REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE DEL VENETO

Venezia, martedì 18 ottobre 2016 **Anno XLVII - N. 99**

Prodotti tipici, Casatella trevigiana Dop.
Antico formaggio tipico della provincia di Treviso che originariamente veniva preparato dalle famiglie contadine utilizzando il latte da loro stessi prodotto. Il nome, molto probabilmente, deriva dalla parola "casada" che in dialetto locale significa casa. Era infatti ottenuto nelle cucine di casa, dove il latte veniva lavorato con attrezzi rudimentali e tecniche molto semplici, tramandate nei secoli. Il risultato era un formaggio semplice e delicato caratteristiche che conserva ancor oggi. È un formaggio fresco, senza crosta dalla pasta morbida e cremosa, il sapore fresco, da latte con note lievemente acidule. Secondo quanto previsto dal disciplinare della DOP, deve essere prodotto con latte proveniente solo dalle stalle presenti in provincia di Treviso e sempre nel territorio della provincia deve avvenire l'intero processo di lavorazione, per garantire tempi ristretti tra raccolta e trasformazione e assicurare la freschezza del prodotto.

(Archivio fotografico Direzione Turismo - Regione del Veneto)

Direzione - Redazione
Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905

Sito internet: http://bur.regione.veneto.it e-mail: uff.bur@regione.veneto.it

Direttore Responsabile avv. Mario Caramel

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Sezione prima

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **111** del 04 ottobre 2016
Dichiarazione dello stato di fuori uso ai sensi dell'art. 37 comma 1, L.R. n. 6/1980 e s.m.i.. Conferimento di delega al Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, avv. Giulia Tambato. 1
[Demanio e patrimonio]

n. **112** del 04 ottobre 2016
Ricorso al Presidente della Giunta Regionale ai sensi degli artt. 9, 3° comma, L.R. 30 novembre 1982 n. 54 e 21 5° comma, L. 23 dicembre 1978 n. 833, contro verbale di ispezione in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro trasmesso con nota prot. n. 33489 del 27 maggio 2016, compilato dallo SPISAL dell'Azienda ULSS n. 18 di Rovigo. 3
[Affari legali e contenzioso]

n. **113** del 04 ottobre 2016
Ricorso al Presidente della Giunta Regionale ai sensi degli artt. 9, 3° comma, L.R. 30 novembre 1982 n. 54 e 21 5° comma, L. 23 dicembre 1978 n. 833, presentato contro verbale di disposizioni ex art. 302bis del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, n. 2016/37 compilato dallo SPISAL dell'Azienda ULSS n. 12 e trasmesso con nota prot. n. 2015/76531-273 del 24 marzo 2016. 4
[Affari legali e contenzioso]

n. **114** del 04 ottobre 2016
Autorizzazione alla costituzione nel giudizio R.G. n. 9978/2016, previa istanza cautelare, promosso ex art. 48 c.p.a. avanti il TAR Lazio contro la Regione Veneto ed altri. 5
[Affari legali e contenzioso]

DECRETI DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO POLITICHE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALI

n. **1** del 29 giugno 2016
Liquidazione saldo e riconoscimento di economia di spesa per le attività di supporto tecnico e operativo prestate da Veneto Promozione scpa per la partecipazione della Regione del Veneto a Expo 2015. DGR n. 1918 del 28.10.2014. 6
[Mostre, manifestazioni e convegni]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI

n. **13** del 04 ottobre 2016
Commissione Tecnica Regionale Farmaci: istituzione "Gruppo di lavoro per la profilassi e il trattamento del tromboembolismo". 8
[Sanità e igiene pubblica]

DECRETI DEL DIRETTORE DELL' AREA SVILUPPO ECONOMICO

n. **3** del 05 settembre 2016
Applicazione della DGR 08 novembre 2011 n. 1841 e successive modificazioni e integrazioni, recanti disposizioni relative alla razionalizzazione, riordino e contenimento della spesa per il personale degli enti strumentali, relativamente alla contrattazione integrativa per il personale del Comparto dell'AVEPA per l'anno 2016 (D.L. 78/2010, art. 9, comma 3 bis). Ratifica Decreto direttoriale n. 4 del 25 luglio 2016 ed autorizzazione alla contrattazione integrativa. 10
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA EDILIZIA

n. **74** del 09 settembre 2016
Affidamento in concessione a favore della Associazione di Promozione Sociale "Ametiste" con sede a Rovigo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica (ERP) di proprietà dell'ATER di Rovigo. DGR n. 1134 del 1 luglio 2014. 12
[Edilizia abitativa]

n. **82** del 20 settembre 2016
Piano nazionale di edilizia abitativa (D.P.C.M. 16 luglio 2009) - Atto aggiuntivo all'Accordo di programma 19/10/2011 tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Veneto, sottoscritto in data 24/02/2015. Operatore: Ater di Verona. Programma di recupero edilizio di n. 10 alloggi in Comune di Cerea. Differimento del termine per la consegna degli elaborati della progettazione esecutiva. 14
[Edilizia abitativa]

n. **83** del 20 settembre 2016
Piano nazionale di edilizia abitativa (D.P.C.M. 16 luglio 2009) - Atto aggiuntivo all'Accordo di programma 19/10/2011 tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Veneto, sottoscritto in data 24/02/2015. Operatore: Ater di Padova. Programma di acquisto e manutenzione straordinaria di n. 12 alloggi in Comune di Padova. Differimento del termine per la consegna degli elaborati della progettazione esecutiva. 16
[Edilizia abitativa]

n. **92** del 20 settembre 2016
Saldo del Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - anno 2015. Liquidazione ai Comuni di Asolo, Legnago, Mira, Rovigo e Vigasio non inclusi nel decreto n. 139/2016. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11. 18
[Edilizia abitativa]

n. **93** del 21 settembre 2016
Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2001-2003 (D.G.R. n. 3015/2002 e successive modificazioni ed integrazioni). Programma costruttivo finanziato da cedere in proprietà a prezzo convenzionato di n. 5 alloggi in comune di Rovigo realizzato dalla Cooperativa edilizia "Polecasa" soc. coop.. Beneficiario: Signora Lucchin Silvia. Autorizzazione alla cancellazione dell'ipoteca. 21
[Edilizia abitativa]

n. **94** del 21 settembre 2016
Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto. (P.C.R. n. 55 del 10.07.2013). Programma Regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2007-2009. (P.C.R. n. 72 - prot. n. 12953 - in data 28.10.2008). Operatore: A.T.E.R. di Belluno. Erogazione quarta tranche per la nuova costruzione di n. 8 alloggi in Comune di Belluno, Via Berlendis. C.U.P.: G34H13000050007. 23
[Edilizia abitativa]

n. **95** del 21 settembre 2016
Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2001-2003 e Legge n. 338/2000. Interventi di edilizia universitaria. Operatore: Fondazione Universitaria IUAV. Lavori di recupero dell'Ex Caserma Manin - Convento dei Crociferi di Venezia. C.U.P.: C72E08000000007. 25
[Edilizia abitativa]

n. **103** del 27 settembre 2016
Programma regionale di edilizia residenziale pubblica 2001-2003. Erogazioni fondi all'A.T.E.R. di Verona per il fabbisogno dei bimestri settembre-ottobre 2015, marzo-aprile 2016 e luglio-agosto 2016 relativi agli interventi di edilizia sovvenzionata del programma triennale 2001-2003 (D.G.R. 10.09.2013, n. 1613). "Programma costruttivo in Comune di Legnago - località "Porto". CUP: F41J05000070002. 26
[Edilizia abitativa]

n. **105** del 28 settembre 2016
Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto. (P.C.R. n. 55 del 10.07.2013). Operatore: A.T.E.R. di Padova. Concessione definitiva ed erogazione saldo per la manutenzione di n. 30 alloggi sfitti in provincia di Padova. 28
[Edilizia abitativa]

n. **109** del 29 settembre 2016
Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 4, D.L. 28/03/2014, n. 47 - L. 23/05/2014, n. 80 - D.M. in data 12/10/2015). Linea di intervento b) - "interventi di ripristino di alloggi di risulta e di manutenzione straordinaria". Operatore: Ater di Rovigo - intervento di n. 60 alloggi in Comune di Rovigo. Annullamento dei precedenti decreti del Direttore dell'Unità Organizzativa Edilizia n. 24 del 19/08/2016 e n. 31 del 22/08/2016. 30
[Edilizia abitativa]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI

n. **20** del 05 ottobre 2016
AGSM VERONA S.P.A. Impianto idroelettrico per l'utilizzo del DMV alla diga esistente di S.Caterina sul Fiume Adige località Boschetto (VR) Comune di localizzazione: Verona (VR) - Procedura di VIA (D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. DGR 575/13). Giudizio favorevole di compatibilità ambientale. 32
[Ambiente e beni ambientali]

n. **21** del 05 ottobre 2016
CREA S.R.L. Centrale idroelettrica sul fiume Tartaro località Le Corone (Vigasio VR). Comune di localizzazione: Vigasio (VR). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 20 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii., DGR n. 575/2013). Assoggettamento alla procedura di V.I.A. 65
[Ambiente e beni ambientali]

n. **22** del 06 ottobre 2016
GEA S.r.l. - Progetto di variante migliorativa al Piano di Adeguamento ex D.G.R. n. 2542/2004 relativa alla discarica "tattica regionale" ubicata in Comune di Sant'Urbano (PD). Comune di localizzazione: Sant'Urbano (PD). Comuni interessati: Vighizzolo d'Este (PD), Piacenza d'Adige (PD), Badia Polesine (RO), Lendinara (RO), Lusia (RO). Procedura di V.I.A., autorizzazione e procedura di A.I.A. (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 23 L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii., L.R. n. 33/1985 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 575/2013, D.G.R. n. 16/2014). 68
[Ambiente e beni ambientali]

n. **23** del 06 ottobre 2016
Consorzio di Bonifica Veneto Orientale Collegamento irriguo di soccorso per la circolazione di acqua dolce proveniente dal bacino Ca'Gamba nella rete idraulica del bacino Cavallino; Adeguamento della rete di bonifica principale del bacino Cavallino per la circolazione di acqua dolce proveniente del bacino Ca' Gamba; Estensione della circolazione di acqua dolce proveniente dal bacino Ca' Gamba alla rete di bonifica secondaria del bacino Cavallino Comuni di localizzazione: Cavallino-Treporti, Jesolo (VE) Procedura di V.I.A. con contestuale approvazione ed autorizzazione del progetto, ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. 26 marzo 1999 n. 10, come disposto dalla DGR n. 575 del 3 maggio 2013. Giudizio favorevole di compatibilità ambientale. 175
[Ambiente e beni ambientali]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO

n. **106** del 12 settembre 2016
Legge 31/07/2002, n.179 - Legge 183/1989 - Ordinanza 3090/2000 e succ. Programma degli interventi urgenti per il riassetto delle areea rischio idrogeologico - 4° stralcio. Interventi per la messa in sicurezza del sistema Alpone, Chiampo e Aldega' - Progetto di 1° stralcio - Importo E.5.401.526,33 - CUP H889H09000280008 - Impegno di spesa per liquidazione indennita' di esproprio ed occupazioni d'urgenza mediante deposito alla Cassa DD.PP. - E.55.513,33 - Rettifica beneficiario individuato con DR n.34 del 09/08/2016. 203
[Difesa del suolo]

n. **119** del 19 settembre 2016
Ditta Damos S.r.l. Cava di gesso denominata "DAMOS" sita in Comune di Pieve di Cadore (BL), autorizzata con D.G.R. n. 1953 del 28.10.2013. Nulla-osta al trasferimento della autorizzazione (L.R. 44/82). 204
[Difesa del suolo]

n. **120** del 19 settembre 2016
Ditta S.E.V.I.S. S.r.l. - Cava di detrito e pietra da taglio, denominata "I PIEGN" e sita in Comune di S. Tomaso Agordino (BL). Autorizzazione con D.G.R. n. 1183 eel 25.06.2012. Approvazione variante non sostanziale riguardante la modifica della viabilità provvisoria di cantiere. (L.R. 44/1982 - D.G.R. 652/2007). 205
[Difesa del suolo]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA TUTELA DELL'ATMOSFERA

n. **21** del 24 agosto 2016
Concessione proroga termine inizio lavori. Autorizzazione unica rilasciata ai sensi del D.Lgs 387/2003 con DGRV n. 1570/2013 per la realizzazione di una centrale termoelettrica alimentata a biomasse solide di potenza elettrica pari a 12,5 MWe da installarsi in via Contarini n. 4 in Comune di Porto Viro (RO). Ditta "COPROB ENERGIA Srl". 207
[Energia e industria]

n. **22** del 24 agosto 2016
Rettifica del decreto del Dirigente Regionale del Settore Tutela Atmosfera n. 187 del 1.06.2016 "Società EDISON CEB - Compagnia Energetica Bellunese S.p.A. Rinnovo dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue della centrale termoelettrica alimentata a biomassa in località Castellavazzo a Longarone (BL) DGR n. 939 del 06.05.2008 Decreto del Dirigente Regionale dell'Unità Complessa Tutela Atmosfera n. 45 del 6.07.2011 - D.Lgs 387/2003; D.Lgs 152/2006." 209
[Energia e industria]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA

n. **30** del 04 ottobre 2016
Approvazione progetto esecutivo n. 278/16 C del 30/06/2016. Interventi di sistemazione fenomeni franosi in Comune di Teolo (PD). Importo progetto E. 150.000,00. Esecutore lavori: Unità Organizzativa Forestale Padova e Vicenza. L.R. 13/09/1978, n. 52, artt. 8, 9, 10, 15, 18, 19, 20 lett. a), 22 D.G.R. n. 431 del 07/04/2016. L.R. n.8 del 24/02/2016. Capitolo 100696. 210
[Foreste ed economia montana]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE LITORALE VENETO

n. **27** del 14 settembre 2016
Rilascio concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo comprensivo dell'ingombro dei natanti e relative pertinenze a terra lungo la riva sinistra del Canale San Marco su terreno di Via Pallada a Malcontenta in in Comune di Mira (VE), censita al N.C.T. foglio 44 mapp. 72 Demanio Idrico dello Stato. Richiedente: SERRATORE ANDREA (codice pratica W15_001586). 212
[Acque]

n. **28** del 14 settembre 2016
Rilascio concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo comprensivo dell'ingombro dei natanti e relative pertinenze a terra in Comune di Mira (VE), Località Moranzani censita al N.C.T. foglio 44 mapp. 72 Demanio Idrico dello Stato, lungo il Canale delle Lepri. Richiedente: SOPPELSA DANIELE (codice pratica W15_001602). 214
[Acque]

n. **29** del 14 settembre 2016
Rilascio concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo comprensivo dell'ingombro dei natanti e relative pertinenze a terra lungo il Canale delle Lepri in Località Moranzani in Comune di Mira (VE), censita al N.C.T. foglio 44 mapp. 72 Demanio Idrico dello Stato. Richiedente: MIANI ALESSIO (codice pratica W15_001605). 216
[Acque]

n. **34** del 27 settembre 2016
Rilascio concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo comprensivo dell'ingombro dei natanti e relative pertinenze a terra in Comune di Mira (VE), Località Moranzani censita al N.C.T. foglio 44 mapp. 72 Demanio Idrico dello Stato, lungo il Canale delle Lepri. Richiedente: RAMPADO RUDY (codice pratica W15_001603). 218
[Acque]

n. **35** del 27 settembre 2016
Rilascio concessione idraulica demaniale (L.R. 09/08/1988 N. 41) per attraversamento nel Canale Veraro su manufatto scaricatore con tubazione dn 50 zancata a muro e scavo di collegamento con pozzetti in Comune di Strà (VE), lungo il Bacino scolante della Laguna di Venezia. Richiedente: FASTWEB SPA (codice pratica W16_001623). 220
[Acque]

n. **36** del 27 settembre 2016
Rilascio concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo comprensivo dell'ingombro dei natanti e relative pertinenze a terra in Comune di Mira (VE), Località Moranzani censita al N.C.T. foglio 44 mapp. 72 Demanio Idrico dello Stato, lungo il Canale delle Lepri. Richiedente: NORDIO ROBERTO (codice pratica W15_001605). 222
[Acque]

n. **39** del 28 settembre 2016
Rilascio nuova Concessione Demaniale Marittima - occupazione di una zona demaniale marittima di superficie complessiva di 3.589,53mq allo scopo di "adibirla a lavorazione agricola", in Comune di Chioggia, località Lido di Sottomarina, presso la foce del Fiume Brenta, Via Barbarigo; Fg. 43, Mapp. 85/porz. e 311/porz. . - (rif. Pratica 324.N). Ditta: Sig. VIANELLO Claudio, nato a Chioggia (VE) il 27/02/1960 (omissis). 224
[Acque]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO

n. **33** del 05 ottobre 2016
Concessione per l'utilizzo di un'area di mq. 1.775 per colture florovivaistiche in vaso, in Comune di Feltre, loc. Via Montelungo su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del torrente Stizzon, a rinnovo della concessione di cui al Decreto n.187 del 15.10.2010 (pratica n. C/0738). Domanda di rinnovo della ditta Società semplice Agricola Vivaio Mazzocato in data 17.06.2016. 227
[Acque]

n. **34** del 05 ottobre 2016
concessione per l'utilizzo di un'area di 9.690 mq a scopo agricolo in Comune di Trichiana, loc. Longhere, su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza dei torrenti Tuora e Marteniga, a rinnovo della concessione di cui al Decreto n.93 del 4.06.2010 (pratica n. C/0687). Domanda di rinnovo della ditta Kofol Nives in data 30.08.2016. 229
[Acque]

n. **35** del 06 ottobre 2016
Concessione per il mantenimento di n.2 attraversamenti con condotta metallica per il trasporto gas metano in Comune di Feltre, loc. Via Montelungo su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del torrenti Musil e Stizzon, a rinnovo della concessione di cui al Decreto n.14105/95 del 6.02.1996 del Magistrato alle Acque di Venezia (pratica n. C/1202). Domanda di rinnovo della Società Italiana per il Gas p. A. (ITALGAS S.p.A.) in data 30.03.2016. 231
[Acque]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA

n. **14** del 09 agosto 2016
Rilascio di concessione sul demanio idrico inerente n. 9 attraversamenti aerei di corsi d'acqua demaniali con linea elettrica AT tensione 130 KV nel Comune di Grezzana (VR). Richiedente A.G.S.M. Verona S.P.A. L.R. 41/88 R.D. n. 523/1904 norme di polizia idraulica pratica n. 8494. 233
[Acque]

n. **34** del 14 settembre 2016

O.P.C.M. n. 3906/2010 O.C.D.P.C. n. 43/2013. O.C. n. 12/2011 - Allegato D - Intervento n. 5. Completamento dei lavori di consolidamento ed allargamento del Torrente Alpone tra il ponte della circonvallazione ed il ponte sulla S.R. 11. Importo di progetto euro 900.000,00 - c.u.p. H62J11000220001 proroga termini decreto di esproprio. (art. 13, comma 5 DPR 327/2001). 235

[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]

n. **47** del 28 settembre 2016

R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel comune di Nogara - in Via Boschetto tramite un pozzo di prelievo ad uso igienico ed assimilati (igienico-sanitario). Concessionaria: Puttini Chiarella Maria. Pratica D/2909. 236

[Acque]

n. **60** del 04 ottobre 2016

O.P.C.M. 3906/2010 - O.C.D.P.C. n. 43/2013 - O.C. n. 18/2011 Allegato D intervento n. 2. Interventi per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010. Lavori di adeguamento del corpo arginale in sinistra idraulica del torrente Aldegà, con la realizzazione di un tratto "cedevole", verso il bacino di San Vito, per la messa in sicurezza del territorio comunale di Monteforte d'Alpone (VR) 2° stralcio. Importo del progetto euro 1.400.000,00 CUP H72J11000020001. Comuni San Bonifacio fogli 1-2-3- mappali vari. Liquidazione della rata di saldo con deposito presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato - beneficiario Pelosato Giovanni - modifica ed integrazione al decreto n. 309 del 24/05/2016. 238

[Difesa del suolo]

n. **61** del 04 ottobre 2016

O.P.C.M. n. 3906/2010 O.C.D.P.C. n. 43/2013. O.C. n. 12/2011. Interventi per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010. Ordinanza Commissariale n. 12 del 12.4.2011 - Allegato D - intervento n. 5 - Importo euro 900.000,00 - CUP H62J11000220001 - Occupazione permanente dei terreni relativa agli "Interventi di somma urgenza nel Comune di Soave per la realizzazione di un arginello di contenimento posto tra la sommità della strada che conduce a Monteforte d'Alpone e l'argine sinistro del torrente Tramigna, al fine di consentire l'utilizzo del Bacino di San Lorenzo (a San Bonifacio) senza rischi per il centro abitato di Soave". Comune di Soave foglio 31, mappali vari. Approvazione Piano Particellare Definitivo (PARTE), determinazione dell'indennità definitiva di esproprio e della rata di saldo (ex art. 20, comma 7-8 e art. 26, DPR 327/2001). 239

[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]

n. **62** del 04 ottobre 2016

Modifica al decreto n. 22 del 7.9.2016 e liquidazione rata di saldo beneficiari Posenato Emanuele e Giuseppe. Interventi per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010. Lavori di diaframmatura dell'argine destro del torrente Alpone in affiancamento alla Roggia Vienega a monte ponte Costalunga in Comune di Monteforte e rifacimento paratoie di attraversamento della Roggia, tra gli stanti 85 e 88. OPCM 3906/2010 - OCDPC 43/2013 OC 18/2011. Allegato D intervento n. 10 Importo euro 1.400.000,00 - CUP H72J11000090001 - Comuni di Monteforte d'Alpone foglio 3, mappali vari. 240

[Difesa del suolo]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO

n. **79** del 15 settembre 2016
Richiedente: Engim Veneto Concessione : occupazione area demaniale di ex corso d'acqua ora interrato confluente sul Limbraga con previsione di edificazione in Comune di Treviso foglio 18 mapp. di riferimento 180-1475 Pratica: C07544 Rilascio di concessione sul Demanio Idrico. 242
[Acque]

n. **106** del 27 settembre 2016
Richiedente: AP Reti Gas S.p.A. Concessione: attraversamento del torrente Ruio la Val con tubo gas metano in corrispondenza di via Serravalle del comune di Cison di Valmarino Pratica: C00743 Rilascio di concessione di rinnovo sul Demanio Idrico. 243
[Acque]

n. **116** del 28 settembre 2016
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario, in Comune di San Polo di Piave (TV) per moduli 0.0001 - T.U. 1775/1933 - L. 36/1994 e s.m.i. - D.P.R. 238/1999 - D.G.R.V. 597/2010. Concessionario : Consorzio Agrario di Treviso e Belluno Soc. Coop. a r.l. - Paese (TV) Pratica n. 1005 244
[Acque]

n. **117** del 28 settembre 2016
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo, in Comune di Paese (TV) per moduli 0.00212 - T.U. 1775/1933 - L. 36/1994 e s.m.i. - D.P.R. 238/1999 - D.G.R.V. 597/2010. Concessionario : Vanin Alessio - Quinto di Treviso (TV) Pratica n. 2007 245
[Acque]

n. **118** del 28 settembre 2016
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso industriale tramite due pozzi, in Comune di Ponzano Veneto(TV) per moduli 0.00270 - T.U. 1775/1933 - L. 36/1994 e s.m.i. - D.P.R. 238/1999 - D.G.R.V. 597/2010. Concessionario : Becher S.p.A. - Ponzano Veneto (TV) Pratica n. 2112 246
[Acque]

n. **119** del 28 settembre 2016
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso industriale, in Comune di Ponzano Veneto(TV) per moduli 0.003 - T.U. 1775/1933 - L. 36/1994 e s.m.i. - D.P.R. 238/1999 - D.G.R.V. 597/2010. Concessionario : Becher S.p.A. - Ponzano Veneto (TV) Pratica n. 2113 247
[Acque]

n. **120** del 28 settembre 2016
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo, in Comune di Godega di Sant Urbano (TV) per moduli 0.006 - Concessionario : Società Agricola Guzzo s.s. - Godega di Sant Urbano (TV) Pratica n. 4504 248
[Acque]

n. **121** del 28 settembre 2016
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario e antincendio in Comune di Ormelle (TV) per moduli 0.00007 - T.U. 1775/1933 - L. 36/1994 e s.m.i. - D.P.R. 238/1999 - D.G.R.V. 597/2010. Concessionario : Triveneta Vetro SpA - Ormelle (TV) Pratica n. 4768 249
[Acque]

n. **125** del 29 settembre 2016
PAR FSC (ex FAS) 2007 2013 Asse prioritario 2 Difesa del Suolo. Linea di intervento 2.1. DGRV n. 2330 del 16.12.2013 - DGRV n. 532 del 21.4.2015. «Interventi per la laminazione delle piene del Fiume Monticano alla confluenza con il fosso Borniola in Comune di Fontanelle (TV)» (VE20P033) Importo complessivo E. 2.100.000,00. CUP: H91H13000870001 Affidamento incarico professionale, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006, per "Messa in opera apparati per il monitoraggio del livello piezometrico della falda" (p.to 9, prescrizioni parere n. 524/03.06.2015 Comm. Reg. V.I.A.). Importo complessivo E. 11.600,00 CIG: Z9E1AB38C6 250
[Consulenze e incarichi professionali]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA

n. **81** del 03 ottobre 2016
O.C.D.P.C. 43/2013 D.G.R. n. 1708/2015 Decreto n. 234/2015. Progetto n. 1281 " Interventi di sistemazione idraulica lungo il fiume Tesina e i suoi affluenti, torrente Laverda e torrente Chiavone, nei comuni vari della provincia di Vicenza". - Importo complessivo Euro 1.200.000,00. - CUP H87B16000000002- Incarico professionale per rilievo topografico, service di progettazione esecutiva delle opere di consolidamento e assistenza alla direzione dei lavori per il tratto dal ponte di Via Cantarana alla località Case meda in comune di Mason Vicentino. Approvazione schema di convenzione. - CIG ZD51B476C3. 252
[Consulenze e incarichi professionali]

n. **82** del 04 ottobre 2016
Servizio di manutenzione e assistenza impianto termotecnico presso l'immobile sede della Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, ubicato in Contrà Mure San Rocco 51 per il periodo Ottobre 2016/ Aprile 2017. 258
[Demanio e patrimonio]

n. **83** del 04 ottobre 2016
O.C.D.P.C. 43/2013 D.G.R. n. 1708/2015 Decreto n. 234/2015. Progetto n. 1281 " Interventi di sistemazione idraulica lungo il fiume Tesina e i suoi affluenti, torrente Laverda e torrente Chiavone, nei comuni vari della provincia di Vicenza". Importo complessivo Euro 1.200.000,00. - CUP H87B16000000002 - Incarico professionale per consulenza geologica/geotecnica. -Approvazione schema di convenzione. - CIG Z531B478FB. 260
[Consulenze e incarichi professionali]

n. **85** del 04 ottobre 2016
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. - Rilascio concessione idraulica per mantenimento di uno scarico di acque meteoriche Diam. 600 nel Rio Acquetta in loc. Almisano in comune di Lonigo. -Ditta:RINO MASTROTTO GROUP SPA - G.E.A. SRL Pratica n° 09_17626 265
[Acque]

n. **86** del 04 ottobre 2016
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per scarico acque depurate nel F. Brenta in loc. Rivalta in comune di San Nazario (in sostituzione 87_03624). Ditta: ETRA SPA Energia Territorio Risorse Ambientali Pratica n° 16_19053 267
[Acque]

n. **87** del 04 ottobre 2016
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00190 da falda sotterranea in Comune di ORGIANO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n.152/2006. - Pratica n.1054/BA 269
[Acque]

n. **88** del 04 ottobre 2016
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00380 da falda sotterranea in Comune di VILLAGA (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n.152/2006. ANNULLAMENTO DECRETO N. 42 DEL 15.09.2016 - Pratica n.1696/BA 270
[Acque]

n. **89** del 04 ottobre 2016
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.04000 da falda sotterranea in Comune di CASSOLA (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.650/BR 271
[Acque]

n. **90** del 06 ottobre 2016
Ricerca acque per derivazione da falda sotterranea in Comune di VICENZA Località Strada della Rotonda per uso Irriguo. Pratica nVI1703/BA 272
[Acque]

n. **91** del 06 ottobre 2016
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00090 da falda sotterranea in Comune di DUEVILLE (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1639/BA 274
[Acque]

n. **92** del 06 ottobre 2016
Ricerca acque per derivazione da falda sotterranea in Comune di SAREGO Località Graone per uso Irriguo. Pratica nVI1858/AG 275
[Acque]

n. **93** del 06 ottobre 2016
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.01500 da falda sotterranea in Comune di LONIGO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1843/AG 277
[Acque]

n. **94** del 06 ottobre 2016
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0019 da falda sotterranea in Comune di BREGANZE (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.323/AS 278
[Acque]

n. **95** del 06 ottobre 2016
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.04000 da falda sotterranea in Comune di CHIAMPO (VI), per uso Industriale ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.223/CH 279
[Acque]

n. **96** del 06 ottobre 2016
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00240 da falda sotterranea in Comune di CHIAMPO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.854/CH 280
[Acque]

n. **98** del 06 ottobre 2016
Ricerca acque per derivazione da falda sotterranea in Comune di VICENZA Località Viale dello Stadio per uso Irriguo. Pratica nVI1690/BA 281
[Acque]

n. **99** del 06 ottobre 2016
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00063 da falda sotterranea in Comune di BOLZANO VICENTINO (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n.152/2006. - Pratica n.1298/TE 283
[Acque]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO

n. **31** del 18 agosto 2016
Servizio di noleggio a breve termine di n. 5 autovetture, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, all'operatore Campello Motors S.p.A., con sede in Venezia-Mestre (VE), C.F. 02848220279. C.I.G. Z1C1A9B7B5. Impegno di spesa di ¿ 25.653,86= sul bilancio di previsione 2016. L.R. n. 39/2001. 284
[Demanio e patrimonio]

n. **64** del 30 settembre 2016
Affidamento alla ditta Rosan Massimo S.r.l. di Venezia dei servizi di spurgo e pulizia impianti di scarico presso la Sede Regionale di "Palazzo Sceriman" in Venezia. Liquidazione di spesa di Euro 880,00 - Iva inclusa. CIG Z721A5D333. D.Lgs. n. 50/2016 art. 32 co. 14, art. 36 co. 2 lett. a), art. 37 co. 1. 286
[Demanio e patrimonio]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE

n. **60** del 30 settembre 2016
Attuazione della DGR n 2465 del 23/12/2014. Servizio di integrazione del sistema informatico ALICE UGC, con protocollo per l'invio massivo di bollettini afferenti la richiesta di pagamento dei canoni relativi alle concessioni del demanio idrico. Affidamento incarico, ex art. 36 comma 2, lettera b) del D.Lgs. del 18/04/16 n. 50, CIG n. Z911B5E7B8. 288
[Consulenze e incarichi professionali]

DELIBERAZIONI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

n. **52** del 24 agosto 2016
Ricorso avanti al TAR Veneto contro il Garante regionale dei diritti della persona e il Consiglio regionale per l'annullamento del provvedimento del Garante in tema di riesame del diniego di istanza di accesso e degli atti presupposti e conseguenti assunti da organi e strutture del Consiglio regionale. Richiesta ed autorizzazione alla costituzione in giudizio. 291
[Affari legali e contenzioso]

n. **53** del 24 agosto 2016
Sig.ra Sara Giacomini, dipendente a tempo indeterminato della Giunta regionale del Veneto, categoria C, posizione economica C2: assegnazione alla segreteria del presidente della Prima commissione consiliare. 292
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

n. **54** del 24 agosto 2016
Ufficio per i procedimenti disciplinari per l'Area della dirigenza: nomina di un supplente del Segretario generale del Consiglio regionale e affidamento del supporto all'attività istruttoria. 293
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **55** del 24 agosto 2016
Sig.ra Laura Damo, dipendente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, università e ricerca collocata in aspettativa: assegnazione alla segreteria del gruppo consiliare Veneto Civico, con l'incarico di responsabile. 295
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

n. **56** del 30 agosto 2016
Ricorso in appello avanti al Consiglio di Stato, anche con contestuale istanza di sospensione della esecuzione della sentenza, per la riforma delle sentenze TAR Veneto n. 682 e n. 685 del 27 giugno 2016 di annullamento parziale del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali pericolosi approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 30 del 29 aprile 2015. Richiesta e autorizzazione alla costituzione in giudizio. 296
[Affari legali e contenzioso]

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **1534** del 10 ottobre 2016
Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e all'assegnazione delle sedi. 297
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1553** del 10 ottobre 2016
Approvazione del Bando che individua le modalità di assegnazione di contributi derivanti dal trasferimento di competenze di cui al D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112. 302
[Ambiente e beni ambientali]

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI

Sezione prima

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(Codice interno: 330856)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 111 del 04 ottobre 2016

Dichiarazione dello stato di fuori uso ai sensi dell'art. 37 comma 1, L.R. n. 6/1980 e s.m.i.. Conferimento di delega al Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, avv. Giulia Tambato.

[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, prevedendo la L.R. 6/1980 in capo al Presidente della Giunta Regionale la competenza a dichiarare fuori uso un bene mobile dell'Amministrazione Regionale, vista l'urgenza e la consistenza quantitativa di tali adempimenti, il Presidente delega tale funzione al Direttore della Direzione Acquisti, AA.GG. e Patrimonio, avv. Giulia Tambato.

Il Direttore

PREMESSO che:

l'art. 37, L.R. n. 6/1980 sancisce che "La dichiarazione dello stato di fuori uso di un bene mobile spetta al Presidente della Giunta Regionale sulla base di un accertamento contestuale tra il dirigente del servizio demanio - patrimonio o un suo delegato ed il consegnatario del bene stesso".

RICHIAMATO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 40 del 29/03/2011, con cui veniva delegato il Direttore della Sezione Demanio Patrimonio e Sedi alla sottoscrizione della dichiarazione di stato di fuori uso dei beni mobili;

PRESO ATTO che:

1. la L.R. 17 maggio 2016, n. 14 ha modificato la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
2. l'art. 13 della L.R. n. 54/2012, individua i compiti assegnati ai direttori di direzione;
3. la lettera f) comma 2 del citato art. 13 della L.R. n. 54/2012, stabilisce che spetta ai direttori di direzione adottare gli atti e i provvedimenti amministrativi di propria competenza;
4. con DGR n. 802/2016 (con decorrenza dal 1° luglio 2016) sono state individuate le nuove Direzioni, con le relative competenze, e con DGR n. 803/2016 sono state individuate le nuove Unità Organizzative (UO), in cui si articolano le suddette Direzioni;
5. con DGR n. 1093/2016 è stato conferito all'avv. Giulia Tambato l'incarico di Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio;

RITENUTO opportuno, a superamento del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 40/2011, che la funzione in parola sia conferita al Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, avv. Giulia Tambato;

VISTA la L.R. 04.02.1980, n. 6 "Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni regionali";

VISTA la L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Venetò;

VISTA la L.R. 17.05.2016, n. 14 "Modifiche alla L.R. 31.12.2012, n. 54 "L.R. per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della L.R. statutaria 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

VISTA la DGR 1093 del 29.06.2016 "Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ai sensi dell'art. 12, L.R. 54/2012, all'avv. Giulia Tambato".

Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale,

decreta

1. di delegare all'Avv. Giulia Tambato, nella sua qualità di Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, la competenza a sottoscrivere la dichiarazione dello stato di fuori uso dei beni mobili, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 37, comma 1 L.R. n. 6/1980;
2. di incaricare la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio dell'esecuzione del presente provvedimento;
3. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Per il Presidente Il Vicepresident Gianluca Forcolin

(Codice interno: 330857)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 112 del 04 ottobre 2016

Ricorso al Presidente della Giunta Regionale ai sensi degli artt. 9, 3° comma, L.R. 30 novembre 1982 n. 54 e 21 5° comma, L. 23 dicembre 1978 n. 833, contro verbale di ispezione in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro trasmesso con nota prot. n. 33489 del 27 maggio 2016, compilato dallo SPISAL dell'Azienda ULSS n. 18 di Rovigo.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 330858)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 113 del 04 ottobre 2016

Ricorso al Presidente della Giunta Regionale ai sensi degli artt. 9, 3° comma, L.R. 30 novembre 1982 n. 54 e 21 5° comma, L. 23 dicembre 1978 n. 833, presentato contro verbale di disposizioni ex art. 302bis del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, n. 2016/37 compilato dallo SPISAL dell'Azienda ULSS n. 12 e trasmesso con nota prot. n. 2015/76531-273 del 24 marzo 2016.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 330859)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 114 del 04 ottobre 2016

Autorizzazione alla costituzione nel giudizio R.G. n. 9978/2016, previa istanza cautelare, promosso ex art. 48 c.p.a. avanti il TAR Lazio contro la Regione Veneto ed altri.

[Affari legali e contenzioso]

DECRETI DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO POLITICHE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALI

(Codice interno: 331004)

DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO POLITICHE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALI n. 1 del 29 giugno 2016

Liquidazione saldo e riconoscimento di economia di spesa per le attività di supporto tecnico e operativo prestate da Veneto Promozione scpa per la partecipazione della Regione del Veneto a Expo 2015. DGR n. 1918 del 28.10.2014.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede alla liquidazione del saldo a Veneto Promozione Scpa a seguito della conclusione delle attività di supporto tecnico e operativo previste per la partecipazione della Regione del Veneto a Expo 2015.

Il Direttore

PREMESSO che la Regione del Veneto ha partecipato alla manifestazione Expo 2015 di Milano con un articolato programma di iniziative, approvato con la DGR n. 1497 del 12.08.2016;

VISTA la DGR n. 1918 del 28.10.2014, con la quale la Giunta Regionale, in attuazione della suddetta deliberazione, ha affidato a Veneto Promozione Scpa la realizzazione di attività di supporto tecnico e operativo alla progettazione, attuazione e gestione delle iniziative regionali per l'Expo 2015, impegnando a tale fine Euro 216.000,00 (impegno n. 3313/2014), così suddivise:

- struttura operativa di supporto con acquisizione di risorse umane (gruppo di lavoro), con un costo massimo previsto di Euro 200.000,00,
- concezione e realizzazione di un logo di identificazione della Regione del Veneto per Expo 2015, con un costo massimo previsto di Euro 16.000,00;

CONSIDERATO che con la DGR n. 1918/2014 i termini di rendicontazione erano fissati entro 60 giorni dalla conclusione delle attività e comunque entro il 31.03. 2016;

VISTA la convenzione sottoscritta in data 26.11.2014 tra la Regione del Veneto - Dipartimento Politiche e Cooperazione Internazionali e Veneto Promozione;

VISTO che con la DGR n. 1918/2014 erano state fissate le seguenti modalità di liquidazione :

- 30% pari ad Euro 64.800,00, all'avvio delle attività, dopo la sottoscrizione della convenzione e la presentazione del progetto esecutivo;
- 40% pari ad Euro 86.400,00 alla presentazione di una dichiarazione che attesti che sono stati sostenuti costi pari almeno al 50% dell'importo massimo complessivo previsto, accompagnata da una relazione attestante la realizzazione delle relative attività da documentarsi secondo la normativa vigente;
- 30% pari ad Euro 64.800,00, a saldo, a conclusione delle attività, su presentazione della relazione finale e rendicontazione comprensiva di documentazione delle spese sostenute;

VISTE le liquidazioni di spesa n. 28577 del 28.11.2014 e n. 21616 del 16.11.2015, con le quali sono state erogate, a favore di Veneto Promozione Scpa, le somme di Euro 64.800,00 e di Euro 86.400,00, per un totale di Euro 151.200,00;

VISTA la documentazione di fine attività in data 31.03.2016, acquisita agli atti del Dipartimento Politiche e Cooperazione Internazionali al prot. n. 129684 del 04.04.2016 e al prot. n. 132095 del 05.04.2016, successivamente integrata con le note prot. n. 1940 e n. 1941 del 31.05.2016 acquisite agli atti del Dipartimento rispettivamente al prot. n. 216129 del 01.06.2016 e prot. n. 217124 del 03.06.2016 con la quale Veneto Promozione Scpa ha attestato la regolare realizzazione dell'iniziativa ed il sostenimento di costi complessivi per un totale di Euro 215.999,47;

VISTA la fattura n. 9 del 27.06.2016 emessa da Veneto Promozione Scpa per l'importo di Euro 64.799,47, relativa al saldo previsto dalla DGR n. 1918/2014;

CONSIDERATO che sussistono i presupposti di diritto e di fatto per procedere all'erogazione della differenza tra i costi totali sostenuti (Euro 215.999,47) e la somma già erogata (Euro 151.200,00), per un importo di Euro 64.799,47;

DATO ATTO che a seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui passivi approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 1853 del 10.12.2015, per l'obbligazione in argomento è stato generato il nuovo impegno n. 3942 a carico del capitolo 102160 del bilancio regionale per l'esercizio 2016;

VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;

VISTA la legge regionale n. 1/2011;

VISTO il decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo n. 33/2013;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTI gli atti d'ufficio;

decreta

1. di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di riconoscere l'economia di spesa per l'importo di Euro 0,53 a valere sull'impegno di spesa n. 3942 assunto, a seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui passivi approvate con DGR n. 1853/2015, a carico del Capitolo 102160 del Bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2016;
3. di liquidare la somma di Euro 64.799,47 a favore di Veneto Promozione Scpa, quale saldo per la realizzazione delle attività di cui alle premesse e della fattura n. 9 del 27.06.2016, a valere sull'impegno di spesa n. 3942, a seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui passivi approvate con DGR n. 1853/2015, a carico del Capitolo 102160 del bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2016;
4. di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo della DGR n. 1918 in data 28.10.2014;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare il presente decreto in forma integrale nel Bollettino ufficiale della Regione.

Diego Vecchiato

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI

(Codice interno: 330813)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 13 del 04 ottobre 2016

Commissione Tecnica Regionale Farmaci: istituzione "Gruppo di lavoro per la profilassi e il trattamento del tromboembolismo".

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Si istituisce, ai sensi della D.G.R. n. 952/2013, a supporto alla Commissione Tecnica Regionale Farmaci, il Gruppo di lavoro per la profilassi e il trattamento del tromboembolismo.

Il Direttore

VISTA la D.G.R. n. 952 del 18.6.2013, "Nuova disciplina di riordino della rete regionale delle Commissioni Terapeutiche preposte al controllo dell'appropriatezza prescrittiva, al governo della spesa farmaceutica e alla definizione dei Prontuari Terapeutici Aziendali (PTA). Abrogazione DGR n. 1024/1976 e s.m.i" che istituisce la Commissione Tecnica Regionale Farmaci (CTRF) assegnandole il compito di "esprimere pareri o raccomandazioni su singoli farmaci o categorie terapeutiche" e di "redigere linee guida farmacologiche e percorsi diagnostico-terapeutici", avvalendosi anche di professionisti esterni e gruppi di lavoro, oltre che del supporto tecnico-scientifico del Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco (CRUF);

VISTI il decreto del Segretario Regionale per la Sanità n. 75 del 25.7.2013 "Approvazione del documento avente ad oggetto "Linee di indirizzo per l'impiego dei Nuovi Anticoagulanti Orali (NAO) nella Regione Veneto" e individuazione dei Centri Regionali autorizzati alla prescrizione del farmaco Pradaxa® (dabigatran)"; ed i successivi decreti del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 146 del 19.8.2014 "Indicazioni operative per la terapia con i Nuovi Anticoagulanti Orali (NAO) nella Regione Veneto. Integrazione del Decreto n. 75 del 25 luglio 2013" e n. 233 del 6.8.2015 "Nuovi Anticoagulanti Orali (NAO): aggiornamento dei Centri Regionali autorizzati alla prescrizione dei farmaci Xarelto (rivaroxaban), Pradaxa (dabigatran) ed Eliquis (apixaban) e della "Scheda informativa per il prescrittore" (Allegato A al Decreto n. 146/2014)";

RILEVATA la necessità di aggiornare il suddetto documento del 2013, evidenziata dalla CTRF nella seduta del 23.06.2016;

RITENUTO opportuno pertanto, istituire a tal fine un gruppo di lavoro multidisciplinare composto da clinici specialisti, medici di medicina generale, farmacisti ospedalieri e territoriali ed altri esperti, individuati in base ad adeguata professionalità ed esperienza nella materia oggetto di valutazione;

VISTI i decreti del Dirigente del Settore Sistema Informatico SSR - Sezione Controlli Governo e Personale SSR n.1 del 27.1.2015 "*Conferimento incarico, a titolo gratuito, alla Società Clicon S.r.l. finalizzato al trattamento dei dati nell'ambito delle attività di analisi dei profili di utilizzazione dei farmaci"* e n. 68 del 11.12.2015 "*Integrazione incarico, a titolo gratuito, alla Società Clicon S.r.l. finalizzato al trattamento dei dati nell'ambito delle attività di analisi dei profili di utilizzazione dei farmaci e di aderenza al trattamento promosso da AIFA*" e la disponibilità della società a collaborare anche per l'individuazione di nuovi indicatori di appropriatezza prescrittiva attualmente non ricompresi nel Rapporto OSMED;

VISTO il decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 206 del 1.12.2014 "Regolamento regionale 3 dicembre 2013, n. 4, articolo 6, comma 1. Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Dirigente Responsabile del Settore Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'Area Sanità e Sociale";

VISTA la DGR n.804 del 27.5.2016 "Adozione del regolamento attuativo per la disciplina delle funzioni dirigenziali e per l'attuazione della legge regionale n. 54/2012 - come recentemente modificata dalla legge regionale n. 14 del 17 maggio 2016 - ai sensi dell'art. 30 della medesima legge", in particolare l'art. 5, comma 1 del Regolamento Regionale 31 maggio 2016, n.1;

decreta

1. di istituire, a supporto della Commissione Tecnica Regionale Farmaci, il seguente "Gruppo di lavoro per la profilassi e il trattamento del tromboembolismo", la cui segreteria scientifica si affida al Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco (CRUF):

- Andretta Margherita - Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco, Regione del Veneto (Coordinatore)
- Peruzzi Pierpaolo - MMG, Azienda ULSS 6 Vicenza
- Castello Roberto - Medicina Generale ad indirizzo Endocrinologico, AOUI Verona
- Giometto Bruno - Neurologia, Azienda ULSS 16 Padova
- Grion Anna Maria - Assistenza Farmaceutica Territoriale, Azienda ULSS 16 Padova
- Nante Giovanni - Geriatria, Azienda ULSS 16 Padova
- Olivi Pietro - Ortopedia e Traumatologia A, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona
- Pauletto Paolo - Medicina Interna, Azienda ULSS 9 Treviso
- Pengo Vittorio - Cardiologia, Azienda Ospedaliera di Padova
- Roncon Loris - Cardiologia SOC, Azienda ULSS 18 Rovigo
- Tosetto Alberto - Ematologia, Azienda ULSS 6 Vicenza
- Vianello Andrea - Fisiopatologia Respiratoria, Azienda Ospedaliera di Padova
- Villalta Sabina - Medicina Interna, Azienda ULSS 9 Treviso

2. di stabilire che il suddetto Gruppo di lavoro, avvalendosi della collaborazione di CliCon S.r.l, sia dedicato all'aggiornamento del documento "Linee di indirizzo per l'impiego dei nuovi anticoagulanti orali (NAO) nella Regione Veneto" di cui al decreto del Segretario Regionale per la Sanità n. 75 del 25.7.2013 e succ. integr.; alla produzione di raccomandazioni sull'impiego della terapia anticoagulante nel trattamento/profilassi della trombosi venosa profonda (TVP) e dell'embolia polmonare (EP); al supporto alla CTRF nell'individuazione dei Centri Prescrittori; al monitoraggio della spesa e degli indicatori di appropriatezza prescrittiva ed al supporto nell'individuazione di altri eventuali non ricompresi nel rapporto OSMED; il documento finale sarà sottoposto alla valutazione del CTRF;
3. di dare atto che ai componenti del Gruppo di lavoro in oggetto, non è riconosciuto alcun compenso, mentre le eventuali spese di trasferta per la partecipazione alle riunioni sono a carico degli Enti o delle Aziende sanitarie di appartenenza o di iscrizione nel caso dei medici di medicina generale, secondo le disposizioni vigenti in materia;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Giovanna Scroccaro

DECRETI DEL DIRETTORE DELL' AREA SVILUPPO ECONOMICO

(Codice interno: 330814)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA SVILUPPO ECONOMICO n. 3 del 05 settembre 2016

Applicazione della DGR 08 novembre 2011 n. 1841 e successive modificazioni e integrazioni, recanti disposizioni relative alla razionalizzazione, riordino e contenimento della spesa per il personale degli enti strumentali, relativamente alla contrattazione integrativa per il personale del Comparto dell'AVEPA per l'anno 2016 (D.L. 78/2010, art. 9, comma 3 bis). Ratifica Decreto direttoriale n. 4 del 25 luglio 2016 ed autorizzazione alla contrattazione integrativa.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dà applicazione alle disposizioni concernenti la razionalizzazione, il riordino e contenimento della spesa per il personale degli enti strumentali, emanate con deliberazione giuntale 08 novembre 2011 n. 1841 e successive modificazioni e integrazioni, relativamente alla contrattazione integrativa per il personale del Comparto dell'AVEPA per l'anno 2016, trasmessa dall'Agenzia per la preventiva autorizzazione. Previa ratifica del Decreto del Direttore della Direzione agroalimentare n. 4 del 25 luglio 2016 si fa luogo all'autorizzazione ad AVEPA alle procedure di contrattazione.

Il Direttore

PREMESSO che

- In data 08 novembre 2011, è stata adottata la DGR n. 1841, ad oggetto "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 10 "Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto". Avvio dell'attività ricognitiva." La cui efficacia è stata prorogata sino al 31 dicembre 2016 con DGR n. 1862/2015, assoggettando all'autorizzazione della Giunta regionale i seguenti atti degli enti strumentali, tra i quali l'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (di seguito AVEPA):

- modifiche in aumento di dotazioni organiche;

- assunzioni a tempo determinato e indeterminato a qualsiasi titolo;

- individuazione ed assegnazione di posizioni organizzative, alte professionalità, incarichi di responsabilità e ogni atto concernente la contrattazione integrativa dei singoli enti;

- assegnazione di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenze.

- in data 03 marzo 2015 è stata adottata la DGR n. 233 al fine di integrare la DGR n.2341 del 16 dicembre 2014 e di semplificare l'attività di controllo preventivo in capo alla Giunta regionale degli atti degli Enti strumentali in materia di personale, prevedendo che i Direttori di Area/Dipartimento, a cui fanno riferimento le strutture regionali cui compete la vigilanza sugli Enti, Aziende ed Agenzie regionali, provvedono con proprio atto ad autorizzare preventivamente i provvedimenti che saranno adottati dagli Enti Strumentali in materia di personale, ove non sia previsto un aumento di spesa.

VISTA la nota del 28 giugno 2016, prot. n. 81120, con la quale AVEPA ha comunicato l'intenzione di avviare le procedure sindacali concernenti la contrattazione integrativa per il personale dell'AVEPA per l'anno 2016 al fine della preventiva autorizzazione, specificando che la trattativa riguarderà l'utilizzo del Fondo contrattuale previsionale costituito nel rispetto di quanto disposto dal comma 236 della L. 208/2015.

VISTA la nota del 11 luglio 2016 , prot. n. 267833, della competente Direzione Organizzazione e Personale, con la quale evidenzia ad AVEPA l'opportunità di attenersi al criterio utilizzato negli anni passati in merito alla riduzione del fondo prevista dal comma 236 della L. 208/2015 .

VISTA la legge regionale 9 novembre 2001, n.31, concernente "Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura".

VISTO il D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni".

VISTO la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)";

VISTO il Decreto autorizzatorio del Direttore della Direzione agroalimentare n. 4 del 25 luglio 2016;

RITENUTO necessario provvedere alla ratifica di detto Decreto direttoriale n. 4 del 25 luglio 2016 ed all'autorizzazione ad AVEPA alla contrattazione integrativa di cui all'oggetto da parte del Direttore dell'Area Sviluppo economico, titolate della competenza ai sensi della citata DGR n. 1841/2011 e della L.R. n. 54/2012 e successive modificazioni.

decreta

1. di ratificare il Decreto autorizzatorio del Direttore della Direzione agroalimentare n. 4 del 25 luglio 2016;
2. di autorizzare, nei termini indicati nelle premesse, le procedure concernenti la contrattazione integrativa per il personale del Comparto dell'AVEPA per l'anno 2016;
3. di dare atto che quanto riportato al precedente punto non intende surrogare le procedure sindacali relativamente ai provvedimenti indicati, bensì è teso a garantire il rispetto degli indirizzi in materia di razionalizzazione, riordino e contenimento della spesa per il personale, ai sensi e per gli effetti della DGR n. 1841 del 2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
4. di dare atto che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lett. A) del de reto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
5. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Mauro Trapani

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA EDILIZIA

(Codice interno: 330816)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA EDILIZIA n. 74 del 09 settembre 2016

Affidamento in concessione a favore della Associazione di Promozione Sociale "Ametiste" con sede a Rovigo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica (ERP) di proprietà dell'ATER di Rovigo. DGR n. 1134 del 1 luglio 2014.

[Edilizia abitativa]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento l'ATER di Rovigo è autorizzata all'affidamento in concessione per anni cinque a favore dell'Associazione do Promozione Sociale "Ametiste" con sede a Rovigo di un alloggio ERP, sito a Rovigo in Via della Costituzione 24/B, di proprietà dell'Azienda ai sensi della DGR n. 1134/2014. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: richiesta di autorizzazione prot. n. 232952 del 15/06/2016.

Il Direttore

VISTA la DGR del 19 novembre 2013, n. 2101, con la quale la Giunta regionale, in attuazione del Piano Strategico delle politiche della casa del Veneto (approvato dal Consiglio regionale il 10 luglio 2013 con deliberazione n. 55) ha provveduto ad assegnare alle ATER del Veneto le risorse destinate alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria su alloggi di proprietà delle Aziende medesime ed ha previsto la possibilità di assegnare a soggetti del privato sociale gli alloggi sfitti non utilizzabili a causa dello stato di deperimento in cui versano e della mancata disponibilità finanziaria aziendale per procedere celermente al loro ripristino;

VISTA la DGR del 1 luglio 2014, n. 1134, con la quale la Giunta regionale ha provveduto a disciplinare lo schema procedimentale per il rilascio delle autorizzazioni per la concessione di alloggi sfitti e non utilizzabili da destinare temporaneamente a finalità abitative con scopi strettamente socio-assistenziali, in favore di soggetti del privato sociale;

VISTA la richiesta prot. n. 7168 del 14.05.2016, dell'ATER di Rovigo per il rilascio dell'autorizzazione alla concessione di un alloggio di ERP per anni cinque alla Associazione di Promozione Sociale "Ametiste" con sede a Rovigo, Via Dosso Faiti n. 28, identificato catastalmente come segue:

N. All.	Comune	Via e numero	Identificativo Catastale				Anno di Costruzione
			Foglio	Mappale	Sub.	N. vani	
1	Rovigo	della Costituzione, n. 24/B	10	1303	8	6	1978

CONSIDERATO che l'Associazione di Promozione Sociale "Ametiste", iscritta all'Albo regionale A.P.S. al n. PS/RO0060, persegue quali finalità statutarie la pronta accoglienza di donne sole e/o con figli minori, costrette ad allontanarsi da casa per gravi motivi sociali o per violenza domestica;

CONSIDERATO che il legale rappresentante dell'ATER di Rovigo nella sopraccitata richiesta ha dichiarato che:

- l'alloggio, non ricompreso in piani di vendita, non è assegnabile in locazione ai sensi della l.r. n. 10/1996 a causa del precario stato del medesimo in quanto necessita di interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere b), c), d), del DPR n. 380/2001, per euro 16.320,00, costo non sostenibile nel breve termine dall'Azienda;

- l'intervento di ripristino dell'alloggio sarà realizzato dal concessionario con relativo costo a totale carico del medesimo;

- l'alloggio sarà adibito ad uso residenziale come pronta accoglienza di donne sole e/o con figli minori, costrette ad allontanarsi da casa per gravi motivi sociali o per violenza domestica;

- l'alloggio non è ricompreso in piani di manutenzione già programmati dall'Azienda e non è stato oggetto, nell'ultimo quinquennio, di finanziamenti regionali, statali o comunitari, né di reinvestimenti con i proventi derivanti dall'alienazione di alloggi ai sensi della L. n. 560/1993, art. 65 della l.r. n. 11/2001 e art. 6, l.r. n. 7/2011;

DATO ATTO che l'entità del patrimonio oggetto di concessione non è superiore al 50% della complessiva patrimonialità abitativa aziendale sfitta al netto di quella recuperabile con i proventi indicati nel punto 2., lettere a., b. e c. dell'Allegato A alla DGR n. 1134/2014;

VISTE le deliberazioni di Giunta regionale del 19 novembre 2013, n. 2101 e 1 luglio 2014, n. 1134;

VISTE le DDGR n. 802 del 27.05.2016, n. 803 del 27.05.2016 e n. 1106 del 29.06.2016 con le quali la Giunta regionale definisce il nuovo assetto organizzativo e gli incarichi dirigenziali;

VISTI i Decreti regionali del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica n. 10 del 26.07.2016 e n. 36 del 31.08.2016;

decreta

1. di autorizzare l'ATER di Rovigo ad affidare in concessione, per anni cinque a favore della Associazione di Promozione Sociale "Ametiste", con sede a Rovigo, Via Dosso Faiti n. 28, il seguente alloggio:

N. All.	Comune	Via e numero	Identificativo Catastale				Anno di Costruzione
			Foglio	Mappale	Sub.	N. vani	
1	Rovigo	della Costituzione, n. 24/B	10	1303	8	6	1978

ad uso residenziale come pronta accoglienza di donne sole e/o con figli minori, costrette ad allontanarsi da casa per gravi motivi sociali o per violenza domestica;

2. di stabilire che l'Azienda proprietaria è tenuta ad inviare alla Giunta Regionale - Unità Organizzativa Edilizia, copia del contratto/convenzione stipulato/a con la Associazione di Promozione Sociale "Ametiste" ed alla scadenza del medesimo/a una dettagliata relazione sugli interventi realizzati dalla medesima e necessari per l'immediata assegnazione degli immobili ai soggetti aventi diritto ai sensi della l.r. n. 10/1996;

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

4. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Roberto Dall'Armi

(Codice interno: 330817)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA EDILIZIA n. 82 del 20 settembre 2016

Piano nazionale di edilizia abitativa (D.P.C.M. 16 luglio 2009) - Atto aggiuntivo all'Accordo di programma 19/10/2011 tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Veneto, sottoscritto in data 24/02/2015. Operatore: Ater di Verona. Programma di recupero edilizio di n. 10 alloggi in Comune di Cerea. Differimento del termine per la consegna degli elaborati della progettazione esecutiva.

[Edilizia abitativa]

Note per la trasparenza:
Si provvede in favore dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica di Verona, al differimento del termine per la consegna degli elaborati del progetto esecutivo dell'intervento di recupero edilizio di n. 10 alloggi in via Cesare Battisti nel Comune di Cerea, nell'ambito del Piano nazionale di edilizia abitativa (D.P.C.M. 16 luglio 2009). Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanze dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica di Verona, prot. n. 10142 del 20/07/2016 e prot. n. 13746 del 01/09/2016; - nota regionale prot. n. 313450 del 16/08/2016.

Il Direttore

all'art. 1, comma 1, lettera *b)* "incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica con risorse dello Stato, delle regioni, delle province autonome, degli enti locali e di altri enti pubblici, comprese anche quelle derivanti dalla alienazione, ai sensi e nel rispetto delle normative regionali ove esistenti, ovvero statali vigenti, di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo";

Vista la deliberazione di Giunta Regionale 28.09.2010, n. 2295, con la quale, tra l'altro, è stato approvato il Programma coordinato di intervento, sancito dall'art. 8, comma 1 del citato "Piano nazionale di edilizia abitativa" e l'avviso pubblico necessario per la raccolta della "manifestazione d'interesse" rivolto alla individuazione dei programmi finanziabili anche nell'ambito della linea d'intervento di cui alla citata lettera *b)*;

Vista la successiva deliberazione di Giunta Regionale 20.12.2013, n. 2566 con la quale, tra l'altro, l'A.T.E.R. di Verona, è stata ammessa a beneficiare di un contributo statale di complessivi euro 1.137.940,37 per il recupero edilizio di n. 10 alloggi in via Cesare Battisti nel Comune di Cerea, nell'ambito del più volte citato "Piano nazionale di edilizia abitativa";

Considerato che l'Accordo di Programma per la realizzazione degli interventi, di cui al citato Programma di riqualificazione sottoscritto tra la Regione Veneto ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 19.10.2011 stabilisce, alla lettera *c)* del comma 2. dell'articolo 6, la possibilità, da parte del Responsabile regionale per l'attuazione dell'Accordo medesimo, di concedere limitate proroghe ai termini di attuazione dei singoli programmi;

Visto il successivo protocollo d'intesa sottoscritto in data 13.05.2016 tra la Regione Veneto e l'A.T.E.R. di Verona per l'attuazione della più volte citata iniziativa per la realizzazione del seguente intervento:

Descrizione sommaria dell' intervento	Soggetto attuatore	Costo Complessivo (Euro)	Finanziamento pubblico assegnato (Euro)	N° alloggi
Recupero edilizio in Comune di Cerea (VR)	A.T.E.R. di Verona	1.475.000,00	1.137.940,37	10

Considerato che la lettera *a)* del comma 2. dell'articolo 3 del citato protocollo d'intesa sottoscritto in data 13.05.2016, prescrive che i progetti esecutivi degli interventi sopracitati devono essere inoltrati al Responsabile regionale dell'attuazione dell'Accordo di programma entro e non oltre novanta giorni dalla data di stipula del protocollo medesimo, ovvero entro il 11.08.2016;

Viste le note dell'A.T.E.R. di Verona, prot. n. 10142 del 20.07.2016 e prot. n. 13746 del 1.09.2016, con le quali è stata formalizzata istanza di limitata proroga fino al 9.12.2016 per la presentazione della progettazione esecutiva dell'intervento di recupero edilizio di n. 10 alloggi, nell'ambito del Piano nazionale di che trattasi;

Accertata l'insussistenza di motivi ostativi all'accoglimento della sopra indicata richiesta di differimento del termine per la trasmissione agli uffici regionali degli elaborati della progettazione esecutiva, in quanto viene comunque rispettato il termini per l'ultimazione dei lavori, previsti dal più volte richiamato protocollo d'intesa del 13.05.2016;

Visto il D.P.C.M. 16 luglio 2009;

Vista la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

Vista la D.G.R. n. 803 del 27.05.2016;

Visti i decreti regionali del Direttore della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica, 26 luglio 2016, n. 10 e 31 agosto 2016, n. 36;

decreta

1. per i motivi indicati in premessa, di differire al 9.12.2016 il termine per la presentazione degli elaborati della progettazione esecutiva relativa all'intervento di recupero edilizio di n. 10 alloggi ubicato in via Cesare Battisti del Comune di Cerea (VR), realizzato dall'A.T.E.R. di Verona e finanziato nell'ambito del Piano nazionale di edilizia abitativa (D.P.C.M. 16 luglio 2009);
2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
3. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Roberto Dall'Armi

(Codice interno: 330818)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA EDILIZIA n. 83 del 20 settembre 2016

Piano nazionale di edilizia abitativa (D.P.C.M. 16 luglio 2009) - Atto aggiuntivo all'Accordo di programma 19/10/2011 tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Veneto, sottoscritto in data 24/02/2015. Operatore: Ater di Padova. Programma di acquisto e manutenzione straordinaria di n. 12 alloggi in Comune di Padova. Differimento del termine per la consegna degli elaborati della progettazione esecutiva.

[Edilizia abitativa]

Note per la trasparenza:
Si provvede in favore dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica di Padova, al differimento del termine per la consegna degli elaborati del progetto esecutivo dell'intervento di acquisto e manutenzione straordinaria di n. 12 alloggi in via Sette Martiri n. 13 nel Comune di Padova, nell'ambito del Piano nazionale di edilizia abitativa (D.P.C.M. 16 luglio 2009). Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanze dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica di Padoca, prot. n. 160019381 del 25/07/2016 e prot. n. 160020593 del 30/08/2016; - nota regionale prot. n. 313422 del 16/08/2016.

Il Direttore

Visto il "Piano nazionale di edilizia abitativa", approvato con D.P.C.M. 16 luglio 2009, che prevede, tra l'altro, all'art. 1, comma 1, lettera *b)* "incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica con risorse dello Stato, delle regioni, delle province autonome, degli enti locali e di altri enti pubblici, comprese anche quelle derivanti dalla alienazione, ai sensi e nel rispetto delle normative regionali ove esistenti, ovvero statali vigenti, di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo";

Vista la deliberazione di Giunta Regionale 28.09.2010, n. 2295, con la quale, tra l'altro, è stato approvato il Programma coordinato di intervento, sancito dall'art. 8, comma 1 del citato "Piano nazionale di edilizia abitativa" e l'avviso pubblico necessario per la raccolta della "manifestazione d'interesse", rivolto alla individuazione dei programmi finanziabili anche nell'ambito della linea di intervento di cui alla citata lettera *b)*;

Vista la successiva deliberazione di Giunta Regionale 20.12.2013, n. 2566 con la quale, tra l'altro, l'A.T.E.R. di Padova, è stata ammessa a beneficiare di un contributo statale di complessivi euro 1.200.000,00 per l'acquisto e la manutenzione straordinaria di n. 12 alloggi in via Sette Martiri n. 13 nel Comune di Padova, nell'ambito del più volte citato "Piano nazionale di edilizia abitativa";

Considerato che l'Accordo di Programma per la realizzazione degli interventi, di cui al citato Programma di riqualificazione sottoscritto tra la Regione Veneto ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 19.10.2011 stabilisce, alla lettera *c)* del comma 2. dell'articolo 6, la possibilità, da parte del Responsabile regionale per l'attuazione dell'Accordo medesimo, di concedere limitate proroghe ai termini di attuazione dei singoli programmi;

Visto il successivo protocollo d'intesa sottoscritto in data 13.05.2016 tra la Regione Veneto e l'A.T.E.R. di Padova per l'attuazione della più volte citata iniziativa per la realizzazione del seguente intervento:

Descrizione sommaria degli interventi	Soggetto attuatore	Costo Complessivo (Euro)	Finanziamento pubblico assegnato (Euro)	N° alloggi
Acquisto e manutenzione straordinaria in Comune di Padova	A.T.E.R. di Padova	1.287.000,00	1.200.000,00	12

Considerato che la lettera *a)* del comma 2. dell'articolo 3 del citato protocollo d'intesa sottoscritto in data 13.05.2016, prescrive che i progetti esecutivi degli interventi sopracitati devono essere inoltrati al Responsabile regionale dell'attuazione dell'Accordo di programma entro e non oltre novanta giorni dalla data di stipula del protocollo medesimo, ovvero entro il 11.08.2016;

Viste le note dell'A.T.E.R. di Padova, prot. n. 160019381 del 25.07.2016 e prot. n. 160020593 del 30.08.2016, con le quali è stata formalizzata istanza di limitata proroga fino al 31.10.2016 per la presentazione della progettazione esecutiva dell'intervento di acquisizione e manutenzione straordinaria di n. 12 alloggi, nell'ambito del Piano nazionale di che trattasi;

Accertata l'insussistenza di motivi ostativi all'accoglimento della sopra indicata richiesta di differimento del termine per la trasmissione agli uffici regionali degli elaborati della progettazione esecutiva, in quanto vengono comunque rispettati i termini sia per l'avvio dei lavori che per l'ultimazione dei medesimi, previsti dal più volte richiamato protocollo d'intesa del 13.05.2016;

Visto il D.P.C.M. 16 luglio 2009;

Vista la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

Vista la D.G.R. n. 803 del 27.05.2016;

Visti i decreti regionali del Direttore della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica, 26 luglio 2016, n. 10 e 31 agosto 2016, n. 36;

decreta

1. per i motivi indicati in premessa, di differire al 31.10.2016 il termine per la presentazione degli elaborati della progettazione esecutiva relativa all'intervento di acquisizione e manutenzione straordinaria di n. 12 alloggi ubicato in via Sette Martiri n. 13 del Comune di Padova, realizzato dall'A.T.E.R. di Padova e finanziato nell'ambito del Piano nazionale di edilizia abitativa (D.P.C.M. 16 luglio 2009);
2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
3. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Roberto Dall'Armi

(Codice interno: 330819)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA EDILIZIA n. 92 del 20 settembre 2016

Saldo del Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - anno 2015. Liquidazione ai Comuni di Asolo, Legnago, Mira, Rovigo e Vigasio non inclusi nel decreto n. 139/2016. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11.

[Edilizia abitativa]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede alla predisposizione delle liquidazioni a saldo relative al Fondo sostegno alla locazione anno 2015, in favore delle Amministrazioni comunali che hanno completato la rendicontazione dell'acconto sul supporto ISEEnet, dopo l'adozione del decreto n. 139/2016.

Il Direttore

RICHIAMATOil decreto del Direttore della Sezione Edilizia Abitativa 30 dicembre 2015, n. 163 di ripartizione ai Comuni del Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione per l'anno 2015 e della quota da destinare al procedimento sfratti per finita locazione;

DATO ATTO che col predetto decreto n. 163/2015, si è proceduto all'assunzione dell'impegno di spesa n. 4580/2016 sul capitolo n. 40041 del bilancio di previsione 2016 per complessivi euro 3.268.022,92 in favore delle Amministrazioni comunali di cui al prospetto Allegato A al citato decreto, per gli importi ad esse spettanti a titolo di saldo e risultanti dal prospetto medesimo;

VISTO il decreto del Direttore della Sezione Edilizia Abitativa n. 139 del 1 giugno 2016 di liquidazione dell'importo di euro 3.191.314,12 ai Comuni di cui al prospetto allegato A al richiamato decreto;

RICHIAMATO il punto 4 del decreto n. 139/2016 ove si disponeva, per i Comuni di Asolo, Conselve, Legnago, Mira, Porto Viro, Rovigo e Vigasio, di non procedere all'erogazione del saldo prima del completamento delle operazioni di rendicontazione dell'acconto sul supporto ISEEnet, come previsto al punto 2 del decreto n. 163/2015;

VERIFICATO l'avvenuto pagamento dell'acconto da parte dei Comuni di Asolo, Legnago, Mira, Rovigo e Vigasio sulla base delle rendicontazioni effettuate sul supporto ISEEnet;

DATO ATTO che i Comuni di Conselve e Porto Viro non hanno ancora completato le operazioni di rendicontazione e che pertanto per tali comuni non è ancora possibile procedere all'erogazione del saldo;

RITENUTO di liquidare ai Comuni di Asolo, Legnago, Mira, Rovigo e Vigasio gli importi come risultanti dal prospetto **Allegato A** al presente provvedimento;

VISTA la L. n. 431/1998, art. 11;

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 29 gennaio 2015 di riparto delle risorse del Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione relative all'annualità 2015;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale 15 settembre 2015, n. 1210 e 9 ottobre 2015, n. 1356;

VISTI i decreti del Direttore della Sezione Edilizia Abitativa 10 aprile 2015, n. 32; 5 maggio 2015, n. 36; 4 novembre 2015, n. 117; 30 dicembre 2015, n. 163; 10 maggio 2016, n. 130 e 1 giugno 2016, n. 139;

VISTI i decreti del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica 26 luglio 2016, n. 10 e 31 agosto 2016, n. 36;

VISTO il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

decreta

1. di liquidare, in un'unica soluzione, nell'ambito del Fondo Sostegno alla Locazione anno 2015, in favore delle Amministrazioni comunali di Asolo, Legnago, Mira, Rovigo e Vigasio, gli importi per ciascuna indicate nel prospetto **Allegato A** al presente provvedimento, per complessivi euro 67.853,62;

2. di imputare la spesa di euro 67.853,62, sul capitolo n. 40041, articolo 002 "Trasferimenti correnti a Amministrazioni locali", piano dei conti finanziario U.1.04.01.02.003 "Trasferimenti correnti a Comuni", codice SIOPE 1.05.03.1535 "Altri trasferimenti correnti ai Comuni" del bilancio di previsione 2016, impegno di spesa n. 4580/2016, assunto con decreto n. 163/2015;
3. di pubblicare il presente decreto in forma integrale nel Bollettino ufficiale della Regione.

Roberto Dall'Armi

Allegato A al decreto n. 92 del 20 SETTEMBRE 2016 pag. 1 /1

REGIONE DEL VENETO

Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - anno 2015.
Prospetto di liquidazione del saldo ai Comuni.

N.	Comune	Prov.	Impegno cap. 40041 DDR 163/2015	Saldo da liquidare ai Comuni
1	ROVIGO	RO	37.318,11	37.318,11
2	ASOLO	TV	7.146,06	7.146,06
3	MIRA	VE	12.242,19	12.242,19
4	LEGNAGO	VR	5.151,29	5.151,29
5	VIGASIO	VR	5.995,97	5.995,97
			67.853,62	**67.853,62**

(Codice interno: 330820)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA EDILIZIA n. 93 del 21 settembre 2016

Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2001-2003 (D.G.R. n. 3015/2002 e successive modificazioni ed integrazioni). Programma costruttivo finanziato da cedere in proprietà a prezzo convenzionato di n. 5 alloggi in comune di Rovigo realizzato dalla Cooperativa edilizia "Polecasa" soc. coop.. Beneficiario: Signora Lucchin Silvia. Autorizzazione alla cancellazione dell'ipoteca.

[Edilizia abitativa]

Note per la trasparenza:
Si provvede, accertata la riscossione del debito residuo alla autorizzazione alla cancellazione dell'ipoteca gravante sull'alloggio assegnato dalla Cooperativa edilizia "Polecasa" in comune di Rovigo alla Signora Lucchin Silvia beneficiaria di un finanziamento concesso ai sensi del Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2001-2003. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - nota in data 1.7.2016 con la quale la Signora Lucchin Silvia chiede il conteggio del residuo debito al fine di poter alienare l'alloggio; - regionale in data 13.7.2016 con la quale sono state comunicate alla Signora Lucchin Silvia le modalità per procedere alla alienazione; - bonifico in data 31.8.2016 attestante l'avvenuta restituzione del residuo debito.

Il Direttore

VISTO il d.d.e.a. 26.10.2006 n. 795 con il quale alla Cooperativa "Polecasa", è stato concesso il finanziamento regionale di 200.000,00 euro per la realizzazione di un programma costruttivo da cedere in proprietà a prezzo convenzionato di n. 5 alloggi in comune di Rovigo;

VISTO che con atto in data 24.3.2005 in rogiti del Notaio Paolo Merlo di Rovigo rep. n. 91409 a garanzia del finanziamento concesso, sugli alloggi oggetto dell'intervento, è stata iscritta ipoteca di primo grado a favore delle Regione Veneto presso l'Agenzia del Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare di Rovigo in data 25.3.2005 ai n.ri 3086 R.G. e 709 R.P.;

VISTO il citato d.d.e.a. 26.10.2006, n. 795 con il quale tra l'altro è stato quantificato in 40.000,00 euro il finanziamento spettante alla Signora Lucchin Silvia quale prenotataria di uno degli alloggi finanziati;

VISTO che con atto in data 27.11.2006 in rogiti Notaio Sergio Viscardini di Rovigo rep. n. 125653 la Cooperativa edilizia "Polecasa" ha assegnato alla Signora Lucchin Silvia l'alloggio come di seguito identificato:

N.C.E.U.: Comune di Rovigo - Sezione RO - Foglio 27 - Mappale 1574 - Sub. 17 e Sub. 38;

VISTO l'atto di erogazione a saldo e frazionamento di finanziamento regionale in data 22.11.2006 in rogiti del Notaio Sergio Viscardini di Rovigo rep. n. 125620;

VISTA la nota in data 1.7.2016 con la quale la Signora Lucchin Silvia chiede, a fronte della estinzione del finanziamento regionale, la cancellazione della ipoteca gravante sull'alloggio stesso;

VISTO il bonifico bancario ordinato dalla Signora Lucchin Silvia in data 31.8.2016 ed effettuato in pari data in favore di Unicredit Banca S.p.a. - Tesoriere della Regione Veneto;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla autorizzazione alla cancellazione dell'ipoteca di primo grado gravante sull'alloggio assegnato alla Signora Lucchin Silvia;

VISTA la legge regionale 31.12.2012, n. 54;

VISTE le D.G.R. n. 802 e n. 803 del 27.05.2016 e la D.G.R. n. 1106 del 29.06.2016, di riorganizzazione amministrativa della Giunta Regionale;

VISTI i Decreti n. 10 del 26.07.2016 e n. 36 del 31.08.2016, di individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Edilizia;

decreta

1. autorizzare, per i motivi in premessa indicati, il Direttore dell'Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Rovigo - alla cancellazione dell'ipoteca gravante sull'alloggio assegnato alla Signora Lucchin Silvia, identificato al N.C.E.U. Comune di Rovigo - Sezione RO - Foglio 27 - Mappale 1574 - Sub. 17 e Sub. 38, iscritta con atto in data 24.3.2005 in rogiti del Notaio Paolo Merlo di Rovigo rep. n. 91409 trascritto alla medesima Agenzia di Rovigo R.G. 3086 - R.P. 709 ion data 25.3.2005 e successivamente frazionata con atto del Notaio Sergio Viscardini di Rovigo rep. n. 125620 in data 22.11.2006;
2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14.3.2013, n. 33;
3. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Roberto Dall'Armi

(Codice interno: 330821)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA EDILIZIA n. 94 del 21 settembre 2016

Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto. (P.C.R. n. 55 del 10.07.2013). Programma Regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2007-2009. (P.C.R. n. 72 - prot. n. 12953 - in data 28.10.2008). Operatore: A.T.E.R. di Belluno. Erogazione quarta tranche per la nuova costruzione di n. 8 alloggi in Comune di Belluno, Via Berlendis. C.U.P.: G34H13000050007.

[Edilizia abitativa]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si eroga la quarta tranche pari ad euro 180.000,00 del finanziamento di euro 780.000,00 concesso all'ATER di Belluno con D.G.R. n. 936/10 e D.G.R. n.15/2015 per l' intervento di nuova costruzione di n. 8 alloggi in Comune di Belluno Via Berlendis.

Il Direttore

VISTO il provvedimento del Consiglio Regionale n. 72 - prot. n. 12953 - in data 28.10.2008, con il quale è stato approvato il "Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2007 - 2009" che prevede, tra l'altro, una disponibilità finanziaria pari ad euro 16.603.392,41 per interventi ordinari di edilizia sovvenzionata che saranno realizzati dalle AA.TT.E.R. del Veneto e destinati alla locazione permanente ai sensi della legge regionale n. 10/1996.

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale 23.03.2010, n. 936, con la quale, tra l'altro, l'A.T.E.R. di Belluno è stato ammessa a beneficiare di un contributo di euro 580.000,00 per la nuova costruzione di n. 8 alloggi in Comune di Belluno, Via Berlendis;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale 9.01.2015, n. 15, di rilocalizzazione interventi del Piano strategico delle politiche della casa (D.G.R. 16.12.2013, n. 2385) con la quale, tra l'altro, l'A.T.E.R. di Belluno ha ottenuto di un ultriore contributo di euro 200.000,00 sempre per la nuova costruzione di n. 8 alloggi in Comune di Belluno, Via Berlendis;

VISTA la richiesta di erogazione della quarta tranche, pari ad euro 180.000,00, del contributo assegnato di euro 780.000,00, trasmessa dalla suddetta Azienda con nota prot. n. 5911 del 8.09.2016 dalla quale emerge che i lavori, dei complessivi n.8 alloggi, sono ultimati e già assegnati (dal 01.03.2016);

VISTA la D.G.R. 16.12.2013, n. 2385, con la quale è stato impegnato l'importo di euro 7.127.382,28 sul capitolo 40060 del bilancio di previsione per l'esercizio 2013;

VISTA la dichiarazione firmata dal Presidente dell'Azienda, richiesta con nota regionale del 27/01/2016, prot n. 32200, con la quale viene attestato il pieno adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 22 del decreto legislativo n. 33/2013 come modificato dalla legge n. 114/2014;

ACCERTATA la regolarità della documentazione trasmessa ai sensi della normativa regionale;

VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;

VISTA la legge regionale 31.12.2012, n.54;

VISTE le DGR n.802 e n. 803 del 27.05.2016 e la DGR n.1106 del 29.06.2016, di riorganizzazione amministrativa della Giunta Regionale;

VISTI i Decreti n. 10 del 26.07.2016 e n. 36 del 31.08.2016, di individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità organizzativa Edilizia;

decreta

1. per i motivi in premessa indicati e compatibilmente con la disponibilità di cassa della Amministrazione regionale di erogare, l'importo di euro 180.000,00, in favore dell' A.T.E.R. di Belluno (C.F. e P.I. 00092050251) per la nuova costruzione di n. 8 alloggi in Comune di Belluno, Via Berlendis nell'ambito "Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2007 - 2009";
2. di imputare la spesa di cui al precedente punto 1. sul capitolo 40060, Articolo 002, P.d.C. U.2.03.01.02.017, impegno 4212/2013 (riaccertamento straordinario D.G.R. 1853/2015 impegno n. 3506/2016). Codice Siope 2 03 02 2324;

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
4. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Roberto Dall'Armi

(Codice interno: 330822)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA EDILIZIA n. 95 del 21 settembre 2016

Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2001-2003 e Legge n. 338/2000. Interventi di edilizia universitaria. Operatore: Fondazione Universitaria IUAV. Lavori di recupero dell'Ex Caserma Manin - Convento dei Crociferi di Venezia. C.U.P.: C72E08000000007.

[Edilizia abitativa]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto, si provvede ad erogare alla Fondazione Universitaria IUAV il saldo pari ad euro 40.124,35, per il recupero dell'ex Caserma Manin - Convento dei Crociferi in Venezia, nell'ambito del Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2001 - 2003.

Il Direttore

VISTA la legge 14 novembre 2000, n. 338, con la quale sono state dettate disposizioni in materia di alloggi e residenze universitarie;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 3464 del 18.11.2008, con la quale è stato concesso all'ESU di Venezia il cofinanziamento di Euro 640.000,00, per la realizzazione di n. 104 posti letto per studenti mediante lavori di recupero dell'Ex Caserma Manin - Convento dei Crociferi di Venezia (nell'ambito del Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2001/203 - P.C.R. n. 74/2002) ed è stato impegnato tale importo nel capitolo n. 100930 del bilancio di previsione 2008 - impegno n. 4474;

VISTA la successiva deliberazione di Giunta Regionale n. 98 del 27.01.2009, che recepisce il protocollo d'intesa ESU/Fondazione IUAV, con il quale viene stabilito che le risorse destinate all'ESU di Venezia, per i citati lavori di recupero, vengano erogate dalla Regione direttamente alla Fondazione IUAV (C.F. e P.I. 00188420277);

VISTO il Decreto del Direttore della Sezione Edilizia Abitativa n. 123 del 10.11.2015 con il quale si è provveduto alla modifica del beneficiario (da ESU Venezia a Fondazione IUAV) ed a erogare alla Fondazione Universitaria IUAV la prima tranche, pari ad euro 599.875,65, del sopracitato cofinanziamento;

VISTA la richiesta di erogazione del saldo del contributo assegnato pari ad euro 40.124,35, trasmessa con nota prot. n. 71L del 11.04.2016, nonchè la copia del certificato di collaudo, trasmessa dalla suddetta Fondazione con nota 12.11.2014 - prot. n. 470116, redatta dall' arch. Mario Spinelli in data 20 dicembre 2013;

ACCERTATA la regolarità della documentazione trasmessa a supporto della richiesta di erogazione del cofinanziamento di che trattasi;
RITENUTO conseguentemente necessario procedere alla erogazione dell'importo richiesto;
VISTA la legge regionale 31.12.2012, n. 54;

VISTE le DGR n.802 e n. 803 del 27.05.2016 e la DGR n.1106 del 29.06.2016, di riorganizzazione amministrativa della Giunta Regionale;

VISTI i Decreti n. 10 del 26.07.2016 e n. 36 del 31.08.2016, di individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità organizzativa Edilizia;

decreta

1. per i motivi indicati in premessa, di erogare alla Fondazione Universitaria IUAV di Venezia (codice fiscale 00188420277), compatibilmente con le disponibilità di cassa dell'Amministrazione regionale, l'importo di euro 40.124,35, a valere sul capitolo n. 100930 - impegno n. 4474, del bilancio di previsione 2008, articolo 002, piano dei conti U.2.03.01.02.017, codice SIOPE 2.03.03.2332;
2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
3. di disporre la pubblicazione per intero del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Roberto Dall'Armi

(Codice interno: 330823)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA EDILIZIA n. 103 del 27 settembre 2016

Programma regionale di edilizia residenziale pubblica 2001-2003. Erogazioni fondi all'A.T.E.R. di Verona per il fabbisogno dei bimestri settembre-ottobre 2015, marzo-aprile 2016 e luglio-agosto 2016 relativi agli interventi di edilizia sovvenzionata del programma triennale 2001-2003 (D.G.R. 10.09.2013, n. 1613). "Programma costruttivo in Comune di Legnago - località "Porto". CUP: F41J05000070002.

[Edilizia abitativa]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si eroga all' A.T.E.R. di Verona il fabbisogno del bimestre settembre - ottobre 2015, marzo - aprile 2016 e luglio - agosto 2016 relativo agli interventi di edilizia sovvenzionata del programma triennale 2001-2003 (D.G.R. 10.09.2013, n. 1613), riutilizzo economie finanziarie maturate con la realizzazione degli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata, assentiti nell'ambito del Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2001-2003, in favore del programma costruttivo in Comune di Legnago - località " Porto".

Il Direttore

VISTA la determinazione di Giunta regionale 23 dicembre 2002, n. 4083 concernente il recupero, l'acquisto o la nuova costruzione di programmi nel settore dell'Edilizia residenziale pubblica, nonché l'assegnazione alle Aziende medesime del complessivo finanziamento regionale ad esse assegnato di euro 43.669.455,50;

VISTO il d.d.e.a. del 01.08.2003 n. 306 con il quale viene dato atto che la spesa complessiva di euro 43.669.455,50 è stata assicurata con assunzione di impegno di spesa sui capitoli 40060 e 100237 del bilancio di previsione 2003 e con le risorse attribuite alla regione ai sensi dell'accordo di programma del 19.01.2001 relativo all'edilizia sovvenzionata;

DATO ATTO che all'ATER di Verona, ai sensi della suddette determinazione, spetta la somma di euro 6.799.334,22 per i programmi costruttivi di Verona " Borgo Nuovo" e di Legnago "Porto";

VISTE le determinazioni di Giunta regionale assunte con D.G.R. 10.09.2013 n. 1613 e D.G.R. 10.02.2015 n. 147 che autorizzano l'A.T.E.R. di Verona ad utilizzare le economie di euro 450.634,32 maturate nell'intervento in comune di Verona, località " Borgo Nuovo", per la realizzazione del programma costruttivo finanziato in Comune di Legnago, località " Porto", nell'ambito del " Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2001-2003";

VISTE le note prot. n. 16128 del 21.10.2015, prot. n. 5040 del 20.04.2016 e prot. n.31 del 23.08.2016, con le quali l'ATER di Verona, ha inviato i prospetti relativi alla Rendicontazione Bimestrale settembre - ottobre 2015 richiesta di euro 1.762,49, marzo - aprile 2016 richiesta di euro 16.284,67 e luglio - agosto 2016 richiesta di euro 39.380,00, relativi agli interventi di edilizia sovvenzionata del programma triennale 2001-2003 , firmati dal Presidente dell'A.T.E.R. di Verona ed allegati alle predette note, dai quali risulta un fabbisogno complessivo di euro 57.427,16 in quota al predetto finanziamento regionale;

CONSIDERATO che le somme impegnate con il sopramenzionato d.d.e.a. del 01.08.2003, n. 306, sono state radiate dalla contabilità regionale al 31.12.2010;

VISTO il d.d.e.a. 15.12.2011, n. 603, con il quale è stata impegnata la somma di euro 2.316.636,48 sul capitolo 40060 del bilanci di previsione 2011, al fine di permettere la copertura finanziaria degli interventi delle A.A.T.E.R. già iniziati e non ancora finiti;

VISTA la nota dell'A.T.E.R di Verona prot. n. 2672 del 25.02.2016 a riscontro della precedente nota regionale prot. 32200 del 27.01.2016, con la quale viene trasmesso il questionario, approvato con decreto del direttore del Dipartimento Lavori Pubblici Sicurezza urbana polizia Locale e R.A.S.A. n. 13 del 30.09.2015, attestante il pieno adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dagli art. n. 14 e n. 15 del decreto legislativo n. 33/2013 come modificato dalla legge n. 114/2014;

ACCERTATA la regolarità della documentazione trasmessa ai sensi della normativa regionale;

VISTA la legge regionale 31.12.2012, n. 54;

VISTE le DGR n.802 e n. 803 del 27.05.2016 e la DGR n.1106 del 29.06.2016, di riorganizzazione amministrativa della Giunta Regionale;

VISTI i Decreti n. 10 del 26.07.2016 e n. 36 del 31.08.2016, di individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità organizzativa Edilizia;

decreta

1. per i motivi indicati nelle premesse, di erogare all'ATER di Verona (C.F. e P.I. 00223640236), la somma di euro 57.427,16, per il fabbisogno dei bimestri settembre - ottobre 2015, marzo - aprile 2016 e luglio - agosto 2016 per il programma costruttivo in Comune di Legnago - località " Porto";
2. di imputare la spesa di cui al precedente punto 1) sul capitolo 40060 Articolo 002 P.d.C. U.2.03.01.02.017 impegno 4271/2011 (riaccertamento ordinario D.G.R.968/2016 impegno n. 6534/2016). Codice Siope 2 03 02 2324;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013 , n. 33;
4. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Roberto Dall'Armi

(Codice interno: 330824)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA EDILIZIA n. 105 del 28 settembre 2016

Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto. (P.C.R. n. 55 del 10.07.2013). Operatore: A.T.E.R. di Padova. Concessione definitiva ed erogazione saldo per la manutenzione di n. 30 alloggi sfitti in provincia di Padova.

[Edilizia abitativa]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si eroga il saldo pari ad euro 299.840,00 di parte del finanziamento concesso all'A.T.E.R. di Padova con D.G.R. n. 2101/13 rilocalizzato con D.D.G.R. 29.10.2016, n. 1496 e 08.03.2016 n. 249 per la manutenzione di n. 30 alloggi sfitti in provincia di Padova.

Il Direttore

VISTO il provvedimento 10.07.2013, n. 55, con il quale il Consiglio regionale ha approvato il " Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto", strumento di programmazione rivolto ad avviare una serie di iniziative che consentiranno di portare innovazione nel settore dell'edilizia residenziale pubblica e dare nuovo impulso alle attività da realizzare nel periodo 2013-2020, che prevede, tra l'altro, una disponibilità finanziaria pari ad euro 77.859.769,06 per interventi ordinari di edilizia sovvenzionata che saranno realizzati dalle AA.TT.E.R. del Veneto e destinati:

- quanto ad euro 15.000.000,00, per recupero e manutenzione del patrimonio ERP - circa 1500 alloggi;
- quanto ad euro 20.000.000,00, per la nuova costruzione, l'acquisto ed il recupero dui nuovi alloggi nell'ambito della realizzazione di "programmi complessi" - circa 200 alloggi;
- quanto ad euro 42.859.769,06, per la nuova costruzione , l'acquisto ed il recupero di nuovi alloggi nell'ambito di programmi ordinari - circa 430 alloggi;

VISTA la deliberazione 19.11.2013, n. 2101, con la quale la Giunta regionale ha approvato, nell'ambito del trattato Piano strategico, le proposte presentate dalle AA.TT.E.R. del Veneto per gli interventi di manutenzione straordinaria, ammettendo tra l'altro, l'A.T.E.R. di Padova con un contributo di euro 1.179.840,00 per la manutenzione di n.132 alloggi sfitti in provincia di Padova;

VISTO il Decreto sezione Edilizia Abitativa n. 121/2016 con il quale si eroga il saldo pari ad euro 880.000,00 per la manutenzione di n. 88 dei sopraccitati n.132 alloggi sfitti, in quanto gli altri n. 44 alloggi sono stati manutentati a spese dell'Ater di Padova, accertando, in tal modo, un economia ad euro 299.840,00;

VISTE le deliberazioni di Giunta Regionale 29.10.2016, n. 1496 e 08.03.2016 n. 249 con le quali la Giunta regionale ha rilocalizzato l' economia di spesa, pari ad euro 299.840,00, per la manutenzione di n. 30 alloggi sfitti di proprietà dall'Azienda medesima;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale 20.02.2014, n. 151, con la quale sono state approvate le procedure di attuazione del suddetto Programma e, nel particolare, quelle necessarie per la erogazione dei finanziamenti assentiti con la richiamata D.G.R. n. 2101/2013;

VISTA la richiesta di erogazione del saldo pari ad euro 299.840,00, per i lavori di manutenzione dei n. 30 alloggi sfitti in provincia di Padova, nonchè la documentazione trasmessa dalla suddetta Azienda con nota prot. n. 16791 del 10.06.2016 ed in particolare :

- copia della delibera del C.d.A. n. 115 del 26.05.2016 di approvazione mod. QTE finale;
- certificato di regolare esecuzione dei lavori di manutenzione degli alloggi recuperati.

VISTA la nota dell'A.T.E.R di Padova prot. n. U160002619 del 29.02.2016 a riscontro della precedente nota regionale prot. 32200 del 27.01.2016, con la quale viene trasmesso il questionario, approvato con decreto del direttore del Dipartimento Lavori Pubblici Sicurezza urbana polizia Locale e R.A.S.A. n. 13 del 30.09.2015, attestante il pieno adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dagli art. n. 14 e n. 15 del decreto legislativo n. 33/2013 come modificato dalla legge n. 114/2014;

VISTA la D.G.R. 19.11.2013, n. 2101, con la quale è stato impegnato l'importo di euro 15.000.000,00 sul capitolo 101931 - del bilancio di previsione per l'esercizio 2013;

ACCERTATA la regolarità della documentazione trasmessa ai sensi della normativa regionale;

VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;

VISTA la legge regionale 31.12.2012, n. 54;

VISTE le DGR n.802 e n. 803 del 27.05.2016 e la DGR n. 1106 del 29.06.2016, di riorganizzazione amministrativa della Giunta Regionale;

VISTI i Decreti n. 10 del 26.07.2016 e n. 36 del 31.08.2016, di individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità organizzativa Edilizia;

decreta

1. di concedere in via definitiva all'A.T.E.R. di Padova il contributo di euro 299.840,00 per la manutenzione di n. 30 alloggi sfitti in provincia di Padova per i motivi in premessa indicati e compatibilmente con la disponibilità di cassa della Amministrazione regionale di erogare, l'importo di euro 299.840,00 all'A.T.E.R. di Padova (C.F e P.I. 00222610289) concesso con D.G.R. n. 2101/13;
2. di imputare la spesa di cui al precedente punto 1. sul capitolo 101931, Articolo 002 P.d.C. U.2.03.01.02.017, impegno 3340 - del bilancio di previsione per l'esercizio 2013, Codice Siope 2 03 02 2324 (riaccertamento ordinario D.G.R. 968/2016 impegno 5965/2016);
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013 , n. 33;
4. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Roberto Dall'Armi

(Codice interno: 330825)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA EDILIZIA n. 109 del 29 settembre 2016

Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 4, D.L. 28/03/2014, n. 47 - L. 23/05/2014, n. 80 - D.M. in data 12/10/2015). Linea di intervento b) - "interventi di ripristino di alloggi di risulta e di manutenzione straordinaria". Operatore: Ater di Rovigo - intervento di n. 60 alloggi in Comune di Rovigo. Annullamento dei precedenti decreti del Direttore dell'Unità Organizzativa Edilizia n. 24 del 19/08/2016 e n. 31 del 22/08/2016.

[Edilizia abitativa]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto, si provvede all'annullamento dei precedenti decreti del Direttore dell'Unità Organizzativa Edilizia n. 24 del 19.08.2016 e n. 31 del 22.08.2016, per i motivi in detto provvedimento esposti.

Il Direttore

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80;

Visto il decreto interministeriale in data 16 marzo 2015, registrato alla Corte dei Conti in data 13.04.2015 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21.05.2015, con il quale è stato approvato il "Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 4, decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80) che dispone l'individuazione di due linee di intervento per la regolare attuazione del Programma medesimo, di seguito elencate:

- linea di intervento "a": interventi di non rilevante entità, finalizzati a rendere tempestivamente disponibili alloggi sfitti che necessitano di lavori di moderata entità;
- linea di intervento "b": interventi di ripristino alloggi di risulta e di manutenzione straordinaria, mediante lavori di efficientamento energetico, messa in sicurezza delle componenti strutturali, rimozione manufatti e componenti nocivi e pericolosi, eliminazione delle barriere architettoniche, manutenzione parti comuni e di pertinenza, frazioni ed accorpamenti di parti immobiliari;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale 28.07.2015, n. 994, con la quale, in attuazione a quanto sopra, è stato approvato il "Bando di concorso per il recupero e la razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, da concedere in locazione ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni";

Visto il precedente decreto della Sezione Edilizia Abitativa 17.09.2015, n. 104, parzialmente rettificato con successivo decreto 24.11.2015, n. 126, con il quale, tra l'altro, sono state approvate le graduatorie degli operatori - ATER, Comuni capoluogo di provincia o città metropolitana, Comuni ad alta tensione abitativa e con popolazione superiore a diecimila abitanti - da incaricare della realizzazione degli interventi afferenti il Programma di che trattasi, distinti per ciascuna linea di azione, nell'ambito delle quali è ricompresa anche l'Ater di Rovigo per l'intervento di manutenzione straordinaria di n. 60 alloggi in Comune di Rovigo, via Baruchello n. 60, finanziabili con euro 780.000,00;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale 23.12.2015, n. 2015, con la quale sono state approvate le procedure di attuazione e le fasi erogative dei finanziamenti disposti con il Programma di che trattasi;

Visti i precedenti decreti dell'Unità Organizzativa Edilizia n. 24 del 19.08.2016 e n. 31 del 22.08.2016, con i quali sono stati provvisoriamente concessi all'Ater di Rovigo i contributi rispettivamente di euro 267.209,71 e di euro 512.790,29 per un totale complessivo pari ad euro 780.000,00, in relazione al sopra richiamato programma di recupero edilizio di n. 60 alloggi in Comune Rovigo;

Considerato che la richiamata legge n. 80/2014 stabilisce, in particolare, che il finanziamento sia finalizzato al recupero edilizio degli "alloggi sfitti", così come indicato anche dal Bando approvato con la citata deliberazione di Giunta Regionale n. 994/2015 e, nello specifico, nell'allegato modello di domanda di ammissione che richiede, al punto 2.1., l'indicazione del numero di "unità sfitte" da recuperare;

Vista la nota dell'Ater di Rovigo prot. n. 7438 del 16.06.2016, con la quale viene dichiarato che, nell'ambito del trattato programma costruttivo di n. 60 unità abitative, gli alloggi sfitti sono n. 11 e gli interventi ammessi a finanziamento per l'importo complessivo di euro 780.000,00 riguardano esclusivamente le parti comuni degli edifici interessati;

Considerato pertanto che, essendo le unità sfitte in numero non prevalente nell'ambito del complesso edilizio di n. 60 unità abitative, in relazione al quale sono previsti esclusivamente interventi nelle parti comuni, non si ritiene sussistono le condizioni per l'ammissibilità a finanziamento ai sensi della legge n. 80/2014 e del Bando regionale approvato con D.G.R. n. 994/2015, dell'intervento proposto dall'A.T.E.R. di Rovigo;

Ritenuto pertanto necessario procedere, in sede di autotutela, all'annullamento dei citati decreti n. 24/2016 e n. 31/2016, ai sensi dell' art. 21-nonies della Legge n. 241/1990;

Visto l'art. 21-nonies della Legge n. 241/1990;

Vista la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

Vista la legge 23 maggio 2014, n. 80;

Vista la D.G.R. n. 803 del 27.05.2016;

Visti i decreti regionali del Direttore della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica, 26 luglio 2016, n. 10 e 31 agosto 2016, n. 36;

decreta

1. di annullare, per le motivazioni di cui alle premesse, i decreti dell'Unità Organizzativa Edilizia n. 24 del 19.08.2016 e n. 31 del 22.08.2016, ai sensi dell'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241;
2. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Roberto Dall'Armi

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI

(Codice interno: 330845)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 20 del 05 ottobre 2016

AGSM VERONA S.P.A. Impianto idroelettrico per l'utilizzo del DMV alla diga esistente di S.Caterina sul Fiume Adige località Boschetto (VR) Comune di localizzazione: Verona (VR) - Procedura di VIA (D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. DGR 575/13). Giudizio favorevole di compatibilità ambientale.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Rilascio del giudizio favorevole di compatibilità ambientale del progetto "Impianto idroelettrico per l'utilizzo del DMV alla diga esistente di S. Caterina sul Fiume Adige località Boschetto (VR)" presentato dalla società AGSM Verona S.p.A. con prescrizioni e raccomandazioni. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Istanza acquisita con prot. n. 530722 del 30/12/2015; - Parere della Commissione regionale V.I.A. n. 610 del 18/08/2016; - Verbale della seduta della Commissione regionale VIA del 18/08/2016.

Il Direttore

PREMESSO che:

- in data 30/12/2015 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla Società AGSM Verona S.p.A. (C.F. 00215120239; P.IVA. 02770130231) con sede legale a Verona (VR), via Lungadige Galtarossa n.8, domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., come disposto dalla D.G.R. 575/2013, acquisita con prot. n. 530722;
- contestualmente alla domanda è stato depositato, presso la Sezione Coordinamento Attività Operative - Settore V.I.A. della Regione Veneto, il progetto definitivo e il relativo studio di impatto ambientale;
- il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 30/12/2015 sui quotidiani "*L'Arena*" e "*Il Corriere della Sera*", l'annuncio di avvenuto deposito del progetto e del SIA, con il relativo riassunto non tecnico presso la Regione del Veneto, la Provincia di Verona ed il Comune di Verona. La stessa ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA in data 14/01/2016 presso la Sala Gozzi in via Lungargine Galtarossa 8, 37133 Verona;
- gli uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative, rilevata un'erronea dicitura relativa all'istanza in questione riportata nella pubblicazione del 30/12/2015, hanno richiesto la rettifica dell'annuncio con nota n. 26797 del 25/01/2016;
- la Società AGSM Verona S.p.a con PEC del 01/02/2016, acquisita con prot. n. 39621 del 02/02/2016 ha comunicato l'avvenuta pubblicazione della rettifica richiesta in data 30/01/2016 sui quotidiani "*L'Arena*" e "*Il Corriere della Sera*";
- con nota prot. n. 47981 del 08/02/2016 gli uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative hanno comunicato l'avvio del procedimento alla Società AGSM Verona a partire dal giorno 30/01/2016;
- in data 17/02/2016 è stata nominato il gruppo istruttorio, responsabile dell'istruttoria tecnica, ed è stata effettuata la presentazione del progetto in Commissione Regionale V.I.A.;
- essendo l'area oggetto sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 con DCR n. 578 del 16/10/1978, il proponente, così come previsto dalla Circolare n. 16 del 01/03/2011 della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ha provveduto a trasmettere la documentazione progettuale, ai fini del rilascio del parere di compatibilità paesaggistica, al Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per il Veneto, alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza ed alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto;
- sono pervenute osservazioni, di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., tese a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, di cui al seguente elenco:
    - Società Enel Green Power S.p.A. osservazioni del 04/02/2016 inviata in più PEC acquisite dagli uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative con prot. n. 45742 del 05/02/2016, n. 59350 del 16/02/2016, n.76233 del 26/02/2016;
    - Comune di Verona nota prot. n. 2016/89306 del 21/03/2016 acquisita dagli uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative con PEC n. 111680 del 21/03/2016 con la quale trasmette l'anticipo delle osservazioni che sono state valutate dalla Giunta Comunale nella seduta del 17/03/2016, alla quale è seguita

la trasmissione di copia ufficiale della decisione; alla relazione tecnica trasmessa vengono allegate le osservazioni del Comune di Verona, Decentramento 7°Circoscrizione prot. n. 54687 del 18/02/2016;
    - Comune di Verona nota prot. n. 2016/120766 del 19/04/2016 acquisita dagli uffici della Sezione Coordinamento attività Operative con PEC n. 155298 del 20/04/2016, con la quale il Comune di Verona trasmette la Delibera di Giunta comunale n. 92/2016 del 17/03/2016 in riferimento a quanto precedentemente trasmesso con la citata nota n. 111680 del 21/03/2016; le osservazioni sono state confermate, alla luce delle integrazioni volontarie trasmesse dal proponente, con nota n. 315571 del 17/08/2016;
- con nota n.772 del 16/04/2014, acquisita dalla Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Verona con prot. n. 171909 del 17/04/2014, l'Autorità di Bacino del Fiume Adige ha espresso parere favorevole;
- con nota n. 47997 del 08/02/2016 gli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative hanno trasmesso alla Sezione Coordinamento Commissioni gli elaborati relativi alla Valutazione di Incidenza Ambientale richiedendo il parere di competenza;
- in data 04/03/2016 il gruppo istruttorio incaricato all'esame del progetto ha effettuato un sopralluogo nel sito d'intervento con il coinvolgimento degli uffici e delle amministrazioni interessate;
- con nota n. 142695 del 12/04/2016, acquisita dalla Sezione Coordinamento Attività Operative il 14/02/2016, la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) ha trasmesso la propria richiesta integrazioni;
- con nota n. 159600 del 26/04/2016 gli uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative hanno trasmesso per opportuna conoscenza la nota n. 142695 del 14/04/2016 della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) alla Società AGSM Verona S.p.A.;
- con PEC del 29/04/2016 acquisita con prot. n. 168916 del 02/05/2016 dalla Sezione Coordinamento Attività Operative, la Società AGSM Verona S.p.A. ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni alle osservazioni pervenute di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- con PEC n. 0038364 del 09/05/2016, acquisita dagli uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative con prot. n. 181822 del 10/05/2016, la Provincia di Verona ha comunicato la pubblicazione della Delibera n.53 del 22/04/2016 nell'ambito della quale ha espresso il proprio parere ai sensi dell'art. 24, comma 4 del D. Lgs. 152/2006;
- in data 10/05/2016 il gruppo istruttorio incaricato all'esame del progetto ha effettuato un incontro tecnico con il coinvolgimento degli uffici e delle amministrazioni interessate;
- con nota n. 192128 del 16/05/2016 la Sezione Coordinamento Attività Operativa ha richiesto alla Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Verona i seguenti pareri:
    - parere idraulico ai sensi del R.D. 1775/1933;
    - parere relativo al "Piano di ripristino" ai sensi della DGR. n. 253/2012;
    - e parere forestale ai sensi della L.R. n. 52/1978;
- con nota n. 210735 del 30/05/2016 gli uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative hanno inoltrato richiesta di parere compatibilità paesaggistica al Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per il Veneto, alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Verona, Rovigo e Vicenza e alla Soprintendenza Archeologica del Veneto;
- con nota n. 239666 del 20/06/2016 la Sezione Coordinamento Attività Operative ha comunicato che nella seduta del 01/06/2016, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs.n. 152/2006 e ss.mm.ii. è stata data la proroga di 60 giorni per l'espressione del provvedimento sul procedimento in oggetto;
- con nota n. 14586 del 22/06/2016, acquisita dagli uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative con prot. n. 243809 del 22/06/2016, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza belle arti e paesaggio per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza ha espresso parere contrario;
- con nota n. 1718 del 23/06/2016, acquisita dagli uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative con prot. n. 249660 del 24/06/2016 la Società AGSM Verona S.p.A. ha fatto pervenire integrazioni volontarie, indicando inoltre di aver trasmesso parte della documentazione integrativa, riguardante la procedura di valutazione di incidenza, direttamente alla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV);
- la Società AGSM Verona S.p.A. con nota n. 1814 del 06/07/2016, acquisita dalla Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. Valutazione Impatto Ambientale con PEC il 07/07/2016 n. 264049 e con raccomandata n. 273060 il 14/07/2016, ha chiesto di sospendere i termini del procedimento per poter disporre tutti i nuovi elaborati necessari da trasmettere alla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici per il rilascio di un nuovo competente parere;
- con prot. n. 267910 dell'11/07/2016 gli uffici della Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. Valutazione Impatto Ambientale hanno richiesto alla Direzione Commissioni Valutazione - U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV il parere di competenza in relazioni alle integrazioni progettuali consegnate dalla Società AGSM Verona in data 23/06/2016;
- con nota n. 1874 del 13/07/2016, acquisita per conoscenza dagli uffici della Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. Valutazione Impatto Ambientale con prot. n. 273599 del 14/07/2016, la Società AGSM Verona ha chiesto al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio - Province di Verona, Rovigo, Vicenza, la riformulazione del citato parere n. 14586 del 22/06/2016 adducendo alcune osservazioni;
- con nota n. 17111 del 20/07/2016, acquisita dagli uffici della Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. Valutazione Impatto Ambientale con prot. n. 284367 del 22/07/2016, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio - Province di Verona, Rovigo, Vicenza, ha risposto alla citata nota del 13/07/2016 inviata dalla Società AGSM Verona S.p.A., dicendo che le osservazioni pervenute non sono rilevanti in

riferimento ai motivi di diniego e che la Soprintendenza rimane comunque disponibile ad esaminare soluzioni progettuali alternative che superino le criticità evidenziate;

- con nota n. 280858 del 20/07/2016, acquisita dalla Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. Valutazione Impatto Ambientale sempre il 20/07/2016, l'U.O. Genio Civile di Verona ha fatto pervenire il parere idraulico ai sensi del R.D. 1775/1933;
- il Presidente della Commissione VIA, durante la Commissione Regionale VIA del 14/07/2016 prende atto della richiesta di sospensione dell'istruttoria della citata nota n. 1814 del 06/07/2016 e con nota della Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. Valutazione Impatto Ambientale n. 281800 del 21/07/2016 concede la sospensione dei termini istruttori per un massimo di 60 giorni a partire dal 07/07/2016;
- la Società AGSM Verona S.p.A. con nota n. 1977 del 22/07/2016, acquisita dalla Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. Valutazione Impatto Ambientale con prot. n. 286316 del 25/07/2016 richiede il riavvio del procedimento ai fini di poter procedere con un'integrazione volontaria di alcuni elaborati progettuali;
- con nota del 26/07/2016, acquisita dagli uffici della Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. Valutazione Impatto Ambientale con n. 287450 del 26/07/2016, la Società AGSM Verona S.p.A. ha presentato ulteriori integrazioni volontarie al fine di superare il parere espresso della Soprintendenza belle arti e paesaggio per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza reso in data 22/06/2016 prot. n. 14586;
- con nota n. 295169 del 01/08/2016 gli uffici della Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. Valutazione Impatto Ambientale hanno richiesto una nuova espressione del parere di compatibilità paesaggistica alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza in relazione alle integrazioni progettuali presentate in data 26/07/2016 da AGSM Verona S.p.A.;
- durante la Commissione Regionale VIA del 27/07/2016 il Presidente della Commissione Regionale VIA ha preso atto della richiesta di riattivazione dell'istruttoria formulata dalla Società AGSM Verona S.p.A con l citata nota 1977 del 22/07/2016 e con nota n. 295203 del 01/08/2016 comunica la riattivazione della procedura a partire dal 25/07/2016;
- con nota n. 290199 del 27/07/2016 la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV ha comunicato alla Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. Valutazione Impatto Ambientale l'esito istruttorio allegando la relazione istruttoria n. 146/2016;
- in data 01/08/2016 il gruppo istruttorio incaricato all'esame del progetto ha effettuato un incontro tecnico con il coinvolgimento degli uffici e delle amministrazioni interessate;
- con nota n. 18335 del 02/08/2016, acquisita dagli uffici della Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. Valutazione Impatto Ambientale con prot. n. 298024 del 02/08/2016, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo-Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio, Province di Verona, Rovigo, Vicenza, ha fatto pervenire il proprio parere favorevole in relazione alla documentazione integrativa presentata dalla Società AGSM Verona S.p.A.;
- con nota n. 299697 del 03/08/2016, acquisita dagli uffici della Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. Valutazione Impatto Ambientale il 04/08/2016, la Direzione Operativa - U.O. Forestale di Verona e Rovigo ha trasmesso il proprio parere di competenza;
- con nota n. 310075 dell'11/08/2016, gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. Valutazione Impatto Ambientale hanno chiesto alla Direzione Commissioni Valutazioni- U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV la conferma del parere precedentemente espresso in relazione alla integrazioni progettuali presentate dalla Società AGSM Verona S.p.A. in data 26/07/2016;
- con note n. 2178 dell'11/08/2016, acquisita dagli uffici della Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. Valutazione Impatto Ambientale con n. 312025 del 12/08/2016, e n. 2186 del 12/08/2016, acquisita con n. 313745 del 16/08/2016, la Società AGSM Verona S.p.A. ha presentato note di chiarimento in merito agli elaborati cartacei presentati;
- con nota del 16/08/2016, acquisita con prot. n. 315571 del 17/08/2016, il Comune di Verona ha confermato il parere favorevole con osservazioni al progetto in esame;
- con nota n. 314898 del 17/08/2016 la Direzione Operativa - U.O. Genio Civile di Verona esprime il proprio parere favorevole sulle misure di recupero e reinserimento ambientale "Piano di ripristino";
- con nota n. 315826 del 18/08/2016 la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV ha comunicato il proprio esito istruttorio in risposta alla nota n. 310075 dell'11/08/2016 allegando la relazione istruttoria n.161/2016 e confermando quanto già espresso con nota n. 290199 del 27/07/2016;

VISTO il D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 10 del 26/03/1999 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale" che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale";

VISTA la D.G.R. n. 575 del 03/05/2013;

VISTA la D.G.R. n. 2299 del 09/12/2014;

VISTO il verbale della seduta della Commissione regionale V.I.A. del 18/08/2016;

VISTO il parere della Commissione Regionale V.I.A. n. 610 del 18/08/2016 Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

CONSIDERATO che conclusa l'istruttoria tecnica, con parere n. 610 del 18/08/2016 Allegato A al presente provvedimento, la Commissione Regionale VIA ha espresso, all'unanimità dei presenti, parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame e sulla Valutazione di Incidenza Ambientale;

CONSIDERATO che l'istruttoria tecnico-amministrativa di competenza della Commissione regionale VIA si è conclusa favorevolmente con parere n. 610 del 18/08/2016, espresso entro i termini di cui all'art. 22 della L.R. 4/2016, e che il procedimento può pertanto ritenersi di fatto concluso ed unicamente da perfezionarsi tramite l'emissione del presente provvedimento di rilascio del giudizio di compatibilità ambientale;

CONSIDERATO che i termini del periodo transitorio previsto dall'art. 22 della L.R. 4/16, centottanta giorni dalla pubblicazione sul BUR avvenuta in data 22/02/2016, risultano oggi decorsi;

CONSIDERATO che il comma 3 dell'art. 22 della L.R. 4/16 prevede che: "Ai procedimenti amministrativi di cui al comma 2 che non siano ancora conclusi alla data di emanazione delle disposizioni attuative di cui all'articolo 21, si applicano le procedure della presente legge";

CONSIDERATO che l'art. 10 comma 8 della L.R. 4/16 prevede che il provvedimento di VIA venga adottato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di VIA;

decreta

1. Che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. Di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 610 del 18/08/2016, **Allegato A**, espresso dalla Commissione regionale V.I.A. nella seduta del 18/08/2016 allegato, al presente provvedimento e di cui forma parte integrante, ai fini del rilascio del giudizio di compatibilità ambientale del progetto "Impianto idroelettrico per l'utilizzo del DMV alla diga esistente di S. Caterina sul Fiume Adige località Boschetto (VR)" presentato dalla società AGSM Verona S.p.A.;
3. Di esprimere, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., giudizio favorevole di compatibilità ambientale per l'intervento in oggetto e della Valutazione di Incidenza Ambientale, secondo le prescrizioni di cui all'allegato parere (**Allegato A**);
4. Di trasmettere il presente provvedimento alla società Società AGSM Verona S.p.A. con sede legale a Verona (VR), via Lungadige Galtarossa n.8, PEC: protocollo@pec.agsm.it, alla Direzione Difesa del Suolo - U.O. Supporto di Direzione, nonché di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Direzione Operativa - U.O. Genio Civile di Verona, alla Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, al Comune di Verona, all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona, al Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza e Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per il Veneto;
5. Di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale all'Autorità Giudiziaria competente oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010;ì
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;
7. Di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Luigi Masia

All. A al decreto
n. 20 del 5 OTT. 2016

REGIONE DEL VENETO

COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.
(L.R. 26 marzo 1999 n°10)

Parere n. 610 del 18/08/2016

OGGETTO: AGSM VERONA S.P.A. - Impianto idroelettrico per l"utilizzo del DMV alla diga esistente di S. Caterina sul Fiume Adige località Boschetto (VR) - Comune di localizzazione: Verona (VR) - Procedura di VIA (D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., L.R. n. 10/1999 e ss.mm. ii., DGR n. 527/2013).

PREMESSA

In data 30/12/2015 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla Società AGSM Verona S.p.A. (C.F. 00215120239; P.IVA. 02770130231) con sede legale a Verona (VR), via Lungadige Galtarossa n.8, domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., come disposto dalla D.G.R. 575/2013, acquisita con prot. n. 530722.

Contestualmente alla domanda è stato depositato, presso la Sezione Coordinamento Attività Operative - Settore V.I.A. della Regione Veneto, il progetto definitivo e il relativo studio di impatto ambientale.

Il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 30/12/2015 sui quotidiani "*L'Arena*" e "*Il Corriere della Sera*", l'annuncio di avvenuto deposito del progetto e del SIA, con il relativo riassunto non tecnico presso la Regione del Veneto, la Provincia di Verona ed il Comune di Verona. La stessa ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA in data 14/01/2016 presso la Sala Gozzi in via Lungargine Galtarossa 8, 37133 Verona.

Gli uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative, rilevata un'erronea dicitura relativa all'istanza in questione riportata nella pubblicazione del 30/12/2015, ha richiesto la rettifica dell'annuncio con nota n. 26797 del 25/01/2016.

La Società AGSM Verona S.p.a con PEC del 01/02/2016, acquisita con prot. n. 39621 del 02/02/2016 ha comunicato l'avvenuta pubblicazione della rettifica richiesta in data 30/01/2016 sui quotidiani "*L'Arena*" e "*Il Corriere della Sera*".

Con nota prot. n. 47981 del 08/02/2016 gli uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative hanno comunicato l'avvio del procedimento alla Società AGSM Verona a partire dal giorno 30/01/2016.

In data 17/02/2016 è stata nominato il gruppo istruttorio, responsabile dell'istruttoria tecnica, ed è stata effettuata la presentazione del progetto in Commissione Regionale V.I.A.

Essendo l'area oggetto sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 con DCR n. 578 del 16/10/1978, il proponente, così come previsto dalla Circolare n. 16 del 01/03/2011 della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ha provveduto a trasmettere la documentazione progettuale, ai fini del rilascio del parere di compatibilità paesaggistica, al Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per il Veneto, alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza ed alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto.

Sono pervenute osservazioni, di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., tese a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, di cui al seguente elenco:

- Società Enel Green Power S.p.A. osservazioni del 04/02/2016 inviata in più PEC acquisite dagli uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative con prot. n. 45742 del 05/02/2016, n. 59350 del 16/02/2016, n.76233 del 26/02/2016;

All. A al decreto
n. 20 del 5 OTT. 2016

- Comune di Verona nota prot. n. 2016/89306 del 21/03/2016 acquisita dagli uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative con PEC n. 111680 del 21/03/2016 con la quale trasmette l'anticipo delle osservazioni che sono state valutate dalla Giunta Comunale nella seduta del 17/03/2016, alla quale è seguita la trasmissione di copia ufficiale della decisione; alla relazione tecnica trasmessa vengono allegate le osservazioni del Comune di Verona, Decentramento 7°Circoscrizione prot. n. 54687 del 18/02/2016;
- Comune di Verona nota prot. n. 2016/120766 del 19/04/2016 acquisita dagli uffici della Sezione Coordinamento attività Operative con PEC n. 155298 del 20/04/2016, con la quale il Comune di Verona trasmette la Delibera di Giunta comunale n. 92/2016 del 17/03/2016 in riferimento a quanto precedentemente trasmesso con la citata nota n. 111680 del 21/03/2016; le osservazioni sono state confermate, alla luce delle integrazioni volontarie trasmesse dal proponente, con nota n. 315571 del 17/08/2016;

Con nota n.772 del 16/04/2014, acquisita dalla Sezione Bacino Idrografico Adige Po – Sezione di Verona con prot. n. 171909 del 17/04/2014, l'Autorità di Bacino del Fiume Adige ha espresso parere favorevole.

Con nota n. 47997 del 08/02/2016 gli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative hanno trasmesso alla Sezione Coordinamento Commissioni gli elaborati relativi alla Valutazione di Incidenza Ambientale richiedendo il parere di competenza.

In data 04/03/2016 il gruppo istruttorio incaricato all'esame del progetto ha effettuato un sopralluogo nel sito d'intervento con il coinvolgimento degli uffici e delle amministrazioni interessate.

Con nota n. 142695 del 12/04/2016, acquisita dalla Sezione Coordinamento Attività Operative il 14/02/2016, la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) ha trasmesso la propria richiesta integrazioni.

Con nota n. 159600 del 26/04/2016 gli uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative hanno trasmesso per opportuna conoscenza la nota n. 142695 del 14/04/2016 della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) alla Società AGSM Verona S.p.A.

Con PEC del 29/04/2016 acquisita con prot. n. 168916 del 02/05/2016 dalla Sezione Coordinamento Attività Operative, la Società AGSM Verona S.p.A. ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni alle osservazioni pervenute di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Con PEC n. 0038364 del 09/05/2016, acquisita dagli uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative con prot. n. 181822 del 10/05/2016, la Provincia di Verona ha comunicato la pubblicazione della Delibera n.53 del 22/04/2016 nell'ambito della quale ha espresso il proprio parere ai sensi dell'art. 24, comma 4 del D. Lgs. 152/2006.

In data 10/05/2016 il gruppo istruttorio incaricato all'esame del progetto ha effettuato un incontro tecnico con il coinvolgimento degli uffici e delle amministrazioni interessate.

Con nota n. 192128 del 16/05/2016 la Sezione Coordinamento Attività Operativa ha richiesto alla Sezione Bacino Idrografico Adige Po – Sezione di Verona i seguenti pareri:

- parere idraulico ai sensi del R.D. 1775/1933;
- parere relativo al "Piano di ripristino" ai sensi della DGR. n. 253/2012;
- e parere forestale ai sensi della L.R. n. 52/1978.

Con nota n. 210735 del 30/05/2016 gli uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative hanno inoltrato richiesta di parere compatibilità paesaggistica al Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per il Veneto, alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Verona, Rovigo e Vicenza e alla Soprintendenza Archeologica del Veneto.

All. A al decreto
n. 20 - 5 OTT. 2016

Con nota n. 239666 del 20/06/2016 la Sezione Coordinamento Attività Operative ha comunicato che nella seduta del 01/06/2016, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs.n. 152/2006 e ss.mm.ii. è stata data la proroga di 60 giorni per l'espressione del provvedimento sul procedimento in oggetto.

Con nota n. 14586 del 22/06/2016, acquisita dagli uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative con prot. n. 243809 del 22/06/2016, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza belle arti e paesaggio per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza ha espresso parere contrario.

Con nota n. 1718 del 23/06/2016, acquisita dagli uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative con prot. n. 249660 del 24/06/2016 la Società AGSM Verona S.p.A. ha fatto pervenire integrazioni volontarie, indicando inoltre di aver trasmesso parte della documentazione integrativa, riguardante la procedura di valutazione di incidenza, direttamente alla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV).

La Società AGSM Verona S.p.A. con nota n. 1814 del 06/07/2016, acquisita dalla Direzione Commissioni Valutazioni con PEC il 07/07/2016 n. 264049 e con raccomandata n.273060 il 14/07/2016, ha chiesto di sospendere i termini del procedimento per poter disporre tutti i nuovi elaborati necessari da trasmettere alla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici per il rilascio di un nuovo competente parere.

Con prot. n. 267910 dell'11/07/2016 gli uffici della Direzione Commissioni Valutazioni U.O. - Valutazione Impatto Ambientale hanno richiesto alla Direzione Commissioni Valutazione - U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV il parere di competenza in relazioni alle integrazioni progettuali consegnate dalla Società AGSM Verona in data 23/06/2016.

Con nota n. 1874 del 13/07/2016, acquisita per conoscenza dagli uffici della Direzione Commissioni Valutazioni con prot. n. 273599 del 14/07/2016, la Società AGSM Verona ha chiesto al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio – Province di Verona, Rovigo, Vicenza, la riformulazione del citato parere n.14586 del 22/06/2016 adducendo alcune osservazioni.

Con nota n.17111 del 20/07/2016, acquisita dagli uffici della Direzione Commissioni Valutazioni con prot. n 284367 del 22/07/2016, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio – Province di Verona, Rovigo, Vicenza, ha risposto alla citata nota del 13/07/2016 inviata dalla Società AGSM Verona S.p.A., dicendo che le osservazioni pervenute non sono rilevanti in riferimento ai motivi di diniego e che la Soprintendenza rimane comunque disponibile ad esaminare soluzioni progettuali alternative che superino le criticità evidenziate.

Con nota n. 280858 del 20/07/2016, acquisita dalla Direzione Commissioni Valutazioni sempre il 20/07/2016, l'U.O. Genio Civile di Verona ha fatto pervenire il parere idraulico ai sensi del R.D. 1775/1933.

Il Presidente della Commissione VIA, durante la Commissione Regionale VIA del 14/07/2016 prende atto della richiesta di sospensione dell'istruttoria della citata nota n. 1814 del 06/07/2016 e con nota della Direzione Commissioni Valutazioni n. 281800 del 21/07/2016 concede la sospensione dei termini istruttori per un massimo di 60 giorni a partire dal 07/07/2016.

La Società AGSM Verona S.p.A. con nota n. 1977 del 22/07/2016, acquisita dalla Direzione Commissioni Valutazioni con prot. n. 286316 del 25/07/2016 richiede il riavvio del procedimento ai fini di poter procedere con un'integrazione volontaria di alcuni elaborati progettuali.

Con nota del 26/07/2016, acquisita dagli uffici della Direzione Commissioni Valutazioni con n. 287450 del 26/07/2016, la Società AGSM Verona S.p.A. ha presentato ulteriori integrazioni volontarie al fine di superare il parere espresso della Soprintendenza belle arti e paesaggio per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza reso in data 22/06/2016 prot. n. 14586.

Con nota n. 295169 del 01/08/2016 gli uffici della Direzione Commissioni Valutazioni hanno richiesto una nuova espressione del parere di compatibilità paesaggistica alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza in relazione alle integrazioni progettuali presentate in data 26/07/2016 dal Proponente.

All. A al decreto
n. 20 5 OTT. 2016

Durante la Commissione Regionale VIA del 27/07/2016 il Presidente della Commissione Regionale VIA ha preso atto della richiesta di riattivazione dell'istruttoria formulata dalla Società AGSM Verona S.p.A con l citata nota 1977 del 22/07/2016 e con nota n. 295203 del 01/08/2016 comunica la riattivazione della procedura a partire dal 25/07/2016.

Con nota n. 290199 del 27/07/2016 la Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV ha comunicato alla Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. Valutazione Impatto Ambientale l'esito istruttorio allegando la relazione istruttoria n. 146/2016.

In data 01/08/2016 il gruppo istruttorio incaricato all'esame del progetto ha effettuato un incontro tecnico con il coinvolgimento degli uffici e delle amministrazioni interessate.

Con nota n. 18335 del 02/08/2016, acquisita dagli uffici della Direzione Commissioni Valutazioni con prot. n. 298024 del 02/08/2016, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio, Province di Verona, Rovigo, Vicenza, ha fatto pervenire il proprio parere favorevole in relazione alla documentazione integrativa presentata dalla Società AGSM Verona S.p.A.

Con nota n. 299697 del 03/08/2016, acquisita dagli uffici della Direzione Commissioni Valutazioni il 04/08/2016, la Direzione Operativa - U.O. Forestale di Verona e Rovigo ha trasmesso il proprio parere di competenza.

Con nota n. 310075 dell'11/08/2016, gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. Valutazione Impatto Ambientale hanno chiesto alla Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV la conferma del parere precedentemente espresso in relazione alla integrazioni progettuali presentate dalla Società AGSM Verona S.p.A. in data 26/07/2016.

Con note n. 2178 dell'11/08/2016, acquisita dagli uffici della Direzione Commissioni Valutazioni con n. 312025 del 12/08/2016, e n. 2186 del 12/08/2016, acquisita con n. 313745 del 16/08/2016, la Società AGSM Verona S.p.A. ha presentato note di chiarimento in merito agli elaborati cartacei presentati.

Con nota del 16/08/2016, acquisita con prot. n. 315571 del 17/08/2016, il Comune di Verona ha confermato il parere favorevole con osservazioni al progetto in esame.

Con nota n. 314898 del 17/08/2016 la Direzione Operativa – U.O. Genio Civile di Verona esprime il proprio parere favorevole sulle misure di recupero e reinserimento ambientale "Piano di ripristino".

Con nota n. 315826 del 18/08/2016 la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV ha comunicato il proprio esito istruttorio in risposta alla nota n. 310075 dell'11/08/2016 allegando la relazione istruttoria n.161/2016 e confermando quanto già espresso con nota n. 290199 del 27/07/2016.

1. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Nella disamina dell'istanza presentata dalla Società AGSM Verona S.p.A. si fa riferimento alla documentazione presentata con prot. n. 287450 del 26/07/2016; la documentazione ripropone in larga parte gli elaborati datati 30 dicembre 2015 ma contiene anche le integrazioni volontarie presentate il 24 giugno 2016 e le ulteriori integrazioni volontarie del 26 luglio 2016 predisposte al fine di superare il parere espresso della Soprintendenza belle arti e paesaggio per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza reso in data 22/06/2016 prot. n. 14586.

2. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Lo Studio di Impatto Ambientale riguarda l'impianto volto all'utilizzazione a scopi energetici del Deflusso Minimo Vitale (DMV) rilasciato allo sbarramento esistente di S. Caterina a servizio dell'impianto di Sorio, in comune di Verona, inquadrandone le finalità nel rispetto della programmazione e pianificazione territoriale esistenti.

All. A al decreto
n. 20 -5 OTT. 2016

Il nuovo impianto consentirà di recuperare parte della produzione di energia rinnovabile della centrale di Sorio persa per effetto del rilascio del DMV, garantendo al contempo la disponibilità nel fiume Adige di una portata mai inferiore al Deflusso Minimo Vitale a valle della traversa.

2.1 SCHEMA DELL'IMPIANTO (STATO DI FATTO)

L'impianto esistente, sbarramento di S. Caterina, è composto da una parte fissa in muratura e da una parte mobile costituita da:

- due paratoie di circa 30 m di luce, manovrabili dalla soprastante passerella le quali, durante le piene, vengono sollevate garantendo il deflusso delle portate in condizioni di sicurezza;
- tre paratoie piane di circa 14 m di luce, collocate sul lato sinistro orografico;
- una paratoia piana sul lato orografico destro dove viene attualmente rilasciato il DMV.

Sul lato orografico destro sono collocate le bocche di presa, intercettate da paratoie piane e da una griglia a pulizia automatica, le quali convogliano le portate all'interno di una vasca di calma e quindi al canale di derivazione dell'impianto di Sorio.
La diga è gestita da Enel GreenPower ed in capo ad essa ricade l'obbligo di rilascio del DMV.

Sulla base del PTA Veneto è stata definita la portata del DMV in 36,75 m3/sec conseguente all'applicazione del contributo unitario di norma pari a 3 l/s per km2 alla superficie del bacino sotteso alla sezione di captazione pari a 12.250 km2.

2.2 DESCRIZIONE DELLE OPERE IN PROGETTO

L'acqua destinata alla turbina sarà derivata in sinistra idraulica a mezzo di bocche di presa poste a 45° rispetto all'asse del fiume; tale configurazione non arrecherà intralcio al deflusso delle portate transitanti sia in condizioni normali che in condizioni di piena.
Il primo tratto, dal fiume fino all'argine esistente, sarà costituito da una canale in terra realizzato mediante l'escavazione e il modellamento del terreno presente in loco; le sponde del canale saranno inerbite per la parte non immersa in acqua e opportunamente raccordate con il terreno circostante.
Il canale proseguirà quindi sotto l'argine che sarà attraversato da un ponte; l'argine sarà quindi ripristinato secondo l'attuale profilo e reso come ora nuovamente transitabile dal pubblico.
Un ulteriore tratto in terra con le stesse caratteristiche di quello di monte, dello sviluppo di circa 40 m, sarà realizzato a valle dell'argine.
La sponda sinistra idraulica del canale di carico andrà a costituire il nuovo argine dell'Adige ed è stato dimensionato strutturalmente a questo scopo.
Avrà quindi inizio un tratto in calcestruzzo armato che proseguirà fino al gruppo generatore, quest'ultimo totalmente sommerso; il canale di calcestruzzo, a cielo aperto e posto sotto il livello del piano di campagna, avrà una larghezza di 16,60 m.
La camera di carico della turbina, completamente tombata, sarà suddivisa in due luci di 5 m di larghezza, intercettate da paratoie piane e protette da griglie metalliche per fermare i corpi galleggianti pericolosi al funzionamento del macchinario idraulico.
La pulizia automatica delle griglie è prevista mediante sgrigliatori oleodinamici mentre il materiale grigliato sarà convogliato da un nastro trasportatore ad un cassonetto di raccolta da cui verrà prelevato di tanto in tanto e trasportato in discarica autorizzata. A monte delle paratoie di macchina e dello scarico di by-pass sono predisposti i gargami per l'inserimento di panconature provvisorie che consentono d'effettuare in sicurezza le manutenzioni al gruppo e alla paratoia di scarico.
Sul lato destro della camera di carico è previsto un canale di by-pass di 5,00 m di luce, intercettato da due paratoie accoppiate manovrate mediante cilindri oleodinamici, costituite rispettivamente da una elemento di 3,00 m di altezza e da una elemento di 1,50 m.
Il sistema sarà in grado di operare secondo diverse configurazioni passando dal funzionamento a soglia stramazzante, a quello di luce di fondo, a quello di efflusso sotto battente. L'elemento da 3,00 m di altezza sarà in grado di aprire anche in caso di mancanza d'energia o fuori servizio dell'impianto.
Tale sistema garantirà il rilascio del DMV in caso di fuori servizio dell'impianto oltre a contribuire, in occasione delle piene, allo smaltimento delle portate in arrivo. Le portate scaricate confluiranno nel canale di restituzione e quindi nel corso d'acqua al piede dello sbarramento.
La centrale idroelettrica sarà ubicata in prosecuzione al canale di carico. Dal momento che il gruppo idroelettrico è totalmente sommerso, i locali funzionali alla centrale idroelettrica si riducono al locale quadri, alla cabina MT di consegna dell'energia prodotta e al locale misure, secondo le dimensioni riportate sui disegni di progetto.

All. A al decreto
n. 20 del 5 OTT. 2016

I locali saranno comunque confinati al di sotto della quota delle sponde e pertanto poco percepibili.
Poiché l'intero impianto funzionerà automaticamente, telecontrollato, non sono previsti locali per la permanenza continua del personale, riducendo così la volumetria e l'impatto dell'edificio sul paesaggio.
L'energia prodotta sarà immessa nelle rete di distribuzione a 10 kV, cui la centrale sarà collegata tramite una linea elettrica interrata.
Lo scarico della turbina è posto nella stessa direzione rispetto all'adduzione, per poi deviare verso il fiume con sbocco al piede della diga esistente di S. Caterina.
La tipologia del gruppo previsto richiede la realizzazione di panconature di valle per la manutenzione.
La quota di fondo scarico, posta a 42,25 m.s.l.m., risale fino alla quota del fondo fiume attuale in un unico grande canale con fondo e sponde di calcestruzzo armato, che evita le erosioni dovute alle inevitabili turbolenze generate dal passaggio dell'acqua nella turbina; la larghezza del canale è stata progettata in modo tale da diminuire la velocità in uscita delle portate ed evitare erosioni delle sponde de fiume.
Un secondo ponte darà continuità all'argine in corrispondenza della restituzione.

Il passaggio per i pesci, previsto in destra idraulica del canale di derivazione, sarà del tipo *vertical slots*, cioè con fessure verticali estese su tutta l'altezza dei setti che separano un bacino dall'altro, consentendo un agevole passaggio a tutte le specie e riducendo il rischio d'intasamento ad opera del trasporto solido. Un ulteriore vantaggio di questo tipo di passaggio è che può far fronte a significative variazioni di livello e portata senza perdere di efficacia, ma anzi risultando più attrattivo all'aumentare della portata stessa.
Come richiesto dal Servizio Tutela Faunistico-Ambientale della Provincia di Verona per il dimensionamento del passaggio si è tenuto conto della "Linee Guida per la progettazione e verifica dei passaggi per i pesci" della Regione Piemonte.
Nel caso in esame, in cui il DMV previsto è pari a 36,75 m3/s, il deflusso attraverso il passaggio per i pesci dovrebbe essere pari all'1% della portata defluente in alveo (per tutto l'anno, trattandosi del DMV, quindi anche nel periodo migratorio) a valle dello sbarramento, ottenendo il valore 367,5 l/s che viene arrotondato a 400 l/s.
Altro parametro di riferimento per la progettazione del manufatto è rappresentato dal dislivello idraulico totale tra il livello di monte e quello di valle, pari a H= 4,30 m.
Ed infine la velocità media v = 0,23 m/s è tale da consentire un'agevole risalita a qualsiasi specie ittica.

Parametri della concessione
In primo luogo si sottolinea che, per circa sei mesi all'anno, a valle della diga di S. Caterina si ha soltanto il Deflusso Minimo Vitale cui corrisponde il minimo livello di valle .
Di seguito lo schema delle portate dell'Adige allo sbarramento S. Caterina:

SINTESI DELLE PORTATE NATURALI E DI QUELLE DERIVATE

- $Q_{naturale_monte}$ *200,53 m^3/s*
- $Q_{disponibile_Sorio}$ *164,08 m^3/s*
- $Q_{impianto_Sorio}$ *114,62 m^3/s*
- *DMV* *36,45 m^3/s*
- $Q_{disponibile_impianto}$ *85,91 m^3/s*
- $Q_{max_impianto}$ *40,00 m^3/s*
- $Q_{impianto}$ *38,51 m^3/s*
- Q_{valle} *85,91 m^3/s*

Per quel che riguarda il salto, dalla documentazione di Enel Green Power nel proprio progetto per l'utilizzo del DMV (e dei superi non prelevati dall'impianto di Sorio) si apprezza che il livello di monte non scende mai sotto la quota 49,60 m s.l.m. Nel progetto si assume come quota di riferimento per il calcolo del salto 49,70 m s.l.m.; il livello medio di esercizio di monte della traversa è comunque inferiore alla quota di massima ritenuta e valutato nel progetto per concessione idroelettrica in 49,55 m s.l.m..
Il livello medio di valle è intorno ai 45,25 m s.l.m.da cui risulta un salto nominale di 4,30 m.
Considerati poi le perdite di quota lungo il canale di adduzione e restituzione il salto netto medio risulta di 3,40 m.
La producibilità elettrica nell'ipotesi di funzionamento senza interruzioni dovute a guasti o fuori servizio per manutenzione (la cosiddetta E_{8760}) risulta E= 9,84 GWh/anno.

All. A
n. 20
05 OTT. 2016

Se si tiene conto di circa 7 giorni all'anno per guasti o fuori servizio per manutenzione, la produzione attesa scende a: E_{8600} = 9,66 GWh/anno.
Riassumendo:

Dati nominali		
- Portata massima	40,00	m^3/s
- Portata media nominale	36,45	m^3/s
- Salto nominale	4,30	m
- Potenza nominale	1.536,62	kW
Dati della derivazione		
- Salto netto medio	3,40	m
- Portata media della derivazione	36,45	m^3/s
- Portata massima della derivazione	40,00	m^3/s
- Potenza installata	1.285	kW
- Producibilità media annua	**9,66**	**GWh**

Con l'aggiornamento del quadro progettuale presentato il 26/07/2016 sono state introdotte le seguenti modifiche tese al conseguimento del parere favorevole da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo:

- la realizzazione di ponte ciclopedonale in attraversamento del canale di carico e scarico (a sostituzione della precedente soluzione che prevedeva il ripristino del profilo arginale in terra al di sopra di una struttura costituita da blocchi prefabbricati e tubazioni in lamiera ondulata a sezione policentrica posti in serie);
- il prolungamento del tratto in calcestruzzo armato a cielo aperto del canale di scarico (fino all'intersezione con l'argine maestro), con la conseguente modifica della forma dello sbocco del canale di scarico in corrispondenza del corpo arginale (di forma trapeizodale, con ampiezza media di 37,95 m) e la riprofilatura della ripa di golena a valle dello sbocco (in sinistra idraulica) con andamento arrotondato in raccordo con la parete del canale di scarico;
- la variazione dei volumi di materiale movimentato in relazione allo sterro e riporto (posto che rimangono inalterate le quote di imposta di scavo) in conseguenza di quanto sopra (per un volume di sterro complessivo per l'area di circa 50.000 mc di cui 18.300 mc da riutilizzare in cantiere);

Tali modifiche sono ritenute non sostanziali.

3. DESCRIZIONE DELLO SIA

Lo Studio descrive le interazioni tra l'impianto in progetto e l'ambiente ed è redatto sulla base di quanto indicato dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia di Valutazione di Impatto Ambientale.
Per la redazione dello S.I.A. e in considerazione dell'attuale orientamento legislativo, sono stati considerati i seguenti quadri di riferimento:

3.1 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO
3.2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE
3.3 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

3.1 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Piano Energetico Regionale
Con Deliberazione n. 127/CR del 12 agosto 2014 la Giunta Regionale, ha trasmesso al Consiglio Regionale la proposta di Piano Energetico Regionale – Fonti Rinnovabili – Risparmio Energetico – Efficienza Energetica, ai fini della sua approvazione.
Tale Piano contiene l'analisi tecnica dell'assetto energetico regionale riferito all'anno 2010. In esso sono contenute la valutazione delle potenzialità energetiche regionali derivanti da interventi di contenimento

All. A al decreto
n. 20 del 5 OTT. 2016

energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili al 2020, le strategie e misure di attuazione regionali previste per il raggiungimento dell'obiettivo di Burden Sharing.
La Regione del Veneto per adempiere all'obiettivo imposto dal Burden Sharing, deve incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili di 240,9 ktep nel caso di scenario tendenziale o di 157,2 ktep nel caso di scenario di efficienza e risparmio energetico.
La realizzazione del nuovo impianto risulta dunque in linea con gli obiettivi di piano laddove prevede la migliore gestione delle risorse. L'utilizzo a scopi energetici del Deflusso Minimo Vitale infatti consente di sommare ai benefici ambientali anche la migliore utilizzazione della risorsa idrica.

Piano Stralcio Per L'assetto Idrogeologico Del Bacino Idrografico Del Fiume Adige.
Il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Adige –Regione del Veneto" è stato adottato dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dell'Adige con delibera n. 1/2005 del 15 febbraio 2005 ed è stato approvato con DPCM 27 aprile 2006. A questa sono poi seguite due varianti.
L'area in esame presenta una classe di pericolosità idraulica media/elevata, essendo un impianto *in flow* realizzato a ridosso dello sbarramento esistente. Nelle aree classificate a pericolosità idraulica e geologica media P2, possono essere consentiti tutti gli interventi di cui alle aree P4 e P3. Nelle aree classificate a pericolosità molto elevata P4 può essere esclusivamente consentita l'esecuzione di:
.....
g) realizzazione o ampliamento di infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, diverse da strade o da edifici, riferite a servizi essenziali non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, purché se necessario dotate di sistemi di interruzione del servizio o delle funzioni; nell'ambito di tali interventi sono anche da ricomprendersi eventuali manufatti accessori, di servizio, di modesta dimensione e, comunque, non destinati all'uso residenziale o che consentano il pernottamento;
.....
p) realizzazione delle opere di raccolta, regolazione, trattamento, presa e restituzione dell'acqua;
.....
L'impianto in argomento rientra nelle categorie di cui ai punti g) e p), trattandosi di un impianto idroelettrico con presa e restituzione dell'acqua. In aggiunta si tratta di un'opera di pubblica utilità non altrimenti localizzabile in quanto utilizza il Deflusso Minimo Vitale di un impianto esistente, con opera di presa e restituzione definite dall'esistenza stessa dell'impianto Enel Green Power.

Piano Di Tutela Delle Acque
Il tratto del fiume Adige in esame è individuato dalla sigla ADI13 ed è rappresentato dalla stazione 90. La mancanza del dato di monitoraggio biologico non ha permesso, nella maggior parte degli anni, di attribuire lo stato ambientale alla stazione. Nel 2005 tuttavia il monitoraggio biologico è stato presente ed ha portato a una classe V-IV e di conseguenza uno stato ambientale "Pessimo"; nel 2006 si ha uno stato "Scadente", anche in questo caso dovuto all'IBE. Si hanno punteggi intermedi solamente per azoto ammoniacale e Escherichia coli; lo scarico del depuratore di Verona (circa 4,5 km a monte della stazione n. 90) non sembra esercitare una pressione eccessiva sul fiume.
L'area ricade in una zona di ricarica degli acquiferi. Il progetto non si inserisce in aree sensibili e vulnerabili pertanto si desume che la nuova centrale non avrà impatti negativi sull'ambiente fluviale interessato dalle opere.
Per quanto riguarda il DMV, la componente ora rilasciata dall'esistente diga di S. Caterina verrà utilizzata a scopo idroelettrico mediante una derivazione posta in sponda sinistra che capterà le portate appena a monte dello sbarramento e le rilascerà subito a valle dello stesso, così da garantire la continuità idraulica del corso d'acqua senza alterare il regime idraulico attuale.
Ciò è del tutto plausibile dal momento che l'utilizzo del DMV non costituisce danno ambientale al regime fluviale in quanto la restituzione della portata di DMV elaborata subito a valle dello sbarramento garantisce comunque la continuità ambientale ed ecosistemica dell'asta nel tratto interessato.
Si evidenzia che, con il nuovo impianto, sarà realizzata anche la scala di risalita dell'ittiofauna ripristinando il continuum fluviale fra monte e valle ora interrotto dalla presenza dello sbarramento.

Piano Territoriale Regionale Di Coordinamento
L'intervento si inserisce all'interno dell'asse insediativo sostenibile del fiume Adige e a margine del centro di Verona, pertanto risente degli obiettivi di ottimizzazione e di sviluppo della mobilità propri del centro urbano. Tra gli altri aspetti, l'intervento prevede una valorizzazione degli aspetti naturalistici presenti e nelle

All. A al decreto
n. 20 - 5 OTT. 2016 -

opere di mitigazione/compensazione è stato studiato accuratamente un inserimento ambientale delle nuove opere anche in modo da garantire la fruizione dell'argine attraverso il mantenimento del percorso ciclopedonale esistente.

Piano Territoriale Provinciale Di Coordinamento
La Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale, segnala la presenza dei vincoli già riportati dal Piano Territoriale Regionale di Coordinamento oltre ai corsi d'acqua soggetti a vincolo paesaggistico per una fascia di 150 m attorno le sponde, area di notevole interesse pubblico, area protetta d'interesse locale, area esondabile. La parte finale dell'impianto idroelettrico ricade nel territorio SIC IT3210042.
È segnalato l'itinerario ciclabile lungo l'argine fluviale.

Piano Ittico Provinciale
Il fiume Adige nel tratto in esame rientra nella zona A ovvero la zona a vocazione ittica prettamente salmonicola e zona di transizione in cui i salmonidi presenti in simpatria con vari ciprinidi reofili trovano ancora condizioni idonee per formare buone popolazioni.
Il tratto a valle della diga rientra nella zona "B", che fa riferimento alla zona a vocazione prettamente ciprinicola, ed è classificato "acque secondarie". A valle della diga di Sorio II invece il fiume Adige rientra nelle "acque principali", ovvero acque che per portata, ampiezza e condizioni biologiche, ovvero ricchezza di ittiofauna, possono essere utilizzate ai fini della pesca in modo economicamente apprezzabile, anche con l'uso di reti ed attrezzi di grande cattura.
E' previsto un piano di ripopolamento ittico che per il fiume Adige nel tratto a monte dell'area in esame prevede un ripopolamento di specie salmonicole mentre dalla diga di S. Pancrazio a Castagnaro prevede una semina di specie ciprinicole.
Al fine di garantire il continuum fluviale, è prevista la realizzazione del passaggio per i pesci, del tipo *vertical slots*, il cui progetto è stato condiviso con il Servizio Tutela Faunistico Ambientale della Provincia di Verona già in fase di progetto per concessione idroelettrica.

Il Piano Degli Interventi Comunale
Il progetto si trova all'interno delle seguenti aree:
1. Fascia di tutela dei corsi d'acqua.
2. Solo per la parte finale delle opere: S.I.C. Sito di Importanza Comunitaria IT3210042.
3. Zone boscate.

Sono gli stessi vincoli già riportati dal Piano Territoriale Regionale di Coordinamento.
4. Area con pericolosità idraulica moderata.

Dal punto di vista della tutela del paesaggio il tratto di argine interessato dall'intervento presenta i seguenti elementi di natura paesaggistico-ambientale: Golene, Fasce vegetate lungo le ripe ed i terrazzi alluvionali, Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004 – zone boscate, Aree per il rispetto dell'ambiente naturale, della flora e della fauna – SIC.
La Diga di S. Caterina è inserita nell'elenco delle archeologie industriali. Il progetto proposto vuole rimanere in linea con la normativa di piano in quanto si inserisce all'interno di un contesto già esistente di utilizzo della risorsa idrica, pertanto all'interno di un corridoio ecologico già definito; inoltre la tipologia delle opere da realizzare permette un corretto inserimento ambientale, mantenendo tutte le opere al di sotto del piano di campagna. Le mitigazioni inserite nel progetto prevedono il potenziamento della rete ecologica mediante la realizzazione di una pozza per anfibi e di un boschetto igrofilo ripariale. Anche per il raccordo dell'imbocco e della restituzione delle portate con le sponde esistenti sono state previste opere di ingegneria naturalistica, ovvero scogliere rinverdite nella parte fuori alveo.

Piano Di Zonizzazione Acustica
L'intervento è ubicato nel comune di Verona, che è dotato di un piano di zonizzazione acustica del territorio. L'area in esame è in classe II. Gli unici ricettori potenziali si trovano a circa 200m di distanza in direzione EST, oltre il fiume.

3.2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

3.2.1 DESCRIZIONE DELLE OPERE IN PROGETTO

L'impianto idroelettrico in progetto si compone dalle seguenti parti:

All. A al decreto
n. 20 del 5 OTT. 2016

- Opere di presa e d'adduzione;
- Canale di by-pass;
- Centrale e restituzione;
- Passaggio di risalita dell'ittiofauna;
- Cabina di consegna dell'energia e linea di connessione.

OPERE DI PRESA E D'ADDUZIONE

L'acqua destinata alla turbina sarà derivata in sinistra idraulica a mezzo di bocche di presa poste a 45° rispetto al flusso del fiume; tale configurazione non arrecherà intralcio al deflusso delle portate transitanti sia in condizioni normali che in condizioni di piena.

Il primo tratto, dal fiume fino all'argine esistente, sarà costituito da una canale in terra realizzato mediante l'escavazione e il modellamento del terreno presente in loco; le sponde del canale saranno inerbite per la parte non immersa in acqua e opportunamente raccordate con il terreno circostante.

Il canale proseguirà quindi sotto l'argine che sarà attraversato da un ponte; l'argine sarà quindi ripristinato secondo l'attuale profilo e reso come ora nuovamente transitabile dal pubblico.

Un ulteriore tratto in terra con le stesse caratteristiche di quello di monte, dello sviluppo di circa 40 m, sarà realizzato a valle dell'argine. La sponda sinistra idraulica del canale di carico andrà a costituire il nuovo argine dell'Adige ed è stato dimensionato strutturalmente a questo scopo.

Avrà quindi inizio un tratto in calcestruzzo armato che proseguirà fino al gruppo generatore, quest'ultimo totalmente sommerso; il canale di calcestruzzo, a cielo aperto e posto sotto il livello del piano di campagna, avrà una larghezza di 16,60 m.

La camera di carico della turbina, completamente tombata, sarà suddivisa in due luci di 5 m di larghezza, intercettate da paratoie piane e protette da griglie metalliche per fermare i corpi galleggianti pericolosi al funzionamento del macchinario idraulico.

La pulizia automatica delle griglie è prevista mediante sgrigliatori oleodinamici mentre il materiale grigliato sarà convogliato da un nastro trasportatore ad un cassonetto di raccolta da cui verrà prelevato di tanto in tanto e trasportato in discarica autorizzata.

A monte delle paratoie di macchina e dello scarico di by-pass sono predisposti i gargami per l'inserimento di panconature provvisorie che consentono d'effettuare in sicurezza le manutenzioni al gruppo e alla paratoia di scarico.

CANALE DI BY-PASS

Sul lato destro della camera di carico è previsto una canale di by-pass di 5,00 m di luce, intercettato da due paratoie accoppiate manovrate mediante cilindri oleodinamici, costituite rispettivamente da una elemento di 3,00 m di altezza e da una elemento di 1,50 m.

Il sistema sarà in grado di operare secondo diverse configurazioni passando dal funzionamento a soglia stramazzante, a quello di luce di fondo, a quello di efflusso sotto battente.

L'elemento da 3,00 m di altezza sarà in grado di aprire anche in caso di mancanza d'energia o fuori servizio dell'impianto.

Tale sistema garantirà il rilascio del DMV in caso d i fuori servizio dell'impianto oltre a contribuire, in occasione delle piene, allo smaltimento delle portate in arrivo.

Le portate scaricate confluiranno nel canale di restituzione e quindi nel corso d'acqua al piede dello sbarramento.

CENTRALE E RESTITUZIONE

La centrale idroelettrica sarà ubicata in coda al canale di carico, come detto in sponda sinistra del Fiume Adige.

Dal momento che il gruppo idroelettrico è totalmente sommerso, i locali funzionali alla centrale idroelettrica si riducono al locale quadri, alla cabina MT e al locale misure, secondo le dimensioni riportate sui disegni di progetto.

I locali saranno comunque confinati al di sotto della quota delle sponde e pertanto poco percepibili. Le murature lato valle e by-pass saranno rivestite in pietra, mentre la copertura realizzata con tetto verde.

Poiché l'intero impianto funzionerà automaticamente, controllato a distanza, non sono previsti locali per la permanenza continua del personale, riducendo così la volumetria e l'impatto dell'edificio sul paesaggio.

Lo scarico della turbina è posto nella stessa direzione rispetto all'adduzione, per poi deviare verso il fiume con sbocco al piede dello sbarramento.

ATTO A al decreto
n. 20 del 5 OTT. 2016

La tipologia del gruppo previsto richiede la realizzazione di panconature di valle per la manutenzione.
La quota di fondo scarico, posta a 42,25 m.s.l.m., risale fino alla quota del fondo fiume attuale in un unico grande canale con fondo e sponde di calcestruzzo, che evita le erosioni dovute alle inevitabili turbolenze generate dal passaggio dell'acqua nella turbina; la larghezza del canale è stata progettata in modo tale da diminuire la velocità in uscita delle portate ed evitare erosioni delle sponde.
Un secondo ponte darà continuità all'argine alla restituzione.

PASSAGGIO DI RISALITA DELL'ITTIOFAUNA
Al fine di garantire il *continuum* fluviale, è prevista la realizzazione del passaggio per i pesci che sarà del tipo *vertical slots*, costituito cioè da una serie di piccoli bacini (che suddividono il dislivello complessivo tra monte e valle in salti più modesti e agevolmente superabili dai pesci migratori) separati da setti di calcestruzzo con fessure verticali estese su tutta l'altezza.
La tipologia e la portata defluente dal passaggio sono stati condivisi con l'ufficio pesca provinciale.

Questo tipo di passaggio mantiene la sua efficacia anche per notevoli variazioni di livello e portata, inoltre riduce il rischio di intasamento ad opera del trasporto solido della corrente.
La portata massima e minima defluente dalla scala pesci è stata determinata in corrispondenza di un pelo libero a valle rispettivamente pari a 45,00 m s.l.m. e 47,25 m s.l.m., livello idrico oltre il quale l'impianto non può funzionare.
Invece il livello di monte è regolato da Enel Green Power, che gestisce la diga di S. Caterina, pertanto è stato considerato costante; si fa peraltro notare che, all'aumentare del livello di monte, la portata tenderebbe a sfiorare dal ciglio della diga e dai setti che separano i bacini della scala stessa.
Per quanto riguarda il richiamo dell'ittiofauna all'imbocco di valle del passaggio, tale importante funzione sarà assolta primariamente dalla restituzione a fiume della portata turbinata, fino a 40 m3/s, in adiacenza al suddetto imbocco di valle.

Di seguito è riportata la tabella di sintesi delle caratteristiche della scala di risalita pesci:

Lunghezza scala (m)	69,00
Lunghezza bacini (m)	2,80
Larghezza bacini (m)	2,00
Larghezza delle fessure (m)	0.30
Profondità media dell'acqua (m)	0.89
Pendenza della rampa (%)	5.97
Velocità corrente in corrispondenza delle fessure (m/s)	1.37
Potenza dissipata (W/m3)	142
Portata massima della scala pesci (m3/s)	0,415
Portata minima della scala pesci (m3/s)	0.290
Portata media della scala pesci (m3/s)	0.400

Nota: con l'ultima versione progettuale, la scala di risalita pesci è stata interamente coperta.

CABINA DI CONSEGNA DELL'ENERGIA E LINEA DI CONNESSIONE
L'energia prodotta sarà immessa nelle rete di distribuzione a 10 kV, cui la centrale sarà collegata tramite una linea elettrica interrata, secondo il tracciato individuato nelle tavole di progetto.
La linea di collegamento uscirà da un pozzetto sito all'estremità della centrale, da dove avrà origine la tubazione interrata (costituita da 4 tubi corrugato di plastica di diametro 160 mm) che passerà a fianco dell'argine.
Le tubazioni passacavi saranno coperte con un rinterro compattato di spessore minimo 0,75 m e imbaulate nel calcestruzzo nella zona sottostante.

STRADE D'ACCESSO
La diga di S. Caterina è attualmente raggiungibile in sinistra da strade arginali percorribili con fuori strada o mezzi di cantiere. Per l'accesso alle nuove opere sarà comunque realizzata una nuova strada sterrata che si

All. A al decreto
n. 20 5 OTT. 2016

sviluppa parallelamente all'argine e riutilizza la pista di cantiere che era stata creata nel corso dei lavori di realizzazione della pista ciclabile.

3.2.2 ALTERNATIVE PROGETTUALI

Le scelte progettuali sono basate su considerazioni tecniche ed economiche, mirate a ridurre gli impatti complessivi del progetto, cioè essenzialmente le opere civili richieste, gli scavi ed i costi di realizzazione e gestione. in particolare:

- scelta del macchinario idroelettrico: la decisione in argomento è prioritaria per l'intera progettazione dell'impianto, poiché influenza gli scavi, le dimensioni e il layout della centrale, oltre che alcuni aspetti legati al funzionamento idraulico dei vari tipi di macchinari.
  Le considerazioni tecnico-economiche, in base alle qua li è stata scelta il tipo di gruppo di generazione, sono a loro volta basate sulla documentazione tecnica fornita dai potenziali costruttori interpellati e sulle base di analoghe esperienze progettuali.
  In definitiva si è scelto di installare una turbina assiale tipo *Kaplan* accoppiata con generatore sincrono completamente sommersi, con diametro della girante previsto pari a circa 2.600 mm.
- scelta della tipologia e configurazione del sistema di sgrigliatura: il sistema di sgrigliatura è stato accuratamente progettato per garantire la semplicità, economicità e affidabilità di servizio dell'impianto, oltre che per limitarne l'impatto ambientale globale, secondo i seguenti principi:
  • efficienza e affidabilità → macchine stagne;
  • riduzione degli ingombri e dei costi dell'installazione → l'estrema sicurezza del sistema consente di installare un solo sgrigliatore;
  • minimizzazione dei costi di gestione e manutenzione → la sicurezza del sistema garantisce anche la riduzione delle manutenzioni e dei relativi costi.
- scelta della tipologia e configurazione del passaggio per pesci: la configurazione scelta tiene anche conto del fatto che, nel corso dell'iter autorizzativo affrontato dal progetto di massima, è emerso che la tipologia di passaggio a *vertical slots* è stata ritenuta la più idonea dagli Enti competenti per il caso in esame.
- configurazione della centrale e delle opere di adduzione e scarico: l'edificio di centrale è stato progettato anzitutto per ridurre gli ingombri fuori terra, soprattutto per questioni paesaggistiche.
  Non di minore importanza è da sottolineare la scelta di realizzare il primo tratto delle opere di adduzione (circa 80 m) mediante una riprofilatura del terreno esistente, escludendo la realizzazione di ulteriori getti di calcestruzzo, laddove non strettamente necessario.

  È stata infatti operata un'attenta analisi dei profili idraulici in modo da poter evitare la realizzazione di una struttura artificiale a beneficio del mantenimento della naturalità delle sponde.

  Allo stesso modo la scelta di attraversare l'argine con tubazioni, anziché realizzare in opera il nuovo passaggio dei canali di adduzione e scarico, consente di ridurre la movimentazione di materiale nonché una più rapida realizzazione dell'attraversamento, così da garantire la fruibilità dell'argine stesso.

  Nota: con l'ultima versione progettuale, le tubazioni sono state sostituite da passerelle, per un miglior inserimento di tipo paesaggistico.

- linea di allacciamento alla rete di distribuzione: sono state valutate alcune soluzioni alternative per la linea di consegna, entrambe con linea interrata.
  Una soluzione prevedeva l'attraversamento dell'area verde posta in sponda sinistra e il collegamento nei pressi dell'attuale area di trasformazione a ridosso degli stabilimenti Riva Acciai.
  La seconda soluzione, peraltro scelta nell'ambito del presente progetto, è quella di interrare la linea lungo la strada di cantiere parallela all'argine (strada che poi diventerà la strada di accesso all'impianto), e collegarsi presso l'attuale sottostazione. Tale soluzione consente di ottimizzare le aree di cantiere, riducendo le aree interessate dai lavori per la posa della tubazione.
- cantieristica: in seguito anche alle risultanze delle indagini geotecniche, è stata operata una scelta nella tipologia di fondazioni speciali, con lo scopo di ridurre gli impatti ambientali generati nella fase di cantiere.

All. A al decreto n. 70 – 5 OTT. 2016

In particolare si è optato per la realizzazione di una struttura di diaframmi. La scelta è stata dettata da motivazioni strettamente progettuali legate alla geotecnica dei terreni. L'utilizzo dei diaframmi necessita la realizzazione di una vasca di decantazione indispensabile nel caso si utilizzi la bentonite. Il materiale che risulterà dalla realizzazione dei diaframmi (quindi con presenza di bentonite) verranno inviati a centri di recupero come rifiuti e classificati dal codice CER170904 *Rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e170903* o CER170504 *terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503.*

3.3 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

Il proponente ha effettuato un'analisi degli impatti sulle componenti ambientali potenzialmente interessate dal progetto, in particolare su:
- atmosfera;
- ambiente idrico;
- suolo e sottosuolo;
- vegetazione, flora e fauna;
- rumore e vibrazioni;
- patrimonio culturale e paesaggio.

ATMOSFERA
Per quanto riguarda gli impatti su tale componente sono riconducibili:
- impatti in fase di cantiere riconducibili all'emissione di polveri e inquinanti dei motori dei mezzi di cantiere;
- impatti in fase di esercizio, specifici di ciascuna opera: emissioni da traffico di tipo lineare (strade, autostrade), emissioni da impianti (puntuali, areali).

AMBIENTE IDRICO
- acque superficiali: la tipologia di impianto in esame esclude a priori gli impatti connessi con la sottrazione di portata, caratteristici degli impianti tradizionali. Il presente impianto prevede infatti la restituzione delle portate costituenti il DMV immediatamente a valle della diga esistente, senza alcuna sottrazione di portata né modifiche dello stato quali-quantitativo delle acque superficiali del Fiume Adige utilizzate dall'impianto.
  Non si prevedono scarichi superficiali nel corso del cantiere che possano determinare impatti sulla componente. In particolare, come indicato nel quadro progettuale, il lavaggio delle betoniere sarà eseguito all'esterno dell'area di cantiere, così come le manutenzioni ai mezzi di cantiere saranno eseguite nelle aree di proprietà dalle imprese appaltatrici.
  Per quanto riguarda la fase di esercizio l'impianto non prevede lo scarico di sostanze inquinanti pertanto il rischio di inquinamento delle acque superficiali risulta nullo.
  Gli impatti prevedibili sul comparto idrico in fase di cantiere riguardano soprattutto la realizzazione di lavorazioni in ambiente ripariale o in alveo, con possibile effetti di aumento di solidi sospesi nelle acque.
- acque sotterranee: l'esigenza principale di un cantiere come quello in esame risulta quella di eseguire la maggior parte delle opere in alveo e dunque provvedere a ridurre le venute d'acqua provenienti dal fiume stesso. Nel corso della progettazione, come indicato nel quadro progettuale, tra le soluzioni disponibili si è scelto di realizzare una sorta di "scatola" mediante una cortina di diaframmi in modo da isolare la zona di cantiere ed evitare venute d'acqua. A seguito delle indagini geotecniche, a cui si rimanda, si è anche optato per realizzare un tappo di fondo mediante jet grouting, al fine di evitare sottospinte sulle opere di fondazione.
  Tali accorgimenti, che consentono di lavorare in asciutta, riducendo al minimo, se non addirittura evitando, opere di aggottamento, che potrebbero interferire con i livelli di falda.

SUOLO E SOTTOSUOLO
La scelta di limitare il più possibile l'impatto visuale delle opere in progetto, prevedendo di interrare la maggior parte dei manufatti comporta un incremento dei movimenti terra e di materiale di risulta degli scavi e una più complessa cantierizzazione rispetto a soluzioni convenzionali.

All. A al decreto
n. 20 del -5 OTT. 2016

Le analisi condotte sui campioni di suolo prelevati nell'area che sarà interessata dall'impianto rivelano che il materiale risulta idoneo per essere riutilizzato in ambiti residenziali tranne per il primo metro a ridosso dei sondaggi S2 e S3.

VEGETAZIONE, FLORA E FAUNA

- vegetazione e flora: gli impatti sulla vegetazione forestale si hanno, più che altro, nella fase di cantiere, laddove si ha l'occupazione di territorio e di superfici vegetate.
  Le misure di precauzione previste prevedono la messa a dimora di una siepe perimetrale multistratificata lungo il perimetro dell'impianto, lo stretto utilizzo da parte dei mezzi e del personale di lavorazione dei percorsi ed aree di cantiere, limitando il calpestio della vegetazione alle sole aree di servizio alla cantieristica previste.
  Per quanto riguarda gli impatti in fase di esercizio si ritiene che le opere di compensazione adottate vadano ampiamente a colmare gli impatti, peraltro di modesta entità, individuati e riportati nello studio specialistico redatto da Bioprogramm.
- ittiofauna: i possibili impatti dell'opera sulle specie ittiche in fase di cantiere riguardano l'effetto di disturbo legato all'intorbidamento temporaneo delle acque derivante dalle installazioni di eventuali palancole e ture in alveo. Sono soprattutto le specie salmoniche ad essere sensibili all'aumento del tenore dei solidi sospesi. L'aumento dei solidi sospesi può generare patologie a livello branchiale sia nell'adulto che nel novellame o compromettere la corretta schiusa delle uova e/o sviluppo degli avannotti se gli interventi dovessero avvenire nel pieno della stagione riproduttiva.
  D'altra parte le misure di mitigazione previste consentono di minimizzare tali impatti che risultano temporanei e limitati alla fase di cantiere.
- fauna terrestre: Per quanto riguarda i possibili impatti sulle restanti componenti della fauna selvatica (mammiferi, rettili, uccelli, anfibi, insetti), si rimanda alla relazione specialistica redatta da Bioprogramm, nella quale si rileva che gli impatti sono di modesta proporzione.
  Si precisa che dallo studio emerge la necessità comune alle varie componenti, di mantenere la connettività dell'ambiente ripariale mediante la messa a dimora di una siepe perimetrale multi stratificata e il rialzo delle recinzioni.

RUMORE E VIBRAZIONI

Si prevede che la realizzazione dell'impianto non avrà impatti significativi sulla situazione attuale di rumorosità ambientale diurna e notturna né tanto meno produrrà disturbo rilevante verso l'ambiente esterno e gli ambienti confinanti.
Le immissioni che si avranno post-operam saranno praticamente irrilevanti oltre i 10 m e rispetteranno i limiti di immissione, emissione e differenziali presso qualsiasi potenziale ricettore.

PATRIMONIO CULTURALE E PAESAGGIO

Per quanto riguarda l'inserimento paesaggistico dell'opera finita si ritiene che la tipologia d'impianto adottata (presa e restituzione della portata immediatamente a monte e a valle della diga esistente) risulta avere un modesto impatto visivo, integrandosi con il paesaggio esistente, ove prevale il manufatto della diga di S. Caterina.
Per quanto riguarda gli impatti relativi alla fase di cantiere, benché venga interessata una superficie di qualche ettaro, in realtà la gestione del cantiere prevista è tale per cui gli eventuali impatti dovuti alla fruibilità del territorio sono ridotti. Le modalità operative scelte prevedono infatti il mantenimento dell'attuale percorso ciclopedonale, per il quale l'eventuale disturbo è circoscritto alle aree adiacenti alla diga.
La tipologia di cantiere, come detto di tipo puntuale, nonché la breve durata consentono, grazie anche alle opere di mitigazione e compensazione previste, di accelerare i tempi di naturalizzazione delle aree circostanti, favorite da processi spontanei della vegetazione riparia esistente, così da rendere trascurabile l'impatto sulla componente paesaggistica.

3.3.1 MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE

ATMOSFERA

Per il contenimento delle emissioni delle polveri nelle aree di cantiere e di viabilità dei mezzi utilizzati, gli interventi di riduzione delle emissioni di polveri possono essere distinti in:

All. A al decreto
n. 20 – 5 OTT. 2016

- riduzione delle emissioni dai motori dei mezzi di cantiere: gli autocarri e i macchinari impiegati nel cantiere avranno caratteristiche rispondenti ai limiti di emissione previsti dalla normativa vigente e saranno sottoposti a una puntuale e accorta manutenzione;
- riduzione del sollevamento delle polveri dai mezzi in transito: è prevista la bagnatura periodica della superficie di cantiere, tenendo conto del periodo stagionale, con un aumento di frequenza durante la stagione estiva e in base al numero orario di mezzi circolanti sulle strade sterrate; la circolazione a velocità ridotta dei mezzi di cantiere; la bagnatura dei pneumatici in uscita dal cantiere;
- riduzione dell'emissione di polveri trasportate: mediante l'adozione di opportuna copertura dei mezzi adibiti al trasporto.

AMBIENTE IDRICO
Nello studio specialistico sono indicate le misure che dovranno essere messe in atto per evitare l'inquinamento idrico. In particolare si precisa che:
- i lavori in alveo saranno eseguiti evitando i cicli riproduttivi della fauna ittica;
- al fine di prevenire sversamenti di liquidi sarà individuata un'area appositamente attrezzata per la manipolazione e contenimento in caso di sversamenti accidentali o errori nelle manovre di carico e/o scarico, al fine di evitare il contatto con le acque del fiume;
- il rifornimento dei mezzi di lavoro con carburanti e lubrificanti avverrà all'esterno del cantiere.

SUOLO E SOTTOSUOLO
Il materiale movimentato durante le operazioni di scavo sarà accantonato nelle due aree di stoccaggio e sarà immediatamente conferito ai siti idonei individuati. Il materiale idoneo al riutilizzo sarà ridistribuito al termine delle operazioni di scavo e posa delle opere in ogni fase. Operando in questo modo, il terreno rimarrà accumulato per un tempo estremamente limitato.
Si specifica che il rifornimento di carburante avverrà all'esterno del cantiere.
Il progetto prevede sistemazioni esterne tali da garantire una corretta e rapida ripresa vegetativa. In particolare nei costi dell'intervento sono previsti interventi irrigui di soccorso nel periodo estivo, sfalci periodici dalle erbe infestanti a garanzia della corretta rinaturalizzazione delle aree.

VEGETAZIONE, FLORA E FAUNA
Durante la fase di cantiere si avrà cura di realizzare le opere in alveo in un periodo diverso dalla stagione riproduttiva e migratoria della fauna ittica presente, per minimizzare i disturbi all'ambiente acquatico.
A completamento delle misure di mitigazione si prevede:
- la minimizzazione dello spazio utilizzato dalla cantieristica;
- lo stoccaggio in sicurezza delle sostanze e dei materiali pericolosi per l'ecosistema acquatico, che andranno in ogni caso concentrati, sistemati in una zona dell'area di cantiere distante e non comunicante con l'alveo fluviale, e conservati secondo quanto stabilito dalla normativa vigente;
- l'impiego di mezzi perfettamente funzionanti e conformi alla normativa vigente in fatto di emissioni;
- la manutenzione dei mezzi di cantiere non ammessa all'interno dell'area di cantiere, ma solo in officine autorizzate;
- il rabbocco, rifornimento e lavaggio dei mezzi di cantiere operate con ogni precauzione, al fine di evitare qualsiasi sversamento di sostanze inquinanti in acqua;
- il rimessaggio dei mezzi di cantiere in zone lontane dal cantiere;
- l'allestimento di sistemi di decantazione per il trattamento delle acque di eduzione dagli eventuali scavi.

Per limitare gli effetti sulla fauna anfibia si prevede il divieto di esecuzione di scotico del terreno, taglio di vegetazione e movimentazione materiale in ambiente ripariale nel periodo riproduttivo della maggior parte delle specie presenti nell'area di progetto: **1 Marzo - 30 Aprile.**

Per limitare gli effetti sui rettili si prevede il divieto di movimentazione terreno, taglio di vegetazione e scavi in ambiente arginale nel periodo riproduttivo delle maggior parte delle specie presenti nell'area di progetto: **15 Aprile - 30 Giugno.**

Per limitare gli effetti sui mammiferi si prevede di evitare il taglio della vegetazione e la realizzazione di scavi e modellizzazione del terreno nell'ambiente ripariale nel periodo **15 Aprile -15 Luglio**, periodo di maggiore vulnerabilità per la maggior parte delle specie della teriofauna presenti negli ambienti interessati dal progetto.

All. A al decreto
n. 20 del -5 OTT. 2016

RUMORE
In fase di esercizio l'influenza dell'impianto risulta trascurabile già a pochi metri. Per quanto riguarda il cantiere pertanto si prevede la verifica periodica dello stato di funzionamento dei mezzi meccanici quale garanzia del rispetto dei limiti di emissione. Le tempistiche delle lavorazioni prevedono il funzionamento durante il periodo diurno.

PATRIMONIO CULTURALE E PAESAGGIO
Durante la fase di cantiere è prevista una recinzione posta a protezione delle aree, così da impedire la vista diretta delle aree di cantiere presso la centrale, garantendo così la fruibilità della pista ciclabile che, come detto, sarà sempre fruibile per tutta la durata dei lavori.
La scelta di utilizzare tubazioni che attraversassero l'argine è stata effettuata con lo scopo di arrecare il meno disturbo possibile al percorso ciclopedonale, garantendo tempi di lavorazione più contenuti rispetto alla realizzazione di un canale in opera, dotato di passerella. Si precisa inoltre che le nuove opere risultano inoltre per la quasi totalità interrate.
Il progetto delle sistemazioni a verde ha lo scopo di armonizzare le nuove opere con il paesaggio perifluviale, consentendo una rapida naturalizzazione ad opera della vegetazione autoctona.

Nota: con l'ultima versione progettuale, le tubazioni sono state sostituite da passerelle, per un miglior inserimento di tipo paesaggistico.

3.3.2 RETE NATURA 2000
Si ricorda che l'Habitat 91E0* non è presente nelle aree occupate in via definitiva dall'intervento (come già esplicitato nel Par. 2.3.1.3 e come evidenziabile dal geodatabase allegato al presente Studio) e non è risultato vulnerabile al progetto.
La realizzazione del boschetto igrofilo prevista del progetto non è quindi in alcun modo da intendersi come ricostruzione di superfici ascrivibili ad Habitat di interesse comunitario.

4. OSSERVAZIONI E PARERI: ESAME

Atti di assenso e pareri rilasciati:

- Parere favorevole con prescrizioni del Ministero per i beni culturali e paesaggistici della Regione Veneto Soprintendenza archeologica, Belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, prot. 18335 del 02.08.2016 trasmesso agli uffici UC Valutazione Impatto Ambientale con prot. n. 298024 del 02/08/2016 (il quale supera il precedente parere non favorevole di cui al prot. n. 14586 del 22.06.2016 acquisito con n. 243809 del 22/06/2016);
- Parere favorevole con prescrizioni dell'Autorità di Bacino dell'Adige prot. n. 772 del 15.04.2014 acquisito dal Genio Civile con Prot. n. 171909 del 17/04/2014.
- U.O. Genio Civile di Verona, prot. n. 280858 del 20 luglio 2016: parere idraulico favorevole con prescrizioni: CTRD voto n. 89 del 25/06/2015 Prot. n. 280858 del 20/07/2016.
- Dipartimento difesa del suolo e foreste sezione di Verona prot. n. 299697 del 3 agosto 2016: parere favorevole.
- VINCA: richiesta integrazioni Prot. n. 142695 del 12/04/2016, acquisita il 14/04/2016; Prot. n. 290199 del 27/07/2016 , acquisita il 28/07/2016 prot. n. 290199 del 28 luglio 2016: parere favorevole, con prescrizioni. Il nuovo parere che conferma il precedente prot. n. 315826 del 18/08/2016.
- Parere favorevole con prescrizioni Provincia di Verona deliberazione n. 53 del 22 aprile 2016 prot. n. 38364 del 09/05/2016 (acquisito prot. n. 181822 del 10/05/2016).
- parere favorevole relativo al "Piano di dismissione, ripristino e recupero ambientale", nota n. 314898 del 17/08/2016 dall'U.O. Genio Civile di Verona.

All. A
n. 20 - 5 OTT. 2016

- Comune di Verona, prot. 2016/120766 del 19/04/2016 acquisita dagli uffici della Sezione Coordinamento attività Operative con PEC n. 155298 del 20/04/2016, parere favorevole con osservazioni. Confermato con nota prot. 315571 del 17/08/2016.

I pareri, le osservazioni e relative prescrizioni sono stati riassunti nella tabella di seguito riportata.

4.1 OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI

Osservazione	Controdeduzioni Proponente del 29 aprile 2016	Considerazioni Commissione VIA
ENEL GREEN POWER prot. n. n. 45742 del 05/02/2016 Il gestore della diga S. Caterina lamenta i punti seguenti:		
1. *contesta l'avvio del procedimento di Autorizzazione Unica/VIA in mancanza della titolarità della concessione idroelettrica., come sarebbe invece previsto al punto B. 1. della DGRV694/2013.*	1. Non risulta sia prescritta la stipula della concessione preliminarmente all'avvio dell'iter di V.I.A.,. *Tale documentazione potrà comunque essere richiesta dalla Conferenza dei Servizi prima dell'emissione dell'Autorizzazione Unica.*	Si concorda con il proponente
2. *eccepisce in merito all'utilizzo della portata quando questa eccede la portata del DMV.*	2. *Ribadisce lo schema di utilizzo delle portate nelle varie casistiche possibili.*	Lo schema di utilizzo del proponente è sostanzialmente coincidente con le richieste dell'osservante
3. *si oppone all'esproprio della PARTICELLA 34 FOGLIO 271., di sua proprietà, ritenendola fondamentale per le attività di monitoraggio della stabilità della traversa ed eventuali interventi di carattere urgente o straordinario in sponda sinistra ai fini della sicurezza idraulica..*	3. *L'area oggetto di esproprio non sarà recintata e rimarrà area privata ad uso pubblico, e come tale idonea ad eventuali sopralluoghi per esigenze manutentive o altro.*	Si concorda con il proponente
4. *L'esercizio della nuova centralina è incompatibile con eventuali interventi manutentivi della traversa.*	4. *Interventi di Enti anche diversi (Genio Civile) sono comunque possibili, si tratta solo di coordinare i lavori.*	Si concorda con il proponente
5. *In fase di costruzione, verrà ridotta la sezione di deflusso della traversa.*	5. *La tura provvisoria prevista è del tutto analoga a quella attualmente in essere, ad opera di EnelGreenPower per la manutenzione in corso*	Si concorda con il proponente
6. *Sicurezza idraulica: il nuovo argine risulta essere 70 cm più basso dell'esistente.*	6. *La sicurezza idraulica è comunque garantita dall'allargamento della sezione di deflusso.*	Si concorda con il proponente
7. *Mancano al progetto alcuni elaborati.*	7. *In realtà i contenuti di tali elaborati sono compresi all'interno di altre documentazioni costituenti il progetto.*	Si concorda con il proponente
Comune di Verona, prot. 2016/120766 del 19/04/2016 acquisita dagli uffici della Sezione Coordinamento attività Operative con PEC n. 155298 del 20/04/2016 Il comune di Verona chiede:		
1. Che la manutenzione delle aree verdi progettate, dei sedimi ciclabili e delle aree di pertinenza, sia a carico della società AGSM nonché l'installazione di opportuni sistemi di videosorveglianza delle stesse.	1. *AGSM precisa che si rende fin d'ora disponibile a farsi carico della gestione e della videosorveglianza delle aree acquisite.*	Richiesta accolta dal proponente.
2. Che venga ampliata l'analisi della continuità dei percorsi ciclopedonali anche valutando la possibilità di idonei collegamenti con la sponda destra del fiume Adige	2. *AGSM evidenzia l'impossibilità di poter realizzare un passaggio ciclopedonale sopra la traversa esistente in quanto di proprietà EnelGreenPower e non oggetto del*	Si ritiene la richiesta interessante ma non pertinente

All. A al decreto n. 3 del 5 OTT. 2016

	progetto.	
Consiglio 7 circoscrizione prot. n. 54687 del 18/02/2016 Si chiede:		
1. *Sia realizzato preliminarmente un argine di sicurezza all'esterno dell'area di progetto*	1. *AGSM afferma che è già previsto dal progetto.*	Si concorda con il proponente
2. *Sia formalizzato un accordo per la gestione della sommità arginale da stipularsi tra AGSM, Genio Civile e Comune in maniera da garantire fruizione e manutenzione dell'intera tratta ricadente nell'ambito della circoscrizione;*	2. *AGSM dichiara la propria disponibilità a quanto richiesto.*	Richiesta inserita come raccomandazione nel presente parere
3. *Sia realizzato un approdo per canoe anche a valle dell'opera e che i due approdi, a monte e a valle, siano collegati;*	3. *AGSM evidenzia l'impossibilità di poter realizzare l'approdo a valle e quindi anche il collegamento tra i due approdi.*	Con la modifica progettuale del 26 luglio 2016 l'approdo a valle risulta realizzabile e quindi è oggetto di precisa prescrizione
4. *Segnala la presenza di due condotte interrate.*	4. *AGSM dichiara di esserne a conoscenza e di averne tenuto conto nel progetto.*	Si concorda con il proponente
5. *Siano previsti interventi tesi a migliorare l'indice IFF che adesso è scadente in sinistra e mediocre in destra.*	5. *Il proponente dichiara che il valore basso dell'IFF è dovuto alla presenza della diga. Il progetto contiene già tutte le migliorie possibili.*	Si concorda con il proponente

4.2 PARERI

PROTOCOLLO	ENTE	PARERE
prot. n. 299697 del 3 agosto 2016	Dipartimento difesa del suolo e foreste sezione di Verona	Parere favorevole alla misura compensativa della riduzione di superficie boscata proposta da AGSM
prot. n. 772 del 15.04.2014 acquisito dal Genio Civile con Prot. n. 171909 del 17/04/2014	Autorità di Bacino Adige; parere trasmesso Genio civile di Verona	Parere favorevole ai sensi del comma 1 art. 96 del D.Lgs. 152/2006 subordinato all'osservanza delle seguenti prescrizioni: • la scala di risalita per pesci dovrà essere alimentata mediante una congrua parte del DMV, tale da consentire cioè la risalita della fauna ittica localmente presente, comunque salvaguardando il principio della priorità del predetto rilascio rispetto alla derivazione, in qualsiasi condizione idrologica; • il dispositivo di alimentazione del passaggio pesci dovrà essere provvisto, oltre che dello strumento di misura delle portate già previsto anche di sistemi di verifica della presenza di materiali flottanti è dovrà essere in grado di comandare la sospensione della derivazione quando le condizioni di funzionalità della predetta luce non sono soddisfatte e fino al loro integrale ripristino. • nel disciplinare tecnico a corredo dell'atto di

All. A al decreto n. 20 del 5 OTT. 2016

		concessione si stabilisca le modalità di installazione e le relative operazioni di taratura degli strumenti di misura delle portate, nonché delle luci di rilascio delle portate di rispetto.
prot. 18335 del 02.08.2016 trasmesso agli uffici UC Valutazione Impatto Ambientale con prot. n. 298024 del 02/08/2016	Ministero per i beni culturali e paesaggistici della Regione Veneto Soprintendenza archeologica, Belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza	Esprime parere favorevole subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni: • dovrà essere garantita, a scopo cautelativo, l'assistenza nel corso dello scavo da parte di archeologi professionisti; • Durante le fasi di scavo dovranno essere adottate le più opportune misure di mitigazione, anche provvisorie, al fine di ridurre l'effetto negativo dell'attività di scavo in corso e la sua connessa visibilità dai punti panoramici a monte e a valle dell'impianto che si va a realizzare. • Gli interventi di compensazione quale mitigazione dell'impatto percettivo dell'area destinata agli impianti fissi, dovranno prevedere piantumazioni del tutto simili a quelle presenti per tipologia e disposizione. Le piantumazioni dovranno essere controllate nel tempo, prevedendo, laddove necessario, eventuali interventi correttivi atti a garantire il naturale sviluppo della vegetazione stessa.
Prot. n. 290199 del 27/07/2016 , acquisita il 28/07/2016 prot. n. 290199 del 28 luglio 2016	U.P. Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV)	Esprime parere istruttorio favorevole con prescrizioni alla relazione di Valutazione di Incidenza del Progetto e prende atto della dichiarazione del dott. Paolo TURIN il quale dichiara che "*con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti di Rete Natura 2000*". Prescrizioni: n. 25 prescrizioni integralmente riportate in fondo al presente parere.
Prot. n. 315826 del 18/08/2016 , acquisita il 18/08/2016	U.P. Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV)	Esprime parere istruttorio favorevole con prescrizioni alla relazione di Valutazione di Incidenza del Progetto, versione con integrazioni del 26 luglio 2016. Prescrizioni: le stesse del parere precedente.
prot. n. 280858 del 20 luglio 2016	Genio Civile di Verona	Con voto n. 89/2015 del 25/06/2015 la Commissione Tecnica Regionale Decentrata ha espresso parere favorevole con prescrizioni: 1. contestualmente alla presentazione della richiesta di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del Dlgs. 387/2003 si dovrà presentare un'apposita relazione in cui verrà valutata la possibilità che la realizzazione dell'opera possa avere come conseguenza il deterioramento dello stato del corpo idrico interessato o il non raggiungimento degli obiettivi di qualità. Il progetto in esame deve intatti assicurare il sufficiente rilascio d'acqua in rapporto agli obiettivi di qualità del corpo idrico e, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 77 del d.Lgs. 152/2006, deve

All. A al decreto
n. 26 del 5 OTT. 2016

		contenere un'apposita relazione che certifichi che siano state previste le misure possibili per mitigare l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico e che la realizzazione dell'intervento proposto non pregiudichi il conseguimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità stabiliti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE anche in relazione all'indice di qualità morfologica e idromorfologica. Il manuale di riferimento per le "valutazioni suddette e reperibile al link: http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/manuali-e-linee-guida/idraim-2013-sistema-di-valutazione-idromorfologica 2. si invita inoltre la Società A.G.S.M. Verona s.p.a. a contattare Arpav per la definizione del Piano di Monitoraggio e Controllo in particolare per lo svolgimento delle operazioni relative alla Fase ante-opera.
deliberazione n. 53 del 22 aprile 2016 prot. n. 38364 del 09/05/2016 (acquisito prot. n. 181822 del 10/05/2016)	Provincia di Verona	Parere favorevole con prescrizioni: 3. Durante la realizzazione dell'opera (fase di cantiere) dovranno essere minimizzati i disagi arrecati all'ambiente e agli utenti della pista ciclabile e apposta idonea cartellonistica esplicitante compiutamente i lavori in corso e i tempi necessari per il termine delle opere; 4. Il progetto prevede che le murature lato valle e by-pass saranno rivestite in pietra, mentre la copertura realizzata con tetto verde; si ritiene che anche i lati di monte debbano avere tali soluzioni architettoniche; 5. Prima dell'inizio lavori, venga redatto uno specifico protocollo d'intervento in caso di situazione di emergenza (piene del Fiume Adige) che dovessero accadere in fase di cantiere e di gestione; tale piano dovrà essere condiviso con il Genio Civile (responsabile dell'apertura delle paratoie della diga in caso di piena); 6. L'area interessata dalla realizzazione dell'opera ricade all'interno di un corridoio ecologico (art. 49 NTA PTCP). Essendo l'impianto di interesse pubblico sono previste le prescrizioni J di cui all'art. 49 comma 1 lettera b) delle NTA del PTCP. Pertanto qualsiasi realizzazione dovrà adottare tecniche di bioingegneria e ingegneria ambientale; 7. Risulta necessario un monitoraggio in fase di cantiere della qualità delle acque con stazioni poste a monte e a valle del luogo di intervento, con particolare attenzione per le sostanze impiegate in cantiere (combustibili, olii, resine, fanghi, bentoniti, ecc). Ci sono anche alcune richieste di chiarimenti

All. A
n. 26 del 10/10
– 5 OTT. 2016

nota prot. n. 2016/120766 del 19/04/2016 acquisita dagli uffici della Sezione Coordinamento attività Operative con PEC n. 155298 del 20/04/2016	Comune di Verona	Parere favorevole con osservazioni. Parere confermato con nota prot. 315571 del 17/08/2016.
prot. n. 314898 del 17 agosto 2016	Genio Civile di Verona	"Piano di dismissione, ripristino e recupero ambientale" Parere favorevole.

5. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Vista la domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., come disposto dalla D.G.R. 575/2013, presentata in data 30/12/2015 per l'intervento in oggetto dalla Società AGSM Verona S.p.A. (C.F. 00215120239; P.IVA. 02770130231) con sede legale a Verona (VR) via Lungadige Galtarossa n.8,

Vista la nota n.772 del 16/04/2014, acquisita dalla Sezione bacino Idrografico Adige Po – Sezione di Verona con prot. n. 171909 del 17/2014, con la quale l'Autorità di Bacino del Fiume Adige ha espresso parere favorevole,

Vista la nota n. 280858 del 20/07/2016 con cui l'U.O. genio Civile di Verona ha fatto pervenire il parere idraulico ai sensi del R.D. 1775/1933,

Vista la nota n. 314898 del 17/08/2016 con cui l'U.O. genio Civile di Verona ha fatto pervenire il parere favorevole relativo al "Piano di dismissione, ripristino e recupero ambientale",

Vista la nota della Provincia di Verona con cui si è data comunicazione della pubblicazione della Delibera n.53 del 22/04/2016 nell'ambito della quale ha espresso il proprio parere ai sensi dell'art. 24, comma 4 del D. Lgs. 152/2006,

Vista la nota n. 18335 del 02/08/2016, acquisita dagli uffici della Direzione Commissioni Valutazioni con prot. n. 298024 del 02/08/2016, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio, Province di Verona, Rovigo, Vicenza, ha fatto pervenire il proprio parere favorevole in relazione alla documentazione integrativa presentata dalla Società AGSM Verona S.p.A,

viste le osservazioni di:
- Comune di Verona,
- Consiglio 7 Circoscrizione
- ENELGreenPower,

Viste le controdeduzioni del Proponente alle Osservazioni sopracitate.

Viste le integrazioni volontarie alla documentazione presentate, in particolare le integrazioni del 26/07/2016 prot n. 287450 del 26/07/2016.

Visti i D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., D.G.R. n. 1539/2011.

Viste le D.G.R. n. 1000/2004, DGR n.2834 del 29.09.2009 e DGR. n. 2100 del 07.12.2011, DGR 253/2012 e DGR 1628 del 19/11/2015.

Visto il parere di competenza U.O. Forestale di Verona e Rovigo trasmesso con nota n. 299697 del

All. A al decreto
n. 20 del 5 OTT. 2016

03/08/2016, acquisita dagli uffici della Direzione Commissioni Valutazioni il 04/08/2016,

Visto il parere favorevole con prescrizioni del Servizio Pianificazione Ambientale dell'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV),

Tutto ciò visto, considerato e valutato,

la Commissione Regionale V.I.A., presenti tutti i suoi componenti (assenti l'Arch. Cristiano Paro e l'Ing. Roberto Penazzi, Componenti esperti della Commissione, ed il Dirigente Responsabile della Tutela Ambientale della Provincia di Verona), esprime all'unanimità dei presenti

parere favorevole

al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame e sulla Valutazione di Incidenza ambientale, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

1. tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera proposta, salvo diverse prescrizioni e raccomandazioni sotto specificate;
2. siano sempre attivati i sistemi di monitoraggio in continuo delle portate realmente prelevate alla sezione di derivazione e i dati raccolti vengano resi disponibili in tempo reale attraverso opportuni strumenti informatici al fine di svolgere un'efficace azione di informazione e controllo sul rispetto del DMV nonché dei flussi lungo il dispositivo per la risalita della fauna ittica. Il dispositivo di alimentazione del passaggio pesci dovrà essere provvisto, oltre che dello strumento di misura delle portate già previsto anche di sistemi di verifica della presenza di materiali flottanti e dovrà essere in grado di comandare la sospensione della derivazione quando le condizioni di funzionalità della predetta luce non sono soddisfatte e fino al loro integrale ripristino.
3. durante i lavori siano messe in atto le misure che possono evitare inquinamenti da parte di oli, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possono, comunque, ridurre gli effetti di eventuali sversamenti accidentali;
4. sia eseguito il controllo per quanto riguarda lo stoccaggio e smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l'emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore; lo smaltimento dei rifiuti di sgrigliatura avvenga a norma di legge;
5. dovrà essere assicurata la possibilità di adeguamento delle opere di regolazione ad un'eventuale diversa determinazione del DMV, in funzione degli obiettivi di qualità ambientale previsti per questo tratto di fiume Adige;
6. nel disciplinare tecnico a corredo della concessione dovranno essere stabilite le modalità di installazione degli strumenti di misura delle portate derivate e restituite;
7. sia realizzato un approdo per le canoe e piccole imbarcazioni, oltre che a monte della traversa anche a valle della stessa.
8. le misure di compensazione previste per limitare l'impatto arrecato dalla derivazione finalizzate alla salvaguardia della fauna ittica siano attuate per una durata non inferiore a quella della concessione rilasciata;
9. venga redatto uno specifico protocollo di intervento in caso di situazione di emergenza (piene del fiume Adige) che dovessero accadere in fase cantiere e di gestione; tale piano dovrà essere condiviso con il Genio Civile responsabile dell'apertura delle paratoie della diga in caso di piena;
10. le operazioni di demolizione dell'argine attuale dovranno essere concordate con il Genio Civile ed in ogni caso saranno successive al conseguimento della piena funzionalità di contenimento idraulico delle opere in sinistra del canale di derivazione.

All. A
n. 20 del -5 OTT. 2016

11. la gestione della fase di cantiere dovrà essere concordata con le competenti autorità, compreso il Comune di Verona, per quanto riguarda il traffico dei mezzi di cantiere e per l'autorizzazione all'attraversamento e all'uso delle strade;
12. dovranno essere attuate le misure di minimizzazione degli impatti sia in fase di cantiere che in quella di esercizio;
13. i mezzi d'opera dovranno rispondere ai limiti di emissione previsti dalle normative vigenti e saranno dotati di sistemi di abbattimento del particolato di cui occorrerà prevedere idonea manutenzione e verifica dell'efficienza, dovranno essere omologati e rispondere alla normativa più recente, almeno Stage IIIB e Euro 4, per quanto riguarda le emissioni di rumore e gas di scarico.
14. terminata la fase di cantiere dovrà essere effettuato immediatamente il ripristino ambientale delle aree, riportando i luoghi alle condizioni naturali preesistenti, quindi dovrà essere predisposto il pronto ripristino delle aree di cantiere interessate dai lavori come prescritto da Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Verona Rovigo e Vicenza;
15. in fase di produzione dovranno essere rispettati i valori di emissione e immissione sonora e, a riguardo, dovranno essere fatti idonei rilevamenti sia diurni che notturni; i risultati dovranno essere forniti agli enti di controllo competenti;
16. il Proponente dovrà impegnarsi a corrispondere l'importo della fidejussione prima del rilascio dell'autorizzazione.

Prescrizioni parere Genio Civile:

1. contestualmente alla presentazione della richiesta di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del Dlgs. 387/2003 si dovrà presentare un'apposita relazione in cui verrà valutata la possibilità che la realizzazione dell'opera possa avere come conseguenza il deterioramento dello stato del corpo idrico interessato o il non raggiungimento degli obiettivi di qualità. Il progetto in esame deve intatti assicurare il sufficiente rilascio d'acqua in rapporto agli obiettivi di qualità del corpo idrico e, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 77 del d.Lgs. 152/2006, deve contenere un"apposita relazione che certifichi che siano state previste le misure possibili per mitigare l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico e che la realizzazione dell'intervento proposto non pregiudichi il conseguimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità stabiliti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE anche in relazione all'indice di qualità morfologica e idromorfologica. Il manuale di riferimento per le "valutazioni suddette e reperibile al link: http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/manuali-e-linee-guida/idraim-2013-sistema-di-valutazione-idromorfologica
2. la Società A.G.S.M. Verona s.p.a. dovrà concordare con Arpav il Piano di Monitoraggio e Controllo in particolare per: a) il completamento delle indagini ante-opera; b) per lo svolgimento delle operazioni relative alla fase di cantiere; c) fase post-opera.

Prescrizioni VINCA:

1. di vietare lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse da quelle riportate nello studio esaminato e nella presente istruttoria, caratterizzate rispetto ai fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 2299/2014 e di seguito riportate: A06.04 "Abbandono della produzione colturale", A10 "Sistemazione - ristrutturazione fondiaria", B01 "Piantagione forestale su terreni non boscati (aumento della superficie forestale su terreni precedentemente non forestati)", B01.01 "Piantagione forestale su terreni non boscati (specie autoctone)", B03 "Sfruttamento forestale senza reimpianto o ricrescita naturale (diminuzione dell'area forestata)", D01.01 "Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)", D01.05 "Ponti - Viadotti", D02.01 "Elettrodotti, linee elettriche e linee telefoniche", D02.01.02 "Cavidotti e linee telefoniche interrate o sommerse", D03.01.02 "Moli, porti turistici e pontili da diporto", E04.01 "Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici agricoli", E05 "Aree per lo stoccaggio di materiali, merci, prodotti", E06 "Altri tipi attività di urbanizzazione - sviluppo residenziale, commerciale, industriale e attività similari", E06.01 "Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo", F06 "Caccia, pesca e attività di raccolta non elencate in precedenza", G01.01.02 "Sport nautici non motorizzati", G01.02 "Passeggiate, equitazione e attività con veicoli non motorizzati", G01.03 "Attività con veicoli motorizzati", G02.09 "Osservazione della fauna selvatica", G02.10 "Altri complessi per lo sport e per il tempo libero", G05.09 "Presenza di cancelli, recinzioni", G05.11

All. A al decreto
n. 20 del 5 OTT. 2016

"Lesioni o morte da impatti con infrastrutture o veicoli", H01.03 "Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali", H02 "Inquinamento delle acque sotterranee (sorgenti puntiformi e diffuse)", H04.02 "Immissioni di azoto e composti dell'azoto", H04.03 "Altri inquinanti dell'aria", H05.01 "Presenza di immondizia e altri rifiuti solidi", H06.01.01 "Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari", H06.01.02 "Inquinamento da rumore e disturbi sonori diffusi o permanenti", H06.02 "Inquinamento luminoso", H06.04 "Inquinamento elettromagnetico", J02.02 "Rimozione di sedimenti", J02.03.02 "Canalizzazione", J02.05.02 "Modifica alle strutture dei corsi d'acqua interni (inclusa l'impermeabilizzazione dei suolo nelle zone ripariali e nelle pianure alluvionali)", J02.05.03 "Modifica dei corpi idrici lotici (inclusi la creazione di bacini, stagni, laghi artificiali per l'acquacoltura e la pesca sportiva)", J02.05.05 "Installazione di impianti idroelettrici o costruzione di dighe (anche a servizio di singoli edifici o mulini)", J02.06.06 "Prelievi dalle acque superficiali per la produzione di energia idroelettrica (escluso il raffreddamento)", J02.11.02 "Altre variazioni dei sedimenti in sospensione o accumulo di sedimenti", J02.12.02 "Argini e difese dalle alluvioni nei corpi d'acqua interni", J02.15 "Altre variazioni delle condizioni idrauliche indotte dall'uomo", J03.01 "Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie", J03.02 "Riduzione della connettività e frammentazione degli habitat indotta dall'uomo", J03.02.01 "Riduzione degli spostamenti o delle migrazioni - presenza di barriere agli spostamenti o alla migrazione";

2. di subordinare al rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. la realizzazione di quelle parti del progetto in argomento, o relative modifiche, per le quali non risultano esplicitamente oggetto della presente valutazione;

3. di provvedere al rispetto dei divieti e degli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., e dalla D.G.R. n. 786/2016;

4. di provvedere, qualora risultassero concomitanti all'interno dell'area di influenza del presente progetto gli interventi autorizzati con D.G.R. n. 1348/2015, alla sospensione delle attività in corso per la realizzazione dell'impianto idroelettrico fino al completo esaurimento delle interferenze;

5. di limitare gli interventi di sbancamento e risagomatura del deposito golenale in sinistra idraulica alla sola sezione idraulica utile del canale di carico, qualora risultasse necessario intervenire in ulteriore sedime per realizzare il completo collegamento idraulico con il fiume Adige (per un tratto eccedente la distanza di 72,5 m dall'imposta del diaframma del tratto in c.a. del canale di carico), evitando al contempo qualsiasi sagomatura del margine golenale ulteriore al rinforzo spondale con massi da scogliera intasati, nel tratto a monte e a valle, e dell'alveo del tratto sotteso del fiume Adige;

6. di mantenere invariata, a seguito dell'attuazione degli interventi, l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione del progetto in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (*Barbus plebejus, Cobitis bilineata, Cottus gobio, Lampetra zanandreai, Salmo marmoratus, Bufo viridis, Hyla intermedia, Rana latastei, Triturus carnifex, Emys orbicularis, Hierophis viridiflavus, Lacerta bilineata, Natrix tessellata, Podarcis muralis, Zamenis longissimus, Ardea purpurea, Calandrella brachydactyla, Caprimulgus europaeus, Ixobrychus minutus, Lanius collurio, Lanius minor, Hypsugo savii, Hystrix cristata*) ovvero di garantire la disponibilità di superfici di equivalente idoneità per tali specie all'interno delle aree soggette a trasformazione;

7. di provvedere, in aggiunta alla misura precauzionale prevista in materia di torbidità, ad attuare anche ulteriori misure strutturali (per esempio: barriere galleggianti, by-pass idraulici, ecc.) in grado di garantire livelli di qualità del corpo idrico soddisfacenti (in riferimento alla variabilità del momento) per l'intera durata dei lavori;

8. di realizzare i lavori all'interno delle aree operative (ottenute mediante contaminazione con ture) solamente a seguito della completa messa in asciutta dell'area ovvero previa esecuzione di una specifica campagna di recupero della fauna ittica (anche mediante elettropesca) e delle eventuali ulteriori specie acquatiche di interesse comunitario, da rilasciarsi nei tratti limitrofi del corpo idrico interessato;

9. di trasmettere gli esiti della campagna di recupero della fauna ittica all'autorità regionale per la valutazione di incidenza organizzando le informazioni secondo le disposizioni riportate nella D.G.R. n. 1066/07 e, in aggiunta, rispetto a: numero di esemplari, stato biologico, luogo di recupero, luogo

All. A al decreto n. 20 del -5 OTT. 2016

di rilascio, data di recupero e data di rilascio;

10. di preferire, nel rispetto dei criteri di sicurezza idraulica previsti, l'utilizzo di sistemi combinati (materiale inerte/materiale vivo e, per quest'ultimo, consistente in specie autoctone tra cui *Salix eleagnos, Salix caprea, Salix purpurea*) per i consolidamenti spondali e le protezioni di fondo in massi ovvero limitando il grado di impermeabilizzazione della parte superficiale di questi (per esempio mediante l'uso di massi ancorati e di terreno organico) a favore di una rapida ricolonizzazione vegetale (controllata);

11. di preferire, nell'uso delle fonti di illuminazione artificiale da installarsi in corrispondenza dell'impianto idroelettrico e delle sue pertinenze, quelle rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

12. di prevedere strutture regolabili per il transito della portata derivata lungo il canale di by-pass al fine di provvedere l'eventuale adeguamento anche a valori superiori di DMV definibili successivamente;

13. di vietare l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone per i rinverdimenti delle aree a prato ovvero si provveda mediante l'utilizzo di sementi o fiorume di provenienza locale;

14. di effettuare la ricomposizione ambientale mediante l'impianto arboreo-arbustivo per la realizzazione di un boschetto igrofilo con specie legnose autoctone, e di origine certificata, e di provvedere alla relativa gestione e manutenzione fino all'accertamento dell'affermazione dei caratteri diagnostici pertinenti con la locale serie (appartenente al geosigmeto planiziale igrofilo della vegetazione perialveale dell'alta pianura);

15. di subordinare la progettazione esecutiva del progetto in argomento al perfezionamento da parte dell'Autorità Proponente del progetto autorizzato con D.G.R. n. 1348/2015 di quanto previsto al punto 13.2, e seguenti in materia di compensazione, dell'allegato A alla suddetta deliberazione, con cui dovrà essere espressamente recepita (ed adeguatamente sviluppata) la proposta di esecuzione dell'impianto arboreo-arbustivo per la ricostituzione di una fitocenosi riferibile all'habitat 91E0* "Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae*)" in un'area di 2,5 ettari all'interno delle pertinenze del fiume Adige, ovvero, per la stessa proposta e in modo differenziato dalle suddette compensazioni, di subordinare alla definizione e verifica da parte dell'autorità regionale competente per la valutazione di incidenza di un progetto di dettaglio comprensivo dei seguenti argomenti:
    a. il responsabile dell'attuazione;
    b. le modalità di finanziamento;
    c. la fattibilità tecnica-scientifica e l'efficacia;
    d. le modalità di attuazione;
    e. le modalità e la durata della gestione delle aree in cui si attua la misura;
    f. il programma di monitoraggio, da attuare fino al completo raggiungimento dell'efficacia della misura, redatto secondo quanto riportato al successivo paragrafo 2.1.3;
    g. le modalità di controllo sull'attuazione della misura;
    h. le probabilità di esito positivo;
    i. le modalità d'intervento in caso di eventuale inefficacia;

16. di eseguire, qualora non realizzato prima nell'ambito dell'attuazione delle misure di compensazione del progetto autorizzato con D.G.R. n. 1348/2015, l'impianto arboreo-arbustivo per la ricostituzione di una superficie dell'habitat 91E0* "Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae*)" entro la stagione invernale dell'annualità in cui si provvede all'avvio dei lavori per il progetto in argomento;

17. di indicare quale grado di conservazione atteso per la superficie dell'habitat 91E0* "Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae*)" il valore corrispondente a "B - buona conservazione", contraddistinto da una struttura con biomassa forestale matura;

18. di eseguire il monitoraggio per la verifica dell'efficacia dell'intervento di ricostituzione di una superficie dell'habitat 91E0* "Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae*)", la cui durata è in funzione dell'affermazione dei caratteri

All. A al decreto n. 20 del 5 OTT. 2016

diagnostici di ciascun elemento stazionalmente pertinente di tale habitat, e comunque fino a quando non risulta accertato l'instaurarsi di dinamiche sufficienti al mantenimento nel lungo periodo delle cenosi ad esso riferibile;

19. di affiancare la Direzione Lavori con personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale al fine di verificare la corretta attuazione degli interventi, delle precauzioni e delle indicazioni prescrittive, e di individuare e applicare ogni ulteriore misura a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati (tra cui la delimitazione, ove possibile, delle aree di cantiere con le barriere per l'erpetofauna e l'attuazione del cronoprogramma degli interventi compatibile con la fenologia delle specie coinvolte);

20. di trasmettere specifica reportistica alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza a seguito della verifica delle indicazioni prescrittive, secondo le seguenti modalità: entro 30 giorni dalla conclusione degli interventi previsti per ciascuna fase delle attività di cui al cronoprogramma, dopo il terzo anno dal completamento degli impianti arboreo-arbustivo (diversi da quello per la ricostituzione di una fitocenosi riferibile all'habitat 91E0* "Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae*)"), fatto salva la possibilità di prolungare tale periodo in relazione agli esiti della verifica della raggiunta efficacia dell'impianto in relazione agli obiettivi fissati;

21. di comunicare all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza la data di avvio e di conclusione degli interventi in argomento (e gli eventuali periodi di sospensione) e, qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, di effettuare il monitoraggio delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;

22. di adeguare, in conformità con le specifiche tecniche di cui alla D.G.R. 1066/2007 (anche sotto l'aspetto topologico), il geodatabase contenente la sola proposta di modifica alla vigente cartografia degli habitat al fine di attestare la precisa e pertinente localizzazione delle aree omogenee per fitocenosi oggetto di riperimetrazione dell'habitat 91E0* "Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae*)", comprese le situazioni a mosaico, fornendo altresì il riferimento fotogrammetrico utilizzato, e di trasmetterlo all'autorità competente per la valutazione di incidenza entro 90 giorni dall'autorizzazione;

23. di comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso;

24. di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato;

25. di subordinare la progettazione esecutiva del progetto in argomento al perfezionamento della trasmissione documentale all'autorità regionale per la valutazione di incidenza, secondo le modalità fissate al par. 3.4 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014, anche in adeguamento alle presenti prescrizioni:
    a. del dato in formato vettoriale relativo agli elementi trattati al punto 2.1 della selezione preliminare (vanno rappresentati tutti gli elementi progettuali e vanno garantiti la congruità della primitiva geometrica rispetto all'entità da rappresentare, il metadato secondo lo standard "RNDT - DM 10 novembre 2011" e gli attributi necessari a qualificare l'oggetto geometrico);
    b. del dato vettoriale per tutti gli elementi trattati al punto 2.2 della selezione preliminare, compresi quelli individuati nella presente istruttoria (ciascun fattore riconosciuto costituisce vettoriale a sé stante: vanno garantiti la congruità della primitiva geometrica rispetto all'entità da rappresentare, il metadato secondo lo standard "RNDT - DM 10 novembre 2011" e gli attributi di estensione, durata, magnitudine/intensità, periodicità, frequenza, probabilità di accadimento);
    c. del dato in formato vettoriale relativo agli elementi trattati al punto 2.3 della selezione

All. A
n. 20 del -5 OTT. 2016

preliminare (e gli attributi relativi al dominio spaziale e temporale dell'influenza), comprensivo del metadato secondo lo standard "RNDT - DM 10 novembre 2011";

d. del dato in formato vettoriale relativo agli elementi trattati al punto 3.1 della selezione preliminare (relativamente agli ulteriori dati desumibili dalle cartografie regionali, da fornirsi in conformità con quanto previsto dalla D.G.R. n. 1066/07) comprensivo del metadato secondo lo standard "RNDT - DM 10 novembre 2011";

Prescrizioni MIBAC Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza:

- dovrà essere garantita, a scopo cautelativo, l'assistenza nel corso dello scavo da parte di archeologi professionisti;
- Durante le fasi di scavo dovranno essere adottate le più opportune misure di mitigazione, anche provvisorie, al fine di ridurre l'effetto negativo dell'attività di scavo in corso e la sua connessa visibilità dai punti panoramici a monte e a valle dell'impianto che si va a realizzare.
- Gli interventi di compensazione quale mitigazione dell'impatto percettivo dell'area destinata agli impianti fissi, dovranno prevedere piantumazioni del tutto simili a quelle presenti per tipologia e disposizione. Le piantumazioni dovranno essere controllate nel tempo, prevedendo, laddove necessario, eventuali interventi correttivi atti a garantire il naturale sviluppo della vegetazione stessa.

RACCOMANDAZIONI

- Si raccomanda venga formalizzato un accordo per la gestione della sommità arginale da stipularsi tra AGSM, Genio Civile e Comune in maniera da garantire fruizione e manutenzione dell'intera tratta anche a monte e a valle dell'opera in progetto.
- Eventuali modifiche ed aggiornamenti progettuali, conseguenti all'adeguamento alle prescrizioni impartite, saranno oggetto di valutazione da parte degli Enti preposti in fase di Conferenza di Servizi.

Ai sensi di quanto indicato con DGR 1628/2015 il presente parere stabilisce la posizione unitaria della Regione nell'ambito della Conferenza di Servizi di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003.

Il Segretario della
Commissione V.I.A.
Eva Maria Lunger

Il Presidente della
Commissione V.I.A.
Dott. Alessandro Benassi

Il Direttore di
Unità Organizzativa V.I.A.
Ing. Gianni Carlo Silvestrin

Il Vice Presidente
Commissione V.I.A.
Dott. Luigi Masia

All. A
n. 6 del 5 OTT. 2016

Vanno vistati n. 48 elaborati di cui al seguente elenco:

A 1. Relazione tecnica descrittiva rev. 4
A 2. Relazione idrologica
A 3. Relazione idraulica
A 4. Relazione geologica, geotecnica e sismica
A 5. Relazione opere elettromeccaniche
A 6. Relazione sulle strutture
A 7. Relazione metodologica per la gestione delle terre e rocce da scavo Rev. A
A 8. Piano particellare descrittivo
A 9. Piano di dismissione, ripristino e recupero ambientale
A 10. Relazione paesaggistica ed allegati Rev. 1
A 11. Relazione riduzione superficie forestale
A 12. Dis. C 1638 Rev.A = Corografia dell'impianto
A 13. Dis. 00 5058 Rev.A = Corografia di progetto su base CTR
A 14. Dis. 00 5056 Rev.A = Ortofoto con posizione dell'impianto e degli accesso
A 15. Dis. 00 5060 Rev.A = Planimetria generale delle isobate in alveo
A 16. Dis. 00 5061 Rev.A = Planimetria generale dei punti di rilievo in alveo
A 17. Dis. 000 2597 Rev.A = Planimetria di rilievo dello stato di fatto con indicazione dei punti di sondaggio geognostico
A 18. Dis. 000 2598 Rev. = Rilievo dello stato di fatto dell'alveo - Sezioni da 1 a 7
A 19. Dis. 000 2599 Rev. = Rilievo dello stato di fatto dell'alveo - Sezioni da 8 a 15
A 20. Dis. 005068 Rev. = Carta dei vincoli e inserimento urbanistico
A 21. Dis. 000 2595 Rev.A = Planimetria generale di progetto
A 22. Dis. 000 2594 Rev.A = Planimetria generale di progetto con estratto mappa catastale
A 23. Dis. 00 5059 Rev. A= Estratto mappa catastale e piano particellare grafico
A 24. Dis. 00 5062 Rev. A= Planimetria generale e sezioni del nuovo argine maestro
A 25. Dis. 00 5055 Rev.A = Opere di fondazione speciali - Planimetrie, sezione longitudinale e trasversale
A 26. Dis. 000 2596 Rev.A = Pianta a quota 48,90 m.s.m. - Sezioni A-A e B-B
A 27 Dis. 000 2600 Rev. A= Profilo longitudinale dell'impianto - Sezioni da C-C a H-H, prospetto 1-1 e particolare setto scala pesci
A 28. Dis. 00 5063 Rev. A= Planimetria generale e sezioni dei volumi di sterro e riporto
A 29. Dis. 000 2601 Rev.A = Planimetria delle fasi realizzative e sezione tipo delle opere provvisionali
A 30. Dis. 0002602 Rev. = Interventi di mitigazione ambientale
A 31. Dis. 00 5064 Rev.A = Planimetria generale delle opere di dismissione
A 32. Dis. 00 5057 Rev. = Schema elettrico unifilare
A 33. Dis. 005069 Rev. A Cronoprogramma dei lavori
A 34. Computo Metrico
A 35. Computo Metrico Estimativo

n. 20 del 5 OTT. 2016

A 36. Quadro economico e Piano Finanziario contenente l'analisi delle possibili ricadute sociali, occupazionali ed economiche dell'intervento a livello locale

A 37. Quadro programmatico

A 38. Quadro progettuale Rev.1

A 39. Quadro ambientale

A 40. Relazione di caratterizzazione e analisi degli ecosistemi acquatici e terrestri

A 41. Relazione di previsione di impatto acustico

A 42. Verifica preventiva di interesse archeologico e allegati

A 43. Studio di Incidenza Ambientale (VINCA) REV 1

A 44. Sintesi Non Tecnica Rev.1

A 45. Certificati di destinazione urbanistica

A 46. Preventivo di connessione firmato

A 47. Corografia allegata al preventivo di connessione

A 48. Alcune specificità: scelte progettuali e realizzative di particolare valenza ambientale

(Codice interno: 330846)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 21 del 05 ottobre 2016

CREA S.R.L. Centrale idroelettrica sul fiume Tartaro località Le Corone (Vigasio VR). Comune di localizzazione: Vigasio (VR). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 20 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii., DGR n. 575/2013). Assoggettamento alla procedura di V.I.A.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento assoggetta alla procedura di V.I.A. il progetto, presentato dalla Società CREA S.R.L., che prevede la realizzazione di una centrale idroelettrica sul fiume Tartaro in località Le Corone nel comune di Vigasio (VR).

Il Direttore

VISTA l'istanza di verifica, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., presentata dalla Società CREA s.r.l (P.IVA./C.F 02348700234) con sede legale in Corso Milano, n. 9 a Verona, acquisita dagli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative con prot. n.192918 del 17/05/2016, relativa all'intervento in oggetto specificato;

VISTO l'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";

VISTA la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale";

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "*Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale" che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale*";

VISTO l'art. 22 comma 2 della citata L.R. 4/2016 che stabilisce che "*alle procedure avviate in epoca antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero avviate successivamente nelle more degli adempimenti di cui all'articolo 21, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 10 del 1999 ivi compresa la disciplina in materia di Commissione VIA di cui agli articoli 5 e 6 della medesima legge regionale n. 10 del 1999 nel testo previgente la modifica introdotta dall'articolo 44 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015*";

CONSIDERATO che, ad oggi, non risultano emanati gli atti di cui all'art. 21 della citata L.R. n. 4 del 18/02/2016;

VISTA la D.G.R. n. 575 del 3 maggio 2013 "*Adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale delle disposizioni applicative concernenti le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla D.G.R. n. 1539 del 27 settembre 2011 e sua contestuale revoca*";

VISTO la DGR n. 1628 del 19 novembre del 2015 *"Procedure per il rilascio di concessioni di derivazione d'acqua pubblica ad uso idroelettrico ai sensi del R.D. 1775/1933 e per il rilascio alla costruzione e all'esercizio di impianti idroelettrici di cui al D.Lgs. n. 387/2003. Nuove disposizioni procedurali."*

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell'art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell'intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito con L. 11 agosto 2014, n. 116, l'avviso dell'avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto in data 24/05/2016;

VISTA la nota prot. n. 212087 del 30/05/2016 con la quale gli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative hanno comunicato l'avvio del procedimento a decorrere dal 24/05/2016;

PRESO ATTO che l'istanza di progetto presentata prevede:

- l'installazione di una coclea idraulica in sinistra idrografica sul fiume Tartaro per la produzione di energia elettrica;
- che l'impianto sarà costruito adiacente a tre salti idraulici esistenti consecutivi, posti a breve distanza tra loro che saranno unificati, alla fine del progetto, in un solo salto in corrispondenza del primo; il primo salto attuale è caratterizzato da un manufatto in cls, localizzato nel punto in cui sarà realizzata la centralina;

- che la portata necessaria ad alimentare la coclea sarà derivata dal corso d'acqua principale attraverso un canale di adduzione, a pelo libero, protetto a monte da una griglia metallica;
- che nel canale di adduzione, in testata alla coclea sarà installata una paratoia piana motorizzata a protezione della coclea stessa e l'acqua turbinata sarà restituita a valle del salto idraulico di progetto in sinistra idrografica, avendo, quindi, una prevalenza pari alla somma dei tre salti consecutivi;
- che in corrispondenza del salto, sul ciglio dello stramazzo esistente, sarà installata una paratoia a ventola con cui regolare il livello del pelo libero di monte;
- che a fianco all'impianto sarà realizzata una scala di risalita per i pesci e si prevede il rilascio di una portata minima sfiorante sopra la paratoia a ventola;

PRESO ATTO che l'impianto di progetto ha le seguenti caratterische:

CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO

- Altezza media del salto: 2,91 m
- Portata Media Stimata: 4,28 m^3/s

DATI DI PROGETTO ED ELEMENTI

Localizzazione sito:	Comune di Vigasio (VR)
Portata media stimata:	4280,0 l/s
Distanza da cabina BT:	0,5 km
Salto idraulico:	2,91 m
Rendimento globale impianto	72%
Potenza nominale:	122,18 kW
Potenza reale media:	88,92 kW
Produzione netta annua:	736,3 MWh
Tipologia di turbina installata:	1 coclea idraulica

PRESO ATTO che il progetto è riconducibile fra gli interventi indicati nell'All. IV alla parte II del D.Lgs. 152/06, al punto n. 2 lett. m e punto n.7 lett. d;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 16/06/2016, durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell'approfondimento del progetto;

PRESO ATTO che, entro il termine di cui all'art. 20 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., non sono pervenute osservazioni da parte di eventuali soggetti interessati;

CONSIDERATO che ai sensi della DGR n. 2299/2014, l'approvazione della Valutazione Incidenza Ambientale dovrà essere effettuata dall'autorità competente all'approvazione del progetto, rimandando perciò alla stessa l'opportunità di prescrivere adeguate misure cautelative nell'ambito del proprio procedimento;

SENTITA la Commissione Regionale V.I.A., la quale, nella seduta del 05/08/2016, atteso che l'intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell'Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

- *Visti il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii., la DGR n. 575/2013;*
- *Vista la D.G.R.V. n.1856 del 12 dicembre 2015 che approva la classificazione qualitativa delle acque superficiali interne regionali, derivante dal monitoraggio eseguito nel quadriennio 2010 - 2013;*
- *Vista la richiesta di integrazione il Prot.n.325282 in data 30/07/2014 acquisito dalla Dir. Operativa U.O. Genio Civile di Verona con prot. n. 325282 del 01/08/2014 effettuata dall'Autorità di Bacino Fissero-Tartaro;*
- *Visto il parere rilasciato dalla Provincia di Verona con nota n. 0072334 del 12/08/2015;*
- *Vista la nota Prot. n.11972 in data 10/07/2015 del Consorzio di Bonifica Veronese;*
- *Vista ed analizzata l'istanza di procedura di verifica, ai sensi dell'art.20 della D.Lgs.152/06, presentata da CREA s.r.l., con prot. 192918 in data 17/05/2016, relativa al progetto specificato in oggetto, con relativa documentazione progettuale e Studio Preliminare Ambientale;*
- *Valutata la documentazione presentata, le caratteristiche del progetto nonché la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;*
- *Considerato che lo stato del corpo idrico risulta classificato "sufficiente" secondo DGRV 1856/2015 e inoltre il progetto non prevede un DMV e che pertanto si ritiene che potrebbero non essere stati adeguatamente valutati gli*

effetti del progetto sullo stato di qualità dell'acqua del corpo idrico;
- *Considerato che il progetto in fase esecutiva subirà delle modifiche nelle sue caratteristiche rispetto a quanto presentato per il presente parere e che tali modifiche vanno attentamente analizzate;*
- *Considerato lo scavo previsto in alveo per approfondire il fondo e gli impatti che si potrebbero generare;*
- *Considerato che non sono prodotti i dati di monitoraggio delle portate ante operam;*
- *Considerato che Piano di Monitoraggio e Controllo presentato attualmente dalla Ditta non rispetta quanto stabilito dalla linee guida ARPAV per la predisposizione di tale documento, in particolare tale Piano:*
    - *non contempla tutti i parametri di monitoraggio richiesti*
    - *non rispetta le modalità (punti e frequenza) di effettuazione del monitoraggio delle portate*
- *Considerato che si ritiene necessario acquisire il Piano di Monitoraggio e Controllo redatto in modo conforme a quanto stabilito dalla linee guida ARPAV per la predisposizione di tale documento;*
- *Considerato che si ritiene che lo studio di impatto acustico debba essere approfondito;*
- *Considerato il particolare pregio ambientale e paesaggistico dei luoghi e che la centralina è prevista all'interno dell' ambito dedicato all'istituzione del parco regionale dell'asta del Tartaro - Tione, si ritiene che non siano stati adeguatamente valutati i possibili impatti generati dalla realizzazione dell'opera pertanto si rende necessario che la ditta attui un approfondimento sull'impatto ambientale dell'opera in progetto;*

ha valutato che l'intervento possa comportare impatti significativi negativi sulle componenti ambientali e, pertanto, all'unanimità ha espresso parere favorevole all'assoggettamento del progetto alla procedura di VIA di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che il verbale della seduta della Commissione Regionale VIA del 05/08/2016 è stato approvato seduta stante;

CONSIDERATO che la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA, con nota prot. n. 325114 del 29/08/2016, ha comunicato al proponente, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., l'esito istruttorio di assoggettamento a VIA;

PRESO ATTO che il proponente non ha ritenuto di presentare le proprie osservazioni, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

TENUTO CONTO che i termini di cui all'art. 22 della L.R. n.4/2016, alla data della predetta seduta della Commissione regionale VIA, non risultavano decorsi;

decreta

1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. Di prendere atto del parere espresso dalla Commissione Regionale VIA nella seduta del 05/08/2016 in merito al progetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di assoggettarlo alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.
3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.
4. Di trasmettere il presente provvedimento alla Società CREA s.r.l (P.IVA./C.F 02348700234) con sede legale in Corso Milano, n. 9 a Verona, CAP 37138 - Pec: andrea.garzon@ingpec.eu, e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Direzione Difesa Suolo U.O Supporto di Direzione, alla Direzione Operativa - U.O. Genio Civile di Verona e U.O. Forestale Verona e Rovigo, alla Direzione Parchi e Foreste e Agroambiente - U.O. Parchi e Foreste, alla Provincia di Verona, al Comune di Vigasio, alla Direzione Generale ARPAV e al Dipartimento ARPAV Provinciale di Verona.
5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

(Codice interno: 330996)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 22 del 06 ottobre 2016

GEA S.r.l. - Progetto di variante migliorativa al Piano di Adeguamento ex D.G.R. n. 2542/2004 relativa alla discarica "tattica regionale" ubicata in Comune di Sant'Urbano (PD). Comune di localizzazione: Sant'Urbano (PD). Comuni interessati: Vighizzolo d'Este (PD), Piacenza d'Adige (PD), Badia Polesine (RO), Lendinara (RO), Lusia (RO). Procedura di V.I.A., autorizzazione e procedura di A.I.A. (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 23 L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii., L.R. n. 33/1985 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 575/2013, D.G.R. n. 16/2014).

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Rilascio del giudizio favorevole di compatibilità ambientale al progetto di variante migliorativa al Piano di Adeguamento ex D.G.R. n. 2542/2004 relativa alla discarica "tattica regionale" ubicata in Comune di Sant'Urbano (PD), presentato dalla società GEA S.r.l. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza acquisita con prot. n. 440284 del 21/10/2014; - parere non favorevole (n. 569) al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale espresso dalla Commissione regionale V.I.A. in data 21/12/2015; - verbale della seduta della Commissione regionale VIA del 21/12/2016; - comunicazione alla Ditta proponete, in attuazione alle disposizioni dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., circa i motivi che ostavano all'accoglimento della domanda, avvenuta in data 26/01/2016; - deposito, da parte di GESA S.r.l., della documentazione al fine di superare i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell' art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., avvenuta in data 15/04/2016; - parere favorevole di V.I.A., autorizzazione e di A.I.A. n. 605, espresso dalla Commissione regionale V.I.A. in data 05/08/2016; verbale della seduta della Commissione regionale VIA del 05/08/2016.

Il Direttore

PREMESSO che:

- in data 21/10/2014 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla società GEA S.r.l., con sede legale in Via Brusà, 6 - 35040 Sant'Urbano (PD) - P.IVA 00394760284 e C.F. 00394760284, domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale e contestuale approvazione del progetto ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 575/2013) e rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., acquisita con protocollo regionale n. 440284.
- Contestualmente alla domanda è stato depositato presso il Settore V.I.A. della Regione Veneto, il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale, comprensivo di sintesi non tecnica e la documentazione inerente l'A.I.A.
- Il proponente ha pubblicato in data 21/10/2014, sul quotidiano "Il Gazzettino", l'annuncio di avvenuto deposito del progetto, delle schede e degli elaborati relativi alla procedura di A.I.A. e del SIA con il relativo riassunto non tecnico presso la Regione Veneto, la Provincia di Padova, la Provincia di Rovigo, il Comune di Comune di Sant'Urbano (PD), il Comune di Vighizzolo d'Este (PD), il Comune di Piacenza d'Adige (PD), il Comune di Badia Polesine (RO), il Comune di Lendinara (RO), il Comune di Lusia (RO), il Comune di Vighizzolo d'Este (PD), il Comune di Piacenza d'Adige (PD), l' ARPAV - Aera Tecnico Scientifica, il Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova. Lo stesso ha, inoltre, provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto, del SIA e dell'A.I.A, in data 06/11/2014, presso la Sala Civica di Carmignano in Comune di Sant'Urbano (PD).
- Con nota prot. 457229 in data 30/10/2014, il Settore V.I.A. della Regione Veneto ha comunicato l'avvio del procedimento.
- Sono pervenute osservazioni, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulati dai soggetti elencati nella premessa del parere n. 569 del 21/12/2015, **Allegato A** del presente provvedimento.
- Con nota in data 30/10/2014, prot. n. 457246, gli Uffici del Settore V.I.A., hanno trasmesso alla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV), copia della relazione di screening per la Valutazione di Incidenza Ambientale, presentata dalla Ditta proponente ai sensi della D.G.R. n. 3173/2006, al fine di acquisire un parere in merito.
  La Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), nella propria relazione istruttoria n. 320/2014 dell'11/11/2014, acquisita dagli Uffici del Settore Valutazione Impatto Ambientale in data 19/11/2014 al prot. 489142, riconosce la sussistenza della fattispecie di esclusione dalla procedura di V.Inc.A.
- In data 18/11/2014, presso gli uffici della Regione Veneto di Palazzo Linetti, si è tenuta una riunione con le Strutture regionali: Settore Rifiuti, la Sezione Tutela Atmosfera e la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), ai fini della verifica della completezza formale della documentazione trasmessa, allegata dal soggetto proponente all'atto della presentazione dell'istanza, come previsto dalla circolare del 31/10/2008, pubblicata nel BUR n. 98 del 28/11/2008.

- Il Comune di Sant'Urbano (PD), con nota acquista al protocollo regionale 490291 in data 18/01/2014, ha provveduto a trasmettere il certificato di destinazione urbanistica (CDU) delle rispettive aree di progetto riferito allo strumento urbanistico vigente, così come richiesto dal Settore V.I.A. nella comunicazione di avvio del procedimento (in data 30/10/2014, prot. n. 457229).
- L'argomento in questione è stato presentato durante la seduta della Commissione regionale V.I.A. del 18/02/2015. Durante la medesima seduta è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'analisi tecnica del progetto.
- Il Presidente della Commissione nella riunione del giorno 11/03/2015 ha disposto, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la proroga di 60 giorni per l'espressione del parere sul progetto in esame, comunicata al proponente con nota in data 01/04/2015 - prot. 138039.
- Il gruppo istruttorio della Commissione regionale V.I.A., in data 01/10/2015, ha svolto un sopralluogo tecnico presso l'area interessata dall'intervento al quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento.
- Sulla base della valutazioni effettuate la Commissione regionale V.I.A., nella seduta del 22/04/2015, ha richiesto al proponente documentazione integrativa ai sensi del comma 3 dell' art. 26 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., comunicate con nota prot. 236070 in data 08/06/2015.
- La Ditta Gea S.r.l. ha provveduto a trasmettere la documentazione richiesta, acquisita con nota prot. 275260 in data 03/07/2015.
- Al fine dell'espletamento della procedura valutativa, si sono svolte, presso gli Uffici della Regione Veneto, sette riunioni tecniche del gruppo istruttore con gli enti locali, gli Uffici regionali competenti e il proponente, per approfondimenti istruttori, in data: 11/03/2015, 16/04/2015, 02/09/2015, 15/09/2015, 11/11/2015, 22/11/2015.
- Con nota acquisita dagli Uffici del Settore V.I.A. in data 13/10/2015 - prot. 411421 la Ditta Gea S.r.l. ha richiesto la sospensione del della proceduta di V.I.A. inerente l'istanza del 21/10/2014.
- A seguito dell'entrata in vigore del Piano regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e speciali (approvato con D.C.R. del 30/04/2015 pubblicata sul BUR n. 55 in data 01/06/2015), con nota acquisita dagli Uffici del Settore V.I.A. in data 13/10/2015 - prot. 411421 la Ditta Gea S.r.l. ha richiesto la sospensione del della proceduta di V.I.A. inerente l'istanza del 21/10/2014, al fine della presentazione di una possibile variante progettuale al fine di rendere coerente l'intervento proposto con le disposizioni del nuovo piano regionale.
- Su richiesta del gruppo istruttorio della Commissione regionale V.I.A., gli Uffici del Settore V.I.A., con nota in data 28/10/2015 - prot. 435377, hanno chiesto un parere al Dipartimento ambiente - Settore Gestione Rifiuti in merito alla conformità del Piano Finanziario, presentato dalla Ditta proponente con la variante progettuale datata ottobre 2015, ai precedenti Piani Finanziari approvati, ed alla vigente normativa.
- Con nota in data 04/12/2015 - prot. 496577, la Sezione Tutela Ambiente, ha chiesto alla Ditta proponete dei chiarimenti in relazione ad alcuni aspetti già evidenziati nel corso dell'incontro tecnico avvenuto in data 22/11/2015.
- In corso di istruttoria il proponente ha trasmesso documentazione aggiuntiva, acquisita dagli Uffici regionali in data 14/10/2015 al prot. 413488.
  Tutte le integrazioni trasmesse non comportano modificazioni sostanziali rispetto al progetto originariamente presentato, trattandosi di sviluppi documentali e, comunque, di soluzioni ulteriormente migliorative sotto il profilo della compatibilità ambientale del progetto.
- Nella seduta della Commissione regionale V.I.A. del giorno 21/12/2015, è stato espresso parere non favorevole, n. 569, Allegato A del presente provvedimento, al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame, per le motivazioni riportate nel medesimo parere.
- Successivamente, con nota n. 29643 in data 26/01/2016, gli Uffici del Settore Valutazione Impatto Ambientale hanno trasmesso, alla Ditta GEA S.r.l. formale comunicazione in attuazione alle disposizioni dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., circa i motivi che ostavano all'accoglimento della domanda.
- La Ditta proponente con nota acquista al protocollo regionale n. 55081 in data 12/02/2016, ha richiesto una proroga di 60 giorni, per la presentazione delle controdeduzioni alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell' art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.
- La richiesta è stata discussa e assentita durante la seduta della Commissione regionale V.I.A. del 17/02/2016 ed è stata formalizzata alla Ditta (ed alle Amministrazioni ed agli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento) con nota n. 69848 in data 23/01/2016.
- Al fine dell'espletamento della procedura valutativa, si sono svolte in data 09/05/2016 e in data 17/06/2016, presso gli Uffici della Regione Veneto, due riunioni tecniche.
- GEA S.r.l., con propria nota in datata 14/04/2016, n. 112/06 (acquisita al protocollo regionale 148005 in data 15/04/2016), ha depositato la documentazione al fine di superare i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell' art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.
- Con nota prot. n. 199/2016 in data 14/07/2016, acquisita al prot. regionale con n. 273610 in data 14 luglio 2016, la ditta ha trasmesso integrazioni volontarie nelle quali sono sostituiti alcuni elaborati tecnici. In particolare è prodotta la tavola che stabilisce le quote massime di conferimento dei rifiuti per tutto il corpo di discarica (I e II stralcio), così come definito originariamente con l'approvazione del Piano di Adeguamento della discarica, DGR n. 2542/2004 (così detta "quota rossa").
- Con nota n. 0076042/2016 del 04/08/2016 (acquisita al protocollo regionale 301875 in data 04/08/2016), ARPAV - Dipartimento provinciale di Padova - Servizio Controllo ambientale, ha trasmesso il proprio parere favorevole di

competenza sul Piano di Monitoraggio dell'impianto in questione.

- La Ditta GEA S.r.l. risulta essere iscritta dalla data 06/05/2015 e in fase di rinnovo (alla data 06/09/2016), all'elenco (c.d. "white list") di cui all'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012 e disciplinate dal D.P.C.M. 18/04/2013, dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, come individuati dall'art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012, istituito presso la Prefettura di Padova, per le attività di trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti conto terzi;

VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.C.M. 18/04/2013

VISTO il D.M. 27/09/2010;

VISTA la L.R. n. 33/1985 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 10 del 26/03/1999 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale" che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale";

VISTA la D.G.R. n. 575 del 03/05/2013;

VISTA la D.G.R. n. 16/2014;

VISTA la D.G.R. n. 2542/2004;

VISTO il parere della Commissione regionale V.I.A. n. 569 del 21/12/2015 **Allegato A**, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO il parere della Commissione regionale V.I.A. n. 605 del 05/08/2016 **Allegato B**, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO il verbale della seduta della Commissione regionale V.I.A. del 21/12/2015;

VISTO il verbale della seduta della Commissione regionale V.I.A. del 05/08/2016;

PRESO ATTO che la Ditta GEA S.r.l. risulta essere iscritta dalla data 06/05/2015 e in fase di rinnovo (alla data 06/09/2016), all'elenco (c.d. "white list") di cui all'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012 e disciplinate dal D.P.C.M. 18/04/2013, dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, come individuati dall'art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012, istituito presso la Prefettura di Padova, per le attività di trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti conto terzi;

PRESO ATTO che con parere n. 569 del 21/12/2016 **Allegato A** al presente provvedimento, la Commissione regionale V.I.A. ha espresso, parere non favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame, per motivazioni riportate nel citato parere;

CONSIDERATO che con parere n. 605 del 05/08/2016 **Allegato B** al presente provvedimento, la Commissione regionale V.I.A. ha espresso, all'unanimità dei presenti, parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame, prendendo atto della non necessità della redazione della valutazione d'incidenza ambientale come da parere n. 320/2014 dell'11/11/2014, espresso dalla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUV) ed acquisito dagli Uffici del Settore Valutazione Impatto Ambientale in data 19/11/2014 al prot. n. 489142, con le prescrizioni indicate nel parere n. 605 del 05/08/201, al fine del rilascio della compatibilità ambientale;

CONSIDERATO che l'istruttoria tecnico-amministrativa di competenza della Commissione regionale V.I.A. si è conclusa favorevolmente con parere n. 605 del 05/08/2016, espresso entro i termini di cui all'art. 22 della L.R. 4/2016, e che il procedimento può pertanto ritenersi di fatto concluso ed unicamente da perfezionarsi tramite l'emissione del presente provvedimento di rilascio del giudizio di compatibilità ambientale;

CONSIDERATO che i termini del periodo transitorio previsto dall'art. 22 della L.R. n. 4/2016, centottanta giorni dalla pubblicazione sul BUR avvenuta in data 22/02/2016, risultano oggi decorsi;

CONSIDERATO che il comma 3 dell'art. 22 della L.R. n. 4/2016 prevede che: "Ai procedimenti amministrativi di cui al comma 2 che non siano ancora conclusi alla data di emanazione delle disposizioni attuative di cui all'articolo 21, si applicano le procedure della presente legge";

CONSIDERATO che l'art. 10 comma 8 della L.R. n. 4/2016 prevede che il provvedimento di V.I.A. venga adottato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di V.I.A.;

decreta

1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto del parere espresso dalla Commissione regionale V.I.A., n. 569 in data 21/12/2015**, Allegato A** al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
3. di prendere atto, facendolo proprio, del parere espresso dalla Commissione regionale V.I.A., n. 605 in data 05/08/2016**, Allegato B** al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, ai fini del rilascio:
   - del giudizio favorevole di compatibilità ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 575/2013)
     sull'istanza di variante migliorativa al Piano di Adeguamento ex D.G.R. n. 2542/2004 relativa alla discarica "tattica regionale" ubicata in Comune di Sant'Urbano (PD), presentata dalla società GEA S.r.l. (con sede legale in Via Brusà, 6 - 35040 Sant'Urbano (PD) - P.IVA 00394760284 e C.F. 00394760284), in conformità al progetto presentato e correlate integrazioni;
4. di esprimere, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., giudizio favorevole di compatibilità ambientale sul progetto di variante migliorativa al Piano di Adeguamento ex D.G.R. n. 2542/2004 relativa alla discarica "tattica regionale" ubicata in Comune di Sant'Urbano (PD), presentato dalla società GEA S.r.l. (con sede legale in Via Brusà, 6 - 35040 Sant'Urbano (PD) - P.IVA 00394760284 e C.F. 00394760284), con le prescrizioni al fine del rilascio della compatibilità ambientale, indicate nel parere n. 605 del 05/08/2016, **Allegato B** del presente provvedimento, dando atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza ambientale;
5. di prendere atto della dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, redatta in conformità alla D.G.R. n. 3173/2006, come da parere n. 320/2014 dell'11/11/2014, espresso dalla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUV) ed acquisito dagli Uffici del Settore Valutazione Impatto Ambientale in data 19/11/2014 al prot. n. 489142;
6. di prendere atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
7. di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dalla D.G.R. n. 1461 del 21/09/2016, il provvedimento omnicomprensivo di chiusura del procedimento unico verrà adottato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente per materia;
8. di trasmettere il presente provvedimento alla Ditta GEA S.r.l. avente sede legale in Via Brusà, 6 - 35040 Sant'Urbano (PD), P. IVA e C.F. 00394760284, PEC: gea@greenholdingpec.it, nonché, di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia Padova, alla Provincia di Rovigo, al Comune di S. Urbano (PD), al Comune di Vighizzolo D'Este (PD), al Comune di Piacenza D'Adige (PD), al Comune di Badia Polesine (RO), al Comune di Lendinara (RO), al Comune di Lusia (RO), all'U.O. Urbanistica, all'U.O. Genio civile di Padova, all'U.O. Genio civile di Rovigo, all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Rovigo, all'ARPAV - Servizio Osservatorio Suolo e Rifiuti, all'U.O. Commissioni VAS VINCA NUV, all'U.O. Tutela dell'Atmosfera, all'U.O. Forestale di Verona e Rovigo, all'U.O. Forestale Padova e Vicenza;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
10. di incaricare la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. Valutazione Impatto Ambientale, dell'esecuzione del presente atto;
11. di dare atto che la presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33;
13. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Luigi Masia

All. A al decreto
n. 22 del - 6 OTT. 2016

REGIONE DEL VENETO

COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.
(L.R. 26 marzo 1999 n.10)

Parere n. 569 del 21/12/2015

Oggetto: **GEA S.r.l. (Sede legale in Via Brusà, 6 – 35040 Sant'Urbano (PD) – P.IVA 00394760284 e C.F. 00394760284). Progetto di variante migliorativa al Piano di Adeguamento ex D.G.R. n. 2542/2004 relativa alla discarica "tattica regionale" ubicata in Comune di Sant'Urbano (PD).**
Comune di localizzazione: Sant'Urbano (PD).
Comuni interessati: Vighizzolo d'Este (PD), Piacenza d'Adige (PD), Badia Polesine (RO), Lendinara (RO), Lusia (RO).
Procedura di V.I.A., autorizzazione e procedura di A.I.A. (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 23 L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii., L.R. n. 33/1985 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 575/2013, D.G.R. n. 16/2014).

PREMESSA
In data 21/10/2014 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla società GEA S.r.l., con sede legale in Via Brusà, 6 – 35040 Sant'Urbano (PD) – P.IVA 00394760284 e C.F. 00394760284, domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale e contestuale approvazione del progetto ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. 10/1999 (D.G.R. n. 575/2013) e rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., acquisita con protocollo regionale n. 440284.
Contestualmente alla domanda è stato depositato presso il Settore V.I.A. della Regione Veneto, il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale, comprensivo di sintesi non tecnica e la documentazione inerente l'A.I.A.

Il proponente ha pubblicato in data 21/10/2014, sul quotidiano "Il Gazzettino", l'annuncio di avvenuto deposito del progetto, delle schede e degli elaborati relativi alla procedura di A.I.A. e del SIA con il relativo riassunto non tecnico presso la Regione Veneto, la Provincia di Padova, la Provincia di Rovigo, il Comune di Comune di Sant'Urbano (PD), il Comune di Vighizzolo d'Este (PD), il Comune di Piacenza d'Adige (PD), il Comune di Badia Polesine (RO), il Comune di Lendinara (RO), il Comune di Lusia (RO), il Comune di Vighizzolo d'Este (PD), il Comune di Piacenza d'Adige (PD), l' ARPAV – Aera Tecnico Scientifica, il Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova.

Con nota prot. 457229 in data 30/10/2014, il Settore V.I.A. della Regione Veneto ha comunicato l'avvio del procedimento.

Con nota in data 30/10/2014, prot. n. 457246, gli Uffici del Settore V.I.A., hanno trasmesso alla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV), copia della relazione di screening per la Valutazione di Incidenza Ambientale, presentata dalla Ditta proponente ai sensi della D.G.R. n. 3173/2006, al fine di acquisire un parere in merito.
La Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), nella propria relazione istruttoria n. 320/2014 dell'11/11/2014, acquisita dagli Uffici del Settore Valutazione Impatto Ambientale in data 19/11/2014 al prot. 489142, riconosce la sussistenza della fattispecie di esclusione dalla procedura di V.Inc.A.

In data 06/11/2014, presso la Sala Civica di Carmignano in Comune di Sant'Urbano (PD), il proponente ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto, dello S.I.A. e dell'A.I.A., ai sensi dell'art. 15 della L.R. 10/1999, secondo le modalità concordate dalla Provincia con i Comuni direttamente interessati dalla realizzazione dell'intervento, così come dichiarato con nota acquisita al prot. 481851 in data 13/11/2014 e al prot. 50094 in data 24/11/2014.

All. A al decreto
n. 22 del 26 OTT. 2016

In data 18/11/2014, presso gli uffici della Regione Veneto di Palazzo Linetti, si è tenuta una riunione con le Strutture regionali: Settore Rifiuti, la Sezione Tutela Atmosfera e la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), ai fini della verifica della completezza formale della documentazione trasmessa, allegata dal soggetto proponente all'atto della presentazione dell'istanza, come previsto dalla circolare del 31/10/2008, pubblicata nel BUR n. 98 del 28/11/2008.

Il Comune di Sant'Urbano (PD), con nota acquista al protocollo regionale 490291 in data 18/01/2014, ha provveduto a trasmettere il certificato di destinazione urbanistica (CDU) delle rispettive aree di progetto riferito allo strumento urbanistico vigente, così come richiesto dal Settore V.I.A. nella comunicazione di avvio del procedimento (in data 30/10/2014, prot. n. 457229).

Durante l'iter istruttorio sono pervenite agli Uffici del Settore V.I.A. osservazioni e pareri, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulati dai soggetti elencati:

n°	*Mittente*	*Data acquisizione al protocollo regionale*	*Numero protocollo regionale*
1.	Comitato Lasciateci Respirare – Lendinara, Comitato Lasciateci Respirare – Monselice, Comitato Contro i Disagi dei Mangimi Veronesi, Associazione Terre Nostre Veneto	18/12/2014	541838
2.	Comitato Lasciateci Respirare – Lendinara, Comitato Lasciateci Respirare – Monselice, Comitato Contro i Disagi dei Mangimi Veronesi, Associazione Terre Nostre Veneto	22/12/2014	545036
3.	Comitato Lasciateci Respirare – Lendinara, Comitato Lasciateci Respirare – Monselice, Comitato Contro i Disagi dei Mangimi Veronesi, Associazione Terre Nostre Veneto	22/12/2014	545040
4.	Comitato Lasciateci Respirare – Lendinara, Comitato Lasciateci Respirare – Monselice, Comitato Contro i Disagi dei Mangimi Veronesi, Associazione Terre Nostre Veneto	22/12/2014	545043
5.	Comitato Lasciateci Respirare – Lendinara, Comitato Lasciateci Respirare – Monselice, Comitato Contro i Disagi dei Mangimi Veronesi, Associazione Terre Nostre Veneto	22/12/2014	545047
6.	Comitato Lasciateci Respirare – Lendinara, Comitato Lasciateci Respirare – Monselice, Comitato Contro i Disagi dei Mangimi Veronesi, Associazione Terre Nostre Veneto	22/12/2014	545052

All. A 22 - 6 OTT. 2016

7.	Comitato Lasciateci Respirare – Lendinara, Comitato Lasciateci Respirare – Monselice, Comitato Contro i Disagi dei Mangimi Veronesi, Associazione Terre Nostre Veneto	22/12/2014	545055
8.	Comitato Lasciateci Respirare – Lendinara, Comitato Lasciateci Respirare – Monselice, Comitato Contro i Disagi dei Mangimi Veronesi, Associazione Terre Nostre Veneto	22/12/2014	545063
9.	Comitato Lasciateci Respirare - Lendinara	22/12/2014	545066
10.	Comitato Lasciateci Respirare - Lendinara	22/12/2014	545058
11.	Comune di Lendinara (RO)	24/12/2014	551861
12.	Comune di Sant'Urbano (PD), per conto di: Comitato Lasciateci Respirare - Lendinara Comitato Lasciateci Respirare - Monselice Comitato Contro i Disagi dei Mangimi Veronesi Associazione Terre Nostre Veneto	29/12/2014	553911
13.	Comune di Sant'Urbano (PD)	29/12/2014	553874
14.	Comune di Sant'Urbano (PD), per conto di: Comitato Lasciateci Respirare - Lendinara Comitato Lasciateci Respirare - Monselice Comitato Contro i Disagi dei Mangimi Veronesi Associazione Terre Nostre Veneto	05/01/2015	1704
15.	Provincia di Padova	10/03/2015	103432
16.	Comitato Lasciateci Respirare - Lendinara	10/03/2015	103326
17.	Comitato Lasciateci Respirare - Lendinara	16/03/2015	113288
18.	Comune di Sant'Urbano (PD)	16/12/2015	511353

L'argomento in questione è stato presentato durante la seduta della Commissione regionale V.I.A. del 18/02/2015. Durante la medesima seduta è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'analisi tecnica del progetto.

All. A al decreto
n. 22 del 26 OTT. 2016

Il Presidente della Commissione nella riunione del giorno 11/03/2015 ha disposto, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la proroga di 60 giorni per l'espressione del parere sul progetto in esame, comunicata al proponente con nota in data 01/04/2015 – prot. 138039.

Il gruppo istruttorio della Commissione regionale V.I.A., in data 01/10/2015, ha svolto un sopralluogo tecnico presso l'area interessata dall'intervento al quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento.

Sulla base della valutazioni effettuate la Commissione regionale V.I.A., nella seduta del 22/04/2015, ha richiesto al proponente documentazione integrativa ai sensi del comma 3 dell' art. 26 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., comunicate con nota prot. 236070 in data 08/06/2015.
La Ditta Gea S.r.l. ha provveduto a trasmettere la documentazione richiesta, acquisita con nota prot. 275260 in data 03/07/2015.

Al fine dell'espletamento della procedura valutativa, si sono svolte, presso gli Uffici della Regione Veneto, sette riunioni tecniche del gruppo istruttore con gli enti locali, gli Uffici regionali competenti e il proponente, per approfondimenti istruttori, in data: 11/03/2015, 16/04/2015, 02/09/2015, 15/09/2015, 11/11/2015, 22/11/2015.

Con nota acquisita dagli Uffici del Settore V.I.A. in data 13/10/2015 – prot. 411421 la Ditta Gea S.r.l. ha richiesto la sospensione del della proceduta di V.I.A. inerente l'istanza del 21/10/2014.

A seguito dell'entrata in vigore del Piano regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e speciali (approvato con D.C.R. del 30/04/2015 pubblicata sul BUR n. 55 in data 01/06/2015), con nota acquisita dagli Uffici del Settore V.I.A. in data 13/10/2015 – prot. 411421 la Ditta Gea S.r.l. ha richiesto la sospensione del della proceduta di V.I.A. inerente l'istanza del 21/10/2014, al fine della presentazione di una possibile variante progettuale al fine di rendere coerente l'intervento proposto con le disposizioni del nuovo piano regionale.

Su richiesta del gruppo istruttorio della Commissione regionale V.I.A., gli Uffici del Settore V.I.A., con nota in data 28/10/2015 – prot. 435377, hanno chiesto un parere al Dipartimento ambiente – Settore Gestione Rifiuti in merito alla conformità del Piano Finanziario, presentato dalla Ditta proponente con la variante progettuale datata ottobre 2015, ai precedenti Piani Finanziari approvati, ed alla vigente normativa.

Con nota in data 04/12/2015 – prot. 496577, la Sezione Tutela Ambiente, ha chiesto alla Ditta proponete dei chiarimenti in relazione ad alcuni aspetti già evidenziati nel corso dell'incontro tecnico avvenuto in data 22/11/2015.

In corso di istruttoria il proponente ha trasmesso documentazione aggiuntiva, acquisita dagli Uffici regionali in data 14/10/2015 al prot. 413488.
Tutte le integrazioni trasmesse non comportano modificazioni sostanziali rispetto al progetto originariamente presentato, trattandosi di sviluppi documentali e, comunque, di soluzioni ulteriormente migliorative sotto il profilo della compatibilità ambientale del progetto.

Ai fini dell'approvazione del progetto e dell'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, la Commissione regionale V.I.A., è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. n. 10/99 e ss.mm.ii. (D.G.R. n. 575/2013).

1 CRONISTORIA AMMINISTRATIVA

La discarica di Sant'Urbano (PD) qualificata come "impianto tattico regionale" con D.G.R. n. 321 del 14/02/2003 è situata all'interno del comune di Sant'Urbano (PD) ed è gestita dalla ditta GEA srl con modalità certificate ISO 9001 e ISO 14001.
La discarica è in esercizio con l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con DSRAT n. 5 del 30/01/2013 e smi.
Il "Progetto Generale e Primo Stralcio Esecutivo della Discarica Controllata di Rifiuti Urbani e Assimilabili in Comune di S. Urbano (PD)" è stato approvato dal Comune di S. Urbano con del. C.C. n.160 del 21.12.88 e dalla Giunta Regionale del Veneto con del. n° 6426 del 14/11/1989, in base al parere favorevole espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Sez. Ambiente con voto n. 600 del 15/09/1989. Il volume di deposito originariamente approvato era di 1.080.000 mc.

22 6 OTT. 2016

Con la "Perizia di Variante e Rideterminazione Tariffa a valere dal 01/01/1993", approvata con D.G.R. 2437 del 26/05/1994, il volume approvato è stato fissato in 1.103.516 mc.
"L'Intervento di Risagomatura sui Settori B e C del Primo Stralcio Esecutivo", approvato con D.G.R. n° 616 del 22/03/1995, per l'unificazione della copertura dei lotti suddetti, ha comportato una aggiunta di volume pari a 126.540 mc.
Il "Progetto del Secondo Stralcio Esecutivo della Discarica Controllata..." è stato approvato con D.G.R. 4766 del 20/09/1995, previo parere favorevole espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Sez. Ambiente con voto n. 2283 del 03/09/1995.
Con convenzione in data 21/03/1996 tra Regione Veneto, Comune di S. Urbano e G.E.A. Italia S.r.l. (ora GEA S.r.l.) alla Ditta precitata, già concessionaria del primo stralcio è stata assegnata la realizzazione e la gestione del 2° stralcio.
Nel 1996 è stata presentata una variante generale al progetto a recepimento delle prescrizioni già stabilite dalla CTRA. La citata variante è stata approvata con D.G.R. n. 517 del 23/08/1898. La medesima fissava il volume autorizzato per il secondo stralcio in 1.787.910 mc. Con successiva D.G.R. n. 3705 del 26/10/1999, tale volume veniva rideterminato in 1.900.000 mc.
I volumi complessivamente autorizzati per la discarica di S. Urbano, dal 26/10/1999, ammontano a 3.130.056 mc.
Ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2003 è stato redatto e approvato con D.G.R. n. 2542 del 06/08/2004 il progetto del Piano di Adeguamento (P.d.A.) che contempla l'adeguamento al D. Lgs. n. 36/2003 della copertura di tutta la discarica (1° e 2° stralcio). Una parte del sedime del 2° stralcio è ancora in fase di attuazione.
In data 04/07/2006 la ditta ha presentato la domanda di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA). La Regione con D.G.R. n. 2407 del 04/08/2009 si è pronunciata favorevolmente sulla compatibilità ambientale del progetto presentato relativo al Piano di Adeguamento della discarica al D.Lgs. n. 36/2003 (P.d.A e ss.mm.ii.).
Con D.G.R. n. 2407 del 04/08/2009, la Giunta Regionale, su parere favorevole della Commissione VIA n. 234 del 30/06/2009, ha espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale:

- alla deroga del parametro DOC di cui alla tabella 5 dell'art. 6 dell'allora vigente D.M. 03/08/2005, nel limite di 800 mg/l (10 volte il limite di tabella 5, pari a 80 mg/l;
- alla richiesta della GEA s.r.l. di riclassificare la discarica di Sant'Urbano da "*Discarica per rifiuti non pericolosi*" a "*discarica per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas*".

L'esercizio della discarica è oggi disciplinato dall'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al Decreto del Segretario regionale per l'Ambiente n. 5 del 30/01/2013, come integrato dal successivo Decreto n. 70 del 07/10/2013.

Con nota del 12/06/2013 – prot. n. 200/2013 (acquisita al protocollo regionale 256522 del 17/06/2013) la Ditta GEA S.r.l. (P. IVA e C.F. 00394760284), con sede legale in Via Brusà, 6 - Sant'Urbano (PD), ha presentato istanza di adeguamento a 2.500 mg/l della deroga (800 ml/l) al limite della tabella 5, dell'art. 6 del D.M. 27/09/2010, per il parametro DOC, per i rifiuti in ingresso alla discarica già autorizzati.
La Ditta, peraltro, non ha chiesto un incremento dei codici CER già autorizzati, né ha previsto alcun tipo di variante processistica, realizzativa o gestionale.
A supporto della domanda il proponente ha prodotto una relazione esplicativa e l'analisi di rischio sito specifica.

Conclusa l'istruttoria tecnica, con parere n. 473 del 10/09/2014, Allegato A alla D.G.R. n. 41 del 20/01/2015, la Commissione regionale V.I.A. ha espresso - ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii. - ad unanimità dei presenti, parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale, all'adeguamento a 2.500 mg/l della deroga (800 ml/l) al limite della tabella 5, dell'art. 6 del D.M. 27/09/2010, per il parametro DOC per i rifiuti in ingresso alla discarica - per rifiuti non pericolosi - già autorizzati, subordinatamente al rispetto di prescrizioni.

NOTA ISTRUTTORIA

Il progetto di variante migliorativa oggetto di esame concretamente comporta:

All. A
n. 22 del 6 OTT. 2016

a) l'adeguamento morfologico della copertura finale definitiva della discarica (primo e secondo stralcio) a quote e pendenze idonee ai fini del deflusso delle acque meteoriche;
b) la conseguente implementazione/valorizzazione della capacità impiantistica esistente con incremento di volume di rifiuti conferibili senza aumento di superficie, della discarica "tattica regionale";
c) l'esecuzione della copertura finale definitiva anche sul primo stralcio mediante l'implementazione del telo/geomembrana in HDPE, per la riduzione del percolato e miglioramento del controllo/ gestione del biogas;
d) l'adeguamento del sistema della copertura finale definitiva con geocomposito drenante attenuando anche l'aspetto dell'impatto ambientale;
e) l'adeguamento del piano finanziario della discarica.

Il progetto prevede l'adeguamento morfologico e delle modalità di copertura e un aumento dei rifiuti conferiti in discarica di 890.000 mc. Il volume di discarica già autorizzato è di 3.878.000mc ed il progetto prevede quindi un nuovo volume di discarica complessivo di 4.768.000 mc. L'adeguamento morfologico previsto comporta mediamente aumenti di quota di 2,5 mt con un innalzamento massimo sul colmo di mezzeria di 5 mt e di 0 mt in corrispondenza della sommità arginale perimetrale. Ne conseguirà un aumento di pendenza dal 5% all'8% funzionale ai fini del deflusso delle acque meteoriche.
Nel giugno 2015 la ditta ha presentato le integrazioni denominate "Integrazioni al Prog. 65-14" a seguito di richieste della Commissione regionale VIA e in risposta alle varie osservazioni pervenute.
Nell'ottobre 2015 la ditta ha presentato integrazione volontaria ed in riduzione al progetto di variante migliorativa presentato.

2 INQUADRAMENTO DEL SITO

La discarica in esame è localizzata nella porzione occidentale del territorio comunale di Sant'Urbano (PD), in prossimità dei confini comunali di Vighizzolo d'Este e Piacenza d'Adige.
I comuni confinanti con Sant'Urbano sono Villa Estense a Nord e a Est; Vighizzolo a Nord e in parte a Ovest; Piacenza d'Adige a Ovest; Vescovana e Barbona a Est; Lusia e Badia Polesine a Sud.
L'area in oggetto in località Cà Brusà del comune di S. Urbano (PD) dista circa 3 km da Cà Morosini e dal centro del comune di Piacenza d'Adige.

Acque superficiali

Il territorio comunale di Sant'Urbano si estende nella campagna della Bassa Padovana, è stato oggetto di bonifiche, ed è attraversato da tre corsi d'acqua principali: Canale Masina, Fiume Gorzone e Scolo Santa Caterina. Il Fiume Adige delimita il confine comunale a sud e si presenta con andamento meandriforme.
Il nucleo abitato di Sant'Urbano si sviluppa a cavallo del Fosso Rotella, che costituisce un'antica divagazione dell'Adige, prosciugata da due secoli.
Il territorio è inoltre caratterizzato da una fitta rete idrografica funzionale all'irrigazione e allo scolo in aggiunta ai corsi d'acqua principali, a scorrimento per lo più in direzione Ovest – Est.
L'area della discarica in esame è localizzata nella parte nord occidentale del territorio comunale, dove sono presenti diversi canali e scoli gestiti dal Consorzio di Bonifica Euganeo.
La rete regionale di monitoraggio delle acque superficiali, recentemente ridefinita (2010) sulla base dei criteri tecnici previsti dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., è composta da 262 punti di monitoraggio (comprendente anche 22 punti che vengono monitorati per il controllo della conformità alla potabilizzazione).
L'area in oggetto ricade nel bacino idrografico del fiume Fratta-Gorzone. Le stazioni di monitoraggio situate in prossimità dell'area di progetto distano tutte circa 3,5 km dal sito in esame.
Il risultato della classificazione dell'indice di Livello di Inquinamento dei Macrodescrittori (LIM) per l'anno 2010 nel bacino del Fratta - Gorzone vede, sulle 20 stazioni di monitoraggio considerate, una distribuzione equa tra i livelli 2 (Buono) e 3 (Sufficiente).
In generale nel 2010, a scala di bacino del fiume Fratta-Gorzone, i singoli macrodescrittori mostrano tutti tendenza al miglioramento rispetto al decennio 2000-2010. Le stazioni in prossimità dell'area di progetto mostrano un andamento peggiore rispetto al trend di bacino per tutti i macrodescrittori

All. A
n. 22 - 6 OTT. 2016

(eccetto l'azoto nitrico). Tutto ciò anche a causa della posizione delle stazioni citate, localizzate nel tratto "terminale"del bacino, dove le acque superficiali hanno "ricevuto" gli apporti di inquinanti provenienti da monte.
I risultati parziali (riferiti al solo anno 2010) del Livello di inquinamento espresso dai Macrodescrittori per lo stato ecologico (LIMeco), ai sensi del D. Lgs. 152/06, mostrano una situazione peggiore rispetto all'indice precedente in corrispondenza di due stazioni (da Sufficiente a Scarso), mentre per l'altra stazione il giudizio rimane invariato (Buono). Nelle stazioni in prossimità dell'area di progetto sono stati riscontrati, per alcuni inquinanti, almeno una presenza al di sopra del limite di quantificazione. In tutte e tre le stazioni è stata riscontrata la presenza di pesticidi, riconducibile alle pratiche agricole di zona.

Inquadramento meteo-climatico

Il clima dell'Italia settentrionale, ed in particolare della Pianura Padana è di tipo subcontinentale, caratterizzato nel complesso da una forte escursione termica tra inverno ed estate ed una piovosità generalmente concentrata.
A breve distanza dall'area di progetto è presente una stazione agrometeorologica, in località Balduina di Sant'Urbano, che consente di rilevare il clima a livello locale.

Inquadramento geologico e idrogeologico

L'area in esame è inserita, dal punto di vista idrogeologico, nella bassa pianura veneta, caratterizzata dall'alternanza di orizzonti limosi e argillosi con livelli sabbiosi di potenza in genere limitata e a granulometria fine.
La bassa pianura è situata a sud della fascia delle risorgive.
Nei primi 30-50 m è reperibile un primo acquifero, anche freatico, piuttosto esteso ma discontinuo, seguito in profondità da un altro acquifero; insieme costituiscono un complesso superficiale di falde, indicato come "acquifero superiore".
Nella parte fino alla profondità di 300-350 m, sono state individuate sei falde in pressione nel Bacino Orientale e tre falde in pressione nel Bacino Occidentale. Esse costituiscono "l'acquifero inferiore - falde confinate".
Oltre tale profondità è stata riscontrata la presenza persistente di acque salmastre (acquifero quaternario) qualitativamente scadenti.
Sulla base delle indicazioni emerse dalle varie indagini geognostiche effettuate nell'area di indagine si può riassumere la stratigrafia geologica/idrogeologica della zona e le classi di permeabilità associate.
La stratigrafia generale dell'area può essere descritta come segue:

- da piano campagna sino a 2-3,5 m, si trovano terreni limoso sabbiosi e argillosi;
- al di sotto di questi vi è un livello torboso pressoché continuo avente spessore variabile tra 1 e 2,5 m;
- inferiormente ad esso sino ad una profondità di 10 m vi un'alternanza di livelli sabbiosi e sabbioso/limosi con livelli argillosi e limosi; gli spessori di entrambi i litotipi sono variabili e presentano talora una discreta continuità e talora una forte eteropia;
- più in profondità vi è un livello argilloso con potenza variabile (>1,5 m) che arriva ad una profondità di circa 11-13 m dal p.c. che si presenta continuo;
- sotto a tale livello è stato riscontrato un banco sabbioso omogeneo reperito sino al termine delle indagini eseguite, ossia sino a 20-25m dal p.c. e relativamente al quale i dati bibliografici indicano uno spessore medio di 20-40 m.

Ai litotipi presenti possono essere associati dei valori di permeabilità. Facendo riferimento ai dati di letteratura (Idrogeologia - Castany 1993) ed a prove in campo e laboratorio effettuate, risulta che:

Profondità dal p.c.(m)	*Litotipo*	*Potenza (m)*	*Permeabilità associata (cm/s)*	*Tipologia drenaggio*
0÷2/3	Limoso sabbiosi e argillosi	2/3	variabile	Variabile
2/3÷3/5	Livello torboso	1/3	$k<10^{-5}$	Acquiclude/Acquitardo

All. A
n. 22 del 6 OTT. 2016

3/5÷10	Alternanza di limi sabbiosi e sabbie e argille	5/7	variabile livelli argillosi k 10^{-7}÷10^{-8}	Variabile
10÷11/13	Livello argilloso	>1,5	10^{-7}÷10^{-8}	Acquiclude
11/13÷25 (fondo foro)	Sabbie	>14	10^{-5}÷10^{-2}	Medio

Con riferimento alla stratigrafia sopra riportata, è risultato presente un acquifero a profondità compresa tra i 3 ed i 10 m da p.c.; tale acquifero allocato nell'ambito do strati di sabbie, a media bassa permeabilità, aventi spessori differenziati, talora separati localmente da livelli impermeabili (falda superficiale).
Tale acquifero viene alimentato sia dai corsi d'acqua superficiali che dalle acque meteoriche.
Le sabbie di base poste a circa 11-13 m dal piano campagna risultano invece ospitare una falda che risulta essere omogenea per continuità spaziale e spessore (Falda profonda).
Dati bibliografici regionali indicano per tale falda uno spessore mediamente compreso tra 20 e 40m.
Sia la Falda superficiale sia la Falda profonda sono state monitorate durante l'attività di discarica mediante la posa di coppie di piezometri che presentano i livelli finestrati a profondità differenti.
La falda superficiale ha carattere leggermente risaliente, portandosi mediamente a 1,0 ÷ 1,5 m dal p.c., con oscillazioni mediamente in genere di circa 1,5 m; i livelli massimi vengono solitamente raggiunti nei mesi di gennaio/marzo, mentre quelli minimi in luglio/ottobre.
La direzione del deflusso sotterraneo della falda superficiale non è univoca.
Il gradiente idraulico è molto basso, compreso tra 2 x 10^{-3} e 8 x 10^{-4}, e determina una lenta velocità di deflusso della falda superficiale.
La seconda falda, denominata falda profonda, ha carattere più continuo ed omogeneo, ospitata nel potente banco sabbioso avente il tetto a 11-13 m di profondità.
Tale falda ha carattere risaliente, mediamente a 1 ÷ 2 m dal p.c., con oscillazioni in genere di circa 1,50 m. I livelli massimi vengono solitamente raggiunti nei mesi di gennaio/marzo, mentre quelli minimi in luglio/ottobre, come per la falda superficiale.
A scala locale la direzione di falda principale oscilla tra Nord-NordOvest verso Sud-SudEst per l'area di pertinenza del II stralcio ed ha quasi direzione Sud-Nord per l'area di pertinenza del I stralcio.

Caratteristiche delle acque di falda a scala locale

Nel Comune di San'Urbano non risultano presenti pozzi ad uso acquedottistico.
Per la valutazione sulla qualità delle acque sotterranee a scala locale si utilizzano i dati di monitoraggio della discarica di RSU in esame, di proprietà di GEA S.r.l.
I punti di controllo sono i piezometri ubicati nell'intorno dell'impianto che intercettano sia la falda superficiale sia quella profonda.
Nel Piano Sorveglianza e Controllo della discarica oggetto di studio sono stati definiti dei livelli di guardia, secondo il seguente criterio:

- si considera raggiunto il livello di guardia, ai sensi del D. Lgs. 36/03 quando, per almeno 5 parametri contemporaneamente, si rileva una concentrazione pari al 50% di quella prevista in Tab. 2 dell'Allegato 5 alla parte IV - Titolo V del D. Lgs. 152/06;
- si considera raggiunto il livello di guardia, ai sensi del D. Lgs. 36/03, quando anche un solo parametro presenta una concentrazione pari al 90% di quella prevista in Tab. 2 dell'Allegato 5 alla parte IV - Titolo V del D. Lgs. 152/06. Sono esclusi dal Livello di guardia i parametri che già naturalmente superano tale soglia (Ferro, Arsenico, Manganese e Ione Ammonio, secondo quanto riportato nello Studio di ARPAV "Acque sotterranee nel Veneto", Ottobre 2002).

I limiti applicati da tale livello di guardia sono più restrittivi di quanto previsto dalla normativa vigente per i siti soggetti a bonifica. L'eventuale contenuto superamento non indica la presenza di inquinamento, ma uno stato di maggiore attenzione e controllo.
I parametri della falda profonda, solitamente monitorati, non risultano esprimere situazioni anomale.
Per maggiori dettagli relativi al chimismo delle acque si rimanda alle più specifiche Relazioni Tecniche Periodiche, prodotte con le modalità e tempistiche contenute nel Programma di Sorveglianza e Controllo, approvato con D.G.R. n. 2542 del 6/8/2004 ed integrato con la versione presentata con nota prot. n. 134/08 del 18/6/2008. In tutti i casi si è riscontrato che i piezometri

22 6 OTT. 2016

monitoranti la falda profonda rispettano la definizione del Livello di guardia prevista nel PSC della discarica di RSU in esame.

3 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Il progetto di variante migliorativa al piano di adeguamento ex D.G.R.V. n. 2542/2004 relativa alla discarica "tattica regionale" ubicata presso il Comune di Sant'Urbano (PD) oggetto di esame prevede sostanzialmente:

a) l'adeguamento della copertura finale definitiva della discarica del primo e secondo stralcio a nuove quote per mantenimento delle pendenze per il deflusso delle acque meteoriche con apporto di nuovi rifiuti;
b) la implementazione/valorizzazione della capacità impiantistica esistente con incremento di volume di rifiuti conferibili senza aumento di superficie, della discarica "tattica regionale";
c) l'esecuzione della copertura finale definitiva anche sul primo stralcio mediante l'implementazione del telo/geomembrana in HDPE, per la riduzione del percolato e miglioramento del controllo/ gestione del biogas;
d) l'adeguamento del sistema della copertura finale definitiva con geocomposito drenante attenuando anche l'aspetto dell'impatto ambientale;
e) l'adeguamento del piano finanziario della discarica.

Il progetto (discarica tattica) risulta finalizzato al superamento della logica provinciale o di bacino fino ad oggi perseguita a favore di una razionalizzazione delle modalità di gestione e smaltimento a livello regionale. La normativa di settore, D. Lgs. 152/06 all'art. 182 bis, punto a), stabilisce che lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sia attuato con il ricorso ad una rete adeguata ed integrata di impianti, al fine di realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani e del loro trattamento in ambito territoriale ottimale (regionale), in una gestione che prevede elevati livelli di raccolta differenziata.

La variante migliorativa in esame, è finalizzata all' ottimizzazione delle pendenze, all'implementazione della copertura finale della discarica con telo/geomembrana in HDPE per ridurre al minimo l'infiltrazione delle acque meteoriche riducendo il percolato, al recupero di volume utile della discarica, alla valorizzazione della potenzialità impiantistica già installata sul territorio, così come auspicato del "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali" della Regione recentemente aggiornato. È inoltre previsto l'aumento funzionale delle pendenze della copertura finale e delle quote della discarica (sia I che II stralcio), mediante abbancamento di nuovi rifiuti; la compensazione di cedimenti (già localizzati nel I stralcio della discarica) e quelli attesi in futuro; la nuova conformazione della copertura in progetto tramite la messa in opera su tutta la discarica (sopra l'argilla) di una guaina impermeabile in HDPE (già autorizzata per il 2° stralcio) associata ad un geocomposito drenante per le acque meteoriche in sostituzione della sabbia.

L'abbancamento dei rifiuti è previsto con le medesime modalità e con gli stessi codici CER già autorizzati.

L'intervento prospettato consente risposte ad emergenze che potrebbero verificarsi a livello regionale in relazione ad interruzione del servizio di smaltimento o criticità di altri impianti. La superficie interessata alla variante in oggetto è relativa all'intera copertura della discarica che è di circa 395.000 m2 ovvero 39,5 ettari, al netto degli argini, piste perimetrali e superfici dedicate ai servizi che hanno nel complesso una superficie di circa 55 ha. La destinazione d'uso dell'area in cui insiste la discarica e le opere accessorie con riferimento al Piano Regolatore Generale (PRG)/PAT vigente è destinata a zona F – attrezzature di interesse tecnologico. Non sono previste varianti allo strumento urbanistico vigente. La variante migliorativa e in ampliamento della discarica proposta modifica i volumi e le altezze massime della discarica, soddisfa le necessità di adeguamento delle pendenze della stessa, limita la produzione di percolato e compensa i cedimenti localizzati e previsti. L'aumento del volume della discarica che verrà ricavato dall'adeguamento delle pendenze della stessa è previsto in circa 890.000 mc pari a circa il 23 % del volume già autorizzato:

Volume discarica già autorizzato (m^3)	*Nuovo volume discarica (m^3)*	*Aumento volume discarica (m^3)*	*Aumento di quota (m)*
3.878.000	4.768.000	890.000 m	Max.: 5 Media: circa 2.5

All. A
n. 22 del 6 OTT. 2016

Il progetto presentato è sottoposto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, così come modificato dal D. Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008. La tipologia di impianto in questione appartiene alle categorie riportate nell'allegato III della Parte 2: Progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, ovvero:
"(...)
p) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m^3 (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del Decreto Legislativo 152/2006), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m^3.
c) Discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lett. D1 e D5, del D. Lgs. n. 22/97), ad esclusione delle discariche per inerti. (...)".

4 DESCRIZIONE DELLA DISCARICA IN ESSERE/PROGETTO AUTORIZZATO

La discarica di Sant'Urbano è stata realizzata in due stralci, denominati rispettivamente 1° Stralcio e 2° Stralcio.
Il 1° Stralcio risale alla fine del 1990, quando venne rilasciata l'autorizzazione all'esercizio con Decreto P.G.R. n. 2838 del 28/12/1990. Ai fini gestionali, questo stralcio è stato suddiviso in tre Lotti, denominati A, B e C, ulteriormente suddivisi in vasche (totale 10) la cui coltivazione è terminata nell'aprile 1996.
Il 2° Stralcio è stato autorizzato all'esercizio con provvedimento della Provincia di Padova n. 3789/1996 del 24/10/1996 era suddiviso in tre Lotti longitudinali A,B,C, in cui è stata completata la coltivazione nel settembre 2007.
La discarica di Sant'Urbano occupa una superficie complessiva di poco superiore ai 50 ettari, comprendendo anche la zona uffici e quella del capannone ad est che, sulla base di
un vecchio progetto approvato e mai completato, doveva ospitare degli impianti di selezione e compostaggio.
In particolare, l'area del 1° Stralcio è di circa 16 ettari, mentre quella del 2° Stralcio è di 23,5 ettari; il volume autorizzato è quindi complessivamente pari a 3.878.000 m3.
In data 26 settembre 2003 è stato presentato alla Regione il prescritto Piano di Adeguamento (P.d.A.) e successiva integrazione, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 36/2003.
Sommariamente il P.d.A. prevedeva interventi finalizzati ad:

- adeguare al D. Lgs. n. 36/2003 per le opere di fondo vasca ancora da eseguire;
- adeguare al D. Lgs. n. 36/2003 per le opere di copertura e sistemazione finale di tutta la discarica (1° e 2° Stralcio);
- aumentare la volumetria con armonizzazione delle pendenze e delle quote secondo il progetto approvato.

Allo stato attuale, la copertura del primo stralcio risulta terminata in base al D.Lgs. n. 36/2003, mentre il secondo stralcio è oggetto di gestione. Nel secondo stralcio insistono quindi aree in gestione, aree già in quota rifiuti , coperte con la copertura finale provvisoria con geomembrane in LDPE e aree coperte con la copertura finale ante D. Lgs. 36/2003 ancora da scarificare e ricaricare con rifiuti.

5 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PROGETTO DI VARIANTE MIGLIORATIVA

Sintesi lavori previsti
Di seguito si riportano le opere e i principali interventi previsti nella presente variante al Piano di Adeguamento (P.d.A.):

1. La modifica delle pendenze e delle quote finali della copertura della discarica che passano dal 5% all'8 %, con un innalzamento medio di quota pari a circa 2,5 m che si concretizza in un innalzamento massimo sul colmo di mezzeria della discarica di 5 m mentre è nullo in corrispondenza della sommità arginale perimetrale. Si vedano Tav. D-10, D-16, D-16a.
2. Utilizzo della copertura finale provvisoria con geomembrane rinforzate in LDPE/HDPE per un periodo più lungo (circa 24-36 mesi) rispetto a quanto già approvato del Decreto n. 70 del 07.10.2013 per consentire il completamento di porzioni di discarica (lotti/settori)

All. A
n. 22 del - 6 OTT. 2016

funzionalmente legati e quindi garantire continuità operativa e funzionale alla stessa (per il corretto deflusso delle acque) oltre che permettere un maggiore assestamento dei rifiuti prima della realizzazione della copertura finale definitiva.

3. Miglioramento dell'impermeabilizzazione della copertura finale di tutta la discarica (anche su I stralcio) con la posa di una geomembrana impermeabile in HDPE da 1.5 mm come previsto già per il II stralcio con Decreto n. 70 del 7.10.2013. Si veda Tav. D-8a.
4. Sostituzione dello strato di sabbia di drenaggio delle acque della copertura finale, pari ad almeno 0,5 m di spessore, con adeguati materiali sintetici (geo compositi) tridimensionali aventi superiori prestazioni di portata idraulica rispetto alla sabbia prevista nel progetto del P.d.A. e altri significativi vantaggi gestionali (tempi di posa, facilità di approvvigionamento, uniformità prodotto, riduzione di peso e quindi di assestamenti della stessa) e sulla riduzione dell'impatto ambientale (per la riduzione dell'utilizzo di materiali da cava e il minor e traffico indotto per il trasporto dei materiali). Si veda Tav. D-10a.
5. L'adeguamento alle nuove quote dei pozzi e linee secondarie del biogas su tutta la discarica (già previsti nel P.d.A.). Si veda Tav. D-13.
6. L'adeguamento alle nuove quote dei pozzi mediante la realizzazione/prolungamenti del sistema di raccolta e sollevamento del percolato (comprendenti idonee elettropompe sommerse, tubazioni di trasporto, raccordi e impianti elettrici) già previsti nel P.d.A. con il potenziamento del sistema mediante la realizzazione di ulteriore nuovi pozzi. Si veda Tav. D-12a.
7. Scavi, riutilizzo dei materiali della copertura esistente.

L'impianto di aspirazione e recupero/combustione del biogas non è oggetto di modifiche o variazioni.

La variante in progetto permetterà quindi, in estrema sintesi, di migliorare la sicurezza ambientale del sito nel lungo periodo senza aumentare i costi di smaltimento che saranno ammortati con il recupero del volume dato dalle nuova conformazione della discarica.

Le quote finali della discarica attualmente approvate e raggiunte (sul I stralcio) sono risultate già nel breve periodo (di due anni dopo la realizzazione della copertura finale definitiva) insufficienti a garantire nel tempo (per almeno 30 anni) delle adeguate pendenze per il deflusso regolare delle acque meteoriche a causa dei notevoli assestamenti della copertura finale.

Di fatto questo fenomeno non previsto nell'entità, rilevato nel primo stralcio, si è determinato per l'effetto sinergico dovuto al peso della copertura definitiva, dato da 2,5 m di materiali, subito dopo il raggiungimento delle quote finali dei rifiuti.

Ne consegue per il fatto che gli assestamenti dipendono da una serie di fattori quali:

I. Fattori intrinseci dei rifiuti:
- composizione iniziale
- il contenuto di sostante biodegradabile/organica
- l'età del rifiuto
- la densità iniziale

II. Fattori ambientali:
- tempo
- umidità
- temperatura

III. Fattori gestionali/costruttivi
- il metodo di posa
- l'altezza dello strato di rifiuti
- la qualità del materiale usato per la copertura giornaliera
- la gestione del percolato e del biogas
- tipologia di copertura, peso della stessa e tempi di messa in opera.

Il gestore può evidentemente intervenire solo in questi ultimi fattori gestionali/costruttivi.

In particolare, data la recente esperienza maturata nei cedimenti del I stralcio dove la copertura ha determinato, a causa del suo elevato peso, un aumento dei già noti problemi causati dagli assestamenti dei rifiuti nel tempo (ovvero maggiori cali della discarica) evidenziando anche maggiori assestamenti differenziali. Tali maggiori assestamenti, rilevati rispetto allo storico d'impianto, sono imputabili anche alla concomitanza della sequenza temporale delle modalità gestionali che prevedono al raggiungimento delle quote finali dei rifiuti, per porzioni ridotte di discarica, la

All. A al decreto
n. 22 del 26 OTT. 2016

tempestiva realizzazione della copertura finale definitiva (con 2,5 m di materiali) per ridurre le superfici in gestione esposte agli eventi meteorici e in generale dell'impatto ambientale dell'attività. Quindi il peso della copertura finale realizzata in tempi brevi su porzioni di discarica dove i rifiuti devono ancora "scontare" un primo assestamento (pur praticando una corretta compattazione), ha causato i cedimenti imprevisti sul I stralcio che ha posto GEA nelle condizioni di valutare e proporre una soluzione risolutiva, che prevede:

- l'innalzamento medio delle pendenze da circa il 5% al 8% e conseguentemente delle quote finali della discarica necessarie per mantenere il regolare deflusso delle acque meteoriche nel tempo (almeno 30 anni) come evidenziato nella tavola di progetto a fine assestamenti Tav. D16b, che tiene conto di quanto calcolato e verificato nella relazione geotecnica del Prof. Ing. Paolo Simonini nel capitolo relativo ai cedimenti cumulativi nei 30 anni di consolidamento. Tale modifica si concretizza con un innalzamento massimo di 5 m sul colmo di mezzeria e 0 m in corrispondenza della sommità arginale perimetrale;
- l'allungamento dei tempi di utilizzo della copertura provvisoria con teli impermeabili già approvati con Decreto n. 70 del 07.10.2013 (tempi da circa 18-24 mesi a circa 24-36 mesi).

Questo permette di aumentare lo sfasamento temporale tra coltivazione e realizzazione della copertura finale definitiva, permettendo, dopo il periodo di primo assestamento in condizioni di "sicurezza" (date dall'utilizzo della copertura finale provvisoria) di ripristinare le pendenze e realizzare la copertura finale definitiva con maggiori garanzie di mantenimento delle pendenze adeguate.

Pertanto la realizzazione della copertura finale definitiva sarà realizzata dopo un lasso di tempo di circa 24-36 mesi dopo che permetta al rifiuto di subire una prima consistente deformazione meccanica e biologica e permettere il completamento di porzioni di discarica in continuità spaziale tra loro per dare continuità operativa all'intervento di copertura finale.

Questo implica l'estensione dell'utilizzo della copertura finale provvisoria con geomembrana, già positivamente sperimentata da luglio 2013 nella discarica, a porzioni più estese della discarica proprio per permettere al gestore, di ripristinare le quote dei rifiuti dopo un primo assettamento e quindi garantendo pendenze ottimali alla copertura finale definitiva.

Come già evidenziato relativamente al contenimento dell'impatto ambientale, una rapida copertura finale provvisoria dell'area interessata dai rifiuti dopo il raggiungimento delle quote (assolute di fine conferimento) stabilite in progetto nelle Tav. D-16, D-16a, D-16b, permette di contenere al minimo le emissioni gassose e limitare la produzione di percolato prodotto per la maggior derivante dall'apporto esterno ad opera degli agenti atmosferici quali pioggia e neve.

Pertanto quanto più veloce sarà la realizzazione di una copertura impermeabile, tanto minore sarà la produzione di percolato.

Se la formazione del percolato, insito nei rifiuti sotto forma di percentuale di acqua, è inevitabile per una discarica, non lo è il controllo di una sovra produzione dovuta all'apporto esterno ad opera alle piogge che si infiltrano nel corpo della discarica, se non vengono adottati tutti gli accorgimenti possibili sia in fase di coltivazione sia in fase di post gestione.

L'acqua piovana è responsabile quindi dell'aumento considerevole del volume del percolato e il conseguente aumento dei costi sostenuti dal gestore, e di conseguenza in tariffa amministrata.

La posa della copertura provvisoria è realizzabile in tempi brevi in tutti i periodi dell'anno.

I teli data la velocità e facilità di posa, anche in condizioni climatiche sfavorevoli (stagione invernale) permettono maggiore flessibilità a vantaggio della:

- riduzione dell'infiltrazione di acque meteoriche nel corpo rifiuti in attesa della realizzazione della copertura finale definitiva;
- la veloce rimozione e la possibilità in funzione degli assestamenti rilevati di ripristinare le quote di progetto con nuovi rifiuti e quindi procedere nelle copertura finale definitiva nelle condizioni di quote e pendenze ottimali.

Inoltre l'utilizzo dei teli permette di perseguire i seguenti obbiettivi:

- limitare eventuali problemi legati alla dispersione dei rifiuti leggeri causata dal vento;
- aumentare il controllo degli odori attenuando la percezione olfattiva;
- limitare gli insetti ed uccelli e di animali randagi indesiderati;
- miglioramento delle condizioni igienico-ambientali e quindi diminuire nel complesso l'impatto ambientale della discarica;

All. A al decreto
n. 22 del 6 OTT. 2016

- ridurre, in modo efficace, l'impatto visivo di tale fase operativa grazie all'utilizzo di geomembrana di colore verde.

Si ritiene opportuno - date le ottime performance, già rilevate in discarica di Sant'Urbano, acquisiti i positivi feedback anche dalle parti interessate sotto l'aspetto visivo della stessa - di poter prolungare l'utilizzo temporale di detta copertura, nell'ordine di 24-36 mesi per permettere ai rifiuti di assestarsi maggiormente e adattarsi alle effettive esigenze gestionali. Dare continuità alle porzione contigue in gestione e permettendo quindi la realizzazione della copertura finale definitiva su porzioni funzionali.
Le acque meteoriche che ricadono sulle superfici interessate della copertura finale provvisoria, non in contatto con i rifiuti verranno collettate alla rete delle acque meteoriche.
Il Progetto di Adeguamento (P.d.A.) della discarica, già approvato, ha previsto tra i vari interventi, il rifacimento totale della copertura finale definitiva (sia del I sia del II stralcio) in base alle disposizioni del D. Lgs. 36/2003, con uno spessore totale, dei vari strati di materiali, di circa 2,5 m.
Tale progetto ha previsto inoltre il prolungamento a 30 anni della durata del post-esercizio di tutto il sito. In riferimento a questi due aspetti è legata l'importanza di controllare e ridurre l'evoluzione della quantità di percolato prodotto che evidentemente incide sulle economie di scala sia in fase di gestione e ancor più in fase di post gestione della durata di almeno 30 anni.
L'obiettivo di GEA è, certamente con riferimento a questo aspetto, di massima attenzione sia nel limitare le aree di gestione esposte (fronte rifiuti contenuto) alle precipitazioni meteoriche nella fase di gestione, con la realizzare in tempi brevi della copertura finale provvisoria, che nel miglioramento dell'impermeabilizzazione finale della copertura definitiva.
Gea propone, allo scopo di ridurre il più possibile l'infiltrazione di acque meteoriche nel corpo dei rifiuti e quindi la successiva produzione di percolato, per un miglioramento "strutturale" della copertura finale definitiva, la posa e l'inserimento di una geomembrana "impermeabile" in HDPE termosaldata dello spessore di 1,5 mm al di sopra dello strato di argilla, anche per il I stralcio della discarica.
Tale miglioramento è già stato approvato per il II stralcio con Decreto n. 70 del 07.10.2013.
L'estensione di tale miglioramento su tutta la discarica, a beneficio del sito, è possibile grazie all'aumento delle pendenze e delle quote e quindi di nuovi volumi che permetteranno di acquisire con gli introiti della tariffa le somme per i nuovi costi. L'implementazione della geomembrana in HDPE su tutta la discarica renderà omogenea la copertura apportando sensibili miglioramenti alla diminuzione, in pochi anni dalla posa della copertura definitiva con la geomembrana, della produzione del percolato e al miglioramento nel controllo delle emissioni in atmosfera del biogas della discarica.
Nelle aree evidenziate nella Tav. D-14, al progressivo raggiungimento della quota finale di coltivazione del rifiuto, per porzioni definite della stessa, si procederà dopo aver atteso l'inevitabile assestamento del rifiuto (che si determina in modo più evidente nei primi periodi di fine coltivazione) ricoperto con la copertura provvisoria alla regolarizzazione con terreno e materiale inerte della superficie e quindi alla realizzazione della copertura finale definitiva della discarica costituita da:

- strato di drenaggio del biogas, con spessore t = 0,50 m di materiale inerte/sabbia permeabilità K $\geq 10^{-4}$ m/s più geotessile in polipropilene a bandelle a trama ordito peso minimo 300 g/mq;
- strato di argilla dello spessore di t = 0,50 m, con permeabilità $\leq 10^{-9}$ m/s e $15 \leq IP \leq 50$;
- geomembrana impermeabile in HDPE spessore t = 1,5 mm termosaldata a doppia pista da personale qualificato;
- geocomposito drenante con permeabilità $K \geq 10^{-4}$ m/s;
- strato di terreno naturale vegetale dello spessore t = 1,00 m.

Conforme allo schema di Tav. D-10a, si vuole come sopra già detto implementare il sistema barriera anche nel I stralcio inserendo dopo la posa dello strato di argilla una geomembrana impermeabile in HDPE dello spessore di 1,5 mm in fogli accoppianti mediante termosaldatura, aumentando la separazione idraulica della copertura per garantire quindi minor infiltrazioni di acque meteoriche sub superficiali all'interno dei rifiuti e pertanto minor produzione di percolato nel breve lungo termine.
La posa della geomembrana in HDPE inoltre contribuirà a mantenere invariate nel tempo le prestazioni impermeabili dello strato di argilla sottostante meno esposta all'infiltrazione di acque meteoriche.
In corrispondenza di ciascun pozzo di captazione del biogas verrà predisposto un foro passante sul telo di dimensioni idonee con un "collare" in HDPE per il passaggio della testa di pozzo e delle opere

All. A al decreto n. 22 del 6 OTT. 2016

accessorie, successivamente il telo in HDPE verrà fissato alla base della testa di pozzo mediante estrusione, sarà inserita nella testa di pozzo una valvola di sovrappressione (sfiato) per il biogas che eviti il possibile rigonfiamento della geomembrana. Si vedano i particolari costruttivi nelle Tav. D-13 e D-13a.
La geomembrana in HDPE posta sopra l'argilla, in corrispondenza degli argini perimetrali di contenimento sarà ancorata tra lo strato di argilla stesso e lo strato successivo di materiale drenante come da schematizzato nella Tav. D-10a ponendo massima attenzione in corrispondenza delle tubazioni di scarico delle acque dello strato drenante verso le canalette di sgrondo esterne. Tali tubazioni di scarico (ϕ = 160 mm), anch'esse in HDPE saranno collegate alla geomembrana tramite estrusione, operazione che migliorerà il sistema di collegamento e allontanamento dell'acqua di infiltrazione nella copertura verso l'esterno.
I lavori di posa della geomembrana in HDPE nella copertura andranno ad interessare con la presente variante anche la porzione di discarica relativa alla superficie del I stralcio, essendo per il II stralcio già approvata, creando pertanto omogeneità all'intera copertura.

Implementazione della copertura finale definitiva con geocomposito strutturato di elevata portata idraulica in sostituzione dello strato di sabbia.
L'utilizzo di materiali sintetici resi a disposizione nella costruzione delle discariche, in sostituzione dello strato di drenaggio di 50 cm, permettono un miglioramento funzionale, gestionale, economico e anche di riduzione generale del consumo di risorse.
Tale soluzione è già stata utilizzata in settori di discariche non adeguate al D.Lgs. n. 36/2003 anche presenti nel territorio veneto quali ad esempio nei siti di Busta (Montebelluna), Sandrigo (Vicenza), Ca' Rossa (Chioggia), Preganziol (Treviso), Villadose (Rovigo), Legnago (Verona) e Grumulo delle Abadesse (Vicenza).
Il geocomposito drenante selezionato è costituito da un opportuno accoppiamento tra geogriglie e geo tessuti con struttura tridimensionale che in pochi mm di spessore sono in grado di garantire, nelle condizioni di utilizzo, il corretto drenaggio delle acque sub-superficiali evitando il battente idraulico sopra il sistema di impermeabilizzazione della discarica (composto di argilla più guaina in HDPE). In particolare il geocomposito strutturato tipo individuato (di cui alla scheda tecnica tipo riportata in allegato C alla presente relazione), presenta elevata portata idraulica specifica (Q = 0,27 l/m*s, con gradiente i = 0,03 e pressione normale σv = 50 KPa) che è nettamente superiore della portata idraulica garantita dallo strato di sabbia dalle caratteristiche previste nel P.d.A. (Q= 0,00255 l/s*m ad un gradiente di i = 0,05 a pressione normale di σv = 20 KPa e $K \geq 1 * 10^{-4}$ m/sec).
La sostituzione dello strato di sabbia con tale geocomposito drenante si ritiene pertanto una soluzione migliorativa per le seguenti motivazioni:

1. Migliora l'uniformità delle caratteristiche dello strato drenante, l'efficienza e la portata idraulica specifica a favore del deflusso delle acque (circa due ordini di grandezza superiore al dreno in sabbia);
2. Riduce di quasi 0,5 m lo spessore della copertura finale della discarica;
3. Diminuisce il peso e quindi il carico della stessa sui rifiuti e conseguentemente gli assestamenti;
4. Permette a parità di altezza massima della discarica di valorizzare la potenzialità impiantistica esistente;
5. Riduce l'appesantimento del traffico d'accesso alla discarica, di circa n. 10 autoarticolati al giorno, necessario al rifornimento di sabbia e delle conseguenti emissioni di inquinanti e CO_2 derivanti dal trasporto su gomma;
6. Evita il ricorso a materiali naturali da cava e dei noti problemi del settore con sempre più una riduzione delle cave disponibili;
7. Consente un più rapido completamento del capping in quanto, soprattutto d'inverno o con un tempo piovoso, può risultare problematica la stesura del materiale drenante sopra lo strato d'argilla e HDPE;
8. Preserva l'integrità del telo in HDPE in quanto non è previsto il traffico veicolare per la fornitura e la posa dell'orizzonte drenante in materiali naturali;
9. Facilita la gestione della discarica, riducendo la necessità di spazi di deposito di materiali;
10. Consente di ridurre i costi di realizzazione e quindi la tariffa di smaltimento;

22 - 6 OTT. 2016

11. Non determina, grazie alla sua struttura costruttiva, lo scivolamento del terreno sovrastante assicurando quindi la stabilità alla copertura.

Si veda dettaglio realizzativo nella Tav. D-10a.

Scarichi acque meteoriche

È prevista la realizzazione su tutto il perimetro arginale della discarica la realizzazioni di "scivoli" in calcestruzzo di adeguate misure (doppie rispetto agli embrici previsti nel P.d.A./2004) per efficace sgrondo delle acque meteoriche. Tali miglioramenti sono già previsti ed approvati nella D.G.R. n. 109 del 31.01.2012 (di approvazione della tariffa).

Tali "scivoli" in c.l.s. sono risultati molto efficienti anche in occasione di fenomeni piovosi di particolare intensità, evitando eccessive turbolenze, intasamenti e soprattutto lo scalzamento dei manufatti stessi con conseguenti erosioni arginali. I particolari costruttivi sono riportati nella Tav. D-11.

Realizzazione dei pozzi e linee secondarie del biogas

In continuità al P.d.A. approvato è prevista, nel rispetto dello stesso schema di posa, la realizzazione dei pozzi e delle linee secondarie del biogas proporzionati alle nuove quote in progetto.

In particolare è previsto che nei settori che andranno completati con le nuove quote vengano realizzati i pozzi adeguati alla nuova copertura mente per le parti già coltivate (es. I stralcio) è prevista (al momento della nuova gestione secondo il piano di allestimento) la rimozione delle linee secondarie esistenti, la rimozione e la sigillatura dei pozzi del biogas esistenti (con il recupero di una quota parte delle tubazioni) e la loro successiva nuova realizzazione, al completamento del settore interessato. È prevista l'installazione nelle teste di pozzo del biogas di apposite valvole che intervengano in emergenza per evitare sovrappressioni che possano formarsi per avaria del sistema di aspirazione e combustione del biogas di discarica. Si veda Tav. D-13.

Pozzi percolato

In continuità al P.d.A. e allo schema costruttivo già approvato (con D.G.R. n. 2098 del 29/07/2008 - approvazione tariffa 2008 - e D.G.R. 178 del 03/02/2010 - approvazione tariffa 2009) è previsto il prolungamento dei pozzi verticali e l'adeguamento del sistema di sollevamento del percolato (ossia idonei elettropompe, tubazioni di trasporto, raccordi e impianti elettrici) alle nuove quote in progetto della discarica (che aumentano mediamente di 2,5 m).

Il prolungamento/realizzazione dei pozzi sarà realizzato con la stessa tipologia di materiali approvati (ossia tubo strutturato in polipropilene ad alto modulo elastico, coestruso a doppia parete) che presentano caratteristiche di resistenza allo schiacciamento in grado di sopportare le pressioni di esercizio previste. Tali pozzi essendo posati in verticale facilito anche l'inserimento delle pompe ad immersione e le operazioni di manutenzione.

Dal punto di vista funzionale essendo le tubazioni posate sul sistema di drenaggio del sedime delle vasche, garantiscono la normale gestione dello spurgo del percolato secondo i criteri e i limiti adottati per la discarica di S. Urbano. Inoltre la realizzazione dei pozzi che prevede lo scavo verticale con appositi macchinari favoriscono il deflusso dell'umidità dei rifiuti verso il basso intercettando le eventuali lenti do liquido sospese nei vari strati di rifiuti depositati nel tempo.

I nuovi pozzi che si andranno a realizzarsi in verticale avranno una sezione tipo riportata in figura seguente. Per l'ubicazione e i particolare realizzativi di tali pozzi si vedano le Tavv. D12 e D12a.

Va ricordato che sul fondo di tutte le vasche di deposito sono state posate tutta una serie di tubazioni macro fessurate, sia nelle linee d'impluvio sia sul perimetro, in modo che all'interno di ogni vasca i pozzi di captazione risultino sufficienti a controllare il livello del percolato sull'intera vasca. Pertanto in continuità con il P.d.A. approvato saranno prolungati/realizzati solo alcuni dei pozzi interni di captazione del percolato in ogni vasca, creando così i "punti di prelievo" dotati di impianto fisso di sollevamento. Per tali punti di prelievo sarà previsto al termine dei conferimenti (per evitare danni al sistema stesso durante la gestione e costruzione della copertura) l'invio del percolato per determinati pozzi di emungimento nei serbatoi appositamente predisposti.

Al fine comunque di avere ulteriori garanzie sul controllo del percolato all'interno delle vasche si prevedono ulteriori nuovi pozzi da realizzarsi a supporto del sistema previsto. Il dettaglio del numero e dell'ubicazione è riportato nella tav. D-12.

In futuro se sarà possibile smaltire il percolato nel vicino impianto di depurazione, qualora dotato di idonea linea di pretrattamento, allora si potrà avviare il percolato in automatico ai serbatoi e da questi

22 - 6 OTT. 2016

al depuratore, conseguendo vantaggi gestionali ed evitando il ricorso alle autobotti per il trasporto di percolato.

Scavi, riutilizzo dei materiali della copertura

I lavori previsti per la presente variante prevedono la movimentazione di materiali inerti delle coperture esistenti nella discarica.

In particolare per il I stralcio si prevede, in funzione del piano di gestione, la rimozione della copertura presente. Tutti i materiali della stessa saranno utilizzati o riutilizzati nell'ambito del presente progetto con il seguente distinguo:

a) per i materiali al di sotto dello strato di argilla (materiali per il drenaggio del biogas) è previsto l'utilizzo per la realizzazione della copertura provvisoria e lo strato di regolarizzazione dei rifiuti;
b) per l'argilla e tutti i materiali al di sopra della stessa (sabbia e terreno vegetale) è previsto l'utilizzo per la realizzazione dello strato vegetale nella nuova copertura definitiva.

Per il II stralcio si prevede come già indicato e in prassi nell'attuazione del P.d.A. vigente, sempre in relazione al piano di gestione dei rifiuti, la rimozione della copertura presente. Tutti i materiali della stessa saranno utilizzati o riutilizzati nell'ambito del presente progetto con il seguente distinguo:

c) per l'argilla e il terreno vegetale sporco è previsto l'utilizzo per la realizzazione della copertura provvisoria e lo strato di regolarizzazione dei rifiuti e;
d) per il terreno vegetale pulito è previsto l'utilizzo per la realizzazione dello strato vegetale nella nuova copertura definita.

Sono previsti dei depositi di tali materiali che dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

- i materiali di tipo a) e c) di cui sopra dovranno essere depositati solo su aree di gestione o sulle medesime aree di scavo;
- i materiali di tipo b) e d) di cui sopra potranno essere indifferentemente depositati all'interno delle aree del sito senza prescrizioni di sorta con l'accorgimento di miscelare il più possibile i diversi materiali per rendere i depositi omogenei per favorire il successivo utilizzo come terreno vegetale di copertura della discarica.

Tutti i materiali di scavo saranno quindi utilizzati in sito.

Le eventuali necessità di integrazione dovrà rispettare la normativa specifica delle terre e rocce da scova di cui al D. Lgs 152/2006 e s.m.i.

Dati relativi ai rifiuti, quantitativi, e durata discarica.

Le modalità operative e di verifica dei rifiuti in ingresso conferibili non saranno oggetto di nessuna variazione rispetto a quanto già approvato, sia in termini di codici CER nonché dei quantitativi massimi (giornalieri e annuali).

Sulla base dei nuovi volumi che si producono dall'adeguamento alle nuove quote finali della discarica, ipotizzando conferimenti costanti e dell'ordine medio delle 130.000 ton anno si può ipotizzare una nuova previsione di chiusura della discarica, posticipata con gli attuali conferimenti di circa 6/7 anni rispetto a quella attuale prevista per il 2019.

Non è prevista nessuna variazione rispetto a quanto già previsto nell'A.I.A. vigente.

Controlli di processo

Le informazioni relative ai controlli di processo sono riportati nel Piano Gestione Operativo e Post Operativo e nel PMC/PSC che sostanzialmente non variano nei contenuti rispetto a quanto già approvato nell'A.I.A. vigente e garantiscono che:

a) tutte le sezioni impiantistiche assolvano alle funzioni per le quali sono progettate in tutte le condizioni operative previste;
b) vengano adottati tutti gli accorgimenti per ridurre i rischi per l'ambiente e i disagi per la popolazione;
c) venga assicurato un tempestivo intervento in caso di imprevisti;
d) venga garantito l'addestramento costante del personale impiegato nella gestione;
e) venga garantito l'accesso ai principali dati di funzionamento nonché ai risultati delle campagne di monitoraggio.

Sequenza operativa

La sequenza operativa di gestione prevede l'abbancamento dei rifiuti alle quote in progetto a partire dai lotti/settori che saranno in gestione al momento dell'approvazione del presente progetto

All. A
n. 22
- 6 OTT. 2016

(attualmente il II stralcio è ancora nella fase gestione). L'attuazione delle nuove quote prevede in particolare che si inizi a procedere dal 2° stralcio fino al completamento delle aree attualmente in gestione (con quote rifiuti da P.d.A.) per poi proseguire sul 1° stralcio fino all'esaurimento dei volumi in progetto. La gestione delle aree in coltivazione prevede in particolare l'adeguamento delle quote procedendo per porzioni funzionali e attigue atte a garantire superfici in continuità spaziale e funzionale l'una con altra affinché possano essere garantire operativamente lo sgrondo delle acque meteoriche (previa la realizzazione della copertura finale provvisoria), la realizzazione dei pozzi del biogas e del percolato (e la loro corretta gestione). La coltivazione avverrà per lotti e settori funzionali indicati nella Tav. D-14.
La modalità di gestione dei settori del 2° stralcio in coltivazione rimarrà la stessa dell'attuale gestione (secondo il P.d.A. approvato), che è caratterizzata da fronti di coltivazione di modeste dimensioni (sul flusso di rifiuti previsto) e l'immediata attuazione della copertura finale provvisoria al raggiungimento delle quote (quote attese assolute a fine conferimento, più alte delle quote di progetto, modo operandi approvato anche nel VIA e riportate in D.G.R. n. 178/2010) previste per porzioni definite di discarica, la realizzazione dei pozzi per l'estrazione del biogas e percolato e tutto ciò che occorre per la corretta gestione, in attesa di ritornare sulla medesima area per la sagomatura finale per la realizzazione della copertura definitiva come da "variante migliorativa" in oggetto vedi Tavv.D-16, D-16a, D-16b (quote assolute fine conferimento e finali).
Si passerà in seguito a completare la discarica proseguendo nel 1° stralcio con la medesima logica sopra descritta per il 2° stralcio.
I settori funzionali di coltivazione e conferimento rifiuti, saranno allestiti scarificando il terreno della vecchia copertura dei lotti di discarica per aree adeguate ai volumi in ingresso, alle tempistiche di realizzazione e alla stagionalità, saranno smantellati i pozzi e le tubazioni di biogas insistenti nelle aree di scavo. Verrà fatta per ogni settore di coltivazione, come previsto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale vigente, una relazione che attesti, da parte del Direttore Lavori, la regolare esecuzione dei lavori. La relazione verrà presentata alla Provincia per l'attivazione dei singoli settori.
Dopo il conferimento rifiuti abbancati fino alla quota assoluta di fine conferimento, indicate nella Tav.D-16 prevista dal nuovo progetto, i settori coinvolti avranno raggiunto la conformazione e la pendenza adeguata che permetterà di mettere in atto la copertura provvisoria del corpo dei rifiuti a mezzo di idonei teli impermeabili in LDPE opportunamente zavorrati che consentiranno:

- la riduzione della produzione di percolato, in quanto le acque meteoriche, che ne costituiscono la fonte principale, verranno convogliate nelle apposite canalette delle acque superficiali;
- l'attenuazione (il miglioramento) dell'impatto visivo grazie al colore verde degli stessi;
- la maggiore riduzione della diffusione di odori e del biogas;
- il monitoraggio dei fenomeni di assestamento primari, attraverso misurazioni topografiche periodiche, in modo da stabilire eventuali ricariche prima della realizzazione della copertura finale definitiva.

I teli saranno ancorati per mezzo di zavorre, opportunamente distribuite, in modo da impedire la scopertura, anche parziale, dei settori esauriti, ad opera di eventi meteorici, sia in condizioni ordinarie sia straordinarie.

Procedure di chiusura definitiva

Trascorso un periodo di tempo sufficiente ad esaurire gli assestamenti primari del corpo rifiuti, che da esperienze maturate in sito ed in altre discariche del gruppo societario di cui Gea fa parte è nell'ordine di 24-36 mesi, si prevede di effettuare le operazioni di copertura definitiva dei singoli lotti, secondo quanto di seguito schematizzato:

- Rimozione della copertura finale provvisoria previa corretta intercettazione delle acque meteoriche;
- Riprofilatura del tetto rifiuti, con l'apporto di adeguati rifiuti nelle aree depresse, e l'eventuale regolarizzazione degli eventuali materiali in eccesso nei settori che dovessero avere subito cedimenti inferiori a quelli previsti, così da ripristinare la morfologia finale prevista dal Progetto;
- Inizio fasi di posa dei materiali e geomembrane per l'allestimento del pacchetto di copertura sommitale, e quindi completare con la semina del prato polifita quale elemento per corretto rispristino ambientale del sito.

All. A al decreto n. 22 del 6 OTT. 2016

Viabilità interna

L'accesso al sito avverrà attraverso la viabilità esistente così come descritto nei precedenti capitoli; da qui la viabilità interna si sviluppa secondo un percorso che segue il fronte di coltivazione su piste di accesso già realizzate in fase di allestimento dell'impianto o con le piste provvisorie che verranno via via realizzate (e smantellate) in relazione alle specifiche esigenze di gestione dei settori dell'impianto.

Sono previste inoltre piste di servizio per l'accesso all'area di carico del percolato nelle autobotti.

Viabilità di accesso

Si ricorda che recentemente sono stati completati i lavori sulle strade comunali in avvicinamento della discarica, è stata manutenzionata e migliorata la viabilità di accesso realizzando il rifacimento del manto stradale dalle rampe sull'Adige, via Serraggioli, via Mandriazze fino a via Brusà, inoltre è stato sistemato/consolidato lo scolo lungo via Mandriazze.

Sottocategoria della discarica di cui al DM 27/09/2010

Nell'attuale configurazione la D.G.R. N. 2407 del 4 agosto 2009, su parere favorevole di compatibilità ambientale della Commissione VIA n. 234 del 30/06/2009, ha riclassificato la discarica di Sant'Urbano da "discarica per rifiuti non pericolosi" a "discarica per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas", con contestuale deroga del parametro DOC di cui alla tabella 5 dell'art. 6 dell'allora vigente D.M. 3 agosto 2005 nel limite di 800 mg/l.

Nel settembre 2012 GEA S.r.l., nell'ambito della procedura di "modifica non sostanziale" per l'integrazione dei codici CER ed adeguamento dei valori per il parametro DOC per la discarica di Sant'Urbano (PD), ha chiesto, ai sensi dell'art. 10 ed in applicazione dell'art. 7 del Decreto 27/09/2010, alle Autorità territorialmente competenti che per i rifiuti in ingresso alla discarica venisse autorizzato un valore limite più elevato per il parametro DOC

con specifica deroga ai limiti previsti alla tabella 5 del Decreto medesimo nel limite di 2500 mg/l.

Nel luglio 2013 la Regione Veneto, con D.G.R. n. 1360/2013, ha introdotto specifici criteri ed indirizzi operativi in merito alle procedure per il rilascio delle autorizzazioni delle sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi, nonché per il rilascio delle deroghe ai limiti di accettabilità previsti dalla norma. Con il medesimo Decreto la Giunta Regionale ha altresì disposto che le autorizzazioni alle sottocategorie di discariche e/o alle deroghe ai limiti di accettabilità già assentite alla data di pubblicazione sul BUR del medesimo provvedimento siano riviste al fine di verificarne la conformità ai criteri individuati nell'Allegato A alla delibera citata. Per soddisfare le specifiche indicazioni della D.G.R. n. 1360/2013 GEA ha presentato integrazione all'Istanza di VIA per la quale ha ottenuto un parere favorevole della Commissione regionale VIA nella seduta del 10 settembre 2014.

Con il presente progetto di variante migliorativa, nelle nuove previsioni progettuali, viene richiesta medesima sottocategoria di discarica di cui al comma 1 lettera c) dell' art. 7 del D.M. 27/09/2010 con il valore limite per il parametro pari DOC pari a 2.500 mg/l. A supporto della specifica richiesta è stata predisposta una Analisi del Rischio sito specifica riportata nell'elaborato R10 come previsto all'art. 10 comma a) del Decreto succitato, tenendo conto anche dell'efficiente sistema dell'impianto di captazione e recupero del biogas specifico di progetto, attivo da sempre per questa discarica ex di 1° categoria per rifiuti urbani tal quali.

Tale valutazione che ha considerato delle condizioni cautelative per la predisposizione del modello concettuale di sito, ha dimostrato l'accettabilità del rischio in conformità D.G.R. n. 1360/2013 garantendo al punto di conformità stabilito il rispetto del limite per le acque sotterranee.

Valutazioni geotecniche

La relazione Geologica, Idrogeologica e Geotecnica, (elaborato R2), a firma del Prof. Ing. Paolo Simonini (Ordinario di Geotecnica presso l'Università di Padova) e del Dott. Geol. Sergio Visciano (professionista esperto nel settore) assicura che l'aumento del carico conseguente al riassetto strutturale non mette in discussione la stabilità dell'argine, né la portanza del fondo.

Le verifiche di stabilità effettuate tenendo presente quote della discarica, in tutte le sezioni prese in esame hanno dato risultati conformi alla norma: più precisamente le verifiche sono state effettuate tenendo conto anche dei sovraccarichi dovuti alle azioni sismiche previste per la zona, secondo quanto previsto dalle NTC DM 14.1.2008 e tenendo presente che il Comune di San Urbano ricade in

All. A
n. 22 del - 6 OTT. 2016

zona sismica 4, sia in condizioni statiche, con i parametri geotecnici ridotti, che nelle condizioni sismiche, allo Stato Limite di Collasso (il più gravoso).
I cedimenti differenziali sul fondo dovuti all'apporto di nuovi rifiuti, corrispondono ad una distensione angolare inferiore a 1/1500, che è un valore sicuramente compatibile con le caratteristiche dell'opera.
La verifica alla liquefazione sui terreni di fondazione con la stratigrafia locale di riferimento, nelle condizioni delle "azioni sismiche previste" dà evidenza che i terreni non sono suscettibili al fenomeno della liquefazione.
Si può perciò affermare che non vi sono controindicazioni geologiche/geotecniche al presente progetto.

Valutazioni sul sistema di monitoraggio
Il sistema di monitoraggio della discarica attivo da più di quindici anni, con i piezometri di bianco (GW.0A e GW.0B) definiti con gli Enti preposti e monitorati dal 2006, unitamente alla presenza di livelli di guardia ampliamente cautelativi (definito nel PSC) rispetto alla normativa vigente, fanno sì che il sistema di monitoraggio in essere possa definirsi esaustivo. Si veda elaborati R2,R4.

Indicazioni di compatibilità idraulica
Il territorio del Comune di Sant'Urbano appartiene quasi per intero al bacino idrografico del fiume Brenta. Fa eccezione solo la zona sud del territorio Comunale appartenente al bacino del fiume Adige.
La quasi totalità dei corsi d'acqua, presenti nell'ambito comunale, sono gestiti dal consorzio di bonifica Euganeo, comprendente a sua volta i vecchi consorzi Gorzon Medio, Gorzon inferiore, Gorzon Superiore Frattesina, Mora Livelli e Lozzo – Cuoro.
Tali canali hanno per lo più funzione di bonifica, ad eccezione di quelli presenti a sud del territorio comunale che sono irrigui o "ibridi" di bonifica ed irrigui. La bonifica sul territorio comunale è prevalentemente a scolo di tipo meccanico.
Quando i ricettori (Gorzone e Santa Caterina) raggiungono il massimo deflusso consentito nelle sezioni di valle l'unica manovra possibile, per non far collassare tali collettori, è lo spegnimento delle idrovore tributarie con conseguente rigurgito di portata e invaso nel territorio a monte provocando allagamenti nelle campagne.
Il territorio viene quindi suddiviso dal Consorzio di Bonifica nei seguenti bacini:

- Gorzon Superiore Frattesina,
- Gorzon Medio,
- Mora – Livelli,
- Gorzon Inferiore,
- Palazzina,
- Antonetta.

Il territorio dove insiste la discarica ricade nel Gorzon superiore Frattesina che è un Bacino situato a sud – ovest del territorio comunale sino all'argine del Budel del Lovo. Al suo interno sono presenti collettori di bonifica di acque basse che confluiscono, tramite impianto idrovoro, al Gorzone in comune di Vighizzolo.
Per tutte le opere da realizzarsi in fregio ai corsi d'acqua, siano essi Collettori di Bonifica, "acque pubbliche", o fossati privati, deve essere richiesto parere idraulico al Consorzio di Bonifica.
In particolare, per le opere in fregio ai collettori di Bonifica o alle acque pubbliche, ai sensi del R.D. 368/1904, il Consorzio di Bonifica deve rilasciare regolari Licenze o Concessioni a titolo di precario.
In base all'art. 133 del sopra citato R.D., infatti, sono lavori vietati in modo assoluto rispetto ai corsi d'acqua naturali od artificiali pertinenti alla bonificazione, strade, argini ed altre opere di una bonificazione, "le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche e lo smovimento del terreno dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, a distanza minore di 2 metri per le piantagioni, di metri 1 a 2 per le siepi e smovimento del terreno, e di metri 4 a 10 per i fabbricati, secondo l'importanza del corso d'acqua".
Di conseguenza, per tutte le opere comprese tra i 4 e i 10 metri dal ciglio superiore esterno di un canale non arginato, o dal piede interno dell'argine di un canale arginato, il Consorzio dovrà rilasciare regolare licenza idraulica a titolo di precario.

All. A
n. 22 del - 6 OTT. 2016

Sono di conseguenza assolutamente vietate opere fisse realizzate a distanze inferiori a quelle sopra esposte.
Nella variante in oggetto non vengono previste modifiche alle opere da realizzarsi in fregio ai corsi d'acqua.
Il Piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del bacino dell'Adige – Regione Veneto non prevede aree a rischio idraulico all'interno del territorio comunale.
Il territorio comunale è stato suddiviso in quattro ATO (ambiti territoriali omogenei) così distinti:

1. ATO 1 – Asse urbanizzato Carmignano – Sant'Urbano;
2. ATO 2 – Asse urbanizzato Rotta Sabadina – Cà Morosini - Cà Priuli – Polo scolastico sportivo – Balduina;
3. ATO 3 – Agricola Carmignano Sant'Urbano;
4. ATO 4 – Agricola Cà Morosini – Balduina.

La discarica di Sant'Urbano è inserita nell'ATO 2 che non presenta aree a rischio idraulico secondo il PAI, ma più aree critiche identificate dal Consorzio di Bonifica con TR=2 anni.
In particolare la località Balduina ha presentato delle condizioni critiche di allagamento causate da una deficienza di reticolo idrografico a ridosso dell'abitato (area a rischio idraulico Tr= 2 anni) che scarica con difficoltà nei collettori di bonifica più a Nord. Questo comporta possibili allagamenti dei campi in occasione di afflussi meteorici elevati.
Per quanto riguarda le aree di stretta pertinenza della discarica si segnala che, anche per la sua giacitura leggermente rialzata rispetto alla porzione del territorio circostante, non ha risentito di questa problematica anche in occasione di importanti eventi meteorici di questi ultimi tempi (alluvione nel 2010 e le emergenza per le intense precipitazioni nel 2012).

6 DESCRIZIONE DEL SIA

Al fine di valutare l'esistenza di vincoli e prescrizioni, sono stati considerati i piani territoriali e di settore, si è provveduto inoltre a verificare la presenza di Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e di Zone di Protezione Speciale (ZPS) nelle vicinanze del sito in esame.
L'analisi ha riguardato i seguenti Piani:

- Strumenti di pianificazione territoriale
  - Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.), 1992;
  - Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.), 2009;
  - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Padova;
  - Piano di Assetto Territoriale Intercomunale (P.A.T.I.) dell'Estense;
  - Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Sant'Urbano (PD);
  - Piano degli Interventi del Comune di Sant'Urbano (PD);
- Strumenti di pianificazione di settore
  - Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani (2004)
  - Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali, 2013
  - Il Piano Provinciale per la gestione dei rifiuti urbani 2010-2019
  - Piano di Tutela delle Acque;
  - Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico del bacino del Brenta-Bacchiglione
  - Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera.

Normativa di settore

Il confronto del progetto con la normativa vigente per le discariche non ha evidenziato difformità.
Per quanto riguarda la normativa statale, la principale normativa di riferimento per le discariche di rifiuti è costituita dal Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) e dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 27 settembre 2010 (Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005).
Queste norme stabiliscono, per le discariche:

- i rifiuti che possono essere ammessi in discarica;
- i criteri costruttivi e gestionali degli impianti;
- i requisiti per l'ubicazione degli impianti, che di norma non devono ricadere in aree soggette a vincoli o in aree tutelate;

All. A al decreto n. 22 del - 6 OTT. 2016

- i requisiti e contenuti dei piani di gestione, identificati nei Piani di gestione operativa, di ripristino ambientale, di gestione post-operativa, di sorveglianza e controllo, finanziario.

Tutte queste disposizioni inerenti i criteri costruttivi e gestionali, sono state puntualmente considerate, analizzate e ottemperate in fase di progettazione.
Per quanto riguarda invece la normativa regionale, la principale normativa di riferimento in materia di rifiuti è la Legge Regionale 21/01/2000 n. 3 Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti.
Essa prevede che, dal punto di vista urbanistico, le discariche vengano localizzate in zone territoriali omogenee di tipo E o F.
L'area su cui insiste l'impianto di Sant'Urbano è destinata a zona F attrezzature di interesse tecnologico dal vigente Piano Regolatore Generale (PRG) / PAT del Comune di Sant'Urbano.
Prevede inoltre che l'impianto sia dotato di programma di controllo, che presso la discarica di Sant'Urbano viene applicato fin dall'anno 1999 con successivi aggiornamenti alle disposizioni legislative successivamente intervenute. È comunque previsto l'aggiornamento del Piano in essere alla nuova situazione di progetto.
La legge regionale prevede inoltre che gli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti siano gestiti da un tecnico responsabile, in possesso di idonee conoscenze tecniche, e richiede la tenuta di appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria nonché del piano di sicurezza.
Presso l'impianto di Sant'Urbano, in esercizio da anni, tutti questi aspetti sono già gestiti in conformità alla normativa vigente.
Infine, risulta che la discarica rispetta le distanze previste dalla L.R. 3/2000 dagli edifici destinati ad abitazione ovvero dagli edifici pubblici stabilmente occupati.

Strumenti di pianificazione territoriale

Il **Piano Territoriale Regionale di Coordinamento** (1991), attualmente ancora vigente, non contiene particolari elementi inerenti il sito e il progetto in esame. Infatti risulta che esso non ricade in zone soggette a tutele particolari o vincoli (idrogeologico, paesaggistico, archeologico, ecc…).
Quanto sopra è confermato anche dall'analisi del nuovo **Piano Territoriale Regionale di Coordinamento**, adottato nel 2009 (e quindi non del tutto cogente) che non evidenzia alcuna problematica particolare. Nel 2013 la Regione ha adottato una variante parziale di Piano che richiede che la progettazione di nuovi impianti o discariche privilegi standard di tutela ambientale ed igienico sanitaria conformi alla normativa di settore. La modifica impiantistica proposta è rispettosa della normativa di settore.

Il **Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Padova** è il principale strumento di pianificazione territoriale provinciale; i suoi principali contenuti e prescrizioni sono riportati in forma sintetica sulle tavole di Piano.
Per l'area di Sant'Urbano l'analisi ha evidenziato quanto segue:

- la Tav. 1 *Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale* evidenzia che l'area su cui insiste l'impianto Gea non è soggetta ad alcun vincolo particolare; è presente l'elettrodotto Terna, che interessa la porzione sud-ovest della discarica e di cui si è tenuto conto in fase di progettazione;
- La Tav.2 *Carta delle fragilità* mostra che il territorio circostante è area a scolo meccanico (ossia lo scolo delle acque è garantito da un sistema di idrovore); una parte molto limitata a sud della discarica è classificata come area esondabile o a periodico ristagno idrico; tuttavia non si sono mai verificati allagamenti. Relativamente ai suoli, il Piano classifica il territorio in cui ricade la discarica come sensibile.
- La Tav. 3 Sistema Ambientale mostra che i corsi d'acqua circostanti l'area di intervento (il Fiume Adige a sud, il Fratta – Gorzone a nord, lo scolo Frattesina – Treves a nord-ovest) vengono classificati come Corridoi ecologici principali ossia aree che possono rappresentare il punto di partenza per la ricolonizzazione del territorio. Le acque meteoriche della discarica recapitano agli Scoli Mattiazzi e Mandriazze e da qui, mediante idrovora, al Fratta Gorzone. Per quanto riguarda le acque derivanti dai piazzali, le acque di prima pioggia vengono intercettate e raccolte in vasca dedicata e da qui rilanciate al depuratore adiacente alla discarica; le acque di seconda pioggia vengono invece scaricate nello scolo Mandriazze.

All. A al decreto
n. 22 del - 6 OTT. 2016

La Tav. 3 mostra, a circa 3.500 m a nord-est della discarica, risulta la presenza di un ambito di pianificazione naturalistica-paesaggistica coordinata: è l'area di connessione Lavacci Fratta Gorzone, classificata come zona di ammortizzazione o transizione, perché dotata di un grado di naturalità ancora significativo ma posto a margine di insediamenti antropici, infrastrutture, ecc.
A circa 500 m a nord-ovest del sito si trova la Golena e scolo Frattesina (Comune di Vighizzolo d'Este), biotopo di interesse provinciale classificato come area ad alta naturalità già sottoposta o da sottoporre a regime di protezione. L'area presenta formazioni vegetali rilevanti a fini naturalistici didattici e ricreativi.

- La Tav. 4 Sistema Insediativo-Infrastrutturale segnala la previsione di una nuova strada provinciale di collegamento tra Vescovana e il nuovo casello autostradale di Piacenza d'Adige lungo il tracciato della Valdastico Sud.
- La Tav. 5 Sistema del Paesaggio mostra che il Comune di Sant'Urbano appartiene all'ambito della Bassa Pianura tra i Colli e l'Adige; non ci sono elementi particolari relativi al sito in esame. Il territorio comunale è compreso nel Progetto bonifiche e tenute storiche finalizzato a tutelare le aree agrarie aventi dimore storiche o interventi di bonifica.

Il **Piano di Assetto Territoriale Intercomunale dell'Estense** interessa il territorio dei Comuni di Barbona, Carceri, Este, Ospedaletto Euganeo, Ponso, Sant'Urbano, Vighizzolo d'Este e Villa Estense.
L'analisi degli documenti di Piano ha portato alle seguenti conclusioni:
Tra i temi del Piano sono risultati rilevanti, per l'area in esame, gli aspetti relativi al sistema ambientale e alla difesa del suolo.
Per quanto riguarda il Sistema Ambientale, gli elementi più importanti sul territorio circostante sono, secondo il Piano, il Bacino Valgrande-Lavacci (a una distanza di 3,5 Km) e il corso dell'Adige e dello Scolo Frattesina. L'intervento in esame, tuttavia, non interessa direttamente tali aree.
Per quanto attiene invece alla Difesa del suolo, tutto il territorio del PATI è classificato come Zona 4 ai fini del rischio sismico.
La Tav. A.3.1 *Carta delle Fragilità – Compatibilità* mostra che la parte meridionale della discarica rientra in un'*area esondabile a ristagno idrico;* una seconda area analoga è segnalata a 250 m a nord-est del sito. Si tratta di aree esondate o a rischio elevato di esondazione e/o soggette a ristagno idrico. A questo proposito va segnalato che il PAI non segnala alcuna pericolosità idraulica e che non si sono mai rilevate problematiche di questo tipo nell'area occupata dall'impianto, nemmeno in occasione dell'alluvione del 2010 che ha interessato ampie aree dell'Estense.
L'analisi programmatica ha riguardato infine la pianificazione territoriale del Comune di Sant'Urbano.
Le previsioni del **Piano di Assetto del Territorio** possono essere analizzate mediante le seguenti tavole:

- la Tav. 1 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale individua la discarica e la relativa fascia di rispetto (pari a 150 metri dal perimetro dell'area autorizzata). Alla chiusura effettiva della discarica, si estinguerà al termine della gestione post-operativa dell'impianto (30 anni). La tavola registra inoltre la presenza dell'elettrodotto Terna e relativa fascia di rispetto che attraversa in senso nord-sud la discarica e la rete di corridoi ecologici principali circostanti l'impianto che coincidono con la rete idrografica, della quale evidenzia anche i corsi d'acqua interessati da vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs. 42/2004 (Fiume Adige, Fiume Gorzone, Scolo Santa Caterina). Gli scoli circostanti la discarica sono caratterizzati da una fascia di rispetto di 10 m inedificabile. Infine, l'impianto e il progetto risultano rispettare le indicazioni di Piano in merito alla gestione delle acque meteoriche (di prima e seconda pioggia); il progetto non prevede un aumento della impermeabilizzazione di suolo.
- La Tav. 2 Carta delle invarianti, segnala la presenza, a sud dell'impianto, di tracce di corsi fluviali estinti. Riporta anche la barriera arborea perimetrale dell'impianto della quale non è prevista alcuna alterazione e modifica.
- La Tav. 3 Carta delle fragilità mostra che aree esterne alla discarica sono classificate come aree esondabili o a ristagno idrico. Tale classificazione non è legata a un rischio idraulico ma deriva dal Consorzio di Bonifica Adige Euganeo che ha mappato le aree

n. 22 del 6 OTT. 2016

allagate negli ultimi 2 o 5 anni (o allagabili con i medesimi tempi di ritorno). Questi allagamenti sono dovuti al fatto che il territorio comunale ricade in area a sollevamento meccanico e quando Gorzone e Santa Caterina raggiungono il massimo deflusso consentito l'unica manovra possibile per la gestione idraulici del territorio è lo spegnimento delle idrovore tributarie con conseguente allagamento delle campagne. L'area di discarica, topograficamente elevata, in passato non è stata mai allagata.

L'analisi della cartografia e delle Norme Tecniche Operative del **Piano degli Interventi del Comune di Sant'Urbano** non ha evidenziato vincoli particolari.
La Tav. 2a *Usi e modalità di intervento: zoning* individua l'impianto GEA come Discarica "tattica regionale"; l'area su cui insiste la discarica e le opere accessorie risulta destinata a zona F2 *zone per attrezzature di interesse comune*, compresi i servizi tecnologici, destinazione urbanistica coerente con le disposizioni della normativa regionale vigente (L.R. 3/2000).

Strumenti di pianificazione di settore
Con Deliberazione del Consiglio Regionale N. 59 del 22 novembre 2004 la Regione Veneto ha approvato il **Piano regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani** predisposto in attuazione dell'articolo della L.R. 3/2000. Le analisi dello stato di fatto contenute nel Piano sono basate su dati aggiornati al 2003-2004; tuttavia il quadro relativo alla produzione e alle caratteristiche dei rifiuti è molto cambiato e meglio descritto dal nuovo Piano 2013 così come contiene previsioni su un orizzonte temporale che arriva al 2010.
Con Deliberazione della Giunta Regionale N. 264 del 5 marzo 2013 la Regione Veneto ha adottato il **Piano regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali**. In questo caso l'orizzonte temporale del Piano è l'anno 2020 ed è basato su dati aggiornati al 2010.
Nell'Elaborato A: Normativa di Piano non si rinvengono elementi ostativi rispetto all'intervento proposto. Dall'Elaborato B: Rifiuti urbani, si rinvengono invece i dati sulla produzione in Regione di tale tipologia di rifiuti, dai quali si ricava una contrazione della produzione totale negli ultimi anni, prevalentemente legata alla crisi economica. Uno degli effetti di questa tendenza è la diminuzione della quantità di rifiuti avviata direttamente a smaltimento in discarica, pari al 9,5% del totale prodotto nel 2010 e al 5% nel 2013, in continua diminuzione dal 2003 ad oggi. Vanno però aggiunti gli scarti e i sovvalli provenienti da impianti di recupero dei rifiuti urbani e speciali e da impianti di trattamento meccanico biologico (CER 19 12 12) e gli altri rifiuti speciali.
Dal punto di vista della disponibilità impiantistica, nel 2013 risultano attive in Regione 12 discariche per rifiuti non pericolosi anche per urbani, che hanno smaltito in totale circa 418.000 t di rifiuti, di cui il rifiuto urbano rappresenta solo il 26% (circa 109.000 t). Circa il 34% del totale del rifiuto smaltito a discarica è stato avviato a Sant'Urbano.
Al fine di prevedere l'andamento della produzione di rifiuti per i prossimi anni, nel Piano si prevede nel prossimo che ci sarà una ripresa che porterà ad un aumento della produzione pro-capite che potrebbe raggiungere al 2020 una produzione totale di circa 2.300.000-2.400.000 di rifiuti.
In conclusione, il Piano regionale rifiuti relativamente ai rifiuti urbani ritiene sufficienti le volumetrie esistenti per i rifiuti urbani fino al 2020, rinviando al periodo successivo l'utilizzo di nuove volumetrie
e prevede di mantenere nelle discariche esistenti i conferimenti al di sopra della quota minima di esercizio integrandoli con i rifiuti speciali, soprattutto da trattamento di RU, al fine di garantire la sostenibilità economica e ambientale degli impianti stessi.
Per il periodo post 2020 il Piano rifiuti prevede il reperimento di nuove volumetrie stante la prevista chiusura di numerosi impianti sul territorio regionale.
La discarica di Sant'Urbano, al momento della redazione del presente progetto, ha una vita residua stimata fino alla metà dell'anno 2019, ossia quasi al termine dell'orizzonte temporale di Piano, ponendosi quindi il problema della disponibilità di un impianto tattico regionale oltre l'anno 2020 che garantisca al territorio regionale una potenzialità di smaltimento in grado di gestire le emergenze.
L'analisi della produzione e gestione di rifiuti speciali, effettuata nell'*Elaborato C: Rifiuti speciali*, risulta più complessa e articolata rispetto a quella dei rifiuti urbani, perché influenzata da fattori di mercato. Nel 2010 in Regione Veneto sono stati prodotti circa 15 milioni t di rifiuti speciali. Il dato di produzione non è però sufficiente per un'analisi dei flussi dei rifiuti speciali, la cui gestione non è assoggettata, come accade invece per gli urbani, a vincoli territoriali ed è soggetta quindi al libero mercato e alla possibile importazione/esportazione di rifiuti da/per altre regioni d'Italia o anche

All. A al decreto
n. 22 del - 6 OTT. 2016

da/per l'estero. Si tratta di dinamiche legate ad aspetti commerciali e logistici oppure alla mancanza di una specifica tipologia impiantistica o a un deficit di potenzialità legata ad un esiguo numero di impianti che trattano particolari categorie di rifiuti.
In particolare, tra i rifiuti non pericolosi, il flusso di esportazione netta più rilevante riguarda i rifiuti appartenenti al CER 19 (e in particolare: 19 12 02; 19 12 12, 19 12 04, 19 12 10 – verso l'estero e altre regioni italiane), seguito dai capitoli CER 03 (verso altre regioni italiane, soprattutto Emilia Romagna e Lombardia) e CER 06.
L'analisi di Piano sui flussi di esportazione dei rifiuti non pericolosi attribuisce alla mancanza di specifica tipologia impiantistica o a un deficit di potenzialità l'esportazione dei CER:

- CER 19 12 10, il rifiuto combustibile, derivante dalla lavorazione di rifiuti urbano ed esportato in quantità di circa 100.000 t/a;
- CER 19 12 12, ossia gli scarti da selezione meccanica dei rifiuti, esportati in quantità pari a circa 350.000 t/a e comprendente scarti da impianti sia di recupero che di smaltimento di rifiuti sia urbani che speciali;
- CER 19 12 03 miscugli di rifiuti da trattamento preliminare di altri rifiuti mediante miscelazioni.

Relativamente al rifiuto CER 19 12 12, si stima (su dati 2010) che circa il 39% derivi da rifiuti urbani e il 61% da rifiuti speciali; di questi circa la metà è stata gestita in Veneto e il resto esportato. Esiste quindi un flusso derivante dai rifiuti urbani che, da normativa, dovrebbe essere gestito sul territorio regionale.
Sotto il profilo della gestione, nel 2010 in Veneto sono stati gestiti circa 8,6 milioni t di rifiuti speciali non pericolosi; di questi circa 5,7 milioni t sono stati destinati a recupero e 2,9 milioni t a smaltimento. In particolare sono stati destinati a discarica 824.995 t di rifiuti, pari al 9,6% del totale, rappresentati per lo più da rifiuti con codici CER 01 e CER 19.
Dal punto di vista impiantistico, in Veneto risultano attive 27 discariche per rifiuti non pericolosi (dato aggiornato al 2011), di cui 15 per soli rifiuti speciali e 12 per rifiuti non pericolosi e rifiuti urbani. Nel 2010 hanno ricevuto complessivamente oltre 900.000 t di rifiuti, di cui 400.000 t sono stati smaltiti in discariche per soli speciali e oltre 500.000 t in discariche anche per urbani (questo ultimo dato comprende rifiuti urbani e speciali).
Secondo i dati di Piano, il volume residuo disponibile al 31/12/2010 per le discariche di soli rifiuti speciali era pari a 4.537.640 mc, a cui vanno aggiunti i 2.341.810 mc disponibili presso le discariche per rifiuti urbani, di fatto destinati per oltre il 70% allo smaltimento di rifiuti speciali.
Nella definizione degli scenari di piano la Regione fa riferimento a specifici obiettivi; i seguenti risultano particolarmente rilevanti per il caso in esame:

1. valorizzare la capacità impiantistica già installata sul territorio, anche con ristrutturazioni impiantistiche, per gestire quei flussi di rifiuti che attualmente costituiscono la domanda inevasa, evitando l'utilizzo di nuovi siti, il consumo di suolo e salvaguardando in particolare il suolo agricolo;
2. minimizzare il ricorso alla discarica, in linea con la gerarchia dei rifiuti;
3. applicare il principio di prossimità alla gestione dei rifiuti speciali, valutando nell'ambito della creazione della rete impiantistica per la gestione dei rifiuti anche l'aspetto di vicinanza dell'impianto rispetto al luogo di produzione e tenendo conto nella valutazione dei fabbisogni impiantistici regionali della domanda inevasa; questo obiettivo si traduce, ad esempio, nella gestione all'interno della Regione di flussi di rifiuti oggi esportati.

La stima di Piano relativa alla futura produzione di rifiuti speciali prospetta il ritorno a livello di produzione analogo a quello del 2010 soltanto nel periodo 2016/2017, per arrivare al 2020 con un incremento di circa il 4 % rispetto agli ultimi dati disponibili.
Il piano prevede la saturazione delle discariche esistenti previo adeguamento tecnico e autorizzativo se necessario prima della realizzazione di nuovi impianti.
Secondo i due scenari elaborati, per quello più "ottimista" la volumetria attualmente autorizzata è sufficiente a garantire lo smaltimento dei rifiuti prodotti nell'arco temporale del Piano (2020) 2 dal 2020 saranno invece necessari quasi 1 milione di mc ogni 4 anni; nello scenario più "pessimista", dal 2020 saranno invece necessari circa 2 milioni di mc ogni 4 anni.
In conclusione, le indicazioni di Piano, che ha orizzonte temporale 2011-2020 ed è oggi soltanto adottato, considerano in generale sufficiente fino al 2020 la potenzialità impiantistica esistente delle

All. A al decreto n. 22 del - 6 OTT. 2016

discariche in Regione, sia per gli urbani che per gli speciali, prevedendo l'ottimizzazione dei flussi con un ricorso sempre minore allo smaltimento in discarica, secondo la gerarchia di gestione dei rifiuti che privilegia il recupero di materia ed energia.
Fatte queste premesse, si possono formulare le seguenti osservazioni:

- lo sviluppo del progetto si colloca ai limiti dell'orizzonte temporale del Piano, in uno scenario in cui secondo il Piano stesso diventerà necessario reperire nuove volumetrie per soddisfare il fabbisogno di smaltimento; è presumibile quindi che, anche in questo scenario, sarà opportuno garantire al territorio regionale una potenzialità di smaltimento in grado di gestire le situazioni di emergenza legate ai rifiuti urbani;
- il Piano rifiuti non vieta di per sé in modo assoluto l'approvazione di nuove volumetrie; mira piuttosto a valorizzare appieno la potenzialità già installata sul territorio, anche con ristrutturazioni impiantistiche e adeguamenti tecnici, per gestire quei flussi di rifiuti che attualmente costituiscono la domanda inevasa, evitando l'utilizzo di nuovi siti e la realizzazione di nuovi impatti sul territorio già pesantemente industrializzato, evitando il consumo di suolo e salvaguardando in particolare il suolo agricolo. A questo proposito l'intervento, che valorizza un sito esistente, non prevede un'espansione areale dell'impianto e non determina consumo di suolo;
- i dati relativi ai conferimenti all'impianto dimostrano che esso attualmente riceve soprattutto rifiuti speciali, per la maggior parte appartenenti al gruppo CER 19; la tipologia più rappresentata è il CER 191212, ossia lo scarto da impianti di recupero e trattamento di rifiuti urbani e speciali. Si tratta di una tipologia caratterizzata da un flusso di esportazione fuori Regione importante per il quale la pianificazione regionale intende promuovere una gestione a livello regionale, in rispetto del principio di prossimità dello smaltimento, soprattutto per la porzione derivante dal trattamento dei rifiuti urbani. Ampliare la potenzialità di smaltimento presso la discarica tattica regionale è coerente con questi obiettivi e garantisce un polmone di smaltimento per la quota di rifiuti con CER 191212 derivante da rifiuto urbano che dovrebbe, nel rispetto del principio di prossimità, trovare collocazione in Veneto e che oggi viene per circa la metà esportata;
- la previsione di Piano di spostare dalle discariche agli inceneritori alcuni flussi di rifiuti valorizzabili energeticamente, tra cui quote sottratte all'export di CER 191212, potrebbe realizzarsi a fatica per gli elevati costi di smaltimento presso gli inceneritori rispetto a quelli della discarica.
  Questo aspetto è ancora più rilevante per i rifiuti speciali gestiti dai produttori secondo una logica di libero mercato e ottimizzazione dei costi, in un contesto di crisi economica prolungata. Un analogo ragionamento può essere fatto anche per gli impianti TMB rispetto alla discarica. Questo fatto potrebbe incidere sulla disponibilità di volumi in discarica da qui al 2020.

Sulla base di tutti i ragionamenti sopra riportati si ritiene che l'implementazione del progetto nei tempi e nei modi descritti sia coerente con il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali.

Per andare alla programmazione Provinciale, Il Piano Provinciale di gestione dei RSU della Provincia di Padova è stato approvato dalla Regione Veneto nel novembre 2004 ed è stato sottoposto ad aggiornamento e revisione per verificarne lo stato di attuazione e adeguarlo alla evoluzione normativa. Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26 del 10/05/2012 è stato quindi adottato il nuovo **Piano Provinciale per la gestione rifiuti urbani, periodo 2010 – 2019**.
Sulla base della riduzione dei conferimenti registrati negli ultimi anni, il Piano stima che la durata residua della discarica di S. Urbano si protrarrà presumibilmente fino al 2019.
La normativa di Piano all'art. 12 *Gli impianti di Piano* riporta le mitigazioni previste dalla VAS e dalla Valutazione di incidenza; per la discarica di Sant'Urbano le opere riguardano il miglioramento della viabilità di accesso, la realizzazione del diaframma bentonitico laterale e l'implementazione della piantumazione di filari alberati esistenti e siepi, soprattutto lungo i lati settentrionale e occidentale.
Tutte le indicazioni formulate per la mitigazione dell'impatto ambientale del sito sono già state recepite e implementate.

All. A
n. 22 del - 6 OTT. 2016

Il **Piano di Tutela delle Acque** (P.T.A.) costituisce il piano di settore in materia di tutela e gestione delle acque, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006. Esso individua gli strumenti per la protezione e la conservazione della risorsa idrica e gli interventi per garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale.
L'attuale gestione delle acque meteoriche è conforme alle previsioni di Piano non sarà oggetto di alcuna modifica dovuta al progetto. Oggi prevede quanto segue:

- acque di dilavamento dei piazzali: le acque di prima pioggia dai piazzali (si tratta, per convenzione, dei primi 5 mm di acqua sulla superficie scolante) vengono convogliate alla vasca dedicata; da qui sono rilanciate al depuratore comunale adiacente alla discarica (laterale di Via Laghetto). Le acque di prima pioggia sono monitorate secondo il Piano di Sorveglianza e Controllo (PSC) e;
- acque meteoriche di seconda pioggia: vengono scaricate nello scolo Mandriazze; sono monitorate con frequenza annuale secondo quanto previsto dal PSC vigente;
- acque meteoriche da corpo discarica: le acque che cadono sulle aree in gestione vengono allontanate come percolato, verso impianti autorizzati; le acque che cadono sulle vasche chiuse vengono convogliate allo Scolo Mandriazze e da qui al Fratta Gorzone. Le acque superficiali sono oggetto di monitoraggio secondo quanto previsto dal PSC.

Relativamente alla gestione delle acque meteoriche, il progetto prevede la realizzazione, lungo il perimetro arginale della discarica, di scivoli in calcestruzzo di dimensioni doppi rispetto agli embrici previsti nel PdA/2004 per lo sgrondo delle acque meteoriche.
Pertanto il progetto in esame risulta compatibile con i contenuti del P.T.A..
Per quanto riguarda il **Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione (PAI-4 bacini) e corrispondenti misure di salvaguardia**, l'analisi della cartografia del Piano ha evidenziato che il territorio circostante l'area di intervento non è classificato a pericolosità idraulica; sul territorio comunale sono presenti due aree a pericolosità P2 (media pericolosità), una in prossimità dell'area compresa tra il Fiume Gorzone e il Canale Masina e una a nord dello Scolo Santa Caterina. Pertanto non esiste alcun vincolo specifico all'interno del PAI.

È stato infine analizzato il **Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (2004)**; esso classifica il Comune di Sant'Urbano in Zona C, cioè tra i Comuni in cui il livello dei contaminanti risulta inferiore al limite imposto e non vi è il rischio di superamento.
Con riferimento al settore rifiuti, il Piano considera prioritaria la corretta gestione del biogas da discarica. Sotto questo profilo la discarica di Sant'Urbano è dotata di impianto di captazione e recupero energetico del biogas. In occasione della realizzazione del nuovo progetto è prevista la realizzazione dei pozzi e delle linee secondarie del biogas su tutta la discarica (per porzioni definite) e la dismissione degli esistenti.
È stato analizzato anche il nuovo il P.T.R.A., per ora adottato. Anche esso incentiva la valorizzazione del biogas.
L'analisi programmatica si conclude con la ricognizione dei **siti Natura 2000** più vicini all'area di progetto, che risultano essere i seguenti:

- IT3260021 *Bacino Val Grande - Lavacci* (ZPS), ubicato nei Comuni di Sant'Urbano, Granze, Vescovana e Villa Estense, a una distanza di circa 3,5 Km ad Est dell'impianto;
- IT3210042 *Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine* (SIC/ZPS), a una distanza di circa 5,2 Km ad Ovest Sud Ovest dell'impianto;
- IT3260017 *Colli Euganei – Monte Lozzo – Monte Ricco* (SIC e ZPS), ubicato nei Comuni di Abano Terme, Arquà Petrarca, Baone, Bglia Terme, Cervarese Santa Croce, Cinto Euganeo, Este, Galzignano Terme, Lozzo Atestino, Monselice, Montegrotto Terme, Rovolon, Teolo, Torreggia e Vò, a una distanza di circa 11 Km a Nord Nord Est dell'impianto;
- IT3260020 *Le vallette* (ZPS), in Comune di Ospedaletto Euganeo, a una distanza di circa 11 Km a Nord dell'impianto.

Data la distanza da essi e gli impatti stimati dallo Studio di Impatto Ambientale, non si ritiene che il progetto di Variante possa influenzarli.

All. A al decreto
n. 22 del - 6 OTT. 2016

NOTA ISTRUTTORIA

Il SIA non analizza il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato dalla Regione Veneto successivamente alla presentazione. La ditta con l'integrazione in data 3 Luglio 2015 ha affrontato la normativa sopravvenuta precisando che:

"la Variante Migliorativa al P.d.A. trova coerenza negli obiettivi della normativa del Piano sopracitato in quanto si sviluppa in un sito che non ricade in area non idonea alla localizzazione degli impianti di smaltimento e, tenendo conto delle pianificazioni e limitazioni esistenti che interessano il territorio, garantisce nella realizzazione del Progetto il minor impatto socio-ambientale anche sulla base delle linee guida indicate nella L.R. n. 3/2000 s.m.i.

Per la posizione baricentrica del territorio Veneto persegue il principio di prossimità nella gestione dei rifiuti.

Prevede di limitare la produzione di rifiuti alla fonte (riduzione nella formazione di percolato) in conformità alla L.R. n. 3/2000.

Valorizza la capacità dell'impianto senza occupare nuove aree e consentendo un prolungamento della vita utile del sito potrà perseguire l'autosufficienza a livello regionale nello smaltimento dei rifiuti urbani e speciali non pericolosi anche dopo l'anno 2020.

Favorisce il recupero di materia per le attività già autorizzate sia per la copertura giornaliera sia per la realizzazione di parte della copertura finale.

Favorisce il recupero di energia (efficace ed efficiente sistema di raccolta biogas).

Il nuovo volume di discarica trova conforto dalla lettera c) comma 2 art. 15 della Normativa del Piano – deroga a nuove volumetrie "per le sole discariche per rifiuti urbani, approvate anteriormente all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 26/2003, e ai sensi dello stesso classificate come discariche per rifiuti non pericolosi, per le quali si evidenzi la motivata necessità di dar corso ad aumenti volumetrici mirati a sopperire ad eventuali aumenti tariffari correlati all'adeguamento dei costi per la gestione post operativa, previo assenso del Comune competente per territorio."

Analisi delle alternative

In base alla vigente normativa, all'interno di uno Studio di Impatto ambientale deve essere effettuato l'esame e la valutazione delle alternative. Tale scelta si colloca all'interno dell'obiettivo generale che la VIA persegue come strumento di gestione del territorio, rappresentato dall'inserimento dell'opera con il minor impatto ambientale possibile nel sito e nel contesto territoriale più adatti. Naturalmente quanto più a monte dell'iter progettuale si colloca la VIA tanto maggiori sono i margini decisionali e le possibili alternative da valutare.

Le principali tipologie di alternative possibili sono:

- alternative strategiche: consistono in genere nella individuazione di misure per prevenire la domanda e/o in misure diverse per realizzare lo stesso obiettivo; la valutazione di questo tipo di alternative viene effettuata in genere a monte della fase progettuale, preferibilmente nelle fasi di programmazione di settore e/o territoriale in generale;
- alternative tecnologiche e di processo: sono definibili essenzialmente nella fase di progettazione e consistono nell'esame di differenti tecnologie e/o processi e/o materie prime da utilizzare;
- alternative di localizzazione: sono definibili sia a livello di pianificazione (territoriale o di settore) che di progetto, in base alla conoscenza dell'ambiente, alla individuazione di potenzialità d'uso dei suoli e ai limiti rappresentati da aree critiche e sensibili;
- alternativa zero: che consiste nel non realizzare il progetto, definibile nella fase di studio di fattibilità;

Alternative Strategiche

Le scelte strategiche che riguardano il sistema di gestione dei rifiuti all'interno dell'ambito di competenza regionale sono presenti nel *Piano regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali*, adottato dalla Regione Veneto nel 2013, che pianifica la gestione rifiuti regionale fino al 2020. Il Piano ad oggi risulta solo adottato ma si possono reperire dati utili a una serie di valutazioni.

In generale, la Regione Veneto necessita di un sito dove stoccare quel rifiuto urbano che non dovesse trovare accoglienza negli impianti di smaltimento e recupero che nella gerarchia dei rifiuti sono considerati preferibili, specie al determinarsi di emergenze che comportino una eccessiva produzione

All. A al decreto
n. 22 del - 6 OTT. 2016

di rifiuti in poco tempo e che non possono essere assorbiti in impianti che hanno potenzialità di trattamento ben determinate.
Esempi recenti sono i rifiuti conferiti in seguito all'alluvione dell'autunno 2010 che ha visto la discarica di Sant'Urbano fare fronte a una enorme massa di rifiuti indifferenziati e non recuperabili in poco tempo, garantendone un rapido smaltimento e permettendo interventi di ripristino delle condizioni di normalità delle aree alluvionate in tempi rapidi; analogamente, nel corso del 2014, l'impianto ha gestito l'emergenza rifiuti della Provincia di Rovigo.
Anche per i rifiuti speciali il tessuto produttivo del Veneto, per sua natura, conformazione e dimensione, necessita di siti in grado di dare risposte rapide al bisogno di smaltimento dei rifiuti, oltre che di soluzioni il più possibile economiche, specie in epoca di prolungata crisi economica. Vale pertanto quanto descritto nel paragrafo "motivazioni alla base del progetto", in particolare sullo smaltimento dei rifiuti con CER 19.
Pertanto se ne deduce che, al di là del ruolo strategico che svolge per i rifiuti urbani, tanto da essere elevato al ruolo di "discarica tattica regionale", l'impianto attualmente risulta fondamentale nel dare sfogo a quella enorme quantità di rifiuti speciali appartenenti al capitolo dei CER 19 e in particolare del codice CER 191212 che altrimenti sarebbero destinati probabilmente, o comunque in misura significativa, al di fuori del Veneto, sempre in altre discariche.
Pertanto l'impianto, prolungando il suo tempo di vita di circa 6/7 anni, permette di dare risposte più durature nel tempo a tale esigenza di smaltimento, senza tra l'altro intaccare con nuove discariche altri territori o ampliando arealmente la propria presenza.
Tra l'altro ciò anche in coerenza che con il Piano citato che, nella parte dedicata agli scenari futuri, fa riferimento ad alcuni obiettivi specifici tra in quali il *valorizzare la capacità impiantistica già installata sul territorio, anche con ristrutturazioni impiantistiche, per gestire quei flussi di rifiuti che attualmente costituiscono la domanda inevasa, evitando l'utilizzo di nuovi siti, il consumo di suolo e salvaguardando in particolare il suolo agricolo*.

Alternative tecnologiche e di processo
Le alternative tecnologiche e di processo che il Proponente ha valutato in fase di progettazione sono sostanzialmente due:

1. ampliamento e modifica dei codici CER i ingresso all'impianto;
2. all'interno del pacchetto di copertura definitiva, realizzazione dello strato drenante delle acque meteoriche con geocomposito in sostituzione dello strato con materiale granulare.

Per quanto riguarda i rifiuti ammessi in impianto, il Proponente ha valutato l'elenco dei CER oggi autorizzati rispetto al proprio mercato di riferimento ritenendolo adeguato; inoltre ha ritenuto opportuno limitare le modifiche richieste a quelle strettamente necessarie per raggiungere gli obiettivi del progetto per limitare al minimo le modifiche richieste rispetto allo stato attuale.
Per quanto concerne le modalità di realizzazione della copertura definitiva, le valutazioni effettuate in fase di progettazione hanno portato all'adozione di una proposta progettuale che prevede la sostituzione dello strato drenante delle acque meteoriche di con un geocomposito drenante, in coerenza con quanto già concesso ad altre discariche in Regione e sul territorio nazionale.
Soppesando vantaggi e svantaggi di questa scelta, si è valutato che, con una accorta scelta del geocomposito, si possano ottenere maggiori benefici complessivi in termini di semplicità della posa, garanzia di funzionamento e risparmio di risorse naturali e mezzi necessari al loro trasporto.

Alternative di localizzazione
Nel caso specifico, non sono state valutate alternative di localizzazione in quanto il progetto è relativo a una Variante migliorativa al Piano di Adeguamento di una discarica esistente e quindi è per sua natura legato all'impianto esistente a Sant'Urbano.
Va peraltro osservato che la tendenza della normativa e della pianificazione è quella di ottimizzare i siti esistenti e di garantirne una efficace gestione e controllo.
Pertanto, a favore della localizzazione nel sito proposto, si possono rilevare i seguenti fattori:

- la disponibilità da parte del proponente di un'area già attualmente impegnata come discarica per le medesime tipologie di rifiuti;
- la buona posizione geografica e la dotazione infrastrutturale dell'area vasta (strade a grande comunicazione ed autostrade), aspetti per i quali è anche stata qualificata come "discarica tattica regionale";

All. A al decreto
n. 22 del - 6 OTT. 2016

- la collocazione del sito rispetto ai centri abitati, in un contesto complessivo scarsamente abitato e privo di particolare densità di siti di pregio naturalistico; questo consente di non intaccare aree di maggiore pregio e permette, nella fase di ricomposizione finale, interventi di rinaturalizzazione che possono inserirsi al meglio nel contesto;
- come visto nell'ambito dell'analisi programmatica, l'assenza di vincoli specifici per il sito, che non incide su aree di rispetto e si trova ad adeguata distanza da possibili recettori sensibili;
- l'ottimizzazione di un sito esistente permette di concentrare su di esso maggiori risorse economiche, permettendo di decidere di fornire ulteriori garanzie di sicurezza e protezione per l'ambiente, oltre a quelle già previste dalla legge, come per esempio il telo impermeabile su tutta la copertura finale;
- l'esistenza di una consistente mole di dati derivante da circa 15 anni di applicazione di strumenti di monitoraggio (Piano di Sorveglianza e Controllo) permette di aver chiaro il quadro ambientale in cui è inserito l'impianto e consente di monitorare con maggiore precisione e tempestività eventuali scostamenti che dovessero determinarsi.

Del resto, una localizzazione diversa dell'impianto determinerebbe altre conseguenze che sono state giudicate meno compatibili dal punto di vista ambientale; tra le ragioni più significative si citano:

- l'acquisizione, lo studio e la caratterizzazione *ex novo* di nuove aree da adibire a discarica, oggi destinate a un uso diverso e quindi con maggior grado di impatto sul territorio;
- la creazione di nuove infrastrutture di servizio come l'area accettazione rifiuti, la pesa, gli edifici per il personale, i laboratori, le strade interne.

Alternativa zero

L'alternativa zero corrisponde alla non realizzazione del progetto, ossia alla gestione della discarica in conformità al Piano di Adeguamento approvato fino al 2019, anno in cui si stima la chiusura dell'impianto agli attuali ritmi di conferimento. Successivamente a tale data si collocherà la fase di post-gestione. Questo scenario rappresenta lo stato di fatto attuale del sito rispetto al quale è stato analizzato e stimato l'impatto apportato dal presente progetto.

L'analisi effettuata ha evidenziato delle criticità ma anche delle positive ricadute in termini ambientali degli interventi derivanti dal presente progetto, pur in presenza di un allungamento della fase di gestione e di un ulteriore apporto di rifiuti. Ricadute positive sono previste nella diminuzione della produzione di percolato grazie alla completa impermeabilizzazione con telo della copertura finale.

La minore produzione di percolato si traduce anche in minori carichi di trattamento per gli impianti di depurazione del Veneto, nonché in minor traffico indotto dalla necessità di smaltimento dello stesso.

Anche la realizzazione della copertura definitiva con il geodreno al posto del materiale granulare, incide positivamente sul traffico indotto dall'impianto e sul minor consumo di risorse naturali. Infine, la sequenza proposta garantisce di avere pendenze più elevate e più durature nel tempo, grazie ad assestamenti più limitati e controllati, con conseguente miglioramento nel drenaggio delle acque meteoriche.

Ampliando l'analisi a un contesto più generale, l'alternativa zero determina, oltre al venire meno delle migliorie proposte in termini di copertura finale, una minore offerta di smaltimento che toglierebbe al sistema di imprese del Veneto un punto di riferimento per il conferimento dei rifiuti. Infatti, dopo l'anno 2019, verrebbe a mancare una "discarica tattica regionale" per i rifiuti urbani, ovvero un sito in grado di far fronte in breve tempo alle emergenze gestionali dell'intero territorio della Regione, oltre a un importante valvola di sfogo per i rifiuti speciali.

6.1 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

Il S.I.A., analizza le principali componenti ambientali e riporta le valutazioni dei possibili impatti che la realizzazione dell'intervento potrebbe esprimere sulle medesime componenti e le misure di mitigazione e minimizzazione per la riduzione della portata e/o l'estensione degli effetti negativi indotti.

Si riporta di seguito la sintesi del Quadro Ambientale redatta dal proponente.

All. A al decreto
n. 22 del - 6 OTT. 2016

Traffico

Fase di costruzione ed esercizio
L'analisi effettuata ha evidenziato come il numero di mezzi impegnati nelle fasi di costruzione si sovrappongano con i mezzi preposti al conferimento dei rifiuti nel determinare la situazione peggiore.
Considerando il periodo peggiore e le ore di picco stimate per il traffico generato (mese di luglio, sulla base dei dati storici), si è visto che il progetto in esame permette un risparmio di mezzi in ingresso all'impianto, di 1,2 mezzi/ora, determinando un traffico massimo indotto che passerebbe da 6,2 mezzi/ora a 5,0 mezzi/ora, con una diminuzione del traffico indotto sulle principali arterie di avvicinamento alla discarica, S.P. 7 e 41, rispettivamente del 2% e dell'1,2%.
Tali considerazioni valgono per il periodo in cui l'impianto sarebbe comunque stato in funzione in ottemperanza a quanto già approvato nel Piano di Adeguamento, ovvero fino a circa metà 2019 mentre il progetto in esame presenta un allungamento del periodo di vita dell'impianto, stimato fino al 2026.
Secondo quanto ipotizzato, si è stimata una incidenza dell'impianto conseguente alla Variante in esame dell'8,1% del traffico lungo la S.P. 7 (attualmente del 10,2%) e del 5,0% lungo la S.P. 41 (attualmente il 6,2%).
Va inoltre segnalato che entro il 2020 dovrebbe essere realizzato sia il casello di Piacenza d'Adige (lavori "ValdasticoSud-A31") sia la nuova strada provinciale di collegamento tra Piacenza d'Adige e Vescovana, determinando un miglioramento della viabilità esistente.

Fase di esercizio straordinario
Non si rilevano tipologie di incidenti o emergenze che potrebbero determinare effetti sulla matrice traffico.

Fase di post chiusura
In tale fase ci saranno pochi mezzi in ingresso e uscita dalla discarica allo scopo di svolgere l'asporto di percolato, le manutenzioni ed i controlli stabiliti e comunque che si sarebbero determinati anche in conseguenza dell'attuale progetto derivante dal Piano di Adeguamento.
Pertanto si ritiene l'impatto sulla matrice traffico indotto in tale fase praticamente nullo.

Atmosfera

Fase di costruzione ed esercizio
A ciascuna delle operazioni connesse all'attività di adeguamento e gestione della discarica di Sant'Urbano sono associati diversi tipi di emissioni in atmosfera.
Tra le forme dirette c'è l'emissione delle polveri associata alle varie fasi dell'attività e quella dei gas di scarico delle macchine e delle attrezzature utilizzate; tra le forme indirette d'inquinamento ci sono le polveri causate dall'erosione provocata dal vento e l'incremento dei gas emessi da automezzi leggeri e pesanti in ingresso e uscita dall'impianto.
Gli impatti tipici dell'attività di cantiere (costruzione + esercizio) sul comparto atmosfera sono derivanti essenzialmente dalle emissioni di Polveri (PTS e PM10) e le emissioni di inquinanti ascrivibili all'utilizzo di macchine operatrici, con i relativi gas di scarico.
Complessivamente, dalle stime delle emissioni gassose/polverulente effettuate nel presente Studio, per le attività di cantiere viene messo in evidenza che la nuova proposta progettuale prevede, rispetto al progetto in vigore, una riduzione di emissione dei parametri Polveri Totali Sospese e delle Polveri sottili (PM10) pari a ca. 11%, riduzione dovuta principalmente all'allungamento dei tempi di lavorazione e in parte minore alla sostituzione dello strato di sabbia per il drenaggio delle acque meteoriche in copertura finale con geocomposito.
Contestualmente si registra invece un leggero aumento (+ 4%), rispetto allo stato attuale, delle emissioni degli altri parametri associati all'attività delle macchine operatrici.
Successivamente al 2019 e fino all'esaurimento dei volumi di discarica (stimato nel 2026), l'emissione di inquinanti in atmosfera deve invece essere valutata in relazione al fatto che in tale periodo sarebbe stata prevista, secondo P.d.A., la fase di post-chiusura, quindi con emissioni in atmosfera legate alle attività di post chiusura, e quindi sostanzialmente trascurabili da parte della discarica.

All. A al decreto n. 22 del - 6 OTT. 2016

Fase di esercizio straordinario
Le situazioni di emergenza che potrebbero dare luogo a un esercizio straordinario con implicazioni sul comparto atmosfera ipotizzabili per il caso specifico sono il fermo dell'impianto di captazione del biogas e l'incendio, isolato o generalizzato, del fronte di conferimento, del capannone e di parte dell'impianto di captazione del biogas.
Il caso di fermo dell'impianto di captazione del biogas è da considerarsi sempre temporaneo, dato che l'azienda è normalmente in grado di ripristinare l'efficienza della soffiante nell'arco di 24-48 ore; questo non determina di fatto la possibilità di emissioni incontrollate di biogas.
Invece il rischio dell'incendio è contemplato all'interno del Piani di Sicurezza ed Emergenza dell'impianto, che identifica le possibili cause di rischio, le misure preventive adottate e le modalità di intervento in caso si verifichi l'emergenza.

Fase di post-chiusura:
Per quanto concerne l'impatto sul comparto atmosfera delle emissioni in fase di post-chiusura (emissioni fuggitive di biogas, emissioni fuggitive di odori ed emissioni convogliate dei motori) è limitato; in particolare per quanto concerne le emissioni fuggitive di biogas si stima che, nella Fase di Post-gestione, siano pari a +6% rispetto al PDA mentre per quanto riguarda le emissioni fuggitive di odori e le emissioni convogliate dei motori siano equivalente all'attuale gestione.

Ambiente idrico superficiale
Fase di costruzione ed esercizio
La gestione acque meteoriche che insisteranno sull'area non subirà variazioni rispetto all'attuale situazione che non determina impatti significativi sull'area. Pertanto, rispetto a quanto in essere, il progetto in esame presenta impatti sull'ambiente idrico superficiale considerati sostanzialmente nulli in tale fase.

Fase di esercizio straordinario
Per la collocazione e le conformazione dell'impianto, le modalità gestionali e le precauzioni adottate, non sono identificate emergenze potenziali (esondazioni, allagamenti, terremoti, ecc.) che potrebbero determinare problematiche nella rete idrografica superficiale. In particolare, per quanto visto nel relativo capitolo e nella valutazione programmatica, fenomeni di esondazione o alluvione verificatesi negli ultimi anni non hanno interessato l'area di discarica che infatti non risulta inserita in aree di pericolo dalla Pianificazione di settore in essere. Relativamente a possibili incidenti, come sversamenti di percolato, i Piani di Sicurezza ed Emergenza prendono in considerazione l'ipotesi di accidentale ribaltamento dell'autobotte, con dispersione nell'ambiente (terreni e rete idrografica esterna) dell'intero contenuto (25 mc), dovuto di cause quali malore dell'autista, guasti meccanici o cedimenti improvvisi dei suoli e delle carreggiate.
A tale riguardo la Ditta adotta delle misure preventive, con lavorazione svolta da personale di provata esperienza ed idoneità, adeguatamente formato ed informato in merito all'attività eseguita e dotato di automezzi regolarmente manutenuti e collaudati, oltre a mantenere le piste periodicamente sistemate e pulite.
In ogni caso, dovesse determinarsi uno sversamento, il responsabile deve dapprima isolare la zona interessata e, valutata l'effettiva entità, provvede a far circoscrivere l'area con adeguate strutture di contenimento: per esempio spargere materiale assorbente come terra o sabbia o segatura, tutti materiali presenti all'interno dell'impianto. Nel caso perdurasse il rilascio verrebbe deciso il blocco degli impianti e comunicata agli Enti preposti (ARPAV e A.S.L.) lo stato delle cose, le precauzioni adottate e l'area interessata.

Fase di post chiusura
Nella fase di post chiusura, ci si troverà di fronte a una discarica dotata di copertura finale avente una impermeabilizzazione rafforzata e una capacità di scorrimento e deflusso maggiore delle acque meteoriche, grazie alla maggiore pendenza della copertura. Inoltre anche il materiale geocomposito dovrebbe presentare capacità di evacuazione delle acque di infiltrazione maggiori rispetto allo strato in materiale granulare, specie in associazione al sottostante telo in HDPE.
In ogni caso, tali conseguenze del progetto non determineranno un impatto positivo così significativo da poter essere valutato all'interno del presente studio, mantenendo sostanzialmente inalterato il contributo quali-quantitativo dell'impianto rispetto all'ambiente idrico superficiale.

All. A al decreto
n. 22 del 6 OTT. 2016

Suolo e sottosuolo

Fase di costruzione ed esercizio
Il Progetto non determina variazioni sul comparto Suolo e sottosuolo in quanto, non essendo proposte modifiche areali, non vi sono aree interessate da operazioni di scavo. Così come non sono coinvolte le falde. Le attività di manutenzione e di asporto del percolato, con il conseguente mantenimento di un basso livello nel corpo rifiuti, permettono di garantire in condizioni normali la mancata fuoriuscita di percolato attraverso il sistema barriera.
Pertanto, l'unica modifica significativa che coinvolge la presente matrice ambientale è l'introduzione del geodreno che va a sostituire lo strato di 50 cm di sabbia per il drenaggio delle acque meteoriche, con un "risparmio" nell'utilizzo di risorse naturali.

Fase di esercizio straordinario
Per la fase di esercizio straordinario viene approfondita l'ipotesi che ci si trovi in presenza di una fuoriuscita di percolato dal fondo della discarica e quali potrebbero esserne gli effetti. A tale scopo è stata effettuata una Valutazione del Rischio tenendo conto di condizioni e di scenari non coincidenti con la realtà, ma corrispondenti al cosiddetto "caso peggiore".
Come specificato nel Paragrafo Suolo e Sottosuolo, l'Analisi di rischio e ha confermato l'accettabilità delle deroghe alle concentrazioni massime ammissibili in discarica per gli eluati (DOC=2500 mg/l), garantendo la conformità per le acque sotterranee.

Fase di post chiusura
In fase di post chiusura non vi sono variazioni rispetto al Progetto approvato che comportino degli impatti sul comparto in oggetto.
La discarica in tale fase sarà dotata di adeguata copertura con funzione di isolamento del rifiuto da potenziale infiltrazione di acque meteoriche. L'attività di estrazione del percolato in fase di gestione post-operativa con la minimizzazione del battente ridurrà potenziali effetti negativi anche in caso di parziale deterioramento del sistema di barriera impermeabile. Si ritiene pertanto che in tale fase l'impatto sia da considerarsi nullo o, nel caso, riconducibile a una situazione straordinaria.

Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi

Fase di costruzione ed esercizio
L'area interessata dal Progetto in esame corrisponde allo stesso sedime del corpo discarica esistente e autorizzato. Non è quindi prevista alcuna ulteriore sottrazione di suolo né alterazione della vegetazione esistente.
Durante la fase di cantiere l'unico impatto potenziale sul comparto *Vegetazione e flora* consiste nella rimozione della vegetazione erbacea presente sulla sommità del corpo discarica. Rispetto alla situazione oggi autorizzata, il progetto in esame prevede la rimozione della vegetazione erbacea solo sul primo stralcio. Gli argini perimetrali già inerbiti e la barriera arborea perimetrale non sono oggetto di alcuna modifica.
Durante l'esecuzione dei lavori, l'unico impatto potenziale sulla fauna riguarda invece solamente le azioni di disturbo nei confronti della fauna locale dovute alla movimentazione dei mezzi. Anche le attività di esercizio hanno come unico impatto possibile il disturbo della fauna locale a causa dei mezzi di conferimento in ingresso o per le altre attività connesse.
A livello ecosistemico, infine, l'intervento non presenta alcun impatto potenziale; si tratta infatti di un intervento totalmente interno al corpo discarica esistente che, rispetto alla situazione attuale, non incide in alcun modo sul mosaico territoriale esistente.

Fase di esercizio straordinario
Per la matrice in esame non si rilevano situazioni straordinarie o di emergenza che possano comportare impatti significativi.

Fase di post chiusura
A seguito della chiusura della discarica verranno realizzati gli interventi previsti dal *Piano di ripristino ambientale* orientati al recupero naturalistico dell'area e al suo inserimento nel paesaggio. Esso prevede una serie di interventi, a partire dall'inerbimento della superficie della discarica e la messa a dimora sul corpo discarica di piante, scelte tra le specie autoctone. È prevista infine la

All. A
n. 22 del - 6 OTT. 2016

risistemazione dell'area nord del sito, al fuori del corpo discarica, mediante messa a dimora di alberi a gruppi (al fine di migliorare la vista dal lato nord in su cui si trovano anche i recettori più vicini.
Il progetto di ripristino ambientale previsto con la *Variante migliorativa* si pone in continuità con quanto previsto e approvato con il Piano di adeguamento, prevedendo interventi analoghi per tipologia e specie vegetali impiegate, introducendo alcune variazioni migliorative.

Rumore

Fase di costruzione ed esercizio
Il rumore che deriva dalle attività di cantiere (traffico indotto per i mezzi che apportano materiali e mezzi intenti a scarificare le vecchie coperture e a posare la nuova copertura definitiva) nei fatti si sommerà per la gran parte del tempo di vita della discarica con le attività legate all'esercizio dell'impianto (mezzi che conferiscono i rifiuti, motori che recuperano energeticamente il biogas estratto e mezzi impegnati nella stesa e compattazione del rifiuto conferito).
La previsione dell'impatto acustico generata dal progetto è stata effettuata in relazione allo stato attuale e considerando il periodo peggiore stimato per il traffico generato, determinandosi con il presente progetto un miglioramento nel numero di mezzi pesanti in ingresso in impianto e di conseguenza del rumore da essi generato.

Fase di esercizio straordinario
Non si rilevano tipologie di incidenti o emergenze che potrebbero determinare problematiche relative all'impatto acustico.

Fase di post chiusura
Non si prevede la generazione di rumore in tale fase se non limitatamente ai pochi mezzi in ingresso e uscita dalla discarica allo scopo di svolgere le manutenzioni e i controlli previsti oltre agli effetti, limitati, determinati dall'impianto di aspirazione e utilizzo del biogas.

Salute pubblica
Gli impatti previsti per tale comparto derivano da quanto discusso per le matrici Traffico, Atmosfera e Rumore e si rimanda quindi a questi per l'analisi.

Paesaggio

Fase di costruzione ed esercizio
Come già descritto, il Progetto non comporta alcuna alterazione/trasformazione relativa all'uso del suolo in quanto interessa il sedime del corpo discarica esistente e autorizzato e, all'interno di questo, la parte superiore del corpo della discarica.
In altre parole non sono previste modifiche sugli argini esterni né sulla barriera arborea perimetrale; è prevista invece la risistemazione dell'area a nord della discarica, una superficie di quasi 1 ha vicino agli uffici, con la messa a dimora di alberi a gruppi.
L'adeguamento delle pendenze e delle quote verrà ottenuto abbancando i rifiuti in modo da raggiungere una quota mediamente più alta rispetto alla situazione attuale di 2,5 m, con un massimo di 5 m sul colmo, senza peraltro modificare i sistemi arginali presenti.
La quota finale nella linea di colmo, nella configurazione proposta, si attesterà a circa 21 m dal p.c. nel punto più alto (anziché a circa 16 m da p.c. come previsto dal Piano di Adeguamento approvato), con pendenze medie dell'8% (anziché del 5%).
Durante le attività di costruzione ed esercizio, gli impatti sul comparto Paesaggio sono stati individuati nella sua alterazione visuale-percettiva dovuta all'esecuzione dei lavori di approntamento, alla presenza dei mezzi d'opera e alle attività di conferimento, specie quando si svolgeranno nelle aree perimetrali, a ridosso degli argini e a un livello altimetrico superiore a quello attuale.
Le attività svolte all'interno del corpo della discarica, non risultano visibili da un osservatore esterno posto a piano campagna data l'estensione areale (circa 50 ha, di cui 39 ha di discarica vera e propria) e l'altezza degli argini perimetrali. Pertanto, il disturbo visivo legato alla presenza delle attività di discarica è percepibile solo lungo i lati ovest e nord, dove la presenza di recettori esposti è peraltro limitata alle due case lungo Via Laghetto e al gruppo di case di Via Mandriazze.
Sugli altri lati l'impatto è mitigato dalla distanza a cui potenzialmente si trova un osservatore (abitati di Ca' Priuli e Canton a 800 m a est dell'impianto, Granaroni e Balduina a circa 1 km), da cui l'impianto risulta nella stagione vegetativa delle piante completamente mascherato.

All. A al decreto
n. 22 del - 6 OTT. 2016

Fase di esercizio straordinario
Impatti legati ad eventuali eventi accidentali non sono rinvenibili per la matrice in esame.

Fase di post-chiusura
Dal punto di vista paesaggistico il progetto in esame comporterà un aumento dell'impatto visivo prodotto dalla discarica, dovuto alla maggiore emersione del corpo discarica rispetto al piano campagna. La simulazione effettuata mostra che la barriera arborea perimetrale risulterà efficace anche in futuro nell'azione di mascheramento in quanto il pioppo bianco, che la costituisce, è un albero di prima grandezza, potenzialmente in grado di superare i 30 m di altezza, quindi di alzarsi ulteriormente rispetto allo stato attuale.
Si prevede che l'impatto visivo sarà più rilevante lungo i lati nord e ovest per i motivi già illustrati; per questa ragione il Piano di ripristino ha posto particolare attenzione a questa area dell'impianto, prevedendo una buona copertura arbustiva a tutela della vista degli abitanti delle poche case di questa zona. Per quanto riguarda i lati est e sud, gli osservatori potenzialmente esposti sono posti a una distanza tale da non riuscire ad apprezzare, rispetto ad oggi, un incremento di pendenza del 3% e un aumento di quota nel punto di colmo di +5 m, stante anche l'estensione areale complessiva del sito.
Si osserva infine che le caratteristiche dimensionali del progetto, e in particolare l'altezza degli argini e del colmo discarica, non creano contrasto significativo con un territorio circostante caratterizzato dalla presenza di forme fluviali e arginali a servizio di fiumi pensili.
Infine, in merito alla presenza di elementi sensibili di carattere storico e antropologico dei quali la fruibilità potrebbe venir meno, tenuto conto delle caratteristiche del progetto, della morfologia del luogo e della sua distanza dai manufatti, si può considerare nullo l'impatto visivo del progetto sulla loro fruibilità.

Mitigazioni
L'analisi degli impatti effettuata ha evidenziato le matrici ambientali maggiormente coinvolte dalla presenza dell'opera, sia in termini di impatto positivo che negativo. Per quelle matrici caratterizzate da un potenziale impatto negativo più consistente è utile l'individuazione, ove possibile, di adeguate misure di mitigazione degli impatti.
Va rilevato che, poiché la valutazione degli impatti è stata condotta di pari passo con la progettazione, gran parte delle scelte operate in fase di progettazione comprendono già interventi e soluzioni tesi a minimizzare gli effetti sull'ambiente o, trattandosi di impianto esistente, erano già parte delle scelte operate dalla Ditta nelle diverse fasi dell'impianto, determinando effetti in termini di riduzione degli impatti.
Vale comunque di seguito esplicitare, per le diversi fasi di vita dell'impianto e per singola matrice ambientale ove possibile, le azioni di mitigazione più importanti relative al caso in esame.

Fase di costruzione ed esercizio
Mitigazioni di carattere generale
- l'impianto applica efficacemente da anni un Piano di Sorveglianza di Controllo o Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) che, opportunamente adeguato, sarà nuovamente approvato all'interno del presente iter autorizzativo e che permetterà di mantenere costantemente monitorati i possibili effetti sull'ambiente in fase di costruzione e gestione.

Traffico indotto
- regolamentazione del traffico: un'attenta programmazione dei viaggi verso l'impianto consente di evitare, quando possibile, di concentrare il traffico in determinati periodi, giorni, orari, distribuendolo invece il più uniformemente possibile e diminuendo conseguentemente le ricadute negative sulla viabilità e il rischio di incidenti;
- manutenzione dei mezzi: controlli e manutenzioni regolari possono influire su rischio di incidenti e sul rumore.

Atmosfera
- regolamentazione del traffico: un'attenta programmazione dei viaggi verso l'impianto permette di evitare la concentrazione delle emissioni in atmosfera di inquinanti (Polveri e gas di scarico);
- spegnimento dei motori durante le soste forzate, al fine di ridurre gli effetti sul rumore ed emissioni;
- riduzione della velocità, sia lungo la viabilità di accesso che lungo quella interna, con effetto positivo sulle emissioni e sul rischio di incidenti;

All. A al decreto
n. 22 del - 6 OTT. 2016

- bagnatura costante, specie nei periodi maggiormente caldi e siccitosi, della viabilità interna al fine di limitare al minimo l'emissione di polveri determinata dal passaggio dei mezzi;
- puntuale messa in opera a fine giornata di una adeguata copertura giornaliera dei rifiuti per evitare la dispersione nell'ambiente circostante di materiale leggero ed odori e diminuire il rischio igienico-sanitario.

Ambiente idrico superficiale

- costante manutenzione della viabilità interna, per evitare rischio di incidenti o ribaltamento dei mezzi preposti alla asportazione del percolato, con relativo rischio di sversamenti incontrollati;
- compattazione efficace del rifiuto e mantenimento della copertura del rifiuto con teli in LDPE in modo da permettere ai rifiuti di assestarsi adeguatamente, garantendo alla successiva copertura finale definitiva di mantenere nel tempo le pendenze previste da progetto e quindi una efficace capacità di allontanamento delle acque meteoriche.

Suolo e sottosuolo

- puntuale applicazione del monitoraggio previsto dal PMC in modo da monitorare costantemente l'andamento dei parametri relativi alle acque di falda;
- incremento, rispetto a quanto previsto nel P.d.A., del numero di pozzi verticali di captazione e asportazione del percolato nella parte centrale della discarica.

Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi

- la manutenzione della barriera arborea presente permetterà alle piante una ulteriore crescita che, insieme alla messa a dimora di nuove essenze in un'area di circa 1 ha posta a nord dell'impianto, migliorerà la qualità della presente matrice.

Rumore

- regolamentazione del traffico: un'attenta programmazione dei viaggi verso l'impianto permette di limitare la sovrapposizione di più mezzi in determinati periodi con conseguenti ricadute in termini di rumori generati;
- riduzione della velocità: sia lungo la viabilità di accesso che lungo quella interna ha effetto positivo sulle emissioni anche di rumori.

Paesaggio

- l'utilizzo di teli di colore verde per la copertura dei rifiuti durante la fase di assestamento attutisce l'impatto visivo dell'area di cantiere;
- la manutenzione costante della barriera arborea perimetrale permette alle piante una ulteriore crescita e quindi un maggiore mascheramento dell'impianto.

Fase di post-chiusura

Mitigazioni di carattere generale

- l'impianto applica efficacemente da anni un Piano di Sorveglianza di Controllo o Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) che, opportunamente adeguato, sarà nuovamente approvato all'interno del presente iter autorizzativo e che permetterà di mantenere costantemente monitorati i possibili effetti sull'ambiente in fase di post-chiusura;
- esecuzione delle attività di controllo e manutenzione previste dal Gestore nel Piano di gestione post-operativa;
- la manutenzione della barriera arborea presente permetterà alle piante una ulteriore crescita che, insieme alla messa a dimora di nuove essenze in un'area di circa 1 ha posta a nord dell'impianto, migliorerà la qualità della presente matrice;
- la realizzazione del Piano di Ripristino, con la posa sulla tutta la superfice sommitale di piante erbacee tipiche del prato polifita e la messa a dimora di arbusti, disposti in maniera irregolare, a macchie e a gruppi, permetterà alla discarica di inserirsi con maggiore armonia nel contesto.

6.1.1 CONCLUSIONI SULLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

Nello Studio di Impatto Ambientale per la valutazione finale dell'impatto è stato utilizzato un diagramma di sintesi in forma tabellare, frutto della applicazione del metodo precedentemente descritto, che consente di evidenziare le caratteristiche salienti dei vari comparti ambientali prima e dopo la realizzazione dell'opera in progetto.

All. A al decreto
n. 22 del 6 OTT. 2016

Questo tipo di rappresentazione grafica ha il pregio di mettere in luce in modo chiaro ed immediato quali siano, per i vari comparti ambientali, i cambiamenti riconducibili alla realizzazione dell'opera in progetto.
Stanti le risultanze del SIA, dato il carattere dell'intervento e le finalità che persegue, si ritiene che il progetto esaminato sia compatibile con l'ambiente circostante.

NOTA ISTRUTTORIA
Si richiamano le note precedentemente espresse. Si rileva che la Regione con D.G.R. n. 2407 del 04/08/2009 si è pronunciata favorevolmente approvando il progetto di adeguamento della discarica al D. Lgs. n. 36/2003 presentato dalla ditta e correlata valutazione di impatto ambientale (VIA). L'opera quindi, è già stata assoggettata alla VIA.

7 PIANO FINANZIARIO

GEA Srl ha presentato per la discarica tattica di Sant'Urbano dapprima un PdA (Piano di Adeguamento) relativo al solo 2° Stralcio (settembre 2003) con il PGFPO (Piano Gestione Fase Post Operativa) per 30 anni.
All'epoca (2003) infatti non era da presentare il PdA per il 1° Stralcio della discarica peraltro già in gestione post-operativa dal 30.04.1997 e positivamente collaudata in data 31.01.1999.
L'opera risultava infatti antecedente all'entrata in vigore del D. Lgs. 36/2003.
Successivamente venne presentato e richiesto un aggiornamento del PdA che comprendeva anche interventi sul 1° stralcio combinati e correlati con quelli sul 2° Stralcio.
Correlativamente venne rivisto anche l'aspetto della Gestione della Fase Post-Operativa del 1° Stralcio, portata a 30 anni. I costi per PGFPO per il 1° e per il 2° Stralcio vennero quindi inseriti nella Tariffa approvata unitamente al PdA con D.G.R.V. n. 2542 del 06.08.2004.
Successivamente, come da normativa, vennero presentati e richiesti adeguamenti di Tariffa, ancorati ad aspetti gestionali senza variazioni progettuali. Con la tariffa 2010 venne presentato ed approvato un "nuovo" PGFPO portando la decorrenza dei 30 anni della GFPO del I Stralcio a coincidere con la chiusura complessiva della discarica (I + II Stralcio).
Successivamente con la presentazione (primo elaborato "ottobre 2013" e ultima release "luglio 2014") della tariffa proposta a valere dal 01.01.2014, veniva introdotta, come variante gestionale, (senza variazione dei volumi approvati col PdA), l'implementazione per il 2° Stralcio della copertura con posa di una geomembrana in HPDE. Ciò comportava un maggior costo di 1,3 milioni, a fronte però di una economia della GFPO del 2° Stralcio di – 2,5 milioni, come dal corrispondente "nuovo PGFPO" allegato a detta Tariffa. La precitata tariffa proposta a valere dal 01.01.2014 (variante gestionale) risulta in corso di approvazione alla data di elaborazione della variante oggetto ora di esame.

Il piano finanziario oggetto di esame connesso al progetto di variante presentato dalla ditta, radica sui costi connessi alla variante citata. Tale variante è caratterizzata dalla posa della geomembrana in HPDE su tutta la superficie di copertura della discarica ("S1+S2"), con variazione di pendenze morfologiche ricompositive, di volumi e di modalità ricompositive finalizzate alla riduzione del percolato.
Il Piano Finanziario finalizzato alla elaborazione della Tariffa risulta inoltre ancorato alle seguenti condizioni:

1) che la tariffa in corso di approvazione, proposta a valere da 01.01.2014, (avendo notizia dell'avvenuta istruttoria da parte degli uffici preposti), sia stata approvata
2) che, dato il tempo occorso, (detta Tariffa 2014) sia approvata con decorrenza dal 01.01.2015 e quindi operando gli eventuali conguagli in +/- per non gettito nell'anno 2014.
3) che la proposta del progetto di variante possa essere approvata in tempi tali da dar luogo all'applicazione della correlata Tariffa (detta Tariffa 2016) a decorrere da 01.01.2016
4) che, non si dà luogo a revisioni ed adeguamenti secondo indici Istat (peraltro già bloccati alla 2010 con la elaborazione Tariffa 2011)
5) che la tariffa e la correlata potenzialità di 420 t/g, assunta ai soli fini del calcolo di Tariffa, come già per la Tariffa proposta per 2014 (e quindi leggero aumento di taluni corrispondenti costi specifici riferiti già da 2014 a 420 t/g anziché 500 t/g), si dà per approvata.
6) che resta fissata a 500 t/g la potenzialità media dei conferimenti per 312-313 gg/anni come da AIA ultima approvata e vigente

All. A al decreto n. 22 del - 6 OTT. 2016

7) che, come anche per le ultime tariffe precedenti, compresa la proposta per il 2014, i costi e le economie siano introdotte in tariffa rapportandoli alle tonnellate ancora da conferire, senza un piano di ammortamento, vale a dire senza calcolo di interessi, né previsioni di adeguamenti successivi;
8) che i conferimenti per l'anno 2014 ammontino a complessive 150.000 ton. (coi conferimenti Bacino Rovigo).
9) che i conferimenti dal 2015 ammontino a 131.460 ton (corrispondenti a media 420 t/g)
10) che, la Tariffa è calcolata riferita a 420 t/g, per mantenere una tariffa "sostenibile" per i Comuni che conferiscono rifiuti urbani (pur se stimabili mediamente a meno di 1/10 di detta potenzialità nominale). Rimane in capo a Gea srl, come da anni, il "rischio d'impresa" di raggiungere l'ordine di grandezza della potenzialità su cui è calcolata la tariffa con il reperimento sul "libero mercato" di altri rifiuti compatibili con le autorizzazioni della discarica. Ne consegue che la tariffa, come già esposto in precedenti relazioni approvate, non può più di fatto ritenersi una tariffa pubblica calcolata sui costi industriali ed il conferimento i rifiuti urbani, bensì una tariffa convenzionale calcolata, di fatto, su conferimenti pari al 10% da Comuni (rifiuti urbani) e 90% su rifiuti da "libero mercato", con rischio d'impresa di Gea srl.

Il progetto di variante 2014 ha come intervento ed obiettivo principale la miglioria delle modalità della copertura finale concretizzando le esperienze maturate dal Gruppo. Con lettera del 23 maggio 2013 indirizzata alla Regione Veneto (vedi allegati 4) è stata avanzata al riguardo una proposta che esprime il doppio contenuto di seguito sintetizzato:

1) modalità di impiego a fine conferimento di telo impermeabile leggero rinforzato in LPDE di copertura finale provvisoria (vedi elaborati citati);
2) integrazione della sistemazione finale con inserimento nel capping di copertura finale definitiva di un telo o geomembrana in HPDE (vedi elaborati citati) per gli elaborati grafici si rimanda a quanto già in atti anche della regione, per i provvedimenti adottati innanzi citati.

Il progetto di variante 2014 prevede, in conseguenza degli interventi proposti, una diversa quota di ricomposizione finalizzata ad un profilo morfologico funzionale allo sgrondo delle acque che comporta un aumento di ca. 890.000 mc. di cui 390.000 mc. sul 1° Stralcio e 500.000 mc. Sul 2° Stralcio

La ditta richiama quanto sancito dalla D.G.R.V. n. 178 del 03.02.2010 (allegato 7) di approvazione della tariffa di Gea srl a valere da 01.01.2010, con la quale vengono precisati i diversi momenti per le quote: - rossa – nera – verde.

La variante prospettata avrà l'effetto di:

- recuperare volumetrie che, dopo la chiusura, sarebbero state unicamente ed inutilmente occupate da riporto di terreno
- assestare l'abbancamento preliminarmente alla FGPO con benefici sulla successiva FGPO.
- utilizzare le nuove volumetria (quegli 890.000 mc.) per una omogeneizzazione e regolarizzazione del profilo finale.

Negli allegati specifici del progetto di variante sono riportati gli elaborati che calcolano le maggiori volumetrie che si renderanno disponibili ed attese, in seguito alle attività di gestione come descritte, unitamente ai maggiori assestamenti già evidenziati in precedenti elaborati, nuove volumetrie utilizzavate per conseguire anche un profilo finale regolarizzato.

Tenendo conto pertanto degli incrementi di volume come da progetto di variante 2014, si ha arrotondando, un incremento di capacità

IC2014 = 850.000 ton.

Di seguito si richiamano, quale Sintesi dei lavori previsti ai fini del presente elaborato R8, le opere e i principali lavori previsti con il progetto di variante al piano di adeguamento, rinviando agli elaborati propri di progetto per il dettaglio:

1. modifica quote finali copertura discarica con miglioramento delle pendenze, con l'innalzamento medio pari a circa 2,5 m, e aumento pendenza dal 5% all'8 % , con un innalzamento massimo sul colmo di mezzeria di 5 m e 0 m in corrispondenza della sommità arginale perimetrale. Rif. Tav. D-10, D-16, D-16a;

All. A al decreto
n. 22 del - 6 OTT. 2016

2. utilizzo della copertura finale provvisoria con geomembrane rinforzate in LDPE/HDPE anche per la gestione del 1^ stralcio e per un periodo più lungo rispetto a quanto già approvato del Decreto n. 70 del 07.10.2013 per consentire la realizzazione di superfici funzionali e garantire un maggiore assestamento dei rifiuti prima della realizzazione della copertura finale definitiva;
3. miglioramento della impermeabilizzazione artificiale della copertura finale di tutta la discarica implementando anche la superficie finale del 1^ stralcio con la posa di una geomembrana in HDPE impermeabile da 1.5 mm come previsto già per il II stralcio con Decreto n. 70 del 7.10.2013. Si veda Tav. D-8a;
4. sostituzione dello strato di sabbia di drenaggio delle acque della copertura finale, pari ad almeno 0,5 m di spessore, con adeguati materiali sintetici (geocompositi) tridimensionali aventi superiori prestazioni di portata idraulica rispetto alla sabbia prevista e altri significativi vantaggi gestionali (tempi di posa, facilità di approvvigionamento, caratteristiche tecniche uniformi) ambientali di realizzazione, sulla riduzione di peso e quindi di pressione esercitata dalla stessa sui rifiuti riducendo gli assestamenti e di impatto ambientale. Si veda Tav. D-10a;
5. realizzazione dei pozzi e linee secondarie del biogas su tutta la discarica (per porzioni definite) e la dismissione degli esistenti. Si veda Tav. D-13;
6. realizzazione prolungamento dei pozzi e del sistema di raccolta e sollevamento del percolato (comprendenti idonee elettropompe sommerse, tubazioni di trasporto, raccordi e impianti elettrici) esistenti che devono essere portati fino al cielo della discarica, che risulta più in alto. Si veda Tav. D-12a;
7. scavi, riutilizzo dei materiali della copertura esistente. Per questo tipo di lavori previsti dal progetto di variante, nel II stralcio circa l'80% delle aree di abbancamento di nuovi rifiuti hanno la copertura ante PdA (D. Lgs. 36/2003) e i costi degli interventi di chiusura della copertura finale come previsto dal PdA devono ancora essere sostenuti (sabbia dreno biogas, argilla sabbia dreno acqua , geotessuti ecc.) compreso l'impianto di aspirazione del biogas e percolato (pozzi e linee di collettamento) o eseguiti in piccola parte, con l'aggiunta del costo relativo alla geomembrana in HDPE.

Nel I stralcio invece si dovrà intervenire su superfici già coperte secondo il PdA (D. Lgs 36/2003), con costi già sostenuti, pertanto con il su detto intervento di variante si dovranno demolire tutti i vari strati della copertura finale compresi i pozzi del biogas e le linee di collettamento con nuovi costi di rifacimento di tutto il pacchetto di copertura e l'aggiunta del costo relativo alla geomembrana in HDPE, con una spesa evidentemente maggiore rispetto al II stralcio.
In particolare ai costi già previsti nel 2° stralcio per l'implementazione della copertura finale con geomembrana in HDPE pari a € 1.300.000 già spesata in tariffa 2014 su una superficie di circa 230.500mq, vengono risparmiati e quindi detratti altri costi per circa € 708.853 (che andranno a diminuire il costo della tariffa) per la differenza di opere di adeguamento tra lo strato drenante in sabbia e il geocomposito strutturato.

Nel I stralcio altresì la "demolizione o disfacimento" della copertura già realizzata (non recuperabile) e impianti annessi (quali strati geotessuti, biogas, dreno acque sub – superficiali, percolato ecc.) comporta un costo di circa € 1.134.904 voce a).
Si deve poi intervenire ripristinando la copertura finale dopo l'apporto di nuovi rifiuti e il raggiungimento delle nuove quote progettuali con un costo per le opere gestionali (piste, schermi mobili ,coperture, ecc.) di circa € 553.208 voce b).
Seguirà la realizzazione dei vari strati drenanti e impermeabili del "pacchetto" di copertura finale con un costo di circa € 5.216.372 voce c).
l'integrazione della geomembrana impermeabile in HDPE su una superficie di circa 160.000 mq. con un costo di circa € 785.958 voce d).
Realizzazione della rete e dei pozzi del biogas e altre opere di adeguamento pozzi percolato per un costo di circa € 1.023.405 voce e).
Tabella riepilogativa lavori sui due stralci:

Opere variante I stralcio
Voce a) demolizione copertura e impianti € 1.134.904
Voce b) opere gestionali € 553.208

All. A al decreto
n. 22 del - 6 OTT. 2016

Voce c) posa strati copertura argilla,sabbia ecc. € 5.216.372
Voce d) integrazione geomembrana HDPE € 785.958
Voce e) costruzione impianto biogas/percolato € 1.023.405
TOTALE € 8.713.847

Opere variante II stralcio
Differenza costi opere in detrazione € - 708.853
Totale costi lavori da eseguire nel 1° e 2° stralcio euro 8.004.994 €

Detto costo verrà poi assunto nella elaborazione della tariffa arrotondato a 8.005.000 € Il telo in HPDE in progetto è pari a mq. 157.004 ca e 236.767 ca. rispettivamente per 1° e 2° stralcio)
Parimenti verrà assunto un incremento di "capacità" della discarica arrotondato a 850.000 ton., discendenti dall'aumento, arrotondato di volumi di 390.000 mc per il 1° Stralcio e 500.000 mc per il 2° Stralcio e quindi 890.000*0,95 = 845.500 ton, ulteriormente arrotondate ai fini di questa elaborazione appunto a 850.000 tonn. (avendo assunto il coefficiente di compattazione pari a 0,95).
A fini meramente di considerazioni di massima si assume anche che la vita della discarica si allunga con conferimenti di 130.000 ton/anno a 6,54 anni che viene arrotondato a + 7 anni (in considerazione che il coefficiente di compattazione non sarà certo inferiore ma superiore).
Per una verifica di massima si è stimato (vedi allegato 2), a fini illustrativi, quale può essere il grado o coefficiente di compattazione finale atteso.
Rammentiamo che essendo la Tariffa dal PdA definita come del II Stralcio, vengono attribuite al 2° Stralcio anche le tonnellate che dal PdA in poi sono conferite nel I Stralcio. Si è dunque ricalcolato che il volume complessivo che risulta di ca. 5.150.000 mc e che le tonn. conferibile sono almeno ca. 5.200.000 – 5.300.000 tonn.
Dunque il grado compattazione atteso finale è stimabile in almeno ca. Ps = 1,00 t/mc
Ciò è in linea col fatto che progettualmente si è sempre considerato Ps = 0,95, ma dallo step 2008, definendo la "Nuova Discarica con Nuova Capacità NC" (ferme le quote del PdA) si sono considerati i recuperi di volumi (e le ton. conferite) detti, via via: IC 2008, IC 2009, IC2011/12, IC2013 e le corrispondenti NC. La IC2014 è invece un incremento vero e proprio del progetto di variante.

Per pervenire alla presentazione della proposta di "Nuova tariffa a valere dal 10.01.2016" è stata seguita la procedura di elaborazione secondo la scaletta che segue:

a) metodologia di calcolo eguale a quella seguita ed approvata per la Tariffa 2012
b) metodologia di calcolo eguale a quella seguita per la Tariffa 2014 in approvazione (ed eguale alla precedente)
c) ipotesi di conferimenti anno 2014 ed anno 2015
d) calcolo del Coefficiente di Adeguamento Cad2015 (cosiddetto perché riferito ai conferimenti a tutto 2015) ma detto anche di Raccordo Car2016 (riferito alla tariffa ipotizzata a valere da 01.01.2016, per i tempi di approvazione del progetto di variante.
e) inserimento in tariffa delle voci per maggiori e minori costi
f) potenzialità confermata a 420 t/g media ai fini calcolo tariffa, ferma restando quella da AIA a 500 t/g per 312-313 gg/anno.

Si sono inoltre stimati i conferimenti sulla base dei dati ad agosto 2014 e sulla base delle ordinanze, per situazione contingente del Bacino Rovigo, di rifiuti urbani. I conferimenti stimati ammontano:

- per l'anno 2014 a : 150.000 ton.
- per l'anno 2015 a : 130.000 ton.

Nell'allegato 3 è esposto il calcolo da cui risulta che:
Cad2015 = Car2016 = 1,8463

Sono state considerate le ton. conferite al 31.12.2013 pari a 900.293 a consuntivo e gli ulteriori conferimenti a tutto 31.12.2015 di 150.000 + 130.000 ton. con una capacità residua di 1.394.707 ton date da : 1.725.000 + 850.000 – (900.293+150.000+130.000) ton., ove 1.725.000 sono le tonn. approvande con tariffa 2014.

All. A al decreto
n. 22 del - 6 OTT. 2016

È stata inoltre effettuata (in calce all'allegato 2) la verifica dello scostamento di Cad2013=Car2014 che era stato calcolato con la stima di conferimento 2013 pari a 115.120 ton, risultati poi a consuntivo 119.241 ton.
Ne risulta una differenza tra consuntivo e stima del 0,4972% per cui non si è tenuto conto della variazione modestissima.
Il totale dei costi degli interventi previsti dal progetto di variante 2014 risulta (vedi elaborati specifici) pari, arrotondando a 8.005.000 € (riepilogo in allegato 6) da sommare a 1.300.000 € già contabilizzati nella Tariffa 2014 per un totale di 9.305.000 €.

Ne deriva quindi una economia nel nuovo PGFPO di 5.592.000 €.
Detta economia viene ampiamente illustrata sia nel PGFPO (elaborato R3), sia alla luce delle considerazioni indicate negli elaborati progettuali.
In allegato 5 è riportato uno specchio di raffronto della successione dei costi del PGFPO, che espone l'economia di 2.500.000 già considerata nella tariffa 2014 (per implementazione del telo di capping solo su S2), cui si aggiunge la presente economia di 5.592.000 per un totale di 8.092.000 €.
Complessivamente però incidono in diminuzione le tonnellate della nuova capacita con un incremento IC2014 = 850.000.
Le somme precedentemente citate vengono inserite nella tabella di calcolo moltiplicate per il Cad2015=Car2016 , rispettivamente al punto 7/ter e punto 10) alla terzultima voce 10.12).
La ditta afferma che la convenienza economica dell'intervento risulterà evidente dalla significativa diminuzione del Costo Industriale e quindi della Tariffa 2016.
La ditta evidenzia che la proposta di Tariffa 2014, presentata con elaborato "ottobre 2013" ed integrata con elaborato "luglio 2014" per recepire richieste di stretta competenza del Comune, è in corso di approvazione, e ritiene che tale tariffa avrà decorrenza applicativa dal 01.01.2015 e fino all'approvazione della presente proposta Tariffa 2016.
La tariffa 2014 (in Allegato 9) prevede un gettito algebrico che viene perduto per un anno (l'anno 2014) e quindi deve essere conguagliato nella tariffa 2016.
Si tratta delle due voci ora rinumerate 7.b e 10.10 con conguaglio esposto in voce 10.11 ed afferenti l'economia di 2.500.000 € (E) per il PGFPO e l'onere di 1.300.000 € (H) per il telo HPDE II Stralcio.

Il calcolo considera la quota specifica per l'economia E (vedi tariffa 2014) : -3,0164
Il calcolo considera la quota specifica per l'onere H (vedi tariffa 2014) : 1,5685
Dette quote specifiche moltiplicate per 150.000 (le ton. stimate conferite nel 2014) e quindi 235.275,00 e -452.460,00 vengono poi inserite nella tabella moltiplicate ovviamente per Cad 2015 = Car 2016 e quindi 434.388,2325 e -835.376,8980.

Il costo del progetto di "ristrutturazione edilizia" approvato in tariffa n. 178/2010 prevedeva, come richiamato, un costo totale di € 871.227,80 , con il progetto riveduto (allegato 7) il costo delle opere risulta essere contenuto a € 433.579,59 con una diminuzione di costi pari a € 437.648,21€ che viene inserito nel piano finanziario al punto 10.13 ovviamente moltiplicato per Cad 2015 = Car 2016.

Il costo di attuazione del Piano di Ripristino Ambientale, previsto dal PdA approvato, non è ad oggi mai stato inserito in tariffa.

Il Piano finanziario connesso alla variante oggetto di esame ha quindi rivisitato il Piano già approvato contestualizzandolo alle nuove caratteristiche del progetto. Tutto ciò riproponendo fedelmente l'obiettivo di consegnare alla comunità ed all'ambiente naturale il sito utilizzato a discarica, dopo averne effettuata la riqualificazione ambientale che ne permetterà un nuovo utilizzo, paesaggistico, ambientale ed ecologico.
Il costo previsto per tale intervento è pari a € 412.363,50 come da computo metrico allegato e che viene inserito nella tabella di calcolo al punto 10,14, al solito moltiplicato per il Cad 2015 = Car 2016.

Si ricorda che:
1) con D.G.R. 109/2012 la Tariffa approvata è di 64,68 €/ton.
2) mentre la tariffa 2014 proposta risulta di 65,00 €/ton arrotondata.
3) La Tariffa 2016 proposta con la variante risulta: 57,67 €/ton

All. A al decreto n. 22 del - 6 OTT. 2016

- il Costo Industriale 2014 risulta 59,80 €/ton su cui incidevano altri oneri per 5,21€/ton che restano invariati, ma ovviamente ne aumenta l'incidenza percentuale sul Costo Industriale;.
- il Costo Industriale 2016 risulta 52,46 €/ton;
- la proposta di tariffa a valere da 01/01/2016 che Gea srl s'impegna ad applicare ai conferimenti di rifiuti urbani, nell'ambito degli impegni riconfermati quale "discarica tattica", pur calcolata su 420 t/g, corrisponde a: 57,67 €/ton

NOTA ISTRUTTORIA

Per quanto attiene al Piano Finanziario presentato dalla ditta sono state chieste alla medesima integrazioni.

La ditta ha provveduto trasmettendo documentazione integrativa nel mese di ottobre 2015.

Risulta tuttavia necessario richiedere alle strutture regionali competenti che, tra l'altro, hanno approvato i precedenti Piani Finanziari, la verifica di coerenza e congruità del nuovo Piano Finanziario trasmesso e successivamente integrato con le vigenti norme e previsioni finanziarie/progettuali.

8 INTEGRAZIONI AL PROGETTO LUGLIO 2015

La Commissione regionale VIA rilevata la necessità di approfondire alcuni aspetti tecnici relativi alle strutture impiantistiche, al Piano Finanziario, all'analisi di rischio e alle osservazioni pervenute ha chiesto le necessarie integrazioni.

In data 03 Luglio 2015 – prot. n. 275260/70.08.02 della Sezione Coordinamento Attività Operative la ditta ha inviato un elaborato denominato "Integrazioni al progetto n. 65/2014 per la Commissione Regionale VIA".

La documentazione integrativa trasmessa dalla ditta evidenzia i seguenti principali aspetti:

1) nell'analisi del geocomposito come migliore soluzione disponibile (BAT) la ditta proponente fa anche riferimento alle "Raccomandazioni tecniche per la progettazione geotecnica e strutturale delle discariche" a cura dell'Ing. Daniela Di Bartolo, Ing. Giuseppe Marella con la collaborazione dell'Ing. Quintilio Napoleoni (ISPRA, Quaderni – Educazione e Formazione Ambientale n. I/2009 ISBN 978-88-448-0408-4) che considerano anche l'utilizzo di geocompositi per la realizzazione dello strato drenante della copertura finale. Nello specifico l'utilizzo del telo in HDPE e del telo geocomposito strutturato di elevata portata idraulica in sostituzione dello strato drenante in sabbia (nel pacchetto di copertura sommitale nella discarica di Sant'Urbano), sulla base di indicazioni progettuali e della vigente normativa risulta in grado di impedire la formazione di un battente idraulico sopra le barriere. A tale proposito il D. Lgs. 152/2006 favorisce l'utilizzo della BAT, a favore di migliori prestazioni ambientali.
2) La ditta sottolinea che, anche se, la configurazione della copertura proposta non è contemplata in senso stretto dal D. Lgs. 36/03, la stessa soddisfa i requisiti di equivalenza, con prestazioni nettamente superiori, ai requisiti contemplati nello stesso ed inoltre la soluzione con il geocomposito viene utilizzata in alternativa allo strato drenante granulare in discariche autorizzate nel territorio italiano ed è migliorativa rispetto a tale strato. Con tale soluzione la realizzazione della copertura necessita di tempistiche più brevi, un minore utilizzo di mezzi meccanici rispetto alla stesura dello strato drenante in materiale granulare, oltre che evitare l'utilizzo di ingenti quantitativi di materiale stimato in 200.000 mc.
3) L'utilizzo della geomembrana e del geocomposito permette la riduzione della produzione di percolato e delle emissioni di biogas e garantiscono maggiormente il rispetto dei criteri previsti dal D.Lgs. 36/2003 riguardanti la "Copertura superficiale finale" ossia:
   - Isolamento dei rifiuti dall'ambiente esterno;
   - Minimizzazione delle infiltrazioni d'acqua;
   - Riduzione al minimo delle necessità di manutenzione;
   - Minimizzazione dei fenomeni di erosione;
   - Resistenza agli assestamenti e ai fenomeni di subsidenza localizzata.
4) La ditta proponente ha provveduto ad evidenziare le migliori caratteristiche del geocomposito in particolare per gli aspetti posti sotto attenzione dalla Commissione Regionale VIA:
   - Coefficiente di permeabilità, sia in senso perpendicolare alla superficie del telo, sia in senso parallelo alla stessa; tale aspetto è stato verificato nell'allegato 1 delle integrazioni che dà

All. A al decreto n. 22 del 6 OTT. 2016

evidenza che la portata del geocomposito drenante proposto è sempre ampiamente superiore, in tutte le condizioni possibili di lavoro, allo strato drenante attualmente approvato ed in uso.

- Portata idraulica, comparando l'efficienza della stessa (in direzione parallela alle superfici esterne del telo) a quella dello strato drenante in sabbia, tenendo inoltre conto dei diversi spessori dei due strati; tale aspetto è evidenziato nell'allegato 1 (che dà evidenza della maggiore portata idraulica del geocomposito drenante).
- Stabilità del pacchetto di copertura sommitale: sono state eseguite verifiche di stabilità che hanno tenuto conto anche dalla spinta idraulica, nelle condizioni di massima criticità, lungo l'interfaccia telo geocomposito strutturato – terreno vegetale sommitale, in corrispondenza delle sezioni critiche della nuova morfologia sommitale. Le verifiche hanno indicato che i deflussi idrici all'interno del telo geocomposito non provocano o non favoriscono movimenti instabili e scivolamenti dello strato vegetale sommitale; verifiche eseguite in allegato 2.
- Efficacia nell'impedire la formazione di un battente idraulico sugli strati sottostanti. La comparazione ha posto in evidenza che il rendimento con il geocomposito drenante è migliorativa in quanto lo stesso ha una capacità di drenaggio molte volte superiore a quella dello strato di sabbia (allegato 1). L'efficacia nell'impedire la formazione di un battente idraulico sugli strati sottostanti è maggiore per il geocomposito; infatti la sabbia, nelle condizioni di massimo carico lavora anche con anche 50 cm di battente idraulico, mentre per il geocomposito drenante, data la sua struttura, lavora solo su pochi mm. Il proponente rileva che lo strato di sabbia, affinché l'acqua possa drenare, si deve imbibire lungo tutto lo spessore, con la formazione di zone a differente grado di saturazione nelle quali l'acqua presente nei vuoti si trova in condizioni diverse fino a formare la zona di saturazione dove avviene il moto di filtrazione dell'acqua secondo la relazione di Darcy. Il geocomposito esercita la funzione drenante in modo più semplice e non necessita di raggiungere la saturazione perché avvenga il moto di filtrazione.

5) Viene anche considerato che lo strato drenante presenta peso specifico e spessore superiori rispetto al telo drenante, esercitando sugli strati sottostanti una pressione maggiore e quindi accentuando il formarsi di eventuali depressioni. In caso di formazione di depressioni localizzate tali da creare contropendenze della copertura finale, in entrambi i casi di potrà avere un battente idraulico in corrispondenza delle stesse. Utilizzando il geocomposito, però, ci si attende che le suddette depressioni presentino entità minore e di conseguenza minore battente idraulico. Le maggiori prestazioni idrauliche del geocomposito consentono uno scarico più veloce delle acque infiltrate e quindi la migliore evacuazione dell'acqua presente a monte della depressione.

6) L'utilizzo dei materiali sintetici consente inoltre la riduzione dei costi di realizzazione per risparmi diretti nell'approvvigionamento del materiale, nella posa e futura manutenzione della copertura; è positivo per l'ecosistema in quanto polipropilene e polietilene sono elementi innocui, privi di inquinanti e riciclabili al 100%.
Il contenimento dei costi di realizzazione e quindi la tariffa di smaltimento, permette un miglioramento sia funzionale sia gestionale ed anche economico a favore dell'impatto ambientale del sito.
Il proponente dichiara che da esperienze acquisite nella progettazione e gestione di discariche, l'uso del geocomposito drenante abbinato alla geomembrana ha permesso di riscontrare e confermare il buon funzionamento di tale sistema. In particolare la produzione di percolato prima e dopo l'intervento di sistemazione della copertura finale della discarica si è ridotta significativamente (di oltre il 70%) già pochi anni dopo la sua realizzazione.

7) Con la proposta di "Variante migliorativa" è stata presentata una nuova elaborazione del Piano Finanziario che già contiene una rielaborazione del Piano di Gestione in Fase Post Operativa che ha tenuto conto delle previsioni di modifica dei nuovi costi gestionali e della variazioni progettuali previste.
Il nuovo importo di spesa relativo alla gestione del post esercizio è stato calcolato riprendendo le singole voci di spesa già riportate nelle precedenti determine. Per effetto dell'ottimizzazione dei processi e valutando le varianti tecniche migliorative proposte si sono potuti determinare sensibili risparmi a confronto con le voci presenti nel Piano di Gestione Post Operativa della tariffa 2014 in sintonia anche con quanto prevede il nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani (D.C.R. n. 30 del 29/04/2015) di cui all'art. 15 comma 2 lettera c) che consente deroghe al divieto di approvazione di nuove volumetrie *"per le sole discariche di rifiuti urbani,*

All. A al decreto n. 22 del - 6 OTT. 2016

approvate prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2003, a ai sensi dello stesso classificate come discariche per rifiuti non pericolosi, per le quali si evidenzi la motivata necessità di dar corso ad aumenti volumetrici mirati a sopperire eventuali aumenti tariffari correlati all'adeguamento dei costi per la gestione post operativa, previo assenso del Comune competente per territorio". In sostanza, il nuovo volume, pur discendendo da motivazioni tecniche è sfruttato anche per fronteggiare aumenti tariffari correlati alla realizzazione dei miglioramenti strutturali previsti atti a ridurre gli impatti e i costi della gestione post operativa.

8) In relazione alle richieste della Commissione Regionale VIA la ditta richiedente specifica che il Piano Economico Finanziario della discarica è unico per i due stralci in quanto la modifica della morfologia del corpo rifiuti ha dato continuità ai due stralci distinti in origine. Il costo di smaltimento del rifiuto conferito è anch'esso unico (sia per i rifiuti urbani che per quelli speciali) ed è pari a € 63,84.
L'accantonamento per la gestione post operativa al 31 dicembre 2014 è pari a € 23.685.090.
Le somme accantonate al 1 gennaio 2016 con la presunta approvazione della variante ammonterebbero a € 24.737.594.
Nell'ampliamento proposto si può prudentemente stimare una volumetria necessaria per i rifiuti urbani pari a 40.000 mc. Stimando una vita residua di circa 11 anni dal 1 gennaio 2016 come dalla proposta di "Variante" si ha un totale di volume di proiezione di circa mc. 440.000 a disposizione per eventuali situazioni di emergenza provinciale/regionale.
Viene ribadito che le volumetrie dedicate ai rifiuti urbani rimangono prioritarie rispetto ai rifiuti speciali (impianto tattico regionale), in virtù di garantire lo smaltimento del rifiuto urbano indirizzato all'impianto, garantendo una tariffa amministrata e calmierata dall'accettazione di rifiuti speciali.
I costi complessivi relativi alla fase di gestione post operativa risultano pari a € 20.522.195 (al netto delle spese generali e degli utili d'impresa).
Con l'implementazione della copertura prevista si otterranno notevoli benefici nella gestione del percolato e del biogas di discarica, in particolare nella fase della gestione del post esercizio con una conseguente riduzione della spesa per lo smaltimento del percolato che è una delle voci di spesa più significativa della gestione post esercizio delle discariche.
Solo per il I Stralcio si prevede una diminuzione di circa 3.400 t/anno rispetto a quanto attualmente prodotto (43,8% in meno). In queste ipotesi viene stimata una riduzione di oltre 100.000 t di percolato in meno da gestire nel solo arco temporale dei 30 anni nel I Stralcio.
Stimando un costo di trasporto e smaltimento pari a circa 46 €/ton (al netto della possibile rivalutazione prezzi) si avrebbe un aumento della tariffa nei prossimi anni legato solo all'incremento della produzione del percolato di circa 4,6 milioni di €.
Il costo – quota parte €/ton del post gestione viene calmierato in funzione del volume totale e residuo della discarica.
I costi per la ricomposizione ambientale indicati nella documentazione progettuale relativa al Piano Finanziario sono riferiti ai costi delle opere già presenti nel computo metrico (approvazione piano di adeguamento 2004), con l'inserimento della nuova voce di spesa relativa alla geomembrana e del geocomposito drenante che in sostituzione dello strato di 50 cm di sabbia determina un'importante riduzione del costo in tariffa del sistema di drenaggio acque sempre in relazione all'ottimizzazione dei volumi.

9) Per quanto riguarda le analisi di rischio si rimanda all'allegato 5 (deroga parametri DOC). Il proponente dichiara che le nuove simulazioni effettuate, conformemente alle vigenti normativa e con le metodologie di analisi riconosciute a livello nazionale e internazionale ed in particolare conformemente alla D.G.R. n. 1360 del 2013, hanno confermato l'accettabilità della deroga alla concentrazione massima ammissibile per entrambi gli stralci che caratterizzano la discarica di Sant'Urbano, garantendo il rispetto dei limiti per le acque sotterranee al punto di conformità stabilito.

10) Note sulla coerenza del progetto con il nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali.

La Ditta proponente dichiara che:

la Variante Migliorativa al P.d.A. trova coerenza negli obiettivi della normativa del Piano sopracitato in quanto si sviluppa in un sito che non ricade in area non idonea alla localizzazione

All. A al decreto n. 22 del - 6 OTT. 2016

degli impianti di smaltimento e, tenendo conto delle pianificazioni e limitazioni esistenti che interessano il territorio, garantisce nella realizzazione del Progetto il minor impatto socio-ambientale anche sulla base delle linee guida indicate nella L.R. n. 3/2000 s.m.i.
Per la posizione baricentrica del territorio Veneto persegue il principio di prossimità nella gestione dei rifiuti.
Prevede di limitare la produzione di rifiuti alla fonte (riduzione nella formazione di percolato) in conformità alla L.R. n. 3/2000.
Valorizza la capacità dell'impianto senza occupare nuove aree e consentendo un prolungamento della vita utile del sito potrà perseguire l'autosufficienza a livello regionale nello smaltimento dei rifiuti urbani e speciali non pericolosi anche dopo l'anno 2020.
Favorisce il recupero di materia per le attività già autorizzate sia per la copertura giornaliera sia per la realizzazione di parte della copertura finale.
Favorisce il recupero di energia (efficace ed efficiente sistema di raccolta biogas).
Il nuovo volume di discarica trova conforto dalla lettera c) comma 2 art. 15 della Normativa del Piano – deroga a nuove volumetrie *"per le sole discariche per rifiuti urbani, approvate anteriormente all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 26/2003, e ai sensi dello stesso classificate come discariche per rifiuti non pericolosi, per le quali si evidenzi la motivata necessità di dar corso ad aumenti volumetrici mirati a sopperire ad eventuali aumenti tariffari correlati all'adeguamento dei costi per la gestione post operativa, previo assenso del Comune competente per territorio."*.
In difetto di ogni iniziativa modificativa, si prevedono ulteriori aumenti tariffari legati alla produzione del percolato e del biogas di discarica.

9 ULTERIORI INTEGRAZIONI AL PROGETTO OTTOBRE 2015

Il proponente ha inviato alla Regione nel mese di ottobre 2015 variante volontaria di riduzione volumetrica al conferimento di rifiuti proposto nel progetto originario e conseguente riformulazione del piano finanziario.
Le ultime integrazioni al "Progetto di Variante" apportano una rimodulazione della discarica con una sensibile diminuzione dei volumi rispetto al progetto originario e vanno, con l'apporto di volumi inferiori a quelli originariamente richiesti, ad interessare la riduzione della quota finale della copertura.
In virtù della diminuzione delle quote finali di progetto (meno 1,30 mt. circa) sul colmo della discarica si ha una diminuzione delle pendenze della copertura finale. Si passa da un'ipotesi di progetto dell'8% ad una del 6,7% circa. Considerando tali nuove pendenze il proponente ritiene necessario aumentare il materiale di riporto (terreno vegetale) per garantire una pendenza post-chiusura di almeno il 5% in grado di assorbire gli assestamenti di progetto ipotizzati. Tale intervento comporta quindi maggiori costi rispetto al progetto originario ed alla prima integrazione trasmessa (Luglio 2015).
Con riferimento al piano finanziario presentato, si rileva che il computo delle voci di spesa rimane sostanzialmente inalterato rispetto al precedente ad eccezione delle differenze direttamente incidenti dal minor apporto del rifiuto conferito (850.000 ton progetto originario – 600.000 ton variante integrazione ottobre 2015).
L'aumento volumetrico risulta mirato a sopperire aumenti tariffari correlati all'adeguamento dei costi per la gestione post-operativa.

Con l'introduzione della nuova capacità ridotta a 600.000 ton. l'elaborazione effettuata dal proponente con calcolo automatico ha portato al seguente risultato:

Cad 2015 = Car 2016 pari a: 2,0311

Si richiamano i calcoli di cui all'allegato 3 di progetto, rielaborati nel successivo allegato 3 settembre 2014, e provvedendo a variare nell'ambito di questi la previsione di 850.000 ton in 600.000 ton.
Va quindi evidenziato quanto segue.
Il totale dei costi degli interventi previsti dal progetto di variante 2014 risulta pari, arrotondando, a 8.500.000€ (riepilogo in allegato 6) da sommare a 1.300.000€ già contabilizzato nella Tariffa 2014 per un totale di 9.305.000€.
Per contro si ha una economia nel nuovo PGFPO di 5.592.000€.

All. A al decreto n. 22 del - 6 OTT. 2016

In allegato 5 è riportato uno specchio di raffronto della successione dei costi del PGFPO, che espone l'economia di 2.500.000€ già considerata nella tariffa 2014 (per implementazione del telo di capping sullo stralcio 2), cui si aggiunge la presente economia di 5.592.000€ per un totale di 8.092.000€.
Complessivamente incidono in diminuzione le tonnellate della nuova capacità con un incremento IC2014 = 850.000.
Detta incidenza sarà evidenziata e confermata da una sensibile diminuzione del Costo Industriale.
Dette somme vengono inserite nella tabella di calcolo moltiplicate per il Cad2015 = Car2016.
La convenienza economica risulterà evidente dalla significativa diminuzione del Costo Industriale e quindi della Tariffa 2016.

Il costo del PGFPO "settembre 2014" è stato riconsiderato in conseguenza della modifica applicata alle quote della sistemazione finale, riducendo la capacità utile da 850.000 ton. a 600.000 ton. con una diversa "struttura" della copertura e sistemazione finale, mantenendo gli stessi vantaggi ambientali connessi. Ne conseguono minori economie rispetto a quelle calcolate in 5.592.00€ nell'elaborato "Settembre 2014". Le economie risultano 2.694.705€ riferite al nuovo costo del nuovo PGFPO di 23.489.490€. Questo valore è inserito in tariffa "elaborato ottobre 2015" in luogo del precedente.

Il proponente evidenzia che la proposta di Tariffa 2014 sia in corso di approvazione e ritiene possa avere decorrenza applicativa dal 01.01.2015 e per il tempo in attesa di approvazione della nuova proposta Tariffa 2016.
La tariffa 2014 prevede un gettito che viene perduto per un anno e quindi deve essere conguagliato nella tariffa 2016.

La tariffa, fino alla Tariffa 2014, prevedeva, approvato, un intervento di ristrutturazione degli uffici per un importo di 871.227,80€. A seguito di mutate esigenze aziendali e funzionali è stato elaborato un progetto di variante del fabbricato (vedi elaborato R8z Piano Finanziario – Ottobre 2015), che prevede un costo per tale voce di 433.579,59€ con una diminuzione di costi pari a 437.648,21€.

Il costo di attuazione del Piano di Ripristino Ambientale non è mai stato inserito in tariffa a seguito di progetti che in seguito il proponente ha ritenuto di dover abbandonare. Tale piano viene pertanto riproposto e rivisitato contestualizzandolo alle nuove caratteristiche del progetto. Il costo previsto per tale intervento è pari a 412.363,50€ che viene inserito nella tabella di calcolo moltiplicato per il Cad2015 = Car2016.

L'elaborato tariffa "ottobre 2015" introduce nuovi costi per sopravvenute necessità gestionali, anche in conseguenza di ottimizzazioni oltre che di modifiche ed impegni normativi.
Significativa in tal senso la nuova normativa per le procedure di accettazione dei rifiuti nonché la recente circolare illustrativa della Regione Veneto del 30 settembre 2015.
Negli allegati presentati dal proponente tale voce corrisponde ad un costo complessivo di 637.000€.
La rideterminazione della Tariffa a valere dal 01.01.2016 è stata quindi rielaborata tenendo conto delle variazioni della relazione "settembre 2014" aggiornate con la relazione "ottobre 2015", ripetendo la procedura già adottata ed approvata dalla Regione per la determinazione della tariffa poi divenuta a valere dal 01.01.2012 a seguito di D.G.R. n. 109/2012, a conclusione dell'iter iniziato con l'elaborato "luglio 2011" come richiamata nella delibera citata e riproposta nella Tariffa 2014 in corso di approvazione.
Si riassumono le variazioni intervenute:

1) Considerare le dette 600.000 ton. in luogo delle precedenti 850.000
2) Ricalcolo del coefficiente Cad2015 (detto anche Car2016)
3) Riconsiderazione sui costi del PGFPO con variazioni conseguenti dell'elaborato R3a che diviene R3a Bis
4) Inserimento in tariffa, essendo decorso un anno di "nuovi costi" per sopravvenute necessità ed esigenze gestionali.

La procedura approvata con la sopracitata determina, ripetuta per la tariffa 2014 proposta così come per la tariffa 2016 proposta, comporterà poi di valutare se effettuare uno step intermedio (tipo quello effettuato nel 2008) ovvero attendere la chiusura della discarica per la rendicontazione finale di cui all'art. 36 della L.R. n. 3/2000.

All. A al decreto
n. 22 del - 6 OTT. 2016

Il proponente rileva che sarà suo compito, in ogni caso, di monitorare le voci, non quelle di gestione, ma quelle relative ad opere ed accantonamenti, in quanto il meccanismo semplificato adottato ed approvato può comportare il raggiungimento anticipato (rispetto alla chiusura prolungata della discarica) delle somme previste. Il proponente, inoltre, rileva che Gea srl dal 2010 in avanti non ha richiesto alcun adeguamento per variazioni indici Istat e CCNL.

Viene ricordato dal proponente che con D.G.R. 109/2012 la tariffa approvata e vigente è di 64,68 €/ton.

La tariffa 2016 proposta (elaborato "settembre 2014") risultava 57,67 €/ton.

La tariffa 2016 proposta con l'elaborato integrativo "ottobre 2015" risulta 64,23 €/ton.

Gea srl rileva che il Costo Industriale 2016 risulta pari a 59,02 €/ton. – elaborato ottobre 2015 (contro i 52,64 €/ton dell'elaborato settembre 2014).

Mentre il Costo Industriale 2014 risulta 59,80 €/ton su cui incidevano altri oneri per 5,21 €/ton che restano invariati, ma ne aumenta l'incidenza percentuale sul Costo Industriale.

Gea dichiara che per la proposta a valere dal 01.01.2016 si impegna ad applicare ai conferimenti di rifiuti urbani, nell'ambito degli impegni riconfermati quale "discarica tattica", la tariffa (pur calcolata su 420 t/g) di 64,23 €/ton.

Di seguito si espone una tabella riepilogativa dei costi del piano di gestione post-operativa a 30 anni (vedi allegati relativi al piano finanziario):

ATTIVITA'	*IMPORTI*
Sorveglianza a)	936.000
Sorveglianza b)	1.200.000
Percolato analisi	137.700
Percolato controlli	0
Acque superficiali	80.190
Acque di falda	510.300
Copertura, controlli	150.000
Ripr. Assestamenti	3.156.00
Manut. Sist. Finale	1.944.000
Gestione percolato	10.129.500
Torcia consumi	835.000
Manut. Imp. Biogas	2.970.000
Misure biogas/emissioni	169.500
Analisi qualità aria	102.000
Relazione art. 10 lett. i D. Lgs. 36/2003	300.000
Parametri meteo	0
Formazione	0
CTC in post-esercizio	270.000
Costo PSC	600.000
Manutenzione impianti ausiliari	75.000
Totale	***23.489.490**

All. A al decreto
n. 22 del - 6 OTT. 2016

NOTA ISTRUTTORIA

La Commissione regionale VIA in sede istruttoria ha chiesto ai competenti Uffici Regionali una verifica d'ufficio del Piano Finanziario presentato dalla ditta e un parere di conformità del medesimo, ai precedenti Piani Finanziari (già approvati dai medesimi uffici), ed alla vigente normativa.

Il proponente evidenzia che la proposta di Tariffa 2014 sia in corso di approvazione e ritiene possa avere decorrenza applicativa dal 01.01.2015 e per il tempo in attesa di approvazione della nuova proposta Tariffa 2016.

La tariffa 2014 prevede un gettito che viene perduto per un anno e quindi deve essere conguagliato nella tariffa 2016.

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti all'articolo 15, comma 2, lett. c, così recita:

"(...)

1. *Sulla scorta dei dati consolidati nel presente Piano, non è consentita l'approvazione di nuove volumetrie di discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi, compresi gli ampliamenti delle discariche esistenti. Tale divieto va applicato almeno fino al 31/12/2020.*
2. *Le condizioni per la deroga di cui al comma 1 ricorrono esclusivamente nei seguenti casi:*

   (...)

   C) per le sole discariche per rifiuti urbani, approvate anteriormente all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 36/2003, e ai sensi dello stesso classificate come discariche per rifiuti non pericolosi, per le quali si evidenzi la motivata necessità di dar corso ad aumenti volumetrici mirati a sopperire eventuali aumenti tariffari correlati all'adeguamento dei costi per la gestione post-operativa, previo assenso del Comune competente per territorio. (...)".

La variante migliorativa richiesta dalla ditta è riferita a:

a) una discarica per rifiuti urbani tattica;
b) una discarica approvata anteriormente all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 36/2003;
c) una discarica classificata per rifiuti non pericolosi ai sensi del D. Lgs. n. 36/2003;
d) una discarica che esprime la motivata necessità (risagomatura morfologica della parte sommitale) mirata a sopperire eventuali aumenti tariffari correlati all'adeguamento dei costi per la gestione post-operativa. (riduzione del percolato e dei costi di gestione post-operativa).

Allo stato attuale non è pervenuto l'assenso del Comune competente per territorio. Le statuizioni del Piano Regionale Rifiuti non risultano pertanto soddisfatte.

La ditta chiede una variante migliorativa anche del pacchetto sommitale della discarica e prevede l'utilizzo di un geodreno in sostituzione dello strato drenante previsto dal progetto di discarica approvato.

A riguardo occorre evidenziare quanto segue:

La documentazione progettuale depositata evidenzia che la previsione di utilizzo del geodreno di copertura è migliorativa rispetto alle condizioni minime espresse, per le discariche, dalle BAT di cui alla Legge 36/2003 che recepisce la direttiva europea 1999/31 del 26.04.1999 (vedasi allegati al documento denominato "Integrazioni al Prog. 65-14, giugno 2015").

Le ultime integrazioni al "Progetto di Variante" apportano una rimodulazione della discarica con una sensibile diminuzione dei volumi rispetto al progetto originario (850.000 ton progetto originario – 600.000 ton variante integrazione ottobre 2015) e la riduzione della quota finale della copertura.

In virtù della diminuzione delle quote finali di progetto (meno 1,30 mt. circa) sul colmo della discarica si ha una diminuzione delle pendenze della copertura finale. Si passa da una previsione di progetto dell'8% ad una del 6,7% circa. Tenuto conto di tali nuove pendenze il proponente ritiene necessario aumentare il materiale di riporto (terreno vegetale) per garantire una pendenza post-chiusura di almeno il 5% in grado di assorbire gli assestamenti di progetto ipotizzati. Tale intervento comporta quindi maggiori costi sia rispetto al progetto originario che alla prima integrazione trasmessa (Luglio 2015).

L'aumento volumetrico risulta mirato a sopperire aumenti tariffari correlati all'adeguamento dei costi per la gestione post-operativa

All. A al decreto
n. 22 del 26 OTT. 2016

L'importo di cui alla tabella sopra riportata, facente parte della documentazione progettuale presentata, da una verifica effettuata dal gruppo istruttorio risulta pari a € 23.565.190,00.

10 OSSERVAZIONI E PARERI: ESAME

Nel corso dell'iter istruttorio sono state acquisite dall'UC VIA le Osservazioni che si riportano di seguito in forma sintetica:

1. Comune di Sant'Urbano – prot. n. 8623 del 17.12.2014 trasmette a Regione Veneto Sezione Coordinamento Attività Operative prot. n. 1704 del 05.01.2015 le prime osservazioni e le successive osservazioni di seguito sintetizzate:

1.1 Dott.ssa Miazzi Cristina

"Gea sostiene che con la variante migliorativa si riduca la dispersione del biogas dall'attuale 13% al 6-7%. La variante migliorativa prevede però un aumento di volumetria del 20% della discarica; di conseguenza, si stima che la produzione di biogas aumenti del 20%. Si prevede quindi che la quantità di biogas rilasciato in atmosfera sia maggiore (aumento del 6%) rispetto a quanto se ne perderebbe nello stato attuale della discarica, con prevista chiusura nel 2019."

"Gea sostiene che la variante migliorativa determinerà una sensibile riduzione del percolato da smaltire nella fase post mortem. Il confronto però non è corretto: bisognerebbe conoscere quanto percolato si stima debba essere smaltito nello stesso periodo nel caso in cui l'opera non venga realizzata e il sito cessi la sua attività nel 2019".

"La variante migliorativa proposta è compatibile con la richiesta di deroga al parametro DOC a 2500 mg/L, già avanzata da Gea. Bisognerebbe indagare quali sono le conseguenze dell'innalzamento del limite di questo parametro. Il parametro misura la quantità di sostanza organica disciolta, e, per quanto posso comprendere, è correlato al trattamento che subiscono i rifiuti prima di arrivare in discarica, non tanto alla loro pericolosità. Se in discarica arrivano rifiuti con un maggiore contenuto di sostanza organica, mi chiedo se poi questo determini una maggiore produzione di percolato e biogas e se la variante migliorativa proposta serva dunque a rendere più accettabile un nuovo stato della discarica. Questo perché, rispetto alla situazione attuale, la realizzazione della variante migliorativa non dà benefici ambientali in termini di emissioni di biogas e non vengono forniti dati che consentano di stabilire i benefici nella gestione del percolato prodotto. Per quanto riguarda la questione della salute pubblica, mi unisco a quanti chiedono che venga istituito un registro per valutare l'incidenza di tumori e malattie nel nostro comune."

"Queste considerazioni mi portano a concludere che Sant'Urbano non riceverà particolari benefici da questo intervento, né di carattere ambientale, né gestionale, né di altro tipo."

NOTA ISTRUTTORIA

La ditta richiedente ha presentato: "INTEGRAZIONI AL PROGETTO N. 65/2014 per la Commissione Regionale VIA.

In sintesi la ditta, anche a seguito delle osservazioni pervenute, ha integrato spontaneamente il progetto presentato con documentazione non sostanziale datata giugno 2015.

La ditta ha contestualmente controdedotto alle osservazioni pervenute che si richiamano.

Nell'ottobre 2015 la ditta presenta variante volontaria in riduzione con allegato nuovo Piano Finanziario.

Si richiamano le note istruttorie precedentemente e successivamente formulate.

1.2 Comitato Lasciateci Respirare Monselice – Comitato Lasciateci Respirare Lendinara – Comitato Contro i Disagi dei Mangimifici Veronesi – Associazione Terre Nostre Veneto.

"OGGETTO: diffida ai succitati soggetti a concedere o favorire con il loro assenso l'autorizzazione al progetto di variante migliorativa al piano di adeguamento ex decreto D.G.R. n. 2542/2004 relativa alla discarica "tattica" Regionale ubicata nel Comune di Sant'Urbano (Padova)."

"l'articolo 41 della Costituzione Italiana dice che "L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali". L'impianto in oggetto lede la libertà di vivere in un territorio privo di odori sgradevoli e -in seguito a studi e ricerche in corso- potrebbe recare danni alla salute degli abitanti della zona limitrofa."

All. A al decreto
n. 22 del 6 OTT. 2016

"Vista l'ubicazione della discarica -che si trova poco distante dal fiume Adige- e visto il pericolo dato dalle cosiddette "bombe d'acqua" –fenomeno sempre più frequente e imprevisto- in caso di esondazione del fiume tutta l'area potrebbe essere inondata con conseguente fuoriuscita di fanghi pericolosi dalla discarica che potrebbero compromettere irreparabilmente l'intera area, composta peraltro di zone densamente abitate."
"L'Unione Europea impone l'adozione del principio di precauzione nella gestione del rischio ambientale o sulla salute, sulla base della considerazione che "l'assenza di prove scientifiche e certe sulla nocività di inquinanti ambientali non è prova di assenza di rischio per la salute"."
"Nella sua relazione tenutasi a Lendinara l'8 Novembre 2014 (vedi copia in allegato fotostatico), il Prof. Tamino, docente di biologia dell'Ambiente dell'Università di Padova e membro della commissione sicurezza e biotecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha riportato che La Commissione europea ha "bacchettato" l'Italia e ha invitato le autorità competenti ad imporre tutte le misure di attenuazione nel rispetto della Direttiva Aria 2008/50/CE. Inoltre «Nell'autorizzare nuovi impianti di combustione, le autorità competenti in Italia dovrebbero prendere nella dovuta considerazione l'impatto sulla qualità dell'aria e imporre tutte le opportune misure di attenuazione, in particolar modo se l'installazione degli impianti è autorizzata in aree che già superano i valori limite fissati per la protezione della salute umana dalla Direttiva 2008/50/CE». Questa è la risposta del Commissario Ue all'Ambiente, Janez Potočnik, all'interrogazione presentata il 3 aprile 2013 da Andrea Zanoni, eurodeputato veneto, e la nostra è una zona dove tali limiti vengono superati (dati ARPAV)."
"Il 6 gennaio del 2013 c'è stata una scossa di terremoto, preceduta da un boato, di Magnitudo 2.8 con epicentro nel territorio del comune di Sant'Urbano e visto che i fenomeni sismici non sono prevedibili, nessuno può assicurare che il fenomeno non si ripeta. Nel caso di un altro evento sismico simile si potrebbe avere un cedimento delle strutture della discarica con conseguente inquinamento della terra e delle falde acquifere.
"Nei comuni limitrofi alla zona di Sant'Urbano (Pd) già sussistono diverse centrali a biomassa/biogas che rendono l'aria altamente inquinata e l'ampliamento in oggetto concorre ad un peggioramento della stessa."
"Il rischio che il percolato scenda nelle falde è sempre presente, come dimostrano centinaia di altre analoghe situazioni e non crediamo sia opportuno continuare a mettere a repentaglio la salute di migliaia di cittadini, che quell'acqua la bevono o irrigano i campi delle nostre verdure."
"Non esiste un registro tumori aggiornato nei territori dell'Asl 17 e Ulss 18, cioè intorno alla discarica, che possa garantire un attento monitoraggio epidemiologico della popolazione in rapporto alle esalazioni della stessa, mentre in altre zone d'Italia tramite questi registri, è stato dimostrato che nella popolazione residente entro un raggio di 5 Km intorno alla discarica, c'è un significativo aumento delle malattie tumorali e respiratorie."
"Nella relazione tecnica della variante, i progettisti dichiarano che è sì vero che il territorio circostante è soggetto ad allagamenti dovuti alle deficienza del reticolo idrografico, ma che "per quanto riguarda le aree di stretta pertinenza della discarica, anche per la sua collocazione leggermente rialzata rispetto al territorio circostante, non ha risentito di questa problematica anche in occasione di importanti eventi meteorici di questi ultimi tempi".
"Per quanto sopra evidenziato, in assenza di soluzioni normative e regolamentari tese all'applicazione del principio di precauzione i sottoscritti

SIGNIFICANO

ad ogni effetto al Sindaco la responsabilità penale, civile, amministrativa, a suo carico eventualmente conseguente anche a seguito della presente diffida da accertarsi nelle competenti sedi, per le conseguenze di ordine sanitario, che dovessero manifestarsi a breve, medio e lungo termine nella popolazione residente nel territorio comunale e specificatamente nell'area caratterizzata dalle criticità ambientali sopra indicate.
Nel contempo

DIFFIDANO

I soggetti sopra citati, in ossequio all'art. 32 della Costituzione ed al principio di precauzione sancito dal diritto comunitario e dall'art. 3-ter del D. L. vo n. 152/2006, al fine di fronteggiare la minaccia di danni gravi ed irreversibile per i cittadini, diffidiamo dal dare il proprio assenso

All. A al decreto n. 22 del - 6 OTT. 2016

all'ampliamento indicato in oggetto con il possibile aggravamento delle condizioni di insalubrità ambientale;

NONCHE'

dall' astenersi per il futuro dall'autorizzare, asseverare e dare esecuzione a progetti relativi a nuove attività che possano condurre ad un aggravamento delle lamentate condizioni di insalubrità ambientale.
In difetto saranno percorse tutte le vie legali consentite per la tutela della salute dei cittadini.

NOTA ISTRUTTORIA

Si rileva che la Regione con D.G.R. 2407 del 04.08.2009 si è pronunciata favorevolmente approvando il progetto di adeguamento della discarica al D. Lgs. 36/2003 presentato dalla ditta e correlata valutazione di impatto ambientale (VIA). L'opera quindi, è già stata assoggettata alla VIA. La discarica risulta conformata in modo adeguato anche a tutela da rischi idraulici e sismici. Per la discarica è previsto e attuato un Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) approvato che prevede, con il coinvolgimento di ARPAV, dettagliati controlli su tutte le matrici interessate. I dati emersi da tali monitoraggi fino ad oggi non evidenziano situazioni anomale. La esistente discarica di Sant'Urbano (PD) è stata qualificata come "impianto tattico regionale" con D.G.R. n. 321 del 14 febbraio 2003 ed è gestita dalla ditta GEA srl con modalità certificate ISO 9001 e ISO 14001. La discarica è esistente e per la medesima è stata chiesta una variante migliorativa tesa a ridurne il percolato. Le criticità e le connotazioni della qualità dell'aria per la Pianura Padana sono note. Le distanze di legge dai fabbricati abitati sono rispettate. L'intervento prospettato non risulta esprimere impatti negativi significativi per quanto attiene alla salute umana. La effettuazione di studi epidemiologici in ambiti interessati da interventi quali le discariche autorizzate compete alle Autorità sanitarie. La discarica tattica per rifiuti urbani in esame esprime le connotazioni della pubblica utilità e non si rileva l'applicabilità del principio di precauzione alla medesima per le criticità sollevate. Circa la natura ed i contenuti della diffida avanzata nei confronti dei soggetti coinvolti dall'istanza, provvederanno gli uffici regionali competenti, le Autorità competenti e la Magistratura. La discarica in essere risulta autorizzata a seguito di valutazioni adeguate che, hanno trovato conclusione nei seguenti provvedimenti:

- "Progetto Generale e Primo Stralcio Esecutivo della Discarica Controllata di Rifiuti Urbani e Assimilabili in Comune di S. Urbano (PD)" approvato dal Comune di S. Urbano con del. C.C. n° 160 del 21.12.88 e dalla Giunta Regionale del Veneto con DGR n. 6426 del 14.11.89, in base al parere favorevole espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Sez. Ambiente con voto n° 600 del 15.9.89.
- variante generale al progetto a recepimento delle prescrizioni già stabilite dalla CTRA approvata con D.G.R.V. n° 517 del 23/8/98 e vista la successiva D.G.R. n. 3705 del 26.10.1999,
- D.G.R. n. 2542 del 6 agosto 2004 con la quale è stato approvato il Piano di Adeguamento (P.d.A.) al D. Lgs. 36/03 della copertura di tutta la discarica (1° e 2° stralcio).
  Una parte del sedime del 2° stralcio è ancora in fase di attuazione.
- D.G.R. n. 2407 del 04 agosto 2009 con la quale è stata approvata la compatibilità ambientale (VIA) del progetto presentato – (Piano di Adeguamento della discarica al D. Lgs. 36/2003 - P.d.A e s.m.i.).
- AIA n. 5 del 30 gennaio 2013.

Si richiamano le precedenti note istruttorie e il documento denominato "Integrazioni al Prog. N.65-14" che contiene controdeduzioni della ditta alle osservazioni pervenute.

2 Comune di Sant'Urbano PEC del 19.12.2014 Prot. n. 8667 del 19.12.20104 trasmette a Regione Veneto Sezione Coordinamento Attività Operative Prot. n. 553911 del 29.12.2014 le osservazioni iniziali e successive pervenute e di seguito sintetizzate:

2.1 Prof. Cordiano Vincenzo

"Considerazioni sulle possibili conseguenze per la salute umana e ambientale derivanti dalla concessione dell'ampliamento della discarica per rifiuti sita nel comune di Sant'Urbano."

All. A al decreto
n. 92 del 6 OTT. 2016

"Le brevi considerazioni qui esposte consentono di affermare che nel territorio di pertinenza dell'ULSS 17, nel quale ricade anche il Comune di Sant'urbano, sede della discarica di cui si chiede l'ampliamento, esiste una condizione critica per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico, come attestato dagli stessi tecnici dell'ARPAV.
Nello stesso territorio è documentato un eccesso statisticamente significativo di mortalità per alcune delle patologie inequivocabilmente associate con inquinamento atmosferico e con la residenza in prossimità di discariche. In particolare nel territorio dell'ULSS di Este è storicamente dimostrato in entrambi i sessi un eccesso di mortalità da ogni causa, da malattie del sistema circolatorio e da cardiopatia ischemica. Inoltre un eccesso di mortalità per malattie cerebrovascolari è stato documentato negli anni più recenti a carico del sesso femminile, mentre in quello maschile è dimostrato un eccesso di mortalità statisticamente significativo per malattia di Alzheimer e diabete mellito. I dati della letteratura più recente e qualificata, che sono stati brevemente riassunti, dimostrano il modo inoppugnabile che, per le malattie per le quali è stato dimostrato un eccesso statisticamente significativo di mortalità nel territorio della ULSS di Este, esiste un rapporto causale con l'esposizione all'inquinamento ambientale, a generare il quale inquinamento contribuiscono, e in modo determinante anche le emissioni gassose e il percolato della discarica, nonché il traffico dei veicoli a motore, come evidenziato nella relazione del professor Gianni Tamino.
Pertanto, anche invocando il rispetto dei principi di precauzione e di prevenzione, si chiede che non venga concessa l'autorizzazione all'ampliamento della discarica sita nel comune di Sant'Urbano."

NOTA ISTRUTTORIA
Si richiamano le precedenti note istruttorie e il documento denominato "Integrazioni al Prog. N.65-14" che contiene controdeduzioni della ditta alle osservazioni pervenute.
Le Autorità sanitarie competenti in materia non hanno segnalato studi il cui esito dimostra incidenze significative sulla salute pubblica derivanti da impatti ambientali correlabili alla discarica. La discarica tattica per rifiuti urbani in esame esprime le connotazioni della pubblica utilità e non si rileva l'applicabilità del principio di precauzione alla medesima per le criticità sollevate.

2.2 Prof. Tamino Gianni

1) La prima considerazione da fare è che più che una variante migliorativa, la proposta si configura come ampliamento della discarica attuale. Infatti, come si evince da quanto riportato alle pagine 6 e 17 della Relazione Tecnica, la Variante porterà ad un incremento di volume pari a 890.000 metri cubi, innalzando la quota massima della discarica fino a 5 metri e allungandone la vita di 7 anni, cioè dal 2019 al 2026. Conseguentemente verranno portati nel tempo molti più rifiuti (quasi un milione di tonnellate in più in 7 anni), soprattutto speciali (come si deduce dall'evoluzione della tipologia di rifiuti portati a Sant'Urbano negli ultimi anni) e verrà prodotto più biogas, per un tempo più lungo. Inoltre a pagina 23 della Relazione si chiede:" *Con il presente progetto di variante migliorativa, nelle nuove previsioni progettuali, viene richiesta medesima sottocategoria di discarica di cui al comma 1 lettera c) dell' art. 7 del D.M. 27/09/2010 con il valore limite per il parametro pari DOC pari a 2.500 mg/l.*" Si tratta di una sottocategoria per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas. Se tale richiesta fosse accolta si avrebbe nel tempo una maggiore quantità di biogas prodotto, conseguente all'incremento di DOC (Carbonio organico disciolto).
A questo proposito, non è chiarita l'origine dei rifiuti speciali e da quale località proverrebbero, dato importante per calcolare l'impatto dei trasporti e per capire se la discarica ha funzioni solo regionali o se sarà utilizzata anche per smaltire rifiuti provenienti da fuori Regione.

2) Una simile Variante si sarebbe potuta ottenere anche utilizzando altre tecnologie, funzionali all'obiettivo di ripristinare le pendenze e mantenere un buon deflusso dell'acqua, ma non vengono adeguatamente valutate solo perché meno economiche e perché non permetterebbero un significativo ampliamento, vero obiettivo della Variante. Nell'analisi delle alternative tecnologiche (pagg. 95-97 del SIA), senza aver valutato realmente ipotesi alternative, si afferma: "*Pertanto, alla luce della disamina di quanto già realizzato in altri impianti di discarica, oltre*

All. A al decreto n. 22 del 6.OTT.2016

che dell'esperienza acquisita e dei dati disponibili, si può concludere che con una accorta scelta della geocomposito, in particolare sotto il profilo della resistenza al carico, si possano ottenere maggiori benefici complessivi in termini di semplicità della posa, garanzia di funzionamento e risparmio di risorse naturali e mezzi necessari al loro trasporto".

3) Contrariamente a quanto si afferma nello Studio di impatto Ambientale (SIA), l'inquinamento atmosferico, nel caso venisse realizzata la Variante, aumenterà nelle aree adiacenti la discarica sia nel periodo dei lavori che soprattutto nel tempo successivo.
Infatti si afferma (Tab. riportata qui sotto) che, per le attività di cantiere, la nuova proposta ridurrà le emissioni di polveri PTS e PM10, ma non PM2,5, NOx , CH4, CO, NMVOC e NH3:

Emissioni complessive					
Parametro	um	EMISSIONI		DIFFERENZIALE	
		VM	PDA	Assoluto	Percentuale
Polveri (PTS)	kg/anno	45.900,3	51.670,4	-5.770,2	-11%
Polveri (PM10)	kg/anno	10.547,1	11.887,5	-1.340,4	-11%
Polveri (PM2,5)	kg/anno	644,5	619,6	24,9	4%
NOX	kg/anno	8.026,7	7.716,7	310,0	4%
N2O	kg/anno	195,1	187,6	7,5	4%
CH4	kg/anno	27,9	26,8	1,1	4%
CO	kg/anno	2.095,9	2.014,9	80,9	4%
NMVOC	kg/anno	930,9	894,9	36,0	4%
NH3	kg/anno	1,11	1,07	0,04	4%

Tab. 4 Emissioni potenziali complessive delle attività di cantiere connesse con la Variante Migliorativa

Per quanto riguarda le polveri, o meglio, il particolato, è utile ricordare che quanto più il PM è piccolo e tanto più le particelle possono penetrare all'interno degli alveoli polmonari e poi, attraverso la circolazione del sangue, in tutte le parti del corpo, causando irritazione e trasportando in profondità sostanze tossiche e cancerogene che possono produrre danni gravi e irreparabili alla salute.
Gli effetti sanitari delle polveri più sottili dipendono non tanto dalla loro concentrazione (in peso per metro cubo), quanto dal numero o (se si preferisce) dalla superficie complessiva che hanno le particelle. Poiché si tratta di volumi, a parità di peso, le particelle di 1 micron sono circa mille volte quelle da 10 micron e quelle 0,1 micron corrispondono a circa un milione di volte quelle da 10 micron (vedi figura di seguito). Pertanto l'incremento delle polveri più sottili, sotto 2,5 micron, aumenta il numero complessivo dl particelle, tra l'altro, le più pericolose, e la superficie reattiva utile a determinare danni sanitari.
Ma anche l'incremento di ossidi d'azoto e di ammoniaca contribuisce alla formazione di polveri secondarie (di piccole dimensioni e fino a 4 o 5 volte quelle primarie, in base a dati dell'ARPA Lombardia) e, d'estate, all'ozono.
Va ricordato che la direttiva comunitaria (direttiva sull'aria ambiente, 96/62/CE) e la normativa nazionale (D. Lgs. 351/1999 e seguenti), prevedono che per ozono, PM10 e PM2,5 siano adottate misure per evitare che la situazione peggiori, ma ogni nuovo impianto che produce direttamente o indirettamente tali sostanze, impedisce il rientro nei limiti di legge. L'area attorno alla discarica presenta un significativo inquinamento da polveri PM10 e PM2,5 e anche, d'estate, di ozono (dati ARPAV per la zona sia padovana di Badia Polesine, che di Rovigo, nel comune di Lendinara).
A questo proposito, il 3 aprile 2013, in risposta ad una interrogazione, il Commissario Ue all'Ambiente, Janez Potočnik, ha dichiarato: "*Nell'autorizzare nuovi impianti di combustione, le autorità competenti in Italia dovrebbero prendere nella dovuta considerazione l'impatto sulla qualità dell'aria e imporre tutte le opportune misure di attenuazione, in particolar modo se l'installazione degli impianti è autorizzata in aree che già superano i valori limite fissati per la protezione della salute umana dalla Direttiva 2008/50/CE".*
Va poi considerato l'incremento di composti organici volatili, che comprendono anche sostanze tossiche e cancerogene.
Ma soprattutto va considerato che la discarica durerà per 7 anni in più, durante i quali vi sarà ancora produzione di inquinamento sia per movimentazione rifiuti, che per traffico e per produzione di energia elettrica con il biogas. In base ai dati presentati dall'azienda nella richiesta

All. K al decreto
n. 22 del - 6 OTT. 2016

dell'AIA, ciò significa, solo per l'impianto di produzione di energia elettrica di GEA, che ogni anno dai camini del generatore usciranno:

- 0,25 Ton. di polveri sottili,
- 0,25 di HCl,
- 3,78 di COT,
- 11,36 di NOx,
- 12,64 di CO,
- 50 Kg/anno di HF.

Ma vanno poi considerati i due motori adibiti alla produzione di energia gestiti dalla ditta esterna SADI - Servizi Industriali (comunque facente capo a Gea) e inoltre due torce in serie della potenzialità di 1500 mc/ora funzionanti in automatico a servizio dell'esubero del biogas disponibile.

Circa questo inquinamento, lo Studio di impatto ambientale afferma a pag. 133 *"Relativamente alla emissione convogliate dai motori, in considerazione del fatto che le modalità gestionali di smaltimento del rifiuto non verranno cambiate nell'implementazione della Variante Migliorativa rispetto alle attuali modalità e che nel corso del periodo di vita della discarica (1990-2014) le emissioni dei motori sono sempre risultate entro i limiti normativi, si ritiene che l'impatto determinato dalle emissioni determinate dai motori rimarrà invariato*", dimenticando che ci saranno 7 anni in più di inquinamento.

Per gli odori nel SIA si dice che la situazione rimarrà invariata, ma ciò significa molto negativa per gli abitanti delle aree circostanti, come più volte da loro denunciato.

4) Considerati tutti questi aspetti risultano non accettabili le conclusioni del SIA (impatti compatibili con l'ambiente circostante) e, in particolare, quanto riportato nelle matrici di sintesi.

Consideriamo la matrice di pag. 253 del SIA, che riguarda la fase di costruzione e di esercizio.

Per quanto riguarda il traffico, considerato trascurabile, viene compensato dal fatto che prima è positivo e poi negativo, ma mentre nel periodo fino al 2019 vi è una trascurabile riduzione di traffico, dopo tale data il traffico è tutto in più e quindi è significativo l'impatto.

Consideriamo ora quanto riportato per l'atmosfera. Non è chiaro per quale motivo le voci vulnerabilità ed area di influenza siano calcolati 4 per PTS e PM10, ma 3 per tutti gli altri inquinanti: difficile dire che le polveri PM2,5 agiscano su un comparto ambientale e per un'area diversi dalle polveri PTS e PM10; anzi le PM2,5 hanno possibilità di ricaduta in un raggio più vasto, come anche gli ossidi d'azoto e la vulnerabilità dell'atmosfera non è diversa!

Altrettanto strana risulta la valutazione per quanto riguarda la reversibilità, considerata inferiore ad un anno per gli effetti degli inquinanti in atmosfera: se è vero che le concentrazioni vanno diminuendo, è anche vero che le emissioni continuano per molti anni e gli effetti sull'ambiente e sulla salute non sono di breve periodo. Polveri sottili (in particolare PM2,5) e inquinamento atmosferico sono stati riconosciuti causa di tumore per la specie umana dall'Agenzia per la ricerca sul cancro (IARC, volume 109 delle Monografie, ottobre 2013) e quindi gli effetti superano ampiamente l'arco di un anno. Se poi venissero inserite nella matrice anche le emissioni, non prese in esame, degli impianti di produzione di energia elettrica con l'utilizzo del biogas, il dato sarebbe ancora più rilevante.

Chiaramente, rifacendo il calcolo sotto questa luce, anche trascurando la somma degli inquinanti dovuti alla discarica più quelli del cogeneratore a biogas, si otterrebbe per le voci "atmosfera dopo il 2020" due volte il valore -192 , che corrisponde, in base alla tabella riportata nel SIA, ad impatto negativo elevato.

Ma nella matrice non si prendono in considerazione gli odori, che la popolazione dovrà subire per sette anni in più.

Infine vi è una grande considerazione, che sembra veramente eccessiva, sull'impatto positivo e sulla tenuta nel tempo, della copertura definitiva con il geodreno al posto del materiale granulare.

Le considerazioni sopra esposte portano a dire che l'impatto non è né positivo né trascurabile, anche valutando pro e contro, ma chiaramente negativo, in particolare "in modo elevato" per quanto riguarda l'atmosfera.

NOTA ISTRUTTORIA

Si richiamano le precedenti note istruttorie e il documento denominato "Integrazioni al Prog.

All. A al decreto
n. 22 del 6 OTT. 2016

	N.65-14" che contiene controdeduzioni della ditta alle osservazioni pervenute. Si evidenzia che la ditta ha trasmesso in data Ottobre 2015 una variante volontaria in riduzione relativa all'intervento in esame.
3	Comune Sant'Urbano trasmette pec in data 19.12.2014 – Sezione Coordinamento Attività Operative prot. n. 553874 del 29.12.2014 PEC. Il Sindaco Augusto Sbicego *"(...) Rileva preliminarmente:* - *L'assenza di uno studio approfondito riguardo il rischio idraulico, considerata la presenza nell'area dove insiste la discarica di vari corsi d'acqua, tra cui l'Adige, al fine della valutazione delle conseguenze in caso di esondazione o rottura argini dei fiumi nella erosione degli argini della discarica;* - *Relativamente al percolato prodotto, nella documentazione presentata mancano i dati di proiezione riferiti al periodo post mortem senza la variante proposta, questo per permettere una corretta valutazione appunto con i dati ipotizzati sul progetto in seguito alla variante.* *In buona sostanza la ipotetica sostenibilità del sito, da valutare nella proposta di incremento attività, va comunque commisurato preliminarmente nei suoi effetti alle condizioni ambientali del territorio per saggiarne la ipotetica assorbibilità, senza pertanto concorrere ad incrementare a sua volta i dati generali già negativi. La scrivente Amministrazione Comunale, nel presentare queste prime considerazioni, si riserva ulteriori contributi a sostegno di quanto affermato in seno alle commissioni regionali preposte all'esame del suddetto progetto, giacchè il parere che la stessa esprimerà verrà appunto determinato dalle risultanze comparative finali sulla qualità ambientale complessiva.".* ***NOTA ISTRUTTORIA*** Si richiamano le precedenti note istruttorie e il documento denominato "Integrazioni al Prog. N.65-14" che contiene controdeduzioni della ditta alle osservazioni pervenute. Risulta necessario ai fini della procedibilità dell'istanza l'assenso del comune di Sant'Urbano competente per territorio. Mancando tale assenso non risultano rispettate le condizioni del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Art. 15, comma 2, lett. c.
4	Città di Lendinara trasmette PEC in data 18.12.2014 – Sezione Coordinamento Attività Operative prot. n. 551861 del 24.12.2014 PEC. Il Sindaco Luigi Viaro allega verbale di deliberazione della giunta municipale n. 244 che delibera "di approvare, quale atto di indirizzo politico, l'allegato documento, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente le osservazioni del Comune di Lendinara al Progetto di variante migliorativa al Piano di Adeguamento ex D.G.R. n. 2542/2004, relativo alla discarica "tattica regionale" di Balduina, ubicata nel Comune di Sant'Urbano (PD)". "tenuto conto che il progetto di variante migliorativa al PdA è finalizzato alla valorizzazione della capacità impiantistica esistente con incremento di volume di rifiuti di 890.000 m3, rifiuti che potranno avere un contenuto di sostanza organica oltre tre volte di quelli conferiti attualmente; considerando che nel processo di digestione della sostanza organica si produrrà biogas che verrà captato e combusto per generare energia elettrica; valutando che la combustione del biogas creerà inevitabilmente immissioni in atmosfera di particolato, ossia polveri sottili sospese in aria (ossidi di azoto NOx, solfati SOx, acido cloridrico, benzo(a)pirene per gli idrocarburi policiclici aromatici IPA, particolato PM10, PM 2.5, ecc.) dannose per la salute umana; in attesa che venga operato un monitoraggio eolico idoneo per determinare la direzione prevalente dei venti, allo scopo di individuare le zone maggiormente sottoposte alla concentrazione delle sostanze emesse nell'aria (in base alle conoscenze attuali risulta che la zona maggiormente compromessa sia la zona nord occidentale del nostro territorio comunale distante meno di 1400 m dalla discarica, pregiata per la coltivazione di prodotti IGP); rilevando dal monitoraggio effettuato presso la stazione fissa di Villafora (distante ca. 4 km sottovento in direzione sud ovest rispetto alla discarica) che i valori di soglia previsti dalla normativa vigente in relazione alle polveri sottili sospese nell'atmosfera, ossia delle sostanze inquinanti nell'aria, sono stati superati in diversi periodi dell'anno;

n. 22 - 6 OTT. 2016

osservando che il progetto in esame prolungherà l'attività di almeno altri 6/7 anni oltre il termine attualmente stimato fino alla metà dell'anno 2019;
constatando che vi è un certo grado di incertezza geologica in relazione alla presenza continua su tutta l'area dello strato di spessore uniforme di argilla, segnalato ad una profondità di circa 8,5-10,5 m di profondità dal piano campagna, che rappresenta il fondo naturale impermeabile su cui sono stati immorsati i diaframmi di bentonite perimetrali alla discarica e su cui si basa l'efficienza del sistema di protezione della falda acquifera (...);
dato atto che si richiedono maggiori garanzie in relazione alla durata dei sistemi di impermeabilizzazione del fondo e delle pareti della discarica (...) allo scopo di assicurare che le barriere impermeabili non possano lesionarsi prima della completa mineralizzazione dei rifiuti, ovvero si conservino ampiamente oltre il periodo post mortem previsto;
osservando che il sito si trova in una zona che alimenta chiaramente la falda acquifera circostante, pertanto in caso di dispersione il sito risulta predisposto alla diffusione degli inquinanti nelle zone attigue;
valutando che il P.T.C.P. mostra che l'area in cui ricade la discarica è area a scolo meccanico e che una parte molto limitata della discarica, è classificata come area esondabile o a periodico ristagno idrico;
tenuto conto del PATI che mostra che la parte meridionale della discarica rientra in area esondabile a ristagno idrico;
preso atto del PAT che segnala la presenza di tracce di corsi fluviali estinti che possono costituire delle vie di deflusso nel caso di dispersione di percolato e che mostra che aree esterne adiacenti alla discarica sono classificate come aree esondabili o a ristagno idrico;
evidenziando che dalla documentazione tecnica messa a disposizione non risultano elementi utili per definire con certezza quanto dovrà prolungarsi l'osservazione del sito oltre il periodo post mortem (stabilito in 30 anni) per garantire la salvaguardia dell'ambiente circostante, soprattutto dal punto di vista della copertura economica ad esso riservato;
dato atto che in riferimento alla produzione di biogas e delle emissioni in genere derivanti dalla gestione operativa della discarica, risulta necessaria l'adozione di tutti gli accorgimenti di natura tecnica disponibili atti anche alla prevenzione della propagazione di emissioni odorigene;
ribadito che l'ampliamento previsto comporterà un sicuro aggravio (inquinamento, traffico, polveri sottili, acustico, miasmi) per il Comune di Lendinara derivante, in primo luogo ma non solo, dall'aumento del traffico pesante diretto alla discarica;
considerato che:
deve essere data agli Enti e alle popolazioni vicine ogni garanzia e assicurazione in ordine al rispetto della legge (...);
in base alla nozione di "comuni interessati" anzidetta, la Città di Lendinara rientra tra i "comuni interessati" per le concrete ricadute ambientali di tale progetto (...);
chiede:

- che la Regione Veneto tenga in debita considerazione le osservazioni sopra esposte, nonché dell'evidente disagio che subirà il territorio e la collettività lendinarese dalla realizzazione del progetto di ampliamento in questione e quindi preveda delle congrue ed efficaci forme di compensazione a ristoro di detto disagio, ai sensi dell'art. 37 della Legge Regionale n. 3/2000 come modificata dall'art. 41 della Legge Regionale n. 13 del 2012, che prevede la possibilità, a termini del comma 2) del medesimo articolo, che la Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, provveda a determinare i criteri per la suddivisione dei contributi fra comuni confinanti effettivamente interessati al disagio provocato dalla presenza di impianti, criteri approvati con deliberazione della Giunta Regionale nr. 1104 del 28 giugno 2013;
- che la polizza fidejussoria relativa alla fase post mortem della discarica in questione sia adeguata al rischio odierno e conseguentemente aggiornata in relazione al rischio derivante dall'ampliamento in oggetto;
- l'installazione di una stazione fissa di monitoraggio ambientale "in continuo" del particolato atmosferico e della qualità della falda acquifera nel nostro territorio comunale maggiormente sottoposto alla dispersione delle polveri sottili, allo scopo di garantire la tutela sanitaria degli abitanti;
- che venga realizzata la piantumazione di piante ad alto fusto in prossimità delle zone abitate

Il decreto n. 22 del - 6 OTT. 2016

	del nostro territorio comunale maggiormente esposte, per creare una barriera naturale alla dispersione eolica del pulviscolo atmosferico prodotto dalle attività correlate alla discarica; – che vengano approfonditi nella valutazione VIA gli impatti olfattivi che la discarica può rilasciare nei confronti del territorio di Lendinara posto in posizione di sottovento rispetto alla discarica stessa. ***NOTA ISTRUTTORIA*** Si richiamano le precedenti note istruttorie e il documento denominato "Integrazioni al Prog. N.65-14" che contiene controdeduzioni della ditta alle osservazioni pervenute. La discarica risulta conformata in modo adeguato anche a tutela da rischi idraulici e sismici. Per la discarica è previsto e attuato un Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) approvato che prevede, con il coinvolgimento di ARPAV, dettagliati controlli su tutte le matrici interessate. I dati emersi da tali monitoraggi fino ad oggi non evidenziano situazioni anomale.
5	Provincia di Padova prot. n. 31731 del 05/03/2015 – Sezione Coordinamento Attività Operative prot. n. 103432 del 10/03/2015 PEC. Il Settore Ecologia, Caccia e Pesca, Agricoltura, Cave e Polizia Provinciale della Provincia di Padova richiede quanto segue: "La scrivente Amministrazione, pur rilevando che nella documentazione è presente l'elaborato R-8 "Piano Finanziario", come già espresso da questa Provincia nell'ambito della Commissione V.I.A. Regionale del 28/01/2015, relativa al Progetto in oggetto, chiede di trasmettere una relazione sintetica riepilogativa con indicati gli interventi previsti per la ricomposizione ambientale e la gestione post operativa della discarica nel suo insieme, con i relativi costi derivanti dai piani tariffari, nonché gli importi accantonati per gli tali interventi con i relativi riferimenti alle polizze in essere." ***NOTA ISTRUTTORIA*** La ditta controdeduce alle considerazioni della Provincia di Padova. Nell'ottobre 2015 la ditta presenta variante volontaria in riduzione con allegato nuovo Piano Finanziario. Tale variante volontaria è stata trasmessa agli Enti interessati e quindi anche alla Provincia di Padova. La Provincia non ha trasmesso ulteriori richieste di precisazioni.

Nel corso dell'iter istruttorio sono stati acquisiti dal Settore VIA i *Pareri*, di cui agli artt. 24 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che si riportano di seguito in maniera sintetica:

1	Sezione Coordinamento Attività Operative prot. n. / del 19.11.2014 – Regione del Veneto, Dipartimento Territorio, Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) Relazione istruttoria 320/2014. In relazione all'Istruttoria Tecnica riguardante il Progetto di variante migliorativa al Piano di Adeguamento ex D.G.R. 2542/2004 relativa alla discarica "tattica regionale" ubicata in Comune di Sant'Urbano (PD) viene preso atto della dichiarazione di non necessità di procedura di Valutazione di Incidenza per il Progetto di variante migliorativa al Piano di Adeguamento ex D.G.R. 2542/2004 relativa alla discarica "tattica regionale" ubicata in Comune di Sant'Urbano (PD) e si dichiara che la stessa è redatta in modo conforme alla D.G.R. n. 3173 del 10 ottobre 2006 "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative". ***NOTA ISTRUTTORIA*** Si prende atto della comunicazione della Sezione Coordinamento Attività Operative prot. n. / del 19.11.2014 – Regione del Veneto, Dipartimento Territorio, Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) Relazione istruttoria 320/2014. La ditta con integrazioni volontarie di Ottobre 2015 ha trasmesso una variante in riduzione al progetto trasmesso.

11 VALUTAZIONI SUL PROGETTO E SUL SIA

10.1 Il progetto di variante migliorativa oggetto di esame concretamente comporta:

All. A al decreto n. 22 del 6 OTT. 2016

a) l'adeguamento morfologico della copertura finale definitiva della discarica (primo e secondo stralcio) a quote e pendenze idonee ai fini del deflusso delle acque meteoriche e della riduzione del percolato;
b) la conseguente implementazione/valorizzazione della capacità impiantistica esistente con incremento di volume di rifiuti conferibili senza aumento di superficie, della discarica "tattica regionale";
c) l'esecuzione della copertura finale definitiva anche sul primo stralcio mediante l'implementazione del telo/geomembrana in HDPE, per la riduzione del percolato e miglioramento del controllo/ gestione del biogas;
d) l'adeguamento del sistema della copertura finale definitiva con geocomposito drenante attenuando anche l'aspetto dell'impatto ambientale;
e) l'adeguamento del piano finanziario della discarica.

Il progetto prevede l'adeguamento morfologico e delle modalità di copertura e un aumento dei rifiuti conferiti in discarica di 890.000 mc. Il volume di discarica già autorizzato è di 3.878.000mc ed il progetto prevede quindi un nuovo volume di discarica complessivo di 4.768.000 mc. L'adeguamento morfologico previsto comporta mediamente aumenti di quota di 2,5 mt con un innalzamento massimo sul colmo di mezzeria di 5 mt e di 0 mt in corrispondenza della sommità arginale perimetrale. Ne conseguirà un aumento di pendenza dal 5% all'8% funzionale ai fini del deflusso delle acque meteoriche.
Il proponente ha inviato alla Regione nel mese di ottobre 2015 variante volontaria migliorativa e a riduzione volumetrica dei conferimenti di rifiuti previsto nel progetto originario e conseguente riformulazione del piano finanziario.
Le ultime integrazioni al "Progetto di Variante" apportano una rimodulazione della discarica con una sensibile diminuzione dei volumi rispetto al progetto originario e la riduzione della quota finale della copertura.
In virtù della diminuzione delle quote finali di progetto (meno 1,30 mt. circa) sul colmo della discarica si ha una diminuzione delle pendenze della copertura finale. Si passa da una previsione di progetto dell'8% ad una del 6,7% circa. Tenuto conto di tali nuove pendenze il proponente ritiene necessario aumentare il materiale di riporto (terreno vegetale) per garantire una pendenza post-chiusura di almeno il 5% in grado di assorbire gli assestamenti di progetto ipotizzati. Tale intervento comporta quindi maggiori costi sia rispetto al progetto originario che alla prima integrazione trasmessa (Luglio 2015).
Con riferimento al piano finanziario presentato, si rileva che il computo delle voci di spesa rimane sostanzialmente inalterato rispetto al precedente ad eccezione delle differenze direttamente incidenti dal minor apporto del rifiuto conferito (850.000 ton progetto originario – 600.000 ton variante integrazione ottobre 2015).
L'aumento volumetrico risulta mirato a sopperire aumenti tariffari correlati all'adeguamento dei costi per la gestione post-operativa

10.2 La Commissione regionale VIA in sede istruttoria e con nota in data 08/05/2015 – prot. 236070 ha chiesto ai competenti Uffici regionali una verifica del Piano Finanziario presentato dalla ditta e un pronunciamento di conformità del medesimo, ai precedenti Piani Finanziari (già approvati dai medesimi uffici regionali), ed alla vigente normativa.
Gli uffici regionali competenti si pronunceranno al riguardo anche in sede di commissione VIA.
Il proponente evidenzia che la proposta di Tariffa 2014 è in corso di approvazione e ritiene possa avere decorrenza applicativa dal 01.01.2015 e per il tempo necessario alla approvazione della nuova proposta di Tariffa 2016.
La tariffa 2014 prevede un gettito che viene perduto per un anno e quindi da conguagliarsi nella tariffa 2016.
Viene ricordato dal proponente che con D.G.R. 109/2012 la tariffa approvata e vigente è di 64,68 €/ton.
La tariffa 2016 proposta (elaborato "settembre 2014") risultava 57,67 €/ton.
La tariffa 2016 proposta con l'elaborato integrativo "ottobre 2015" risulta 64,23 €/ton.

All. A al decreto
n. 22 del 6 OTT. 2016

Gea, a valere dal 01.01.2016, si impegna ad applicare ai conferimenti di rifiuti urbani, nell'ambito degli impegni riconfermati quale "discarica tattica", la tariffa (pur calcolata su 420 t/g) di 64,23 €/ton.

10.3 La ditta chiede una variante migliorativa anche del pacchetto sommitale della discarica e prevede l'utilizzo di un geodreno in sostituzione dello strato drenante previsto dal progetto di discarica approvato.
A riguardo occorre evidenziare quanto segue:

- la documentazione progettuale depositata evidenzia che la previsione di utilizzo del geodreno di copertura è migliorativa rispetto a quanto previsto dal progetto autorizzato ed a quanto previsto dalle condizioni minime espresse, per le discariche, dalle BAT di cui alla Legge 36/2003 che recepisce la direttiva europea 1999/31 del 26.04.1999 (vedasi allegati al documento denominato "Integrazioni al Prog. 65-14, giugno 2015").

Tale direttiva europea nulla esprime in materia di capping di discariche in coerenza con la mancata disponibilità di BREF comunitari in materia.
Tuttavia il D.Lgs. n. 36/2003, Allegato I, individua, tra l'altro, criteri minimi per il capping delle discariche. Partendo dall'alto :

"1. strato superficiale di copertura con spessore maggiore o uguale a 1 m che favorisca lo sviluppo delle specie vegetali di copertura ai fini del piano di ripristino ambientale e fornisca una protezione adeguata contro l'erosione e di proteggere le barriere sottostanti dalle escursioni termiche;

2. strato drenante protetto da eventuali intasamenti con spessore maggiore o uguale a 0,5 m in grado di impedire la formazione di un battente idraulico sopra le barriere di cui ai successivi punti 3) e 4);

3. strato minerale compattato dello spessore maggiore o uguale a 0,5 m e di conducibilità idraulica di maggiore o uguale a 10 alla -8 m/s o di caratteristiche equivalenti, integrato da un rivestimento impermeabile superficiale per gli impianti di discarica di rifiuti pericolosi;

4. strato di drenaggio del gas e di rottura capillare, protetto da eventuali intasamenti, con spessore maggiore o uguale a 0.5 m;

5. strato di regolarizzazione con la funzione di permettere la corretta messa in opera degli strati sovrastanti."

Il D. Lgs. n. 152/2006 all'art. 29 bis comma 3 per quanto attiene ai requisiti tecnici/criteri minimi di cui al D. Lgs. n. 36/2003 si esprime nei termini che seguono:

"3. Per le discariche di rifiuti da autorizzare ai sensi del presente titolo, si considerano soddisfatti i requisiti tecnici di cui al presente titolo se sono soddisfatti i requisiti tecnici di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 ((fino all'emanazione delle relative conclusioni sulle BAT)).."

Si richiama per completezza anche la nota dell'ARPAV - codice IPPC 5 – "Trattamento Rifiuti", pubblicata sul sito istituzionale, che così commenta: *"L'art. 4 del D. Lgs. n. 59/2005 prevede che per le discariche, descritte al punto 5.4 dell'allegato I, "si considerano soddisfatti i requisiti tecnici se sono soddisfatti quelli del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36". Perciò le BAT a livello nazionale per l'attività 5.4 coincidono con il rispetto dei requisiti esposti dal D. Lgs. n. 36/03".*
Il successivo D. Lgs. n. 46/2014 modifica ed integra il D. Lgs. n. 152/2006 anche in materia di BAT, confermando quanto prescritto riguardo ai requisiti tecnici delle discariche dall'art. 29-bis, comma 3.
Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con direttiva in data 17.06.2015 prot. 0012422/GAB al punto 9 precisa la conduzione dei procedimenti in assenza di BREF comunitarie nei termini che seguono:

"(...) Anche a livello comunitario si è ben consci del fatto che, in mancanza di documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili applicabili al settore, le autorità competenti possono trovare serie difficoltà a sviluppare le proprie valutazioni istruttorie, e a tal fine la Commissione UE (con la collaborazione degli Stati Membri) si è fatta carico di

All. A al decreto
n. 22 del - 6 OTT. 2016

un impegno straordinario per dotare al più presto di documenti di riferimento le categorie di attività non già oggetto di BREF, definiti ai sensi della precedente direttiva IPPC.
Peraltro la mancata disponibilità di BREF comunitari non può formalmente costituire motivo di rimandare o sospendere i procedimenti di rilascio delle AIA.
Pertanto, nelle more della emanazione di tali documenti di riferimento, le autorità competenti dovranno condurre i procedimenti individuando le migliori tecniche disponibili applicando i principi generali di cui all'allegato XI, alla parte seconda, del D. Lgs. 152/06, come indicato dall'articolo 29-sexies, commi 5 e 5-ter, del D. Lgs. 152/06, tenendo anche conto, in prospettiva, di quanto previsto dalla lettera f), dell'Allegato XII-bis alla Parte Seconda, del D. Lgs. 152/06.(...)".

I principi generali di cui all'allegato XI, alla parte seconda, del D. Lgs. 152/06 (successivo al D. Lgs. 36/2003) così come integrato dal D. Lgs. 46/2014, risultano i seguenti:

"(...) Considerazioni da tenere presenti in generale o in un caso particolare nella determinazione delle migliori tecniche disponibili, secondo quanto definito all'art. 5, comma 1, lettera 1 ter), tenuto conto dei costi e dei benefici che possono risultare da un'azione e del principio di precauzione e prevenzione.

1. *Impiego di tecniche a scarsa produzione di rifiuti.*
2. *Impiego di sostanze meno pericolose.*
3. *Sviluppo di tecniche per il ricupero e il riciclo delle sostanze emesse e usate nel processo, e, ove opportuno, dei rifiuti.*
4. *Processi, sistemi o metodi operativi comparabili, sperimentati con successo su scala industriale.*
5. *Progressi in campo tecnico e evoluzione, delle conoscenze in campo scientifico.*
6. *Natura, effetti e volume delle emissioni in questione.*
7. *Date di messa in funzione degli impianti nuovi o esistenti.*
8. *Tempo necessario per utilizzare una migliore tecnica disponibile.*
9. *Consumo e natura delle materie prime ivi compresa l'acqua usata nel processo e efficienza energetica.*
10. *Necessità di prevenire o di ridurre al minimo l'impatto globale sull'ambiente delle emissioni e dei rischi.*
11. *Necessità di prevenire gli incidenti e di ridurne le conseguenze per l'ambiente.*

**(12 Indicazioni dei documenti di riferimento sulle BAT (BREF) già pubblicati, informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29-tedecies, comma 4, nonché altre informazioni pubblicate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 96/61/CE, o da organizzazioni internazionali pubbliche)(...)".*

Il caso in esame è costituito da un impianto di discarica tattica di rifiuti urbani caratterizzata dalla prevalente dimensione in orizzontale e da rilevanti cedimenti verticali dei rifiuti allocati.

Occorre quindi provvedere alla riconformazione morfologica con idonee pendenze dello strato superficiale e ad un potenziamento/adeguamento migliorativo dello strato impermeabile di "capping" al fine di ridurre le percolazioni ed i rischi correlati (ed il percolato) e ridurre i costi di gestione, anche post-mortem, della discarica in esame.
Quanto previsto in materia di capping, dai requisiti tecnici/criteri minimi della L. 36/2003 precedentemente riportati risulta messo in discussione da sperimentate nuove tecniche e materiali quali quelli proposti dal progetto in esame, in assenza di BREF europei.
Infatti l'intervento proposto risulta coerente con i principi 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 di cui all'allegato XI, alla parte seconda, del D. Lgs. 152/06 (successivo al D. Lgs. 36/2003).
Quanto proposto dalla ditta (capping/geodreno) risulta migliorativo rispetto alle indicazioni del D. Lgs. 36/2003 ed alle condizioni attualmente previste per il progetto già autorizzato per i motivi riportati nella relazione "Integrazioni al Prog. N. 65-14" e per quelli che di seguito sinteticamente si riportano:

- l'utilizzo della soluzione con geocomposito consente la realizzazione della copertura con tempistica più breve e minor utilizzo di mezzi meccanici rispetto alla stesura dello strato drenante;

All. A al decreto
n. 22 del - 6 OTT. 2016

- l'adozione della soluzione con geocomposito consente di evitare l'utilizzo di ingenti quantitativi di materiale pregiato (oltre 200.000 mc di sabbia) e correlati trasporti da siti lontani;
- icoefficienti espressi dal geocomposito di permeabilità, portata idraulica, stabilità del pacchetto sommitale efficacia nell'impedire la formazione di battente idraulico sugli strati sottostanti, minore pressione esercitata sugli strati sottostanti risultano ampiamente migliorativi rispetto allo strato drenante previsto;
- vita utile del geocomposito adeguata alla funzione;
- esempi di utilizzo del geocomposito in altre discariche del Veneto;
- aumentate garanzie di rispetto dei criteri previsti al punto 1.2.3 "Copertura superficiale finale" del D. Lgs. 36/2003;
- riduzione di costi.

Occorre quindi ribadire che il gestore della discarica in esame ha chiesto di essere autorizzato ad una modifica morfologica e di composizione dello strato di chiusura (pacchetto sommitale) della discarica ai fini di contenere la formazione di percolato tramite l'adozione di pendenze sommitali diverse da quelle previste e l'utilizzo di apposito geocomposito drenante. La discarica ha subito cedimenti/abbassamenti del corpo rifiuti che incentivano la percolazione e la formazione di percolato nonostante la storica corretta esecuzione della medesima. La risagomatura morfologica della discarica risulta quindi corrispondente all'interesse ambientale così come corrisponde al medesimo l'utilizzazione di rifiuti, anziché terre di riporto, per tale intervento.

Va, inoltre, evidenziato che l'adeguamento della discarica per le finalità richieste con ulteriore modesto apporto di rifiuti rispetto all'apporto storico risulta posto in una corretta ottica di valutazione del rischio ambientale complessivo.

Tutto ciò premesso si evidenzia quanto segue:

– l'intervento prospettato risulta correttamente posto ed ambientalmente accoglibile con prescrizioni, dando però atto che la Commissione regionale VIA in data 10/12/2015 per analoga situazione si è pronunciata, in via cautelare, a favore dell'utilizzo del pacchetto sommitale tradizionale, come previsto dal D. Lgs. n. 36/2003, impegnando la Regione a richiedere un parere al Ministero dell'Ambiente, finalizzato alla definizione di una corretta applicazione delle BAT.

10.4 Piano regionale di Gestione dei Rifiuti

Il Piano regionale di Gestione dei Rifiuti all'articolo 15, comma 2, lett. c, così recita:

"(...)

1. *Sulla scorta dei dati consolidati nel presente Piano, non è consentita l'approvazione di nuove volumetrie di discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi, compresi gli ampliamenti delle discariche esistenti. Tale divieto va applicato almeno fino al 31/12/2020.*
2. *Le condizioni per la deroga di cui al comma 1 ricorrono esclusivamente nei seguenti casi:*

   (...)

   C) per le sole discariche per rifiuti urbani, approvate anteriormente all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 36/2003, e ai sensi dello stesso classificate come discariche per rifiuti non pericolosi, per le quali si evidenzi la motivata necessità di dar corso ad aumenti volumetrici mirati a sopperire eventuali aumenti tariffari correlati all'adeguamento dei costi per la gestione post-operativa, previo assenso del Comune competente per territorio. (...)".

La variante migliorativa richiesta dalla ditta è riferita a:

a) una discarica per rifiuti urbani tattica;
b) una discarica approvata anteriormente all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 36/2003;
c) una discarica classificata per rifiuti non pericolosi ai sensi del D. Lgs. n. 36/2003;
d) una discarica che esprime la motivata necessità (risagomatura morfologica della parte sommitale) mirata a sopperire eventuali aumenti tariffari correlati all'adeguamento dei costi per la gestione post-operativa. (riduzione del percolato e dei costi di gestione post-operativa).

All. A al decreto
n. 22 del 6 OTT. 2016

e) l'istanza non è stata integrata dal preventivo assenso del Comune competente per territorio, come stabilito dal sopravvenuto Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato con DCR 30 aprile 2015 pubblicato sul BUR 55 in data 01/06/20105.

Si evidenzia che trattasi di discarica tattica per rifiuti urbani, approvata, all'interno della quale vengono collocati anche altri rifiuti speciali nel rispetto delle vigenti norme. L'impianto anche ai fini amministrativi/ambientali, conserva la funzione tattica per rifiuti urbani assegnata.
Risultano quindi rispettate le statuizioni del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti fatta salva la parte afferente al "previo assenso del comune competente per territorio".
Mancando quindi l'assenso del Comune quale condizione stabilita dal sopravvenuto Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, l'istanza non può essere accolta.

10.5 Si dà atto che:
- la Regione con D.G.R. n. 2407 del 04/08/2009 si è pronunciata favorevolmente approvando il progetto di adeguamento della discarica al D. Lgs. n. 36/2003 presentato dalla ditta e correlata valutazione di impatto ambientale (VIA). L'opera quindi, è già stata assoggettata alla VIA.
- La discarica risulta conformata in modo adeguato anche a tutela da rischi idraulici e sismici.
- Per la discarica già autorizzata è previsto e attuato un Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) approvato che prevede, con il coinvolgimento di ARPAV, dettagliati controlli su tutte le matrici interessate. I dati emersi da tali monitoraggi fino ad oggi non evidenziano situazioni anomale.
- La esistente discarica di Sant'Urbano (PD) è stata qualificata come "impianto tattico regionale" con D.G.R. n. 321 del 14/02/2003 ed è gestita dalla ditta GEA srl con modalità certificate ISO 9001 e ISO 14001.
- Le criticità e le connotazioni della qualità dell'aria per la Pianura Padana sono note. Le distanze di legge dai fabbricati abitati sono rispettate. L'intervento prospettato non risulta esprimere impatti negativi significativi per quanto attiene alla salute umana. La effettuazione di studi epidemiologici in ambiti interessati da interventi quali le discariche autorizzate compete alle Autorità sanitarie. Le Autorità sanitarie competenti in materia non hanno segnalato studi il cui esito dimostra incidenze significative sulla salute pubblica derivanti da impatti ambientali correlabili alla discarica.
- La discarica tattica per rifiuti urbani in esame esprime le connotazioni della pubblica utilità e non si rileva l'applicabilità del principio di precauzione alla medesima.

10.6 Diffida ai soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo
Per quanto attiene alle connotazioni della diffida avanzata nei confronti dei soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo conseguente all'istanza, provvederanno gli uffici regionali competenti, le Autorità competenti e la Magistratura.
Gli uffici regionali competenti valuteranno la necessità di trasmettere all'Avvocatura Regionale le diffide dei comitati (Comitato Lasciateci Respirare Monselice – Comitato Lasciateci Respirare Lendinara – Comitato Contro i Disagi dei Mangimifici Veronesi – Associazione Terre Nostre Veneto) pervenute per le azioni di competenza.

12 VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Vista la normativa vigente in materia, sia statale che regionale, ed in particolare:
- la parte seconda del D.Lg. 152/2006 e la L.R. 10/1999 in materia di V.I.A.;
- D.Lgs. n. 36/2003 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";
- D.M. 27/09/2010 "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005";
- D.G.R. n. 1360/2013 "Autorizzazioni alle sottocategorie di discariche. Deroghe ai limiti di accettabilità dei rifiuti. D. Lgs. n. 36/2003 – D.M. 27.09.2010. Criteri ed indirizzi operativi. Presa d'atto degli esiti del tavolo tecnico regionale istituito con D.G.R. n. 1766/2010".
- esaminata la documentazione presentata dalla Ditta

All. A al decreto n. 22 del 26 OTT. 2016

- preso atto del parere espresso dalla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUV), come da parere n. 320 del 2014, acquisito dagli Uffici del settore V.I.A. in data 19/11/2014, con protocollo 489142;
- visto l'autorizzazione vigente per l'esercizio di discarica e correlati elaborati progettuali;
- vista e richiamata la D.G.R. n. 321 del 14 febbraio 2003 con la quale la discarica di Sant'Urbano (PD) è stata qualificata come "impianto tattico regionale"
- visto il "Progetto Generale e Primo Stralcio Esecutivo della Discarica Controllata di Rifiuti Urbani e Assimilabili in Comune di S. Urbano (PD)" approvato dal Comune di S. Urbano con del. C.C. n° 160 del 21.12.88 e dalla Giunta Regionale del Veneto con del. n° 6426 del 14.11.89, in base al parere favorevole espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Sez. Ambiente con voto n° 600 del 15.9.89;
- vista la variante generale al progetto a recepimento delle prescrizioni già stabilite dalla CTRA approvata con D.G.R. n. 517 del 23/8/98 e vista la successiva D.G.R. n. 3705 del 26.10.1999;
- vista e richiamata la D.G.R. n. 2542 del 6 agosto 2004 con la quale è stato approvato il Piano di Adeguamento (P.d.A.) al D. Lgs. 36/03 della copertura di tutta la discarica (1° e 2° stralcio). Una parte del sedime del 2° stralcio è ancora in fase di attuazione;
- vista e richiamata la D.G.R. n. 2407 del 04 agosto 2009 con la quale è stata approvata la compatibilità ambientale (VIA) del progetto presentato – (Piano di Adeguamento della discarica al D. Lgs. 36/2003 - P.d.A e s.m.i.);
- vista la D.G.R. n. 2407 del 04 agosto 2009 con la quale si autorizzava in deroga (800 mg/l) il parametro DOC rispetto al valore limite della tabella 5 dell'art. 6 del D.M. 3 agosto 2005 e il successivo parere favorevole della Commissione VIA del 10 settembre 2014 e correlata D.G.R. 41 del 20 gennaio 2015 con la quale la citata deroga veniva estesa a 2500 mg/l per il secondo stralcio. Vista l'istanza della ditta di applicazione della citata deroga all'intera discarica;
- viste e richiamate le valutazioni conclusive sul progetto e sul SIA precedentemente espresse;
- vista e richiamata l'autorizzazione AIA n. 5 del 30 gennaio 2013 e ss.mm.ii (Decreto n. 70 del 07 ottobre 2013);
- vista la documentazione progettuale presentata dalla ditta e le successive modifiche ed integrazioni (ottobre 2015);
- viste le osservazioni/pareri pervenuti e le relative controdeduzioni;
- visto il sopravvenuto Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato con DCR 30 aprile 2015 pubblicato sul BUR 55 in data 01/06/20105
- verificato che l'istanza avanzata e successiva integrazione (ottobre 2015) risulta ambientalmente compatibile con prescrizioni e che non emergono elementi ostativi alla realizzazione della medesima fatta salva la mancanza del "previo assenso del comune competente per territorio" come stabilito dal sopravvenuto Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti pubblicato il 01/06/2015 sul BUR regionale;

tutto ciò premesso, la Commissione regionale V.I.A. esprime all'unanimità dei presenti (assenti il Dott. Livio Baracco, l'Arch. Gianluca Faoro e l'Arch. Antenore Quaglio, Componenti esperti della Commissione, il Direttore del Dipartimento Provinciale ARPAV di Rovigo ed il Dirigente Responsabile della Tutela Ambientale della Provincia di Rovigo)

parere non favorevole

al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame, per le seguenti motivazioni:

Motivazioni

Il vigente Piano regionale di Gestione dei Rifiuti all'articolo 15, comma 2, lett. c, così recita:

"(...)

All. 1 al decreto
n. 22 del - 6 OTT. 2016

1. *Sulla scorta dei dati consolidati nel presente Piano, non è consentita l'approvazione di nuove volumetrie di discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi, compresi gli ampliamenti delle discariche esistenti. Tale divieto va applicato almeno fino al 31/12/2020.*
2. *Le condizioni per la deroga di cui al comma 1 ricorrono esclusivamente nei seguenti casi:*
   (...)
   c) per le sole discariche per rifiuti urbani, approvate anteriormente all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 36/2003, e ai sensi dello stesso classificate come discariche per rifiuti non pericolosi, per le quali si evidenzi la motivata necessità di dar corso ad aumenti volumetrici mirati a sopperire eventuali aumenti tariffari correlati all'adeguamento dei costi per la gestione post-operativa, previo assenso del Comune competente per territorio. (...)".

L'intervento in esame, ammissibile per gli altri aspetti, non risulta ammissibile e quindi autorizzabile in forza di quanto stabilito dal Piano regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e speciali approvato con D.C.R. del 30/04/2015 pubblicata sul BUR n. 55 in data 01/06/2015 non risultando pervenuto l'assenso del Comune competente per territorio.

Sulla base di quanto sopra, non avendo il progetto acquisito parere favorevole di compatibilità ambientale, non risulta possibile procedere all'autorizzazione dell'intervento.

Il Segretario della
Commissione Valutazione Impatto Ambientale
Eva Maria Lunger

Il Presidente della
Commissione Valutazione Impatto Ambientale
Dott. Alessandro Benassi

Il Dirigente
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Dott.ssa Gisella Penna

Il Vice-Presidente della
Commissione Valutazione Impatto Ambientale
Dott. Luigi Maria

All. B al decreto
n. 22 - 6 OTT. 2016

REGIONE DEL VENETO

COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.
(L.R. 26 marzo 1999 n.10)

Parere n. 605 del 05/08/2016

Oggetto: **GEA S.r.l. (Sede legale in Via Brusà, 6 – 35040 Sant'Urbano (PD) – P.IVA 00394760284 e C.F. 00394760284). Progetto di variante migliorativa al Piano di Adeguamento ex D.G.R. n. 2542/2004 relativa alla discarica "tattica regionale" ubicata in Comune di Sant'Urbano (PD).**
Comune di localizzazione: Sant'Urbano (PD).
Comuni interessati: Vighizzolo d'Este (PD), Piacenza d'Adige (PD), Badia Polesine (RO), Lendinara (RO), Lusia (RO).
Procedura di V.I.A., autorizzazione e procedura di A.I.A. (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 23 L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii., L.R. n. 33/1985 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 575/2013, D.G.R. n. 16/2014).

PREMESSA
In data 21/10/2014 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla società GEA S.r.l., con sede legale in Via Brusà, 6 – 35040 Sant'Urbano (PD) – P.IVA 00394760284 e C.F. 00394760284, domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale e contestuale approvazione del progetto ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. 10/1999 (D.G.R. n. 575/2013) e rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., acquisita con protocollo regionale n. 440284.
Contestualmente alla domanda è stato depositato presso il Settore V.I.A. della Regione Veneto, il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale, comprensivo di sintesi non tecnica e la documentazione inerente l'A.I.A.

Nella seduta della Commissione regionale V.I.A. del giorno 21/12/2015, è stato espresso parere non favorevole (n. 569) al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame.

Successivamente, con nota n. 29643 in data 26/01/2016, gli Uffici del Settore Valutazione Impatto Ambientale hanno trasmesso, alla Ditta GEA S.r.l. formale comunicazione in attuazione alle disposizioni dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., circa i motivi che ostavano all'accoglimento della domanda, di seguito riportati:

Motivazioni

Il vigente Piano regionale di Gestione dei Rifiuti all'articolo 15, comma 2, lett. c, così recita:
" (...)
1. *Sulla scorta dei dati consolidati nel presente Piano, non è consentita l'approvazione di nuove volumetrie di discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi, compresi gli ampliamenti delle discariche esistenti. Tale divieto va applicato almeno fino al 31/12/2020.*
2. *Le condizioni per la deroga di cui al comma 1 ricorrono esclusivamente nei seguenti casi:*
   (...)
   c) *per le sole discariche per rifiuti urbani, approvate anteriormente all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 36/2003, e ai sensi dello stesso classificate come discariche per rifiuti non pericolosi, per le quali si evidenzi la motivata necessità di dar corso ad aumenti volumetrici mirati a sopperire eventuali aumenti tariffari correlati all'adeguamento dei costi per la gestione post-operativa, previo assenso del Comune competente per territorio.*

(...)".

L'intervento in esame, ammissibile per gli altri aspetti, non risulta ammissibile e quindi autorizzabile in forza di quanto stabilito dal Piano regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e

All. B al decreto
22 - 6 OTT. 2016

speciali approvato con D.C.R. del 30/04/2015 pubblicata sul BUR n. 55 in data 01/06/2015 non risultando pervenuto l'assenso del Comune competente per territorio.

La Ditta proponente con nota acquista al protocollo regionale n. 55081 in data 12/02/2016, ha richiesto una proroga di 60 giorni, per la presentazione delle controdeduzioni alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell' art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

La richiesta è stata discussa e assentita durante la seduta della Commissione regionale V.I.A. del 17/02/2016 ed è stata formalizzata alla Ditta (ed alle Amministrazioni ed agli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento) con nota n. 69848 in data 23/02/2016.

GEA S.r.l., con propria nota in datata 14/04/2016, n. 112/06 (acquisita al protocollo regionale 148005 in data 15/04/2016), ha depositato la documentazione al fine di superare i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell' art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

Al fine dell'espletamento della procedura valutativa, si sono svolte in data 09/05/2016 e in data 17/06/2016, presso gli Uffici della Regione Veneto, due riunioni tecniche.

Con nota prot. n. 199/2016 in data 14/07/2016, acquisita al prot. regionale con n. 273610 in data 14/07/2016, la ditta ha trasmesso integrazioni volontarie nelle quali sono sostituiti alcuni elaborati tecnici. In particolare è prodotta la tavola che stabilisce le quote massime di conferimento dei rifiuti per tutto il corpo di discarica (I e II stralcio), così come definito originariamente con l'approvazione del Piano di Adeguamento della discarica, DGR n. 2542/2004 (così detta "quota rossa").

Con nota n. 0076042/2016 del 04/08/2016 (acquisita al protocollo regionale 301875 in data 04/08/2016), ARPAV – Dipartimento provinciale di Padova – Servizio Controllo ambientale, ha trasmesso il proprio parere favorevole di competenza sul Piano di Monitoraggio dell'impianto in questione.

Ai fini dell'approvazione del progetto e dell'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, la Commissione regionale V.I.A., è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. n. 10/1999 e succ. mod. ed integr.

2 CRONISTORIA AMMINISTRATIVA

La discarica di Sant'Urbano (PD) qualificata come "impianto tattico regionale" con D.G.R. n. 321 del 14/02/2003 è situata all'interno del Comune di Sant'Urbano (PD) ed è gestita dalla ditta GEA srl con modalità certificate ISO 9001 e ISO 14001.
La discarica è in esercizio con l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con DSRAT n. 5 del 30/01/2013 e ss.m.ii.
Il "Progetto Generale e Primo Stralcio Esecutivo della Discarica Controllata di Rifiuti Urbani e Assimilabili in Comune di S. Urbano (PD)" è stato approvato dal Comune di S. Urbano con del. C.C. n.160 del 21/12/1988 e dalla Giunta regionale del Veneto con D.G.R. n. 6426 del 14/11/1989, in base al parere favorevole espresso dalla Commissione Tecnica regionale Sez. Ambiente con voto n. 600 del 15/09/1989. Il volume di deposito originariamente approvato era di 1.080.000 mc.
Con la "Perizia di Variante e Rideterminazione Tariffa a valere dal 01/01/1993", approvata con D.G.R. 2437 del 26/05/1994, il volume approvato è stato fissato in 1.103.516 mc.
"L'Intervento di Risagomatura sui Settori B e C del Primo Stralcio Esecutivo", approvato con D.G.R. n° 616 del 22/03/1995, per l'unificazione della copertura dei lotti suddetti, ha comportato una aggiunta di volume pari a 126.540 mc.
Il "Progetto del Secondo Stralcio Esecutivo della Discarica Controllata..." è stato approvato con D.G.R. n. 4766 del 20/09/1995, previo parere favorevole espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Sez. Ambiente con voto n. 2283 del 03/09/1995.
Con convenzione in data 21/03/1996 tra Regione Veneto, Comune di S. Urbano e G.E.A. Italia S.r.l. (ora GEA S.r.l.) alla Ditta precitata, già concessionaria del primo stralcio è stata assegnata la realizzazione e la gestione del 2° stralcio.
Nel 1996 è stata presentata una variante generale al progetto a recepimento delle prescrizioni già stabilite dalla CTRA. La citata variante è stata approvata con D.G.R. n. 517 del 23/08/1898. La

All. B
n. 22
- 6 OTT. 2016

medesima fissava il volume autorizzato per il secondo stralcio in 1.787.910 mc. Con successiva D.G.R. n. 3705 del 26/10/1999, tale volume veniva rideterminato in 1.900.000 mc.
I volumi complessivamente autorizzati per la discarica di S. Urbano, dal 26/10/1999, ammontano a 3.130.056 mc.
Ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2003 è stato redatto e approvato con D.G.R. n. 2542 del 06/08/2004 il progetto del Piano di Adeguamento (P.d.A.) che contempla l'adeguamento al D. Lgs. n. 36/2003 della copertura di tutta la discarica (1° e 2° stralcio). Una parte del sedime del 2° stralcio è ancora in fase di attuazione.
In data 04/07/2006 la ditta ha presentato la domanda di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA). La Regione con D.G.R. n. 2407 del 04/08/2009 si è pronunciata favorevolmente sulla compatibilità ambientale del progetto presentato relativo al Piano di Adeguamento della discarica al D.Lgs. n. 36/2003 (P.d.A e ss.mm.ii.).
Con D.G.R. n. 2407 del 04/08/2009, la Giunta Regionale, su parere favorevole della Commissione VIA n. 234 del 30/06/2009, ha espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale:

- alla deroga del parametro DOC di cui alla tabella 5 dell'art. 6 dell'allora vigente D.M. 03/08/2005, nel limite di 800 mg/l (10 volte il limite di tabella 5, pari a 80 mg/l;
- alla richiesta della GEA s.r.l. di riclassificare la discarica di Sant'Urbano da "*Discarica per rifiuti non pericolosi*" a "*discarica per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas*".

L'esercizio della discarica è oggi disciplinato dall'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al Decreto del Segretario regionale per l'Ambiente n. 5 del 30/01/2013, come integrato dal successivo Decreto n. 70 del 07/10/2013.

Con nota del 12/06/2013 – prot. n. 200/2013 (acquisita al protocollo regionale 256522 del 17/06/2013) la Ditta GEA S.r.l. (P. IVA e C.F. 00394760284), con sede legale in Via Brusà, 6 - Sant'Urbano (PD), ha presentato istanza di adeguamento a 2.500 mg/l della deroga (800 ml/l) al limite della tabella 5, dell'art. 6 del D.M. 27/09/2010, per il parametro DOC, per i rifiuti in ingresso alla discarica già autorizzati.
La Ditta, peraltro, non ha chiesto un incremento dei codici CER già autorizzati, né ha previsto alcun tipo di variante processistica, realizzativa o gestionale.
A supporto della domanda il proponente ha prodotto una relazione esplicativa e l'analisi di rischio sito specifica.

Conclusa l'istruttoria tecnica, con parere n. 473 del 10/09/2014, Allegato A alla D.G.R. n. 41 del 20/01/2015, la Commissione regionale V.I.A. ha espresso - ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii. - ad unanimità dei presenti, parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale, all'adeguamento a 2.500 mg/l della deroga (800 ml/l) al limite della tabella 5, dell'art. 6 del D.M. 27/09/2010, per il parametro DOC per i rifiuti in ingresso alla discarica - per rifiuti non pericolosi - già autorizzati, subordinatamente al rispetto di prescrizioni.

NOTA ISTRUTTORIA

Il progetto di variante migliorativa oggetto di esame concretamente comporta:

a) l'adeguamento morfologico della copertura finale definitiva della discarica (primo e secondo stralcio) a quote e pendenze idonee ai fini del deflusso delle acque meteoriche;
b) la conseguente implementazione/valorizzazione della capacità impiantistica esistente con incremento di volume di rifiuti conferibili senza aumento di superficie, della discarica "tattica regionale";
c) l'esecuzione della copertura finale definitiva anche sul primo stralcio mediante l'implementazione del telo/geomembrana in HDPE, per la riduzione del percolato e miglioramento del controllo/ gestione del biogas;
d) l'adeguamento del sistema della copertura finale definitiva con geocomposito drenante attenuando anche l'aspetto dell'impatto ambientale;
e) l'adeguamento del piano finanziario della discarica.

Il progetto prevede l'adeguamento morfologico e delle modalità di copertura e un aumento dei rifiuti conferiti in discarica di 890.000 mc. Il volume di discarica già autorizzato è di

All. B al decreto
n. 22 del - 6 OTT. 2016

3.878.000mc ed il progetto prevede quindi un nuovo volume di discarica complessivo di 4.768.000 mc. L'adeguamento morfologico previsto comporta mediamente aumenti di quota di 2,5 mt con un innalzamento massimo sul colmo di mezzeria di 5 mt e di 0 mt in corrispondenza della sommità arginale perimetrale. Ne conseguirà un aumento di pendenza dal 5% all'8% funzionale ai fini del deflusso delle acque meteoriche.
Nel giugno 2015 la ditta ha presentato le integrazioni denominate "Integrazioni al Prog. 65-14" a seguito di richieste della Commissione regionale VIA e in risposta alle varie osservazioni pervenute.
Nell'ottobre 2015 la ditta ha presentato integrazione volontaria ed in riduzione al progetto di variante migliorativa presentato.
Nel mese di luglio 2016, a seguito del parere contrario al progetto presentato, espresso dalla commissione VIA del 21/12/2015, e con riferimento a quanto emerso nel corso degli incontri effettuati presso gli Uffici regionali, la ditta ha presentato ulteriori integrazioni volontarie.

3 OSSERVAZIONI E PARERI: ESAME

Nel corso dell'iter istruttorio sono state acquisite dall'UC VIA le Osservazioni che si riportano di seguito in forma sintetica:

1	Il Comune Sant'Urbano, con nota acquisita al prot. regionale 298066 in data 02/08/2016, trasmette al Dipartimento Ambiente, U. O. V.I.A. una nota con cui comunica che non presenzierà alla Commissione del 05/08/2016. Ribadisce la propria posizione in ordine al progetto, già resa nota con lettera prot. n. 9104 del 21/12/2016. In tale documento, con riferimento al "*Progetto di variante migliorativa al Piano di Adeguamento ex DGR n. 2542/2004*" *si richiama il fallimento del progetto di mitigazione ambientale "Foresta Veneto", con appropriamento da parte della Regione delle somme vincolate alla mitigazione del territorio in esame, cui si aggiunge la decisione della Giunta Regionale di disattendere anche all'impegno di finanziare un primo stralcio di forestazione del bacino di Laminazione denominato Anconetta, in proprietà demaniale, defraudando quindi il territorio del diritto di compensazione ambientale. Su tali aspetti si conferma pertanto la contrarietà, ritenendo imprescindibili le azioni di mitigazione ambientale per opere di tale importanza ed impatto.* ***NOTA ISTRUTTORIA*** Si evidenzia che la data richiamata dal Comune nel riferimento alla lettera di cui al prot. n. 9104, del 21/12/2016 è errata. La documentazione richiamata dal Comune di Sant'Urbano fa evidentemente riferimento ad una proposta progettuale superata, in quanto richiama ampliamenti volumetrici che nella proposta in esame non sono contemplati. La proposta di progetto in esame modifica in riduzione le soluzioni precedentemente presentate, e di fatto costituisce variante non sostanziale al progetto così come autorizzato e in fase di realizzazione. La proposta in esame, oggetto del presente parere, comporta la possibilità di ricostituire le quote del progetto approvato e vigente, con apporto di rifiuti, per la ricostituzione del profilo di baulatura, nel rispetto delle quote autorizzate. Inserisce inoltre alcune varianti migliorative, atte a garantire una maggiore efficienza nelle fasi di gestione operativa e post operativa, con particolare riferimento a ridurre la produzione di percolato. Gli impatti conseguenti alla proposta in esame (documentazione integrativa al progetto del mese di luglio 2016) risultano inferiori rispetto a quelli derivanti dalla proposta progettuale originaria presentata dal proponente. Dalla valutazione del bilanciamento dei contrapposti interessi emerge che gli effetti positivi connessi alla realizzazione della proposta in esame compensano adeguatamente le interazioni ambientali negative indotte dalle varianti al progetto prospettate dalla proposta stessa. La soluzione proposta di inserire un telo in HDPE nel pacchetto di copertura sommitale, associata alla riprofilatura della morfologia sommitale, in aderenza al progetto approvato, posto al di sotto del pacchetto di copertura sommitale stesso, garantiscono una minore produzione del percolato per tutto il periodo di post esercizio, e non espone gli Enti preposti,

All. B al decreto
n. 22 6 OTT. 2016

	tra cui il Comune stesso, all'obbligo connesso al rischio, di dover provvedere al suo smaltimento per un tempo altrimenti non definibile, e che potrebbe superare quello prospettato dalla vigente normativa (almeno 30 anni). L'analisi e le valutazioni in corso afferenti al parere ambientale ed anche autorizzativo da esprimersi, attengono esclusivamente alla variante di adeguamento, peraltro non sostanziale, presentata dal proponente con la documentazione del mese di luglio 2016. L'analisi e le valutazioni in corso incidono solo marginalmente e con evidenti migliorie, sul progetto autorizzato, e non modificano gli impegni e gli obblighi intercorsi tra la ditta e il Comune, afferenti al progetto autorizzato stesso.

4 PRONUNCIAMENTO DELLA COMMISSIONE VIA E TRASMISSIONE DEL MEDESIMO ALLA DITTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 BIS DELLA L. n. 241/1990

La Commissione regionale V.I.A. regolarmente riunita in data 21/12/2015 ha espresso parere n. 569 non favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale per le motivazioni riportate di seguito:

Motivazioni

Il vigente Piano regionale di Gestione dei Rifiuti all'articolo 15, comma 2, lett. c, così recita:

" (...)

1. *Sulla scorta dei dati consolidati nel presente Piano, non è consentita l'approvazione di nuove volumetrie di discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi, compresi gli ampliamenti delle discariche esistenti. Tale divieto va applicato almeno fino al 31/12/2020.*
2. *Le condizioni per la deroga di cui al comma 1 ricorrono esclusivamente nei seguenti casi:*
   (...)
   d) per le sole discariche per rifiuti urbani, approvate anteriormente all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 36/2003, e ai sensi dello stesso classificate come discariche per rifiuti non pericolosi, per le quali si evidenzi la motivata necessità di dar corso ad aumenti volumetrici mirati a sopperire eventuali aumenti tariffari correlati all'adeguamento dei costi per la gestione post-operativa, previo assenso del Comune competente per territorio.

(...)".

L'intervento in esame, ammissibile per gli altri aspetti, non risulta ammissibile e quindi autorizzabile in forza di quanto stabilito dal Piano regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e speciali approvato con D.C.R. del 30/04/2015 pubblicata sul BUR n. 55 in data 01/06/2015 non risultando pervenuto l'assenso del Comune competente per territorio.

Tali motivazioni sono state trasmesse alla Ditta, ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990, con nota prot. 29643 in data 26/01/2016.

La ditta con nota in data 11 febbraio 2016 dà riscontro alla comunicazione della Regione e chiede un proroga di almeno 60 giorni dei termini stabiliti per controdedurre alla comunicazione ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/90.

Successivamente con deposito in Segreteria in data 11/03/2016 il TAR del Veneto si è pronunciato sui ricorsi rubricati ai numeri 1177 del 2015 e 1178 del 2015 emettendo le sentenze n.00271/2016 e n. 002742/2016 REG.PROV.COLL nella Camera di Consiglio del giorno 11 febbraio 2016.

I citati ricorsi chiedevano l'annullamento della Delibera del Consiglio Regionale del Veneto n. 30 del 29/04/2015 pubblicata sul BUR n. 55 del 01/06/2015 avente ad oggetto "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali" in primis per violazione di legge in quanto detto provvedimento *"(...) sarebbe stato adottato in regime di prorogatio e, quindi, in un periodo di tempo in cui sarebbe ammissibile l'approvazione dei soli atti indifferibili ed urgenti (...)"* e per altri motivi.

Il TAR, con le due sentenze precedentemente citate, richiamato l'art. 55 comma 3 dello Statuto della Regione Veneto, le sentenze n. 55/2015 – 468/1991 - 44/2015 e 81/2015 della Corte Costituzionale; la sentenza del Consiglio di Stato Sezione V, 16/04/2003 n. 1948 si è così pronunciato:

All. B al decreto
n. 22 del 26 OTT. 2016

"(...) Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso(i) (...) lo(i) accoglie e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati in parte qua e per quanto di interesse della ricorrente(i) (...) Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.(...)".

La comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90 effettuata in data 26/01/2016 prot. n. 29643 ed il correlato pronunciamento VIA appaiono quindi superati dalle sentenze TAR precedentemente citate.

Successivamente anche alle citate sentenze in data 14/04/2016 la Ditta GEA S.r.l. ha trasmesso una modifica al progetto presentato denominata:

"Oggetto: Gea S.r.l. – Progetto di Variante migliorativa al Piano di Adeguamento *ex D.G.R. n. 2542/2004 relativa alla discarica "tattica regionale" ubicata in Comune di Sant'Urbano (PD) – codice 65/14.*
Comunicazione proroga per la presentazione delle osservazioni alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., di cui alla Vostra nota del 23 febbraio 2016 prot. n. 69848".

La variante migliorativa esprime interventi di natura progettuale e gestionale. Trattasi nel concreto di interventi di *"(...) alleggerimento della copertura con l'utilizzo del geocomposito drenante in luogo della sabbia di drenaggio delle acque meteoriche, implementazione dell'impermeabilità del capping con l'utilizzo della guaina in HDPE e di modifica e perfezionamento delle quote gestionali di fine conferimento già acquisite con l'elaborato prot. regionale n. 382971/45/07 del 22/07/2008, che riporta approfondimenti in merito alle "specificazioni sulle quote assolute e sulle quote a fine conferimento" al progetto del PdA approvato con DGRV 2542/2004 validate nell'iter di approvazione del VIA con DGR 2407 del 4 agosto 2009 e nell'allegato A della DGRV n. 178 del 3 febbraio 2010 (...)".*

5 OSSERVAZIONI DELLA DITTA ALLA COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI ALL'ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA AI SENSI DELL'ART. 10 BIS DELLA L. n. 241/1990.

Il proponente con documentazione acquisita dalla Sezione Coordinamento Attività Operative della Regione Veneto con prot. n. 148005 del 15/04/2016 riporta quanto segue:

"(...) con riferimento alla Vs nota del 26.01.2016 con la quale ci viene comunicato che (...) l'intervento in esame, ammissibile per gli altri aspetti, non risulta ammissibile e quindi autorizzabile in forza di quanto stabilito dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti urbani e Speciali approvato con D.G.R.V. del 30.04.2015 pubblicato sul BUR n. 55 in data 01.06.2015 non risultando pervenuto l'assenso del comune competente per territorio", siamo con la presente a rappresentare quanto segue.
La situazione di fatto
Sussiste l'assoluta necessità di procedere quanto mento all'esecuzione dei soli interventi migliorativi già previsti nel progetto a Vs mani e ciò in considerazione di quanto si è già potuto verificare e riscontrare a seguito della realizzazione della copertura finale del 1° stralcio della discarica di Sant'Urbano eseguita in conformità al Piano di Adeguamento redatto ai sensi del D.lgs. 36/2003 e giusta autorizzazione A.I.A. n. 5 del 2013.

Infatti, abbiamo potuto riscontrare successivamente all'esecuzione dei menzionati lavori, una considerevole produzione di percolato (ton. 9.177 e 6.398 rispettivamente negli anni 2013 e2014 dal solo 1° stralcio dovuta principalmente ai cedimenti morfologici rilevati che hanno, a volte, addirittura annullato le pendenze necessarie a garantire il corretto deflusso delle acque meteoriche e alla scarsa funzionalità del sistema di impermeabilizzazione realizzato ai sensi del D.lgs. 36/2003.

Pur rimanendo nostra ferma convinzione che il progetto presentato nel suo complesso, sia la migliore soluzione impiantistica attualmente possibile, riteniamo comunque opportuno e necessario, per le premesse sopra espresse, ridefinire la proposta di intervento in atti prevedendo le migliorie impiantistiche e strutturali contenute nel progetto già in Vs mani senza modificare il volume atteso indicato nel progetto della discarica autorizzato rimasto sostanzialmente invariato.

All. 3 al decreto
n. 22 del - 6 OTT. 2016

Necessità della Variante con Interventi Contenuti
I principali e più importanti/significativi interventi migliorativi proposti sono due, il primo di natura progettuale e strutturale e il secondo di natura gestionale.

Intervento di natura progettuale
L'intervento di natura progettuale consiste principalmente nell'implementazione del sistema di copertura finale della discarica, come già indicato nel progetto esaminato, e ciò in considerazione di quanto riscontrato nella fase gestionale del sito (si vedano l'eccessiva produzione di percolato e i maggiori assestamenti del corpo discarica rispetto a quanto previsto, nei settori già coperti e completati come da progetto autorizzato e conforme al D.Lgs. 36/2003).

L'intervento ha lo scopo di isolare efficacemente il corpo rifiuti dagli agenti esterni con l'utilizzo delle migliori soluzioni disponibili (alleggerimento della copertura con l'utilizzo del geocomposito drenante in luogo della sabbia di drenaggio delle acque meteoriche, implementazione dell'impermeabilità del capping con l'utilizzo della guaina in HDPE) e quindi in ultima analisi permettere, nel suo complesso, un elevato livello di protezione ambientale rispetto all'attuale sistema previsto, come già indicato nel progetto esaminato.

Pertanto, con la presente "Variante Migliorativa con interventi contenuti aprile 2016", si intende procedere al perfezionamento delle tecniche e condizioni impiantistiche, all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali proponendo le migliori soluzioni progettuali possibili di modifica al progetto a suo tempo approvato, in linea con il principio di precauzione e dilazione preventiva e nella prospettiva di dare maggiore garanzia nel tempo alla sostenibilità del sito, che in ultima istanza rimarrà, allo scadere della post-chiusura, in "eredità" alla comunità locale, e quindi ad assicurare un livello più elevato di protezione ambientale che viene ritenuto dal legislatore europeo, in particolare dalla "Direttiva IPPC" sulla prevenzione e controllo integrati dell'inquinamento, il primo obbligo di base per i responsabili delle installazioni industriali sia nuove che esistenti. Questo include anche il ripristino del sito operativo dopo la cessazione definitiva dell'attività. Le misure per prevenire l'inquinamento devono in particolare prevedere l'uso delle "migliori tecnologie disponibili" (Best Available Techniques, BAT). Il concetto di BAT, che è fondamentale della direttiva IPPC ed esteso e integrato poi nella Direttiva IED (Direttiva Europea 2010/75/UE sulle emissioni industriali IED – Industrial Emission Directive), recepito con il Decreto Legislativo 46/2014, che ha modificato il Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/06), comprende sia le tecniche impiegate che le modalità di progettazione, costruzione e manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto.

Sulla necessità di adottare misure efficaci per la riduzione della formazione del percolato, si riporta quanto prescritto al punto n. 8 del Parere della "Commissione Tecnica Regionale Ambiente" n. 3756 approvato con D.G.R. n. 109 del 31.01.2012 che recita "si rinnova la storica raccomandazione alla GEA srl di attivarsi al fine di minimizzare quanto più possibile i costi relativi allo smaltimento del percolato, adottando tutti gli accorgimenti necessari che ne permettono una sua riduzione", conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 2 comma b) del D. Lgs 152/06 e s.m.i. e dell'articolo 10 della legge regionale n. 3/2000 definendo le modalità tecniche e gestionali che prevedono di limitare la produzione di rifiuti alla fonte (riduzione nella formazione di percolato).
L'intervento previsto permetterà una significativa riduzione del percolato nel periodo trentennale di gestione del post chiusura con una riduzione attesa della produzione nell'ordine di circa 100.000 tonnellate. Le minori necessità di smaltimento andrebbero a riflettersi positivamente anche sull'impatto ambientale per effetto della riduzione dei trasporti su strada e dello smaltimento a carico del sistema impiantistico regionale e nazionale di depurazione delle acque a cui è destinato il percolato della discarica, senza tralasciare il risultato atteso più importante che è la previsione di "percolato zero" alla fine del previsto periodo trentennale del post chiusura.

Pertanto i timori del Comune di Sant'Urbano espressi nel parere prot. 9014 del 16 dicembre 2016, sono superati dalla circostanza per cui l'intervento oggetto del procedimento è volto, oltre che a diminuire i costi di gestione "post-mortem" nel periodo trentennale, soprattutto a riconsegnare le aree di discarica all'ente territoriale competente, senza che per le stesse debbano essere sostenuti ulteriori oneri di gestione.

All. 3 al decreto
n. 22 - 6 OTT. 2016

Gli effetti della riduzione della produzione del percolato, per effetto dell'implementazione della copertura dei lotti già ultimati ma non ancora in post gestione, si avranno già durante la fase di gestione operativa del sito di discarica poiché l'inizio del periodo trentennale di post gestione decorrerà dal giorno successivo al collaudo definitivo delle operazioni di chiusura dell'intera discarica (1° e 2° stralcio).

L'intervento di natura gestionale

L'intervento di natura gestionale consiste, dopo il riesame e una valutazione dei dati rilevati in campo, nella modifica e perfezionamento alle quote gestionali di fine conferimento già acquisite con l'elaborato prot. regionale n. 382971/45/07 del 22/07/2008, che riporta approfondimenti in merito alle "specificazioni sulle quote assolute e sulle quote a fine conferimento" al progetto del P.d.A. approvato con DGRV 2542/2004 validate nell'iter di approvazione del VIA con la DGR 2407 del 4 agosto 2009 e nell'allegato A della DGRV n. 178 del 3 febbraio 2010.

Le quote finali del I Stralcio della discarica raggiunte a fine conferimento dei rifiuti (detta "quota rossa") e quelle raggiunte con la copertura definitiva (detta "quota nera"), attualmente autorizzate con il Piano di Adeguamento 2004, e stimate al tempo in fase progettuale a fronte di un cedimento della massa dei rifiuti di circa il 15%, sono risultate, nel breve periodo di tre/quattro anni (come già relazionato nel Progetto di Variante Migliorativa) dopo la realizzazione della copertura finale definitiva, non sufficienti a garantire nel tempo (per almeno 30 anni come prevedrebbe la normativa) le adeguate pendenze atte a garantire il corretto deflusso delle acque meteoriche, e ciò a causa di assestamenti del corpo rifiuti maggiori di quanto stimato all'epoca della progettazione del PDA/2004.

All'epoca, con le vecchie norme e disposizioni tecniche in merito allo strato di impermeabilizzazione delle discariche e alle coperture conseguentemente realizzate nell'impianto di S. Urbano prima dell'entrata in vigore del nuovo decreto sulle discariche, (D. Lgs. n. 36 del settembre 2003) non si era in possesso della necessaria esperienza sugli effetti di schiacciamento che subivano i rifiuti, soprattutto in relazione allo spessore della nuova copertura delle discariche stesse (lo strato ha uno spessore di materiali inerti pari a 2,5 m). il peso del nuovo strato di copertura pari a circa 50 ton/mq, posto in essere subito dopo il raggiungimento delle quote finali di gestione dei rifiuti a fine conferimento, ha determinato e continua a determinare nel tempo uno schiacciamento/cedimento maggiore del previsto.

In virtù quindi dell'esperienza oggi maturata e di quanto effettivamente riscontrabile e visibile nella parte di discarica (I Stralcio) già coperta definitivamente in base al Progetto di Adeguamento 2004, (si ricorda a tal proposito che, in data 01/10/2015, è stato condotto un sopralluogo tecnico presso il sito di discarica in oggetto, a seguito della comunicazione della Regione n. 376338 del 21.09.2015, durante il quale i rappresentanti degli enti interessati che hanno partecipato hanno potuto visionare lo stato dei luoghi, in particolare osservare direttamente lo stato della copertura finale nel I Stralcio della discarica, in particolare visionare la ridotta pendenza che già si presenta dopo pochi anni dalla sua realizzazione, acquisire i dati forniti dal gestore, già comunque rendicontati periodicamente con frequenza semestrale mediante le relazioni inerenti il PSC-PMC, in particolare sulla produzione del percolato e biogas che si sono registrati nell'ultimo periodo) si propone di determinare la quota "rossa" di gestione a fine conferimento dei rifiuti, e quindi la quota finale di post chiusura attesa.

Si prospetta per i presupposti sopra espressi nella fase di "Gestione Operativa del rifiuto", di modificare la "quota rossa" di fine conferimento di circa il 5-7% in più e, di conseguenza della quota "nera" che sarà corrispondente alla quota rossa più lo spessore del pacchetto di copertura e impermeabilizzazione finale. Rimarranno sostanzialmente invariate le "quote finali" attese del Progetto di Adeguamento approvato, raggiunte nel tempo, con la stima dei cedimenti del corpo dei rifiuti in riferimento a vari periodi o step di valutazione per il loro raggiungimento, ad almeno 36 mesi dalla realizzazione della copertura finale e collaudo, e a 15 anni e cioè a metà periodo del post chiusura della discarica, di cui si allegano le planimetrie relative.

Gli interventi da realizzarsi, per altro, non comportano variazioni tariffarie per le quali si rimanda a strumenti di verifica già in atto.

È importante ricordare che:

All. B
22
06 OTT. 2016

- *Il decreto legislativo 36/2003, al comma 5 del punto 2.4.3 dell'Allegato 1, relativamente alla copertura finale, recita "strato di regolarizzazione con la funzione di permettere la corretta messa in opera degli strati sovrastanti. Poiché la degradazione dei rifiuti biodegradabili, incluse le componenti cellulosiche, comporta la trasformazione in biogas di circa un terzo della massa dei rifiuti, la valutazione degli assestamenti dovrà tenere conto di tali variazioni, soprattutto in funzione alla morfologia della copertura finale."*
- *L'aliquota dei cedimenti e la riduzione della massa dei rifiuti biodegradabili del 30% prospettata dal D.lgs. 36/2003 (per effetto del prelievo del percolato, della captazione del biogas e della naturale decomposizione della sostanza organica e dello schiacciamento dei rifiuti stessi), a confronto con le stime da noi condotte sulla base dei nuovi cedimenti verificati in campo, permettono di rilevare che la conformazione gestionale finale di fine conferimento dei rifiuti (quote rosse tav. D16 ter) sono sufficienti per bilanciare una stima totale dei cedimenti dei rifiuti nell'ordine di circa il 15-20%.*

Viene altresì proposta l'armonizzazione del profilo finale di un'area della discarica presente nel I stralcio con tutto il resto delle quote finali massime del progetto approvato (primo e secondo stralcio) del Progetto di Adeguamento 2004. A tal proposito come verificato anche in occasione della visita all'impianto da parte della commissione VIA, di fatto l'area del primo stralcio presenta diverse quote di copertura finali da Progetto di Adeguamento 2004, che alla luce dei cedimenti verificatisi e sulla base delle manutenzioni necessarie per il mantenimento delle pendenze per il regolare deflusso delle acque meteoriche risultano insufficienti. La finalità è di conformare il prospetto finale delle aree più depresse del 1° stralcio con l'obiettivo di ottimizzare e armonizzare per una migliore gestione futura post operativa la discarica. A tal proposito si allegano le planimetrie delle quote finali e le sezioni specifiche. (...)".

6 INCONTRI TECNICI TRA DITTA PROPONENTE – DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, SEZIONE RIFIUTI – GRUPPO ISTRUTTORIO IL 9 MAGGIO 2016 E IL 17 GIUGNO 2016

In data 09/05/2016 e 17/06/2016 hanno avuto luogo pressi la sede regionale di Palazzo Linetti due incontri tecnici.

In tale sede la Direzione Regionale Ambiente Settore Rifiuti in merito all'istanza pervenuta così come integrata, si è pronunciata sinteticamente nei termini che seguono:

1) Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti mantiene vigenza nei confronti dell'istanza in esame. La Direzione Ambiente richiamando l'orientamento dell'Avvocatura Regionale afferma che le sentenze TAR intervenute esprimono provvisoria esecutività solo con riferimento alle specifiche procedure ed atti di interesse delle ditte ricorrenti. Quanto precedentemente evidenziato costituisce indicazione procedurale a carattere generale che gli uffici e le strutture regionali sono tenuti a rispettare.
2) Per giurisprudenza e prassi costante assunta dalla Regione Veneto la linea rossa di fine conferimento riportata nel progetto approvato non può essere superata con l'apporto di rifiuti senza produrre un ampliamento della discarica. Quanto prospettato dalla ditta supera la linea rossa autorizzata e costituisce ampliamento. L'ampliamento richiesto non risulta quindi autorizzabile perché in contrasto con il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti vigente per il caso di specie.
3) Gli strati del pacchetto sommitale devono mantenere invariati gli spessori previsti dal D. Lgs. 36/03. Tutto ciò nel rispetto di quanto comunicato dal Ministero dell'Ambiente con nota in data 18/01/2016 prot. n. 727 che richiama in allegato il pronunciamento ISPRA in data 08.11.2012 prot. generale 0042325 Conseguentemente non è ammissibile la richiesta di modifica del pacchetto, rispetto ai requisiti previsti dall'Allegato I del D. Lgs. 36/2003.
4) È da approvarsi anche per il I Stralcio l'utilizzo prospettato della geomembrana in HDPE avente spessore da 1.5 mm come previsto già per il II stralcio con Decreto n. 70 del 7.10.2013. Si veda Tav. D-8a. È ammissibile anche per il I Stralcio la ricarica dai cedimenti con rifiuti nel rispetto della linea rossa autorizzata che indica il limite di conferimento dei rifiuti.
5) Dopo la scarifica del pacchetto sommitale del I Stralcio e a seguito del conferimento dei rifiuti sul I e II Stralcio, senza superare la quota rossa di limite conferimento dei medesimi, la ditta

All. B al decreto
n. 22 del - 6 OTT. 2016

potrà provvedere alla copertura provvisoria con teli impermeabili come da progetto autorizzato. Il periodo di copertura provvisoria per ogni singolo ambito non dovrà superare i 5 anni tenendo conto degli assestamenti connotativi del corpo rifiuti.

La Ditta, dopo ampia discussione, prende atto di quanto ribadito dalla Direzione Ambiente Settore Rifiuti della Regione. La ditta chiede che l'istanza sia autorizzata per la parte autorizzabile nei limiti degli orientamenti avanzati dalla struttura regionale competente.

Il Gruppo Istruttorio prende atto di quanto emerso dall'incontro tecnico. Segnala come non rispondente all'interesse pubblico conformare con terre di scavo le pendenze minime indispensabili per il corretto sgrondo delle acque meteoriche della discarica e rileva inoltre quanto segue:

1) le varianti, se ed in quanto approvate, nel rispetto delle indicazioni procedurali espresse dalla Direzione Ambiente Regionale, dovranno trovare coerente riscontro nel Piano Finanziario dell'intervento con modalità e forme previste dalle vigenti norme.

NOTA ISTRUTTORIA

Il proponente trasmette un progetto di variante migliorativa al progetto presentato. Tale progetto risulta sostanzialmente teso al miglioramento del capping ai fini del contenimento della produzione di percolato ed alla realizzazione della discarica secondo un nuovo profilo del limite rosso di conferimento dei rifiuti. Tutto ciò tenuto conto che l'assestamento dei medesimi ricondurrà la morfologia dei volumi a discarica entro la linea rossa autorizzata di limite conferimento.

Quanto comunicato dalla Direzione Regionale competente in sede di riunione del 09.05.2016 risulta ancorato dalla comunicazione del Ministero dell'Ambiente in data 18/01/2016 che richiama la nota ISPRA del 08/11/2012.

Il pronunciamento ministeriale precedentemente citato e la nota ISPRA appaiono ambigue ed elusive. Si rileva al riguardo che la Ditta proponente ha ampiamente argomentato in merito alle caratteristiche meccaniche, tecnico prestazionali, drenanti e di spessore del geodreno alternativo allo strato drenante proposto quale BAT.

Tuttavia il proponente, pur rimanendo nella convinzione che il progetto originariamente presentato nel suo complesso sia la migliore soluzione impiantistica attualmente possibile, ritiene comunque opportuno e necessario *"ridefinire la proposta di intervento in atto prevedendo le migliorie impiantistiche e strutturali contenute nel progetto già in Vs mani senza modificare il volume atteso indicato nel progetto della discarica autorizzato rimasto sostanzialmente invariato"*.

Il proponente, quindi, intende volontariamente rinunciare al progetto di variante in ampliamento originariamente presentato e realizzare le sole opere previste dalla ulteriore variante in riduzione.

Il proponente supera quindi anche la comunicazione di cui all'art. 10 bis della L. 241/90.

A seguito dell'incontro in data 09/05/2016 il proponente ha preso atto di quanto comunicato dalla Direzione Regionale Settore Rifiuti e chiesto che l'istanza in variante presentata (successivamente alla comunicazione di cui all'art. 10 bis L. n. 241/1990) sia accolta ad ulteriore riduzione per la sola parte accoglibile e quindi ad ulteriore variante.

Resta quindi salvo il progetto di discarica così come vigente e autorizzato, compresi gli elaborati, che la Ditta chiede siano modificati ed adeguati in variante come di seguito specificato.

La Ditta richiedente ha verbalmente, ma in sede di riunione ufficiale, chiesto di essere autorizzata in variante al progetto vigente, rinunciando agli ampliamenti, provvedendo quindi:

1) al ripristino con rifiuti delle quote negli ambiti di assestamento nel rispetto della linea rossa di massimo conferimento autorizzata;
2) all'utilizzo della geomembrana in HDPE anche per il I Stralcio,
3) all'utilizzo della copertura provvisoria con teli temporanei per una temporalità per singolo ambito non superiore a 5 anni al fine di consentire un adeguato assestamento del corpo rifiuti.

Al riguardo occorre quindi richiamare quanto emerso nell'incontro in data 09/05/2016 precedentemente riportato e quanto evidenziato dalla Ditta e dalla Direzione Regionale Ambiente Sezione Rifiuti in tale sede.

Il pronunciamento in sede VIA terrà conto di quanto precedentemente evidenziato.

All. B
n. 22 6 OTT. 2016

7 INTEGRAZIONI VOLONTARIE MESE DI LUGLIO 2016 (PROT. 273610 IN DATA 14/07/2016)

Successivamente, con riferimento ai divieti posti dal nuovo Piano di Gestione dei Rifiuti approvato dalla Regione Veneto al progetto presentato, e comunicato ai sensi dell'art. 10 bis, L. R. 241/90, espresso dalla commissione VIA del 21/12/2015, sono sopravvenute più sentenze del TAR Veneto di annullamento del citato Piano.

A seguito di quanto emerso nel corso degli incontri effettuati presso gli Uffici regionali, la Ditta non ha impugnato il citato Piano ed ha presentato ulteriori integrazioni volontarie. Con tale documentazione (nota prot. n. 199/2016 in data 14/07/2016, acquisita al prot. regionale 273610 in data 14/07/2016) il proponente rinuncia a richiedere ampliamenti volumetrici. Conferma la richiesta di ricostituire il pacchetto di copertura sommitale nel Primo Stralcio, dopo aver rimosso l'esistente e ricostituito i profili originari di baulatura, secondo le quote "rosse (tetto rifiuti)" espresse dal progetto approvato. In sintesi con l'ultima documentazione presentata, oggetto del presente parere, la ditta chiede quanto segue:

- richiesta di riclassificare nella medesima sottocategoria di discarica di cui al comma 1 lettera c) dell' art. 7 del D.M. 27/09/2010 con il valore limite per il parametro *DOC* pari a 2.500 mg/l anche il Primo Stralcio. A supporto della specifica richiesta è stata predisposta una *Analisi del Rischio sito specifica* riportata nell'elaborato R10 come previsto all'art. 10 comma a) del Decreto succitato, tenendo conto anche del sistema di captazione e recupero del biogas, attivo da sempre per questa discarica ex di 1° categoria per rifiuti urbani tal quali. Tale valutazione, che ha considerato delle condizioni cautelative per la predisposizione del modello concettuale di sito, ha dimostrato l'accettabilità del rischio in conformità DGR n. 1360/2013 garantendo al punto di conformità stabilito il rispetto del limite per le acque sotterranee;
- Realizzazione di n. 3 nuovi box in cls propedeutici alle verifiche dei rifiuti in ingresso alla discarica. Tali strutture, da destinarsi ad attività R 13 e D 15, presentano dimensioni e caratteristiche uguali a quelli già presenti in discarica, ed autorizzati. Il quantitativo massimo scaricabile all'interno di ogni box, per il prestoccaggio dei rifiuti in ingresso, è di 30 t, per un totale di 90 tonnellate, che sommate ai quantitativi già autorizzati (130 t) portano ad un quantitativo massimo stoccabile pari a 220 t. Le nuove opere saranno realizzate in prossimità ai box esistenti nel piazzale di ingresso, così come riportato nella Tavola D-7bis (ottobre 2015): "*Planimetria Destinazioni Funzionali delle Aree*" e nella Tavola D-7a (ottobre 2015): "*Pianta e Sezioni Nuovi Box di Prestoccaggio*". Le opere saranno realizzate su platea in c.a., e saranno dotate di sistema per la raccolta degli eventuali colaticci, dotato di pozzetto di ispezione e vasca di raccolta a tenuta. Saranno inoltre dotate di copertura mobile e apposite porte per la chiusura e il contenimento delle eventuali emissioni odorigene.
- Rimozione del pacchetto di copertura sommitale sul Primo Stralcio della discarica. Riprofilatura della morfologia, con apporto di nuovi rifiuti, fino al raggiungimento delle quote del progetto attualmente approvato (linea rossa, o anche quota rossa di fine conferimento). Il proponente, ai fini di fornire ulteriori chiarimenti sulle quote del tetto rifiuti dichiara che trattasi di raggiungere la morfologia e i valori altimetrici riportati nella Tavola che definisce le quote massime di conferimento della discarica (linea rossa, o anche quota rossa di fine conferimento), facente parte della documentazione integrativa al progetto del P.d.A., approvato con DGRV n. 2542/04, validata nell'iter di approvazione della procedura di VIA, con DGRV n. 2407 del 4 agosto 2009 e specificata al punto n. 3.2 dell'allegato "A" della DGRV 178 del 3 febbraio 2010. Fornisce inoltre copia di tale documento che è stato rinominato Tavola D-16 Quater (Luglio 2016), che ottempera a quanto riportato nel sopra citato punto n. 3.2 dell'allegato A della DGRV n. 178/2010;
- Posa del pacchetto di copertura sommitale, secondo la struttura proposta nella precedente documentazione consegnata, a supporto della Variante migliorativa, che, in variante a quanto previsto dal D. Lgs. 36/2003, prevede la posa di un telo in HDPE sopra allo strato di impermeabilizzazione (argilla), e l'utilizzo di geocomposito drenante al posto dello strato di drenaggio sommitale. A tal fine ha consegnato specifica Tavola D-10A Bis (luglio 2016): "*Sezioni tipo di impermeabilizzazione copertura finale*". Detta tavola riporta inoltre alcune migliorie puntuali, frutto dell'esperienza acquisita nel corso della realizzazione del pacchetto di copertura sommitale e successiva gestione operativa dell'impianto. Dette migliorie sono

All. B al decreto
n. 22 del - 6 OTT. 2016

finalizzate ad ottimizzare la raccolta e il deflusso delle acque di origine meteorica, per il loro rapido ed efficace allontanamento dal corpo della discarica;
- Realizzazione di nuovi pozzi per la captazione del percolato;
- Modifiche migliorative al Piano di Gestione Operativa;
- Modifiche migliorative al Piano di Gestione Post Operativa;
- Modifiche migliorative al Piano di Ricomposizione Ambientale;
- Varianti migliorative su alcuni particolari costruttivi delle strutture impiantistiche.

NOTA ISTRUTTORIA

Dalle valutazioni effettuate emerge che tutte le varianti richieste non costituiscono "Variante Sostanziale" in quanto non modificano i volumi e le quote di conferimento, non alterano le aree di stoccaggio, e migliorano nel complesso sia la funzionalità delle linee produttive, che le prestazioni ambientali.

Si evidenzia inoltre che l'analisi e le valutazioni in corso afferenti al parere ambientale ed anche autorizzativo, attengono esclusivamente alla variante di adeguamento, peraltro non sostanziale, presentata dal proponente con la documentazione del mese di luglio 2016.

L'analisi e le valutazioni in corso incidono solo marginalmente e con evidenti migliorie, sul progetto autorizzato, e non modificano gli impegni e gli obblighi intercorsi tra la ditta e il Comune, afferenti al progetto autorizzato stesso.

Per quanto riguarda le nuove richieste inoltrate dal Proponente si rileva quanto segue:
- la realizzazione dei nuovi box per il prestoccaggio dei rifiuti in ingresso alla discarica comporta un miglioramento nella gestione dei flussi di conferimento dei rifiuti in quanto consente di provvedere al loro allontanamento, in caso di non conformità, impedendo a questi materiali di venire in contatto con il corpo rifiuti della discarica. Dal punto di vista architettonico tali manufatti, peraltro in linea con quelli esistenti approvati, risultano di dimensioni estremamente ridotte, tali da non apportare impatti, rispetto all'attuale stato dei luoghi, sia sulla matrice paesaggio che su quelle potenzialmente ricettrici degli effetti negativi derivanti dal loro utilizzo (suolo, sottosuolo e acque sotterranee). Tali elementi risultano infatti provvisti dei presidi necessari a garantire il contenimento dei rifiuti, degli eventuali colaticci, odori molesti all'interno di aree protette e polveri nell'atmosfera. Non si rilevano pertanto elementi ostativi all'approvazione di tale richiesta;
- la soluzione di ripristinare le originarie quote e pendenze del tetto rifiuti, in alternativa al continuo riporto di terreno vegetale sulle depressioni derivanti dai fenomeni di assestamento del corpo rifiuti risulta sicuramente migliorativa in quanto le strutture di impermeabilizzazione, così come realizzate, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 36/2003 non sono in grado di impedire l'infiltrazione di acque meteoriche all'interno del corpo rifiuti, in corrispondenza delle depressioni morfologiche. Gli apporti di terreno vegetale sulla superficie del corpo rifiuti infatti non riprofilano gli strati di drenaggio e impermeabilizzazione sottostanti, che di fatto non svolgono più le funzioni di raccolta ed allontanamento delle acque piovane dal corpo rifiuti. Non si rilevano pertanto elementi ostativi all'approvazione di tale richiesta;
- la posa del telo in HDPE, già ampiamente sperimentata in numerose altre discariche, consente un significativo miglioramento dell'impermeabilizzazione sommitale della discarica e conseguentemente una netta riduzione della produzione del percolato, elemento che in alternativa continuerebbe a venirsi a formare dopo ogni pioggia, per un tempo ben superiore a quello minimo previsto dalla vigente normativa (almeno 30 anni). Non si rilevano pertanto elementi ostativi all'approvazione di tale richiesta;
- per quanto riguarda l'utilizzo del geocomposito drenante si ribadisce invece quanto già evidenziato. Pur prendendo atto che tale soluzione tecnologica risulta migliorativa sotto tutti i punti di vista (minori impatti secondari nella fase di posa, migliori prestazioni nello svolgimento della funzione preposta, minori cedimenti indotti, ecc...) gli Uffici Regionali di competenza non ritengono che quanto riportato nel testo dell'interrogazione parlamentare a risposta immediata, alla VIII Commissione Permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici) effettuata in data 7 maggio 2015 apporti elementi tali da far venire meno le riserve sulla distonia con il dettato normativo riconducibili al parere espresso dal MATTM con nota n. 727 del 18/01/2016. Si evidenzia comunque che, con nota n. 253928 del 29/06/2016, è stata

All. B al decreto
n. 22 - 6 OTT. 2016

inoltrata al Ministero dell'Ambiente, da parte degli Uffici Regionali competenti, ulteriore specifica richiesta di chiarimento sul parere reso circa la possibilità di utilizzo dei geocompositi drenanti in alternativa a quanto previsto dal D. Lgs. 36/2003. Su tale aspetto pertanto si riconferma, al momento l'obbligo di realizzare lo strato drenante sommitale con materiali idonei, per uno spessore pari a 0,50 m, così come previsto dal punto 2.4.3, All. 1, del D. Lgs. 36/2003. Qualora tale orientamento fosse superato da una risposta favorevole da parte del Ministero, per l'utilizzo dei geocompositi drenanti proposti dalla ditta richiedente, tale aspetto si intende fin da ora già valutato per gli aspetti ambientali ed accolto nel presente parere;

- anche per quanto riguarda i rimanenti elementi in richiesta, comprese le varianti ai Piani di Gestione e Ripristino ambientale, trattasi di modifiche non sostanziali e migliorative, che non comportano variazioni agli impatti indotti dalla loro attuazione tali da richiedere un aggiornamento allo SIA. Non si rilevano pertanto elementi ostativi alla loro approvazione.

8 PIANO FINANZIARIO

GEA Srl ha presentato per la discarica tattica di Sant'Urbano dapprima un PdA (Piano di Adeguamento) relativo al solo 2° Stralcio (settembre 2003) con il PGFPO (Piano Gestione Fase Post Operativa) per 30 anni.
All'epoca (2003) infatti non era da presentare il PdA per il 1° Stralcio della discarica peraltro già in gestione post-operativa dal 30.04.1997 e positivamente collaudata in data 31.01.1999.
L'opera risultava infatti antecedente all'entrata in vigore del D. Lgs. 36/2003.
Successivamente venne presentato e richiesto un aggiornamento del PdA che comprendeva anche interventi sul 1° stralcio combinati e correlati con quelli sul 2° Stralcio.
Correlativamente venne rivisto anche l'aspetto della Gestione della Fase Post-Operativa del 1° Stralcio, portata a 30 anni. I costi per PGFPO per il 1° e per il 2° Stralcio vennero quindi inseriti nella Tariffa approvata unitamente al PdA con D.G.R.V. n. 2542 del 06.08.2004.
Successivamente, come da normativa, vennero presentati e richiesti adeguamenti di Tariffa, ancorati ad aspetti gestionali senza variazioni progettuali. Con la tariffa 2010 venne presentato ed approvato un "nuovo" PGFPO portando la decorrenza dei 30 anni della GFPO del I Stralcio a coincidere con la chiusura complessiva della discarica (I + II Stralcio).
Successivamente con la presentazione (primo elaborato "ottobre 2013" e ultima release "luglio 2014") della tariffa proposta a valere dal 01.01.2014, veniva introdotta, come variante gestionale, (senza variazione dei volumi approvati col PdA), l'implementazione per il 2° Stralcio della copertura con posa di una geomembrana in HPDE. Ciò comportava un maggior costo di 1,3 milioni, a fronte però di una economia della GFPO del 2° Stralcio di – 2,5 milioni, come dal corrispondente "nuovo PGFPO" allegato a detta Tariffa. La precitata tariffa proposta a valere dal 01.01.2014 (variante gestionale) risulta in corso di approvazione alla data di elaborazione della variante oggetto ora di esame.

Il piano finanziario oggetto di esame connesso al progetto di variante presentato dalla ditta, radica sui costi connessi alla variante citata. Tale variante è caratterizzata dalla posa della geomembrana in HPDE su tutta la superficie di copertura della discarica ("S1+S2"), con variazione di pendenze morfologiche ricompositive, di volumi e di modalità ricompositive finalizzate alla riduzione del percolato.
Il Piano Finanziario finalizzato alla elaborazione della Tariffa risulta inoltre ancorato alle seguenti condizioni:

1) che la tariffa in corso di approvazione, proposta a valere da 01.01.2014, (avendo notizia dell'avvenuta istruttoria da parte degli uffici preposti), sia stata approvata;
2) che, dato il tempo occorso, (detta Tariffa 2014) sia approvata con decorrenza dal 01.01.2015 e quindi operando gli eventuali conguagli in +/- per non gettito nell'anno 2014;
3) che la proposta del progetto di variante possa essere approvata in tempi tali da dar luogo all'applicazione della correlata Tariffa (detta Tariffa 2016) a decorrere da 01.01.2016;
4) che, non si dà luogo a revisioni ed adeguamenti secondo indici Istat (peraltro già bloccati alla 2010 con la elaborazione Tariffa 2011);

All. B al decreto
22 6 OTT. 2016

5) che la tariffa e la correlata potenzialità di 420 t/g, assunta ai soli fini del calcolo di Tariffa, come già per la Tariffa proposta per 2014 (e quindi leggero aumento di taluni corrispondenti costi specifici riferiti già da 2014 a 420 t/g anziché 500 t/g), si dà per approvata;
6) che resta fissata a 500 t/g la potenzialità media dei conferimenti per 312-313 gg/anni come da AIA ultima approvata e vigente;
7) che, come anche per le ultime tariffe precedenti, compresa la proposta per il 2014, i costi e le economie siano introdotte in tariffa rapportandoli alle tonnellate ancora da conferire, senza un piano di ammortamento, vale a dire senza calcolo di interessi, né previsioni di adeguamenti successivi;
8) che i conferimenti per l'anno 2014 ammontino a complessive 150.000 ton. (coi conferimenti Bacino Rovigo);
9) che i conferimenti dal 2015 ammontino a 131.460 ton (corrispondenti a media 420 t/g);
10) che, la Tariffa è calcolata riferita a 420 t/g, per mantenere una tariffa "sostenibile" per i Comuni che conferiscono rifiuti urbani (pur se stimabili mediamente a meno di 1/10 di detta potenzialità nominale). Rimane in capo a Gea srl, come da anni, il "rischio d'impresa" di raggiungere l'ordine di grandezza della potenzialità su cui è calcolata la tariffa con il reperimento sul "libero mercato" di altri rifiuti compatibili con le autorizzazioni della discarica. Ne consegue che la tariffa, come già esposto in precedenti relazioni approvate, non può più di fatto ritenersi una tariffa pubblica calcolata sui costi industriali ed il conferimento i rifiuti urbani, bensì una tariffa convenzionale calcolata, di fatto, su conferimenti pari al 10% da Comuni (rifiuti urbani) e 90% su rifiuti da "libero mercato", con rischio d'impresa di Gea srl.

Il progetto di variante 2014 ha come intervento ed obiettivo principale la miglioria delle modalità della copertura finale concretizzando le esperienze maturate dal Gruppo. Con lettera del 23 maggio 2013 indirizzata alla Regione Veneto (vedi allegati 4) è stata avanzata al riguardo una proposta che esprime il doppio contenuto di seguito sintetizzato:
1) modalità di impiego a fine conferimento di telo impermeabile leggero rinforzato in LPDE di copertura finale provvisoria (vedi elaborati citati);
2) integrazione della sistemazione finale con inserimento nel capping di copertura finale definitiva di un telo o geomembrana in HPDE (vedi elaborati citati) per gli elaborati grafici si rimanda a quanto già in atti anche della regione, per i provvedimenti adottati innanzi citati.

Il progetto di variante 2014 prevede, in conseguenza degli interventi proposti, una diversa quota di ricomposizione finalizzata ad un profilo morfologico funzionale allo sgrondo delle acque che comporta un aumento di ca. 890.000 mc. di cui 390.000 mc. sul 1° Stralcio e 500.000 mc. Sul 2° Stralcio

La ditta richiama quanto sancito dalla D.G.R.V. n. 178 del 03.02.2010 (allegato 7) di approvazione della tariffa di Gea srl a valere da 01.01.2010, con la quale vengono precisati i diversi momenti per le quote: - rossa – nera – verde.

La variante prospettata avrà l'effetto di:
- recuperare volumetrie che, dopo la chiusura, sarebbero state unicamente ed inutilmente occupate da riporto di terreno
- assestare l'abbancamento preliminarmente alla FGPO con benefici sulla successiva FGPO.
- utilizzare le nuove volumetria (quegli 890.000 mc.) per una omogeneizzazione e regolarizzazione del profilo finale.

Negli allegati specifici del progetto di variante sono riportati gli elaborati che calcolano le maggiori volumetrie che si renderanno disponibili ed attese, in seguito alle attività di gestione come descritte, unitamente ai maggiori assestamenti già evidenziati in precedenti elaborati, nuove volumetrie utilizzavate per conseguire anche un profilo finale regolarizzato.

Tenendo conto pertanto degli incrementi di volume come da progetto di variante 2014, si ha arrotondando, un incremento di capacità

IC2014 = 850.000 ton.

Di seguito si richiamano, quale Sintesi dei lavori previsti ai fini del presente elaborato R8, le opere e i principali lavori previsti con il progetto di variante al piano di adeguamento, rinviando agli elaborati propri di progetto per il dettaglio:

All. B al decreto
n. 22 del - 6 OTT. 2016

1. modifica quote finali copertura discarica con miglioramento delle pendenze, con l'innalzamento medio pari a circa 2,5 m, e aumento pendenza dal 5% all'8 % , con un innalzamento massimo sul colmo di mezzeria di 5 m e 0 m in corrispondenza della sommità arginale perimetrale. Rif. Tav. D-10, D-16, D-16a;
2. utilizzo della copertura finale provvisoria con geomembrane rinforzate in LDPE/HDPE anche per la gestione del 1^ stralcio e per un periodo più lungo rispetto a quanto già approvato del Decreto n. 70 del 07.10.2013 per consentire la realizzazione di superfici funzionali e garantire un maggiore assestamento dei rifiuti prima della realizzazione della copertura finale definitiva;
3. miglioramento della impermeabilizzazione artificiale della copertura finale di tutta la discarica implementando anche la superficie finale del 1^ stralcio con la posa di una geomembrana in HDPE impermeabile da 1.5 mm come previsto già per il II stralcio con Decreto n. 70 del 7.10.2013. Si veda Tav. D-8a;
4. sostituzione dello strato di sabbia di drenaggio delle acque della copertura finale, pari ad almeno 0,5 m di spessore, con adeguati materiali sintetici (geocompositi) tridimensionali aventi superiori prestazioni di portata idraulica rispetto alla sabbia prevista e altri significativi vantaggi gestionali (tempi di posa, facilità di approvvigionamento, caratteristiche tecniche uniformi) ambientali di realizzazione, sulla riduzione di peso e quindi di pressione esercitata dalla stessa sui rifiuti riducendo gli assestamenti e di impatto ambientale. Si veda Tav. D-10a;
5. realizzazione dei pozzi e linee secondarie del biogas su tutta la discarica (per porzioni definite) e la dismissione degli esistenti. Si veda Tav. D-13;
6. realizzazione prolungamento dei pozzi e del sistema di raccolta e sollevamento del percolato (comprendenti idonee elettropompe sommerse, tubazioni di trasporto, raccordi e impianti elettrici) esistenti che devono essere portati fino al cielo della discarica, che risulta più in alto. Si veda Tav. D-12a;
7. scavi, riutilizzo dei materiali della copertura esistente. Per questo tipo di lavori previsti dal progetto di variante, nel II stralcio circa l'80% delle aree di abbancamento di nuovi rifiuti hanno la copertura ante PdA (D. Lgs. 36/2003) e i costi degli interventi di chiusura della copertura finale come previsto dal PdA devono ancora essere sostenuti (sabbia dreno biogas, argilla sabbia dreno acqua , geotessuti ecc.) compreso l'impianto di aspirazione del biogas e percolato (pozzi e linee di collettamento) o eseguiti in piccola parte, con l'aggiunta del costo relativo alla geomembrana in HDPE.

Nel I stralcio invece si dovrà intervenire su superfici già coperte secondo il PdA (D. Lgs 36/2003), con costi già sostenuti, pertanto con il su detto intervento di variante si dovranno demolire tutti i vari strati della copertura finale compresi i pozzi del biogas e le linee di collettamento con nuovi costi di rifacimento di tutto il pacchetto di copertura e l'aggiunta del costo relativo alla geomembrana in HDPE, con una spesa evidentemente maggiore rispetto al II stralcio.
In particolare ai costi già previsti nel 2° stralcio per l'implementazione della copertura finale con geomembrana in HDPE pari a € 1.300.000 già spesata in tariffa 2014 su una superficie di circa 230.500mq, vengono risparmiati e quindi detratti altri costi per circa € 708.853 (che andranno a diminuire il costo della tariffa) per la differenza di opere di adeguamento tra lo strato drenante in sabbia e il geocomposito strutturato.

Nel I stralcio altresì la "demolizione o disfacimento" della copertura già realizzata (non recuperabile) e impianti annessi (quali strati geotessuti, biogas, dreno acque sub – superficiali, percolato ecc.) comporta un costo di circa € 1.134.904 voce a).
Si deve poi intervenire ripristinando la copertura finale dopo l'apporto di nuovi rifiuti e il raggiungimento delle nuove quote progettuali con un costo per le opere gestionali (piste, schermi mobili ,coperture, ecc.) di circa € 553.208 voce b).
Seguirà la realizzazione dei vari strati drenanti e impermeabili del "pacchetto" di copertura finale con un costo di circa € 5.216.372 voce c).
l'integrazione della geomembrana impermeabile in HDPE su una superficie di circa 160.000 mq. con un costo di circa € 785.958 voce d).
Realizzazione della rete e dei pozzi del biogas e altre opere di adeguamento pozzi percolato per un costo di circa € 1.023.405 voce e).
Tabella riepilogativa lavori sui due stralci:

All. B al decreto
n. 22 - 6 OTT. 2016

Opere variante I stralcio
Voce a) demolizione copertura e impianti € 1.134.904
Voce b) opere gestionali € 553.208
Voce c) posa strati copertura argilla,sabbia ecc. € 5.216.372
Voce d) integrazione geomembrana HDPE € 785.958
Voce e) costruzione impianto biogas/percolato € 1.023.405
TOTALE € 8.713.847

Opere variante II stralcio
Differenza costi opere in detrazione € - 708.853
Totale costi lavori da eseguire nel 1° e 2° stralcio euro 8.004.994 €

Detto costo verrà poi assunto nella elaborazione della tariffa arrotondato a 8.005.000 € Il telo in HPDE in progetto è pari a mq. 157.004 ca e 236.767 ca. rispettivamente per 1° e 2° stralcio)
Parimenti verrà assunto un incremento di "capacità" della discarica arrotondato a 850.000 ton., discendenti dall'aumento, arrotondato di volumi di 390.000 mc per il 1° Stralcio e 500.000 mc per il 2° Stralcio e quindi 890.000*0,95 = 845.500 ton, ulteriormente arrotondate ai fini di questa elaborazione appunto a 850.000 tonn. (avendo assunto il coefficiente di compattazione pari a 0,95).
A fini meramente di considerazioni di massima si assume anche che la vita della discarica si allunga con conferimenti di 130.000 ton/anno a 6,54 anni che viene arrotondato a + 7 anni (in considerazione che il coefficiente di compattazione non sarà certo inferiore ma superiore).
Per una verifica di massima si è stimato (vedi allegato 2), a fini illustrativi, quale può essere il grado o coefficiente di compattazione finale atteso.
Rammentiamo che essendo la Tariffa dal PdA definita come del II Stralcio, vengono attribuite al 2° Stralcio anche le tonnellate che dal PdA in poi sono conferite nel I Stralcio. Si è dunque ricalcolato che il volume complessivo che risulta di ca. 5.150.000 mc e che le tonn. conferibile sono almeno ca. 5.200.000 – 5.300.000 tonn.
Dunque il grado compattazione atteso finale è stimabile in almeno ca. Ps = 1,00 t/mc
Ciò è in linea col fatto che progettualmente si è sempre considerato Ps = 0,95, ma dallo step 2008, definendo la "Nuova Discarica con Nuova Capacità NC" (ferme le quote del PdA) si sono considerati i recuperi di volumi (e le ton. conferite) detti, via via: IC 2008, IC 2009, IC2011/12, IC2013 e le corrispondenti NC. La IC2014 è invece un incremento vero e proprio del progetto di variante.

Per pervenire alla presentazione della proposta di "Nuova tariffa a valere dal 10.01.2016" è stata seguita la procedura di elaborazione secondo la scaletta che segue:

a) metodologia di calcolo eguale a quella seguita ed approvata per la Tariffa 2012
b) metodologia di calcolo eguale a quella seguita per la Tariffa 2014 in approvazione (ed eguale alla precedente)
c) ipotesi di conferimenti anno 2014 ed anno 2015
d) calcolo del Coefficiente di Adeguamento Cad2015 (cosiddetto perché riferito ai conferimenti a tutto 2015) ma detto anche di Raccordo Car2016 (riferito alla tariffa ipotizzata a valere da 01.01.2016, per i tempi di approvazione del progetto di variante.
e) inserimento in tariffa delle voci per maggiori e minori costi
f) potenzialità confermata a 420 t/g media ai fini calcolo tariffa, ferma restando quella da AIA a 500 t/g per 312-313 gg/anno.

Si sono inoltre stimati i conferimenti sulla base dei dati ad agosto 2014 e sulla base delle ordinanze, per situazione contingente del Bacino Rovigo, di rifiuti urbani. I conferimenti stimati ammontano:

- per l'anno 2014 a : 150.000 ton.
- per l'anno 2015 a : 130.000 ton.

Nell'allegato 3 è esposto il calcolo da cui risulta che:

All. B al decreto n. 22 - 6 OTT. 2016

Cad2015 = Car2016 = 1,8463

Sono state considerate le ton. conferite al 31.12.2013 pari a 900.293 a consuntivo e gli ulteriori conferimenti a tutto 31.12.2015 di 150.000 + 130.000 ton. con una capacità residua di 1.394.707 ton date da : 1.725.000 + 850.000 – (900.293+150.000+130.000) ton., ove 1.725.000 sono le tonn. approvande con tariffa 2014.

È stata inoltre effettuata (in calce all'allegato 2) la verifica dello scostamento di Cad2013=Car2014 che era stato calcolato con la stima di conferimento 2013 pari a 115.120 ton, risultati poi a consuntivo 119.241 ton.
Ne risulta una differenza tra consuntivo e stima del 0,4972% per cui non si è tenuto conto della variazione modestissima.
Il totale dei costi degli interventi previsti dal progetto di variante 2014 risulta (vedi elaborati specifici) pari, arrotondando a 8.005.000 € (riepilogo in allegato 6) da sommare a 1.300.000 € già contabilizzati nella Tariffa 2014 per un totale di 9.305.000 €.

Ne deriva quindi una economia nel nuovo PGFPO di 5.592.000 €.
Detta economia viene ampiamente illustrata sia nel PGFPO (elaborato R3), sia alla luce delle considerazioni indicate negli elaborati progettuali.
In allegato 5 è riportato uno specchio di raffronto della successione dei costi del PGFPO, che espone l'economia di 2.500.000 già considerata nella tariffa 2014 (per implementazione del telo di capping solo su S2), cui si aggiunge la presente economia di 5.592.000 per un totale di 8.092.000 €.
Complessivamente però incidono in diminuzione le tonnellate della nuova capacita con un incremento IC2014 = 850.000.
Le somme precedentemente citate vengono inserite nella tabella di calcolo moltiplicate per il Cad2015=Car2016 , rispettivamente al punto 7/ter e punto 10) alla terzultima voce 10.12).
La ditta afferma che la convenienza economica dell'intervento risulterà evidente dalla significativa diminuzione del Costo Industriale e quindi della Tariffa 2016.
La ditta evidenzia che la proposta di Tariffa 2014, presentata con elaborato "ottobre 2013" ed integrata con elaborato "luglio 2014" per recepire richieste di stretta competenza del Comune, è in corso di approvazione, e ritiene che tale tariffa avrà decorrenza applicativa dal 01.01.2015 e fino all'approvazione della presente proposta Tariffa 2016.
La tariffa 2014 (in Allegato 9) prevede un gettito algebrico che viene perduto per un anno (l'anno 2014) e quindi deve essere conguagliato nella tariffa 2016.
Si tratta delle due voci ora rinumerate 7.b e 10.10 con conguaglio esposto in voce 10.11 ed afferenti l'economia di 2.500.000 € (E) per il PGFPO e l'onere di 1.300.000 € (H) per il telo HPDE II Stralcio.

Il calcolo considera la quota specifica per l'economia E (vedi tariffa 2014) : -3,0164
Il calcolo considera la quota specifica per l'onere H (vedi tariffa 2014) : 1,5685
Dette quote specifiche moltiplicate per 150.000 (le ton. stimate conferite nel 2014) e quindi 235.275,00 e -452.460,00 vengono poi inserite nella tabella moltiplicate ovviamente per Cad 2015 = Car 2016 e quindi 434.388,2325 e -835.376,8980.

Il costo del progetto di "ristrutturazione edilizia" approvato in tariffa n. 178/2010 prevedeva, come richiamato, un costo totale di € 871.227,80 , con il progetto riveduto (allegato 7) il costo delle opere risulta essere contenuto a € 433.579,59 con una diminuzione di costi pari a € 437.648,21€ che viene inserito nel piano finanziario al punto 10.13 ovviamente moltiplicato per Cad 2015 = Car 2016.

Il costo di attuazione del Piano di Ripristino Ambientale, previsto dal PdA approvato, non è ad oggi mai stato inserito in tariffa.

Il Piano finanziario connesso alla variante oggetto di esame ha quindi rivisitato il Piano già approvato contestualizzandolo alle nuove caratteristiche del progetto. Tutto ciò riproponendo fedelmente l'obiettivo di consegnare alla comunità ed all'ambiente naturale il sito utilizzato a discarica, dopo averne effettuata la riqualificazione ambientale che ne permetterà un nuovo utilizzo, paesaggistico, ambientale ed ecologico.

Allegato B al decreto n. 22 del 6 OTT. 2016

Il costo previsto per tale intervento è pari a € 412.363,50 come da computo metrico allegato e che viene inserito nella tabella di calcolo al punto 10,14, al solito moltiplicato per il Cad 2015 = Car 2016.

Si ricorda che:

1) con D.G.R. 109/2012 la Tariffa approvata è di 64,68 €/ton.
2) mentre la tariffa 2014 proposta risulta di 65,00 €/ton arrotondata.
3) La Tariffa 2016 proposta con la variante risulta: 57,67 €/ton

- il Costo Industriale 2014 risulta 59,80 €/ton su cui incidevano altri oneri per 5,21€/ton che restano invariati, ma ovviamente ne aumenta l'incidenza percentuale sul Costo Industriale;.
- il Costo Industriale 2016 risulta 52,46 €/ton;
- la proposta di tariffa a valere da 01/01/2016 che Gea srl s'impegna ad applicare ai conferimenti di rifiuti urbani, nell'ambito degli impegni riconfermati quale "discarica tattica", pur calcolata su 420 t/g, corrisponde a: 57,67 €/ton

NOTA ISTRUTTORIA

Per quanto attiene al Piano Finanziario presentato dalla ditta sono state chieste alla medesima integrazioni.

La ditta ha provveduto trasmettendo documentazione integrativa nel mese di ottobre 2015.

Si evidenzia tuttavia che alla luce delle ulteriori integrazioni al progetto, presentate nel mese di luglio 2016, il Piano Finanziario agli atti (Elaborati R-8 e R-8°) risulta superato, perché non più in linea con la documentazione progettuale.

Risulta pertanto necessario stralciare dal presente procedimento l'approvazione del suddetto Piano Finanziario per richiederne l'opportuno aggiornamento nell'ambito della procedura per l'approvazione della tariffa di conferimento di rifiuti urbani, stabilita dall'art. 36 della L. R. 3/2000.

9 VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Vista la normativa vigente in materia, sia statale che regionale, ed in particolare:

- la parte seconda del D.Lg. 152/2006 e la L.R. 10/1999 in materia di V.I.A.;
- D. Lgs. n. 36/2003 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";
- D.M. 27/09/2010 "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005";
- D.G.R. n. 1360/2013 "Autorizzazioni alle sottocategorie di discariche. Deroghe ai limiti di accettabilità dei rifiuti. D. Lgs. n. 36/2003 – D.M. 27.09.2010. Criteri ed indirizzi operativi. Presa d'atto degli esiti del tavolo tecnico regionale istituito con D.G.R. n. 1766/2010".
- esaminata la documentazione presentata dalla Ditta
- preso atto del parere espresso dall'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUV) – Servizio Pianificazione Ambientale VINCA, come da parere n. xxxx del xxx, acquisito dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. in data xxx, con protocollo n. xxx/;
- visto l'autorizzazione vigente per l'esercizio di discarica e correlati elaborati progettuali;
- vista e richiamata la DGRV n. 321 del 14 febbraio 2003 con la quale la discarica di Sant'Urbano (PD) è stata qualificata come "impianto tattico regionale"
- visto il "Progetto Generale e Primo Stralcio Esecutivo della Discarica Controllata di Rifiuti Urbani e Assimilabili in Comune di S. Urbano (PD)" approvato dal Comune di S. Urbano con del. C.C. n° 160 del 21.12.88 e dalla Giunta Regionale del Veneto con del. n° 6426 del 14.11.89, in base al parere favorevole espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Sez. Ambiente con voto n° 600 del 15.9.89.
- Vista la variante generale al progetto a recepimento delle prescrizioni già stabilite dalla CTRA approvata con D.G.R.V. n° 517 del 23/8/98 e vista la successiva DGR n. 3705 del 26.10.1999,
- Vista e richiamata la DGR n. 2542 del 6 agosto 2004 con la quale è stato approvato il Piano di Adeguamento (P.d.A.) al D. Lgs. 36/03 della copertura di tutta la discarica (1° e 2° stralcio). Una parte del sedime del 2° stralcio è ancora in fase di attuazione.

All. B al decreto 22 - 6 OTT. 2016

- Vista e richiamata la DGR n. 2407 del 04 agosto 2009 con la quale è stata approvata la compatibilità ambientale (VIA) del progetto presentato – (Piano di Adeguamento della discarica al D. Lgs. 36/2003 - P.d.A e s.m.i.).
- Vista la DGR n. 2407 del 04 agosto 2009 con la quale si autorizzava in deroga (800 mg/l) il parametro DOC rispetto al valore limite della tabella 5 dell'art. 6 del D.M. 3 agosto 2005 e il successivo parere favorevole della Commissione VIA del 10 settembre 2014 e correlata DGR 41 del 20 gennaio 2015 con la quale la citata deroga veniva estesa a 2500 mg/l per il secondo stralcio. Vista l'istanza della ditta di applicazione della citata deroga all'intera discarica.
- Viste e richiamate le valutazioni conclusive sul progetto e sul SIA precedentemente espresse;
- Vista e richiamata l'autorizzazione AIA n. 5 del 30 gennaio 2013 e ss.mm.ii (Decreto del Segretario per l'Ambiente n. 70 del 07 ottobre 2013 e Decreto del Direttore Dipartimento Ambiente n. 61 del 27/08/2015) ;
- Vista la documentazione progettuale presentata dalla ditta e le successive modifiche ed integrazioni (ottobre 2015);
- Viste le osservazioni/pareri pervenuti e le relative controdeduzioni;
- Visto il sopravvenuto Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato con DCR 30 aprile 2015 pubblicato sul BUR 55 in data 01/06/20105
- Verificato che l'istanza avanzata e successiva integrazione (ottobre 2015) risulta ambientalmente compatibile con prescrizioni e che non emergono elementi ostativi alla realizzazione della medesima fatta salva la mancanza del "previo assenso del comune competente per territorio" come stabilito dal sopravvenuto Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti pubblicato il 01/06/2015 sul BUR regionale.
- Vista che la Commissione V.I.A. in data 21/12/2015 si è pronunciata ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90 e la comunicazione in data 26/01/2016 prot. n. 29643 con la quale è stato trasmesso alla ditta il citato pronunciamento.
- Viste le sentenze emesse dal TAR del Veneto nella Camera di Consiglio del giorno 11 febbraio 2016 sui ricorsi rubricati ai numeri 1177 del 2015 e 1178 del 2015. Sentenze rubricate ai n.00271/2016 e n. 002742/2016 REG.PROV.COLL.
- Vista la comunicazione della ditta in risposta al pronunciamento ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e la nuova proposta di variante progettuale e gestionale in riduzione avanzata volontariamente dalla medesima per l'esame della Commissione VIA ed acquisita dalla Sezione Coordinamento Attività Operative in data 15/04/2016 prot. n. 148005.
  Rilevato che il proponente, pur rimanendo nella convinzione che il progetto originariamente presentato nel suo complesso sia la migliore soluzione impiantistica attualmente possibile, ha ritenuto comunque opportuno e necessario *"ridefinire la proposta di intervento in atti prevedendo le migliorie impiantistiche e strutturali contenute nel progetto già in Vs mani senza modificare il volume atteso indicato nel progetto della discarica autorizzato rimasto sostanzialmente invariato"*.
  Il proponente, quindi, intende volontariamente rinunciare al progetto di variante in ampliamento originariamente presentato e realizzare le sole opere previste dalla ulteriore variante in riduzione.
  Il proponente supera quindi anche la comunicazione di cui all'art. 10 bis della L. 241/90.
- Visto l'esito dell'incontro ufficiale avvenuto in data 09/05/2016 presso la Regione Veneto U.C. VIA a Palazzo Linetti tra la Ditta, il Gruppo Istruttorio e la Direzione Regionale Ambiente Settore Rifiuti e le indicazioni procedurali avanzate da quest'ultima.
- Rilevato che la Direzione Regionale competente afferma che il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti mantiene vigenza nei confronti dell'istanza in esame. La Direzione Ambiente richiamando l'orientamento definito con l'Avvocatura Regionale afferma che le sentenze TAR intervenute esprimono provvisoria esecutività solo con riferimento alle specifiche procedure ed atti di interesse delle ditte ricorrenti. Quanto precedentemente evidenziato costituisce indicazione procedurale a carattere generale che gli uffici e le strutture regionali sono tenuti a rispettare.
  Rilevato inoltre che per giurisprudenza e prassi costante assunta dalla Regione Veneto la linea rossa di fine conferimento riportata nel progetto approvato non può essere superata con

All. 3 al decreto
22 - 6 OTT. 2016

l'apporto di rifiuti senza produrre un ampliamento della discarica. Quanto prospettato dalla ditta supera la linea rossa autorizzata e costituisce quindi ampliamento. L'ampliamento richiesto non risulta autorizzabile perché in contrasto con il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti vigente per il caso di specie.
Rilevato altresì che gli strati del pacchetto sommitale devono mantenere invariati gli spessori previsti dal D. Lgs. 36/03. Tutto ciò sulla scorta di quanto comunicato dal Ministero dell'Ambiente con nota in data 18/01/2016 prot. 727 che richiama il pronunciamento ISPRA in data 08/01/2012 prot. generale 0042325. Conseguentemente non è ammissibile la richiesta di modifica del pacchetto rispetto ai requisiti previsti dall'Allegato I del D. Lgs. 36/2003.
Ne consegue che le richieste avanzate dalla Ditta in data 15/04/2016 sono da denegarsi e non possono essere accolte. Può ritenersi accoglibile la ricarica con rifiuti dei cedimenti nel rispetto della linea rossa di massimo conferimento autorizzata e all'utilizzo della geomembrana in HDPE.

- Rilevato che a seguito ed in sede dell'incontro ufficiale in data 09/05/2016 il proponente ha preso atto di quanto comunicato dalla Direzione Regionale Settore Rifiuti e chiesto che l'istanza in variante presentata (successivamente alla comunicazione di cui all'art. 10 bis L. 241/90) sia accolta ad ulteriore riduzione per la sola parte accoglibile e quindi ad ulteriore variante.
  Resta quindi salvo il progetto di discarica così come vigente e autorizzato, compresi gli elaborati, che la Ditta chiede siano modificati ed adeguati in variante come di seguito specificato.
  In tale sede la ditta pur ritenendo necessario e congruo l'ottenimento dell'ampliamento originariamente richiesto per la discarica, ha rilevato la necessità e chiesto di essere autorizzata a provvedere alla ricarica per il recupero dei cedimenti sul corpo rifiuti nel rispetto della linea rossa di massimo conferimento rifiuti del progetto vigente, all'utilizzo della geomembrana in HDPE e l'uso dei teli di copertura temporanea per una temporalità massima di 5 anni.
  La ditta proponente ha quindi chiesto di essere autorizzata per la parte autorizzabile nei limiti degli orientamenti avanzati dalla Direzione Regionale Ambiente.
- Vista l'attuale conformazione della discarica ed il progetto della medesima così come attualmente autorizzata. L'analisi e le valutazioni in corso afferenti al parere ambientale ed anche autorizzativo da esprimersi, attengono esclusivamente alla variante di adeguamento, peraltro non sostanziale, presentata dal proponente con la documentazione del mese di luglio 2016. L'analisi e le valutazioni in corso incidono solo marginalmente e con evidenti migliorie, sul progetto autorizzato, e non modificano gli impegni e gli obblighi intercorsi tra la ditta e il Comune, afferenti al progetto autorizzato stesso.
- Rilevata la necessità di provvedere in merito all'istanza così come volontariamente modificata dalla ditta richiedente in data 14/04/2016 e da ultimo in data 09/05/2016 nel rispetto del prevalente interesse pubblico connesso alla necessità di addivenire alla sistemazione morfologica della discarica.
  Preso atto che la Ditta richiedente ha verbalmente, ma in sede di riunione ufficiale in data 09/05/2016, chiesto di essere autorizzata in variante al progetto vigente, rinunciando agli ampliamenti, provvedendo quindi a:
  1) al ripristino con rifiuti delle quote negli ambiti di assestamento nel rispetto della linea rossa di massimo conferimento autorizzata;
  2) all'utilizzo della geomembrana in HDPE anche per il I Stralcio;
  3) all'utilizzo della copertura provvisoria con teli temporanei per una temporalità per singolo ambito non superiore a 5 anni al fine di consentire un adeguato assestamento del corpo rifiuti.
- Rilevato che quanto da ultimo richiesto dalla Ditta in data 14/07/2016 costituisce variante non sostanziale al progetto già autorizzato.
- Considerato che allo stato della pratica in esame risulta rispondente al principio di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa provvedere alla conclusione del procedimento attivato che si è svolto con forme di pubblicità e trasparenza, in aderenza

B
22 - 6 OTT. 2016

ai principi comunitari (art. 1 L. n. 241/1990);

tutto ciò premesso, la Commissione regionale V.I.A., presenti tutti i suoi componenti (assenti l'Arch. Gianluca Faoro e l'Arch. Cristiano Paro, Componenti esperti della Commissione, il Direttore del Dipartimento Provinciale ARPAV di Rovigo ed il Dirigente Responsabile della Tutela Ambientale della Provincia di Rovigo), esprime all'unanimità dei presenti

parere favorevole

al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di variante migliorativa al Piano di Adeguamento ex D.G.R. n. 2542/2004 relativa alla discarica "tattica regionale" ubicata in Comune di Sant'Urbano (PD), presentato da Gea S.r.l. (con sede legale in Via Brusà, 6 – 35040 Sant'Urbano (PD) – P.IVA 00394760284 e C.F. 00394760284), con le prescrizioni di seguito indicate, prendendo atto della non necessità della redazione della valutazione d'incidenza ambientale come da parere n. 320/2014 dell'11/11/2014, espresso dalla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUV) ed acquisito dagli Uffici del Settore Valutazione Impatto Ambientale in data 19/11/2014 al prot. n. 489142:

Prescrizioni ai fini del rilascio della compatibilità ambientale

Resta valido e confermato il progetto così come autorizzato anche ai fini ambientali con DGRV 2542 del 06/08/2004 e DGRV 2407 del 04/08/2009 e ss.mm.ii. Tale progetto, così come vigente ed autorizzato, viene modificato ed integrato in variante dalle seguenti prescrizioni:

1. Si autorizza anche per il I Stralcio l'utilizzo della geomembrana in HDPE avente spessore da 1.5 mm come previsto già per il II stralcio con Decreto n. 70 del 7.10.2013. Si veda Tav. D-8a. È autorizzata anche per il I Stralcio la ricarica dai cedimenti con rifiuti nel rispetto della linea rossa autorizzata che indica il limite di conferimento dei rifiuti.
2. Dopo la scarifica del pacchetto sommitale del I Stralcio e a seguito del conferimento dei rifiuti sul I e II Stralcio, senza superare la quota rossa di limite conferimento dei medesimi, la ditta deve provvedere alla copertura provvisoria con teli impermeabili come da progetto autorizzato. Il periodo di copertura provvisoria per ogni singolo ambito non dovrà superare i 5 anni. Le modalità di posa e l'integrità della copertura provvisoria dovranno essere costantemente monitorate dalla Direzione della discarica e dal Terzo Controllore.
3. Le varianti di cui ai precedenti punti 1. e 2., dovranno trovare coerente riscontro nel Piano Finanziario dell'intervento con modalità e forme previste dalle vigenti norme.
4. Il proponente dovrà realizzare il pacchetto sommitale come previsto dal D. Lgs. 36/2003, e pertanto realizzare lo strato drenante soprastante al livello argilloso con ghiaia e sabbia, avente spessore non inferiore a 0,50 m. Qualora dovesse sopravvenire un orientamento favorevole da parte del Ministero dell'Ambiente, sull'utilizzo del geocomposito drenante nel pacchetto di copertura sommitale, tale soluzione tecnologica si intende accolta nel presente parere, nelle modalità e con le specifiche tecniche riportate nella documentazione progettuale.
5. Per quanto attiene alla richiesta di Deroghe inoltrata, si prescrive quanto segue:
   a) il valore limite per il parametro DOC, concesso in deroga rispetto al valore limite della tabella 5 dell'art. 6 del DM 27 settembre 2010, è pari a 2500 mg/l per le tipologie di rifiuti di cui al successivo punto b);
   b) i rifiuti che potranno essere conferiti presso la discarica sono quelli contenuti nell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DRSA n. 5 del 30 gennaio 2013 e ss.mm.ii.
   c) il valore concesso in deroga riguarda solo i lotti della discarica che esprimono permeabilità non superiore a quella utilizzata per l'Analisi di Rischio e le caratteristiche strutturali ed impiantistiche riportate nella medesima;
   d) le deroghe concesse dovranno essere formalmente riconosciute nell'ambito di apposito provvedimento di modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale vigente.
6. Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di

All. B al decreto n. 22

chiusura dell'impianto.

7. La ditta dovrà tenere un Registro dei controlli ambientali e un Registro delle Manutenzioni di interesse ambientale;
8. È fatto obbligo alla ditta di comunicare ad ARPAV, Provincia e Comune (telefonicamente e con invio di fax o e-mail), entro le 24 ore successive, ogni inconveniente o incidente potenzialmente in grado di influire in modo significativo sull'ambiente nonché ogni superamento dei limiti delle emissioni del proprio impianto che potranno emergere dalle attività di sorveglianza.
9. Le strade di accesso all'impianto dovranno essere mantenute pulite anche al fine di prevenire imbrattamenti della pubblica viabilità. Le aree verdi dovranno essere sfalciate regolarmente e le piante ad alto fusto dovranno essere adeguatamente mantenute e curate secondo le buone norme agronomiche;
10. La ditta dovrà mantenere al minimo la produzione del percolato ed effettuare lo smaltimento del refluo per l'intero ciclo di vita della discarica (fase di esercizio e post esercizio ai sensi della vigente normativa);
11. Si intendono qui richiamate e riportate le prescrizioni delle autorizzazioni ambientali vigenti e dell'Autorizzazione Integrata Ambientale vigente.

La medesima Commissione regionale V.I.A, (assenti l'Arch. Gianluca Faoro e l'Arch. Cristiano Paro, Componenti esperti della Commissione, il Direttore del Dipartimento Provinciale ARPAV di Rovigo ed il Dirigente Responsabile della Tutela Ambientale della Provincia di Rovigo ed il Dirigente Responsabile della Tutela Ambientale della Provincia di Padova), opportunamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii. (D.G.R. n. 575/2013) dal delegato dal Presidente della Provincia di Padova, dal rappresentante della Direzione Regionale Pianificazione Territoriale, dal Direttore della Direzione Regionale Ambiente e dal Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile di Padova della Direzione Regionale Operativa, richiamato quanto precedentemente riportato, visto e preso atto del parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale precedentemente reso, esaminati gli elaborati sotto il profilo tecnico, economico ed il cronoprogramma degli interventi allegato al progetto, facendo salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assensi di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti, esprime ad unanimità dei presenti (assenti il Sindaco del Comune di Sant'Urbano, il Sindaco del Comune di Vighizzolo d'Este, il Sindaco del Comune di Piacenza d'Adige, il Sindaco del Comune di Badia Polesine, il Sindaco del Comune di Lendinara, il Sindaco del Comune di Lusia, il Presidente della Provincia di Rovigo ed il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile di Rovigo della Direzione Regionale Operativa)

parere favorevole

all'autorizzazione (ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dall'art. 23 della L.R. n. 10/99 e ss.mm.ii. (D.G.R. n. 575/2013)) al progetto di variante migliorativa al Piano di Adeguamento ex D.G.R. n. 2542/2004 relativa alla discarica "tattica regionale" ubicata in Comune di Sant'Urbano (PD), presentato da Gea S.r.l. (con sede legale in Via Brusà, 6 – 35040 Sant'Urbano (PD) – P.IVA 00394760284 e C.F. 00394760284), in conformità al progetto presentato e correlate integrazioni, con le prescrizioni e raccomandazioni di seguito indicate:

Prescrizioni ai fini autorizzativi

Resta valido e confermato il progetto così come autorizzato anche ai fini ambientali con DGRV 2542 del 06/08/2004 e DGRV 2407 del 04/08/2009 e ss.mm.ii. Tale progetto così come vigente ed autorizzato viene modificato ed integrato in variante nei termini e con le modalità di seguito espresse:

1. Si autorizza anche per il I Stralcio l'utilizzo della geomembrana in HDPE avente spessore da 1.5 mm come previsto già per il II stralcio con Decreto n. 70 del 7.10.2013. Si veda Tav. D-8a. È autorizzata anche per il I Stralcio la ricarica dai cedimenti con rifiuti nel rispetto della linea rossa autorizzata che indica il limite di conferimento dei rifiuti.
2. Dopo la scarifica del pacchetto sommitale del I Stralcio e a seguito del conferimento dei

All. B al decreto
n. 22 - 6 OTT. 2016

rifiuti sul I e II Stralcio, senza superare la quota rossa di limite conferimento dei medesimi, la ditta deve provvedere alla copertura provvisoria con teli impermeabili come da progetto autorizzato. Il periodo di copertura provvisoria per ogni singolo ambito non dovrà superare i 5 anni. Le modalità di posa e l'integrità della copertura provvisoria dovrà essere costantemente monitorata dalla Direzione della discarica e dal Terzo Controllore.

3. Le varianti di cui ai precedenti punti 1. e 2., dovranno trovare coerente riscontro nel Piano Finanziario dell'intervento con modalità e forme previste dalle vigenti norme.
4. Il proponente dovrà realizzare il pacchetto sommitale come previsto dal D. Lgs. 36/2003, e pertanto realizzare lo strato drenante soprastante al livello argilloso con ghiaia e sabbia, avente spessore non inferiore a 0,50 m. Qualora dovesse sopravvenire un orientamento favorevole da parte del Ministero dell'Ambiente, sull'utilizzo del geocomposito drenante nel pacchetto di copertura sommitale, tale soluzione tecnologica si intende accolta nel presente parere, nelle modalità e con le specifiche tecniche riportate nella documentazione progettuale.
5. Per quanto attiene alla richiesta di Deroghe inoltrata, si prescrive quanto segue:
   a) il valore limite per il parametro DOC, concesso in deroga rispetto al valore limite della tabella 5 dell'art. 6 del DM 27 settembre 2010, è pari a 2500 mg/l per le tipologie di rifiuti di cui al successivo punto b);
   b) i rifiuti che potranno essere conferiti presso la discarica sono quelli contenuti nell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DRSA n. 5 del 30 gennaio 2013 e ss.mm.ii.
   c) il valore concesso in deroga riguarda solo i lotti della discarica che esprimono permeabilità non superiore a quella utilizzata per l'Analisi di Rischio e le caratteristiche strutturali ed impiantistiche riportate nella medesima;
   d) le deroghe concesse dovranno essere formalmente riconosciute nell'ambito di apposito provvedimento di modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale vigente.
6. Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto.
7. La ditta dovrà tenere un Registro dei controlli ambientali e un Registro delle Manutenzioni di interesse ambientale;
8. È fatto obbligo alla ditta di comunicare ad ARPAV, Provincia e Comune (tramite telefonata e invio di fax ed e-mail), entro le 24 ore successive, ogni inconveniente o incidente potenzialmente in grado di influire in modo significativo sull'ambiente nonché ogni superamento dei limiti delle emissioni del proprio impianto che potranno emergere dalle attività di sorveglianza.
9. Le strade di accesso all'impianto dovranno essere mantenute pulite anche al fine di prevenire imbrattamenti della pubblica viabilità. Le aree verdi dovranno essere sfalciate regolarmente e le piante ad alto fusto dovranno essere adeguatamente mantenute e curate secondo le buone norme agronomiche;
10. La ditta dovrà mantenere al minimo la produzione del percolato ed effettuare lo smaltimento del refluo per l'intero ciclo di vita della discarica (fase di esercizio e post esercizio ai sensi della vigente normativa);
11. Si intendono qui richiamate e riportata l'autorizzazione ambientale precedentemente resa.

Raccomandazioni ai fini autorizzativi

a) Si raccomanda alla ditta di ottemperare agli impegni sottoscritti con il Comune dove è ubicata la discarica.

Nel corso della seduta del 05/08/2016, la Commissione regionale V.I.A. è stata integrata ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 10/1999 e dall'Autorità Ambientale per l'AIA nella persona del delegato dal Direttore regionale del Dipartimento Ambiente, convocato ai sensi della DGR n. 16 del 14/01/2014 e della nota prot. 43451 del 31/01/2014, per quanto riguarda gli aspetti relativi al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

All. B al decreto
n. 22 - 6 OTT. 2016

Nella medesima seduta, gli Uffici dell'Unità Organizzativa Ciclo dei Rifiuti della Direzione Regionale Ambiente ha presentato la relazione istruttoria, di seguito riportata, dalla quale emerge che, fatte salve le valutazioni e le conclusioni contenute nell'istruttoria predisposta dal gruppo istruttorio V.I.A., relativamente al giudizio di compatibilità ambientale ed all'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento (ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 23 della L.R. n. 10/1999, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. n. 575/2013), non si rilevano elementi ostativi al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa alla realizzazione dell'intervento in discussione:

1. Premessa

Con nota datata 15 ottobre 2014, acquisita al prot. regionale con n. 440284 in data 21 ottobre 2014, la ditta Gea srl con sede legale in via Brusà, 6, 35040 - Sant'Urbano (PD), ha presentato un'istanza di compatibilità ambientale, approvazione del progetto e contestuale rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente al progetto denominato: *«Variante migliorativa al Piano di Adeguamento ex D.G.R. n. 2542/2004 relativa alla Discarica "tattica regionale" ubicata nel Comune di Sant'Urbano (PD)»*.

Con nota prot. n. 196/2015 datata 2 luglio 2015, acquisita al prot. regionale con n. 275260 in data 3 luglio 2015, la medesima ditta ha presentato alcune integrazioni riguardanti il geocomposito e il Piano Finanziario, nonché, l'Analisi del rischio afferente la deroga al DOC e le controdeduzioni alle osservazioni presentate.

Con nota prot. n. 290/2015 datata 13 ottobre 2015, acquisita al prot. regionale con n. 413488 in data 14 ottobre 2015, la Gea srl ha presentato dell'ulteriore documentazione, riattivando, così, i termini per la conclusione del procedimento che erano stati sospesi, su richiesta della ditta stessa, in data 05.10.2015.

Con i nuovi elaborati il proponente ha presentato delle nuove relazioni tecnico-finanziarie, in coerenza con l'art. 15, c. 2, lett. c, della Normativa del vigente Piano regionale di gestione dei rifiuti, una rimodulazione dei volumi dei rifiuti da abbancare e una rideterminazione della tariffa di conferimento dei rifiuti.

Con nota prot. n. 112/2016 in data 14 aprile 2016 la ditta ha riscontrato la nota regionale datata 26.01.2016 con cui sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, così come previsto dall'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Con nota prot. n. 199/2016 in data 14 luglio 2016, acquisita al prot. regionale con n. 273610 in data 14 luglio 2016, la ditta ha trasmesso integrazioni volontarie nelle quali sono sostituiti alcuni elaborati tecnici. In particolare è prodotta la tavola che stabilisce le quote massime di conferimento dei rifiuti per tutto il corpo di discarica (I e II stralcio), così come definito originariamente con l'approvazione del Piano di Adeguamento della discarica, DGR n. 2542/2004 (così detta "quota rossa").

2. Contenuti dell'istanza di AIA presentata in ottobre 2014

2.1 Stato di fatto

La discarica in argomento è ubicata in via Brusà, 6, nel comune di Sant'Urbano, dove ha anche sede legale il Proponente, la società GEA s.r.l.

Il progetto approvato dal Comune di Sant'Urbano con delibera del Consiglio comunale n. 160 del 21.12.1988 e dalla Regione con D.G.R. n. 6426 del 14.11.1989, su parere favorevole della CTRA n. 600 del 15.09.1989, prevedeva la realizzazione della discarica in due stralci funzionali (1° e 2° stralcio).

Il collaudo e l'avvio dei conferimenti nel I stralcio risalgono alla seconda metà del 1990, mentre, quelli nel 2° Stralcio al 1996.

L'area del I Stralcio occupa una superficie di circa 16 ettari, mentre quella del 2° Stralcio di circa 23,5 ettari per un volume complessivamente autorizzato, anche in seguito ad alcune successive piccole modifiche, di circa 3.130.000 mc.

In generale, l'area del sito di discarica interessa, a tutt'oggi, una superficie complessiva di poco superiore ai 50 ettari, comprendendo anche la zona uffici e quella del capannone ad est della discarica che, sulla base di un progetto approvato del 2000, doveva ospitare degli impianti di selezione e compostaggio.

Con delibera di Giunta regionale n. 321 del 14 febbraio 2003, la discarica è stata qualificata come "*impianto tattico regionale*" divenendo, quindi, strategica per tutto il sistema integrato di gestione dei

All. B al decreto
n. 22 - 6 OTT. 2016

rifiuti urbani del Veneto, in quanto destinata a far fronte alle diverse "emergenze rifiuti" del territorio regionale.
Con la D.G.R. n. 2542 del 2004 è stato approvato il Piano di Adeguamento (P.d.A.) ex art. 17 del D. Lgs. n. 36/2003, che prevedeva la realizzazione di una copertura con un'unica linea di colmo centrale e un aumento della volumetria complessiva fino a 3.878.000 mc.
Con la D.G.R. n. 2407 del 2009, su conforme parere della Commissione VIA, la Giunta regionale ha espresso un giudizio favorevole di compatibilità ambientale sulla discarica in argomento, riclassificando inoltre l'impianto da "*Discarica per rifiuti non pericolosi*" a "*Discarica per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas*", e concedendo una deroga del parametro DOC fino al limite di 800 mg/L.
Con decreto di AIA n. 61 del 27.08.2015, sulla base di quanto stabilito con la D.G.R. n. 41 del 20 gennaio 2015 e di quanto espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. con il parere n. 473 del 10.09.2014, alla discarica di Sant'Urbano è stata concessa, limitatamente ai conferimenti effettuati nel secondo stralcio, una deroga al valore limite del parametro DOC che, ai fini dell'ammissibilità dei rifiuti già autorizzati in discarica e segnatamente ai limiti della tabella 5 dell'art. 6 del D.M. 27.09.2010, è innalzato da 800 mg/L a 2500 mg/L.
L'Azienda e l'impianto risultano inoltre gestiti secondo i sistemi di gestione certificati ai sensi delle seguenti norme di Certificazione della Qualità: UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001.
La discarica attualmente è in esercizio in forza di una autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata con decreto del Segretario regionale Ambiente e Territorio n. 5 del 30 gennaio 2013, così come integrato con il decreto del Segretario per l'Ambiente n. 70 del 07.10.2013 e con il decreto del Direttore Dipartimento Ambiente n. 61 del 27.08.2015.
Va evidenziato che la discarica, negli ultimi anni, ha ricevuto e smaltito prevalentemente rifiuti speciali e limitati quantitativi di rifiuti urbani, nonché, in situazioni di emergenza regionale, come all'inizio del 2014, rifiuti urbani da fuori bacino.
La ditta ritiene che un prolungamento della vita residua della discarica di circa 6/7 anni, come prospettato nell'istanza in argomento, permetterebbe di dare risposte più durature nel tempo all'esigenza di smaltimento, senza, tra l'altro, intaccare altre zone venete con nuove discariche o ampliando arealmente la propria presenza.
Inoltre, la ditta fa presente anche la ricaduta positiva che avrebbe un accoglimento dell'istanza in termini occupazionali, dato che il personale attualmente impiegato nella gestione dell'impianto ammonta a mediamente 27 persone, senza contare l'occupazione indotta.

2.2 Aspetti tecnico-gestionali

Come già ricordato, in data 26 settembre 2003 la ditta ha presentato un "Piano di Adeguamento" (P.d.A) al D. Lgs. n. 36/2003 che intendeva:

- adeguare al Decreto 36/2003 le opere di fondo delle vasche ancora da eseguire e le opere di copertura e sistemazione finale di tutta la discarica (I e II stralcio);
- aumentare la volumetria attraverso l'armonizzazione delle pendenze e delle quote, realizzando una copertura con un'unica linea di colmo centrale;

In linea con quanto proposto, le opere afferenti la copertura, effettuate prima del P.d.A., dovevano essere progressivamente rimosse per fare posto ai nuovi volumi di rifiuti autorizzati, sui quali, poi, sarebbe stata realizzata la copertura finale prevista.
Il fondo delle vasche, invece, realizzato nel rispetto della vigente normativa, risulta essere già dotato di uno strato di impermeabilizzazione con spessore almeno un 1 m di argilla a bassissima permeabilità e di un sistema per il drenaggio e raccolta del percolato depositatosi sul fondo.
Inoltre, tutto il perimetro dell'impianto, è caratterizzato da un setto bentonitico altamente impermeabile dello spessore di 25 cm, immorsato nei livelli argillosi presenti uniformemente sotto la discarica ad una profondità
di circa 8,5-10,5 m dal p.c. ed aventi spessore minimo di 1,5 m.
Tale accoppiamento, setto perimetrale e livelli argillosi naturali, costituisce una sorta di "seconda scatola impermeabile", che si aggiunge alle impermeabilizzazioni poste sulle sponde e sul fondo delle vasche.

All. B al decreto
n. 22 - 6 OTT. 2016

A seguito del Progetto di Adeguamento (PdA), il fondo dei diversi settori della vasca C del 2° Stralcio ancora da realizzare alla data del 06.08.2004 è stato implementato da una geomembrana impermeabile in HDPE dello spessore di 2 mm.
Va ricordato inoltre che il Piano di Adeguamento approvato prevede l'armonizzazione della copertura finale della discarica su entrambi gli Stralci, mediante la realizzazione di un'unica linea di colmo centrale, con due sole falde ed una pendenza uniforme del 5%, tranne che nella zona dove passa la linea dell'alta tensione, ove la pendenza prevista è del 4%.
Secondo il PdA gli strati della copertura finale, dall'alto verso il basso, sono i seguenti:

- strato superficiale di copertura con terreno vegetale: spessore di 1,00 m;
- strato drenante per la captazione ed evacuazione delle acque meteoriche di infiltrazione: spessore di 0,50 m;
- strato di argilla a bassa permeabilità: spessore di 0,50 m;
- strato di drenaggio per la captazione del biogas: spessore di 0,50 m;
- strato di regolarizzazione, posto sopra i rifiuti: spessore medio di 0,20 m.

Con decreto del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio (D.S.R.A.T. n. 70 del 07 ottobre 2013), che integra il D.S.R.A.T. n. 5 del 30 gennaio 2013, è stata assentita la possibilità di realizzare una copertura finale provvisoria con una geomembrana impermeabile rinforzata LDPE (temporanea) e di migliorare la copertura finale definitiva della discarica con una geomembrana HDPE (stabile) per le zone del II Stralcio, non ancora interessato dalla copertura definitiva.
Allo stato attuale, la copertura del primo stralcio risulta terminata in base a quanto previsto dal P.d.A. approvato e coerentemente al D. lgs. 36/2003, mentre il secondo stralcio è attualmente in gestione.
Il sistema di captazione ed allontanamento del percolato è generalmente costituito da uno strato drenante di ghiaia, a volte accoppiata con sabbia, posto sopra il sistema di impermeabilizzazione, che favorisce la raccolta e l'afflusso dei liquidi di percolazione.
Nello strato drenante sono posti tubi fessurati che fanno capo a dei pozzettoni da cui è periodicamente prelevato il percolato mediante aspirazione con autobotte.
La rete di captazione ed estrazione del biogas presente nell'impianto è costituita da pozzi verticali fessurati collegati a delle stazioni di regolazione e, quindi, alla centrale di aspirazione che permette di mantenere in depressione la discarica, aspirando il biogas che si forma.
Il biogas aspirato alimenta un impianto di recupero energetico, dotato anche di torcia di sicurezza per la eventuale combustione del biogas in eccesso.

2.3 Rifiuti ammessi in discarica

I rifiuti ammessi all'impianto e le relative operazioni sono quelle autorizzate con il Decreto di A.I.A. n. 5 del 30 gennaio 2013.
Il quantitativo massimo annuale di rifiuti conferibile è fissato, dal medesimo decreto, nel limite di 156.000 t/anno, fatte salve eventuali emergenze gestionali sorte sul territorio regionale, soggette a specifiche autorizzazioni regionali.
La ditta fa presente come negli ultimi 3 anni la discarica abbia subito una forte diminuzione dei rifiuti urbani conferiti, dovuta in particolare anche alla perdita dei rifiuti provenienti dalla città di Padova e della sua cintura urbana.
Considerata la capacità residua dell'impianto e l'andamento dei conferimenti in essere la durata della vita residua della discarica è stimata fino a metà del 2019.

2.4 Produzione di biogas

L'attività di discarica genera una produzione di biogas, dovuta alla degradazione anaerobica della sostanza organica presente nei rifiuti deposti.
Il biogas prodotto nel corpo discarica è captato e utilizzato come combustibile nei specifici motori che effettuano il recupero energetico.
I fumi di scarico di tali motori sono trattati in un termoreattore prima della loro immissione in atmosfera.
L'impianto è, inoltre, dotato di 3 torce ad alta temperatura idonee a bruciare il biogas estratto dalla discarica in caso di eccesso rispetto le potenzialità dell'impianto di recupero energetico o di fermata inattesa dello stesso.

All. B al decreto
n. 22 del 6 OTT. 2016

2.5 Produzione di percolato

Il sistema di raccolta del percolato in uso nella discarica ha subito nel tempo alcune modifiche finalizzate a migliorarne tecnicamente le prestazioni e ad adeguarne le caratteristiche alle intervenute normative.

Il sistema attuale è costituito da uno strato drenante di ghiaia, a volte accoppiato con sabbia, posto sopra lo strato di impermeabilizzazione, che favorisce la raccolta e l'afflusso dei liquidi di percolazione.

Nello strato drenante sono posti dei tubi fessurati che afferiscono a dei pozzettoni da cui il percolato è periodicamente prelevato mediante aspirazione con autobotte.

2.6 Acqua

L'acqua utilizzata in impianto è prelevata da acquedotto e da un pozzo; in particolare l'acqua prelevata dalla rete acquedottistica è utilizzata per scopi igienico-sanitario (uffici e spogliatoi), con un consumo variabile compreso tra i 700 e i 1500 mc all'anno, mentre, l'acqua attinta da pozzo, è utilizzata prevalentemente per l'irrigazione del verde interno e per il lavaggio dei mezzi, oltre che, per alimentare la vasca antincendio; il consumo registrato è compreso tra i 300 e i 1500 mc/anno.

Per quanto attiene alla gestione delle acque meteoriche precipitate sulle aree scoperte e di servizio dell'impianto, la stessa avviene sfruttando la vasca di prima pioggia che raccoglie i primi 5 mm delle acque di dilavamento dei piazzali e dei parcheggi oltre che dei tetti degli edifici.

Le analisi condotte sui reflui in argomento, secondo quanto previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo, hanno sempre attestato il rispetto dei valori limiti richiesti.

2.7 Rumore

Le attività che possono generare rumore sono prevalentemente svolte in periodo diurno nelle fasce orarie 8.00 -13.00 e 14.30-17.00 circa), tranne l'attività di aspirazione del biogas e relativo utilizzo per il recupero energetico tramite cogeneratore o combustione in torcia. Tali attività non subiranno modifiche rispetto a quanto già in essere e approvato.

Allo stato attuale le sorgenti esistenti con i relativi valori di potenza acustica sono riconducibili principalmente ai mezzi transitanti lungo le strade presenti nell'area e, limitatamente alla discarica, alle lavorazioni effettuate in discarica e ai motori in esercizio per il recupero energetico del biogas.

Il confronto tra i valori di rumorosità presso i ricettori ed i limiti acustici di immissione ed emissione ha evidenziato il rispetto dei limiti di zona per tutti i ricettori esaminati.

Inoltre il confronto tra i valori di rumorosità nella situazione attuale e nella situazione di progetto hanno evidenziato un miglioramento del clima acustico.

2.8 Contenuti progettuali della proposta presentata

Il progetto proposto intende perseguire l'obiettivo di migliorare la gestione complessiva dell'impianto e di prolungare la vita residua della discarica.

Con la proposta in esame, la ditta vuole conseguire dei vantaggi di tipo gestionale traducibili in un minore impatto ambientale dovuto a delle minori infiltrazioni di acque meteoriche nel corpo discarica e la conseguente minore produzione di percolato, in un maggior controllo delle emissioni diffuse di biogas, in un minore traffico indotto per l'approvvigionamento di materiali di copertura e in un relativo contenimento del rumore.

Le opere e gli interventi previsti nella proposta di variante al Piano di Adeguamento (P.d.A.) consistono in:

1. Modifica delle pendenze e delle quote finali della copertura della discarica;
2. Aumento volumetrico;
3. Prolungamento della vita residua della discarica;
4. Utilizzo nella copertura finale provvisoria di geomembrane rinforzate in LDPE/HDPE per un periodo più lungo (circa 24-36 mesi) rispetto a quanto già approvato del Decreto n. 70 del 2013;
5. Miglioramento dell'impermeabilizzazione della copertura finale di tutta la discarica (anche su I stralcio) mediante posa di una geomembrana impermeabile in HDPE da 1,5 mm.

All. B al decreto
n. 22 del - 6 OTT. 2016

6. Sostituzione dello strato di 0,5 m. di sabbia di drenaggio delle acque della copertura finale, con adeguati materiali sintetici (geo compositi) tridimensionali aventi maggiori prestazioni di portata idraulica rispetto alla sabbia;
7. Adeguamento alle nuove quote dei pozzi e linee secondarie del biogas su tutta la discarica (già previsti nel P.d.A.);
8. Adeguamento alle nuove quote dei pozzi mediante la realizzazione/prolungamenti del sistema di raccolta e sollevamento del percolato (comprendenti idonee elettropompe sommerse, tubazioni di trasporto, raccordi e impianti elettrici) e potenziamento del sistema mediante realizzazione di ulteriori nuovi pozzi;
9. Scavi, riutilizzo dei materiali della copertura esistente;
10. Estensione a tutti i futuri conferimenti di rifiuti della deroga al limite di accettabilità sul parametro DOC (concentrazione del carbonio organico disciolto).

Nell'istanza non è chiesta alcuna variazione delle tipologie di rifiuti ammessi in impianto; l'impianto di recupero/combustione del biogas non è oggetto di modifiche o variazioni progettuali.

2.9 Aspetti tecnici e realizzativi degli interventi proposti

2.9.1 Copertura definitiva

Allo scopo di ridurre il più possibile l'infiltrazione di acqua meteorica nel corpo dei rifiuti, e quindi, la successiva produzione di percolato, è proposto l'inserimento di una geomembrana impermeabile in HDPE termosaldata dello spessore di 1,5 mm al di sopra dello strato di argilla anche per il I stralcio della discarica.

Tale apprestamento, già approvato nel 2013 per il 2° Stralcio, associato all'aumento delle pendenze della copertura (mediamente dal 5% a circa l'8%), consente - secondo quanto sostenuto dalla ditta - di diminuire sensibilmente e in pochi anni la produzione del percolato.

Il telo in HDPE ha inoltre il merito di migliorare anche il controllo delle emissioni "diffuse" del biogas in atmosfera non intercettate con la rete di captazione.

Inoltre, in variazione a quanto finora previsto per la copertura definitiva, il proponente prevede di utilizzare per lo strato di drenaggio delle acque meteoriche di infiltrazione un geocomposito, ossia, un materiale che in termini di deflusso e prestazioni è equivalente a quello fino ad oggi impiegato (generalmente 50 cm di sabbia).

L'impiego del geocomposito consente, secondo quanto sostenuto dal proponente, un miglioramento funzionale, gestionale, economico dell'attività e una riduzione del consumo di risorse naturali con una diminuzione del numero di viaggi, e quindi di traffico, correlati.

Si stima, infatti, a fronte dell'utilizzo del geodreno, un risparmio di circa 200.000 mc di sabbia, pari a circa 10.000 viaggi di camion effettuati nel corso dell'allestimento della copertura finale.

Il geocomposito drenante individuato è costituito da geogriglie e geotessuti accoppiati con struttura tridimensionale di spessore molto ridotto. Tale elemento è in grado di garantire, nelle condizioni di utilizzo, il corretto drenaggio delle acque sub-superficiali evitando il battente idraulico sopra al sistema di impermeabilizzazione della discarica (composto da argilla più guaina in HDPE).

Il geocomposito strutturato, in argomento, presenta nominalmente un'elevata portata idraulica specifica ben superiore alla portata idraulica garantita dallo strato di sabbia previsto nel P.d.A. approvato.

Il progetto prevede di sostituire lo strato di sabbia con il geocomposito in quanto:

- si migliora l'omogeneità e l'efficienza del dreno;
- si riduce di quasi 0,5 m lo spessore della copertura finale definitiva della discarica;
- si riduce il peso e quindi il carico della stessa sui rifiuti e conseguentemente gli assestamenti;
- si riduce l'appesantimento del traffico d'accesso alla discarica necessario all'approvvigionamento della sabbia e delle conseguenti emissioni derivanti dal trasporto su gomma;
- a parità di altezza massima della discarica permette di valorizzare la potenzialità impiantistica esistente;
- si evita il ricorso a materiali naturali da cava;

All. B al decreto
n. 22 del 06 OTT. 2016

- consente un più rapido completamento del capping, poiché, soprattutto d'inverno o con un tempo piovoso, può risultare problematica la stesura del materiale drenante sopra lo strato d'argilla e HDPE;
- permette di ridurre i costi di realizzazione e quindi di ridurre la tariffa di smaltimento;
- facilita la gestione della discarica, riducendo la necessità di spazi di deposito di materiali.

Quindi, al progressivo raggiungimento della quota finale di coltivazione del rifiuto, per porzioni definite della stessa, si procederà, dopo aver atteso l'inevitabile assestamento del rifiuto (che si determina in modo più evidente nei primi periodi a fine coltivazione), alla regolarizzazione con terreno e materiale inerte della superficie e quindi alla realizzazione della copertura finale definitiva della discarica costituita da:

- strato di drenaggio del biogas, con spessore di 50 cm di materiale inerte/sabbia permeabilità $\geq 10^{-2}$ cm/sec, più geotessile in polipropilene a bandelle a trama ordito peso minimo 300 g/mq;
- strato di argilla dello spessore di 50 cm, con permeabilità $\leq 10^{-8}$ cm/sec e $15 \leq IP \leq 50$;
- geomembrana impermeabile in HDPE dello spessore di 1,5 mm in fogli accoppianti mediante termosaldatura;
- geotessile in polipropilene a bandelle a trama ordito peso minimo 300 g/mq a protezione del telo in HDPE e in grado di garantire la posa senza scivolamenti degli strati soprastanti;
- strato di drenaggio dell'acqua, con geocomposito drenante avente portata idraulica specifica Q = 0,27 l/m*s, con gradiente i = 0.03 e pressione normale $\sigma v = 50$ KPa;
- strato di terreno naturale vegetale dello spessore di 1 m.

Per evitare perdite di continuità della impermeabilizzazione determinata dalla copertura definitiva, in particolare del telo in HDPE, saranno utilizzati alcuni accorgimenti.
In particolare, in corrispondenza di ciascun pozzo di captazione del biogas, sarà predisposto un foro passante sul telo di dimensioni idonee con un "collare" in HDPE per il passaggio della testa di pozzo e delle opere accessorie; successivamente il telo in HDPE verrà fissato alla base della testa di pozzo mediante estrusione, sarà inserita nella testa di pozzo una valvola di sovrappressione (sfiato) per il biogas che eviti il possibile rigonfiamento della geomembrana.
La geomembrana in HDPE posta sopra l'argilla, in corrispondenza degli argini perimetrali di contenimento sarà ancorata tra lo strato di argilla stesso e lo strato drenante, ponendo massima attenzione in corrispondenza delle tubazioni di scarico delle acque dello strato drenante verso le canalette di sgrondo esterne.
Tali tubazioni di scarico di diametro 160 mm, anch'esse in HDPE, saranno collegate alla geomembrana tramite estrusione, operazione che migliorerà il sistema di collegamento e allontanamento dell'acqua di infiltrazione nella copertura verso l'esterno.

2.9.2 Adeguamento volumetrico

L'intervento prevede, allo scopo di assicurare nel tempo la giusta pendenza della copertura e, quindi, il corretto deflusso delle acque meteoriche di infiltrazione, una risagomatura del corpo discarica con un aumento delle quote di discarica.
L'incremento della quota sarà mediamente di 2,5 m, con un massimo di 5 m lunga la linea di colmo, rispetto a quanto attualmente approvato per un aumento complessivo di volumetria di circa 890.000 mc.
Va evidenziato che nel progetto di adeguamento approvato la pendenza era compresa tra il 4,5 e 5%, ora nella variante in parola, la pendenza varierà tra il 5,5% a sud dell'impianto e l'8% in gran parte del resto della discarica, in ogni caso, sempre contenuta al fine di escludere ogni possibilità di scivolamento dei materiali di copertura.
Nella *Relazione Geologia e Geotecnica* allegata al progetto, riguardo i cedimenti dei terreni e degli RSU, indotti dalla nuova configurazione di progetto, il cedimento complessivo inteso come sommatoria del cedimento primario e di quello secondario, in corrispondenza della mezzeria del corpo rifiuti, vale a dire nel punto con il maggior spessore dei rifiuti, è stimato essere compreso tra 1,07 m e 1,79 m, a seconda del modello adottato, a trent'anni dalla fine della realizzazione della copertura finale (termine post-mortem).

All. B al decreto
n. 22 del - 6 OTT. 2016

Dal modello numerico proposto emerge inoltre come il cedimento verticale differenziale, sul sistema barriera del fondo, tra il centro e il bordo della discarica, corrisponde a una distorsione angolare inferiore a 1/1500 tale da non indurre fenomeni distorsivi significativi sul sistema barriera e di drenaggio e quindi sicuramente compatibile con le caratteristiche dell'opera.
Relativamente alla stabilità arginale, le analisi in condizioni dinamiche sono state eseguite considerando le azioni sismiche secondo il metodo pseudostatico, in accordo con le NTC 2008.
Tutte le verifiche condotte hanno avuto esito conforme alla normativa vigente; anche le verifiche sulla liquefazione sulle sabbie ha evidenziato che non vi sono le condizioni che questo fenomeno si manifesti.

2.9.3 Sistema di estrazione biogas
Il sistema di estrazione del biogas manterrà la stessa maglia e conformazione attualmente prevista dal Progetto approvato. A seguito della rimozione della attuale copertura, al fine di fare spazio ai nuovi rifiuti, è prevista la rimozione delle linee secondarie, la rimozione e la sigillatura dei pozzi del biogas esistenti (con il recupero di una quota parte delle tubazioni) e la loro successiva nuova realizzazione, al completamento del settore interessato.
In generale, la rete di estrazione del biogas realizzata negli anni, la gestione e la manutenzione effettuata hanno evidenziato, nel corso dei controlli eseguiti, una adeguata captazione del biogas prodotto senza apparenti fenomeni di emissioni incontrollate.

2.9.4 Sistema di estrazione del percolato
I pozzi obliqui di estrazione del percolato esistenti, che poggiano sugli argini perimetrali, non verranno modificati e o cambiati.
Mentre i pozzi di estrazione verticali, eseguiti in conformità al Piano di adeguamento nella fascia centrale della discarica e in sostituzione di quelli obliqui che non potevano essere recuperati, saranno prolungati dove già realizzati e terebrati ex novo nelle aree di discarica non ancora soggette a copertura definitiva in funzione delle nuove quote di progetto.
In alcuni casi i pozzi saranno realizzati ex nuovo in conformità a quanto già approvato e con lunghezze adeguate alle nuove quote finali compreso il sistema di sollevamento, in altri, saranno prolungati fino alle nuove quote finali con l'adeguamento del sistema di sollevamento.
Tutti i pozzi saranno dotati di idoneo sistema di sollevamento del percolato: elettropompe sommerse, tubazioni di trasporto, raccordi e impianti elettrici.
Va sottolineato che con la proposta progettuale in esame, la rete di pozzi per la captazione e l'aspirazione del percolato risulterà potenziata rispetto a quanto già autorizzato all'interno del P.d.A..

2.9.5 Accettazione e conferimento dei rifiuti
Le modalità operative di verifica sui rifiuti in ingresso all'impianto non subiranno variazioni rispetto a quanto già approvato con l'Autorizzazione Integrata Ambientale in essere, sia in termini di codici CER che di quantitativi massimi (giornalieri e annuali) ricevibili in impianto.
In continuità con quanto autorizzato con il decreto di AIA n. 61 del 27.08.2015 la ditta avanza la richiesta di poter estendere la deroga al DOC fino a un valore massimo di 2500 mg/L a tutti i futuri rifiuti da conferire nei nuovi volumi determinati a seguito dell'innalzamento delle quote finali della discarica. Ipotizzando conferimenti costanti di 130.000 tonnellate all'anno la ditta prevede di posticipare la chiusura della discarica di circa 6/7 anni rispetto a quella attualmente prevista per il 2019.

2.9.6 Accettazione rifiuti con limite sito specifico per il DOC (Carbonio Organico Disciolto)
Il progetto di Variante Migliorativa in argomento intende confermare la riclassificazione della discarica di Sant'Urbano, legittimata con la D.G.R. n. 2407 del 4 agosto 2009, in "*discarica per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas*" e, in base alle risultanze analitiche dell'*Analisi di Rischio* (ADR) allegata al progetto, chiedere un adeguamento per tutti i futuri rifiuti da abbancare nei nuovi volumi di discarica del limite del parametro DOC di cui alla tabella 5 dell'art. 6 del D. M. 27 settembre 2010 a 2500 mg/l, in continuità con quanto già autorizzato con D.D.D.A. n. 61 del 27.08.2015.

All. B al decreto
n. 22 del 6 OTT. 2016

Il modello concettuale adottato per il sito, nella proposta progettuale, ha preso in esame: le possibili emissioni, le matrici ambientali e i potenziali recettori coinvolti da una eventuale contaminazione da fuoriuscita di percolato dal fondo discarica. E' stato quindi analizzato, in virtù della particolare configurazione idrogeologica e idraulica dell'impianto, uno scenario altamente cautelativo dal quale emerge l'accettabilità delle deroghe per le concentrazioni massime ammissibili in discarica per gli eluati (DOC: 2500 mg/L), per il sito in esame.

2.9.7 Copertura finale provvisoria

Relativamente alla fase di chiusura delle aree che raggiungono le quote di progetto, a seguito del continuo riscontro di avvallamenti sulla copertura definitiva realizzata in conformità al Piano di Adeguamento approvato, la ditta ha introdotto, così come assentito dalla Regione Veneto con nota prot. 293220 del 9 luglio 2013, una prassi gestionale che prevede l'impiego di una copertura finale provvisoria in teli impermeabili posati in loco prima della realizzazione del capping finale.

Tale sistema gestionale, consente di realizzare la copertura finale dopo il primo assestamento dei rifiuti, ossia, dopo il periodo in cui il rifiuto subisce la prima consistente deformazione meccanica e biologica.

Tale soluzione consente di realizzare una copertura finale per porzioni omogenee di discarica, meno soggetta ad assestamenti.

La rapida realizzazione della copertura provvisoria impermeabile, permette di contenere al minimo le emissioni gassose e di limitare la produzione di percolato derivante dall'apporto delle piogge esterne.

Va sottolineato che la realizzazione della copertura provvisoria ha il vantaggio di poter essere eseguita in tempi brevi e in tutti i periodi dell'anno, contrariamente a quanto avviene invece per il pacchetto di copertura finale definitivo che, per buona prassi, dev'essere realizzato solo in alcune stagioni.

Inoltre, l'utilizzo di questi teli impermeabili consentono di:

- azzerare i problemi dovuti alla dispersione eolica dei rifiuti leggeri;
- aumentare il controllo degli odori attenuando la percezione olfattiva;
- limitare gli insetti, gli uccelli e gli animali randagi indesiderati;
- migliorare le condizioni igienico-ambientali e quindi diminuire nel complesso l'impatto ambientale della discarica;
- ridurre, in modo efficace, l'impatto visivo di tale fase operativa grazie all'utilizzo di geomebrana di colore verde.

In considerazione delle ottime prestazioni rilevate nell'uso fino ad oggi della copertura finale provvisoria nella discarica di Sant'Urbano, la ditta chiede di poter prolungare l'utilizzo temporale di detta copertura alle effettive esigenze gestionali, ovverossia, di mantenere i teli provvisori fino a 24-36 mesi prima di procedere alla posa della copertura definitiva.

Le acque meteoriche che ricadono sulle superfici interessate dalla copertura finale provvisoria, non in contatto con i rifiuti, vengono in ogni caso raccolte e collettate alla rete dedicata alle acque meteoriche della discarica.

Inoltre, data la conformazione della copertura finale definitiva, sono previsti delle modifiche migliorative agli scarichi delle acque meteoriche che saranno realizzate contestualmente alla copertura finale provvisoria. È prevista la realizzazione, su tutto il perimetro arginale, di "scivoli" in calcestruzzo di adeguate misure doppie rispetto agli embrici previsti nel Piano di Adeguamento per lo sgrondo delle acque meteoriche.

2.9.8 Utilizzo e gestione dei volumi di materiali delle coperture definitive esistenti

Il recupero di volumi nel I° stralcio della discarica, già dotato di una copertura finale definitiva, comporterà necessariamente la rimozione del capping realizzato, per consentire il deposito dei rifiuti in continuità con quelli già abbancati, consentendo così l'adeguamento alle nuove quote di progetto.

Analogamente, il recupero di volumi nel II° stralcio ancora in gestione, avverrà scarificando la copertura effettuata prima dell'approvazione del Piano di Adeguamento al D. Lgs. n. 36/2003.

Tutti i materiali di scavo saranno stoccati e/o utilizzati in loco per la copertura giornaliera, per lo strato di regolarizzazione dei rifiuti e per la realizzazione di parte della copertura finale definitiva.

2.9.9 Modalità operative di coltivazione discarica

All. B al decreto
n. 22 del - 6 OTT. 2016

La sequenza operativa di gestione prevede l'abbancamento dei rifiuti fino alle quote di progetto a partire dal lotto e dai settori che risulteranno essere in gestione al momento dell'approvazione del presente progetto.
Da qui i conferimenti procederanno in direzione sud su tutto l'ex 2° stralcio, adeguando le quote e la copertura. Arrivati al confine sud dell'impianto, i conferimenti riprenderanno dai lotti del 2° stralcio lavorati fino a prima dell'approvazione del presente progetto e da qui proseguiti in direzione nord.
La gestione avverrà per lotti e settori funzionali secondo fronti di coltivazione di modeste dimensioni.
I settori funzionali di coltivazione e conferimento rifiuti, saranno allestiti scarificando il terreno della vecchia copertura dei lotti per aree adeguate ai volumi in ingresso, alle tempistiche di realizzazione e alla stagionalità; saranno contestualmente smantellati anche i pozzi e le tubazioni di biogas insistenti nelle aree di scavo.
Raggiunta la quota di progetto sarà realizzata immediatamente la copertura provvisoria con geomembrane impermeabili e realizzati i pozzi per l'estrazione del biogas e percolato nonché tutti i necessari apprestamenti per una corretta gestione della discarica.
I teli saranno ancorati per mezzo di zavorre, opportunamente distribuite, in modo da impedire la scopertura, anche parziale, dei settori esauriti, ad opera di eventi meteorici, sia in condizioni ordinarie sia straordinarie.
Trascorso un periodo di tempo sufficiente ad esaurire gli assestamenti primari del corpo rifiuti (stimato pari a 24-36 mesi) è prevista l'effettuazione della copertura definitiva dei singoli lotti, secondo quanto di seguito schematizzato:

- Rimozione della copertura finale provvisoria previa corretta intercettazione delle acque meteoriche;
- Riprofilatura del tetto, con l'apporto di rifiuti nelle aree depresse, e l'eventuale regolarizzazione nei settori che dovessero avere subito cedimenti inferiori a quelli previsti, così da ripristinare la morfologia finale del Progetto;
- Inizio fasi di posa dei materiali e geomembrane per l'allestimento del pacchetto di copertura sommitale, da completare con la semina del prato polifita/erba medica e posa di arbusti misti autoctoni per il corretto ripristino ambientale del sito.

2.9.10 Fase di gestione post-operativa

Nel *Piano gestione operativa e post operativa* sono individuate le diverse operazioni necessarie a monitorare e mantenere le opere, gli impianti e i presidi relativi alla discarica, per almeno i 30 anni stabiliti dall'art. 14 del D. Lgs. 36/2003.
Relativamente alla quantità di percolato prodotto in fase di gestione post-operativa, ovverossia, quando gli interventi migliorativi sulla copertura finale saranno a regime, il proponente stima che per i primi 5 anni la produzione di percolato sia di 30 ton/gg per un totale annuo di 10.950 t/anno e che questa cali a 20 t/giorno nei successivi 5 anni.
A seguire nei quinquenni dopo, la stima è di 15 t/g, 12 t/g, 10 t/g, fino ad arrivare a 5 t/g negli ultimi 5 anni di gestione post-operativa.
Pertanto, già nei primi 5 anni di gestione post-operativa, si prevede una forte diminuzione di percolato prodotto rispetto alla media degli ultimi 5 anni che si è attestata su 25.658 t/anno, con evidenti ripercussioni positive sia in termini gestionali, che economiche ed ambientali.
Anche il biogas subirà una riduzione in termini di produzione, così come stimato dal proponente con il modello matematico denominato LANDGEM - LANDfill Gas EMission model v.3.02 (US- EPA, 2005).

3. Contenuti delle integrazioni presentate in luglio 2015

3.1 Considerazioni tecniche sul Geocomposito come migliore soluzione disponibile (BAT)

Nelle integrazioni di luglio proposte dalla ditta è evidenziato che il geocomposito drenante proposto rappresenta in termini ambientali una soluzione migliorativa rispetto allo strato drenante di sabbia, già autorizzato, e concorre a determinare un risparmio economico con riflessi positivi sul Piano Finanziario.
In particolare, è messo in luce come le caratteristiche del geocomposito ad elevata portata idraulica risultino migliori di quelle riscontrabili nello strato drenante classico realizzato con sabbia.

All. B al decreto
n. 22 del - 6 OTT. 2016

A tal proposito è fatto presente quanto segue:

a. *Coefficiente di permeabilità*: è dimostrato come la portata del geocomposito drenante in esame sia sempre ampiamente superiore, in tutte le condizioni possibili di lavoro, allo strato drenate attualmente approvato e realizzato con sabbia.
b. *Portata idraulica*, comparando l'efficienza delle due soluzioni (geocomposito vs sabbia), in direzione parallela alle superfici esterne del telo e tenendo conto dei diversi spessori degli strati, le prove danno evidenza di una maggiore portata idraulica del geocomposito drenante.
c. *Stabilita del pacchetto di copertura sommitale*. Con riguardo a questo aspetto sono state eseguite verifiche di stabilita che hanno tenuto conto anche della spinta idraulica, nelle condizioni di massima criticità, lungo l'interfaccia telo geocomposito strutturato - terreno vegetale sommitale, in corrispondenza delle sezioni critiche della nuova morfologia sommitale. Le verifiche hanno indicato che i deflussi idrici all'interno del telo geocomposito non provocano o non favoriscono movimenti instabili e scivolamenti dello strato vegetale sommitale.
d. *Efficacia nel contrastare la formazione di un battente idraulico*. Sull'efficacia della soluzione proposta nell'impedire la formazione di un battente idraulico sugli strati sottostanti, costituiti, nel caso del progetto in esame, dal telo in HDPE, dallo strato minerale (argilla) e dall'orizzonte di drenaggio del gas e di rottura capillare, sono state condotte specifiche valutazioni che hanno considerato la formazione di depressioni localizzate anche di entità variabili e comprese tra 0,01 e 0,50 m tra i due sistemi posti a confronto. La comparazione tra le due soluzioni ha evidenziato che il rendimento offerto dal geocomposito drenante è superiore.

   Poiché il geocomposito ha una capacita di drenaggio molto superiore a quella dello strato di sabbia, si determina una maggiore azione di contrasto nella formazione del battente idraulico sugli strati sottostanti. Infatti la sabbia, nelle condizioni di massivo carico "lavora" anche con 50 cm di battente idraulico mentre per il geocomposito drenante, data la sua struttura, lavora solo su pochi mm. Si noti che lo strato di sabbia, affinché l'acqua possa drenare, si deve imbibire lungo tutto lo spessore, con la formazione di zone a differente grado di saturazione nelle quali l'acqua presente nei vuoti si trova in condizioni diverse fino a formare la zona di saturazione dove avviene il moto di filtrazione dell'acqua secondo la relazione di Darcy. È evidente che il geocomposito esercita la propria funzione drenante in modo più semplice e non necessita di raggiungere la saturazione perché avvenga il moto di filtrazione. Occorre considerare anche che lo strato di sabbia presenta peso specifico e spessore decisamente superiori rispetto al telo drenante, di conseguenza esercita sugli strati sottostanti una pressione più elevata e quindi può accentuare il formarsi di eventuali depressioni molto più di quanto non possa fare il telo drenante che, al contrario, è caratterizzato da un peso trascurabile e da una maggior capacita di drenaggio.

   Inoltre, utilizzando il geocomposito, il proponente si attende che le suddette depressioni presentino un'entità minore e quindi anche l'eventuale corrispondente battente idraulico. Con la Proposta di Variante migliorativa al P.d.A., che prevede anche l'aumento della pendenze della copertura finale dal circa 5% all'8 %, la copertura si troverà ad avere minori depressioni localizzate in contropendenza e quindi minor quantità di ristagni d'acqua ipodermica rispetto all'attuale conformazione.

   Sotto l'aspetto delle depressioni localizzate, il pacchetto proposto si presenta migliorativo anche quando tali depressioni hanno un'entità variabili compresa tra 0,01 e 0,50 m.

   Qualora le depressioni localizzate siano di entità tali da formare superfici della copertura finale in contropendenza rispetto al piano preferenziale di deflusso, la continuità idraulica è raggiunta, per entrambi i sistemi in esame, solo quando la quota piezometrica dell'acqua ipodermica nella depressione raggiunge la quota idraulica necessaria per dare continuità al flusso verso valle.

   È evidente che, dato il maggior rendimento del geocomposito, esso consenta uno scarico in tempi più brevi delle acque ipodermiche e quindi, una miglior evacuazione dell'acqua presente a monte della depressione.

All. B al decreto
n. 22 del - 6 OTT. 2016

e. *Durata nel Tempo*: per il telo drenante, i produttori interpellati, hanno fornito dichiarazione relativa alla vita utile del prodotto che supera adeguatamente il periodo minimo previsto dalla vigente normativa.

Le conclusioni sull'utilizzo dei materiali sintetici in sostituzione dello strato di drenaggio di 50 cm di sabbia, che il proponente espone sono le seguenti:

- l'impiego di geodreni presenta dei vantaggi gestionali sia in termini di reperibilità del materiale, necessità di immagazzinamento, movimentazione e facilità di posa, che di manutenzione della copertura finale. Altro vantaggio consiste nell'evitare l'aggravio di dover movimentare oltre 200.000 mc di sabbia per realizzare lo strato di drenaggio nel pacchetto di copertura;
- consente di ridurre i costi di realizzazione e dei risparmi diretti nell'approvvigionamento del materiale, nei minori costi di posa e di manutenzione della copertura;
- relativamente al cedimento della copertura atteso risulta che lo stesso sia compreso approssimativamente tra 1,17 m e 1,93 m, a trent'anni dalla fine della realizzazione della copertura finale (termine post-mortem), calcolato in funzione delle caratteristiche di compressibilità dei rifiuti. Tale stima diminuisce tra 0,09 e 0,14 m in caso di adozione della copertura alleggerita mediante geocomposito drenante sempre in funzione delle caratteristiche di compressibità dei rifiuti.
- consente un più rapido completamento del capping in quanto, soprattutto nei periodi piovosi, può risultare problematica la stesura del materiale drenante sopra lo strato di posa.
- facilita la gestione della discarica, riducendo la necessità di spazi per il deposito di materiali;
- la riduzione dello spessore del capping permette anche di migliorare la pendenza della copertura nella zona sotto la linea dell'alta tensione;
- risulta positivo per l'ecosistema: il polipropilene e il polietilene sono elementi innocui, privi di agenti inquinanti e al 100% riciclabili;
- consente di ridurre i costi di realizzazione e quindi la tariffa di smaltimento, permettendo un miglioramento sia funzionale sia gestionale ed anche economico a favore della riduzione dell'impatto ambientale del sito;
- il loro impiego è già testato in altre discariche del territorio del Veneto.

Il proponente evidenzia come l'esperienza acquisita nella progettazione e gestione di discariche, l'uso del geocomposito drenante abbinato alla geomembrana in HDPE confermi il buon funzionamento sia del sistema di sigillatura della copertura con la geomembrana in HDPE che del geocomposito drenante per le acque sub-superficiali.

In particolare la "produzione" di percolato, prima e dopo l'intervento di sistemazione della copertura finale della discarica con l'utilizzo dei materiali sintetici industriali, si è ridotta significativamente (di oltre il 70%) già dopo pochi anni dalla sua realizzazione.

È stato osservato anche che visivamente le acque di scarico dal drenaggio di tale sistema (acque meteoriche ipodermiche) risultano defluire profuse e limpide a riscontro dell'efficacia del sistema.

Per quanto detto la soluzione in esame risulta essere ideale sia da un punto di vista realizzativo, per l'omogeneità e la disponibilità dei materiali, sia per la garanzia di durata nel tempo data dalle certificazioni dei prodotti forniti.

Lo scarico dell'acqua di filtrazione verso l'esterno è facilitato, come nella Variante migliorativa al P.d.A., dalla presenza di tubi perimetrali di diametro opportuno in PEAD macrofessurati, immersi in un materasso drenante rivestito di geotessile filtrante, che recapitano, attraverso raccordi a T nelle scoline arginali, in corrispondenza agli embrici.

Nelle integrazioni al Piano Finanziario presentate dalla ditta è evidenziato che con la D.G.R. n. 2112 del 10 novembre 2014, è stata approvata dalla Regione l'ultima proposta tariffaria, che già considerava una rielaborazione del piano di gestione della fase post operativa (PGFPO), a valere dai 1 ° gennaio 2015.

Con la proposta di "*Variante migliorativa*", in esame, è stata ripresentata una nuova elaborazione del Piano Finanziario che riconsidera il PGFPO, tenendo conto sia delle previsioni di modifica dei nuovi costi gestionali che delle variazioni progettuali ivi previste (come ad es. la geomembrana in HDPE sul I° stralcio).

Nei costi inseriti nel piano finanziario le voci di spesa da destinare al post-esercizio della discarica, sono riferite a "voci di costo" presenti già nel Piano Finanziario del P.d.A. approvato, e

All. B al decreto
n. 22 - 6 OTT. 2016

successivamente riprese con i dovuti aggiornamenti nelle revisioni Tariffarie presentate e approvate nei vari anni fino all'ultima risalente a novembre 2014

Nel merito di quanto presentato, va evidenziato che il nuovo importo di spesa relativo alla gestione del post esercizio è stato calcolato riprendendo tutte le "singole voci di spesa", già riportate nelle precedenti decisioni.

È stata fatta un'attenta disamina delle medesime singole voci, che per effetto dell'ottimizzazione dei processi, valutando inoltre i benefici (risparmi) attesi delle varianti tecniche migliorative proposte e considerando anche le dinamiche di mercato dei materiali e dei servizi (sempre più in movimento dove prevale l'offerta rispetto alla domanda), ha consentito di determinare sensibili risparmi a confronto con le voci presenti nel Piano di Gestione Post Operativa della tariffa 2014, raggiungendo un nuovo importo totale, ancora più contenuto e in sintonia con quanto prevede il nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali (D.C.R. n. 30 del 29/04/2015).

In sostanza, il nuovo volume, pur discendendo da motivazioni tecniche (atte a fornire le pendenze migliorative alla copertura finale della discarica) è sfruttato anche per fronteggiare aumenti tariffari correlati alla realizzazione dei miglioramenti strutturali previsti, atti a ridurre gli impatti e i costi della gestione post operativa.

Pertanto in relazione alle richieste della Commissione Regionale V.I.A il proponente specifica che:

1. il Piano Economico Finanziario della discarica è unico per i due stralci. Questo perché con l'approvazione del P.d.A. la discarica è stata considerata nel suo sviluppo complessivo. La modifica morfologia del corpo rifiuti approvata, "la cosiddetta ribaulatura", ha dato continuità ai due stralci in origine distinti ed indipendenti. La discarica è quindi stata riclassificata come discarica per rifiuti non pericolosi. Il costo di smaltimento (€/ton) del rifiuto conferito è anch'esso unico (sia per rifiuti urbani che per i rifiuti speciali) ed è pari a 63,84 €/t. L'accantonamento fatto per la gestione post operativa di tutta la discarica complessiva (due stralci) al 31 dicembre 2014 e pari a € 23.685.090 (cifra arrotondata all'unità).
2. Le somme accantonate per la gestione post operativa, al I gennaio 2016 con la presunta approvazione della "Variante migliorativa al P.d.A.", di tutta la discarica (complessiva dei due stralci) con un conferimento annuo stimato nel 2015 di 150.000 ton ammonterebbero complessivamente in € 24.737.594 (cifra arrotondata all'unità).
3. Nell'ampliamento proposto, in considerazione degli ultimi eventi emergenziali, compresi gli eventi relativi alle alluvioni e allagamenti degli ultimi anni (2010-2014), è possibile stimare prudentemente una volumetria necessaria per i rifiuti urbani annua di 40.000 mc. Valutando una vita residua di circa 11 anni dal 1 gennaio 2016, come dalla proposta di "Variante", si ha un totale di volume di proiezione di circa 440.000 mc. a disposizione per eventuali situazioni di emergenza provinciale/regionale. Il proponente ribadisce che le volumetrie dedicate ai rifiuti urbani, rimangono "prioritarie", come riportato nell'attuale AIA, pertanto, i volumi disponibili rimangono invariati nella logica di gestione delle priorità, ovverossia, di garantire lo smaltimento del rifiuto urbano indirizzato all'impianto, assicurando inoltre una tariffa amministrata e calmierata di sicuro risparmio economico per gli enti e gli utenti.

Altre considerazioni fatte dal proponete riguardano l'implementazione della copertura prevista e come, per effetto dell'abbinamento del telo in HDPE con il geocomposito drenante, si otterranno notevoli benefici nella gestione del percolato e anche del biogas di discarica, in particolare, nella fase di gestione post esercizio.

Inoltre, il proponente fa presente come nei provvedimenti con cui la Giunta regionale ha approvato le annuali proposte tariffarie presentate dal Gestore, una delle prescrizioni ricorrenti era volta a rinnovare: *"... la storica raccomandazione a GEA srl di attivarsi al fine di minimizzare quanto più possibile i costi relativi allo smaltimento del percolato, adottando tutti gli accorgimenti necessari che ne permettono una sua riduzione"*.

Anche nelle integrazioni presentate nel Luglio 2015 il proponente evidenzia come la soluzione proposta con la Variante Migliorativa al P.d.A. determini delle sicure riduzioni nella produzione del percolato e dei conseguenti vantaggi in termini di minori costi sostenuti.

All. B al decreto
n. 22 del 6 OTT. 2016

4. *Contenuti della documentazione aggiuntiva presentata ad ottobre 2015*

Nelle documentazione trasmessa in ottobre 2015, compare anche una nuovo Piano Finanziario che riconsidera alcune delle voci di costo in funzione della nuova volumetria che si verrà a determinare in discarica con l'ampliamento previsto, fissata in 600.000 t in luogo delle originarie 850.000 t.
Tale aspetto incide, inevitabilmente, anche sul Piano di gestione della fase post operativa; nel nuovo Piano finanziario la ditta inserisce, inoltre, alcuni nuovi costi giustificati come necessari a soddisfare delle nuove esigenze gestionali.
In particolare, i nuovi costi inseriti in tariffa che comportano una spesa complessiva di 637.000 euro riguardano:

- nuove analisi ambientali che la ditta sostiene di dover garantire in impianto al fine di soddisfare le intervenute novità normative in materia (costo complessivo stimato pari a 350.000 euro);
- aggiunta di ulteriori Box in calcestruzzo simili a quelli già realizzati per garantire la verifica dei carichi. Tali nuove strutture, che implementano quelli esistenti si sono rese necessarie, sulla scorta di quanto valutato dalla ditta, anche in conseguenza dei tempi necessari per garantire le analisi di cui al precedente punto (costo complessivo stimato pari a 75.000 euro);
- acquisto di un autocarro con sistema scarrabile per la gestione ottimale dei container carichi di rifiuti (costo complessivo stimato pari a 150.000 euro);
- realizzazione di un sistema automatizzato per la bagnatura della strada parallela alla via di accesso all'impianto necessaria per migliorare il controllo dei fenomeni pulverulenti verso l'esterno della discarica (costo complessivo stimato pari a 62.000 euro);

Con il riconoscimento di queste opere, per effetto della nuova volumetria dovuta all'ampliamento, la tariffa di conferimento da applicare in impianto rimaneva anche per il 2016, sostanzialmente, la stessa dell'anno precedente.

5. *Contenuti delle osservazioni presentate dalla ditta nell'ambito della procedura di cui all'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i.*

Con nota datata 26.01.2016 gli Uffici regionali per la VIA hanno comunicato al proponente che: *"... l'intervento in esame, ammissibile per gli altri aspetti, non risulta ammissibile e quindi autorizzabile in forza di quanto stabilito dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti urbani e Speciali approvato con D.G.R. del 30.04.2015 pubblicato sul B.U.R. n. 55 in data 01.06.2015 non risultando pervenuto l'assenso del comune competente per territorio".*
Entro i termini la ditta ha fatto presente con nota prot. n. 112/2016 datata 14.04.2016 alla competente commissione VIA che: *"Sussiste l'assoluta necessità di procedere all'esecuzione dei soli interventi migliorativi già previsti nel progetto in esame in considerazione di quanto si è potuto verificare a seguito della realizzazione della copertura finale del 1° stralcio della discarica di Sant'Urbano eseguita in conformità al Piano di Adeguamento redatto ai sensi del D. lgs. 36/2003 e giusta autorizzazione A.I.A. n. 5 del 2013."*
La ditta evidenzia come, dopo l'esecuzione del capping in conformità a quanto approvato, si sia riscontrata una considerevole produzione di percolato dovuta in parte a dei cedimenti morfologici che hanno, in alcuni casi, addirittura annullato le pendenze necessarie a garantire il corretto deflusso delle acque meteoriche e, in altri casi alla scarsa funzionalità del sistema di impermeabilizzazione realizzato ai sensi del D. lgs. n. 36/2003.
I principali interventi migliorativi proposti dalla ditta con questa ultima comunicazione sono due, il primo di natura progettuale e strutturale e il secondo di natura gestionale.
L'intervento di natura progettuale consiste nell'implementazione del sistema di copertura finale della discarica, mediante l'utilizzo di un geocomposito drenante in luogo della sabbia di drenaggio delle acque meteoriche, (più leggero e sottile della soluzione prevista dal D. Lgs. n. 36/2003) e l'utilizzo di una guaina in HDPE su tutto il corpo discarica (1° e 2° stralcio).
Questa soluzione dovrebbe consentire in previsione un miglior isolamento del corpo rifiuti dagli agenti esterni e un più efficace e, conseguentemente, elevato livello di protezione ambientale rispetto all'attuale sistema previsto.
L'altro intervento di natura gestionale considera le quote di progetto approvate con il PdA nel 2004.
In particolare, la ditta intende riconsiderare le quote gestionali già approvate (cosiddetta quota rossa, ovverossia, la quota da garantire a fine conferimenti e la quota nera, ovverossia, la quota attesa dopo

All. B al decreto
n. 22 del - 6 OTT. 2016

36 mesi dalla fine dei conferimenti) ridefinendole non in funzione dei cedimenti previsti nel progetto approvato con il PdA (circa 15%), ma delle reali "calancature" riscontrate in discarica in corrispondenza della copertura definitiva realizzata nel I stralcio oramai da tre/quattro anni.
Nella proposta della ditta rimane confermata la cosiddetta quota nera e cioè il valore della sommità della discarica atteso dopo i 15 anni di post-esercizio, e cioè, ad assestamenti pressoché definitivi.
In fase di gestione operativa, è proposto un aumento di circa un 5-7% della quota rossa e, conseguentemente di quella nera, in considerazione del fatto che, sulla base dell'esperienza e di quanto riscontrato sul I stralcio, gli abbassamenti nel corpo rifiuti è maggiore del previsto 15% e pertanto una volta completata la copertura in maniera definitiva con l'inserimento del telo in HDPE non sarà più possibile intervenire con eventuali "ricariche di rifiuti" sulle depressioni riscontrate ma solamente con regolarizzazioni effettuate con del terreno.
Infine la ditta propone anche di armonizzare il profilo finale di un'area della discarica presente nel I stralcio con le quote finali massime del progetto approvato (primo e secondo stralcio) del Progetto di Adeguamento 2004.
A tal riguardo, la ditta fa presente come di fatto l'area del primo stralcio presenti diverse quote di copertura finali dal Progetto di Adeguamento del 2004, che, alla luce dei cedimenti verificatesi e sulla base delle manutenzioni necessarie per il mantenimento delle pendenze per il regolare deflusso delle acque meteoriche, risultano insufficienti.
La finalità è quella di conformare il prospetto finale delle aree più depresse del I stralcio ottimizzando e armonizzando il corpo discarica in previsione della futura gestione post operativa della discarica che sarà, per convenzione, affidata all'Amministrazione comunale di Sant'Urbano.

6. *Contenuti delle integrazioni volontarie, presentate a luglio 2016, di rivalutazione della proposta progettuale.*

Alla luce delle limitazioni stabilite dal Piano Regionale di Gestione dei rifiuti Urbani e Speciali, DCR n. 30 del 29.04.2015 e della conseguente comunicazione di motivi ostativi di cui all'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., nonché degli incontri tecnici del 9 maggio 2016 e del 17 giugno 2016, la ditta con prot. n. 199 del 14 luglio 2016 ha trasmesso nuova documentazione in sostituzione di alcuni degli elaborati tecnici depositati, dai quali traspare la rinuncia alla richiesta di aumenti volumetrici riportando le quote massime di conferimento dei rifiuti a quanto definito originariamente con l'approvazione del Piano di Adeguamento della discarica, DGR n. 2542/2004 (così detta "quota rossa").
Di conseguenza, non essendo più previsto un aumento volumetrico, risultano superati gli elaborati relativi al Piano Finanziario (R8 e R8a). Eventuali valutazioni in merito agli aspetti economico-finanziari del presente progetto devono, quindi, essere ricondotti alla procedura per l'approvazione della tariffa di conferimento di rifiuti urbani, stabilita dall'art. 36 della L. R. 3/2000.
Pertanto, la nuova proposta progettuale può riassumersi nei seguenti punti:

a. rimozione del pacchetto di copertura sommitale del I stralcio allo scopo di limitare le infiltrazioni meteoriche e ripristinare le pendenze originarie, anche attraverso l'apporto di rifiuti, senza, tuttavia, superare le quote massime di conferimento (quota rossa), già stabilite nell'approvazione del piano di adeguamento con D.G.R. n. 2542 del 06.08.2004;
b. realizzazione del nuovo pacchetto di copertura per il I stralcio con l'inserimento di una geomembrana in HDPE avente spessore da 1.5 mm al di sopra dello strato di argilla compattato, come previsto per il II stralcio dal Decreto n. 70 del 7.10.2013 e sostituzione dell'orizzonte drenante delle acque meteoriche di spessore ≥ 0,5m con un geocomposito drenante;
c. la realizzazione di 3 box in cls propedeutici alle operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) dei rifiuti in ingresso alla discarica, che avranno caratteristiche costruttive analoghe a quelli già autorizzati;
d. sulla scorta delle risultanze positive dell'analisi di rischio, è chiesto di riclassificare nella medesima sottocategoria di discarica di cui al comma 1, lett. c) dell' art. 7 del D.M. 27/09/2010, tutta l'area di discarica (I e II stralcio), concedendo, anche per il I stralcio, una deroga per l'ammissibilità in discarica dei rifiuti, di cui alla tabella 5

All. B al decreto
n. 22 del 06.07.2016

dell'art. 6 del D.M. 27.09.2010 e s.m.i, al valore limite del parametro DOC pari a 2500 mg/l;

e. al raggiungimento della quota massima di conferimento dei rifiuti, l'autorizzazione dell'utilizzo di una copertura provvisoria con geomembrane rinforzate in LDPE/HDPE per un periodo massimo di 5 anni, più lungo rispetto a quanto approvato con decreto del Segretario per l'Ambiente e Territorio n. 70 del 07.10.2013.

7. *Osservazioni istruttorie e conclusioni*

Sulla scorta delle valutazioni istruttorie condotte dagli Uffici, tenuto conto anche degli aspetti dibattuti e approfonditi in sede di incontri tecnici propedeutici alla stesura del presente parere, e fatte salve le valutazioni contenute nel parere espresso dalla Commissione VIA sul progetto, appare ragionevole sostenere quanto segue:

1. Relativamente alla possibilità di modificare sia le pendenze che le quote finali di conferimento e della copertura della discarica (quota rossa e quota nera secondo la dicitura utilizzata nel PdA del 2004) al fine di sopperire a cedimenti maggiori a quelli previsti del 15%, garantendo così la pendenza necessaria al corretto sgrondo delle acque, non appare accoglibile in quanto si configura come un ampliamento dei volumi di discarica oltre le quote di fine conferimento del progetto approvato, non compatibile quindi con quanto stabilito dall'art. 15 della normativa di Piano contenuta nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti urbani e Speciali, approvato con D.C.R. n. 30 del 30.04.2015.
2. Relativamente alla possibilità di utilizzare nella copertura finale provvisoria delle geomembrane rinforzate in LDPE/HDPE per un periodo massimo di 5 anni, più lungo rispetto a quanto già approvato del Decreto n. 70 del 2013, per consentire il completamento di porzioni di discarica (lotti/settori) funzionalmente legati e quindi garantire continuità operativa e funzionale alla stessa (per il corretto deflusso delle acque), oltre che permettere un maggiore assestamento dei rifiuti prima della realizzazione della copertura finale definitiva, non si rilevano elementi ostativi all'accoglimento della richiesta.
3. Relativamente alla proposta di migliorare l'impermeabilizzazione della copertura finale di tutta la discarica (compreso il I stralcio) mediante l'inserimento nel pacchetto di copertura di una geomembrana impermeabile in HDPE da 1,5 mm come già previsto per il II° stralcio, non si rilevano elementi ostativi all'accoglimento della richiesta.
4. Relativamente alla possibilità di sostituire lo strato di drenaggio delle acque meteoriche della copertura finale (spessore pari ad almeno 0,5 m) con un adeguato materiale sintetico tridimensionale (geo composito), si ritiene che la proposta non possa essere accolta, in quanto la normativa di settore, Allegato I del D. Lgs. 36/2003, risulta vincolante circa le caratteristiche della copertura finale e non prevede di derogare alle caratteristiche tecniche poste al punto 2.4.3 dell'allegato.
   Infatti nel T.U.A. riguardo alle migliori tecniche disponibili, è indicato come riferimento tecnico per le discariche, in assenza di specifiche "*conclusioni sulle BAT*", proprio il D. Lgs. 36/2003 (cfr. art. 29-bis, c.3, del D. Lgs. 152/06). Pertanto, seppur condividendo nel merito tecnico la proposta fatta dalla ditta, si ritiene che la stessa non possa essere accolta sotto un profilo amministrativo, anche in considerazione del fatto che con il D. Lgs. 46/2014 è stata ribadita l'attualità delle norme tecniche per le discariche stabilite dal D. Lgs. 36/03. Inoltre, nel merito di questo specifico aspetto, si rileva che, su precisa richiesta degli Uffici regionali (prot. n. 215442 del 18.12.2015) il Ministero ha fatto presente con prot. n. 727 del 18.01.2016, allegando un parere reso da ISPRA per un caso analogo (prot. n. 34935 del 09.11.2012), che "*Il legislatore non prevede la possibilità di modificare il sistema di capping finale che deve, dunque, essere costituito da tutti gli strati sopra indicati. Con riferimento, invece ai singoli strati, ed in particolare agli strati drenanti di cui ai punti 2 e 4, il d.lgs n. 36/2003, non specifica la natura del materiale da utilizzare, ma fornisce precise indicazioni sullo spessore degli strati e sulle prestazioni che gli stessi devono garantire.*"
   Fatte salve nuove e diverse indicazioni del Dicastero competente a riscontro della ulteriore nota di chiarimento, prot. n. 253928 del 28 giugno 2016, inviata dal Dipartimento Ambiente della Regione del Veneto.

All. B al decreto
n. 22 del - 6 OTT. 2016

5. Riguardo la richiesta di estendere a tutti i futuri conferimenti di rifiuti la deroga del parametro DOC (concentrazione del carbonio organico disciolto) al limite di 2500 mg/l, in continuità con quanto già richiesto dalla ditta nel settembre 2012 e assentito con il DDDA n. 61 del 27.08.2015, si ritiene che le valutazioni contenute nell'analisi del rischio presentata, volte a confermare l'idoneità del sito, possano essere estese anche alla quota parte di rifiuti che andranno a costituire i conferimenti di regolarizzazione nel rispetto delle quote gestionali approvate con il PdA del 2004 (quota rossa).
6. Relativamente alla originaria richiesta di vedere riconosciuti nel Piano finanziario i nuovi costi determinati dalle nuove analisi ambientali (elaborato R8a), per un importo complessivo di 637.000, non più riconfermato nelle integrazioni volontarie presentate dalla ditta a luglio 2016, si ritiene, in prima istanza, che non appare giustificato il riconoscimento di tali maggiori oneri motivati dalle modifiche normative intervenute per la classificazione dei rifiuti (Reg. 1357/2014, Dec. 2014/988/UE e Reg. 1342/2014), in quanto, tali variazioni, non determinano a priori la necessità di effettuare analisi sui rifiuti diverse o più dettagliate rispetto a quelle precedentemente condotte. Pertanto, si rimanda ogni giudizio a una successiva specifica fase istruttoria da espletare anche in ambito di proposta di revisione tariffaria ai sensi dell'art. 36 della L. R. 3/2000.

Sulla scorta di quanto finora esposto si propone pertanto, ad esclusione dei punti 1, 4 e 6 per le motivazioni negli stessi esposte, parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente alla realizzazione dei restanti punti dell'intervento, subordinatamente comunque al rispetto dei termini e delle prescrizioni di seguito indicate:

Proposta prescrizioni ai fini del rilascio dell'A.I.A.

1. È autorizzato il ripristino della funzionalità della copertura superficiale del settore del I stralcio di discarica a seguito degli assestamenti e la realizzazione di 3 nuovi box in calcestruzzo finalizzati alle operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) dei rifiuti in ingresso alla discarica.
2. La ditta è tenuta ad osservare in fase di gestione operativa e di ripristino della copertura del I stralcio le quote massime di conferimento (denominate "quota rossa"), in conformità alla D.G.R. n. 2542 del 06.08.2004, con la quale è stato approvato il Piano di Adeguamento ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. n. 36/2003.
3. È autorizzato l'utilizzo di una copertura finale provvisoria con geomembrane rinforzate in LDPE/HDPE per un periodo massimo di 5 anni, al fine di consentire il completamento di porzioni di discarica (lotti/settori) funzionalmente legati e quindi di garantire la continuità operativa e funzionale alla stessa, oltre che, di permettere un maggiore assestamento dei rifiuti prima della realizzazione della copertura finale definitiva.
4. È autorizzato il miglioramento dell'impermeabilizzazione complessiva della copertura definitiva della discarica, mediante l'inserimento di una geomembrana impermeabile in HDPE dello spessore di 1,5 mm, al di sotto dello strato drenante.
5. La ditta è tenuta a realizzare il pacchetto di copertura sommitale della discarica in conformità all'Allegato 1, par. 2.4.3, del D.Lgs 36/2003, prevedendo, nello specifico, uno strato drenante delle acque meteoriche di spessore almeno di 0,5 m. Fatte salve nuove e diverse indicazioni del Dicastero competente a riscontro della ulteriore nota di chiarimento, prot. n. 253928 del 28 giugno 2016, inviata dal Dipartimento Ambiente della Regione del Veneto.
6. Ai fini dell'ammissibilità in discarica e segnatamente ai limiti della tabella 5 dell'art. 6 del D.M. 27.09.2010 e s.m.i, è concesso a tutti i futuri conferimenti di rifiuti la deroga al valore limite del parametro DOC, pari a 2500 mg/l, inclusi i conferimenti di rifiuti per regolarizzare le depressioni e gli avvallamenti del I stralcio della discarica. Fatto salvo quanto contenuto nel parere della Commissione VIA.
7. La ditta è tenuta a presentare un Piano economico-finanziario aggiornato, ai sensi dell'art. 36 della L.R. 3/2000, tenendo conto delle risultanze espresse nel presente parere e dando evidenza dei minori costi relativi alla gestione del percolato prodotto nel I stralcio.
8. Per quanto riguarda ogni altro aspetto non contemplato nel presente atto la ditta è tenuta ad attenersi a quanto stabilito nel decreto del Segretario regionale Ambiente e Territorio n. 5 del

All. B al decreto
n. 22 - 6 OTT. 2016

30 gennaio 2013, così come integrato con il decreto del Segretario per l'Ambiente n. 70 del 07.10.2013 e con il decreto del Direttore Dipartimento Ambiente n. 61 del 27.08.2015.

9. La ditta è tenuta ad adeguare le garanzie finanziarie e la polizza RC inquinamento ai contenuti della presente autorizzazione.

Tutto ciò premesso, la Commissione regionale V.I.A. presenti tutti i suoi componenti (assenti l'Arch. Gianluca Faoro e l'Arch. Cristiano Paro, Componenti esperti della Commissione, il Direttore del Dipartimento Provinciale ARPAV di Rovigo ed il Dirigente Responsabile della Tutela Ambientale della Provincia di Rovigo ed il Dirigente Responsabile della Tutela Ambientale della Provincia di Padova), integrata, ai sensi e per gli effetti del disposto dall' art. 23 della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 575/2013) e del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dal delegato dal Presidente della Provincia di Padova, dal rappresentante della Direzione Regionale Pianificazione Territoriale, dal Direttore della Direzione Regionale Ambiente e dal Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile di Padova della Direzione Regionale Operativa, ed integrata dal delegato dal Direttore Regionale del Dipartimento Ambiente, convocato ai sensi della D.G.R. n. 16 del 14/01/2014 e della nota prot. 43451 del 31/01/2014, ad integrazione della Commissione regionale V.I.A. per quanto riguarda gli aspetti relativi al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, essendo l'impianto in questione soggetto ad AIA e, tenuto conto dei pareri favorevoli di compatibilità ambientale e di autorizzazione del progetto già resi, esprime ad unanimità dei presenti (assenti il Sindaco del Comune di Sant'Urbano, il Sindaco del Comune di Vighizzolo d'Este, il Sindaco del Comune di Piacenza d'Adige, il Sindaco del Comune di Badia Polesine, il Sindaco del Comune di Lendinara, il Sindaco del Comune di Lusia, il Presidente della Provincia di Rovigo ed il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile di Rovigo della Direzione Regionale Operativa)

parere favorevole

al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'intervento in questione, alla società Gea S.r.l. (con sede legale in Via Brusà, 6 – 35040 Sant'Urbano (PD) – P.IVA 00394760284 e C.F. 00394760284), nel rispetto prescrizioni sopra enunciate al capitolo n. 8 "Osservazioni istruttorie e conclusioni – Proposta prescrizioni ai fini del rilascio dell'A.I.A." della relazione di A.I.A.

Il Segretario della
Commissione Valutazione Impatto Ambientale
Dott. Enzo Pavan

Il Presidente della
Commissione Valutazione Impatto Ambientale
Dott. Alessandro Benassi

Il Dirigente
dell'U.O. Valutazione Impatto Ambientale
Ing. Gianni Carlo Silvestrin

Il Vice-Presidente della
Commissione Valutazione Impatto Ambientale
Dott. Luigi Masia

(Codice interno: 330997)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 23 del 06 ottobre 2016

Consorzio di Bonifica Veneto Orientale Collegamento irriguo di soccorso per la circolazione di acqua dolce proveniente dal bacino Ca'Gamba nella rete idraulica del bacino Cavallino; Adeguamento della rete di bonifica principale del bacino Cavallino per la circolazione di acqua dolce proveniente del bacino Ca' Gamba; Estensione della circolazione di acqua dolce proveniente dal bacino Ca' Gamba alla rete di bonifica secondaria del bacino Cavallino Comuni di localizzazione: Cavallino-Treporti, Jesolo (VE) Procedura di V.I.A. con contestuale approvazione ed autorizzazione del progetto, ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. 26 marzo 1999 n. 10, come disposto dalla DGR n. 575 del 3 maggio 2013. Giudizio favorevole di compatibilità ambientale.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Rilascio del giudizio favorevole di compatibilità ambientale del progetto "Collegamento irriguo di soccorso per la circolazione di acqua dolce proveniente dal bacino Ca'Gamba nella rete idraulica del bacino Cavallino; Adeguamento della rete di bonifica principale del bacino Cavallino per la circolazione di acqua dolce proveniente del bacino Ca' Gamba; Estensione della circolazione di acqua dolce proveniente dal bacino Ca' Gamba alla rete di bonifica secondaria del bacino Cavallino" presentato dal Consorzio di Bonifica Veneto Orientale. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Istanza acquisita con prot. n. 448539 del 05/11/2015; - Parere della Commissione regionale V.I.A. n. 594 del 16/06/2016.

Il Direttore

PREMESSO che:

- In data 05/11/2015 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dal Consorzio di Bonifica Veneto Orientale (C.F. 03959000278) con sede legale a San Donà di Piave in Piazza Indipendenza n. 25, domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale ed autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. 10/99 come disposto dalla D.G.R. 575/2013, acquisita con prot. n. 448539.
- Contestualmente alla domanda è stato depositato, presso il Settore V.I.A. della Regione Veneto, il progetto definitivo e il relativo studio di impatto ambientale.
- Il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 08/11/2015 sul quotidiano "La Nuova di Venezia", l'annuncio di avvenuto deposito del progetto e del SIA, con il relativo riassunto non tecnico, presso la Regione del Veneto, la Città Metropolitana di Venezia ed i Comuni di Jesolo e Cavallino-Treporti. Lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA in data 17/11/2015 presso la sala civica del Comune di Cavallino-Treporti (VE).
- Con nota prot. 497224 del 04/12/2015 la Sezione Coordinamento Attività Operative ha comunicato l'avvio del procedimento.
- Sono pervenute osservazioni, di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., tese a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, di cui al seguente elenco:

- Sig.ra Cavallaro Pia Fisogni	02/12/2015	492075
- Darsena Parco Sile S.r.l. - Danest S.r.l.	10/12/2015 10/12/2015	503802 503806
- S.E.T. Società Edile Treportina s.r.l. - Sig. Michele Busarello	29/12/2015 15/01/2016	528126 15047

- In data 18/01/2016 è pervenuta una nota di richiesta di integrazioni da parte del Segretariato Regionale per il Veneto (prot. n. 484 del 12/01/2016), acquisita con prot. n. 17134.
- Con nota prot. 51133 del 10/02/2016 gli uffici del Settore VIA hanno inviato al Consorzio, per opportuna conoscenza, la suddetta nota di richiesta d'integrazioni.
- Con nota prot. 2740/I.2 del 29/03/2016 il Consorzio ha richiesto alla Soprintendenza Archeologia del Veneto la posticipazione delle indagini archeologiche integrative prescritte. Con nota prot. 0004841 del 21/04/2016 la Soprintendenza Archeologia del Veneto ha acconsentito alla richiesta avanzata dal Consorzio declinando ogni eventuale responsabilità per eventuali ritardi che dovessero prodursi in corso d'opera a seguito di ritrovamenti di reperti e/o strutture di interesse storico-archeologico.
- In data 25/01/2016 è pervenuto il parere favorevole del Comune di Jesolo (D.C.C. n. 164 del 22/12/2015).

- Con nota prot. n. 33576 del 28/01/2016 gli uffici del Settore VIA hanno trasmesso la documentazione relativa allo studio di incidenza-fase di screening alla Sezione Coordinamento Commissioni - (VAS VINCA NUVV) - al fine di acquisire un parere in merito e con protocollo n. 122050 del 30/03/2016, la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) ha trasmesso il proprio parere favorevole con prescrizioni e raccomandazioni.
- In data 03/02/2016 il gruppo istruttorio della Commissione Regionale V.I.A., incaricato dell'esame del progetto, al fine dell'espletamento della procedura valutativa, ha effettuato un sopralluogo nell'area in cui è previsto l'intervento.
- Il Vice-Presidente della Commissione nella riunione del 02/03/2016 ha disposto, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la proroga di 60 giorni per l'espressione del parere sul progetto in esame.
- Con nota prot. n.192121 del 16/05/2016 gli uffici del Settore VIA hanno inviato al Segretariato Regionale per il Veneto una nota di sollecito per l'espressione del parere di competenza.
- In data 17/05/2016 il Consorzio ha trasmesso documentazione relativa alla procedura espropriativa, acquisita dal Settore VIA con prot. n. 195236 del 18/05/2016.

VISTO il D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 10 del 26/03/1999 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale" che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale";

VISTA la D.G.R. n. 575 del 03/05/2013;

VISTA la D.G.R. n. 2299 del 09/12/2014;

CONSIDERATO che conclusa l'istruttoria tecnica, con parere n. 594 del 16/06/2016 **Allegato A** al presente provvedimento, la Commissione Regionale VIA ha espresso, all'unanimità dei presenti,

parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto e sulla Valutazione di Incidenza ambientale, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni indicate nel parere di cui sopra;

VISTO il parere della Commissione Regionale V.I.A. n. 594 del 16/06/2016 **Allegato A**, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

CONSIDERATO che l'istruttoria tecnico-amministrativa di competenza della Commissione regionale VIA si è conclusa favorevolmente con parere n. 594 del 16/06/2016, espresso entro i termini di cui all'art. 22 della L.R. 4/2016, e che il procedimento può pertanto ritenersi di fatto concluso ed unicamente da perfezionarsi tramite l'emissione del presente provvedimento di rilascio del giudizio di compatibilità ambientale;

CONSIDERATO che i termini del periodo transitorio previsto dall'art. 22 della L.R. 4/16, centottanta giorni dalla pubblicazione sul BUR avvenuta in data 22/02/2016, risultano oggi decorsi;

CONSIDERATO che il comma 3 dell'art. 22 della L.R. 4/16 prevede che: "*Ai procedimenti amministrativi di cui al comma 2 che non siano ancora conclusi alla data di emanazione delle disposizioni attuative di cui all'articolo 21, si applicano le procedure della presente legge*";

VISTA la D.G.R. n. 1461 del 21/09/2016 con la quale la Giunta regionale ha dato atto che:

- nelle more della completa attuazione di quanto previsto all'art. 21 della L.R. n. 4/2016, atteso quanto disposto espressamente dall'art. 10, comma 5, il provvedimento di VIA debba essere adottato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di VIA;
- nelle more della completa attuazione di quanto previsto all'art. 21 della L.R. n. 4/2016, qualora il proponente si sia avvalso della facoltà di cui al comma 1 dell'art. 11, appare ragionevole ritenere che il provvedimento omnicomprensivo di chiusura del procedimento unico venga adottato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente per materia;

decreta

1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

2. di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 594 del 16/06/2016, **Allegato A**, espresso dalla Commissione regionale V.I.A. nella seduta del 16/06/2016 allegato al presente provvedimento e di cui forma parte integrante, ai fini del rilascio del giudizio di compatibilità ambientale del progetto "Collegamento irriguo di soccorso per la circolazione di acqua dolce proveniente dal bacino CàGamba nella rete idraulica del bacino Cavallino; Adeguamento della rete di bonifica principale del bacino Cavallino per la circolazione di acqua dolce proveniente del bacino Cà Gamba; Estensione della circolazione di acqua dolce proveniente dal bacino Cà Gamba alla rete di bonifica secondaria del bacino Cavallino" presentato dal Consorzio di Bonifica Veneto Orientale ;
3. di esprimere, ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, giudizio favorevole di compatibilità ambientale per il progetto in oggetto, secondo le prescrizioni di cui al parere n. 594 del 16/06/2016, **Allegato A** al presente provvedimento;
4. di approvare le risultanze dello studio per la Valutazione di Incidenza, relativo al progetto "Collegamento irriguo di soccorso per la circolazione di acqua dolce proveniente dal bacino CàGamba nella rete idraulica del bacino Cavallino; Adeguamento della rete di bonifica principale del bacino Cavallino per la circolazione di acqua dolce proveniente del bacino Cà Gamba; Estensione della circolazione di acqua dolce proveniente dal bacino Cà Gamba alla rete di bonifica secondaria del bacino Cavallino" presentato dal Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, secondo quanto riportato nella Relazione Istruttoria Tecnica n. 67/2016;
5. di prendere atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
6. di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dalla D.G.R. n. 1461 del 21/09/2016, il provvedimento omnicomprensivo di chiusura del procedimento unico verrà adottato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente per materia;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Consorzio di Bonifica Veneto Orientale con sede in San Donà di Piave Piazza Indipendenza n. 25, nonché di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso, alla Città Metropolitana di Venezia, al Comune di Cavallino-Treporti, al Comune di Jesolo, all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Venezia, al Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche Veneto-Trentino Alto Adige-Friuli Venezia Giulia (ufficio Salvaguardia di Venezia), alla Direzione Difesa del Suolo, all'U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, alla U.O. Progetto Venezia, alla U.O. Genio Civile Litorale Veneto, al Segretariato Regionale per il Veneto, alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per Venezia e laguna, alla Soprintendenza Archeologia del Veneto;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
9. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Luigi Masia

All. A al decreto
n. 23 del 6 OTT. 2016

REGIONE DEL VENETO

COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.
(L.R. 26 marzo 1999 n°10)

Parere n. 594 del 16/06/2016

OGGETTO: Consorzio di Bonifica Veneto Orientale – Collegamento irriguo di soccorso per la circolazione di acqua dolce proveniente dal bacino Ca'Gamba nella rete idraulica del bacino Cavallino; Adeguamento della rete di bonifica principale del bacino Cavallino per la circolazione di acqua dolce proveniente del bacino Ca' Gamba; Estensione della circolazione di acqua dolce proveniente dal bacino Ca' Gamba alla rete di bonifica secondaria del bacino Cavallino – Comuni di localizzazione: Cavallino-Treporti, Jesolo (VE) – Procedura di V.I.A. con contestuale approvazione ed autorizzazione del progetto, ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. 26 marzo 1999 n. 10, come disposto dalla DGR n. 575 del 3 maggio 2013. Autorizzazione in materia di tutela dei Beni Paesaggistici ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

PREMESSA

In data 05/11/2015 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dal Consorzio di Bonifica Veneto Orientale (C.F. 03959000278) con sede legale a San Donà di Piave in Piazza Indipendenza n. 25, domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale ed autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. 10/99 come disposto dalla D.G.R. 575/2013, acquisita con prot. n. 448539.

Contestualmente alla domanda è stato depositato, presso il Settore V.I.A. della Regione Veneto, il progetto definitivo e il relativo studio di impatto ambientale.

Il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 08/11/2015 sul quotidiano "*La Nuova di Venezia*", l'annuncio di avvenuto deposito del progetto e del SIA, con il relativo riassunto non tecnico, presso la Regione del Veneto, la Città Metropolitana di Venezia ed i Comuni di Jesolo e Cavallino-Treporti. Lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA in data 17/11/2015 presso la sala civica del Comune di Cavallino-Treporti (VE).

Con nota prot. 497224 del 04/12/2015 la Sezione Coordinamento Attività Operative ha comunicato l'avvio del procedimento.

Sono pervenute osservazioni, di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., tese a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, di cui al seguente elenco:

➢ Sig.ra Cavallaro Pia Fisogni	02/12/2015	492075
➢ Darsena Parco Sile S.r.l.	10/12/2015	503802
➢ Danest S.r.l.	10/12/2015	503806
➢ S.E.T. Società Edile Treportina s.r.l.	29/12/2015	528126
➢ Sig. Michele Busarello	15/01/2016	15047

In data 18/01/2016 è pervenuta una nota di richiesta di integrazioni da parte del Segretariato Regionale per il Veneto (prot. n. 484 del 12/01/2016), acquisita con prot. n. 17134.

All. A al decreto
n. 23 del - 6 OTT. 2016

Con nota prot. 51133 del 10/02/2016 gli uffici del Settore VIA hanno inviato al Consorzio, per opportuna conoscenza, la suddetta nota di richiesta d'integrazioni.

Con nota prot. 2740/I.2 del 29/03/2016 il Consorzio ha richiesto alla Soprintendenza Archeologia del Veneto la posticipazione delle indagini archeologiche integrative prescritte. Con nota prot. 0004841 del 21/04/2016 la Soprintendenza Archeologia del Veneto ha acconsentito alla richiesta avanzata dal Consorzio declinando ogni eventuale responsabilità per eventuali ritardi che dovessero prodursi in corso d'opera a seguito di ritrovamenti di reperti e/o strutture di interesse storico-archeologico.

In data 25/01/2016 è pervenuto il parere favorevole del Comune di Jesolo (D.C.C. n. 164 del 22/12/2015).

Con nota prot. n. 33576 del 28/01/2016 gli uffici del Settore VIA hanno trasmesso la documentazione relativa allo studio di incidenza-fase di screening alla Sezione Coordinamento Commissioni – (VAS VINCA NUVV) – al fine di acquisire un parere in merito e con protocollo n. 122050 del 30/03/2016, la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) ha trasmesso il proprio parere favorevole con prescrizioni e raccomandazioni.

In data 03/02/2016 il gruppo istruttorio della Commissione Regionale V.I.A., incaricato dell'esame del progetto, al fine dell'espletamento della procedura valutativa, ha effettuato un sopralluogo nell'area in cui è previsto l'intervento.

Il Vice-Presidente della Commissione nella riunione del 02/03/2016 ha disposto, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la proroga di 60 giorni per l'espressione del parere sul progetto in esame.

Con nota prot. n.192121 del 16/05/2016 gli uffici del Settore VIA hanno inviato al Segretariato Regionale per il Veneto una nota di sollecito per l'espressione del parere di competenza.

In data 17/05/2016 il Consorzio ha trasmesso documentazione relativa alla procedura espropriativa, acquisita dal Settore VIA con prot. n. 195236 del 18/05/2016.

Ai fini dell'approvazione del progetto e dell'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, la Commissione Regionale V.I.A., è stata appositamente integrata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. 10/99, e successive modifiche ed integrazioni.

1. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Gli obiettivi del progetto di bonifica presentato sono:

- di arrestare il processo di salinizzazione dei suoli e della falda sub-superficiale conseguente alla pratica di immissione di acqua salata nella rete di bonifica per sostegno della falda e vivificazione della rete di bonifica;
- di rendere disponibile acqua dolce in maniera sufficientemente diffusa in tutto il bacino per utilizzi: irrigui, di ravvivamento ed altri, in cui non è necessaria l'acqua potabile, con conseguenti risparmi sia dei prelievi da falda profonda sia da acquedotto.

La Regione Veneto, riconoscendo la validità degli obiettivi con D.G.R. n 1572 del 04.10.2011 ha confermato i finanziamenti di:
- € 2.978.171,00, destinandolo specificatamente al progetto "Collegamento irriguo di soccorso per la circolazione di acqua dolce proveniente dal bacino Ca' Gamba nella rete idraulica del bacino Cavallino" che comprende il prelievo dell'acqua irrigua dalla rete di bonifica del bacino Ca' Gamba, il suo trasporto in condotta nel bacino Cavallino;
- € 2.000.000,00 per progetto "Adeguamento della rete di bonifica principale del bacino Cavallino per la circolazione di acqua dolce proveniente dal bacino Ca' Gamba" con il quale a valle l'acqua dolce viene fatta defluire per cadente naturale verso Ovest sulla dorsale lato mare lungo tutta la penisola del Cavallino per poi pervenire all'estremità Nord-Ovest, canale Forte Vecchio;

All. A al decreto
n. 23 del - 6 OTT. 2016

- € 1.200.000,00 per il progetto "Estensione della circolazione di acqua dolce proveniente dal bacino Ca' Gamba alla rete di bonifica secondaria del bacino Cavallino" con il quale si estende la circolazione alle Isole Treportine e, successivamente, si chiude il circuito facendo ritornare le acque ancora sulla rete della penisola al servizio delle zone più depresse, Collettore Cavallino, con percorso Ovest-Est verso l'impianto Cavallino.

La scelta della soluzione progettuale migliore con relativi: ubicazione del punto di prelievo, ubicazione e dimensioni delle condotte, integrazione e sviluppo nella rete dei canali di bonifica e dei collegamenti idraulici mancanti, si è basata sui seguenti criteri ed obiettivi generali:

- punto di prelievo nella rete di bonifica del Ca' Gamba in sito dotato di idonea disponibilità d'acqua di buona qualità;
- possibilità di derivazione locale diretta dal Sile in posizione sicura rispetto al cuneo salino per integrazione della quantità d'acqua disponibile sulla rete di bonifica;
- trasporto a bassa pressione per risparmio energetico limitando al minimo i sollevamenti non essendo necessario conferire pressione residua finale per lo scarico sulla rete di bonifica del Cavallino;
- possibilità, derivando direttamente dal Sile, di trasporto della quantità d'acqua necessaria per la vivificazione della rete di bonifica nei periodi di minori esigenze per cadente naturale senza sollevamenti;
- estensione della circolazione alla maggior parte possibile della rete di bonifica;
- disponibilità dell'acqua dolce nelle zone più bisognevoli;
- non conflittualità con la primaria funzione della rete di bonifica e quindi con le esigenze di sicurezza idraulica che devono invece trovare ulteriori risposte;
- vivificazione dei rami superiori all'origine dei canali di bonifica normalmente privi di deflussi ;
- riduzione al minimo dei sollevamenti lungo il percorso, evitandoli se possibile;
- integrazione delle nuove opere nelle previsioni di adeguamento della rete di bonifica anche a seguito dei nubifragi degli ultimi anni;
- automazione integrale con telecomando e telecontrollo;
- progressiva eliminazione della pratica di immissione, in mancanza di acqua dolce, di acqua salata dalla Laguna nella rete privata e pubblica e chiusura delle chiaviche dismesse.

Lo Studio di Impatto Ambientale è relativo agli interventi per la riqualificazione e il riassetto della rete di bonifica della penisola del Cavallino, afferenti nel loro complesso a tre differenti progetti definitivi:

- adeguamento della rete di bonifica principale del bacino Cavallino per la circolazione di acqua dolce proveniente dal bacino Ca' Gamba (nel seguito denominato anche P1);
- collegamento irriguo di soccorso per la circolazione di acqua dolce proveniente dal bacino Ca' Gamba nella rete idraulica del bacino Cavallino (nel seguito denominato anche P2);
- estensione della circolazione di acqua dolce proveniente dal bacino Ca' Gamba alla rete di bonifica se- condaria del bacino Cavallino (nel seguito denominato anche P3).

2. DESCRIZIONE DEL SIA

Per la redazione del SIA e in considerazione dell'attuale orientamento legislativo, sono stati considerati i seguenti quadri di riferimento:

2.1 Quadro di Riferimento Programmatico
2.2 Quadro di Riferimento Progettuale
2.3 Quadro di Riferimento Ambientale

2.1 Quadro di Riferimento Programmatico

PIANIFICAZIONE DI LIVELLO NAZIONALE

Rete natura 2000

Nell'ambito della Laguna di Venezia sono state individuate quattro aree SIC che comprendono ambienti di laguna e di litorale.

All. A al decreto
n. 23 del 6 OTT. 2016

Fra queste il SIC IT3250030 "Laguna medioinferiore di Venezia" prossima all'area di progetto comprende tutti gli habitat caratteristici del sistema lagunare veneziano, alcuni di questi endemici delle lagune altoadriatiche: gli estuari fluviali soggetti a marea con vegetazione a canneto (Phragmites australis), le barene con la tipica vegetazione alofila (Salicornia veneta, Limonium bellidifolium, Spartina maritima ecc.), le velme e le paludi, fino ai fondali lagunari con vegetazione a fanerogame marine (Cymodocea nodosa, Zostera marina, Zostera noltii). Sono comprese anche le valli da pesca, superfici lagunari racchiuse da argini e perciò precluse all'espansione di marea, utilizzate a scopo venatorio e di itticoltura.
Altro sito d'importanza comunitaria prossimo all'area d'intervento è il SIC IT3250023 "Lidi di Venezia: biotopi litoranei" racchiude parte dei pochi frammenti sopravvissuti del cordone dunale che un tempo caratterizzava pressoché senza soluzione di continuità i litorali sabbiosi della Laguna di Venezia. Benché drasticamente ridotti e frammentati a causa dello sfruttamento turisticobalneare degli arenili, questi ambienti rivestono tuttora una notevole importanza naturalistica.

Piano di Gestione delle Acque del Distretto delle Alpi Orientali ("Sub-Unità Idrografica della laguna di Venezia, del suo bacino scolante e del mare antistante")

Nell'ambito del distretto delle Alpi Orientali è incluso il bacino scolante nella laguna di Venezia compresa la laguna di Venezia e il tratto di mare dell'alto Adriatico antistante fino a 1 miglio nautico dalla linea di base per la determinazione del limite delle acque territoriali.
In sintesi, sulla base dei risultati dei programmi di monitoraggio per verificare lo stato delle acque superficiali (stato ecologico e chimico), gli obiettivi che il Piano vigente si prefigge sono:
al 2015

- per il bacino scolante: stato ecologico buono di 2 corpi idrici (stato sufficiente negli altri 82);
- per la laguna: stato ecologico buono in tutti i corpi idrici ad eccezione del corpo idrico PNC1 (Marghera) e del corpo idrico CS (centro storico di Venezia);
- per l'area marina antistante: mantenimento dello stato ecologico buono di tutti i corpi idrici. al 2021
- per il bacino scolante: stato ecologico buono di tutti i corpi idrici;
- per la laguna: stato ecologico buono in tutti i corpi idrici ad eccezione del corpo idrico fortemente modificato CS (centro storico di Venezia) che migliora da cattivo a sufficiente;
- per l'area marina antistante: mantenimento dello stato ecologico buono di tutti i corpi idrici.

PIANIFICAZIONE DI LIVELLO REGIONALE

Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) VIGENTE
La Tavola 2 del PTRC "Ambiti naturalistico-ambientale e paesaggistici di livello regionale" evidenzia come l'ambito d'intervento sia inserito in un'area di tutela paesaggistica.
La Tavola 5 "Ambiti per la istituzione di parchi e riserve regionali naturali ed archeologici ed aree di massima tutela paesaggistica" inserisce il territorio in esame all'interno dell'ambito per l'istituzione del parco della Laguna di Venezia.
La Tavola 10.36 del PTRC evidenzia la presenza di un ambito naturalistico di livello regionale ed un vincolo paesaggistico ai sensi della L. 29.6.1939 n.1497 e della L. 8.8.1985, n. 431. Viene individuata anche un'area litoranea soggetta a subsidenza che riguarda parte del 2° stralcio del progetto.

Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) ADOTTATO
La Tavola 1b evidenzia per entrambe le aree d'intervento un'area vulnerabile ai nitrati per la presenza di colture orticole. La Tavola 1c individua per entrambi i tratti un bacino soggetto a sollevamenti meccanici.
Le aree del comune di Cavallino Treporti risultano inserite nell'asse di riqualificazione del collegamento litoraneo e nel sistema "metromare", sistema di collegamento nautico tra le diverse località turistiche della fascia costiera del Veneto Orientale.
Per il territorio di Cavallino Treporti sono previste azioni di valorizzazione agricola attraverso i "parchi agroalimentari", le produzioni agricole di pregio con il turismo culturale ed enogastronomico; sono individuati come ambiti per lo sviluppo di politiche di diversificazione del turismo costiero, vengono inseriti nei principali ambiti per lo sviluppo della portualità diportistica.

All. A al decreto
n. 93 del 26 OTT. 2016

Nella Tavola 9 – "Sistema del territorio rurale e della rete ecologica" vengono evidenziate le aree nucleo e i corridoi ecologici della Rete Natura 2000. Si sottolinea come l'area compresa fra il Canale Pordelio e il Canale Saccagnana sia identificata come corridoio ecologico. Le aree sud di Punta sabbioni sono individuate(in giallo) come dune consolidate, boscate e fossili.

Piano d'area della laguna e dell'area veneziana
Il PALAV individua le valenze paesaggistiche presenti nell'ambito in esame. In particolare per il tratto del Canale Traghetto Vecchio il piano evidenzia un ambito agrario ad agricoltura specializzata orticola normata all'art. 37 delle NTA, mentre per il Canale collegamento Cavallino viene individuato un ambito agrario di bonifica di diretto affaccio lagunare, normato dal medesimo articolo. In tale articolo vengono fornite indicazioni per i Comuni e i Consorzi relative alla salvaguardia e alla riqualificazione del paesaggio agrario e degli elementi permanenti che lo caratterizzano, con particolare riferimento al patrimonio arboreo ed arbustivo nonché della rete idrografica minore.
Entrambi gli ambiti di intervento, inoltre, ricadono in aree di interesse paesistico/ambientale normate all'art. 21 delle NTA per le quali vengono date indicazioni rispetto alla tutela e alla valorizzazione di tali aree.
Il Tratto Canale Traghetto Vecchio lambisce per una porzione del suo tracciato degli ambiti individuati dal PALAV come valli da pesca che vengono normate dall'art. 7 delle NTA. Le valli individuate in cartografia con specifica numerazione, limitrofe agli ambiti d'intervento, sono: 1Valle Saccagnana e 13Valle Cavallino.
Presso l'area di Punta Sabbioni il PALAV riporta la presenza di "pinete litoranee" (art. 13) e "ambiti interessati dalla presenza di dune consolidate, boscate e fossili" (art. 14).
Il Piano classifica l'area in zona ad elevata vulnerabilità per fenomeni di salinizzazione e di erosione costiera.

Piano di Tutela delle Acque
Nella Carta delle zone omogenee di protezione dall'inquinamento si può notare come le aree d'intervento appartengano a quella denominata zona di pianura: zona tributaria della Laguna di Venezia e nella tavola successiva è possibile osservare come rientrino all'interno dei confini del bacino scolante della laguna di Venezia, attraversato da una fitta rete di canali, e caratterizzato da numerosi specchi acquei, essendo un territorio compreso tra la laguna ed il mare.

Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino regionale del Sile e della pianura tra Piave e Livenza
Con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 48 del 27 giugno 2007, il Consiglio Regionale del Veneto ha approvato il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Sile e della pianura tra Piave e Livenza ed ha valore di piano stralcio del Piano di bacino del fiume Sile e della pianura tra Piave e Livenza interessante il territorio della regione Veneto.
L'area che ricade nel Comune di Cavallino Treporti interessata da uno specifico intervento progettuale (collegamento irriguo di soccorso per la circolazione di acqua dolce proveniente dal bacino Ca' Gamba nella rete idraulica del bacino Cavallino) è indicata con un livello di pericolosità P1 mentre l'area sempre interessata dall'intervento citato ma ricadente nei limiti amministrativi del Comune di Jesolo è indicata con un livello di pericolosità P1-Scolo meccanico.

PIANIFICAZIONE DI LIVELLO PROVINCIALE

Piano territoriale di coordinamento provinciale di Venezia (P.T.C.P.)
La Tavola I del PTCP individua in cartografia il sistema insediativo storico con particolare riferimento ai beni culturali e del paesaggio. Per gli ambiti di intervento sono rilevabili aree sottoposte a vincolo paesaggistico e vincolo archeologico; il fiume Sile è un corso d'acqua vincolato.
La carta dei vincoli e della pianificazione evidenzia vincoli presenti nelle aree d'intervento; si rilevano quindi il vincolo paesaggistico insistente su tutto il territorio della penisola del Cavallino e il vincolo archeologico.
La Tavola 5 del PTCP "Sistema del paesaggio" è un'analisi dei paesaggi presenti nel territorio provinciale. Per quanto riguarda il territorio in esame viene evidenziato un paesaggio rurale con presenza di colture tipiche per quanto riguarda il canale Traghetto Vecchio, mentre per la zona di Punta Sabbioni viene

All. A al decreto
n. 23 del 06.OTT.2016

evidenziata la presenza di macchia boscata, opere storiche di difesa costiera ed allineamenti di dune e paleodune naturali ed artificiali.
Il PTCP individua nella Tavola V il sistema degli itinerari ambientali, storicoculturali e turistici. Tra gli itinerari quello lungo il Canale Pordelio, fino a Punta Sabbioni, è segnalato come di tipo primario perilagunare. L'area di Punta Sabbioni viene individuata come "Ambito naturalistico Atlante".
Dalla cartografia della rete ecologica, si osserva come nel PTCP di Venezia sia definita una dorsale della rete ecologica lungo il sistema della Litoranea Veneta, nonché siano chiaramente confermate le aree naturali protette, le aree di connessione naturalistica e i corridoi ecologici già individuati nel PTRC.
In base alla tavola C, tra le aree allagate negli ultimi 57 anni rientrano anche quelle interessate dal I stralcio progettuale e quelle a nord di via Montello, presso Punta Sabbioni (II stralcio).
La Provincia dichiara la presenza di instabilità geomeccanica e morfologica nel territorio data da fenomeni quali la subsidenza, l'eustatismo ed il rischio idraulico in primis, tra cui anche il rischio di esondazione per insufficienza o mancato funzionamento degli impianti idrovori e possibilità di inondazione dal mare lungo il litorale in occasione di mareggiate violente concomitanti ad elevati livelli di marea dell'alto Adriatico.

PIANIFICAZIONE LOCALE

Piano di Assetto del Territorio (p.a.t.) del comune di Cavallino Treporti
Elaborato 1 Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale: per quanto riguarda il tema della pianificazione di livello superiore contenuto nella carta, una parte della penisola del Cavallino è integrata nel Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) del fiume Sile e della pianura tra Piave e Livenza. Relativamente al I stralcio, tale elaborato fa rientrare le aree di intervento nell'"Ambito di bonifica e irrigazione – Aree a rischio idraulico in riferimento alle opere di bonifica", negli "Ambiti naturalistici di livello regionale" e nelle "Fasce di rispetto di m 100 dalle zone umide". Relativamente al II stralcio, tale elaborato evidenzia come le aree di intervento risultino esterne al vincolo idrogeologicoforestale e dalla "Fascia costiera marina". L'area a nord di via Montello rientra nell'"Ambito di bonifica e irrigazione – Aree a rischio idraulico in riferimento alle opere di bonifica".
Elaborato 3 – Carta delle Fragilità: in tale carta sono state individuate le seguenti aree soggette a fragilità: Aree soggette a frequenti e persistenti allagamenti: sono ambiti agricoli dove sussiste una situazione di sofferenza della rete idraulica che comporta frequenti e persistenti situazioni di allagamento. Tali aree, caratterizzate da opere di bonifica con rete pubblica e privata di ridotta efficacia per carenza di dimensionamento, mancanza di volume di invaso o continuità idraulica, riguardano l'intero ambito delle isole treportine, via degli Armeni, la fascia litoranea (compreso tutto l'ambito di intervento relativo al II stralcio), Ca'Pasquali, Ca'Vio e l'intero ambito di Cavallino. Per queste zone è prevista una specifica normativa volta a ridurre gli effetti e i danni provocati dagli allagamenti e dalle condizioni di ristagno idrico e, dove necessario, a migliorare le condizioni idrauliche esistenti.

Piano delle Acque del Comune di Cavallino Treporti
Il Piano delle Acque è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 16.07.2013.
Il Piano delle Acque viene considerato lo strumento principe della pianificazione idraulica ed è previsto dall'art. 15 delle NTA del vigente e analizzato in precedenza Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Venezia, il quale contiene la "Direttiva Piano delle Acque"; tale Direttiva stabilisce gli obiettivi che il piano deve perseguire, per costruire un valido strumento ad uso degli Enti amministratori e gestori del territorio utile a fronteggiare le problematiche derivanti da sempre più frequenti eventi meteorici che mettono in crisi il territorio.
In particolare per l'area di nostro interesse, la Tavola 3-Rete idrografica del Piano individua le componenti della rete idrografica comunale, a partire dal fiume Sile che segna il confine fisico a est con il comune di Jesolo, collegato poi al canale Casson che entra nel territorio comunale e si unisce poi col canale Pordelio, il quale si dirama in altri due canali lagunari navigabili in prossimità di Treporti, rispettivamente da sud a nord nel canale di Portosecco e Saccagnana. All'interno della fascia litoranea di competenza del Consorzio di bonifica sono presenti inoltre alcuni canali di bonifica i quali sfociano in laguna con una portata regolata dalle numerose chiaviche disposte soprattutto lungo il Pordelio, collegando in questo modo la rete interna a quella lagunare, costituita dai numerosi ghebi caratteristici delle aree lagunari delle barene e valli da pesca. La rete

All. A al decreto
n. 23 del 06.03.2016

dei canali interni è ulteriormente suddivisa in fossati, capofossi e quindi da scoline, i quali insieme consentono il deflusso delle acque meteoriche ed il necessario apporto idrico alle colture dei numerosi appezzamenti agricoli del litorale. Il mare Adriatico è l'ulteriore risorsa idrica del comune, il quale bagna le spiagge per una lunghezza di circa 15 km lungo tutto il confine sud, dove sono localizzate le numerose strutture turistico-ricettive del comune, famoso in tutta Europa proprio per la presenza di campeggi e servizi en plen air.
Nella Tavola 4-Rete di bonifica e manufatti idraulici, riportata di seguito, sono localizzati tutti i manufatti idraulici, relativamente a idrovore, conche idrauliche e porte vinciane insistenti nel territorio di interesse.
La Tavola 10-Rischio e criticità idrauliche fornisce un quadro completo sul rischio idraulico prendendo come riferimento quanto riportato in materia dai Piani sovraordinati e da quelli comunali.
Infine nella Tavola 11-Interventi di progetto vengono evidenziati i principali interventi previsti dai vari enti competenti per risolvere o ridurre le criticità idrauliche riscontrate dal Piano. Si può notare come siano riportati gran parte degli interventi oggetto della presente analisi.

Nota istruttoria:

Dalla valutazione degli strumenti di pianificazione attualmente in vigore per l'area esaminata si rileva che:

- Per il progetto è richiesta la procedura di valutazione di impatto ambientale presso la Commissione Regionale V.I.A. del Veneto;
- Le aree di intervento del progetto in esame sono interessate dalla presenza di tre siti facenti parte della Rete Natura 2000: il sito SIC "Laguna superiore di Venezia" (SIC IT3250031), il sito ZPS "Laguna di Venezia" (ZPS IT3250046) ed il sito SIC/ZPS IT3250003 (SIC/ZPS "Penisola del Cavallino: biotopi litoranei");
- L'intervento ricade in parte in aree sottoposte a vincolo paesaggistico e vincolo archeologico;
- L'area è classificata dal PAT del comune di Cavallino-Treporti come "Ambito di bonifica e irrigazione – Aree a rischio idraulico in riferimento alle opere di bonifica", negli "Ambiti naturalistici di livello regionale" e nelle "Fasce di rispetto di m 100 dalle zone umide";
- Il progetto in esame non contrasta con le direttive citate nella pianificazione comunale;
- Il progetto, interferente con ambiti naturalistici e paesaggistici vincolati, è corredato da Relazione Paesaggistica e VINCA;
- Sulla base di quanto appena esposto, l'intervento nel suo complesso è coerente con l'assetto territoriale in quanto:
  - è coerente a livello regionale con il Programma Regionale di Sviluppo, il Piano Territoriale di Coordinamento Regionale, il Piano d'Area della Laguna e dell'Area Veneziana, il Piano di Tutela delle Acque, il Piano Direttore 2000, il Piano di Gestione delle Acque del Distretto delle Alpi Orientali, il Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino Regionale del Sile e della Pianura tra Piave e Livenza ed infine il Piano Generale di Bonifica e di Tutela del Territorio del Consorzio di bonifica Veneto Orientale;
  - è coerente a livello provinciale con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
  - è coerente a livello comunale con il Piano di Assetto Territoriale, il Piano degli Interventi e il Piano delle Acque del Comune di Cavallino Treporti. Inoltre è coerente con il Nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di Jesolo;
  - è coerente con i vincoli e le tutele presenti.
- Nel caso in cui non venissero realizzati gli interventi, cioè in un ipotetico Scenario previsivo senza intervento (altrimenti detto "Opzione zero"), e comunque nel caso non se ne realizzassero gli obiettivi, risulterebbero disattesi gli indirizzi stabiliti dalle pianificazioni e dalle programmazioni di settore e di livello regionale e provinciale, per quanto a livello locale e rispetto al quadro vincolistico dell'area non si verificherebbe alcuna trasformazione di nota;
- In tal senso si può ritenere che lo Scenario previsivo senza intervento sia parzialmente incoerente con l'assetto territoriale vigente;
- Per quanto attiene a quanto evidenziato dal proponente nel quadro di riferimento programmatico, non si rilevano elementi ostativi alla realizzazione dell'opera. Sono pervenuti i pareri della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS –VINCA – NUVV) e della direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto.

All. A al decreto
n. 23 del 06 OTT. 2016

2.2 Quadro di Riferimento Progettuale

Gli interventi in valutazione interessano i territori dei comuni di Cavallino Treporti e di Jesolo e, nello specifico, i bacini di bonifica di Ca' Gamba e di Cavallino, appartenenti entrambi all'area gestita dal Consorzio di bonifica Veneto Orientale.

Gli obiettivi del progetto di bonifica presentato sono:

- di arrestare il processo di salinizzazione dei suoli e della falda sub-superficiale conseguente alla pratica di immissione di acqua salata nella rete di bonifica per sostegno della falda e vivificazione della rete di bonifica;
- di rendere disponibile acqua dolce in maniera sufficientemente diffusa in tutto il bacino per utilizzi: irrigui, di ravvivamento ed altri, in cui non è necessaria l'acqua potabile, con conseguenti risparmi sia dei prelievi da falda profonda sia da acquedotto.

Per raggiungere gli obiettivi indicati sono stati predisposti 3 progetti :

- "Collegamento irriguo di soccorso per la circolazione di acqua dolce proveniente dal bacino Ca' Gamba nella rete idraulica del bacino Cavallino" che comprende il prelievo dell'acqua irrigua dalla rete di bonifica del bacino Ca' Gamba, il suo trasporto in condotta nel bacino Cavallino;
- "Adeguamento della rete di bonifica principale del bacino Cavallino per la circolazione di acqua dolce proveniente dal bacino Ca' Gamba" con il quale a valle l'acqua dolce viene fatta defluire per cadente naturale verso Ovest sulla dorsale lato mare lungo tutta la penisola del Cavallino per poi pervenire all'estremità Nord-Ovest, canale Forte Vecchio;
-"Estensione della circolazione di acqua dolce proveniente dal bacino Ca' Gamba alla rete di bonifica secondaria del bacino Cavallino" con il quale si estende la circolazione alle Isole Treportine e, successivamente, si chiude il circuito facendo ritornare le acque ancora sulla rete della penisola al servizio delle zone più depresse, Collettore Cavallino, con percorso Ovest-Est verso l'impianto Cavallino.

La scelta della soluzione progettuale migliore con relativi: ubicazione del punto di prelievo, ubicazione e dimensioni delle condotte, integrazione e sviluppo nella rete dei canali di bonifica e dei collegamenti idraulici mancanti, si è basata sui seguenti criteri ed obiettivi generali:

- punto di prelievo nella rete di bonifica del Ca' Gamba in sito dotato di idonea disponibilità d'acqua di buona qualità;
- possibilità di derivazione locale diretta dal Sile in posizione sicura rispetto al cuneo salino per integrazione della quantità d'acqua disponibile sulla rete di bonifica;
- trasporto a bassa pressione per risparmio energetico limitando al minimo i sollevamenti non essendo necessario conferire pressione residua finale per lo scarico sulla rete di bonifica del Cavallino;
- possibilità, derivando direttamente dal Sile, di trasporto della quantità d'acqua necessaria per la vivificazione della rete di bonifica nei periodi di minori esigenze per cadente naturale senza sollevamenti;
- estensione della circolazione alla maggior parte possibile della rete di bonifica;
- disponibilità dell'acqua dolce nelle zone più bisognevoli;
- non conflittualità con la primaria funzione della rete di bonifica e quindi con le esigenze di sicurezza idraulica che devono invece trovare ulteriori risposte;
- vivificazione dei rami superiori all'origine dei canali di bonifica normalmente privi di deflussi ;
- riduzione al minimo dei sollevamenti lungo il percorso, evitandoli se possibile;
- integrazione delle nuove opere nelle previsioni di adeguamento della rete di bonifica anche a seguito dei nubifragi degli ultimi anni;
- automazione integrale con telecomando e telecontrollo;
- progressiva eliminazione della pratica di immissione, in mancanza di acqua dolce, di acqua salata dalla Laguna nella rete privata e pubblica e chiusura delle chiaviche dismesse.

Lo Studio di Impatto Ambientale è relativo agli interventi per la riqualificazione e il riassetto della rete di bonifica della penisola del Cavallino, afferenti nel loro complesso a tre differenti progetti definitivi:

All. A al decreto
n. 23 del 26.OTT.2016

- adeguamento della rete di bonifica principale del bacino Cavallino per la circolazione di acqua dolce proveniente dal bacino Ca' Gamba (nel seguito denominato anche P1);
- collegamento irriguo di soccorso per la circolazione di acqua dolce proveniente dal bacino Ca' Gamba nella rete idraulica del bacino Cavallino (nel seguito denominato anche P2);
- estensione della circolazione di acqua dolce proveniente dal bacino Ca' Gamba alla rete di bonifica se- condaria del bacino Cavallino (nel seguito denominato anche P3).

P1 - Collegamento irriguo di soccorso per la circolazione di acqua dolce proveniente dal bacino Ca' Gamba nella rete idraulica del bacino Cavallino

Il progetto P1 in sintesi prevede:

- impianto di sollevamento individuato in corrispondenza all'attuale impianto di sollevamento irriguo Caserma che gode di una buona disponibilità d'acqua nella rete di bonifica, da cui preleva, e della possibilità di derivazione diretta dal Sile in posizione vicina;
- condotta di grande diametro (cm 120) sia per limitare al minimo i consumi energetici, sia per consentire la derivazione per cadente naturale dal Sile bypassando l'impianto stesso;
- percorso in sinistra Sile e in destra canale di bonifica delle Vigne andando ad intercettare e ad alimentare anche la canaletta irrigua Vigne, ora alimentata da derivazione dal Sile soggetta a risalita cuneo salino con miglioramento anche della qualità delle acque nella rete di bonifica di prelievo;
- consegna delle acque nel bacino Cavallino in corrispondenza alla chiavica Ca' Savian, ora utilizzata promiscuamente: per scarico in Sile, con postazione idrovora, e per vivificazione del capofosso Piave Vecchia peraltro con acque salmastre di foce Sile e quindi da evitare;
- collegamento con nuovo canale di bonifica tra la postazione idrovora Ca' Savian e l'impianto idrovoro Cavallino, canale necessario per il servizio idraulico della zona di Ponente ora priva di canale consorziale;
- realizzazione di nuova sezione di sollevamento irriguo all'impianto idrovoro Cavallino con arrivo del nuovo canale su apposita vasca, mantenendo il contemporaneo sollevamento idrovoro per le acque di scarico dopo la circolazione sull'intera rete di bonifica;
- condotta a valle del sollevamento risalente lungo la rete di bonifica verso posizione dominante per circolazione sulla dorsale della rete di bonifica da realizzare con successivo progetto (P2 "Adeguamento della rete di bonifica principale del bacino Cavallino per la circolazione di acqua dolce proveniente dal bacino Ca' Gamba").

P2 - Adeguamento della rete di bonifica principale del bacino Cavallino per la circolazione di acqua dolce proveniente dal bacino Ca' Gamba

Il progetto P2 in sintesi prevede:

- individuazione del percorso Est-Ovest sui terreni più in quota lato mare in modo da poter mantenere livelli più elevati, necessari per determinare adeguata cadente per il deflusso, ma anche per ricostituire falda freatica più elevata rispetto all'attuale;
- condotta, in proseguimento di quella proveniente dall'impianto Cavallino, compresa nel progetto P1, per il trasferimento della portata in questione su detto percorso Est-Ovest nella zona più in quota e quindi fino al canale Dei Pini;
- adeguamento della linea idraulica esistente rispondente a dette esigenze, completandola per il tratto mancante, tra il canale Radaelli e il canale Simulata;
- introduzione di sostegni a sfioratore sui canali trasversali esistenti in modo di mantenere i livelli più elevati di cui sopra sulla dorsale individuata;
- nuovo collegamento infine tra la dorsale di cui sopra (canale Amalfi) e la rete a laguna (canale Forte Vecchio) spostato più a Ovest rispetto all'attuale per poter includere nella circolazione anche la zona Nord-Ovest del bacino con deflusso all'origine di corso d'acqua ora escluso da ogni possibilità di vivificazione.

All. A al decreto
n. 23 del - 6 OTT. 2016

P3 - Estensione della circolazione di acqua dolce proveniente dal bacino Ca' Gamba alla rete di bonifica secondaria del bacino Cavallino

Il progetto P3 in sintesi prevede:

- collegamento delle Isole Treportine dal canale Forte Vecchio, mediante sifone sottopassante il canale Pordelio, direttamente alla vasca della postazione idrovora di Portosecco il cui canale di adduzione diventa ora origine sulle isole del verso circolatorio; la postazione idrovora per contro viene inserita direttamente sul circuito idrovoro agendo direttamente in sinergia con la vicina postazione Forte Vecchio e con la nuova postazione idrovora Pisani di cui di seguito;
- canale di collegamento con il sifone di cui al punto seguente utilizzando alvei di capofossi esistenti collegandoli con manufatti di ampie sezioni risolvendo le attuali criticità dovute agli insufficienti collegamenti con la rete consorziale;
- sifone di collegamento con l'isola della Chiesa sottopassante il canale lagunare Portosecco all'altezza di corso d'acqua privato da demanializzare già defluente sulla rete di bonifica a valle;
- adeguamento della rete di bonifica esistente con:
  - potenziamento idrovoro con la nuova postazione idrovora Pisani;
  - prolungamento verso monte del canale esistente sull'isola di Portosecco;
  - completamento dell'automazione della postazione idrovora esistente Baroncolo e delle due in realizzazione sul canale di collegamento Traghetto Vecchio, Treporti e IRE, con installazione di sgrigliatori automatici;
  - sviluppo del sistema di telecontrollo generale della rete, sia per regolare la circolazione, sia per tempestivi interventi in caso di precipitazioni intense.

Scavi e reinterri aspetti quali-quantitativi

I progetti in esame prevedono attività di scavo e dragaggio. Parte dei materiali scavati è previsto vengano utilizzati in situ per la ricostruzione delle scarpate mentre le quantità in esubero si prevede vengano spianate sui terreni contermini.

Dalle analisi effettuate (di cui viene fornita una disamina nel Quadro di riferimento ambientale, componente suolo e sottosuolo, par. 3.3.4.5), siamo sostanzialmente in presenza di terre di qualità rientrante nella colonna A della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte quarta – Titolo V del D.Lvo 152/06 e ss.mm.ii., pertanto terre che possono essere riutilizzate per suoli ad uso verde pubblico e residenziale.

Tabella 2-1 Volumi di scavo.

Intervento	Lunghezza [m]	Scavi [m^3]	Materiale asciugato [m^3]	Riporti [m^3]	Stendimenti [m^3]
P1 - Collegamento irriguo di soccorso per la circolazione di acqua dolce proveniente dal bacino Ca' Gamba nella rete idraulica del bacino Cavallino					
Canale Ca' Savian	2436	12'034	8424	337	8087
P2 - Adeguamento della rete di bonifica principale del bacino Cavallino per la circolazione di acqua dolce proveniente dal bacino Ca' Gamba					
Adeguamento canale dei Pini	2266	4079	2765		
Canale la Fonte	346	841	570	2065	
Collettore Cavallino	365	1030	698	1179	
Canale San Giusto	518	1647	1116	1906	
Collegamento Radaelli-Simulata	1188	10'970	7679		7679
Adeguamento del collegamento San Marco-Simulata	1059	8776	6143		6143
Collegamento Amalfi-Forte Vecchio (Via Bevazzana)	593	1185	830		830

All. A al decreto
n. 23 del 26 OTT. 2016

P3 - Estensione della circolazione di acqua dolce proveniente dal bacino Ca' Gamba alla rete di bonifica secondaria del bacino Cavallino					
Canale di collegamento Isole Treportine Ovest-Tratto sull'isola Portosecco	948	920	697	622	75
Prolungamento verso monte canale Isole Treportine	208	217	152	117	35
Canale di collegamento Isole Treportine Ovest-tratto Isola della Chiesa	236	587	411	42	369
Sommano	10'163	42'286	29'485	6268	23'218

In base alle indagini sulla qualità dei terreni sono state individuate le aree di spianamento, nell'immediata vicinanza dei siti di scavo, oppure, per il progetto P2 si riutilizza il materiale per il rimodellamento della sezione del canale San Giusto, canale di scarico dello stesso canale dei Pini in zona urbana con larghezze molto maggiori per ricavarne una sezione idraulica efficiente e non soggetta ad impaludamenti. Stesso intervento si prevede sugli adiacenti canale La Fonte e tratto del collettore Cavallino compreso tra il ponte di Ca' Ballarin e lo stesso San Giusto in modo da ricavare lateralmente un idoneo sedime per un circuito perimetrale ciclopedonale che realizzerà il Comune di Cavallino Treporti e previsto nei suoi strumenti urbanistici

Nota istruttoria:
Il progetto tratta di numerose opere di piccole dimensioni. Le uniche opere civili sono due stazioni di sollevamento, il resto si tratta di riprofilatura di canali e interramento di tubazioni.

ALTERNATIVE DI PROGETTO

Lo studio valuta e poi confronta distintamente tre alternative:

- l'alternativa "zero", rappresentata da uno scenario previsivo senza interventi, al netto degli interventi già autorizzati ("Scarico dei deflussi ordinari della rete di bonifica del bacino Cavallino al di fuori della laguna");
- lo scenario di intervento in cui si realizzano le ipotesi dei progetti in esame;
- lo scenario alternativo di intervento in cui si attuano le soluzioni P1a e P3a.

Si rileva che i tracciati alternativi P1a e P3a risultano coerenti, come i progetti in esame (P1, P2 e P3), rispetto agli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale analizzati nel Quadro di riferimento programmatico. Ciò in considerazione della sostanziale indifferenza delle suddette alternative rispetto a:

- obiettivi complessivi del sistema degli interventi;
- territori interessati (competenze e usi del suolo);
- tipologia di opere previste.

Nota istruttoria:
Le alternative di progetto sono state considerate anche nella valutazione degli impatti ambientali dimostrando che la soluzione progettuale proposta risulta essere la meno impattante e più funzionale, sia in termini strutturali che ambientali.

2.3 Quadro di Riferimento Ambientale

Le componenti esaminate dal Proponente nel Quadro di Riferimento Ambientale sono quelle di cui al DPCM 27 dicembre 1988.

All. A al decreto
n. 23 del 26 OTT. 2016

Atmosfera

In fase di cantiere le interferenze che la realizzazione delle opere previste dal progetto potrebbero causare per la componente atmosfera sono principalmente dovute all'inquinamento da mezzi di trasporto deputati all'allestimento del cantiere, alla realizzazione degli scavi, delle opere edili ed al trasporto di materie prime, di rifiuti o materiali di risulta. La maggior parte delle emissioni sono imputabili alle operazioni di scavo dei nuovi tratti di rete di bonifica ed al trasporto delle terre di risulta all'interno/esterno del cantiere.
L'entità del cantiere, nel quale è prevedibile la presenza di un numero limitato di mezzi, e la localizzazione dell'intervento, in un'area aperta e piuttosto ventilata, utile per la diluizione degli inquinanti, e con presenza di diffusi schermi verdi (filari alberati, siepi e vegetazione diffusa), utili per evitare la diffusione di polveri e particelle aerodisperse, portano a prevedere una limitata significatività dell'impatto.
In fase di esercizio si valutano prevalentemente le emissioni derivanti dalla produzione di energia elettrica necessaria per il funzionamento delle stazioni idrovore. Dal punto di vista locale l'impatto sulla componente aria non risulta alterata dalle attività in fase di esercizio in quanto i dispositivi previsti sono tutti di tipo elettrico; le emissioni sono invece da considerarsi su scala globale come inquinamento dovuto al complessivo ciclo di vita dell'energia elettrica.
Data la trascurabilità degli impatti non si sono evidenziate necessità di mitigazioni e/o compensazioni e di attuare monitoraggi specifici degli interventi.

Idrosfera

L'area vasta potenzialmente interessata dagli effetti degli interventi si estende su parte del bacino Nord della laguna di Venezia, sui due bacini di bonifica di Ca' Gamba e del Cavallino, sul tratto terminale del corso del fiume Sile e sulla fascia marino-costiera antistante.
Durante la fase di realizzazione delle opere, le attività di cantiere comporteranno la formazione di reflui di tipo civile e di reflui derivanti dalle strutture di cantiere che saranno raccolti e smaltiti conformemente alla normativa vigente in materia. Si sottolinea che per quanto riguarda la componente acqua si possono registrare possibili interferenze di tipo indiretto; infatti la rete idrografica locale nonché l'antistante laguna, potranno essere oggetto delle ricadute al suolo delle polveri derivanti dalle operazioni di scavo e di transito dei mezzi di cantiere.
Discorso a parte meritano le acque di runoff derivanti dalle superfici in lavorazione quando lo stato delle opere non sarà ancora a regime e quindi qualora non siano ancora stati realizzati gli interventi di canalizzazione o contenimento idraulico. In tale caso infatti le acque di dilavamento potrebbero trasportare in sospensione materiale presente sulle superfici in lavorazione o dalle superfici di terreno scavato e depositato a ridosso degli scavi stessi. Vista la tipologia delle opere, si asserisce che tale tipologia di impatto è trascurabile.
Decisamente trascurabile risulta il calcolo dell'utilizzo di acqua per le attività di cantiere.
Sempre in fase di cantiere si hanno quali fattori di interferenza con l'idrosfera la possibile torbidità della colonna d'acqua per la risospensione dei sedimenti; tuttavia tali interferenze per le modalità realizzative e per le dimensioni dell'intervento si possono considerare trascurabili.
Relativamente alle acque sotterranee una possibile fonte di impatto potrebbe essere data dal riporto di terreno con caratteristiche qualitative non adeguate. Nel progetto si prevede il riutilizzo in loco del materiale scavato preventivamente caratterizzato da un punto di vista chimico per definire destinazione/riutilizzo in base alla normativa vigente. In tal senso dai risultati delle analisi, riportati nel Piano di Utilizzo, si evince che il materiale di scavo può essere ovunque riutilizzato.
In fase di esercizio le interferenze maggiormente significative con la componente acqua si possono ricondurre:

- modifica del sistema idraulico superficiale con l'inserimento di nuovi tratti o la riprofilatura di scoli o canali esistenti;
- modifica delle condizioni di pericolosità idraulica;
- modifica del bacino di recapito delle acque svasate.

La modifica del sistema idraulico superficiale si rivela come un intervento che ha una bassa interferenza con la rete esistente.

All. A al decreto
n. 23 del 06 OTT. 2016

In termini di pericolosità idraulica, l'intervento ha tra gli obiettivi quello di risolvere alcuni problemi legati alla pericolosità idraulica dell'isola Saccagnana e del bacino Basson. Per quanto riguarda l'area della Saccagnana si interverrà andando ad integrare l'assetto idraulico esistente con due stazioni di sollevamento che permetteranno lo svaso delle acque anche con condizioni di marea sfavorevoli. E' previsto inoltre il collegamento del tratto terminale della rete acque bianche del centro di Treporti, ambito ove il rischio si è rivelato particolarmente elevato soprattutto nei casi di eventi meteorici importanti come quelli del 2007 e 2008. L'area del bacino Basson, già individuata come area a rischio idraulico nel Piano delle Acque comunale, viene messa in sicurezza idraulica attraverso la riprofilatura dei canali Zambon e Basson e con la realizzazione dell'idrovora Basson.
Uno degli aspetti più significativi per quanto riguarda la sostenibilità ambientale dell'intervento in oggetto è la modifica del bacino di recapito delle acque captate dalla rete di bonifica. L'obiettivo dell'intervento è quello di scaricare i deflussi di drenaggio normali di tutto il bacino del Cavallino al di fuori della Laguna di Venezia in posizione idonea e compatibile con le caratteristiche del corso d'acqua recettore e con i relativi usi. La diversione degli scarichi dalla laguna al canale Casson e quindi nel Sile (I stralcio) oppure nella bocca di porto del Lido (II stralcio) e quindi per entrambe in mare, permette di ridurre le immissioni di possibili inquinanti e nutrienti in un ambiente estremamente delicato dal punto di vista ecologico. A parere del proponente, tale soluzione ha sicuramente effetti benefici da un punto di vista ecologico – ambientale, e le alterazioni che si avranno sul nuovo bacino di recapito (il mare) sono da considerarsi trascurabili in relazione ai processi di diluizione e miscelazione.

Suolo e sottosuolo

Il territorio del comune di Cavallino Treporti e di Jesolo è ubicato lungo la linea di costa veneziana nella bassa pianura veneta.
La realizzazione o l'ampliamento degli scoli comporterà la movimentazione di terre. Il volume complessivo degli scavi è di circa 42'286 m^3.
Gli impatti si rilevano quasi esclusivamente in fase di cantiere. I principali fattori di impatto derivanti dalle opere di progetto su suolo e sottosuolo sono legati, oltre che alle operazioni di scavo, anche ai possibili spandimenti accidentali di sostanze inquinanti e dalle occupazioni temporanee per la realizzazione delle opere. In particolare si provvederà, eventualmente risultasse necessario, a creare un'area impermeabilizzata che sarà adibita alla messa in riserva dei rifiuti prima delle operazioni di recupero ed al successivo deposito dopo l'esecuzione delle stesse.
Sono state eseguite analisi del materiale di escavo sulle fronti delle sezioni più significative dal punto di vista della movimentazione del materiale e per le quali lo stesso è esuberante rispetto alle necessità locali di ricostruzione delle scarpate e delle arginature. I risultati delle indagini di caratterizzazione delle terre e rocce da scavo dell'opera risultano superiori alla colonna A tabella 1 dell'Allegato 5 e comunque al di sotto della colonna B. L'indagine analitica è riportata nel Piano di Utilizzo allegato al progetto.
Come stabilito in premessa il materiale di escavo sarà utilizzato in loco per ricostruzione scarpate e arginature e, dove eccedente, escavo da terrapieno, per spianamento in terreni già individuati nel presente progetto.

Componenti Biotiche

Seguendo la metodologia adottata nello Studio per la Valutazione di incidenza, la valutazione degli impatti (o incidenze), prevede il seguente percorso:

- identificazione delle specie ed habitat vulnerabili alle pressioni, minacce o attività, precedentemente identificate (rif. Tabella 3-24);
- identificazione dei potenziali effetti per ciascuna delle specie ed habitat vulnerabili;
- valutazione degli effetti (impatti).

Identificazione degli aspetti vulnerabili
Canalizzazione
Il fattore di pressione non interessa habitat di interesse comunitario o aree di presenza delle specie floristiche di interesse comunitario e conservazionistico. Nei tratti in cui lo scavo interessa superfici agricole risultano

All. A al decreto
n. 23 del 26 OTT. 2016

vulnerabili le specie ornitiche beccamoschino e averla piccola, nidificanti nelle aree prative o ad incolto erbaceo, o le specie falco di palude e assiolo che utilizzano gli incolti erbacei o le superfici prative per il foraggiamento. Succiacapre e gufo comune non risultano vulnerabili in quanto il tracciato di progetto non ne interessa gli habitat di specie. Nei tratti in cui il tracciato interessa aree incolte o manufatti, risultano sensibili al fattore i rettili lucertola muraiola, lucertola campestre, ramarro, colubro liscio e biacco. Non si ritengono vulnerabili i chirotteri in quanto il tracciato di progetto non coinvolge edifici o alberature e aree boschive adatte a fornire rifugi. Nei due brevi tratti di fosso tombati nell'Isola di Portosecco risultano vulnerabili i rettili testuggine palustre e natrice tassellata e gli uccelli garzetta, airone bianco, airone rosso, martin pescatore e beccaccino, ai quali viene sottratta una superficie di habitat di specie.
Nei settori dei canali Pordelio e Portosecco nei quali la posa della condotta avviene in subalveo, appaiono sensibili al disturbo le specie di uccelli ittiofaghe che possono utilizzare tali settori per l'alimentazione: fraticello, sterna comune, svasso piccolo, svasso maggiore e strolaga mezzana.
Lo scavo per la posa della condotta in subalveo del fiume Sile non interessa il SIC IT3250031 e la ZPS IT3250046 né habitat di interesse comunitario, ma interessa un settore di fragmiteto golenale che rappresenta l'habitat di specie del tarabusino. Ai fini della valutazione, si considera che gli individui presenti in tale area facciano parte della popolazione afferente ai siti citati.

Immissioni di azoto e composti dell'azoto
Per quanto concerne l'inquinamento atmosferico, il principale bersaglio sono le specie floristiche dicotiledoni e quindi gli habitat da essi composti. Nel caso della vegetazione alofila e igrofila delle barene circostanti le aree di emissione, i possibili effetti negativi dell'inquinamento atmosferico sugli apparati fogliari sono probabilmente ridotti dall'azione della marea, che sommerge periodicamente le barene, e dagli adattamenti cuticolari legati alle condizioni di forte alofilia e xericità estiva. Cautelativamente, in mancanza di dati sull'effettiva sensibilità delle specie caratteristiche degli habitat barenicoli e retrodunali, si considerano come potenzialmente vulnerabili alle emissioni di NOx gli habitat 1310, 1410, 1420. Gli habitat 6420 e 7210* non sono pre- senti nelle aree interessate dal fattore e non risultano pertanto vulnerabili. Tra le specie floristiche di interes- se comunitario e conservazionistico si considerano potenzialmente vulnerabili a tale fattore *Salicornia veneta* e *Limonium bellidifolium*. Le specie *Kosteletzkya pentacarpos, Euphrasia marchesettii, Salix rosmarinifolia* ed *Epipactis palustris* non sono presenti nelle aree interessate dal fattore e non risultano pertanto vulnerabili.

Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari
Risultano sensibili all'emissione di rumori da parte del cantiere tutte le specie ornitiche presenti nei diversi settori del buffer di interferenza, soprattutto nel periodo riproduttivo in cui gli effetti di un disturbo possono ri- percuotersi sul successo riproduttivo. Particolarmente vulnerabili sono le specie ornitiche potenzialmente nidificanti entro il buffer stesso. Succiacapre e gufo comune non risultano vulnerabili in quanto il buffer di interferenza del fattore non ne interessa gli habitat di specie. L'assiolo non è vulnerabile in quanto l'attività di cantiere non interessa il periodo notturno. Gli anuri e i chirotteri non risultano vulnerabili in quanto il cantiere ha attività solo diurna.

Rimozione e dragaggio di sedimenti limnici
Il risezionamento di canali e fossi non interessa habitat di interesse comunitario o aree di presenza delle specie floristiche di interesse comunitario e conservazionistico. Appaiono sensibili al fattore testuggine palustre, natrice tassellata e rospo smeraldino. Nei tratti esterni ai siti Natura 2000 caratterizzati da acqua dolce è potenzialmente vulnerabile anche la raganella. Nelle situazioni in cui il risezionamento preveda la rimozione di ceppaie o macchie arbustive, possono essere sensibili al fattore anche la lucertola muraiola e la lucertola campestre, il ramarro e il biacco. Non sono vulnerabili i chirotteri in quanto il tracciato di progetto non coinvolge edifici o alberature e aree boschive adatte a fornire rifugi.
Tra le specie ornitiche sono sensibili al fattore il beccamoschino e l'averla piccola, che potrebbero nidificare nella vegetazione spondale o limitrofa, e garzetta, airone bianco maggiore, airone rosso e martin pescatore, che frequentano fossi e canali per l'alimentazione.

All. A al decreto
n. 23 del 6 OTT. 2016

In fase di esercizio, il rospo smeraldino non risulta vulnerabile rispetto alle operazioni di dragaggio del fondale dei fossi e canali di progetto, in quanto gli stessi non presenteranno tratti stagnanti e a limitato battente idonei alla riproduzione degli anfibi.

Modifica del funzionamento idrografico
La realizzazione dell'intervento determinerà un aumento della portata nella rete idrografica del bacino del Cavallino, con conseguente miglioramento delle condizioni distrofiche dei fossi e delle scoline ad essi connesse. Nelle Isole Treportine e nel settore dei "fossi salati" adiacenti al canale Pordelio e Casson verrà probabilmente ridotta la salinità, sebbene sia probabile il perdurare di condizioni debolmente salmastre per effetto della gestione delle chiaviche manuali dei fossi secondari.
Le specie positivamente sensibili a tali modifiche sono gli anfibi rospo smeraldino, rana dalmatina, rana di Lataste, raganella e i rettili testuggine palustre e natrice tassellata. Per gli uccelli si ravvisano sensibilità indirette in relazione ad un eventuale aumento delle disponibilità trofiche indotto dal miglioramento della qualità dell'acqua. In tal senso, possono risultare positivamente sensibili gli ardeidi garzetta, airone bianco maggiore e airone rosso, il martin pescatore e il beccaccino.
All'aumento della disponibilità idrica estiva nella falda superficiale può risultare positivamente sensibile l'habitat 6420 "Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion" nelle aree limitrofe al reticolo idrografico.

Gestione della vegetazione acquatica e ripariale per il drenaggio
Attualmente lungo la rete idrica soggetta a tale fattore non vi sono habitat di interesse comunitario. All'azione di gestione della vegetazione acquatica e ripariale nella fase di esercizio possono essere sensibili il becca- moschino, che potrebbe nidificare nella vegetazione erbacea delle scarpate, la testuggine palustre e la natrice tassellata, mentre non si considerano vulnerabili gli anfibi di interesse comunitario e conservazionistico, in quanto specie legate, per la riproduzione, a scoline, fossi e pozze con acqua stagnante e non a fossi e canali soggetti flusso.

Scarico, deposizione di materiali di dragaggio
Il fattore di pressione non interessa habitat di interesse comunitario.
Appaiono sensibili a tale fattore le specie legate ai terreni agricoli sui quali avviene il deposito di materiale dragato. Le aree individuate sono incolti erbacei o campi coltivati privi di vegetazione arborea e arbustiva. Alla luce delle caratteristiche e ampiezza delle aree interessate, appaiono vulnerabili a tale fattore il beccamoschino, che nidifica nella vegetazione erbacea, e le specie che in periodo riproduttivo utilizzano gli incolti erbacei o le superfici prative per il foraggiamento: averla piccola, falco di palude, assiolo. Nel caso in cui nelle superfici destinate al riporto fossero presenti pozze, nel periodo primaverile risulterebbe vulnerabile anche il rospo smeraldino, unico anfibio di interesse comunitario legato a pozzanghere soleggiate, prive di copertura arborea o arbustiva.

Altra variazione dei sedimenti in sospensione o accumulo di sedimenti
Gli scavi per il risezionamento dei canali e fossi esistenti interessano tratti privi di habitat e popolazioni di specie ittiche di interesse comunitario o conservazionistico. Non si rilevano pertanto in tali tratti specie o habitat di interesse comunitario o conservazionistico vulnerabili all'effetto della torbida. L'isolamento del tratto di scavo mediante chiusura delle chiaviche o posa di panne (MC-10) fa sì che non sussistano rischi di uscita della torbida dal reticolo di canali e di conseguente interessamento dei canali lagunari. Gli scavi per la posa della condotta in subalveo attraverso il canale Pordelio e il Sile, eseguiti senza casseratura, non interessano direttamente SIC o ZPS, né habitat di interesse comunitario. L'area del canale Pordelio soggetta alla torbida è però frequentata da specie ornitiche ittiofaghe tuffatrici di interesse comunitario o conservazionistico facenti parte delle popolazioni dei limitrofi SIC IT3250031 e ZPS IT3250046 e che sono potenzialmente sensibili al fattore: fraticello, sterna comune, mignattino comune, svasso piccolo, svasso maggiore e strolaga mezzana. Il beccapesci non risulta vulnerabile in quanto la specie utilizza aree di foraggiamento marine (Magistrato al- le Acque-SELC, 2010) e si limita a transitare sull'area con voli alti e direzionali. Si ritiene invece che nessuna specie afferente ai siti Natura 2000 dell'area possa risultare

All. A al decreto
n. 23 del - 6 OTT. 2016

vulnerabile rispetto alla torbida generata sul Sile, ciò sia per la naturale torbidità dell'acqua presso la foce, sia per la rapidità di diluizione della torbida consentita dalla portata e velocità di flusso.

La vivificazione della rete di bonifica derivante dall'aumento della portata, comporterà un miglioramento della qualità delle acque circolanti nel reticolo idrografico, un aumento della disponibilità idrica nei fossi e scoline periferiche e un aumento dell'umidità estiva del suolo. L'insieme di queste modifiche avranno effetti positivi sull'habitat 6420 e sulle specie di erpetofauna e avifauna di interesse comunitario e conservazionistico della penisola del Cavallino.
In merito al confronto fra le opzioni analizzate, a fronte, in fase di costruzione, della sostanziale indifferenza fra lo scenario alternativo e quello di progetto, per la fase di esercizio lo scenario alternativo risulta essere peggiorativo, in quanto, per le stesse ragioni evidenziate nelle componenti ambiente idrico e suolo e sottosuolo, pur mantenendo, rispetto allo stato di fatto e all'opzione zero un impatto positivo, comporta minori benefici netti rispetto allo scenario di intervento, che risulta essere preferibile, in quanto vengono escluse dalla circolazione di acqua dolce e dalla vivificazione importanti aree e la qualità delle acque sarebbe peggiore in quanto prelevate in zone soggette a intrusione salina

Aspetti socio-economici

L'impatto socio economico valuta la convenienza a realizzare un investimento sulla base del confronto benefici attualizzati e i costi attualizzati derivanti dal progetto; ciò significa che occorre accumulare all'attualità tutti i benefici e i costi che si presentano in momenti diversi nel tempo.
L'analisi degli impatti per gli aspetti socio economici viene svolta considerando 3 ordini di ricadute:

- Indotto derivante dalle attività di realizzazione dell'opera;
- Generazione di esternalità ambientali negative per la realizzazione di prodotti e lavorazioni;
- Benefit ambientali derivanti dalle opere

Traffico e viabilità

I territori interessati dai progetti in esame, particolarmente vocati al turismo, subiscono, dal punto di vista delle dinamiche demografiche, lo squilibrio tra il numero di residenti fissi del periodo invernale e quello delle presenze turistiche del periodo estivo.
Ciò si riverbera sulla viabilità che risulta congestionata nella stagione estiva ed in particolar modo in concomitanza con i fine settimana e i giorni festivi in generale.
L'area vanta anche una produzione agricola di eccellenza specializzata in orticoltura, che negli ultimi anni ha trovato interessanti sinergie con il turismo, attraverso iniziative di agriturismo, agro-campeggi, ecc..
Gli impatti individuati per questa componente riguardano in fase di costruzione, gli effetti derivanti dalla presenza dei cantieri e di manodopera e dalle possibili interferenze con la viabilità e in fase di esercizio, le ricadute dirette ed indirette sul comparto produttivo dei territori interessati a seguito della realizzazione degli obiettivi degli interventi (vivificazione canali, circolazione di acqua dolce, sicurezza idraulica).
Per la fase di costruzione **non si rilevano criticità** in merito alla viabilità, in considerazione della localizzazione dei cantieri, in gran parte in aperta campagna e della minimizzazione della movimentazione delle terre, che vengono riposizionate prevalentemente in loco (ripristino argini o spandimento in aree agricole contermini). Un effetto **positivo**, sebbene modesto e limitato nel tempo alla durata dei cantieri, si stima per l'indotto sul commercio locale (prevalentemente ristorazione) generato dalla presenza della manodopera impiegata nei cantieri.
In fase di esercizio, gli obiettivi perseguiti dai progetti hanno delle ricadute chiaramente **positive** sul sistema socio-economico. Infatti gli interventi garantiscono la riduzione del rischio idraulico e quindi dei danni e dei costi conseguenti che il territorio deve sostenere in caso di alluvione e permettono la riqualifica del territorio agricolo attraverso la vivificazione dei canali con acqua dolce e l'arresto del processo di salinizzazione dei suoli e le opportunità per il settore agricolo e per il settore turistico legato al paesaggio agricolo, ai prodotti di qualità, ecc.. Va inoltre rilevato che la progettazione degli interventi ha tenuto conto delle problematiche relative al risparmio energetico, minimizzando le necessità di prelievo forzato.

All. A al decreto
n. 23 del - 6 OTT. 2016

Paesaggio

Gli impatti sul paesaggio indotti dalle trasformazioni previste sono difficilmente rilevabili dai punti di osservazione principali, infatti gran parte del tracciato corre lungo canali esistenti spesso accessibili solo da strade o proprietà private. Gli interventi prevedono sostanzialmente il risezionamento e lo scavo del fondo di alcuni canali esistenti con alcuni tratti di nuovo scavo ed altri in condotta.
Complessivamente gli interventi previsti e la tipologia scelta in fase di progettazione, del tutto simile a quella di interventi già eseguiti dal Consorzio di Bonifica, e finalizzati ad una migliore gestione dei canali di bonifica esistenti, risultano essere compatibili per tracciato, forma e materiali usati con quelli che sono i criteri di qualità paesaggistica richiesti per le aree di intervento.
In merito ai valori paesaggistici, tutto il territorio della penisola del Cavallino è contraddistinto dalla presenza di colture orticole di pregio in tunnel che hanno modificato radicalmente il paesaggio agricolo di quest'area. Buona parte della superficie agricola risulta coperta da serre che spesso sono disposte proprio ai margini delle strade, precludendo le visuali ad ampio raggio. Le aree d'intervento in alcuni tratti si trovano a ridosso di queste strutture, in particolare lungo il tracciato del Canale Traghetto Vecchio. Il tratto di adeguamento della rete di bonifica di Punta Sabbioni per lo scarico alla Bocca di Porto di Lido, invece, corre lungo appezzamenti di terreno coltivati a seminativo in cui la visuale è interrotta dalla presenza di serre o dai campeggi.

MITIGAZIONI PAESAGGIO
Considerato lo stato delle aree di intervento di competenza del Consorzio di Bonifica del Veneto Orientale, si ritiene che gli interventi previsti siano funzionalmente e paesaggisticamente compatibili con il complesso sistema di canali e manufatti idraulici che caratterizzano l'intera penisola del Cavallino.
Considerato tuttavia che parte del tracciato si sviluppa in aree con presenza di specie arboree e arbustive di pregio e di filari individuati nella rete ecologica del comune di Cavallino ed in aree limitrofe a biotopi individuate nelle cartografie di riferimento, si osserva la necessità di preservare quanto più possibile tali compagini vegetali, in particolar modo per quanto riguarda le specie arboree di maggior pregio (filari alberati), così come prescritto sia dal PALAV che dai piani urbanistici di livello comunale vigenti.
In alcuni casi anche le osservazioni pervenute vanno in questa direzione.

Rumore e vibrazioni

Nella fase di cantiere le potenziali interferenze relative al comparto rumore si riferiscono essenzialmente alle emissioni sonore delle macchine operatrici utilizzate per la movimentazione terra e per le opere edili. Il D.Lgs. 262 del 04/09/02 "Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto" impone per le macchine operatrici nuovi limiti di emissione, espressi in termini di potenza sonora, di seguito riportati.

Macchinario	pressione acustica a 2 m
generatore	77.9
escavatore	79.4
gru	77.5
camion	68.8
martello pneumatico	99.3

In fase di esercizio le nuove fonti di rumore saranno rappresentate dal potenziamento di impianti di sollevamento esistenti (Caserma e Cavallino) e dalla realizzazione di nuovi impianti di sollevamento (Pisani), nonché dalle attività di gestione e manutenzione della rete.
Per quanto riguarda gli impianti di sollevamento si prevede specificamente:

- Impianto di sollevamento Caserma: dismissione di una delle due elettropompe da 300 l/s attualmente presenti ed installazione di una nuova elettropompa ad elica con portata variabile da 500 a 1000 l/s, accoppiata a motore elettrico da 110 kw;
- Idrovora Pisani: installazione di un'elettropompa ad elica della portata di 1000 l/s, accoppiata ad un motore elettrico da 50 kw;

All. A al decreto
n. 23 del 6 OTT. 2016

- Idrovora Cavallino: installazione di una nuova elettropompa ad elica della portata variabile di 400-800 l/s accoppiata a motore elettrico da 50 kw. Ad integrazione delle tre elettropompe già presenti, aventi funzione di drenaggio delle portate meteoriche.

VALORI LIMITE DI EMISSIONE

Classi acustiche di destinazione d'uso del territorio	Limite periodo diurno [dBA]	Limite periodo notturno [dBA]
I) Aree particolarmente protette	45	35
II) Aree prevalentemente residenziali	50	40
III) Aree di tipo misto	55	45
IV) Aree di intensa attività umana	60	50
V) Aree prevalentemente industriali	65	55
VI) Aree esclusivamente industriali	65	65

VALORI LIMITE DI IMMISSIONE

Classi acustiche di destinazione d'uso del territorio	Limite periodo diurno [dBA]	Limite periodo notturno [dBA]
I) Aree particolarmente protette	50	40
II) Aree prevalentemente residenziali	55	45
III) Aree di tipo misto	60	50
IV) Aree di intensa attività umana	65	55
V) Aree prevalentemente industriali	70	60
VI) Aree esclusivamente industriali	70	70

Alla luce dell'esame appena compiuto, si evidenzia per la fase di esercizio un potenziale impatto negativo, ancorché localizzato, relativo all'impianto Caserma. L'effettiva sussistenza di tale impatto dovrà essere oggetto di specifiche misure fonometriche e, nel caso, potrà essere agevolmente risolto provvedendo i motori delle pompe di adeguata insonorizzazione in fase di progettazione esecutiva.

Nota istruttoria:
Uno degli aspetti più significativi per quanto riguarda la sostenibilità ambientale dell'intervento in oggetto è di arrestare il processo di salinizzazione dei suoli e della falda sub-superficiale conseguente alla pratica di immissione di acqua salata nella rete di bonifica per sostegno della falda e vivificazione della rete di bonifica importante è anche rendere disponibile acqua dolce in maniera sufficientemente diffusa in tutto il bacino per utilizzi: irrigui, di ravvivamento ed altri, in cui non è necessaria l'acqua potabile, con conseguenti risparmi sia dei prelievi da falda profonda sia da acquedotto.
Per quanto concerne gli impatti che l'opera potenzialmente produce sulla matrice "flora, fauna ed ecosistemi", si rimanda a quanto indicato dagli uffici VINCA.
Si sottolinea inoltre la mancanza delle necessarie mitigazioni degli impatti derivanti dalla risospensione dei sedimenti.
In merito alla matrice "rumore", il proponente indica che in caso di superamento dei valori limite, si ipotizza un intervento di insonorizzazione, quale la realizzazione di una piccola struttura che racchiuda al suo interno le sorgenti sonore (impianto di Caserma).

3 OSSERVAZIONI E PARERI: ESAME

Sono pervenuti i pareri del Comune di Jesolo ed alcune osservazioni di privati cittadini.

All. A al decreto
n. 23 del 6 OTT. 2016

4 VALUTAZIONI SUL PROGETTO E SUL SIA

Dall'esame della documentazione presentata, si evidenzia, conseguentemente, quanto sotto riportato.

Il Quadro Programmatico, il S.I.A. esamina in modo sufficiente gli strumenti di pianificazione e di programmazione a livello regionale, provinciale e comunale, afferenti all'area.

Per quanto attiene al Quadro Progettuale, il S.I.A. debitamente integrato, è stato redatto nel rispetto delle normative in materia attualmente in vigore, ed in particolare per quanto attiene alle analisi ed alle scelte progettuali in relazione agli obiettivi da raggiungere, alla presentazione delle alternative, ai contenuti ed agli elaborati progettuali.

Il Quadro Ambientale dello S.I.A. ha sviluppato in modo esaustivo l'analisi delle componenti ambientali e dei potenziali impatti che l'opera potrebbe generare nei confronti dell'ambiente circostante, non riscontrando particolari problemi di influenza. E' stato inoltre quantificato l'impatto delle alternative di progetto, così da confortare in termini ambientali ed economici la scelta fatta.

Infine, per le considerazioni e valutazioni fin qui esposte, i lavori in esame afferenti il progetto relativo alla "Scarico dei deflussi ordinari della rete di bonifica del bacino Cavallino al di fuori della Laguna - ex collegamento idraulico del bacino Cavallino al bacino Cà Gamba", risultano essere in linea per l'espressione di un parere favorevole finale per quanto attiene:

1 **al giudizio di compatibilità ambientale** sull'opera da realizzare ai sensi del D.Lgs. 152/06 ess.mm.ii.;
2 **al rilascio del nulla osta paesaggistico** ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004;
3 **al rilascio del nulla osta archeologico con prescrizioni** ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 , viste le note n. 16276 del 31/12/14 e la successiva del 21/04/16
4 **all'approvazione del Progetto Definitivo** ai sensi dell'art. 23 della L.R. 10/99;

VALUTAZIONI COMPLESSIVE

Tutto ciò premesso,

VISTO il D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. 10/99 e ss.mm.ii.;
VISTA la D.G.R. 575/2013;
VISTA la D.G.R. n. 989/2011;
VISTA la D.G.R. n. 1003/2012;
VISTO la nota del Segretariato Regionale per il Veneto n. 484 del 12/01/2016 che allegava la nota di richiesta d'integrazioni formulata dalla Soprintendenza Archeologia del Veneto, prot. n. 16276 del 31/12/2015;
CONSIDERATO che gli uffici del Settore VIA hanno inviato per opportuna conoscenza al proponente la suddetta nota di richiesta d'integrazioni formulata dalla Soprintendenza Archeologia del Veneto e che, con nota prot. 2740 del 29/03/2016, il Consorzio di Bonifica ha richiesto la posticipazione delle indagini archeologiche integrative prescritte;
PRESO ATTO che, con nota prot. 4841 del 21/04/2016, la Soprintendenza Archeologia del Veneto ha acconsentito alla richiesta avanzata dal Consorzio declinando ogni eventuale responsabilità per eventuali ritardi che dovessero prodursi in corso d'opera a seguito di ritrovamenti di reperti e/o strutture di interesse storico-archeologico;
VISTA la relazione istruttoria tecnica n. 67 del 2016 trasmessa dalla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV);
CONSIDERATO inoltre che le osservazioni pervenute riguardano quasi esclusivamente richieste di piccole modifiche dei tracciati non attinenti agli impatti ambientali;
CONSIDERATO il parere favorevole del Comune di Jesolo del 22/12/2015;

All. A al decreto
n. 23 del 6 OTT. 2016

VISTO il sopralluogo effettuato in data 03/02/2016;
VISTO inoltre che lo studio sul rumore evidenzia alcune criticità;
CONSIDERATO che la gran parte dei lavori interessa corsi di acqua che recapitano le acque in bacini idrici tutelati;

la Commissione Regionale VIA, presenti tutti i suoi componenti (assenti il Presidente, il Commissario Straordinario ARPAV, il Dott. Cesare Bagolini e l'Arch. Cristiano Paro, Componenti esperti della Commissione, ed il Dirigente Responsabile della Tutela Ambientale della Città Metropolitana di Venezia), esprime all'unanimità dei presenti

parere favorevole

al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame e sulla Valutazione di Incidenza ambientale, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito elencate

PRESCRIZIONI

1. Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera proposta, salvo diverse prescrizioni e raccomandazioni sotto specificate comprese tutte le misure di mitigazione indicate nello SIA ed in particolare quelle del Quadro Ambientale in fase di cantiere;
2. In sede di progetto esecutivo, si delineino esaustivamente gli interventi da operare nel caso di superamento dei limiti in materia di clima acustico in prossimità dei nuovi impianti soprattutto per quanto riguarda l'impianto di Caserma;
3. In sede di progetto esecutivo, con riferimento a tutte le lavorazioni, laddove non sia previsto l'utilizzo di palancole di confinamento, siano previste panne per il contenimento della torbidità delle acque derivante dalle operazioni di scavo.
4. Preservare le essenze di pregio dei filari arborei di Via Pigoletta;
5. Nella redazione del progetto esecutivo, comunque prima dell'inizio lavori, effettuare gli studi e saggi richiesti dalla Soprintendenza dei beni Archeologici;
6. Si considerino le modifiche di tracciato richieste dalle osservazioni ad in caso di possibile accettazione si effettuino.
7. Rispettare le prescrizioni espresse dal parere favorevole sulla valutazione di incidenza ambientale (relazione istruttoria n.67/2016), che di seguito si riportano:

    7.1 di vietare lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse da quelle riportate nello studio esaminato e caratterizzate rispetto ai fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 2299/2014 e di seguito riportate: A10.01 "Rimozione di siepi, boschetti o macchie arbustive", AlO "Sistemazione - ristrutturazione fondiaria' 001.01 "Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)", D02.09 "Altre forme di trasporto dell'energia e di linee di servizio (inclusi acquedotti)", E04.0l " inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici agricoli' E05 "Aree per lo stoccaggio di materiali, merci, prodotti' E06.01 "Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo' E06.02 "Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici", F03.02.09 "Oltre forme di cattura o dì raccolta non elencate in precedenza' GOl.03.01 "Attività con veicoli motorizzati su strada", GOl.03.02 "Attività con veicoli motorizzati fuori strada' HOl.03 "Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali", H04.02 "Immissioni di azoto e composti dell'azoto", H04.03 "Altri inquinanti dell'aria", H06.01.01 " inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari' J02.02.0l "Rimozione e dragaggio di sedimenti limnici' J02.03.02 "Canalizzazione", J02.05.02 "Modifica alle strutture dei corsi d'acqua interni (inclusa l'impermeabilizzazione dei suolo nelle zone ripariali e nelle pianure alluvionali)", J02.05 "Modifica del funzionamento idrografico in generale", J02.06.10 "Altre prelievi d'acqua dalle acque superficiali", J02.10 "Gestione della vegetazione acquatica e

All. A al decreto
n. 23 del 6 OTT. 2016

ripariale a scopo di drenaggio",]02.11.01 "Scarico, deposizione di materiali di dragaggio", J02.ll.02 "Altre variazioni dei sedimenti in sospensione o accumulo di sedimenti", J02.15 "Altre variazioni delle condizioni idrauliche indotte dall'uomo";

7.2 di provvedere al rispetto dei divieti e degli obblighi fissati dal D.M. del MATIM n. 184/2007 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E);

7.3 di verificare, preliminarmente allo svolgimento dei lavori di risezionamento degli scoli, la presenza di esemplari di specie di interesse comunitario (sia flora che fauna a ridotta vagilità) e alla relativa messa in sicurezza in aree idonee (il più possibili contermini), documentandola anche nel rispetto delle specifiche tecniche cartografiche di cui alla D.G.R. n. 1066/07 (e in aggiunta anche rispetto a: numero di esemplari, stato biologico, luogo di cattura, luogo di rilascio, data di cattura e data di rilascio);

7.4 di attuare, per tutti gli interventi che richiedono la realizzazione di opere nei corpi idrici interessati (compresi quelli di consolidamento spondale e risezionamento), anche in occasione dei relativi interventi di manutenzione, idonee misure in materia di limitazione della torbidità e in grado di garantire livelli di qualità del corpo idrico soddisfacenti (in riferimento alla variabilità del momento) per l'intera durata dei lavori;

7.5 di impiegare per l'eventuale impianto di siepi arboreo-arbustive solamente specie autoctone e di origine certificata (preferibilmente con le seguenti specie: Acer campestre, Fraxinus angustJfolia, Populus alba, Sa/ix alba, Sambucus nigra), evitando di riutilizzare esemplari corrispondenti ad entità alloctone;

7.6 di impiegare per gli interventi di rinverdimento esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e di evitare l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

7.7 di affiancare la Direzione Lavori con personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale che dovrà verificare la corretta attuazione degli interventi, delle misure precauzionali previste nel progetto in argomento e delle presenti indicazioni prescrittive, anche in occasione dei relativi interventi di manutenzione, e individuare ed applicare opportuni dispositivi a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati (tra cui il cronoprogramma dell'attuazione degli interventi compatibile con la fenologia delle specie coinvolte), anche per gli effetti conseguenti agli ulteriori suindicati fattori di perturbazione, predisponendo idoneo rapporto da trasmettere, entro 30 giorni dalla conclusione di ciascuna fase operativa, alla struttura regionale competente per la valutazione d'incidenza per le opportune valutazioni del caso;

7.8 di subordinare l'attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria, qualora non venissero rispettate le cadenze previste con la presente istanza, all'accertamento della sussistenza delle condizioni ambientali che hanno costituito il quadro di riferimento per gli habitat e per le specie oggetto della presente valutazione di incidenza (e in accordo con gli esiti del rapporto di cui all'art. 17 della direttiva 92/43/Cee e all'art. 12 della direttiva 2009/147/Ce per il periodo di riferimento) ovvero previo rispetto della procedura per la valutazione di incidenza (ai sensi dell'art. 5 e 6 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i.);

7.9 di adeguare la gestione dei livelli idrici, in fase di esercizio, all'interno dei settori dei bacini idraulici in argomento al mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente delle superfici in cui è presente, seppure in forma di mosaico, dell'habitat 6420 "Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoeniotf', da verificarsi mediante specifico monitoraggio di cui al punto 10 (e per un periodo non inferiore a 5 anni, prorogabili in ragione degli esiti del monitoraggio medesimo);

7.10 di provvedere al monitoraggio degli habitat, delle specie ritenuti vulnerabili (individuando opportunamente le unità ambientali omogenee per ciascun habitat e specie entro cui provvedere alla stima dei parametri corrispondenti alla condizione non soggetta alle interferenze - c.d. "bianco") e dei fattori di pressione e minaccia, al fine di evidenziare anche l'efficacia delle suddette misure e delle ulteriori indicazioni prescrittive definite in ragione della tutela dei valori presenti nei siti SIC/ZPS IT3250003 "Penisola del Cavallino: biotopi

All. A al decreto
n. 23 del 6 OTT. 2016

litoranei", SIC IT3250031 "Laguna superiore di Venezia" e ZPS IT3250046 "Laguna di Venezia";

7.11 di attuare il monitoraggio sotto la responsabilità di un soggetto o ente terzo rispetto a quello coinvolto direttamente o indirettamente nell'attuazione degli interventi e rispetto all'estensore dello studio per la valutazione di incidenza, sulla base di un programma di monitoraggio redatto secondo le specifiche indicate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014 e da sottoporre all'esame dell'autorità regionale competente per la valutazione di incidenza per un parere obbligatorio e vincolante entro 90 giorni dal provvedimento di autorizzazione e comunque prima che gli interventi in argomento possano manifestare i loro effetti;

7.12 di comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, alla struttura regionale competente per la valutazione d'incidenza per le opportune valutazioni del caso;

7.13 di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di incidenza esaminato;

7.14 di dar seguito alle prescrizioni di cui ai precedenti punti anche in occasione dell'attuazione degli interventi di manutenzione esplicitati per le presenti opere;

7.15 di trasmettere all'autorità regionale per la valutazione di incidenza la seguente documentazione, secondo le modalità fissate al par. 3.4 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014, anche in adeguamento alle presenti prescrizioni:

a. il dato in formato vettoriale relativo agli elementi trattati al punto 2.1 della selezione preliminare, (vanno rappresentati tutti gli elementi progettuali e vanno garantiti la congruità delta primitiva geometrica rispetto all'entità da rappresentare, il metadato secondo lo standard "RNDT - DM 10 novembre 2011" e gli attributi necessari a qualificare l'oggetto geometrico);
b. il dato vettoriale per tutti gli elementi trattati al punto 2.2 della selezione preliminare, compresi quelli individuati nella presente istruttoria (ciascun fattore riconosciuto costituisce vettoriale a sé stante: vanno garantiti la congruità della primitiva geometrica rispetto all'entità da rappresentare, il metadato secondo lo standard "RNDT - DM 10 novembre 2011" e gli attributi di estensione, durata, magnitudine/intensità, periodicità, frequenza, probabilità di accadimento);
c. il dato in formato vettoriale relativo agli elementi trattati al punto 2.3 della selezione preliminare (e gli attributi relativi al dominio spaziale e temporale dell'influenza), comprensivo del metadato secondo lo standard "RNDT - DM 10 novembre 2011";
d. il dato in formato vettoriale relativo agli elementi trattati al punto 3.1 della selezione preliminare (relativamente agli ulteriori dati desumibili dalle cartografie regionali, da fornirsi in conformità con quanto previsto dalla D.G.R. n. 1066/07).

La medesima Commissione Regionale V.I.A., integrata ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 23 della L.R. n. 10/1999 e del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., dalla delegata dal Sindaco del Comune di Jesolo, dal rappresentante della Sezione Regionale Difesa del Suolo e dal rappresentante della Sezione Regionale Geologia e Georisorse – Settore Tutela Acque, tenuto conto del parere favorevole di compatibilità ambientale del progetto già reso, facendo salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assensi di ulteriori enti e/o Amministrazioni competenti, esaminati gli elaborati sotto il profilo tecnico ed economico per una spesa complessiva di € 6.178.171,00, (di cui progetto P1 importo: € 2.978.171,00, progetto P2 importo: € 2.000.000,00 e progetto P3 importo: € 1.200.000,00), esprime all'unanimità dei presenti (assenti assenti il Sindaco del Comune di Cavallino-Treporti, il rappresentante della Città Metropolitana di Venezia – Settore Politiche Ambientali, il Direttore della Sezione Regionale Urbanistica ed il Direttore della Sezione Regionale Progetto Venezia),

All. A al decreto
n. 23 del 6 OTT. 2016

parere favorevole

all'autorizzazione dell'intervento, nonché al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni precedentemente indicate.

Il Segretario della
Commissione V.I.A.
Eva Maria Lunger

Visto: Il Presidente della
Commissione V.I.A.
Dott. Alessandro Benassi

Il Dirigente
Valutazione Impatto Ambientale
Dott.ssa Gisella Penna

Il Vice-Presidente della
Commissione V.I.A.
Dott. Luigi Maria

Vanno vistati n. 110 elaborati di cui al seguente elenco:

1. Procedura di VIA – Inquadramento documentazione presentata;
2. Inquadramento nella progettazione di Bacino-Relazione tecnica generale;
3. Inquadramento nella progettazione di Bacino-Corografia;
4. Inquadramento nella progettazione di Bacino-Assetto Idrovoro del Bacino Cavallino;
5. Inquadramento nella progettazione di Bacino-Planimetria generale;
6. Inquadramento nella progettazione di Bacino-Profilo longitudinale generale e calcoli idraulici;
7. Inquadramento nella progettazione di Bacino-Potenziali sviluppi futuri -Planimetria;
8. Inquadramento nella progettazione di Bacino: Modellazione idraulica;

Progetto P1:

9. Relazione tecnica;
10. Planimetria;
11. Profili longitudinali e calcoli idraulici;
12. Condotta Ca' Gamba Planimetria;
13. Condotta Ca' Gamba Sezioni;
14. Condotta Ca' Gamba Estratto di Mappa;
15. Condotta Ca' Gamba Ortofoto;
16. Condotta Ca' Gamba Adeguamento dell'impianto di sollevamento Caserma;
17. Condotta Ca' Gamba Manufatto sottopassante il collettore Ca' Porcia;
18. Condotta Ca' Gamba Manufatto sottopassante il Fiume Sile;
19. Canale Ca' Savian – Planimetria;
20. Canale Ca' Savian- Sezioni;
21. Canale Ca' Savian Estratto di Mappa;
22. Canale Ca' Savian -Ortofoto;

All. A al decreto
n. 23 del - 6 OTT. 2016

23. Canale Ca' Savian – Manufatti;
24. Condotta Cavallino – Planimetria;
25. Condotta Cavallino – Sezioni;
26. Condotta Cavallino- Estratto di Mappa;
27. Condotta Cavallino- Ortofoto;
28. Condotta Cavallino-Sollevamento presso l'Impianto idrovoro Cavallino;
29. Documentazione fotografica;
30. Computo metrico estimativo;
31. Analisi prezzi;
32. Disciplinare opere civili;
33. Disciplinare fornitura elettropompe;
34. Piano particellare;
35. Gestione del materiale di escavo – Dichiarazione;
36. Gestione del materiale di escavo- Relazione;
37. Gestione del materiale di escavo-Planimetria,Ortofoto,Estratto di P.R.G.C. e Sezioni tipo;
38. Gestione del materiale di escavo-Analisi;
39. Caratterizzazione geotecnica del terreno;
40. Calcoli preliminari delle strutture e degli impianti;

Progetto P2:

41. Relazione tecnica;
42. Planimetria;
43. Profili longitudinali e calcoli idraulici;
44. Condotta Ca'di Valle – Planimetria e Sezioni;
45. Condotta Ca'di Valle – Estratto di mappa;
46. Condotta Ca'di Valle – Ortofoto;
47. Condotta Ca'di Valle – Sottopassante il Canale Bovone e Sottopassante il Collettore Cavallino;
48. Condotta Ca'di Valle – Sottopassante Via Fausta;
49. Canale dei Pini – Planimetria e Sezioni;
50. Canale dei Pini – Estratto di mappa;
51. Canale dei Pini – Ortofoto;
52. Canale dei Pini – Manufatti;
53. Canale la Fonte, Collettore Cavallino e Canale San Giusto Risagomatura con materiale di escavo per preparazione del sedime per pista ciclopedonale-Planimetria e Sezioni;
54. Canale la Fonte, Collettore Cavallino e Canale San Giusto – Estratto di mappa;
55. Canale la Fonte, Collettore Cavallino e Canale San Giusto – Ortofoto;
56. Canali Radaelli Nuovo collegamento Radaelli-Simulata – Planimetria e Sezioni;
57. Canali Radaelli Nuovo collegamento Radaelli-Simulata – Estratto di mappa;
58. Canali Radaelli Nuovo collegamento Radaelli-Simulata – Ortofoto;
59. Canali Radaelli Nuovo collegamento Radaelli-Simulata – Manufatti;
60. Collegamento San Marco -Simulata – Planimetria e Sezioni;
61. Collegamento San Marco –Simulata – Estratto di mappa;
62. Collegamento San Marco –Simulata – Ortofoto;
63. Collegamento San Marco –Simulata – Manufatti;
64. Collegamento Amalfi-Forte Vecchio – Planimetria e Sezioni;
65. Collegamento Amalfi-Forte Vecchio – Estratto di mappa;
66. Collegamento Amalfi-Forte Vecchio – Ortofoto;
67. Collegamento Amalfi-Forte Vecchio – Manufatti;
68. Postazioni idrovore Bovone e Ca'Savian – Installazione di sgrigliatori automatici;
69. Sostegno tipo su manufatto esistente testata nuova;
70. Condotta Ca' di Valle – Canale dei Pini – Canale San Giusto – Canali Radaelli – Nuovo collegamento Radaelli-Simulata – Collegamento San Marco-Simulata – Documentazione fotografica;

All. A al decreto
n. 23 del 6 OTT. 2016

71. Collegamento Amalfi-Forte Vecchio – Documentazione fotografica;
72. Computo metrico estimativo;
73. Analisi prezzi;
74. Disciplinare opere civili;
75. Disciplinare fornitura sgrigliatori automatici;
76. Piano particellare;
77. Gestione del materiale di escavo – Dichiarazione;
78. Gestione del materiale di escavo – Relazione;
79. Gestione del materiale di escavo – Planimetria, Estratto di P.R.G.C., Ortofoto e Sezioni tipo Canale dei Pini e San Giusto;
80. Gestione del materiale di escavo - Planimetria, Estratto di P.R.G.C., Ortofoto e Sezioni tipo Canale Radaelli, Collegamenti Radaelli-Simulata, San Marco-Simulata e Amalfi-Forte Vecchio;
81. Gestione del materiale di escavo – Analisi;
82. Caratterizzazione geotecnica dei terreni;
83. Calcoli preliminari delle strutture;

Progetto P3:
84. Relazione tecnica;
85. Planimetria;
86. Profili longitudinali e calcoli idraulici;
87. Planimetria e Sezioni - Collegamento Canale Isole Treportine Ovest, Prolungamento verso monte del Canale Isole Treportine;
88. Estratto di mappa - Collegamento Canale Isole Treportine Ovest, Prolungamento verso monte del Canale Isole Treportine;
89. Ortofoto – Collegamento Canale Isole Treportine Ovest, Prolungamento verso monte del Canale Isole Treportine;
90. Manufatti Sottopassanti Canali Lagunari – Collegamento Canale Isole Treportine ovest;
91. Manufatti – Collegamento Canale Isole Treportine Ovest, Prolungamento verso monte del Canale Isole Treportine;
92. Sgrigliatori automatici: sulla postazione idrovora Baroncolo, sulla postazione idrovora Treporti, sulla postazione idrovora Ire;
93. Postazione idrovora Pisani;
94. Documentazione fotografica : Collegamento Canale Isole Treportine Ovest, prolungamento verso monte del Canale Isole Treportine;
95. Computo metrico estimativo;
96. Analisi prezzi;
97. Disciplinare opere civili;
98. Disciplinare fornitura sgrigliatori automatici;
99. Disciplinare fornitura elettropompa;
100. Piano particellare;
101. Gestione del Materiale di escavo, dichiarazione;
102. Gestione del Materiale di escavo, relazione;
103. Gestione del Materiale di escavo, planimetria, Estratto P.R.G.C., Ortofoto, Sezioni tipo;
104. Gestione del Materiale di escavo, analisi;
105. Caratterizzazione geotecnica dei terreni;
106. Calcoli preliminari delle strutture;

107. VINCA;
108. Relazione paesaggistica;
109. Studio di impatto ambientale;
110. Sintesi non tecnica.

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO

(Codice interno: 330917)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 106 del 12 settembre 2016

Legge 31/07/2002, n.179 - Legge 183/1989 - Ordinanza 3090/2000 e succ. Programma degli interventi urgenti per il riassetto delle areea rischio idrogeologico - 4° stralcio. Interventi per la messa in sicurezza del sistema Alpone, Chiampo e Aldega' - Progetto di 1° stralcio - Importo E.5.401.526,33 - CUP H889H09000280008 - Impegno di spesa per liquidazione indennita' di esproprio ed occupazioni d'urgenza mediante deposito alla Cassa DD.PP. - E.55.513,33 - Rettifica beneficiario individuato con DR n.34 del 09/08/2016.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rettifica il beneficiario dell'impegno di spesa assunto con il DR 34 del 09/08/2016

Il Direttore

(*omissis*)

decreta

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
2. Fermo quant'altro disposto nel citato DR 34 del 09/08/2016 il codice anagrafica corretto del beneficiario è il seguente:

00128974 - Ministero dell'Economia e delle Finanze (ex Cassa Depositi e Prestiti)

3. Il presente decreto sarà pubblicato - per estratto - nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Marco Puiatti

(Codice interno: 330918)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 119 del 19 settembre 2016

Ditta Damos S.r.l. Cava di gesso denominata "DAMOS" sita in Comune di Pieve di Cadore (BL), autorizzata con D.G.R. n. 1953 del 28.10.2013. Nulla-osta al trasferimento della autorizzazione (L.R. 44/82).

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento stabilisce il nulla-osta alla cessione dell'autorizzazione rilasciata alla ditta Damos S.R.L. relativa alla cava di gesso denominata "DAMOS" in Comune di Pieve di Cadore (BL), a favore della ditta COOL GESSI S.R.L.

Il Direttore

(*omissis*)

decreta

1. di esprimere alla ditta Damos S.R.L., con sede a Belluno (BL) in via Cavarzano n. 2, nulla-osta alla cessione a favore della ditta COOL GESSI S.R.L. (Cod. Fisc.04812750265) con sede a San Vendemiano (TV) in via Friuli n. 7, dell'autorizzazione di cui alla D.G.R. n. 1953 del 28.10.2013 per la coltivazione della cava di gesso denominata "DAMOS", sita in Comune di Pieve di Cadore (BL);
2. di fare obbligo alla ditta COOL GESSI S.R.L., non appena perfezionato l'atto di cessione dell'autorizzazione, di chiedere alla Giunta Regionale che l'autorizzazione medesima, già rilasciata alla ditta Damos S.R.L., sia a lei intestata dichiarando di essere a conoscenza del progetto di coltivazione, nonché degli obblighi ed oneri derivanti dalla citata autorizzazione;
3. di fare obbligo alla ditta COOL GESSI S.R.L. di allegare alla domanda di intestazione copia dell'atto di cessione dell'autorizzazione, dei relativi titoli di disponibilità dell'area di cava, della convenzione di cui all'art. 20 della L.R. 7.9.1982, n. 44 o copia dell'atto di cui all'art. 1406 del Codice Civile, relativamente alla convenzione già in atto con il Comune di Pieve di Cadore (BL) dalla ditta cedente;
4. di stabilire che fino alla consegna o notifica del decreto di trasferimento alla ditta COOL GESSI S.R.L. dell'autorizzazione a coltivare la cava in argomento, titolare e responsabile a tutti gli effetti resta la ditta Damos S.R.L.;
5. di stabilire che le spese per l'istruttoria della domanda sono liquidate in Euro 100,00 (cento/00), che la ditta Damos S.R.L., è tenuta a versare prima della consegna o notifica del presente atto, alla Tesoreria Regionale tramite il c/c postale n.10264307, intestato a Regione Veneto - Rimborsi ed introiti diversi - Servizio di Tesoreria - 30122 Venezia;
6. di disporre l'invio del presente provvedimento al Sindaco del Comune di Pieve di Cadore (BL), alla Provincia di Belluno e di trasmetterlo alla ditta interessata, nonché di pubblicarlo per estratto sul B.U.R. del Veneto.

Marco Puiatti

(Codice interno: 330919)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 120 del 19 settembre 2016

Ditta S.E.V.I.S. S.r.l. - Cava di detrito e pietra da taglio, denominata "I PIEGN" e sita in Comune di S. Tomaso Agordino (BL). Autorizzazione con D.G.R. n. 1183 eel 25.06.2012. Approvazione variante non sostanziale riguardante la modifica della viabilità provvisoria di cantiere. (L.R. 44/1982 - D.G.R. 652/2007).

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento autorizza la variante non sostanziale riguardante una modifica al tracciato della viabilità provvisoria nella cava "I Piegn" in Comune di S.Tomaso Agordino (BL).

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di autorizzare, ai sensi dei punti 6) e 7) dell'Allegato alla DGR n. 652/2007, alla ditta S.E.V.I.S. s.r.l., con sede in Moena (TN), Strada de la Comunità de Fiem, n. 8, per i motivi di cui in premessa, le opere costituenti variante non sostanziale al progetto di coltivazione autorizzato con D.G.R. n. 1183 del 25.06.2012, per la cava di detrito e pietra da taglio denominata "I PIEGN" e sita nel Comune di S.Tomaso Agordino (BL), come rappresentate nella documentazione di seguito dettagliata:

   Documentazione acquisita al protocollo n. 508700 in data 15.12.2016

   1. All. 1 - Inquadramento topografico -All. 2 - Planimetria catastale - All. 3 -Estratto di P.R.G.
   2. All. 8 - Planimetria dello stato di fatto
   3. All. 9V - Planimetria di progetto autorizzato
   4. All. 9V2 - Planimetria di progetto in variante
   5. All. 12V2 - Sezioni di progetto in variante
   6. All. 19V2 - Relazione Tecnica
   7. All. 20V - Relazione Paesaggistica
   8. All. 21V - Dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza

2. di autorizzare alla medesima ditta, sotto il profilo del vincolo paesaggistico ex D.lgs. 42/2004 e per i motivi in premessa indicati, le opere di cui al punto 1., dando atto che il progetto di coltivazione, così come modificato con la variante non sostanziale di cui al precedente punto 1. e con le prescrizioni stabilite a successivo punto 7., mantiene la compatibilità con il vincolo paesaggistico D.lgs. 42/2004 esistente sull'area di cava;
3. di disporre che l'autorizzazione di cui al punto precedente, rilasciata ai sensi del D.lgs. 22.01.2004, n. 42, in sintonia con le statuizioni di cui all'art. 1 della L.R. 44/82, è efficace per anni 5 (cinque) e costituisce atto autonomo e presupposto rispetto all'autorizzazione mineraria rilasciata con D.G.R. n. 1183 del 25.06.2012;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla Soprintendenza per i beni ambientali, ai sensi del 11° comma del citato art. 146, nonché al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Segretariato Regionale per il Veneto;
5. di prendere atto del parere favorevole rilasciato con nota n. 109874 del 21.03.2016 dal Dirigente del Settore Forestale della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno ai sensi dell'art. 15 della L.R. 52/78 e dell'art. 54 delle P.M.P.F. della Regione Veneto nei riguardi del vincolo idrogeologico e del vincolo forestale con le seguenti prescrizioni:
   1. vengano posti in opera gli accorgimenti necessari a evitare che il materiale movimentato si riversi verso valle;
   2. i rilevati dovranno comportare la creazione di scarpate con pendenza compatibile con l'angolo di attrito interno del materiale movimentato, da raggiungersi eventualmente con la realizzazione opere di contenimento al piede di adeguata altezza;
   3. l'eventuale viabilità di servizio, che si dovesse rendere necessaria al di fuori dell'area strettamente pertinente del cantiere, dovrà essere oggetto di nuova istanza;
   4. al termine dei lavori di coltivazione della cava, quindi in fase di ripristino, anche l'area occupata dalla pista di arroccamento dovrà essere ripristinata a bosco;
6. di prendere atto del decreto del Dirigente della Direzione regionale Economia e Sviluppo Montano n. 39 del 02.08.2016, con il quale è stato autorizzato il mutamento di destinazione dei terreni gravati da usi civici, costituenti il sedime interessato dal tratto di viabilità temporanea di cui alla variante;

7. di fare obbligo alla ditta di provvedere, prima di iniziare i lavori di coltivazione della 3° fase di coltivazione, alla ricomposizione morfologica del sedime interessato dal tratto di pista temporanea esterno all'area di cava autorizzata ed alle conseguenti operazioni di rinverdimento e impianto di specie forestali tipiche della zona, con l'impiego prevalente di *Picea abies* e *Larix decidua;*
8. di subordinare l'inizio dei lavori delle opere di cui al punto 1. del presente atto all'acquisizione da parte della ditta di idoneo titolo edilizio di competenza comunale ai fini della realizzazione della pista di pertinenza della cava per il tratto esterno al perimetro dell'area autorizzata;;
9. di stabilire che il presente decreto, fintanto efficace, modifica ed integra la D.G.R. n. 1183 del 25.06.2012 di autorizzazione alla coltivazione della cava;
10. di determinare le spese di istruttoria della domanda in Euro 100,00 (cento/00);
11. di stabilire che la ditta, prima della consegna o notifica del presente provvedimento, è tenuta a versare la somma di cui sopra alla Tesoreria Regionale tramite il c/c postale n. 10264307, intestato a Regione Veneto - Rimborsi ed introiti diversi - Servizio di Tesoreria - 30122 Venezia;
12. di disporre l'invio del presente decreto al Sindaco del Comune di S.Tomaso Agordino e alla Provincia di Belluno, nonché la pubblicazione dello stesso per estratto nel B.U.R. del Veneto;
13. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo.

Marco Puiatti

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA TUTELA DELL'ATMOSFERA

(Codice interno: 330839)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA TUTELA DELL'ATMOSFERA n. 21 del 24 agosto 2016

Concessione proroga termine inizio lavori. Autorizzazione unica rilasciata ai sensi del D.Lgs 387/2003 con DGRV n. 1570/2013 per la realizzazione di una centrale termoelettrica alimentata a biomasse solide di potenza elettrica pari a 12,5 MWe da installarsi in via Contarini n. 4 in Comune di Porto Viro (RO). Ditta "COPROB ENERGIA Srl".
[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Concessione proroga di 12 mesi dei termini inizio lavori per la realizzazione dell'impianto autorizzato con DGRV n. 1570/2013. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza della Società "COPROB ENERGIA Srl" prot. reg. n. 315248 del 17.08.2016.

Il Direttore

PREMESSO che con deliberazione n. 1570 del 03.09.2013, la Giunta Regionale del Veneto ha rilasciato, ai sensi del D.Lgs 387/2003, alla Società "ECO SPARK Srl" di Castelfranco Veneto (TV), l'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di una centrale termoelettrica alimentata a biomasse solide di potenza elettrica pari a 12,5 MWe da installarsi in via Contarini n. 4 in comune di Porto Viro (RO) nel rispetto di quanto riportato nel parere della CTRA n. 3768/2012;

con Decreto del Dirigente del Settore Tutela Atmosfera n. 6 del 17.03.2014, l'autorizzazione unica è stata volturata alla società "COPROB ENERGIA Srl" con sede legale in via Mora, 56 a Minerbio (MO);

l'intervento, secondo le previsioni della L. 81/2006, rientra nella strategia complessiva di riconversione produttiva dello stabilimento saccarifero di Porto Viro (RO) come da accordo approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1224 dell'8.05.2007 e successivamente integrato con deliberazione n. 983 del 21.04.2009;

detta strategia complessiva di riconversione è tra l'altro finalizzata all'ottenimento di importanti ricadute per i produttori agricoli dell'intero territorio regionale, con particolare riguardo a quelli ubicati nelle aree interessate alla riconversione bieticolo-saccarifera, attraverso la identificazione di accordi quadro che consentano l'utilizzo, in via prevalente, delle produzioni agricole locali, tenuto conto dei relativi andamenti di mercato;

VISTA l'istanza della "COPROB ENERGIA Srl" di proroga di mesi 12 del termine per l'avvio dei lavori della centrale di cogenerazione, pervenuta al protocollo regionale n. 315248 del 17.08.2016 finalizzata alla risoluzione delle problematiche collegate alla "*interpretazione e applicazione del Decreto 6 luglio 2012 che di fatto hanno bloccato la funzionalità del progetto. Tali problematiche sono state superate con la emissione del decreto del 23 giugno 2016*";

DATO ATTO che i termini di inizio lavori prescritti al punto 5) del dispositivo della suindicata Autorizzazione - giusta DGRV n. 1570/2013 - è di 36 mesi dal rilascio della stessa;

ATTESO che il decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10.09.2010, recante Linee guida per il procedimento di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili, al paragrafo 15.5 consente nell'ambito dei termini prescrittivi di inizio e fine lavori, la concessione di proroga di detti termini, decorsi i quali l'autorizzazione perde efficacia;

VERIFICATO che l'istanza di proroga presentata dalla società "COPROB ENERGIA Srl" è pervenuta nei termini prescritti;

ACCERTATO che il termine oggetto di proroga pari a 12 mesi è congruente con quelli di efficacia degli atti amministrativi che l'autorizzazione unica recepisce;

DATO ATTO che la legge n. 116 del 11 agosto 2014 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche,*

nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea" ha dettato Misure urgenti di semplificazione per l'utilizzo delle fonti rinnovabili nell'ambito della riconversione industriale del comparto bieticolo-saccarifero stabilendo che detti progetti di riconversione "*rivestono carattere di interesse strategico e costituiscono una priorità a carattere nazionale in considerazione dei prevalenti profili di sviluppo economico di tali insediamenti produttivi nonché per la salvaguardia dei territori oggetto degli interventi e dei livelli occupazionali*" e che l'impianto in parola rientra in tale previsione normativa;

RITENUTO dall'esame effettuato sulla documentazione presentata che la stessa possa essere considerata idonea all'accoglimento dell'istanza e alla concessione della proroga di 12 mesi per l'inizio dei lavori;

VISTA la L.R. 54 del 31.12.2012 e il successivo Regolamento Regionale n. 4 del 03.12.2013 inerenti le funzioni dirigenziali;

decreta

1. di confermare quanto espresso nelle premesse che costituiscono parte integrante del presente atto;
2. di concedere alla società "COPROB ENERGIA Srl" con sede legale in via Mora, 56 a Minerbio (MO), una proroga di 12 mesi stabilendo la data del 2 settembre 2017 quale termine di inizio lavori per la realizzazione dell'impianto autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 1570 del 03.09.2013;
3. di confermare le prescrizioni e le condizioni specificate nella deliberazione della Giunta n.1570/2013;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e di trasmetterne copia alla Società "COPROB ENERGIA Srl", al Comune di Porto Viro (RO), alla Provincia di Rovigo, all'ARPAV di Rovigo, al Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo del Veneto, alla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, alla società Terna S.p.A., all'Agenzia delle Dogane - U.T.F. competente per territorio.

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010".

Roberto Morandi

(Codice interno: 330840)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA TUTELA DELL'ATMOSFERA n. 22 del 24 agosto 2016

Rettifica del decreto del Dirigente Regionale del Settore Tutela Atmosfera n. 187 del 1.06.2016 "Società EDISON CEB - Compagnia Energetica Bellunese S.p.A. Rinnovo dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue della centrale termoelettrica alimentata a biomassa in località Castellavazzo a Longarone (BL) DGR n. 939 del 06.05.2008 Decreto del Dirigente Regionale dell'Unità Complessa Tutela Atmosfera n. 45 del 6.07.2011 - D.Lgs 387/2003; D.Lgs 152/2006."
[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Rettifica della denominazione della società titolare del rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue di una centrale termoelettrica alimentata a biomassa, rilasciato per mero errore materiale alla società EDISON CEB S.p.A. anziché alla società CEB - Compagnia Energetica Bellunese S.p.A. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Decreto del Dirigente Regionale del Settore Tutela Atmosfera n. 187 del 1.06.2016

Il Direttore

PREMESSO che con deliberazione n. 938 del 05.05.2008 la Giunta regionale ha autorizzato la CEB S.p.A., con sede legale in Foro Buonaparte n. 21 a Milano, all'esecuzione di interventi di ristrutturazione e di ammodernamento dell'impianto a biomassa da 4,7 MWe in Comune di Castellavazzo (BL) ora Longarone, nel rispetto di quanto riportato nel parere della CTRA n. 3496 del 20.12.2007. Gli interventi erano finalizzati al riconoscimento della qualifica di impianto alimentato a fonti rinnovabili.;

PRESO ATTO che con il decreto del Dirigente Regionale dell'Unità Complessa Tutela Atmosfera n. 45 del 6.07.2011 è stata autorizzata la Ditta ad effetture delle modifiche non sostanziali consistenti in un miglioramento del sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche che interessano i piazzali e le coperture del complesso industriale;

PRESO ATTO che con il decreto del Dirigente Regionale del Settore Tutela Atmosfera n. 187 del 1.06.2016 è stato rilasciato alla Ditta il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue della centrale termoelettrica alimentata a biomassa in località Castellavazzo a Longarone (BL);

RILEVATO che per mero errore materiale il sopra citato decreto n. 187/2016 è stato rilasciato alla società "EDISON CEB", anziché alla società "CEB - Compagnia Energetica Bellunese S.p.A." con sede legale in Foro Buonaparte n. 31 a Milano e sede operativa in Zona Industriale n. 1, località Castellavazzo a Longarone (BL);

VISTA la L.R. 54 del 31.12.2012 e il successivo Regolamento Regionale n. 4 del 03.12.2013, inerenti le funzioni dirigenziali,

decreta

1. di rettificare il decreto del Dirigente Regionale del Settore Tutela Atmosfera n. 187 del 1.06.2016 relativamente alla denominazione del titolare del rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue per la centrale termoelettrica alimentata a biomassa in località Castellavazzo a Longarone (BL), che risulta essere la società "CEB - Compagnia Energetica Bellunese S.p.A." con sede legale in Foro Buonaparte n. 21 a Milano;
2. di confermare tutte le prescrizioni e le condizioni specificate nel Decreto del Dirigente Regionale del Settore Tutela Atmosfera n. 187 del 1.06.2016;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla società" CEB - Compagnia Energetica Bellunese S.p.A." con sede legale in Foro Buonaparte n. 21 a Milano, al Comune di Longarone, alla Provincia di Belluno, all'ARPAV - Dipartimento provinciale di Belluno, all'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione e al B.U.R.V. per la sua pubblicazione integrale;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010".

Roberto Morandi

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA

(Codice interno: 330993)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 30 del 04 ottobre 2016

Approvazione progetto esecutivo n. 278/16 C del 30/06/2016. Interventi di sistemazione fenomeni franosi in Comune di Teolo (PD). Importo progetto E. 150.000,00. Esecutore lavori: Unità Organizzativa Forestale Padova e Vicenza. L.R. 13/09/1978, n. 52, artt. 8, 9, 10, 15, 18, 19, 20 lett. a), 22 D.G.R. n. 431 del 07/04/2016. L.R. n.8 del 24/02/2016. Capitolo 100696.

[Foreste ed economia montana]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva il progetto esecutivo predisposto dal Settore Forestale Padova e Rovigo, ora Unità Organizzativa Forestale Padova e Vicenza per l'esecuzione di interventi di sistemazione fenomeni franosi in Comune di Teolo (PD) ai sensi dell'art. 25 della L.R. 27/2003. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - D.G.R. n. 431 del 07/04/2016; - Parere CTRD di Padova n. 93 del 15/07/2016; - Parere Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e per le province di Belluno, Padova e Treviso n.20522 del 07/09/2016. Atto soggetto a pubblicazione nel solo oggetto.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. Di approvare il progetto esecutivo n. 278/16 C del 30/06/2016 relativo alla esecuzione dei lavori di cui in premessa, previsto dal programma di interventi di sistemazione idraulico-forestale per l'anno 2016, redatto dalla dott.ssa Emanuela Schergna dell'allora Settore Forestale Padova e Rovigo della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova, dell'importo di Euro 150.000,00, IVA inclusa.

2. Di dichiarare che i lavori di cui al progetto n. 278/16 C del 30/06/2016 si configurano opere di interesse regionale, sono di pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili.

3. I lavori dovranno iniziare entro mesi 2 dalla data del presente decreto.

4. Di concludere con esito positivo la valutazione di incidenza ambientale.

5. Di autorizzare la realizzazione degli interventi di cui al precedente punto 1), ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 22/01/2004, n. 42 e dell'art. 45 ter della L.R. 23/04/2004, n. 11.

6. La suddetta autorizzazione è immediatamente efficace.

7. I lavori saranno eseguiti con la forma della amministrazione diretta a cura dell'Unità Organizzativa Forestale Padova e Vicenza ai sensi dell'art. 8 della L.R. 52/1978 e dell'art. 29 della L.R. 27/2003.

8. Nell'esecuzione degli interventi si dovrà tenere conto della prescrizione riportata nella nota 325725 del 30/08/2016 della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e per le province di Belluno, Padova e Treviso, indicata nelle premesse.

9. Di dare atto che la spesa prevista per l'esecuzione degli interventi di cui al progetto n. 278/16 C del 30/06/2016 verrà imputata a valere sulle disponibilità finanziarie per l'anno 2016, assegnate all'U.O. Forestale Padova e Vicenza con deliberazione della Giunta Regionale n. 431 del 07/04/2016, sulla base della scansione temporale di spesa approvata con suddetta deliberazione e dovranno essere ultimati entro il 31/12/2016.

10. Di dare atto altresì che ai fini contabili della gestione della spesa l'importo complessivo di progetto pari a Euro 150.000,00 risulta essere così suddiviso:

Importo componente manodopera e oneri relativi	Euro 67.120,00
Importo componente lavori	Euro 65.574,46
I.V.A.	Euro 14.425,54
Incentivi per progettazione (1,92 %) * per applicazione art. 113 del D.Lgs. 50/2016	Euro 2.880,00
IMPORTO DI PROGETTO	**Euro 150.000,00**

11. Di trasmettere il presente decreto agli Enti di competenza ai fini del co. 5 art. 146 D.Lgs. 42/2004.

12. Di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Salvatore Patti

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE LITORALE VENETO

(Codice interno: 330774)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE LITORALE VENETO n. 27 del 14 settembre 2016

Rilascio concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo comprensivo dell'ingombro dei natanti e relative pertinenze a terra lungo la riva sinistra del Canale San Marco su terreno di Via Pallada a Malcontenta in in Comune di Mira (VE), censita al N.C.T. foglio 44 mapp. 72 Demanio Idrico dello Stato. Richiedente: SERRATORE ANDREA (codice pratica W15_001586).

[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento di rilascio nuova concessione a seguito istanza di parte presentata dal Signor Serratore Andrea. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza prot. reg. n. 122913 del 23 marzo 2015; Parere favorevole CTRD di cui al voto n. 68 del 22 maggio 2015; Parere del Comune favorevole prot. n. 8086 del 10/03/2015; Disciplinare n. 2054 progressivo del 06/09/2016.

Il Direttore

VISTA l'istanza prot. reg. n.122913 del 23 marzo 2015 con la quale il Signor Serratore Andrea (*omissis*) ha chiesto alla U.O. Genio Civile Litorale Veneto di Venezia il rilascio di una concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo di ml. 7.00 x ml. 2.00 (mq. 14.00 di superficie) (VE) lungo la riva sinistra del Canale San Marco su terreno di Via Pallada - Malcontenta in Comune di Mira;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 16 della D.G.R.V. n. 1791/2012, l'istanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune Mira (VE) per venti giorni consecutivi e che non sono pervenute osservazioni scritte da parte di interessati o domande di concessioni concorrenti;

VISTO il parere favorevole della CTRD di cui al voto n. 68 del 22 maggio 2015;

VISTO il parere favorevole del Comune di Mira (VE) prot. nr. 8086 del 10/03/2015;

CONSIDERATO che il Signor Serratore Andrea a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione ha costituito cauzione di Euro 211.45 nei modi e forme di legge, da imputare sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 (siope 6.03.01-6312) ";

CONSIDERATO che in data 06 settembre 2016 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il Concessionario dovrà attenersi;

VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 13.04.2001, n. 11;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;

VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;

VISTA la D.G.R.V. n. 2003 del 04.11.2013;

decreta

1. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rilascio al Signor Serratore Andrea (omissis) di una concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo di ml. 7.00 x ml. 2.00 (mq. 14.00 di superficie) (VE) lungo la riva sinistra del Canale San Marco su terreno di Via Pallada - Malcontenta in Comune di Mira, per uso privato da diporto secondo le modalità stabilite nel Disciplinare n. 2054 progressivo della U.O. Genio Civile Litorale Veneto del 06 settembre 2016 che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. la concessione ha la durata di 10 (dieci) anni con decorrenza dalla data del presente Decreto.
   Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al Concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al Concessionario medesimo di mettere in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in seguito a propria domanda, l'Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l'interesse della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell'argine e non risultino interferenti con lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall'obbligo di riduzione in pristino, le opere resteranno di proprietà Demaniale ed il Concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o indennità di sorta;
3. l'importo del deposito cauzionale pari al canone annuale relativo alla concessione di cui al presente decreto è stabilito in Euro 211,45 (duecentoundici/45) come da versamento in conto corrente postale n. 34439364 - VCYL 0352 effettuato in data 05 settembre 2016 come previsto dall'art. 7 del Disciplinare e sarà svincolato su richiesta del Concessionario sul capitolo di uscita in partite di giro 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 - siope 4.03.01-4312);
4. in caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il Concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale;
5. tutte le spese, comprese quelle eventuali di registrazione, sono a totale carico del Concessionario;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Signor Serratore Andrea - (omissis);
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Adriano Camuffo

(Codice interno: 330775)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE LITORALE VENETO n. 28 del 14 settembre 2016

Rilascio concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo comprensivo dell'ingombro dei natanti e relative pertinenze a terra in Comune di Mira (VE), Località Moranzani censita al N.C.T. foglio 44 mapp. 72 Demanio Idrico dello Stato, lungo il Canale delle Lepri. Richiedente: SOPPELSA DANIELE (codice pratica W15_001602).
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento di rilascio nuova concessione a seguito istanza di parte presentata dal Signor Soppelsa Daniele. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza prot. reg. n. 422581 del 09 ottobre 2015; Parere favorevole CTRD di cui al voto n. 4 del 15 gennaio 2016; Parere del Comune favorevole prot. n. 16517/2005 del 31 maggio 2005; Disciplinare n. 2052 progressivo del 05 settembre 2016.

Il Direttore

VISTA l'istanza prot. reg. n. 422581 del 09 ottobre 2015 con la quale il Signor Soppelsa Daniele (*omissis)* ha chiesto alla U.O. Genio Civile Litorale Veneto di Venezia il rilascio di una concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo di ml. 2.50 x ml. 6.50 (mq. 16.25 di superficie) in Comune di Mira (VE) lungo il Canale delle Lepri;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 16 della D.G.R.V. n. 1791/2012, l'istanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune Mira (VE) per venti giorni consecutivi e che non sono pervenute osservazioni scritte da parte di interessati o domande di concessioni concorrenti;

VISTO il parere favorevole della CTRD di cui al voto n. 4 del 15 gennaio 2016;

VISTO il parere favorevole del Comune di Mira (VE) prot. nr. 16517/2005 del 31 maggio 2005;

CONSIDERATO che il Signor Soppelsa Daniele a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione ha costituito cauzione di Euro 211.45 nei modi e forme di legge, da imputare sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 (siope 6.03.01-6312) ";

CONSIDERATO che in data05 settembre 2016 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il Concessionario dovrà attenersi;

VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 13.04.2001, n. 11;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;

VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;

VISTA la D.G.R.V. n. 2003 del 04.11.2013;

decreta

1. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rilascio al Signor Soppelsa Daniele (omissis) ha chiesto alla U.O. Genio Civile Litorale Veneto di Venezia il rilascio di una concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo di ml. 2.50 x ml. 6.50 (mq. 16.25 di superficie) in Comune di Mira (VE) lungo il Canale delle Lepri, per uso privato da diporto secondo le modalità stabilite nel

Disciplinare n. 2052 progressivo della U.O. Genio Civile Litorale Veneto del 05 settembre 2016 che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. la concessione ha la durata di 10 (dieci) anni con decorrenza dalla data del presente Decreto.
   Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al Concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al Concessionario medesimo di mettere in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in seguito a propria domanda, l'Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l'interesse della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell'argine e non risultino interferenti con lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall'obbligo di riduzione in pristino, le opere resteranno di proprietà Demaniale ed il Concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o indennità di sorta;
3. l'importo del deposito cauzionale pari al canone annuale relativo alla concessione di cui al presente decreto è stabilito in Euro 211,45 (duecentoundici/45) come da versamento in conto corrente postale n. 34439364 - presso la Fineco Bank effettuato in data 02/09/2016 come previsto dall'art. 7 del Disciplinare e sarà svincolato su richiesta del Concessionario sul capitolo di uscita in partite di giro 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 - siope 4.03.01-4312);
4. in caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il Concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale;
5. tutte le spese, comprese quelle eventuali di registrazione, sono a totale carico del Concessionario;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Signor Soppelsa Daniele - (omissis);
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Adriano Camuffo

(Codice interno: 330776)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE LITORALE VENETO n. 29 del 14 settembre 2016

Rilascio concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo comprensivo dell'ingombro dei natanti e relative pertinenze a terra lungo il Canale delle Lepri in Località Moranzani in Comune di Mira (VE), censita al N.C.T. foglio 44 mapp. 72 Demanio Idrico dello Stato. Richiedente: MIANI ALESSIO (codice pratica W15_001605).
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento di rilascio nuova concessione a seguito istanza di parte presentata dal Signor Miani Alessio. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza prot. reg. n. 422586 del 20 ottobre 2015; Parere favorevole CTRD di cui al voto n. 7 del 15 gennaio 2016; Parere del Comune favorevole prot. n. 16517/2005 del 31/05/2005; Disciplinare n. 2051 progressivo del 24/08/2016.

Il Direttore

VISTA l'istanza prot. reg. n.422586 del 20 ottobre 2015 con la quale il Signor Miani Alessio (*omissis*) ha chiesto alla U.O. Genio Civile Litorale Veneto di Venezia il rilascio di una concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo di ml. 2.50 x ml. 6.50 (mq. 16.25 di superficie) (VE) lungoIL Canale delle Lepri in località Malcontenta in Comune di Mira;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 16 della D.G.R.V. n. 1791/2012, l'istanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune Mira (VE) per venti giorni consecutivi e che non sono pervenute osservazioni scritte da parte di interessati o domande di concessioni concorrenti;

VISTO il parere favorevole della CTRD di cui al voto n. 7 del 15 gennaio 2016;

VISTO il parere favorevole del Comune di Mira (VE) prot. nr. 16517/2005 del 31/05/2005;

CONSIDERATO che il Signor Miani Alessio a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione ha costituito cauzione di Euro 211.45 nei modi e forme di legge, da imputare sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 (siope 6.03.01-6312) ";

CONSIDERATO che in data 24 agosto 2016 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il Concessionario dovrà attenersi;

VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 13.04.2001, n. 11;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;

VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;

VISTA la D.G.R.V. n. 2003 del 04.11.2013;

decreta

1. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rilascio al Signor Miani Alessio (omissis) ha chiesto alla U.O. Genio Civile Litorale Veneto di Venezia il rilascio di una concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo di ml. 2.50 x ml. 6.50 (mq. 16.25 di superficie) (VE) lungoIL Canale delle Lepri in località Malcontenta in Comune di Mira, per uso privato da diporto secondo le modalità

stabilite nel Disciplinare n. 2051 progressivo della U.O. Genio Civile Litorale Veneto del 24 agosto 2016 che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. la concessione ha la durata di 10 (dieci) anni con decorrenza dalla data del presente Decreto.
   Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al Concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al Concessionario medesimo di mettere in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in seguito a propria domanda, l'Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l'interesse della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell'argine e non risultino interferenti con lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall'obbligo di riduzione in pristino, le opere resteranno di proprietà Demaniale ed il Concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o indennità di sorta;
3. l'importo del deposito cauzionale pari al canone annuale relativo alla concessione di cui al presente decreto è stabilito in Euro 211,45 (duecentoundici/45) come da versamento in conto corrente postale n. 34439364 - effettuato in data 16 agosto 2016 presso l'Istituto Bancario Intesa Sanpaolo, come previsto dall'art. 7 del Disciplinare e sarà svincolato su richiesta del Concessionario sul capitolo di uscita in partite di giro 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 - siope 4.03.01-4312);
4. di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il Concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale;
5. tutte le spese, comprese quelle eventuali di registrazione, sono a totale carico del Concessionario;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Signor Miani Alessio - (omissis);
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Adriano Camuffo

(Codice interno: 330777)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE LITORALE VENETO n. 34 del 27 settembre 2016

Rilascio concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo comprensivo dell'ingombro dei natanti e relative pertinenze a terra in Comune di Mira (VE), Località Moranzani censita al N.C.T. foglio 44 mapp. 72 Demanio Idrico dello Stato, lungo il Canale delle Lepri. Richiedente: RAMPADO RUDY (codice pratica W15_001603).
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento di rilascio nuova concessione a seguito istanza di parte presentata dal Signor Rampado Rudy. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza prot. reg. n. 422585 del 09 ottobre 2015; Parere favorevole CTRD di cui al voto n. 5 del 15 gennaio 2016; Parere del Comune favorevole prot. n. 16517/2005 del 31 maggio 2005; Disciplinare n. 2055 progressivo del 07 settembre 2016.

Il Direttore

VISTA l'istanza prot. reg. n. 422585 del 09 ottobre 2015 con la quale il Signor Rampado Rudy (*omissis*) ha chiesto alla U.O. Genio Civile Litorale Veneto di Venezia il rilascio di una concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo di ml. 2.50 x ml. 6.50 (mq. 16.25 di superficie) in Località Moranzani, Comune di Mira (VE) lungo il Canale delle Lepri;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 16 della D.G.R.V. n. 1791/2012, l'istanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune Mira (VE) per venti giorni consecutivi e che non sono pervenute osservazioni scritte da parte di interessati o domande di concessioni concorrenti;

VISTO il parere favorevole della CTRD di cui al voto n. 5 del 15 gennaio 2016;

VISTO il parere favorevole del Comune di Mira (VE) prot. nr. 16517/2005 del 31 maggio 2005;

CONSIDERATO che il Signor Rampafo Rudy a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione ha costituito cauzione di Euro 211.45 nei modi e forme di legge, da imputare sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 (siope 6.03.01-6312) ";

CONSIDERATO che in data 7 settembre 2016 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il Concessionario dovrà attenersi;

VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 13.04.2001, n. 11;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;

VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;

VISTA la D.G.R.V. n. 2003 del 04.11.2013;

decreta

1. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rilascio al Signor Rampado Rudy (omissis) di una concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo di ml. 2.50 x ml. 6.50 (mq. 16.25 di superficie) in Località Moranzani, Comune di Mira (VE) lungo il Canale delle Lepri, per uso privato da diporto secondo le modalità stabilite nel Disciplinare n. 2055 progressivo della U.O. Genio Civile

Litorale Veneto del 7 settembre 2016 che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. la concessione ha la durata di 10 (dieci) anni con decorrenza dalla data del presente Decreto.
   Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al Concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al Concessionario medesimo di mettere in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in seguito a propria domanda, l'Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l'interesse della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell'argine e non risultino interferenti con lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall'obbligo di riduzione in pristino, le opere resteranno di proprietà Demaniale ed il Concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o indennità di sorta;
3. l'importo del deposito cauzionale pari al canone annuale relativo alla concessione di cui al presente decreto è stabilito in Euro 211,45 (duecentoundici/45) come da versamento in conto corrente postale n. 34439364 - presso l'ufficio postale con il n. VCYL 0154 effettuato in data 07/09/2016 come previsto dall'art. 7 del Disciplinare e sarà svincolato su richiesta del Concessionario sul capitolo di uscita in partite di giro 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 - siope 4.03.01-4312);
4. in caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il Concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale;
5. tutte le spese, comprese quelle eventuali di registrazione, sono a totale carico del Concessionario;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Signor Rampado Rudy - (omissis) di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Adriano Camuffo

(Codice interno: 330778)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE LITORALE VENETO n. 35 del 27 settembre 2016

Rilascio concessione idraulica demaniale (L.R. 09/08/1988 N. 41) per attraversamento nel Canale Veraro su manufatto scaricatore con tubazione dn 50 zancata a muro e scavo di collegamento con pozzetti in Comune di Strà (VE), lungo il Bacino scolante della Laguna di Venezia. Richiedente: FASTWEB SPA (codice pratica W16_001623).
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento di rilascio nuova concessione a seguito istanza di parte presentata dalla Fastweb S.P.A. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza prot. reg. n. 167177 del 29 aprile 2016; Parere favorevole CTRD di cui al voto n. 77 del 10 giugno 2016; Parere del Comune favorevole prot. n. 14254 del 05/08/2016; Parere della Società Veneto Strade prot. n. 17634 del 12/07/2016 Disciplinare n. 2057 progressivo del 13/09/2016.

Il Direttore

VISTA l'istanza prot. reg. n. 167177 del 29 aprile 2016 con la quale la Società Fastweb S.P.A. a Socio Unico e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Swisscom AG (C.F./P.I.: 12878470157) rappresentata dal Sig. Zaccaro Pasquale (*omissis*) ha chiesto alla U.O. Genio Civile Litorale Veneto di Venezia il rilascio di una concessione idraulica demaniale per l'attraversamento di tubazione 50 mm. lungo il canale Veraro in Comune di Strà (VE);

VISTO il parere favorevole della CTRD di cui al voto n. 6 del 15 gennaio 2016;

VISTO il parere favorevole del comune di Strà con nota prot. n. 14254 del 05/082016;

VISTO il nulla osta rilasciato da Veneto Strade copn nota prot. n. 17634/2016 del 12/07/2016;

VISTO il parere favorevole del Comune di Mira (VE) prot. nr. 16517/2005 del 31 maggio 2005;

CONSIDERATO che la Società Fastweb SPA a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione ha costituito cauzione di Euro 211.45 nei modi e forme di legge, da imputare sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 (siope 6.03.01-6312) ";

CONSIDERATO che in data 13 settembre 2016, è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare n. 2057 progressivo contenente gli obblighi e le condizioni a cui il Concessionario dovrà attenersi;

VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 13.04.2001, n. 11;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;

VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;

VISTA la D.G.R.V. n. 2003 del 04.11.2013;

decreta

1. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rilascio alla Società Fastweb S.P.A. a Socio Unico e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Swisscom

AG (C.F./P.I.: 12878470157) rappresentata dal Sig. Zaccaro Pasquale (omissis) di una concessione idraulica demaniale per l'attraversamento di tubazione 50 mm. lungo il canale Veraro in Comune di Strà (VE) secondo le modalità stabilite nel Disciplinare n. 2057 progressivo della U.O. Genio Civile Litorale Veneto del 13 settembre 2016 che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. la concessione ha la durata di 10 (dieci) anni con decorrenza dalla data del presente Decreto.
   Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al Concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al Concessionario medesimo di mettere in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in seguito a propria domanda, l'Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l'interesse della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell'argine e non risultino interferenti con lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall'obbligo di riduzione in pristino, le opere resteranno di proprietà Demaniale ed il Concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o indennità di sorta;
3. l'importo del deposito cauzionale pari al canone annuale relativo alla concessione di cui al presente decreto è stabilito in Euro 211,45 (duecentoundici/45) come da versamento in conto corrente postale n. 34439364 - effettuato in data 07/09/2016 presso la Deutsche Bank SPA - Filiale di Milano, come previsto dall'art. 7 del Disciplinare e sarà svincolato su richiesta del Concessionario sul capitolo di uscita in partite di giro 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 - siope 4.03.01-4312);
4. in caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il Concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale;
5. tutte le spese, comprese quelle eventuali di registrazione, sono a totale carico del Concessionario;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
7. di trasmettere il presente provvedimento alla Società Fastweb SPA - Via Caracciolo, 51 - Milano.

Adriano Camuffo

(Codice interno: 330779)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE LITORALE VENETO n. 36 del 27 settembre 2016

Rilascio concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo comprensivo dell'ingombro dei natanti e relative pertinenze a terra in Comune di Mira (VE), Località Moranzani censita al N.C.T. foglio 44 mapp. 72 Demanio Idrico dello Stato, lungo il Canale delle Lepri. Richiedente: NORDIO ROBERTO (codice pratica W15_001605).
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento di rilascio nuova concessione a seguito istanza di parte presentata dal Signor Nordio Roberto. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza prot. reg. n. 422587 del 20 ottobre 2015; Parere favorevole CTRD di cui al voto n. 6 del 15 gennaio 2016; Parere del Comune favorevole prot. n. 16517/2005 del 31 maggio 2005; Disciplinare n. 2050 progressivo del 19/08/2016.

Il Direttore

VISTA l'istanza prot. reg. n. 422587 del 20 ottobre 2015 con la quale il Signor Nordio Roberto (*omissis*) ha chiesto alla U.O. Genio Civile Litorale Veneto di Venezia il rilascio di una concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo di ml. 2.50 x ml. 6.50 (mq. 16.25 di superficie) in Comune di Mira (VE) lungo il Canale delle Lepri;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 16 della D.G.R.V. n. 1791/2012, l'istanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune Mira (VE) per venti giorni consecutivi e che non sono pervenute osservazioni scritte da parte di interessati o domande di concessioni concorrenti;

VISTO il parere favorevole della CTRD di cui al voto n. 6 del 15 gennaio 2016;

VISTO il parere favorevole del Comune di Mira (VE) prot. nr. 16517/2005 del 31 maggio 2005;

CONSIDERATO che il Signor Nordio Roberto a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione ha costituito cauzione di Euro 211.45 nei modi e forme di legge, da imputare sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 (siope 6.03.01-6312) ";

CONSIDERATO che in data 19 agosto 2016 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il Concessionario dovrà attenersi;

VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 13.04.2001, n. 11;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;

VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;

VISTA la D.G.R.V. n. 2003 del 04.11.2013;

decreta

1. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rilascio al Signor Nordio Roberto (*omissis)* di una concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo di ml. 2.50 x ml. 6.50 (mq. 16.25 di superficie) in Comune di Mira (VE) lungo il Canale delle Lepri, per uso privato da diporto secondo le modalità stabilite nel Disciplinare n. 2050 progressivo della U.O. Genio Civile Litorale Veneto del

19 agosto 2016 che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. la concessione ha la durata di 10 (dieci) anni con decorrenza dalla data del presente Decreto.
   Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al Concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al Concessionario medesimo di mettere in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in seguito a propria domanda, l'Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l'interesse della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell'argine e non risultino interferenti con lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall'obbligo di riduzione in pristino, le opere resteranno di proprietà Demaniale ed il Concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o indennità di sorta;
3. l'importo del deposito cauzionale pari al canone annuale relativo alla concessione di cui al presente decreto è stabilito in Euro 211,45 (duecentoundici/45) come da versamento in conto corrente postale n. 34439364 - VCYL 0180 effettuato in data 13 agosto 2016 come previsto dall'art. 7 del Disciplinare e sarà svincolato su richiesta del Concessionario sul capitolo di uscita in partite di giro 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 - siope 4.03.01-4312);
4. in caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il Concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale;
5. tutte le spese, comprese quelle eventuali di registrazione, sono a totale carico del Concessionario;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Signor Nordio Roberto - (omissis);
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Adriano Camuffo

(Codice interno: 330780)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE LITORALE VENETO n. 39 del 28 settembre 2016

Rilascio nuova Concessione Demaniale Marittima - occupazione di una zona demaniale marittima di superficie complessiva di 3.589,53mq allo scopo di "adibirla a lavorazione agricola", in Comune di Chioggia, località Lido di Sottomarina, presso la foce del Fiume Brenta, Via Barbarigo; Fg. 43, Mapp. 85/porz. e 311/porz. . - (rif. Pratica 324.N). Ditta: Sig. VIANELLO Claudio, nato a Chioggia (VE) il 27/02/1960 (omissis).

[Acque]

Note per la trasparenza:
Si rilascia al Sig. VIANELLO Claudio, la concessione demaniale marittima di cui al Disciplinare n°123 del 23/09/2016, con scadenza al 31/12/2021 - occupazione di una zona demaniale marittima di superficie complessiva di 3.589,53mq allo scopo di "adibirla a lavorazione agricola", in Comune di Chioggia (VE), località Lido di Sottomarina, presso la foce del Fiume Brenta, Via Barbarigo.

Il Direttore

PREMESSO che:

- il Sig. VIANELLO Claudio, con nota del 03/05/2011 (assunta con ns. prot. n.236738 del 17/05/2011) e successive integrazioni, ha avanzato richiesta alla scrivente Unità Organizzativa Genio Civile Litorale Veneto (ex Genio Civile di Venezia), tesa ad ottenere la concessione demaniale marittima (ai sensi dell'art. 36 del Cod. Nav.), per l'occupazione di una zona demaniale marittima, allo scopo di "adibirla a lavorazione agricola", in Comune di Chioggia, località Lido di Sottomarina, presso la foce del Fiume Brenta, Via Barbarigo; Fg. 43, Mapp. 85/porz. e 311/porz. :

l'area richiesta in concessione, di superficie complessiva di 3.589,53mq, cosi come rappresentata nella documentazione tecnico-progettuale allegata alla suddetta istanza.

VISTI:

- L'istanza in data 03/05/2011 (in premessa) e le successive integrazioni inoltrate dal Sig. VIANELLO Claudio, atta all'ottenimento di una concessione demaniale marittima per l'occupazione di una zona demaniale marittima, di 3.589,53mq, allo scopo di "adibirla a lavorazione agricola", in Comune di Chioggia, località Lido di Sottomarina, presso la foce del Fiume Brenta, Via Barbarigo; Fg. 43, Mapp. 85/porz. e 311/porz. ;

CONSIDERATO che:

- l'istanza in data 03/05/2011 (in premessa) e le successive integrazioni inoltrate dal Sig. VIANELLO Claudio, è inerente il rilascio di una nuova Concessione Demaniale Marittima, ai sensi dell'art. 36 del Cod. Nav. e della "Disciplina provvisoria per il rilascio delle concessioni demaniali marittime a finalità di tipo non turistico-ricreative" di cui alla D.G.R. Veneto n.454/2002;
- con note prot. n°468039 del 17/11/2015 e prot. n°479826 del 24/11/2015, la scrivente dell'Unità Organizzativa Genio Civile Litorale Veneto (ex Genio Civile di Venezia) ha comunicato alla Ditta, nonché ai vari Enti di rispettiva competenza, che è stato avviato il relativo iter istruttorio; inoltre, è stata trasmessa agli Enti di competenza (Agenzia del Demanio Filiale Veneto Sede di Venezia, Capitaneria di Porto di Chioggia e Comune di Chioggia) copia della documentazione tecnico progettuale presentata dalla Ditta, al fine dell'acquisizione del rispettivo parere di competenza (*di cui all'art. 7 della "Disciplina provvisoria per il rilascio delle concessioni demaniali marittime a finalità di tipo non turistico-ricreative" di cui alla D.G.R. n.454/2002*); contestualmente è stata data notizia della relativa pubblicazione per la dovuta visibilità pubblica, presso l'Albo della Scrivente Sezione, della domanda in oggetto avanzata dalla Ditta (*di cui all'art. 5 della "Disciplina provvisoria per il rilascio delle concessioni demaniali marittime a finalità di tipo non turistico-ricreative" di cui alla D.G.R. n.454/2002),* nonché la determinazione del canone da applicare;
- L'Ufficio dell'Unità Organizzativa Genio Civile Litorale Veneto (ex Genio Civile di Venezia), non essendo pervenute nei termini, osservazioni/istanze concorrenti a seguito della suddetta pubblicazione, ha ritenuto di accogliere la richiesta di rilascio concessorio della Sig. VIANELLO Claudio.
- alle richieste della scrivente U. O. dei pareri di competenza agli Enti, del 17/11/2015 e del 24/11/2015 (sopra illustrate), risultano essere pervenute solamente le seguenti note nullaosta: nota prot. n°52751 del Comune di Chioggia e nota prot. n°34942 della Capitaneria di Porto di Chioggia; ertanto essendo decorsi i previsti 60 giorni dalla richiesta dei suddetti pareri, questi stessi vengono considerati tutti favorevolmente espressi (*ai sensi dell'art. 7 della "Disciplina*

provvisoria per il rilascio delle concessioni demaniali marittime a finalità di tipo non turistico-ricreative" di cui alla D.G.R. n.454/2002);

- la Commissione Tecnica Regionale Decentrata presso la scrivente Unità Organizzativa Genio Civile Litorale Veneto (ex Genio Civile di Venezia), con Voto n°52 del 15/04/2016, ha espresso all'unanimità, il proprio "parere favorevole" al rilascio della concessione demaniale marittima in argomento;
- La Ditta richiedente ha prodotto in data 18/05/2016 (n.s. prot. n°218967 del 06/06/2016), la documentazione integrativa propedeutica al rilascio concessorio in argomento, inerente l'occupazione di una zona demaniale marittima, di superficie complessiva di 3.589,53mq, allo scopo di "adibirla a lavorazione agricola", in Comune di Chioggia, località Lido di Sottomarina, presso la foce del Fiume Brenta, Via Barbarigo; Fg. 43, Mapp. 85/porz. e 311/porz. .

l'occupazione è descritta dagli degli elaborati tecnici di cui all'Art.2 del Disciplinare n°123 del 23/09/2016 oggetto del presente rilascio concessorio (elaborati a firma del Geometra Gianluca Segato, iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Venezia al n°1623):

elaborato grafico Tav. Unica (datato 03 maggio 2011) e relativa documentazione tecnica (relazione tecnica e documentazione fotografica, Mod. D1 S.I.D.) contenenti la situazione dell'area demaniale marittima chiesta in concessione e così individuata:

L'area adeguatamente rimisurata presenta una superficie complessiva scoperta di 3.589,53mq; questa è individuata nei vertici del poligono dalle seguenti coordinate:

coordinate Gauss-Boaga fuso Est:

1	Nord 5007049,91	Est 2308502,16
2	Nord 5007094,88	Est 2308593,07
3	Nord 5007130,03	Est 2308584,18
4	Nord 5007086,39	Est 2308494,87

coordinate Gauss-Boaga fuso Ovest:

1	Nord 5008849,18	Est 1759895,78
2	Nord 5008900,78	Est 1759983,10
3	Nord 5008935,15	Est 1759971,62
4	Nord 5008885,02	Est 1759885,80

- i canoni concessori dovuti per le annualità 2016 e 2017 anticipato, risultano già stati interamente versati dal Sig. VIANELLO Claudio, con: canone 2016 con F23 in data 12/05/2016 di Euro.#350,35#; canone 2017 anticipato provvisorio con F23 in data 12/05/2016 di Euro.#350,350#;
- per il rilascio concessorio in argomento rimane vincolata la precedente cauzione, costituita a favore della Regione Veneto, per l'importo garantito di Euro #1.000,00# (mille/00) costituita mediante Polizza fideiussoria n°1/39298/96/147924353 emessa da Unipol Sai Assicurazioni - Agenzia di Venezia in data 29/06/2016;
- la Ditta ha prodotto l'attestazione di avvenuto pagamento in data 14/10/2014, delle dovute spese d'istruttoria, pari a 80,00 Euro., a favore della Regine Veneto sul c.c.p. n°10264307;
- lo stesso Sig. VIANELLO Claudio, ha sottoscritto il Disciplinare di concessione n°123 di Repertorio in data 23/09/2016.
- Nulla osta per quanto di competenza all'accoglimento della suddetta istanza;
- VISTO il D.Lgs. 31.03.1998 n°112 sul conferimento funzioni trasferite;
- VISTA la L.R. 13.04.2001 n°11 sul conferimento funzioni trasferite;
- VISTA la L.R. 04.11.2002 n°33 Testo unico delle L.R. in materia di turismo;
- VISTI il Codice della Navigazione Artt. 46-47 ed il relativo Regolamento Art.30;
- VISTA la D.G.R. 01.03.2002 n°454 sul demanio marittimo;
- VISTA la circolare N°14 serie I Titolo Demanio Marittimo in data 03 ottobre 1994 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione;
- ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

decreta

ART. 1 È rilasciata al Sig. VIANELLO Claudio, nato a Chioggia (VE) il 27/02/1960, (*omissis)*, la Concessione del Demanio Marittimo, inerente di una zona demaniale marittima, di superficie complessiva di 3.589,53mq, allo scopo di "adibirla a lavorazione agricola", in Comune di Chioggia, località Lido di Sottomarina, presso la foce del Fiume Brenta, Via Barbarigo; Fg. 43, Mapp. 85/porz. e 311/porz.;

il tutto, sulla base del Disciplinare di concessione n°123 di Repertorio in data 23/09/2016 e degli elaborati tecnici di cui all'Art.2 dello stesso Disciplinare n°123 (elaborati a firma del Geometra Gianluca Segato, iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Venezia al n°1623) :

elaborato grafico Tav. Unica (datato 03 maggio 2011) e relativa documentazione tecnica (relazione tecnica e documentazione fotografica, Mod. D1 S.I.D.) contenenti la situazione dell'area demaniale marittima chiesta in concessione e così individuata:

l'area adeguatamente rimisurata presenta una superficie complessiva scoperta di 3.589,53mq; questa è individuata nei vertici del poligono dalle seguenti coordinate:

coordinate Gauss-Boaga fuso Est:

1	Nord 5007049,91	Est 2308502,16
2	Nord 5007094,88	Est 2308593,07
3	Nord 5007130,03	Est 2308584,18
4	Nord 5007086,39	Est 2308494,87

coordinate Gauss-Boaga fuso Ovest:

1	Nord 5008849,18	Est 1759895,78
2	Nord 5008900,78	Est 1759983,10
3	Nord 5008935,15	Est 1759971,62
4	Nord 5008885,02	Est 1759885,80

ART. 2 La concessione ha una durata di anni 6 (sei), decorrenti dal giorno 01/01/2016 al giorno 31/12/2021.

ART. 3 Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ed è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

Adriano Camuffo

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO

(Codice interno: 330842)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 33 del 05 ottobre 2016

Concessione per l'utilizzo di un'area di mq. 1.775 per colture florovivaistiche in vaso, in Comune di Feltre, loc. Via Montelungo su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del torrente Stizzon, a rinnovo della concessione di cui al Decreto n.187 del 15.10.2010 (pratica n. C/0738). Domanda di rinnovo della ditta Società semplice Agricola Vivaio Mazzocato in data 17.06.2016.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente la Struttura Regionale Genio Civile di Belluno istruisce le istanze per il rilascio delle Concessioni per l'utilizzo dei Beni del Demanio Idrico, sottoponendole all'esame della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici. Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - istanza di concessione del 17.06.2016 ; - disciplinare obblighi e condizioni n. 3620 in data 3.10.2016.

Il Direttore

VISTO il Decreto n.187 del 15.10.2010 dell'Unità di Progetto - Genio Civile di Belluno, con il quale è stata rilasciata alla ditta Vivaio Mazzocato di Mazzocato Roberto fino al 14.10.2010, la concessione idraulica, regolata dal disciplinare obblighi e condizioni n.2998 del 11.10.20110, per l'utilizzo di un'area di mq.1775 per colture florovivaistiche in vaso, in Comune di Feltre, loc. Via Montelungo, di pertinenza del torrente Stizzon;

VISTA la domanda, in data 17.06.2016, con la quale la ditta Società semplice Agricola Vivaio Mazzocato ha chiesto il rinnovo della concessione in oggetto, contestualmente alla volturazione della stessa in subentro della precedente ditta Vivaio Mazzocato di Mazzocato Roberto;

VISTO il disciplinare, in data 3.10.2016, iscritto al n. 3620 di repertorio dell'Unità Organizzativa - Genio Civile di Belluno contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

VISTO il T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;

VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;

VISTA la L. 6.1.1994 n. 37;

VISTI la L. 59/97 e il D.lgs. 112/98;

VISTA la L.R. 13.4.2001 n.11 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 7.11.2003 n. 27;

VISTA la D.G.R. 2509/2003;

VISTA la D.G.R. 418/2004;

VISTA la D.G.R. n. 1997/2004 e successive disposizioni;

CONSIDERATO che la ditta Società semplice Agricola Vivaio Mazzocato ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

RITENUTO che la concessione richiesta è ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

decreta

1. Fatti salvi i diritti dei terzi, **è concesso**, alla ditta Società semplice Agricola Vivaio Mazzocato, **l'utilizzo** di un'area di mq. 1.775 per colture florovivaistiche in vaso, in Comune di Feltre, loc. Via Montelungo **su** area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del torrente Stizzon, a rinnovo della concessione di cui al Decreto n.187 del 15.10.2010;

2. La concessione è rinnovata per anni 10 (dieci) a decorrere dal 15.10.2016, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nel disciplinare in data 3.10.2016 iscritto al n. di rep. 3620, che si approva con il presente atto e verso il pagamento del canone annuo di Euro. 105,72.- (centocinque/72.-) a valere per l'anno 2016;

3. Il canone, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Veneto, dovrà essere versato nel secondo trimestre dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso, in tutto o in parte, della concessione;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

5. di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Michele Antonello

(Codice interno: 330843)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 34 del 05 ottobre 2016

concessione per l'utilizzo di un'area di 9.690 mq a scopo agricolo in Comune di Trichiana, loc. Longhere, su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza dei torrenti Tuora e Marteniga, a rinnovo della concessione di cui al Decreto n.93 del 4.06.2010 (pratica n. C/0687). Domanda di rinnovo della ditta Kofol Nives in data 30.08.2016.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente la Struttura Regionale Genio Civile di Belluno istruisce le istanze per il rilascio delle Concessioni per l'utilizzo dei Beni del Demanio Idrico, sottoponendole all'esame della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici. Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - istanza di concessione del 30.08.2016 ; - disciplinare obblighi e condizioni n. 3619 in data 3.10.2016.

Il Direttore

VISTO il Decreto n.93 del 4.06.2010 della Direzione Distretto Bacino Idrografico Piave, Livenza, Sile - Genio Civile di Belluno, con il quale è stata rilasciata alla ditta Kofol Nives fino al 3.06.2016, la concessione idraulica, regolata dal disciplinare obblighi e condizioni n.2943 del 31.05.2010, per l'utilizzo a scopo agricolo di mq.9690 di area demaniale, di pertinenza dei torrenti Tuora e Marteniga, in Comune di Trichiana, Loc. Longhere;

VISTA la domanda, in data 30.08.2016, con la quale la ditta Kofol Nives ha chiesto il rinnovo della concessione in oggetto;

VISTO il disciplinare, in data 3.10.2016, iscritto al n. 3619 di repertorio dell'Unità Organizzativa - Genio Civile di Belluno contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

VISTO il T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;

VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;

VISTA la L. 6.1.1994 n. 37;

VISTI la L. 59/97 e il D.lgs. 112/98;

VISTA la L.R. 13.4.2001 n.11 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 7.11.2003 n. 27;

VISTA la D.G.R. 2509/2003;

VISTA la D.G.R. 418/2004;

VISTA la D.G.R. n. 1997/2004 e successive disposizioni;

RITENUTO che la concessione richiesta è ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

decreta

1. Fatti salvi i diritti dei terzi, è concesso, alla ditta Kofol Nives l'utilizzo di un'area di 9.690 mq. a scopo agricolo in Comune di Trichiana, loc. Longhere, su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza dei torrenti Tuora e Marteniga, a rinnovo della concessione di cui al Decreto n.93 del 4.06.2010;

2. La concessione è rinnovata per anni 10 (dieci) a decorrere dal 4.06.2016, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nel disciplinare in data 3.10.2016 iscritto al n. di rep. 3619, che si approva con il presente atto e verso il pagamento del canone annuo di Euro. 105,72.- (centocinque/72.-) a valere per l'anno 2016;

3. Il canone, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Veneto, dovrà essere versato nel secondo trimestre dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso, in tutto o in parte, della concessione;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

5. di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Michele Antonello

(Codice interno: 330871)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 35 del 06 ottobre 2016

Concessione per il mantenimento di n.2 attraversamenti con condotta metallica per il trasporto gas metano in Comune di Feltre, loc. Via Montelungo su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del torrenti Musil e Stizzon, a rinnovo della concessione di cui al Decreto n.14105/95 del 6.02.1996 del Magistrato alle Acque di Venezia (pratica n. C/1202). Domanda di rinnovo della Società Italiana per il Gas p. A. (ITALGAS S.p.A.) in data 30.03.2016.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente la Struttura Regionale Genio Civile di Belluno istruisce le istanze per il rilascio delle Concessioni per l'utilizzo dei Beni del Demanio Idrico, sottoponendole all'esame della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici. Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - istanza di concessione del 30.03.2016 ; - disciplinare obblighi e condizioni n. 3618 in data 3.10.2016 .

Il Direttore

VISTO il Decreto Magistrato alle Acque di Venezia n.14105/95 del 6.02.1996, con il quale è stata rilasciata alla Società Italiana per il Gas fino al 5.02.2015, la concessione idraulica regolata dal disciplinare obblighi e condizioni n.9374 del 10.10.1995, per un attraversamento con condotta del Rio Musil e un attraversamento, sempre con condotta gas del torrente Stizzon, in comune di Feltre, in area DPS di pertinenza del Rio Musil e del Torrente Stizzon;

VISTA la domanda in data 30.03.2016, con la quale la Società Italiana per il Gas p. A. (ITALGAS SpA) ha chiesto il rinnovo della concessione in oggetto;

RITENUTO che la concessione dei due attraversamenti (Rio Musil e torr. Stizzon), disciplinati dalla pratica in carico all'Agenzia del Demanio n.171/0306, sia riversata nella presente concessione, con la conseguente cessazione della pratica statale;

VISTO il disciplinare in data 3.10.2016, iscritto al n. 3618 di repertorio dell'Unità Organizzativa - Genio Civile di Belluno, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

VISTO il T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;

VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;

VISTA la L. 6.1.1994 n. 37;

VISTI la L. 59/97 e il D.lgs. 112/98;

VISTA la L.R. 13.4.2001 n.11 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 7.11.2003 n. 27;

VISTA la D.G.R. 2509/2003;

VISTA la D.G.R. 418/2004;

VISTA la D.G.R. n. 1997/2004 e successive disposizioni;

RITENUTO che la concessione richiesta è ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

decreta

1. Fatti salvi i diritti dei terzi, **è concesso**, alla Società Italiana per il Gas p. A. (ITALGAS SpA) il mantenimento di n.2 attraversamenti con condotta metallica per il trasporto gas metano in Comune di Feltre, loc. Via Montelungo **su** area di

proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del torrenti Musil e Stizzon, a rinnovo della concessione di cui al Decreto n.14105/95 del 6.02.1996 del Magistrato alle Acque di Venezia;

2. La concessione è rinnovata per anni 30 (trenta) a decorrere dal 6.02.2015, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nel disciplinare in data 3.10.2016 iscritto al n. di rep. 3618, che si approva con il presente atto, e verso il pagamento del canone annuo di Euro. 422,90.- (quattrocentoventidue/90.-) a valere per l'anno 2016;

3. Il canone, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Veneto, dovrà essere versato nel secondo trimestre dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso, in tutto o in parte, della concessione;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

5. di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Michele Antonello

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA

(Codice interno: 330739)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 14 del 09 agosto 2016

Rilascio di concessione sul demanio idrico inerente n. 9 attraversamenti aerei di corsi d'acqua demaniali con linea elettrica AT tensione 130 KV nel Comune di Grezzana (VR). Richiedente A.G.S.M. Verona S.P.A. L.R. 41/88 R.D. n. 523/1904 norme di polizia idraulica pratica n. 8494.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta ind ata 17.9. 1958. Decreto del Ministero LL.PP. n. 1266/ve del 2.5.1959. Disciplinare rep. n. 822 del 8.8.2016. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 art. 23.

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 17/09/1958 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per oggetto n. 9 attraversamenti aerei dei corsi d'acqua vaio Fanaro, vaio Cavazze, vaio del Conte, vaio Valdara, vaio Fontanelle, vaio Canossa, vaio del Briago, progno Valpanena (2 volte) con linea elettrica di AT con tensione di 130 kV nel Comune di Grezzana (VR);

VISTO il decreto del Ministero Lavori Pubblici n. 1266/ve del 02/05/1959 con il quale veniva rilasciata l'autorizzazione per la realizzazione degli attraversamenti in oggetto indicati;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il disciplinare rep. n. 822 in data 08/08/2016 e ha versato i canoni richiesti ed ha costituito la cauzione definitiva a garanzia del pagamento dei futuri canoni e del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo;

VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n.523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59";

CONSIDERATO che l'art.86 del citato Decreto Legislativo n.112/1998 dispone che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedano le regioni e gli enti locali competenti per territorio e che l'art.89 del d.lgs. medesimo conferisce, tra l'altro, alle regioni e agli enti locali le funzioni relative ai compiti di polizia idraulica e alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;

CONSIDERATO che la natura demaniale dei corsi d'acqua configurano la competenza di questa Unità Organizzativa Genio Civile Verona in merito alla valutazione, sotto il profilo idraulico, dell'intervento da realizzare ai sensi del R.D. n.523/1904;

VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n.41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";

VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";

decreta

1. È rilasciata al richiedente A.G.S.M. Verona S.p.A. con sede in Lungadige Galtarossa n. 8 - Verona Partita I.V.A. 027701303231 la concessione sul demanio idrico avente per oggetto l'attraversamento aereo del fiume Adige con linea elettrica AT a 130 kV in località Palazzina nel Comune di Verona;
2. La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare rep. n. 822 del 08/08/2016, che forma parte integrante del presente decreto, e versato il pagamento del canone annuo di Euro 1.119,43 (euro millecentodiciannove/43), calcolato ai sensi della vigente normativa e dell'indice ISTAT per l'anno 2016, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge;

3. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14/05/2013 n. 33;
4. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale regionale delle acque con sede in Venezia (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

Marco Dorigo

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 330828)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 34 del 14 settembre 2016

O.P.C.M. n. 3906/2010 O.C.D.P.C. n. 43/2013. O.C. n. 12/2011 - Allegato D - Intervento n. 5. Completamento dei lavori di consolidamento ed allargamento del Torrente Alpone tra il ponte della circonvallazione ed il ponte sulla S.R. 11. Importo di progetto euro 900.000,00 - c.u.p. H62J11000220001 proroga termini decreto di esproprio. (art. 13, comma 5 DPR 327/2001).

[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento proroga di un anno il termine previsto per l'emanazione del decreto di esproprio al fine di consentire il completamento delle verifiche documentali per le registrazioni contabili finalizzate al pagamento del saldo delle indennità di esproprio.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di confermare, ai fini e per gli effetti del D.P.R. 08/06/2001 n.327, quali interventi di pubblica utilità i lavori di somma urgenza eseguiti nei tratti del Torrente Alpone a monte ed a valle del ponte Rezzina, lungo l'argine S.Lorenzo in Comune di Soave e in corrispondenza dello sfioratore S.Lorenzo, il cui piano particellare è stato approvato con decreto del Soggetto Attuatore del Genio Civile di Verona n. 126 del 07/11/2011 relativo al "Completamento dei lavori di consolidamento ed allargamento arginale del Torrente Alpone tra il ponte della circonvallazione ed il ponte sulla S.R. 11" di cui all'Ordinanza Commissariale n. 12/2011 - Allegato D - Intervento n. 5;
2. di prorogare al 06/10/2017 il termine previsto per l'emissione del decreto di esproprio per l'acquisizione dei terreni, come previsto dell'art.13 comma 5 del D.P.R. del 8 giugno 2001, n. 327;
3. di inviare copia del presente provvedimento al Soggetto Responsabile all'esecuzione degli interventi di cui all'O.P.C.M. 3906/2010 - O.C.D.P.C. 43/2013 e a tutti gli interessati.
4. di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;

Marco Dorigo

(Codice interno: 330829)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 47 del 28 settembre 2016

R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel comune di Nogara - in Via Boschetto tramite un pozzo di prelievo ad uso igienico ed assimilati (igienico-sanitario). Concessionaria: PUTTINI CHIARELLA MARIA. Pratica D/2909.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: domanda originale prot. n. 333972 del 15.9.2016; parere Autorità di Bacino del Fiume Fissero-Tartaro-Canalbianco prot. n. 119227 del 25.3.2016; parere Acque Veronesi prot. n. 14248 del 23.9.2015; disciplinare della concessione d'uso prot. n. 347096 del 15.9.2016. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 art. 23.

Il Direttore

VISTA l'istanza del 17/08/2015 (prot. n. 333972) di Puttini Chiarella Maria (*omissis*), tesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea ad uso igienico ed assimilati (igienico-sanitario), nel Comune di Nogara in via Boschetto, mediante un pozzo terebrato sul fg. 19 mappale n. 225;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del 05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;

VISTO il disciplinare della concessione d'uso protocollo n. 347096 del 15/09/2016 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione in oggetto;

VERIFICATO che il titolare della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione del sopra citato disciplinare;

RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al sopra citato disciplinare, allegato parte integrante del presente atto;

decreta

1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, a Puttini Chiarella Maria, come in premessa indicata, il diritto di derivare dalla falda sotterranea in comune di Nogara - in via Boschetto, medi l/s 0,0005 e massimi l/s 0,003 e un volume annuo di m^3 10 d'acqua pubblica ad uso igienico ed assimilati (igienico-sanitario), mediante il pozzo di prelievo identificato catastalmente al foglio 19 mappale 225.

2. Di accordare la concessione per anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2026, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 347096 del 15/09/2016 sottoscritto dalle parti, nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a Euro 262,05 calcolato per l'anno 2016 ai sensi della vigente normativa, e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.

3. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot. n. 347096 del 15/09/2016, parte integrante del presente decreto, stipulato tra Puttini Chiarella Maria e l'Unità Organizzativa Genio civile Verona.

4. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, articolo 23.

5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.

Marco Dorigo

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 330830)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 60 del 04 ottobre 2016

O.P.C.M. 3906/2010 - O.C.D.P.C. n. 43/2013 - O.C. n. 18/2011 Allegato D intervento n. 2. Interventi per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010. Lavori di adeguamento del corpo arginale in sinistra idraulica del torrente Aldegà, con la realizzazione di un tratto "cedevole", verso il bacino di San Vito, per la messa in sicurezza del territorio comunale di Monteforte d'Alpone (VR) 2° stralcio. Importo del progetto euro 1.400.000,00 CUP H72J11000020001. Comuni San Bonifacio fogli 1-2-3- mappali vari LIQUIDAZIONE DELLA RATA DI SALDO CON DEPOSITO PRESSO LA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - BENEFICIARIO PELOSATO GIOVANNI - MODIFICA ED INTEGRAZIONE AL DECRETO N. 309 DEL 24/05/2016.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si propone il deposito presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato della rata di saldo delle indennità spettanti al beneficiario Sig. Pelosato Giovanni integrando l'allegato B al decreto n.309/2016 del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Verona - contenente l'elenco dei proprietari che non hanno inviato nei termini previsti l'accettazione definitiva.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di dare atto che le premesse e l'**Allegato A** formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di confermare in Euro 9.509,30 la somma da corrispondere a titolo di saldo a favore delle ditte indicate nell'**Allegato A** al presente provvedimento, che non hanno accettato la determinazione dell'indennità definitiva;
3. di proporre l'accantonamento della somma Euro 1.819,86 presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Venezia (ex Cassa Depositi e Prestiti) a favore del Sig. Pelosato Giovanni - C.F. PLSGNN47R14F508G;
4. di stabilire che trattandosi di acquisizione di terreni, sulle somme da corrispondersi a titolo di indennità di esproprio non deve essere operata la ritenuta d'imposta ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 35, DPR 327/2001 e all'art. 11, L. 413/91;
5. di stabilire che la presente proposta di pagamento trova copertura finanziaria per l'intero importo sull'impegno assunto per l'intervento n. 2 dell'Allegato D) con Ordinanza del Commissario Delegato n. 18/2011, sul capitolo della contabilità speciale n. 5458 aperta presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria provinciale di Venezia;
6. di prendere atto che il Decreto di autorizzazione al pagamento delle somme di cui ai punti 3 sarà predisposto dal Dirigente responsabile dell'attuazione degli interventi Alluvione 2010 di cui all'O.P.C.M. 3906/2010 - O.C.D.P.C. n. 43/2013;
7. di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. di stabilire che il presente provvedimento diverrà esecutivo decorsi trenta giorni dalla suddetta pubblicazione in assenza di opposizione di terzi da avanzarsi al Responsabile del Procedimento, ing. Umberto Anti, presso la Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Verona - con sede in Piazzale Cadorna, 2 - 37126 Verona, tramite pec: bacinoadigepo.verona@pec.regione.veneto.it.

Marco Dorigo

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 330831)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 61 del 04 ottobre 2016

O.P.C.M. n. 3906/2010 O.C.D.P.C. n. 43/2013. O.C. n. 12/2011. Interventi per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010. Ordinanza Commissariale n. 12 del 12.4.2011 - Allegato D - intervento n. 5 - Importo euro 900.000,00 - CUP H62J11000220001 - Occupazione permanente dei terreni relativa agli "Interventi di somma urgenza nel Comune di Soave per la realizzazione di un arginello di contenimento posto tra la sommità della strada che conduce a Monteforte d'Alpone e l'argine sinistro del torrente Tramigna, al fine di consentire l'utilizzo del Bacino di San Lorenzo (a San Bonifacio) senza rischi per il centro abitato di Soave". Comune di Soave foglio 31, mappali vari. APPROVAZIONE PIANO PARTICELLARE DEFINITIVO (PARTE), determinazione dell'indennità definitiva di esproprio e della rata di saldo (ex art. 20, comma 7-8 e art. 26, DPR 327/2001).

[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva il piano particellare (parte relativa alla somma urgenza indicata in oggetto) e si determina l'indennità definitiva di esproprio per i terreni acquisiti con la realizzazione dei lavori in oggetto e si propone il pagamento delle rate di saldo delle indennità spettanti alle ditte proprietarie e locatarie.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di dare atto che le premesse, l'**Allegato A** e l'**Allegato B** formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'**Allegato A** al presente provvedimento il piano particellare definitivo della parte relativa all'O.C. 12/2011, Allegato D - Intervento n.1 - codifica locale 866/2011, contenente gli elenchi delle aree acquisite, gli elenchi delle ditte concordatarie e gli importi delle indennità spettanti relative ai "Interventi di somma urgenza nel comune di Soave per la realizzazione di un arginello di contenimento posto tra la sommità della strada che conduce a Monteforte d'Alpone e l'argine sinistro del torrente Tramigna, al fine di consentire l'utilizzo del bacino di San Lorenzo (a San Bonifacio) senza rischi per il centro abitato di Soave";
3. di determinare quale indennità definitiva per far fronte al pagamento degli espropri ed occupazioni temporanee relative ai lavori indicati al punto 2) la somma complessiva di Euro 114.470,63;
4. di determinare in Euro 27.087,91 la somma complessiva da corrispondere a titolo di saldo a favore delle ditte concordatarie indicate nell'**Allegato B** e di liquidare e proporre il pagamento con il presente provvedimento della predetta rata di saldo come ripartito nel predetto allegato;
5. di stabilire che trattandosi di acquisizione di terreni, sulle somme da corrispondersi a titolo di indennità di esproprio non deve essere operata la ritenuta d'imposta ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 35, DPR 327/2001 e all'art. 11, L. 413/91;
6. di stabilire che la presente proposta di pagamento trova copertura finanziaria per l'intero importo sull'impegno assunto per l'intervento n. 5 dell'Allegato D) con Ordinanza del Commissario Delegato n. 12/2011, sul capitolo della contabilità speciale n. 5458 aperta presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria provinciale di Venezia;
7. di prendere atto che il Decreto di autorizzazione al pagamento delle somme di cui al punto 4 sarà predisposto dal Dirigente dell'Unità di Progetto Sicurezza e Qualità ai sensi dell'O.C.D.P.C. n. 43/2013;
8. di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di stabilire che il presente provvedimento diverrà esecutivo decorsi trenta giorni dalla suddetta pubblicazione in assenza di opposizione di terzi da avanzarsi al Responsabile del Procedimento, ing. Umberto Anti, presso la Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Verona - con sede in Piazzale Cadorna, 2 - 37126 Verona, tramite pec: bacinoadigepo.verona@pec.regione.veneto.it.

Marco Dorigo

Allegati *(omissis)*

(Codice interno: 330832)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 62 del 04 ottobre 2016

Modifica al decreto n. 22 del 7.9.2016 e liquidazione rata di saldo beneficiari Posenato Emanuele e Giuseppe. Interventi per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010. Lavori di diaframmatura dell'argine destro del torrente Alpone in affiancamento alla Roggia Vienega a monte ponte Costalunga in Comune di Monteforte e rifacimento paratoie di attraversamento della Roggia, tra gli stanti 85 e 88. OPCM 3906/2010 - OCDPC 43/2013 OC 18/2011. Allegato D intervento n. 10 Importo euro 1.400.000,00 - CUP H72J11000090001 - Comuni di Monteforte d'Alpone foglio 3, mappali vari.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva la modifica all'allegato C al decreto n.26/2016 contenente l'elenco delle indennità da depositare presso la Tesoreria Provinciale dello Stato e si propone il pagamento delle rate di saldo delle indennità spettanti alle ditte usufruttuarie e della nuda proprietà indicate in oggetto.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di dare atto che le premesse e gli Allegati A, B formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di confermare con il presente atto quanto disposto con il proprio decreto n.22 del 07/09/2016 relativamente all'approvazione del piano particellare d'esproprio definitivo e alla determinazione delle indennità definitive, di cui all'Allegato A dello stesso provvedimento, per l'acquisizione dei terreni per l'esecuzione dei "Lavori di diaframmatura dell'argine destro del torrente Alpone in affiancamento alla Roggia Vienega a monte del ponte di Costalunga in comune di Monteforte d'Alpone, e rifacimento paratoie di attraversamento della Roggia, tra gli stanti 85 e 88", dell'importo di Euro1.400.000,00, CUP H72J11000090001, di cui all'O.C. n.18/2011, Allegato "D ", Intervento n.10;

3. di confermare con il presente atto quanto disposto con il proprio decreto n.22 del 07/09/2016 relativamente alla proroga dei termini per il completamento della procedura espropriativa;

4. di confermare quanto disposto con proprio decreto relativamente alla proposta di pagamento del saldo delle indennità spettanti alle ditte indicate nell'Allegato B dello stesso provvedimento;

5. di proporre il pagamento dell'importo complessivo di Euro 3.707,25 da corrispondere a titolo di saldo a favore delle ditte concordataria indicate nell'Allegato A del presente provvedimento;

6. di proporre l'accantonamento della somma di Euro 42.608,60 presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Venezia (ex Cassa Depositi e Prestiti), da corrispondere alle ditte di cui all'Allegato B del presente provvedimento che non hanno prodotto l'accettazione dell'indennità definitiva;

7. di stabilire che trattandosi di acquisizione di terreni, sulle somme da corrispondersi a titolo di indennità di esproprio non deve essere operata la ritenuta d'imposta ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 35, DPR 327/2001 e all'art. 11, L. 413/91;

8. di stabilire che la presente proposta di pagamento trova copertura finanziaria per l'intero importo sull'impegno assunto per l'intervento n. 10 dell'Allegato D) con Ordinanza del Commissario Delegato n. 18/2011, sul capitolo della contabilità speciale n. 5458 aperta presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria provinciale di Venezia;

9. di prendere atto che il Decreto di autorizzazione al pagamento delle somme di cui ai punti 5. e 6. sarà predisposto dal Dirigente Responsabile dell'attuazione degli interventi di cui all'O.P.C.M. 3906/2010 ai sensi dell'O.C.D.P.C. n. 43/2013;

10. di confermare, ai fini e per gli effetti del D.P.R. 08/06/2001 n.327, quali interventi di pubblica utilità i "Lavori di diaframmatura dell'argine destro del torrente Alpone in affiancamento alla Roggia Vienega a monte del ponte di Costalunga in comune di Monteforte d'Alpone, e rifacimento paratoie di attraversamento della Roggia, tra gli stanti 85 e 88" di cui all'Ordinanza Commissariale n.18/2011, Allegato "D ", Intervento n.10;

11. di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;

12. di stabilire che il presente provvedimento diverrà esecutivo decorsi trenta giorni dalla suddetta pubblicazione in assenza di opposizione di terzi da avanzarsi al Responsabile del Procedimento, ing. Marco Dorigo, presso l'Unità Organizzativa Genio civile Verona con sede in Piazzale Cadorna, 2 - 37126 Verona, tramite pec: bacinoadigepo.verona@pec.regione.veneto.it.

Marco Dorigo

Allegati *(omissis)*

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO

(Codice interno: 330718)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 79 del 15 settembre 2016

Richiedente: Engim Veneto Concessione : occupazione area demaniale di ex corso d'acqua ora interrato confluente sul Limbraga con previsione di edificazione in Comune di Treviso foglio 18 mapp. di riferimento 180-1475 Pratica: C07544 Rilascio di concessione sul Demanio Idrico.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione sul demanio idrico Domanda prot. n. 160283 in data 26.04.2016 Voto C.T.R.D. n. 154 in data 21.06.2016 Disciplinare n. 8255 di repertorio in data 06.09.2016.

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 26.04.2016 prot. n. 160283 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per oggetto: occupazione area demaniale di ex corso d'acqua ora interrato confluente sul Limbraga con previsione di edificazione in Comune di Treviso foglio 18 mapp. di riferimento 180-1475;

VISTO il voto n. 154 in data 21.06.2016 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 8255 di rep. in data 06.09.2016 a garanzia del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;

VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART. 1 - È rilasciata al richiedente Engim Veneto con sede in Vicenza Via Vittorio Veneto - C.F./P.IVA: 03094620246, la concessione sul demanio idrico ex corso d'acqua demaniale interrato confluente sul Limbraga sulla base del Disciplinare n. 8255 di rep. in data 06.09.2016 di cui si richiama integralmente il contenuto;

ART. 2 - La presente concessione avrà termine il **31.07.2026;**

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 330719)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 106 del 27 settembre 2016

Richiedente: AP Reti Gas S.p.A. Concessione: attraversamento del torrente Ruio la Val con tubo gas metano in corrispondenza di via Serravalle del comune di Cison di Valmarino Pratica: C00743 Rilascio di concessione di rinnovo sul Demanio Idrico.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione di rinnovo sul demanio idrico Domanda prot. n. 285802 in data 25.07.2016 Voto C.T.R.D. n. 196 in data 08.05.1985 Disciplinare n. 8269 di repertorio in data 13.09.2016

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 25.07.2016 prot. n. 285802 per ottenere il rinnovo della concessione sul demanio idrico avente per oggetto: attraversamento del torrente Ruio la Val con tubo gas metano in corrispondenza di via Serravalle del comune di Cison di Valmarino;

VISTO il voto n. 196 in data 08.05.1985 con cui la Commissione Consultiva aveva espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 8269 di rep. in data 13.09.2016 a garanzia del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;

VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART. 1 - È rilasciato al richiedente AP Reti Gas S.p.A. con sede in Pieve di Soligo Via Verizzo - C.F./P.IVA: 04802420267, il rinnovo della concessione sul demanio idrico torrente Ruio la Val sulla base del Disciplinare n. 8269 di rep. in data 13.09.2016 di cui si richiama integralmente il contenuto;

ART. 2 - La presente concessione avrà termine il **31.12.2026;**

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 330720)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 116 del 28 settembre 2016

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario, in Comune di San Polo di Piave (TV) per moduli 0.0001 - T.U. 1775/1933 - L. 36/1994 e s.m.i. - D.P.R. 238/1999 - D.G.R.V. 597/2010. Concessionario : Consorzio Agrario di Treviso e Belluno Soc. Coop. a r.l. - Paese (TV) Pratica n. 1005

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea

Il Direttore

VISTA/E la/e denuncia/e pozzo in data 05.08.1994 della ditta Consorzio Agrario di Treviso e Belluno Soc.Coop. a r.l.;

VISTA la domanda in data 31.01.1997 della ditta Consorzio Agrario di Treviso e Belluno Soc.Coop. a r.l., intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua indicata in oggetto;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI la L.36/1994 e s.m.i, il D.P.R. 238/1999, il D.G.R.V. 597/2010;

VISTO il disciplinare n. 8284 di repertorio del 22.09.2016 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Consorzio Agrario di Treviso e Belluno Soc.Coop. a r.l. (C.F. 00329080261), con sede a Paese (TV), Str. Feltrina-Castagnole n. 56, la concessione di Derivazione acqua da falda sotterranea ad uso igienico sanitario. nel comune di San Polo di Piave (TV), fg. 10 mapp.670, per complessivi moduli medi 0.0001.

ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 22.09.2016 n.8284 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 262,04, riferito al corrente anno, calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 330721)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 117 del 28 settembre 2016

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo, in Comune di Paese (TV) per moduli 0.00212 - T.U. 1775/1933 - L. 36/1994 e s.m.i. - D.P.R. 238/1999 - D.G.R.V. 597/2010. Concessionario : Vanin Alessio - Quinto di Treviso (TV) Pratica n. 2007

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea

Il Direttore

VISTA la domanda in data 08.08.2000 della ditta Vanin Isolino, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua indicata in oggetto;

VISTA la domanda in data 12.04.2016 della ditta Vanin Alessio, che ha comunicato il subentro alla pratica intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua indicata in oggetto;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI la L.36/1994 e s.m.i, il D.P.R. 238/1999, il D.G.R.V. 597/2010;

VISTO il disciplinare n. 8204 di repertorio del 12.07.2016 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Vanin Alessio (*omissis*), la concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Paese (TV), fg. 34 mapp.87, per complessivi moduli medi 0,00212.

ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 12.07.2016 n. 8204 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,80, riferito al corrente anno 2016, calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 330722)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 118 del 28 settembre 2016

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso industriale tramite due pozzi, in Comune di Ponzano Veneto(TV) per moduli 0.00270 - T.U. 1775/1933 - L. 36/1994 e s.m.i. - D.P.R. 238/1999 - D.G.R.V. 597/2010. Concessionario : Becher S.p.A. - Ponzano Veneto (TV) Pratica n. 2112

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea

Il Direttore

VISTA/E la/e denuncia/e pozzo in data 19.07.1994 della ditta Salumificio Paderno S.p.A.;

VISTA la domanda in data 29.06.2001 della ditta Becher S.p.A., intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua indicata in oggetto;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI la L.36/1994 e s.m.i, il D.P.R. 238/1999, il D.G.R.V. 597/2010;

VISTO il disciplinare n. 8227 di repertorio del 28.07.2016 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Becher S.p.A. (C.F. 00192840262), con sede a Ponzano Veneto (TV), Via Postumia n. 36, la concessione di derivazione acqua dalla falda sotterranea per uso industriale tramite due pozzi nel comune di Ponzano Veneto (TV), fg. 18 mapp.57, per complessivi moduli medi 0.0027.

ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 28.07.2016 n.8227 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 1219,43, riferito al corrente anno, calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 330723)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 119 del 28 settembre 2016

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso industriale, in Comune di Ponzano Veneto(TV) per moduli 0.003 - T.U. 1775/1933 - L. 36/1994 e s.m.i. - D.P.R. 238/1999 - D.G.R.V. 597/2010. Concessionario : Becher S.p.A. - Ponzano Veneto (TV) Pratica n. 2113

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea

Il Direttore

VISTA/E la/e denuncia/e pozzo in data 12.12.1997 della ditta Salumificio Sile S.r.l.;

VISTA la domanda in data 29.06.2001 della ditta Becher S.p.A., intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua indicata in oggetto;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI la L.36/1994 e s.m.i, il D.P.R. 238/1999, il D.G.R.V. 597/2010;

VISTO il disciplinare n. 8228 di repertorio del 28.07.2016 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Becher S.p.A. (C.F. 00192840262), con sede a Ponzano Veneto (TV), Via Postumia n. 36, la concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso industriale nel comune di Ponzano Veneto (TV), fg. 20 mapp.1474, per complessivi moduli medi 0.003.

ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 28.07.2016 n.8228 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 1219,43 riferito al corrente anno, calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 330724)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 120 del 28 settembre 2016

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo, in Comune di Godega di Sant Urbano (TV) per moduli 0.006 - Concessionario : Società Agricola Guzzo s.s. - Godega di Sant Urbano (TV) Pratica n. 4504

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea

Il Direttore

VISTO il decreto n.353 del 02.05.2012 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda in data 22.09.2016 della ditta Società Agricola Guzzo s.s., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;

VISTO il disciplinare n. 5974 di repertorio del 16.04.2012 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Società Agricola Guzzo s.s. (C.F. 01777980267), con sede a Godega di Sant'Urbano (TV), via Cattaneo n. 4, il rinnovo e subentro a Guzzo Roberto (*omissis*) nella concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Godega di Sant'Urbano (TV), fg. 5 mapp.425, per complessivi moduli medi 0.006.

ART. 2 -Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 16.04.2012 n.5974 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,80, riferito al corrente anno, calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.353 del 02.05.2012 e dell'art.1 del disciplinare n.5974 del 16.04.2012, il prelievo d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,006 pari a metri cubi annui 19.000.

ART. 4 - A parziale modifica dell'art. 3 del precedente disciplinare di concessione n. 5974 di repertorio del 16.04.2012, si stabilisce che, affinché possa essere verificata la quantità d'acqua prelevata e concessa, in alternativa all'istallazione di uno strumento di misura è consentita una dichiarazione annuale delle portate ovvero dei volumi forfettariamente prelevati, espressa sulla base delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature di prelievo e della durata temporale ed inviarne comunicazione agli Enti indicati nel citato art. 3.

ART. 5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 6 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 330725)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 121 del 28 settembre 2016

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario e antincendio in Comune di Ormelle (TV) per moduli 0.00007 - T.U. 1775/1933 - L. 36/1994 e s.m.i. - D.P.R. 238/1999 - D.G.R.V. 597/2010. Concessionario : Triveneta Vetro SpA - Ormelle (TV) Pratica n. 4768

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea

Il Direttore

VISTA la denuncia pozzo in data 29.07.1994 della ditta Mobilificio Robur S.n.c. di Fuser Renato & C.;

VISTO il fallimento della ditta Mobilificio Robur S.n.c. di Fuser Renato & C. con sentenza del tribunale di Treviso n. 92/2015del 15.05.2015.

VISTA l'acquisizione dei terreni e dei fabbricati da parte della ditta Triveneta Vetro S.p.a. tramite gara a procedura competitiva dal fallimento della ditta Mobilificio Robur S.n.c. di Fuser Renato & C., come da atto notarile registrato a Treviso il 02.02.2016 al n. 1541 serie 1T rep. n. 84621.

VISTA la domanda in data 13.06.2016 della ditta Triveneta Vetro S.p.A., intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua indicata in oggetto;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI la L.36/1994 e s.m.i, il D.P.R. 238/1999, il D.G.R.V. 597/2010;

VISTO il disciplinare n. 8219 di repertorio del 19.07.2016 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla ditta Triveneta Vetro S.p.a. (C.F. 02412190262), con sede a Ormelle (TV), via Ing.. Giuseppe Tagliercio n. 14, la concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario e antincendio nel comune di Ormelle (TV), fg. 6 mapp.137, per complessivi moduli medi 0,00007.

ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 19.07.2016 n.8219 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 262,04, riferito al corrente anno 2016, calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 330726)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 125 del 29 settembre 2016

PAR FSC (ex FAS) 2007 2013 Asse prioritario 2 Difesa del Suolo. Linea di intervento 2.1. DGRV n. 2330 del 16.12.2013 - DGRV n. 532 del 21.4.2015. «Interventi per la laminazione delle piene del Fiume Monticano alla confluenza con il fosso Borniola in Comune di Fontanelle (TV)» (VE20P033) Importo complessivo E. 2.100.000,00. CUP: H91H13000870001 Affidamento incarico professionale, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006, per "Messa in opera apparati per il monitoraggio del livello piezometrico della falda" (p.to 9, prescrizioni parere n. 524/03.06.2015 Comm. Reg. V.I.A.). Importo complessivo E. 11.600,00 CIG: Z9E1AB38C6
[Consulenze e incarichi professionali]

Il Direttore

PREMESSO:

- che con delibera n. 2330 del 16.12.2013 la Giunta Regionale ha approvato il programma definitivo degli interventi finanziati con la prima tranche delle risorse assegnate alla Regione Veneto con il PAR FSC (ex FAS) 2007 - 2013, nonché lo schema di Accordo di Programma Quadro (APQ);
- che in data 18.12.2013 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma Quadro (APQ) con il MISE e il MATTM, indispensabile per l'avvio degli interventi sopra citati;
- che l'intervento specificato in oggetto è ricompreso nel riparto degli interventi previsti nell'Accordo di Programma Quadro per un importo complessivo di Euro 1.800.000,00, avente quale Soggetto Attuatore l'Unità di Progetto del Genio Civile di Treviso (ora U.O. Genio Civile di Treviso);
- che con delibera n. 532 del 21.4.2015 la Giunta Regionale ha approvato lo schema dell'Atto integrativo all'Accordo di Programma Quadro (APQ) in materia di Difesa del Suolo e della Costa, Asse 2 - Difesa del Suolo (DGR 2330/2013) all'interno del quale vi è l'intervento in argomento per un ulteriore finanziamento di Euro 500.000,00;

VISTI il decreti della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso:

- n. 701 del 25.11.2015 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo a «Interventi per la laminazione delle piene del Fiume Monticano alla confluenza con il fosso Borniola in Comune di Fontanelle (TV)» (VE20P033) per l'importo complessivo di Euro 2.100.000,00
- n. 406 del 26.5.2016 con il quale è stata aggiudicata in via definitiva l'esecuzione dei lavori in argomento;

PRESO ATTO che per la realizzazione dell'intervento risulta necessario provvedere, tra l'altro, all'attività sotto elencata:

- Messa in opera apparati per il monitoraggio del livello piezometrico della falda *(p.to 9, prescrizioni parere n. 524/03.06.2016 Comm. Reg. V.I.A.);*

VISTO il D.R. a contrare n. 181 del 16.3.2016 con cui lo scrivente, in merito ai lavori in oggetto, ha definito la procedura per l'affidamento di n. 4 incarichi professionali, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/2006, dove è ricompreso al n. 2 "Messa in opera apparati per il monitoraggio del livello piezometrico della falda *(p.to 9, prescrizioni parere n. 524/03.06.2016 Comm. Reg. V.I.A.);*

PRESO ATTO che con D.R. del Direttore della Sezione Lavori Pubblici n. 978 del 31.8.2015, come modificato e integrato dal D.R. n. 148 del 30.3.2016, è stato approvato l'aggiornamento dell'elenco dei consulenti e prestatori di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria per l'affidamento di incarichi per un corrispettivo stimato di importo inferiore a Euro 100.000,00 (IVA esclusa);

CONSIDERATO che, per lo specifico incarico in parola, si è ritenuto di rivolgersi alla Società GAIA ENGINEERING s.r.l. con sede a Pordenone, per la specifica esperienza e la particolare conoscenza dei luoghi, che risulta iscritta al suddetto elenco al n. progressivo 204 (riferimento 748);

PRESO ATTO che il dott. Enzo De Biasio, in qualità di legale rappresentante della Società GAIA ENGINEERING s.r.l. con sede a Pordenone - Piazzetta Cavour, 1 (C.F. e P. IVA 01589470937), interpellato al riguardo, ha manifestato la piena disponibilità ad assumere l'incarico professionale impegnandosi a fornire le prestazioni richieste per l'importo complessivo di Euro 11.600,00 (Euro 9.142,50 + CNPAIA 4% Euro 365,70 + IVA 22 % sul totale Euro 2.091,80), come da offerta economica in data 24.4.2016, che il sottoscritto ritiene congrua in considerazione dell'importo delle opere e dell'urgenza richiesta;

CONSIDERATO che lo scrivente ha accertato la congruità dell'offerta presentata, anche in considerazione dell'importo delle opere e dell'urgenza richiesta, e ha altresì verificato, acquisendo la necessaria documentazione, i requisiti previsti dalla

normativa vigente e dichiarati dal dott. Enzo De Biasio, in qualità di legale rappresentante della la Società GAIA ENGINEERING s.r.l., in data 18.7.2016;

CONSIDERATO:

- che la L.R. 31.12.2012 n. 54, come modificata dalla L.R. 17.5.2016 n. 14, disciplina le funzioni della Giunta regionale, l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività amministrativa delle strutture a essa afferenti;
- che l'allegato A della DGR n. 803/2016 assegna, tra l'altro, l'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso *(ex Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso - Settore Genio Civile di Treviso)* alla Direzione Operativa con le competenze di Presidio tecnico territoriale (bacini idrografici: ex genio civile);

VISTO il D.R. n. 7 dell'11.8.2016 con il quale il Direttore della Direzione Operativa ha individuato gli atti e i provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso;

PRESO ATTO che fra le competenze dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso sono ricompresi gli "Affidamenti di Incarichi e servizi tecnici" di importo inferiore a Euro 40.000,00;

VISTA la D.G.R. n. 3220 del 27.10.2009 "Elenco di professionisti per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative connesse, per corrispettivo stimato di importo inferiore a Euro 100.000,00";

VISTO l'art. 125 - comma 11 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

decreta

1. Di affidare l'incarico professionale alla Società GAIA ENGINEERING s.r.l. con sede a Pordenone - Piazzetta Cavour, 1 (C.F. e P. IVA 01589470937) per "Messa in opera apparati per il monitoraggio del livello piezometrico della falda *(p.to 9, prescrizioni parere n. 524/03.06.2016 Comm. Reg. V.I.A.)* in merito ai lavori di «Interventi per la laminazione delle piene del Fiume Monticano alla confluenza con il fosso Borniola in Comune di Fontanelle (TV)» (VE20P033).
2. Di approvare lo schema di Convenzione in ordine all'espletamento dell'incarico in argomento, **allegato A** al presente decreto.
3. Agli oneri derivanti dall'espletamento dell'incarico, pari complessivamente a Euro 11.600,00 (Euro 9.142,50 + CNPAIA 4% Euro 365,70 + IVA 22 % sul totale Euro 2.091,80) si farà fronte con i fondi previsti nell'apposito capitolo di bilancio regionale, da impegnarsi con successivo decreto.
4. La relativa convenzione verrà stipulata dal Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso.
5. Il presente provvedimento dovrà essere pubblicato ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 14.3.2013 n. 33.
6. Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale delle Regione del Veneto omettendo l'allegato di cui al precedente punto 2.

Alvise Luchetta

Allegato *(omissis)*

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA

(Codice interno: 330754)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 81 del 03 ottobre 2016

O.C.D.P.C. 43/2013 D.G.R. n. 1708/2015 Decreto n. 234/2015. Progetto n. 1281 " Interventi di sistemazione idraulica lungo il fiume Tesina e i suoi affluenti, torrente Laverda e torrente Chiavone, nei comuni vari della provincia di Vicenza". - Importo complessivo Euro 1.200.000,00. - CUP H87B16000000002- Incarico professionale per rilievo topografico, service di progettazione esecutiva delle opere di consolidamento e assistenza alla direzione dei lavori per il tratto dal ponte di Via Cantarana alla località Case meda in comune di Mason Vicentino. Approvazione schema di convenzione. - CIG ZD51B476C3.

[Consulenze e incarichi professionali]

Note per la trasparenza:
Si affida l'incarico professionale per rilievo topografico, service di progettazione esecutiva delle opere di consolidamento e assistenza alla direzione dei lavori per il tratto dal ponte di Via Cantarana alla località Case meda inerente il Progetto n. 1281 " *Interventi di sistemazione idraulica lungo il fiume Tesina e i suoi affluenti, torrente Laverda e torrente Chiavone, nei comuni vari della provincia di Vicenza"* finanziato con i fondi della contabilità speciale n. 5458 di cui all'OPCM 3906/2010 e successiva OCDPC 43/2013, come indicato nella DGR 1708/2015.

Il Direttore

Premesso che:

- Con OCDPC 43/2013 la Regione Veneto veniva individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi per fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio regionale nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010;
- ai sensi dell'art. 1, comma 2, del suddetto provvedimento veniva individuato il Dirigente della Sezione Sicurezza e Qualità, quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della Regione del Veneto nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e nelle attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso;
- con DGR 1708/2015 è stato approvato il Piano di assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 290 della Legge n. 228/2012, ripartite con DPCM 23.03.2013 nel quale rientra l'intervento : "*Interventi di sistemazione idraulica lungo il fiume Tesina e i suoi affluenti, torrente Laverda e torrente Chiavone, nei comuni vari della provincia di Vicenza"* dell'importo complessivo di Euro 1.200.000,00 ;
- con Decreto del Direttore della Sezione Sicurezza e Qualità n. 234/2015 è stato confermato il finanziamento relativo all'intervento di cui al punto precedente ed impegnato il relativo importo di Euro 1.200.000,00 sulla contabilità speciale n. 5458 di cui all'OPCM 3906/2010 e successiva OCDPC 43/2013;
- con nota del Presidente della Regione del Veneto prot. n. 293532 del 29/07/2016, a seguito della riorganizzazione della Regione del Veneto, di cui alle DDGGRR n. 435 del 15/04/2016, n. 802 e n. 803 del 27/05/2016, n. 1111 del 29/06/2016 e n. 1223 del 26/07/16, si conferma l'Ing. Alessandro De Sabbata, già Direttore della Sezione Sicurezza e Qualità, ora Direttore della Struttura di Progetto "Gestione Post Emergenze connesse ad eventi calamitosi", quale Soggetto Responsabile per le funzioni sopra riportate;
- con nota prot. CG/0041140 dell'11/08/2016 il Capo Dipartimento della Protezione Civile ha preso atto di quanto rappresentato dalla Regione del Veneto autorizzando, nelle more dell'adozione di apposita Ordinanza, il Direttore della Struttura di Progetto "Gestione Post Emergenze connesse ad eventi calamitosi" a procedere all'espletamento di tutte le iniziative di carattere solutorio rispetto alle obbligazioni certe, liquide ed esigibili a suo tempo assunte;

Considerato che i lavori "*Interventi di sistemazione idraulica lungo il fiume Tesina e i suoi affluenti, torrente Laverda e torrente Chiavone, nei comuni vari della provincia di Vicenza",* prevedono il consolidamento ovvero il rifacimento dei muri spondali esistenti a valle del ponte di Via Cantarana, in comune di Mason Vicentino, in un tratto caratterizzato da elevata pensilità.

L'Ufficio ha necessità di effettuare rilievi topografici nel tratto del torrente Laverda compreso tra il ponte di Via Cantarana e località Meda e quindi elaborare in maniera esecutiva le opere di consolidamento. Ugualmente risulta necessaria l'assistenza alla Direzione Lavori per la sola parte strutturale.

visto che:

- con verifica preliminare, redatta ai sensi dell'art. 46, comma 1 del D.L. n. 112 del 25/06/2008 convertito in Legge n. 133 del 06/08/2008, si è accertato che l'Ufficio non può far fronte all'incarico con il personale in servizio e che, pertanto, si rende necessario il ricorso all'affidamento di un servizio di supporto esterno;
- a tal fine è stata contattata la ditta Geosoluzioni Engineering srl, iscritta nell'Elenco Regionale di professionisti per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico -amministrative connesse, per corrispettivo stimato di importo inferiore a 100.000,00 Euro, ditta di elevata professionalità ed esperienza sia in campo idraulico che geotecnico e disponibile a impegnarsi nelle attività di service dal momento dell'accettazione dell'offerta. L'offerta formulata dalla ditta Geosoluzioni Engineering srl in data 21/03/2016, pari a Euro 33.000,00 oltre oneri previdenziali ed IVA, risulta in linea con altri incarichi assegnati dall'Ufficio;

visto, inoltre, che:

- con lettera prot. n.1166564 del 29/04/2016, ai sensi della procedura individuata in attuazione dell'OCDPC n. 43 del 24/01/2013, l'Ufficio ha chiesto alla Sezione Difesa del Suolo il nulla osta preventivo per l'affidamento dell'incarico professionale per rilievo topografico , progettazione esecutiva delle opere di consolidamento e assistenza alla direzione dei lavori per il tratto dal ponte di Via Cantarana alla località Case Meda;
- con lettera prot. n. 205005 del 25/05/2016 la Sezione Difesa del Suolo ha comunicato a questo Ufficio il nulla osta a procedere all'affidamento dell'incarico in oggetto;
- successiva nota prot. n. 357399 del 22/09/2016 l'Ufficio ha comunicato alla ditta Geosoluzioni Engineering srl l'aggiudicazione dell'incarico con accettazione del preventivo proposto;

DATO ATTO CHE l'importo necessario per l'affidamento dell'incarico pari a Euro 33.000,00 oltre contributi previdenziali ed IVA, per un totale di Euro 41.870,40 trova copertura tra nelle somme a disposizione dell'Amministrazione del citato Progetto n. 1281, finanziato con i fondi della contabilità speciale n. 5458 di cui all' OPCM 3906/2010 e successiva OCDPC 43/2013;

Ritenuto necessario approvare uno specifico schema di convenzione per regolare i rapporti con il soggetto incaricato del servizio, come risultante dall'Allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Visti

- l'O.P.C.M. n.3906/2010 e s.m.i.;
- OCDPC n. 43 del 24/01/2013;
- il Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con D.G.R. n. 1036 del 04/08/2015;
- il Decreto legislativo n. 50/2016;
- la L.R. 07.11.2003 n.27;
- Il Decreto del Direttore della Sezione Sicurezza e Qualità, ai sensi dell'OCDPC 43/2013, n. 243/2015;

decreta

1. di affidare alla ditta Geosoluzioni Engineering srl con sede a Vicenza in Viale dell'Industria 67, P.IVA : 03725090249 l'incarico per rilievo topografico, service di progettazione esecutiva delle opere di consolidamento e assistenza alla direzione dei lavori per il tratto dal ponte di Via Cantarana alla località Case meda verso il corrispettivo Euro 33.000,00 oltre contributi previdenziali ed IVA per un totale di Euro 41.870,4 nell'ambito del Progetto n. 1281 " *Interventi di sistemazione idraulica lungo il fiume Tesina e i suoi affluenti, torrente Laverda e torrente Chiavone, nei comuni vari della provincia di Vicenza"*, nell'importo complessivo Euro 1.200.000,00 ;
2. Di dare atto che la spesa di Euro 41.870,4 oneri previdenziali ed IVA compresi rientra nel quadro economico del progetto n. 1281 " *Interventi di sistemazione idraulica lungo il fiume Tesina e i suoi affluenti, torrente Laverda e torrente Chiavone, nei comuni vari della provincia di Vicenza"* ed è a carico della contabilità speciale n. 5458 aperta presso la Banca d'Italia - Sezione Tesoreria provinciale di Venezia;
3. Di approvare lo schema di convenzione - Allegato A - che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel BURVET ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 nonchè, ai sensi dell' art. 3 comma 18 e 54 Legge n. 244 del 2007 , sul Sito Web Istituzionale.

Mauro Roncada

N. REG.

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO - DIREZIONE OPERATIVA
Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza

Allegato A al Decreto n. 81 del 03/10/2016

OGGETTO: O.C.D.P.C. 43/2013 – D.G.R. n. 1708/2015 – Decreto n. 234/2015.
Progetto n. 1281 " *Interventi di sistemazione idraulica lungo il fiume Tesina e i suoi affluenti, torrente Laverda e torrente Chiavone, nei comuni vari della provincia di Vicenza"*.
Importo complessivo Euro 1.200.000,00.
CUP H87B16000000002
Schema di convenzione per affidamento incarico professionale per rilievo topografico, service di progettazione esecutiva delle opere di consolidamento e assistenza alla direzione dei lavori per il tratto dal ponte di Via Cantarana alla località Case meda in comune di Mason Vicentino.
CIG ZD51B476C3

PREMESSO CHE

- Con Decreto n. _____ del _____ il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza ha disposto l'affidamento alla ditta _____ dell'incarico professionale per rilievo topografico, service di progettazione esecutiva delle opere di consolidamento e assistenza alla direzione dei lavori per il tratto dal ponte di Via Cantarana alla località Case meda inerente il Progetto n. 1281 " *Interventi di sistemazione idraulica lungo il fiume Tesina e i suoi affluenti, torrente Laverda e torrente Chiavone, nei comuni vari della provincia di Vicenza"* , ricompreso nel Piano degli interventi di cui alla DGR 1708/2015 e finanziato con i fondi della contabilità speciale n. 5458 di cui all'OPCM 3906/2010 e OCDPC 43/2013;
- L'importo necessario per l'esecuzione dell'incarico, paria a Euro 33.000,00 oltre oneri previdenziali ed IVA per un totale di Euro 41.870,4 rientra nel quadro economico del progetto n. 1281 " *Interventi di sistemazione idraulica lungo il fiume Tesina e i suoi affluenti, torrente Laverda e torrente Chiavone, nei comuni vari della provincia di Vicenza"*, ed è a carico della contabilità speciale n. 5458 aperta presso la Banca d'Italia - Sezione Tesoreria provinciale di Venezia;
- Che è intenzione delle parti far risultare i relativi diritti e obblighi in formale atto;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto,
si conviene e si stipula quanto segue

L'anno 2016 (duemilasedici**),** oggi ( ) del mese di _____ presso gli Uffici del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza siti in Vicenza, Contrà Mure San Rocco 51,

tra

- Ing. Mauro Roncada, Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile di Vicenza, il quale interviene nel presente atto in base alla nota prot. n. 120051 del 19/03/2013 del Direttore Sezione Sicurezza e Qualità , ora Struttura di Progetto "Gestione Post Emergenze connesse ad eventi calamitosi", il quale Direttore agisce in nome e per conto della Regione del Veneto, C.F. 80007580279, domiciliato per la carica presso Dorsoduro 3901, Palazzo Balbi, Venezia;

Mod. B – Copia

e

- la ditta _____ con sede a _____ in Via _____ , C.F. _____ e P. IVA _____;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1 – Disposizioni generali
L'incarico dovrà essere eseguito in conformità a quanto riportato nel presente Atto ed in ottemperanza agli ordini ed alle disposizioni impartite dal Dirigente.
L'incarico dovrà essere adempiuto a regola d'arte adottando tutti gli accorgimenti e cautele a salvaguardia sia degli addetti ai lavori che di terzi, sollevando questa Amministrazione ed il personale ad essa preposto da ogni responsabilità.

2 – Oggetto dell' incarico
L'attività oggetto dell'incarico, come dettagliato nell'offerta economica protocollo n. 110124 del 21/03/2016, riguarda :

- *Rilievo topografico esteso per tutto il tratto del torrente che va dal ponte di Via Cantarana fino alle località Case Meda:*

Esecuzione di rilievo plano-altimetrico strumentale mediante stazione totale con relative restituzioni grafiche. L'estensione del rilievo andrà dal ponte di Via Cantarana fino alla località Case Meda, comprensivo di individuazione eventuali servizi superficiali esistenti quali griglie, pozzetti, pali giacenti nelle immediate vicinanze degli argini, individuazione esatta delle zone dissestate e/o franate, elaborazione dei dati di campagna con restituzione grafica di scala idonea a curve di livello con isoipse ogni 0,25-0,50m e la redazione delle sezioni ogni 50m dello stato di fatto.

- *Progetto esecutivo delle opere di consolidamento:*

Redazione del progetto esecutivo composto da tavole grafiche con planimetria, sezioni dello stato di fatto e dello stato di progetto e particolari esecutivi e da redazione di calcolo. Sono compresi inoltre incontri con la committenza e sopraluoghi in cantiere per la discussione e la definizione della soluzione progettuale piu' idonea ed incontri con la ditta esecutrice delle opere per illustrare il progetto e recepire eventuali osservazioni operative.

- *Assistenza alla Direzione Lavori durante l'esecuzione delle opere strutturali:*

comprensiva di sopraluoghi in cantiere con l'impresa per la definizione delle zone con le diverse tipologie di intervento lungo gli argini, il controllo durante le fasi esecutive più significative per verificare la corrispondenza tra le ipotesi progettuali e quanto realizzato in cantiere, l'assistenza durante eventuali prove di carico se previste dalla soluzione progettuale; è compreso inoltre l'aggiornamento in corso d'opera delle tavole progettuali e della relazione di calcolo in funzione di eventuali varianti.

3- Modalità di espletamento dell' incarico
Per lo svolgimento dell'incarico il soggetto affidatario si rapporta con il Tecnico incaricato che sarà indicato dall'Unità Organizzativa Genio Civile di Vicenza.

4 – Documentazione fornita dall'Amministrazione.
L'Amministrazione si impegna a fornire all'affidatario la documentazione agli atti necessaria per lo svolgimento dell'incarico.

5-Obblighi del soggetto affidatario
Il soggetto affidatario dell'incarico, anche avvalendosi di altri soggetti, ma sempre sotto la propria responsabilità, si impegna a eseguire l'incarico come dettagliatamente indicato al punto 2 .

6- Corrispettivo
Il corrispettivo è quantificato nell'importo di Euro 33.000,00 oltre oneri previdenziali e IVA (complessivi Euro 41.870,4) come da offerta prot. n. 110124 del 21/03/2016.

7 – Durata dell' incarico
L'incarico ha durata di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

8 – Liquidazione del corrispettivo
Il corrispettivo è determinato in via definitiva sulla base della certificazione rilasciata dal Tecnico Incaricato che attesti la regolare esecuzione dell'incarico.
La liquidazione sarà effettuata nel modo seguente:
- acconto, pari al 90% del corrispettivo pattuito, alla consegna della documentazione richiesta;
- saldo, pari al 10% del corrispettivo pattuito, su rilascio della certificazione di cui al presente punto.

La fattura dovrà essere intestata a "COMMISSARIO DELEGATO, in attuazione dell'OCDPC 43/2013 presso la Regione del Veneto" con sede in Marghera, Via Paolucci 34 – C.F. 80007580279.
Il pagamento sarà reso esigibile sul conto corrente bancario acceso presso la Banca _____, codice IBAN _____.
Visto il Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità orgenizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ratificato con DGR n. 1036/2015, la ditta incaricata si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente atto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n° 136 e successive modifiche ed integrazioni.
Pertanto la fattura di pagamento dovrà riportare l'oggetto della commessa ed il codice identificativo di gara (CIG) riportato nel presente atto.
La Ditta si impegna a riferire tempestivamente all'Amministrazione ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante o dipendente. La mancata comunicazione di pressione criminale porterà alla risoluzione del contratto. Detto obbligo non è sostitutivo della denuncia all'Autorità giudiziaria.

9- Inadempienza
In caso di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art.1456 e ss. c.c., all'aggiudicatario è dovuto il pagamento delle prestazioni effettuate fino alla data della risoluzione, in rapporto a quanto specificato agli articoli 6 e 8, salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente cagionato all'Amministrazione.

10- Definizione delle controversie
Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al servizio affidato e alla liquidazione dei corrispettivi previsti, che non si fossero potute definire in via amministrativa , sono devolute all'autorità giurisdizionale competente. A tal fine il Foro competente è quello di Venezia. Risulta comunque esclusa la competenza arbitrale.
In pendenza del giudizio, l'affidatario non è sollevato da alcuno degli obblighi previsti dalla presente Convenzione.

11- Privacy
In relazione ai dati utilizzati per espletare l'incarico, il soggetto affidatario deve rispettare le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003. A tal fine il responsabile del trattamento dei dati è individuato nella persona stessa dell'affidatario.
In particolare, il soggetto affidatario non può utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati e informazioni sulle risultanze delle attività oggetto del servizio.

12- Requisiti
La Ditta incaricata dichiara di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria necessari per le prestazioni da svolgere .
Dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter del d.lgs. n. 165/2001, e che non sussistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'operatore economico stesso e i dirigenti e i dipendenti dell'Ente con cui viene stipulato il contratto. La Ditta potrà inoltre attestare solamente ciò di cui sia a diretta conoscenza come previsto dall'art.47, comma 2 del DPR 445/2000.

13- Disposizioni finali

Per quanto concerne il servizio affidato, il contraente elegge domicilio in Vicenza, Contrà Mure San Rocco 51, presso la sede dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza.

Tutti gli oneri fiscali di qualsiasi genere, diretti e indiretti, riguardanti l'incarico in oggetto, sono a carico del professionista affidatario, così pure le spese per la stesura, la stipula del Contratto e la sua registrazione.

Il presente Contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131, in data 26 aprile 1986 e s.m.i..

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ex art. 24 D.Lgs. 82/2005.

(Codice interno: 330862)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 82 del 04 ottobre 2016

Servizio di manutenzione e assistenza impianto termotecnico presso l'immobile sede della Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, ubicato in Contrà Mure San Rocco 51 per il periodo Ottobre 2016/ Aprile 2017.

[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si affida l'incarico per il servizio di manutenzione ed assistenza dell'impianto termotecnico presso l'immobile sede dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza per il periodo Ottobre 2016/ Aprile 2017.

Il Direttore

VISTI:

- l'art. 43 bis, comma 3, lett. G) della L.R. n. 6/1980 come modificato dall'art. 4 della L.R. n. 36/2004;
- la DGR n. 2401 del 27 Novembre 2012;

VISTA la necessità di eseguire l'intervento in oggetto nonché provvedere alla spesa e alla relativa liquidazione, facendovi fronte con i fondi dell'economato per le manutenzioni ordinarie "anno 2016" per l'importo complessivo di Euro 1.359,70 IVA inclusa;

VERIFICATO che:

- il servizio di manutenzione richiesto "manutenzione caldaia Unical Modulex 240 Kw" non è presente a catalogo sul portale www.acquistinretepa.it di Consip spa, come verificato in data 20/09/2016 tra i servizi del bando "servizio di conduzione e manutenzione centrali termiche" in mercato elettronico ;
- i canoni annui proposti da centri assistenza autorizzati alla manutenzione della caldaia Unical Modulex 240 Kw risultano molto onerosi rispetto al canone pagato negli anni precedenti;

VISTO che in data 22/09/2016 la ditta Trevisan Impianti srl ha presentato la propria offerta per la manutenzione dell'impianto termotecnico presso l'immobile sede dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza dell'importo di Euro 1.114,50 oltre IVA;

CONSIDERATO che nell'anno 2012, la ditta Trevisan Impianti srl di Vicenza ha realizzato il nuovo impianto termoidraulico con l'installazione della caldaia Unical Modulex 240 KW ed ha provveduto alla relativa manutenzione fino all'aprile 2016,

RITENUTO**,** accertata la sussistenza delle ragioni di convenienza, di affidare il servizio di manutenzione alla ditta Trevisan Impianti srl per corrispondenza del servizio offerto alle esigenze dell'Ufficio, compatibilità dello stesso con i tempi tecnici nonché per economicità del prezzo offerto;

DATO ATTO CHE l'importo della manutenzione che ammonta a complessivi Euro 1.359,70 di cui Euro 1.114,50 per servizio ed Euro 245,20 per IVA di legge, trova copertura nelle somme a disposizione dell'economato per le manutenzioni ordinarie "anno 2016";

VISTI:

- l'art. 43 bis, comma 3, lett. G) della L.R. n. 6/1980 come modificato dall'art. 4 della L.R. n. 36/2004;
- il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- la DGR n. 2401 del 27 Novembre 2012;

decreta

1. Di affidare alla ditta Trevisan Impianti srl con sede a Vicenza in Via della Tecnica 9- P.IVA 02503630242 il servizio di manutenzione e assistenza dell'impianto termotecnico presso l'immobile sede dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, ubicato in Contrà Mure San Rocco 51 per il periodo Ottobre 2016/ Aprile 2017, verso il corrispettivo di Euro di Euro 1.114,5 oltre IVA, per un totale di Euro 1359,70;

2. Di dare atto che la spesa di Euro 1.359,70 trova copertura nei fondi dell'economato per le manutenzioni ordinarie anno 2016 ;

3. Di precisare che il servizio di manutenzione verrà affidato alla ditta Trevisan Impianti srl a mezzo di lettera commessa nella quale saranno esplicitate le modalità esecutive dello stesso;

4. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel BURVET ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 nonchè, ai sensi dell' art. 3 comma 18 e 54 Legge n. 244 del 2007 , sul Sito Web Istituzionale.

Mauro Roncada

(Codice interno: 330863)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 83 del 04 ottobre 2016

O.C.D.P.C. 43/2013 D.G.R. n. 1708/2015 Decreto n. 234/2015. Progetto n. 1281 " Interventi di sistemazione idraulica lungo il fiume Tesina e i suoi affluenti, torrente Laverda e torrente Chiavone, nei comuni vari della provincia di Vicenza". Importo complessivo Euro 1.200.000,00. - CUP H87B16000000002 - Incarico professionale per consulenza geologica/geotecnica. -Approvazione schema di convenzione. - CIG Z531B478FB.

[Consulenze e incarichi professionali]

Note per la trasparenza:
Si affida l'incarico professionale per consulenza geologica/geotecnica inerente il Progetto n. 1281 " *Interventi di sistemazione idraulica lungo il fiume Tesina e i suoi affluenti, torrente Laverda e torrente Chiavone, nei comuni vari della provincia di Vicenza"* finanziato con i fondi della contabilità speciale n. 5458 di cui all'OPCM 3906/2010 e successiva OCDPC 43/2013, come indicato nella DGR 1708/2015.

Il Direttore

Premesso che:

- Con OCDPC 43/2013 la Regione Veneto veniva individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi per fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio regionale nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010;
- ai sensi dell'art. 1, comma 2, del suddetto provvedimento veniva individuato il Dirigente della Sezione Sicurezza e Qualità, quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della Regione del Veneto nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e nelle attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso;
- con DGR 1708/2015 è stato approvato il Piano di assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 290 della Legge n. 228/2012, ripartite con DPCM 23.03.2013 nel quale rientra l'intervento : "*Interventi di sistemazione idraulica lungo il fiume Tesina e i suoi affluenti, torrente Laverda e torrente Chiavone, nei comuni vari della provincia di Vicenza"* dell'importo complessivo di Euro 1.200.000,00 ;
- con Decreto del Direttore della Sezione Sicurezza e Qualità n. 234/2015 è stato confermato il finanziamento relativo all'intervento di cui al punto precedente ed impegnato il relativo importo di Euro 1.200.000,00 sulla contabilità speciale n. 5458 di cui all'OPCM 3906/2010 e successiva OCDPC 43/2013;
- con nota del Presidente della Regione del Veneto prot. n. 293532 del 29/07/2016, a seguito della riorganizzazione della Regione del Veneto, di cui alle DDGGRR n. 435 del 15/04/2016, n. 802 e n. 803 del 27/05/2016, n. 1111 del 29/06/2016 e n. 1223 del 26/07/16, si conferma l'Ing. Alessandro De Sabbata, già Direttore della Sezione Sicurezza e Qualità, ora Direttore della Struttura di Progetto "Gestione Post Emergenze connesse ad eventi calamitosi", quale Soggetto Responsabile per le funzioni sopra riportate;
- con nota prot. CG/0041140 dell'11/08/2016 il Capo Dipartimento della Protezione Civile ha preso atto di quanto rappresentato dalla Regione del Veneto autorizzando, nelle more dell'adozione di apposita Ordinanza, il Direttore della Struttura di Progetto "Gestione Post Emergenze connesse ad eventi calamitosi" a procedere all'espletamento di tutte le iniziative di carattere solutorio rispetto alle obbligazioni certe, liquide ed esigibili a suo tempo assunte;

Considerato che i lavori "*Interventi di sistemazione idraulica lungo il fiume Tesina e i suoi affluenti, torrente Laverda e torrente Chiavone, nei comuni vari della provincia di Vicenza",* prevedono il consolidamento ovvero il rifacimento dei muri spondali esistenti a valle del ponte di Via Cantarana, in comune di Mason Vicentino, in un tratto caratterizzato da elevata pensilità.

L'Ufficio ha necessità della relazione geologica-geotecnica compresa la caratterizzazione dei terreni dal punto di vista geomorfologico, geotecnico, della caratterizzazione sismica dei terreni, della parametrizzazione dei terreni sulla base di una campagna di prove geognostiche.

visto che:

- con verifica preliminare, redatta ai sensi dell'art. 46, comma 1 del D.L. n. 112 del 25/06/2008 convertito in Legge n. 133 del 06/08/2008, si è accertato che l'Ufficio non può far fronte all'incarico con il personale in servizio e che, pertanto, si rende necessario il ricorso all'affidamento di un servizio di supporto esterno;
- a tal fine è stata contattata la ditta Studio Tecnico Associato Darteni G.F. e Darteni P. , iscritta nell'Elenco Regionale di professionisti per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico - amministrative connesse, per corrispettivo stimato di importo inferiore a 100.000,00 Euro, ditta di elevata professionalità ed esperienza sia in

campo idraulico che geotecnico e disponibile a impegnarsi nelle attività di service dal momento dell'accettazione dell'offerta. L'offerta formulata dalla ditta Studio Tecnico Associato Darteni G.F. e Darteni P. in data 13/04/2016, pari a Euro 16.682,55 oltre oneri previdenziali ed IVA, risulta in linea con altri incarichi assegnati dall'Ufficio;

visto, inoltre, che:

- con lettera prot. n. 169661 del 02/05/2016, ai sensi della procedura individuata in attuazione dell'OCDPC n. 43 del 24/01/2013, l'Ufficio ha chiesto alla Sezione Difesa del Suolo il nulla osta preventivo per l'affidamento dell'incarico professionale per consulenza geologica-geotecnica;
- con lettera prot. n. 205026 del 25/05/2016 la Sezione Difesa del Suolo ha comunicato a questo Ufficio il nulla osta a procedere all'affidamento dell'incarico in oggetto;
- successiva nota prot. n. 357426 del 22/09/2016 l'Ufficio ha comunicato alla ditta Studio Tecnico Associato Darteni G.F. e Darteni P. l'aggiudicazione dell'incarico con accettazione del preventivo proposto;

DATO ATTO CHE l'importo necessario per l'affidamento dell'incarico pari a Euro 16.682,55 oltre contributi previdenziali ed IVA, per un totale di Euro 20.480,81 trova copertura nelle somme a disposizione dell'Amministrazione del citato Progetto n. 1281, finanziato con i fondi della contabilità speciale n. 5458 di cui all' OPCM 3906/2010 e successiva OCDPC 43/2013;

Ritenuto necessario approvare uno specifico schema di convenzione per regolare i rapporti con il soggetto incaricato del servizio, come risultante dall'Allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Visti

- l'O.P.C.M. n.3906/2010 e s.m.i.;
- OCDPC n. 43 del 24/01/2013;
- il Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con D.G.R. n. 1036 del 04/08/2015;
- il Decreto legislativo n. 50/2016;
- la L.R. 07.11.2003 n.27;
- Il Decreto del Direttore della Sezione Sicurezza e Qualità, ai sensi dell'OCDPC 43/2013, n. 243/2015;

decreta

1. di affidare alla ditta Studio Tecnico Associato Darteni G.F. e Darteni P. con sede a Vicenza in Via Puccini 10, P.IVA : 00924690241 l'incarico per consulenza geologica/geotecnica verso il corrispettivo Euro 16.682,55 oltre contributi previdenziali ed IVA per un totale di Euro 20.480,81 nell'ambito del Progetto n. 1281 " *Interventi di sistemazione idraulica lungo il fiume Tesina e i suoi affluenti, torrente Laverda e torrente Chiavone, nei comuni vari della provincia di Vicenza"*, nell'importo complessivo Euro 1.200.000,00 ;

2. Di dare atto che la spesa di Euro 20.480,81 oneri previdenziali ed IVA compresi rientra nel quadro economico del progetto n. 1281 " *Interventi di sistemazione idraulica lungo il fiume Tesina e i suoi affluenti, torrente Laverda e torrente Chiavone, nei comuni vari della provincia di Vicenza"* ed è a carico della contabilità speciale n. 5458 aperta presso la Banca d'Italia - Sezione Tesoreria provinciale di Venezia;

3. Di approvare lo schema di convenzione - Allegato A - che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel BURVET ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 nonchè, ai sensi dell' art. 3 comma 18 e 54 Legge n. 244 del 2007 , sul Sito Web Istituzionale.

Mauro Roncada

N. REG.

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO - DIREZIONE OPERATIVA
Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza

Allegato A al Decreto n. 83 del 04/10/2016

OGGETTO: O.C.D.P.C. 43/2013 – D.G.R. n. 1708/2015 – Decreto n. 234/2015.
Progetto n. 1281 " *Interventi di sistemazione idraulica lungo il fiume Tesina e i suoi affluenti, torrente Laverda e torrente Chiavone, nei comuni vari della provincia di Vicenza"*.
Importo complessivo Euro 1.200.000,00.
CUP H87B16000000002
Schema di convenzione per affidamento incarico professionale per consulenza geologica/geotecnica.
CIG Z531B478FB

PREMESSO CHE

- Con Decreto n. _____ del _____ il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza ha disposto l'affidamento alla ditta _____ dell'incarico professionale per consulenza geologica/geotecnica inerente il Progetto n. 1281 " *Interventi di sistemazione idraulica lungo il fiume Tesina e i suoi affluenti, torrente Laverda e torrente Chiavone, nei comuni vari della provincia di Vicenza"* , ricompreso nel Piano degli interventi di cui alla DGR 1708/2015 e finanziato con i fondi della contabilità speciale n. 5458 di cui all'OPCM 3906/2010 e OCDPC 43/2013;
- L'importo necessario per l'esecuzione dell'incarico, paria a Euro 16.682,55 oltre oneri previdenziali ed IVA per un totale di Euro 20.480,81 rientra nel quadro economico del progetto n. 1281 " *Interventi di sistemazione idraulica lungo il fiume Tesina e i suoi affluenti, torrente Laverda e torrente Chiavone, nei comuni vari della provincia di Vicenza"*, ed è a carico della contabilità speciale n. 5458 aperta presso la Banca d'Italia - Sezione Tesoreria provinciale di Venezia;
- Che è intenzione delle parti far risultare i relativi diritti e obblighi in formale atto;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto,
si conviene e si stipula quanto segue

L'anno 2016 (duemilasedici**),** oggi ( ) del mese di _____ presso gli Uffici del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza siti in Vicenza, Contrà Mure San Rocco 51,

tra

- Ing. Mauro Roncada, Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile di Vicenza, il quale interviene nel presente atto in base alla nota prot. n. 120051 del 19/03/2013 del Direttore Sezione Sicurezza e Qualità , ora

Mod. B –Copia

Struttura di Progetto "Gestione Post Emergenze connesse ad eventi calamitosi", il quale Direttore agisce in nome e per conto della Regione del Veneto, C.F. 80007580279, domiciliato per la carica presso Dorsoduro 3901, Palazzo Balbi, Venezia;

e

- la ditta _____ con sede a _____ in Via _____ , C.F. _____ e P. IVA _____;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1 – Disposizioni generali
L'incarico dovrà essere eseguito in conformità a quanto riportato nel presente Atto ed in ottemperanza agli ordini ed alle disposizioni impartite dal Dirigente.
L'incarico dovrà essere adempiuto a regola d'arte adottando tutti gli accorgimenti e cautele a salvaguardia sia degli addetti ai lavori che di terzi, sollevando questa Amministrazione ed il personale ad essa preposto da ogni responsabilità.

2 – Oggetto dell' incarico
L'attività oggetto dell'incarico, come dettagliato nell'offerta economica protocollo n. 144130 del 13/04/2016, riguarda :

- Redazione della relazione geologico-geotecnica, comprensiva della caratterizzazione dei terreni dal punto di vista geomorfologico, geologico e geotecnico, della caratterizzazione sismica dei terreni, della parametrizzazione dei terreni sulla base dei risultati della campagna di prove geognostiche . E' compresa la compilazione della modulistica per il riutilizzo del materiale di scavo in sito.
- Esecuzione di campagna prove geognostiche.

3- Modalità di espletamento dell' incarico
Per lo svolgimento dell'incarico il soggetto affidatario si rapporta con il Tecnico incaricato che sarà indicato dall'Unità Organizzativa Genio Civile di Vicenza.

4 – Documentazione fornita dall'Amministrazione.
L'Amministrazione si impegna a fornire all'affidatario la documentazione agli atti necessaria per lo svolgimento dell'incarico.

5-Obblighi del soggetto affidatario
Il soggetto affidatario dell'incarico, anche avvalendosi di altri soggetti, ma sempre sotto la propria responsabilità, si impegna a eseguire l'incarico come dettagliatamente indicato al punto 2 .

6- Corrispettivo
Il corrispettivo è quantificato nell'importo di Euro 16.682,55 oltre oneri previdenziali e IVA (complessivi Euro 20.480,81) come da offerta prot. n. 144130 del 13/04/2016.

7 – Durata dell' incarico
L'incarico ha durata di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

8 – Liquidazione del corrispettivo
Il corrispettivo è determinato in via definitiva sulla base della certificazione rilasciata dal Tecnico Incaricato che attesti la regolare esecuzione dell'incarico.
La liquidazione sarà effettuata nel modo seguente:
- acconto, pari al 90% del corrispettivo pattuito, alla consegna della documentazione richiesta;
- saldo, pari al 10% del corrispettivo pattuito, su rilascio della certificazione di cui al presente punto.

La fattura dovrà essere intestata a "COMMISSARIO DELEGATO, in attuazione dell'OCDPC 43/2013 presso la Regione del Veneto" con sede in Marghera, Via Paolucci 34 – C.F. 80007580279.

Il pagamento sarà reso esigibile sul conto corrente bancario acceso presso la Banca _____, codice IBAN _____.
Visto il Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità orgenizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ratificato con DGR n. 1036/2015, la ditta incaricata si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente atto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n° 136 e successive modifiche ed integrazioni.
Pertanto la fattura di pagamento dovrà riportare l'oggetto della commessa ed il codice identificativo di gara (CIG) riportato nel presente atto.
La Ditta si impegna a riferire tempestivamente all'Amministrazione ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante o dipendente. La mancata comunicazione di pressione criminale porterà alla risoluzione del contratto. Detto obbligo non è sostitutivo della denuncia all'Autorità giudiziaria.

9- Inadempienza

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art.1456 e ss. c.c., all'aggiudicatario è dovuto il pagamento delle prestazioni effettuate fino alla data della risoluzione, in rapporto a quanto specificato agli articoli 6 e 8, salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente cagionato all'Amministrazione.

10- Definizione delle controversie

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al servizio affidato e alla liquidazione dei corrispettivi previsti, che non si fossero potute definire in via amministrativa , sono devolute all'autorità giurisdizionale competente. A tal fine il Foro competente è quello di Venezia. Risulta comunque esclusa la competenza arbitrale.
In pendenza del giudizio, l'affidatario non è sollevato da alcuno degli obblighi previsti dalla presente Convenzione.

11- Privacy

In relazione ai dati utilizzati per espletare l'incarico, il soggetto affidatario deve rispettare le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003. A tal fine il responsabile del trattamento dei dati è individuato nella persona stessa dell'affidatario.
In particolare, il soggetto affidatario non può utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati e informazioni sulle risultanze delle attività oggetto del servizio.

12- Requisiti

La Ditta incaricata dichiara di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria necessari per le prestazioni da svolgere .
Dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter del d.lgs. n. 165/2001, e che non sussistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'operatore economico stesso e i dirigenti e i dipendenti dell'Ente con cui viene stipulato il contratto. La Ditta potrà inoltre attestare solamente ciò di cui sia a diretta conoscenza come previsto dall'art.47, comma 2 del DPR 445/2000.

13- Disposizioni finali

Tutti gli oneri fiscali di qualsiasi genere, diretti e indiretti, riguardanti l'incarico in oggetto, sono a carico del professionista affidatario, così pure le spese per la stesura, la stipula del Contratto e la sua registrazione.
Il presente Contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131, in data 26 aprile 1986 e s.m.i..
La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ex art. 24 D.Lgs. 82/2005.

(Codice interno: 330864)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 85 del 04 ottobre 2016

LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. - Rilascio concessione idraulica per mantenimento di uno scarico di acque meteoriche Diam. 600 nel Rio Acquetta in loc. Almisano in comune di Lonigo. -Ditta:RINO MASTROTTO GROUP SPA - G.E.A. SRL Pratica n° 09_17626

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione idraulica per mantenimento di uno scarico di acque meteoriche Diam. 600 nel Rio Acquetta in loc. Almisano in comune di Lonigo a favore di RINO MASTROTTO GROUP SPA G.E.A. SRL Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di concessione in data 09.06.2009 n° 311752 di Prot.; Autorizzazione Genio Civile n° 506413 del 16.09.2009

Il Direttore

PEMESSO che con nota prot. 7643/2009 in data 15/04/2009del Comune di Lonigo con la quale invitata le ditte Rino Mastrotto Group spa e G.E.A. srl a procedere tempestivamente alla messa in sicurezza dei luoghi oggetto della concessione;

VISTA l'istanza in data 09.06.2009 prot. n° 311752 la ditta GEA SRL ha chiesto la concessione idraulica per mantenimento di uno scarico di acque meteoriche Diam. 600 nel Rio Acquetta in loc. Almisano in comune di Lonigo.

VISTA l'autorizzazione del Genio Civile prot. 506413 in data 16/09/2009 con prescrizioni, rilasciata alle Ditte G.E.A. srl e RINO MASTROTTO GROUP spa;

RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

VISTO il R.D. 25/07/1904 n° 523;

VISTA la L.R. 09/08/1988 n° 41;

VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n° 112;

VISTA la L.R. 13/04/2001 n° 11;

VISTA la L.R. 07/11/2003 n° 27;

decreta

art. 1 - Alle ditte:

- **RINO MASTROTTO GROUP SPA**, divisione Pomai - con sede in Trissino in Via dell'Artigianato n. 100 - C.F. 01402740060, P.IVA 02723000242;
- **G.E.A. srl** con sede in Arzignano, Via Sesta Strada n. 42 C.F. e P.IVA 03275480246;

è rilasciata la concessione idraulica per mantenimento di uno scarico di acque meteoriche Diam. 600 nel Rio Acquetta in loc. Almisano in comune di Lonigo.

art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data 22.09.2016 Rep. n° 958, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.

art. 3 - La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto e quindi fino al 03/10/2026. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.

art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche.

art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno 2016, di Euro 373.14 (Eurotrecentosettantatre/14) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.

art. 6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

art. 7 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Mauro Roncada

(Codice interno: 330865)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 86 del 04 ottobre 2016

LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per scarico acque depurate nel F. Brenta in loc. Rivalta in comune di San Nazario (in sostituzione 87_03624). Ditta: ETRA SPA Energia Territorio Risorse Ambientali Pratica n° 16_19053

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione idraulica per scarico acque depurate nel F. Brenta in loc. Rivalta in comune di San Nazario (in sostituzione 87_03624) a favore di ETRA SPA Energia Territorio Risorse Ambientali Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di concessione in data 09.06.2016 n° 225727 di Prot.; Voto della C.T.R.D. n° 122 del 25.07.2016

Il Direttore

PREMESSO CHE con istanza in data 07.06.2016, pervenuta il 09.06.2016 - prot. n° 225727, la ditta, ETRA SPA Energia Territorio Risorse Ambientali ha chiesto la concessione idraulica per scarico acque depurate nel F. Brenta in loc. Rivalta in comune di San Nazario (in sostituzione 87_03624).

RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della Regione Veneto, espresso nella adunanza del 25.07.2016 con voto n° 122;

VISTO il R.D. 25/07/1904 n° 523;

VISTA la L.R. 09/08/1988 n° 41;

VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n° 112;

VISTA la L.R. 13/04/2001 n° 11;

VISTA la L.R. 07/11/2003 n° 27;

decreta

art. 1 - Alla ditta ETRA SPA Energia Territorio Risorse Ambientali, con sede a Cittadella in Via del Telarolo n. 9 C.F. 03278040245, è rilasciata la concessione idraulica per scarico acque depurate nel F. Brenta in loc. Rivalta in comune di San Nazario (in sostituzione 87_03624).

art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data 22.09.2016 Rep. n° 959, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.

art. 3 - La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto e quindi fino al 03/10/2026. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.

art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche.

art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno 2016, di Euro 547,29 (Eurocinquecentoquatansette/29) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.

art. 6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

art. 7 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Mauro Roncada

(Codice interno: 330866)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 87 del 04 ottobre 2016

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00190 da falda sotterranea in Comune di ORGIANO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n.152/2006. - Pratica n.1054/BA

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di ORGIANO a favore della ditta GRANETTO FEDERICA Istanza della ditta in data 10.08.2000 prot. n. 7852/530 del 10.08.2000 T.U. 11.12.1933, n.1775

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 10.08.2000 della ditta GRANETTO FEDERICA, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di ORGIANO (mod. medi 0.00190) d'acqua pubblica ad uso Irriguo;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.00190 pari a l/sec. 0.19;

VISTO il disciplinare n. 95 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza, sottoscritto in data 12.05.2016, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta GRANETTO FEDERICA (*omissis)* il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Loc. Via Pilastro-Orgiano di ORGIANO, mod. medi 0.00190 d'acqua per utilizzo Irriguo.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 95 n 12.05.2016 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48.78 per l'anno 2016, calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Mauro Roncada

(Codice interno: 330867)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 88 del 04 ottobre 2016

Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00380 da falda sotterranea in Comune di VILLAGA (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n.152/2006. ANNULLAMENTO DECRETO N. 42 DEL 15.09.2016 - Pratica n.1696/BA

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di VILLAGA a favore della ditta F.LLI FILIPPINI - SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA Istanza della ditta in data 10.07.2014 prot. n. 296901 del 10.07.2014 T.U. 11.12.1933, n.1775

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 10.07.2014 della ditta F.LLI FILIPPINI - SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di VILLAGA mod. medi 0.00380) d'acqua pubblica ad uso Irriguo;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.00380 pari a l/sec. 0.38;

VISTO il disciplinare n. 142 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile di Vicenza, sottoscritto in data 26.07.2016, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

PRESO ATTO, che il Decreto n. 42 in data 26.07.2016, pari oggetto del presente atto, riporta gli estremi errati del disciplinare e che pertanto si rende necessario, per ragioni di uniformità dei procedimenti, annullare il citato decreto 42/2016 riproponendone i contenuti nel presente decreto

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta F.LLI FILIPPINI - SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA (C.F. n. 04782040283 Partita IVA n. 04782040283) con sede a PADOVA, Via Makallè il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Via Crocenera di VILLAGA, mod. medi 0.00380 d'acqua per utilizzo Irriguo.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 142 n 26.07.2016 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile di Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48.78 per l'anno 2016, calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - È annullato il Decreto n. 42 del 15.09.2016;

ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 5 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Mauro Roncada

(Codice interno: 330868)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 89 del 04 ottobre 2016

Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.04000 da falda sotterranea in Comune di CASSOLA (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.650/BR

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Igienico e assimilato in comune di CASSOLA a favore della ditta ANIMO SRL Istanza della ditta in data 16.04.2014 prot. n. 168754 del 17.04.2014 T.U. 11.12.1933, n.1775

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 16.04.2014 della ditta ANIMO SRL, intesa ad ottenere la concessione di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di CASSOLA mod. medi 0.04000) d'acqua pubblica ad uso Igienico e assimilato;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.04000 pari a l/sec. 4;

VISTO il disciplinare n. 118 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione di Vicenza, sottoscritto in data 17.06.2016, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta ANIMO SRL (C.F. n. 03387310265 Partita IVA n. 02769660248) con sede a ROSÀ, Via Martiri di Marzabotto il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Via Martiri di Marzabotto di CASSOLA, mod. medi 0.04000 d'acqua per utilizzo Igienico e assimilato.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 118 n 17.06.2016 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione di Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di Euro 262.03 per l'anno 2016, calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Mauro Roncada

(Codice interno: 331041)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 90 del 06 ottobre 2016

Ricerca acque per derivazione da falda sotterranea in Comune di VICENZA Località Strada della Rotonda per uso Irriguo. Pratica nVI1703/BA

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee ad uso Irriguo in comune di VICENZA a favore del COMUNE DI VICENZA - SETTORE PATRIMONIO T.U. 11/12/1933, n.1775 Istanza della ditta in data 27.10.2014 prot. n. 448999 del 27.10.2014

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 27.10.2014 del COMUNE DI VICENZA - SETTORE PATRIMONIO, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e la concessione di derivazione in località Strada della Rotonda nel Comune di VICENZA (mod. 0.00020) d'acqua pubblica ad uso Irriguo;

VISTI il titolo II del T.U. 11/12/1933 n. 1775, la L. n. 36/1994, il D.Lgs n. 112/98, la L.R. n. 11/2001, il D.P.R. n. 238/99, la D.G.R. n. 2267 del 24.07.2007;

VISTO il parere n. 3778/B.5.11/2-14 in data 23.10.2015 dell'Autorità di Bacino Fiumi dell'Alto Adriatico;

decreta

ART. 1 Salvi i diritti di terzi il COMUNE DI VICENZA - SETTORE PATRIMONIO (C.F. n. 00516890241) con sede a VICENZA, Palazzo Trissino Corso Palladio è autorizzato ad effettuare la ricerca di acque sotterranee, mediante la terebrazione di un pozzo in località Strada della Rotonda nel Comune di VICENZA, Fg. N. 37 mappale n. 27 mod. 0.00020 d'acqua ad uso Irriguo.

ART. 2 La presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dalla data di emissione e viene rilasciata alle seguenti condizioni:

- la ricerca dovrà essere effettuata sino alla profondità minima compatibile con l'uso richiesto;
- il pozzo non dovrà provocare danni ai pozzi vicini, pubblici o privati, debitamente autorizzati o denunciati, né turbative di alcun genere alle falde acquifere della zona;
- la portata massima emunta verrà comunicata all'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza che, se necessario potrà disporre l'inserimento di idonee apparecchiature atte ad evitare maggiori prelievi;
- qualora il livello piezometrico dell'acqua del pozzo risultasse superiore a quello del piano campagna, al pozzo stesso dovranno essere applicate idonee apparecchiature atte ad evitare, durante l'esercizio , lo sperpero continuo di acqua e le sovrapressioni dovute alle manovre di apertura e chiusura;
- a norma del D.L.gvo 152/06 il pozzo dovrà essere dotato di idonei strumenti misuratori-registratori della portata estratta ed utilizzata;
- qualora l'acqua trovata, per la sua temperatura (superiore ai 15 °C) sia classificata come risorsa geotermica, l'uso è disciplinato dalla L. 9.12.1986 n.896, dal relativo regolamento D.P.R. n.395 del 27.5.1991 e dalla L.R. 10.10.1989 n.40; pertanto il comune dovrà interrompere tutte le fasi della ricerca oggetto del presente dispositivo e darne comunicazione alla Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
- il comune dovrà tempestivamente segnalare all'Ufficio Minerario per gli Idrocarburi - Sezione di Bologna - Via Zamboni n.1, eventuali manifestazioni di gas idrocarburi che si verificassero durante i lavori;
- In ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 04/08/1984 n. 464, qualora la terebrazione in argomento risultasse al di sotto dei trenta metri dal piano campagna, codesto comune ha l'obbligo di comunicare all'ISPRA Servizi Tecnici-Dipartimento Geologia Applicata e Idrogeologia - Settore Idrogeologia via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 Roma la data di inizio dei lavori, entro trenta giorni dall'inizio stesso, indicando l'esatta ubicazione su carta topografica I.G.M. al 25.000;
- dovrà inoltre trasmettere sempre, al succitato indirizzo, entro 30 (trenta) giorni dal termine dei lavori , il progetto di emungimento con allegata una dettagliata relazione geotecnica e geologica;
- copia della medesima documentazione dovrà altresì essere trasmessa alla Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
- ai sensi del D.M.11.3.1988 n.47 il comune è obbligata all'applicazione delle norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle zone di cui all'art.1 del D.M. succitato ed in particolare alle lettere "A", "B" e "L" (progetto di emungimento con relazione geologica e geotecnica);

- gli interventi di ricerca e la conseguente terebrazione del pozzo dovranno rispettare le aree di salvaguardia e le distanze in zone di tutela assoluta e di rispetto, relative ai punti di captazione delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgvo n. 152/06.

ART. 3 Il presente decreto autorizza esclusivamente la ricerca d'acqua ma non il suo utilizzo, che rimane pertanto subordinato al rilascio del provvedimento finale di concessione di derivazione d'acqua ai sensi del T.U. n. 1775/1933 e Legge n. 36/94.

ART. 4 Il presente decreto sospende il procedimento di concessione di derivazione d'acqua fino alla presentazione da parte del comune delle risultanze della ricerca effettuata.

ART. 5 Gli interventi che saranno realizzati in fase di ricerca sono da considerarsi a totale ed esclusivo rischio del richiedente, la quale, in caso di mancato rilascio della suddetta concessione, non potrà pretendere alcun risarcimento da parte dell'Amministrazione Regionale del Veneto.

ART. 6 Il presente decreto di autorizzazione fa salvi tutti i pareri di altri Enti eventualmente interessati e solleva l'Amministrazione da eventuali danni che potessero provenire a terzi, persone, animali o cose per effetto di quanto autorizzato.

ART. 7 Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 8 Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Mauro Roncada

(Codice interno: 331042)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 91 del 06 ottobre 2016

Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00090 da falda sotterranea in Comune di DUEVILLE (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1639/BA

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Igienico e assimilato in comune di DUEVILLE a favore della ditta ECOLKEM SRL Istanza della ditta in data 12.02.2008 prot. n. 88819 del 18.02.2008 T.U. 11.12.1933, n.1775

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 12.02.2008 della ditta ECOLKEM SRL, intesa ad ottenere la concessione di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di DUEVILLE (mod. medi 0.00090) d'acqua pubblica ad uso Igienico e assimilato;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.00090 pari a l/sec. 0.09;

VISTO il disciplinare n. 166 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 29.09.2016, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta ECOLKEM SRL (Partita IVA n. 02766990242) con sede a DUEVILLE, Via della Chimica il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Povolaro di DUEVILLE, mod. medi 0.00090 d'acqua per utilizzo Igienico e assimilato.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 166 n 29.09.2016 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di Euro 262.03 per l'anno 2016, calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Mauro Roncada

(Codice interno: 331043)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 92 del 06 ottobre 2016

Ricerca acque per derivazione da falda sotterranea in Comune di SAREGO Località Graone per uso Irriguo. Pratica nVI1858/AG

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee ad uso Irriguo in comune di SAREGO a favore della ditta BISOGNIN MORENO T.U. 11/12/1933, n.1775 Istanza della ditta in data 21.07.2014 prot. n. 310245 del 21.07.2014

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 21.07.2014 della ditta BISOGNIN MORENO, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e la concessione di derivazione in località Graone nel Comune di SAREGO (mod. 0.00028) d'acqua pubblica ad uso Irriguo;

VISTI il titolo II del T.U. 11/12/1933 n. 1775, la L. n. 36/1994, il D.Lgs n. 112/98, la L.R. n. 11/2001, il D.P.R. n. 238/99, la D.G.R. n. 2267 del 24.07.2007;

VISTO il parere n. 3032/B.5.11/2 - 14 in data 15.04.2015 dell'Autorità di Bacino Fiumi dell'Alto Adriatico;

decreta

ART. 1 Salvi i diritti di terzi la Ditta BISOGNIN MORENO (omissis) è autorizzata ad effettuare la ricerca di acque sotterranee, mediante la terebrazione di un pozzo in località Graone nel Comune di SAREGO, Fg. N. 7 mappale n. 133 mod. 0.00028 d'acqua ad uso Irriguo.

ART. 2 La presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dalla data di emissione e viene rilasciata alle seguenti condizioni:

- la ricerca dovrà essere effettuata sino alla profondità minima compatibile con l'uso richiesto;
- il pozzo non dovrà provocare danni ai pozzi vicini, pubblici o privati, debitamente autorizzati o denunciati, né turbative di alcun genere alle falde acquifere della zona;
- la portata massima emunta verrà comunicata all'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza che, se necessario potrà disporre l'inserimento di idonee apparecchiature atte ad evitare maggiori prelievi;
- qualora il livello piezometrico dell'acqua del pozzo risultasse superiore a quello del piano campagna, al pozzo stesso dovranno essere applicate idonee apparecchiature atte ad evitare, durante l'esercizio , lo sperpero continuo di acqua e le sovrapressioni dovute alle manovre di apertura e chiusura;
- a norma del D.L.gvo 152/06 il pozzo dovrà essere dotato di idonei strumenti misuratori-registratori della portata estratta ed utilizzata;
- la ditta dovrà rivolgersi all'ente acquedottistico competente o al Comune in cui è ubicato il pozzo, per l'eventuale denuncia annuale di approvvigionamento idrico autonomo;
- qualora l'acqua trovata, per la sua temperatura (superiore ai 15 °C) sia classificata come risorsa geotermica, l'uso è disciplinato dalla L. 9.12.1986 n.896, dal relativo regolamento D.P.R. n.395 del 27.5.1991 e dalla L.R. 10.10.1989 n.40; pertanto la Ditta dovrà interrompere tutte le fasi della ricerca oggetto del presente dispositivo e darne comunicazione alla Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
- la ditta dovrà tempestivamente segnalare all'Ufficio Minerario per gli Idrocarburi - Sezione di Bologna - Via Zamboni n.1, eventuali manifestazioni di gas idrocarburi che si verificassero durante i lavori;
- In ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 04/08/1984 n. 464, qualora la terebrazione in argomento risultasse al di sotto dei trenta metri dal piano campagna, codesta ditta ha l'obbligo di comunicare all'ISPRA Servizi Tecnici-Dipartimento Geologia Applicata e Idrogeologia - Settore Idrogeologia via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 Roma la data di inizio dei lavori, entro trenta giorni dall'inizio stesso, indicando l'esatta ubicazione su carta topografica I.G.M. al 25.000;
- dovrà inoltre trasmettere sempre, al succitato indirizzo, entro 30 (trenta) giorni dal termine dei lavori , il progetto di emungimento con allegata una dettagliata relazione geotecnica e geologica;
- copia della medesima documentazione dovrà altresì essere trasmessa alla Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
- ai sensi del D.M.11.3.1988 n.47 la Ditta è obbligata all'applicazione delle norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle zone di cui all'art.1 del D.M. succitato ed in particolare alle lettere "A", "B" e "L" (progetto di

emungimento con relazione geologica e geotecnica);
- gli interventi di ricerca e la conseguente terebrazione del pozzo dovranno rispettare le aree di salvaguardia e le distanze in zone di tutela assoluta e di rispetto, relative ai punti di captazione delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgvo n. 152/06;
- la testa del pozzo dovrà essere realizzata in modo da permettere la verifica della profondità e la misura del livello piezometrico della falda;

ART. 3 Il presente decreto autorizza esclusivamente la ricerca d'acqua ma non il suo utilizzo, che rimane pertanto subordinato al rilascio del provvedimento finale di concessione di derivazione d'acqua ai sensi del T.U. n. 1775/1933 e Legge n. 36/94.

ART. 4 Il presente decreto sospende il procedimento di concessione di derivazione d'acqua fino alla presentazione da parte della ditta delle risultanze della ricerca effettuata.

ART. 5 Gli interventi che saranno realizzati in fase di ricerca sono da considerarsi a totale ed esclusivo rischio della ditta richiedente, la quale, in caso di mancato rilascio della suddetta concessione, non potrà pretendere alcun risarcimento da parte dell'Amministrazione Regionale del Veneto.

ART. 6 Il presente decreto di autorizzazione fa salvi tutti i pareri di altri Enti eventualmente interessati e solleva l'Amministrazione da eventuali danni che potessero provenire a terzi, persone, animali o cose per effetto di quanto autorizzato.

ART. 7 Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 8 Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Mauro Roncada

(Codice interno: 331044)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 93 del 06 ottobre 2016

Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.01500 da falda sotterranea in Comune di LONIGO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1843/AG

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di LONIGO a favore della ditta La Pecca S.p.A. Istanza della ditta in data 04.10.2013 prot. n. 429678 del 09.10.2013 T.U. 11.12.1933, n.1775

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 04.10.2013 della ditta La Pecca S.p.A., intesa ad ottenere la concessione di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di LONIGO mod. medi 0.01500) d'acqua pubblica ad uso Irriguo;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.01500 pari a l/sec. 1.58;

VISTO il disciplinare n. 158 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 21.09.2016, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta La Pecca S.p.A. (Partita IVA n. 00262920242) con sede a LONIGO, Via Roma il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Via M. Migliorini di LONIGO, mod. medi 0.01500 d'acqua per utilizzo Irriguo.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 158 n 21.09.2016 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48.78 per l'anno 2016, calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Mauro Roncada

(Codice interno: 331045)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 94 del 06 ottobre 2016

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0019 da falda sotterranea in Comune di BREGANZE (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.323/AS

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di BREGANZE a favore della ditta BRIAN MADDALENA Istanza della ditta in data 21.12.2000 prot. n. 13366/41 del 21.12.2000 T.U. 11.12.1933, n.1775

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 21.12.2000 della ditta BRIAN MADDALENA, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di BREGANZE (mod. medi 0.0019) d'acqua pubblica ad uso Irriguo;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.0019 pari a l/sec. 0.19;

VISTO il disciplinare n. 159 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 21.09.2016, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta BRIAN MADDALENA (omissis) il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Via Roncaggia di BREGANZE, mod. medi 0.0019 d'acqua per utilizzo Irriguo.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 159 n 21.09.2016 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48.78 per l'anno 2016 calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Mauro Roncada

(Codice interno: 331046)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 95 del 06 ottobre 2016

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.04000 da falda sotterranea in Comune di CHIAMPO (VI), per uso Industriale ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.223/CH

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Industriale in comune di CHIAMPO a favore della ditta CHIAMPO PELLAMI SRL Istanza della ditta in data 10.11.1976 prot. n. 8383 del 03.12.1976 T.U. 11.12.1933, n.1775

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 10.11.1976 della ditta CHIAMPO PELLAMI SRL, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di CHIAMPO mod. medi 0.04000) d'acqua pubblica ad uso Industriale;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.04000 pari a l/sec. 4.00;

VISTO il disciplinare n. 156 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 21.09.2016, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta CHIAMPO PELLAMI SRL (C.F. n. 01527870248 Partita IVA n. 01527870248) con sede a CHIAMPO, Strada dei Laghi il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Strada dei Laghi, 59 di CHIAMPO, mod. medi 0.04000 d'acqua per utilizzo Industriale.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 156 n 21.09.2016 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di Euro 4'367.21 per l'anno 2016, calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Mauro Roncada

(Codice interno: 331047)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 96 del 06 ottobre 2016

Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00240 da falda sotterranea in Comune di CHIAMPO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.854/CH

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di CHIAMPO a favore della ditta DAL BEN REMO Istanza della ditta in data 13.10.2014 prot. n. 428149 del 13.10.2014 T.U. 11.12.1933, n.1775

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 13.10.2014 della ditta DAL BEN REMO, intesa ad ottenere la concessione di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di CHIAMPO (mod. medi 0.00240) d'acqua pubblica ad uso Irriguo;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.00240 pari a l/sec. 0,24;

VISTO il disciplinare n. 157 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 21.09.2016, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta DAL BEN REMO (omissis - Partita IVA n. 03601340247) con sede a MONTORSO VICENTINO, Via San Marcello il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Via Baggiarella di CHIAMPO, mod. medi 0.00240 d'acqua per utilizzo Irriguo.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 157 n 21.09.2016 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48.78 per l'anno 2016, calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Mauro Roncada

(Codice interno: 331048)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 98 del 06 ottobre 2016

Ricerca acque per derivazione da falda sotterranea in Comune di VICENZA Località Viale dello Stadio per uso Irriguo. Pratica nVI1690/BA

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee ad uso Irriguo in comune di VICENZA a favore della ditta Rugolotto Giovanni T.U. 11/12/1933, n.1775 Istanza della ditta in data 11.12.2013 prot. n. 543236 del 11.12.2013

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 11.12.2013 della ditta Rugolotto Giovanni, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e la concessione di derivazione in località Viale dello Stadio nel Comune di VICENZA (mod. 0.00330) d'acqua pubblica ad uso Irriguo;

VISTI il titolo II del T.U. 11/12/1933 n. 1775, la L. n. 36/1994, il D.Lgs n. 112/98, la L.R. n. 11/2001, il D.P.R. n. 238/99, la D.G.R. n. 2267 del 24.07.2007;

VISTO il parere n. 3140/B.5.11/2 in data 10.11.2015 dell'Autorità di Bacino Fiumi dell'Alto Adriatico;

decreta

ART. 1 Salvi i diritti di terzi la Ditta Rugolotto Giovanni (*omissis*)è autorizzata ad effettuare la ricerca di acque sotterranee, mediante la terebrazione di un pozzo in località Viale dello Stadio nel Comune di VICENZA, Fg. N. 13 mappale n. 1073 mod. 0.00330 d'acqua ad uso Irriguo.

ART. 2 La presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dalla data di emissione e viene rilasciata alle seguenti condizioni:

- la ricerca dovrà essere effettuata sino alla profondità minima compatibile con l'uso richiesto;
- il pozzo non dovrà provocare danni ai pozzi vicini, pubblici o privati, debitamente autorizzati o denunciati, né turbative di alcun genere alle falde acquifere della zona;
- la portata massima emunta verrà comunicata all'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza che, se necessario potrà disporre l'inserimento di idonee apparecchiature atte ad evitare maggiori prelievi;
- qualora il livello piezometrico dell'acqua del pozzo risultasse superiore a quello del piano campagna, al pozzo stesso dovranno essere applicate idonee apparecchiature atte ad evitare, durante l'esercizio , lo sperpero continuo di acqua e le sovrapressioni dovute alle manovre di apertura e chiusura;
- a norma del D.L.gvo 152/06 il pozzo dovrà essere dotato di idonei strumenti misuratori-registratori della portata estratta ed utilizzata;
- la ditta dovrà rivolgersi all'ente acquedottistico competente o al Comune in cui è ubicato il pozzo, per l'eventuale denuncia annuale di approvvigionamento idrico autonomo;
- qualora l'acqua trovata, per la sua temperatura (superiore ai 15 °C) sia classificata come risorsa geotermica, l'uso è disciplinato dalla L. 9.12.1986 n.896, dal relativo regolamento D.P.R. n.395 del 27.5.1991 e dalla L.R. 10.10.1989 n.40; pertanto la Ditta dovrà interrompere tutte le fasi della ricerca oggetto del presente dispositivo e darne comunicazione alla Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
- la ditta dovrà tempestivamente segnalare all'Ufficio Minerario per gli Idrocarburi - Sezione di Bologna - Via Zamboni n.1, eventuali manifestazioni di gas idrocarburi che si verificassero durante i lavori;
- In ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 04/08/1984 n. 464, qualora la terebrazione in argomento risultasse al di sotto dei trenta metri dal piano campagna, codesta ditta ha l'obbligo di comunicare all'ISPRA Servizi Tecnici-Dipartimento Geologia Applicata e Idrogeologia - Settore Idrogeologia via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 Roma la data di inizio dei lavori, entro trenta giorni dall'inizio stesso, indicando l'esatta ubicazione su carta topografica I.G.M. al 25.000;
- dovrà inoltre trasmettere sempre, al succitato indirizzo, entro 30 (trenta) giorni dal termine dei lavori , il progetto di emungimento con allegata una dettagliata relazione geotecnica e geologica;
- copia della medesima documentazione dovrà altresì essere trasmessa alla Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;

- ai sensi del D.M.11.3.1988 n.47 la Ditta è obbligata all'applicazione delle norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle zone di cui all'art.1 del D.M. succitato ed in particolare alle lettere "A", "B" e "L" (progetto di emungimento con relazione geologica e geotecnica);
- gli interventi di ricerca e la conseguente terebrazione del pozzo dovranno rispettare le aree di salvaguardia e le distanze in zone di tutela assoluta e di rispetto, relative ai punti di captazione delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgvo n. 152/06;
- la testa del pozzo dovrà essere realizzata in modo da permettere la verifica della profondità e la misura del livello piezometrico della falda.

ART. 3 Il presente decreto autorizza esclusivamente la ricerca d'acqua ma non il suo utilizzo, che rimane pertanto subordinato al rilascio del provvedimento finale di concessione di derivazione d'acqua ai sensi del T.U. n. 1775/1933 e Legge n. 36/94.

ART. 4 Il presente decreto sospende il procedimento di concessione di derivazione d'acqua fino alla presentazione da parte della ditta delle risultanze della ricerca effettuata.

ART. 5 Gli interventi che saranno realizzati in fase di ricerca sono da considerarsi a totale ed esclusivo rischio della ditta richiedente, la quale, in caso di mancato rilascio della suddetta concessione, non potrà pretendere alcun risarcimento da parte dell'Amministrazione Regionale del Veneto.

ART. 6 Il presente decreto di autorizzazione fa salvi tutti i pareri di altri Enti eventualmente interessati e solleva l'Amministrazione da eventuali danni che potessero provenire a terzi, persone, animali o cose per effetto di quanto autorizzato.

ART. 7 Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 8 Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Mauro Roncada

(Codice interno: 331049)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 99 del 06 ottobre 2016

Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00063 da falda sotterranea in Comune di BOLZANO VICENTINO (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n.152/2006. - Pratica n.1298/TE

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Igienico e assimilato in comune di BOLZANO VICENTINO a favore della ditta TRIVELLATO S.p.A. Istanza della ditta in data 07.11.2014 prot. n. 472769 del 07.11.2014 T.U. 11.12.1933, n.1775

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 07.11.2014 della ditta TRIVELLATO S.p.A., intesa ad ottenere la concessione di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di BOLZANO VICENTINO mod. medi 0.00063) d'acqua pubblica ad uso Igienico e assimilato;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.00063 pari a l/sec. 0.063;

VISTO il disciplinare n. 140 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 26.07.2016, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta TRIVELLATO S.p.A. (Partita IVA n. 01656520242) con sede a TORRI DI QUARTESOLO, Via Degli Avieri il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Via Quadri di BOLZANO VICENTINO, mod. medi 0.00063 d'acqua per utilizzo Igienico e assimilato.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 140 n 26.07.2016 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di Euro 262.03 per l'anno 2016, calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Mauro Roncada

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO

(Codice interno: 330792)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 31 del 18 agosto 2016

Servizio di noleggio a breve termine di n. 5 autovetture, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, all'operatore Campello Motors S.p.A., con sede in Venezia-Mestre (VE), C.F. 02848220279. C.I.G. Z1C1A9B7B5. Impegno di spesa di Euro 25.653,86= sul bilancio di previsione 2016. L.R. n. 39/2001.
[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si assume l'impegno di spesa relativo all'affidamento, ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, del servizio di noleggio a breve termine di n. 5 autovetture a favore dell'operatore economico Campello Motors S.p.A. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Decreto del direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio n. 4 del 13 luglio 2016.

Il Direttore

PREMESSO che:

- con proprio decreto n. 4 del 13 luglio 2016 è stata aggiudicata all'operatore economico Campello Motors S.p.A. di Venezia- Mestre (VE) la procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di noleggio a breve termine (n. 5 mesi) di n. 5 autovetture, al fine di "*garantire la continuità del servizio di mobilità regionale, anche istituzionale";*
- le condizioni economiche prevedono la corresponsione di un canone mensile per ciascun veicolo, pari a Euro 841,11=, Iva esclusa e, quindi, un spesa complessiva per l'intera durata contrattuale pari a Euro 21.027,75=, Iva esclusa;
- sono state attivate le verifiche, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che il contratto de quo è stato stipulato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio con nota prot. 271801 del 13 luglio 2016.

CONSIDERATO che, per quanto sopra, si rende necessario procedere con l'atto in esame all'assunzione dell'impegno di spesa di Euro 25.653,86=, Iva ed ogni altro onere incluso, relativo all'affidamento del servizio nei termini sopra descritti, a favore dell'operatore economico Campello Motors S.p.A., con sede in Venezia-Mestre (VE), Codice Fiscale e Partita IVA 02848220279, sul capitolo di spesa "*Acquisto di beni e servizi*" - Articolo n. 012 - "*Utilizzo beni di terzi*" - U. 1.03.02.07.002 "*Noleggi di mezzi di trasporto*" - ex capitolo 100483 "Spese per il noleggio di automezzi e natanti" del bilancio per l'anno 2016 che presenta sufficiente disponibilità;

VISTO il proprio decreto n. 4 del 13 luglio 2016.

VISTA la DGR di programmazione n. 324 del 24 marzo 2016.

VISTA la DGR di contenimento spesa n. 1166 del 19 luglio 2016.

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50

VISTO il D.Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la L.R. statutaria 17/04/2012, n. 1.

VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012 art. 12, come modificata con L.R. n. 14 del 17 maggio 2016.

VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001 e n. 36/2004;

VISTA la L.R. n. 1 del 07/01/2011.

VISTA la Legge n. 190 del 23/12/2014.

VISTA la L.R. 24/02/2016, n. 8 "*Bilancio di previsione 2016-2018*"

VISTO il D.lgs. n. 33 del 14/03/2013.

Tutto ciò premesso e considerato.

decreta

1. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto e di attestare che l'obbligazione di spesa di cui si dispone l'impegno è perfezionata;
2. di impegnare la somma complessiva di Euro 25.653,86= oneri di legge inclusi, al fine di far fronte al pagamento della fornitura in oggetto, a favore dell'operatore economico Campello Motors S.p.A., con sede in Venezia-Mestre (VE), Codice Fiscale e Partita IVA 02848220279, sul capitolo di spesa "*Acquisto di beni e servizi*" - Articolo n. 012 - "*Utilizzo beni di terzi*" - U. 1.03.02.07.002 "*Noleggi di mezzi di trasporto*" - ex capitolo 100483 "Spese per il noleggio di automezzi e natanti" - SIOPE 1 04 01 14 11 C.I.G. Z1C1A9B7B5 imputando la somma sul bilancio di previsione per l'anno 2016;
3. di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, che il Fornitore provvederà agli adempimenti a suo carico secondo quanto disposto in sede di capitolato, che si procederà al pagamento delle fatture entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse come da disposizioni contrattuali e che l'obbligazione è esigibile entro il 31 dicembre 2016;
4. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
5. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001;
6. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto rientra nelle tipologie soggette a limitazione ai sensi della L.R. 1/2011;
7. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione per presente impegno di spesa;
8. di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013, nell'apposita sezione *"Amministrazione trasparente*";
9. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Giulia Tambato

(Codice interno: 330717)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 64 del 30 settembre 2016

Affidamento alla ditta Rosan Massimo S.r.l. di Venezia dei servizi di spurgo e pulizia impianti di scarico presso la Sede Regionale di "Palazzo Sceriman" in Venezia. Liquidazione di spesa di Euro 880,00 - Iva inclusa. CIG Z721A5D333. D.Lgs. n. 50/2016 art. 32 co. 14, art. 36 co. 2 lett. a), art. 37 co. 1.

[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede ad affidare alla ditta Rosan Massimo S.r.l. di Venezia i servizi di spurgo e pulizia degli impianti di scarico collocati presso la Sede Regionale di "Palazzo Sceriman" in Venezia. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Lettere di richiesta offerta del 13.06.2016 prott. 229788, 229793, 229801, 229804; Preventivo assunto agli atti il 16.6.2016 con prot. n. 235906/69.02.

Il Direttore

Premesso che con DGRV n. 321 del 5.04.2016 è stata affidata al Direttore della Sezione Demanio, Patrimonio e Sedi (ora Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio) la gestione del fondo economale n. 15 del 6.4.2016, per l'attuazione di interventi di lavori, forniture e servizi di modesta entità, finalizzati a garantire il corretto funzionamento delle Sedi Regionali.

Riscontrata la necessità di procedere alla esecuzione dei servizi di servizi di spurgo e pulizia di n. 3 fosse e n. 2 pozzetti degli impianti di scarico ubicati presso i locali bar-mensa della Sede Regionale di "Palazzo Sceriman", sita in Venezia, Cannaregio n. 168.

Verificato che non sono attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), convenzioni per la prestazione che si intende acquisire alle quali poter eventualmente aderire.

Rilevato, altresì, che non è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip, in quanto alla data di adozione del presente provvedimento non risultano presenti nel catalogo servizi della categoria merceologica di quelli che si intendono acquisire col presente provvedimento.

Dato atto che tramite PEC del 13.6.16 è stata richiesta specifica offerta per i servizi in oggetto, da svolgersi a cura di ditte abilitate e specializzate nel settore, operanti nel Centro Storico di Venezia e dotate di idoneo mezzo natante, trasmessa ai seguenti operatori economici selezionati e invitati:

- V.M.D. di Ceselin Marco & C. S.n.c., Cannaregio n. 4087, Venezia (prot. 229788);
- Massimo Rosan S.r.l., S. Elena n. 8, Venezia (prot. 229793);
- Eredi di Busetto Giuseppe S.n.c., Dorsoduro n. 3784, Venezia (prot. 229801);
- R.I.S. S.r.l., S. Marco n. 2757, Venezia (prot. 229804);

Accertato che entro il termine del 17.6.16 posto dalla lettera di invito, è pervenuta n. 1 offerta della ditta Massimo Rosan S.r.l. con sede legale in Calle del Carnaro n. 8, 30132 S. Elena, Venezia, C.F./P.Iva 00285330270, per un importo di Euro 800,00 - Iva 10% esclusa, assunta al prot. con n. 235906 in data 16.6.16.

Accertato altresì che oltre il termine del 17.6.16 posto dalla lettera di invito, è pervenuta ulteriore offerta della ditta R.I.S. S.r.l. con sede legale in San Marco n. 2757, 30124 Venezia, C.F./P.Iva 04313380273, per un importo di Euro 1.150,00 - Iva 10% esclusa, assunta al prot. con n. 238602 in data 20.6.16.

Riscontrato che l'offerta della ditta Massimo Rosan S.r.l., pervenuta nei termini di scadenza stabiliti, è decisamente più vantaggiosa di quella formulata dalla ditta R.I.S. S.r.l., pervenuta oltre i predetti termini di presentazione.

Accertato inoltre che, oltre al confronto competitivo tra gli operatori economici che hanno presentato offerta, il prezzo richiesto per i servizi di che trattasi dalla ditta Massimo Rosan S.r.l., con ulteriore confronto fra servizi di spurgo e pulizia degli impianti di scarico analoghi a quelli da eseguirsi e precedentemente svolti nella medesima Sede Regionale, risulta vantaggioso e conveniente per l'Amministrazione regionale.

Visto l'art. art. 36 co. 2 lett. a) e l'art. 37 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 che permette nell'ambito delle procedure relative agli affidamenti di importo inferiore a 40.000 Euro, il ricorso all'affidamento diretto ad una determinata ditta.

Riscontrata la regolarità contributiva della ditta Rosan Massimo S.r.l., come risulta dal DURC agli atti d'ufficio.

Ritenuto di affidare l'esecuzione dei servizi di spurgo e pulizia degli impianti di scarico presso la Sede Regionale di "Palazzo Sceriman" in Venezia, come in premessa individuati, alla ditta Rosan Massimo S.r.l. di Venezia, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36 co. 2 lett. a) e l'art. 37 co. 1 del D.Lgs. 50/2016, con imputazione della spesa di Euro 880,00 - Iva 10% inclusa - al fondo economale n. 15 del 6.4.2016 di cui alla D.G.R.V. n. 321 del 5.4.2016.

Dato atto che l'obbligazione che si viene a determinare con il presente atto si configura quale debito commerciale.

Vista la L.R. n. 8 del 24.2.2016 "Bilancio di previsione 2016-2018" e la D.G.R.V. n. 522 del 26.4.2016 del Direttore dell'Area Bilancio, Affari Generali, Demanio Patrimonio e Sedi relativamente alle Direttive per la gestione del bilancio di previsione per l'esercizio 2016 per l'operatività ordinaria.

- Vista la L.R. 6/80;
- Vista la L.R. 54/12 e s.m. e i.;
- Vista la L.R. 39/01 e s.m. e i.;
- Visto il D.Lgs. 50/16;
- Visto il D.P.R. 207/10 e s.m. e i.;
- Visto il D. Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
- Visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/13, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA." e gli indirizzi applicativi previsti con la DGR n. 677/2013.

Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

1. di dare atto dell'esigenza di procedere alla esecuzione dei servizi di spurgo e pulizia di n. 3 fosse e n. 2 pozzetti degli impianti di scarico ubicati presso i locali bar-mensa della Sede Regionale di "Palazzo Sceriman", sita in Venezia, Cannaregio n. 168;
2. di affidare l'esecuzione dei servizi di cui al punto 1. alla ditta Rosan Massimo S.r.l con sede legale in Calle del Carnaro n. 8, 30132 S. Elena, Venezia, C.F./P.Iva 00285330270, secondo il preventivo acquisito in data 16.6.16 con prot. n. 235906, che prevede l'importo di Euro 800,00=, oltre Iva 10% pari ad Euro 80,00 per un totale di Euro 880,00;
3. di stabilire quanto segue:
    - il fine che il contratto intende perseguire è quello di espletare servizi di spurgo e pulizia di fosse e pozzetti facenti parte di alcuni impianti di scarico;
    - il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32 co. 14 del D.Lgs. n. 50/2016;
    - le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale;
    - il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;
4. di dare atto che la spesa totale prevista pari ad Euro 880,00 IVA compresa, trova copertura mediante imputazione della spesa al fondo economale n.15 del 6.4.2016 di cui alla D.G.R.V. n. 321 del 5.4.2016;
5. di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica;
6. di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'articolo 32, co. 10 del D.Lgs. n. 50/2016;
7. di liquidare alla ditta Rosan Massimo S.r.l., con sede in Venezia, S. Elena n. 8, C.F./P.Iva 00285330270, l'importo di Euro 880,00 - Iva 10% inclusa, con imputazione della spesa al fondo economale n.15 del 6.4.2016 di cui alla D.G.R.V. n. 321 del 5.4.2016, entro 30 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura, previa verifica della regolare esecuzione dei servizi richiesti;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Giulia Tambato

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE

(Codice interno: 330715)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 60 del 30 settembre 2016

Attuazione della DGR n 2465 del 23/12/2014. Servizio di integrazione del sistema informatico ALICE UGC, con protocollo per l'invio massivo di bollettini afferenti la richiesta di pagamento dei canoni relativi alle concessioni del demanio idrico. Affidamento incarico, ex art. 36 comma 2, lettera b) del D.Lgs. del 18/04/16 n. 50, CIG n. Z911B5E7B8.
[Consulenze e incarichi professionali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si affida, ex art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. del 18/04/16 n. 50, il servizio di integrazione del sistema informatico ALICE UGC alla società Maggioli Spa . Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - D.Lgs. del 18/04/16 n. 50; - D.Lgs. del 07/03/05, n. 82 e ss.mm.ii. "Codice dell'Amministrazione Digitale"; - DGR n. 2465 del 23/12/2014; - DDR n. 12 del 18/02/2015; - offerta della Società Maggioli SPA(P.n. A/253920 del 29/06/16), agli atti della Direzione ICT e Agenda Digitale (già Sezione Sistemi Informativi).

Il Direttore

Premesso che:

con DGR n. 2465 del 23/12/2014 avente ad oggetto "Sistema informativo della Regione del Veneto. Quadro di riferimento per il triennio 2015/2017. Determinazione delle attività per il mantenimento e l'evoluzione del Net-Sirv" si è preso atto delle necessità informatiche individuate nell'allegato A della stessa per il triennio 2015-2017;

la medesima DGR ha dato mandato al Direttore della Sezione Sistemi Informativi, ora Direzione ICT e Agenda Digitale, dell'adozione degli atti, ai sensi della L.r. 29/11/2001 n. 39 e ai sensi di quanto disposto con Circolare n. 11/2002 del Presidente della Giunta Regionale approvata con DGR n. 2117 del 2/8/2002, di provvedere all'avvio delle procedure di assegnazione degli incarichi di responsabilità unica dei vari procedimenti per l'acquisizione di servizi informatici, all'approvazione degli esiti delle procedure, alla sottoscrizione dei contratti, nel rispetto delle procedure di legge, nonché all'assunzione dei relativi impegni di spesa, secondo i valori massimi e la durata massima contrattuale indicata nell'allegato A al citato provvedimento per una spesa massima complessiva pari ad Euro 6.910.402,42 - compresa I.V.A. per il triennio 2015-2017;

con DDR n. 12 del 18/02/2015 è stato individuato, per ciascun incarico, il responsabile unico del procedimento e dandosi altresì avvio alla relativa procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando;

Considerato che l'allegato A alla citata DGR n. 2465 del 23/12/2014 evidenziava:

- che non sono attive specifiche Convenzioni Consip per dette categorie di forniture e servizi o che le stesse risultano più onerose e/o mancano di alcune prestazioni, secondo i dettami della normativa vigente;
- gli incarichi per i quali si intende procedere all'affidamento diretto per i motivi appena sopra evidenziati (regime di monopolio legale o di privativa industriale) e quelli il cui importo prevede di esperire un procedimento utilizzando la piattaforma del MEPA;

Considerato altresì che l'allegato A) alla DGR n. 2465 del 23/12/2014 individuava gli incarichi e le imprese per le quali si è inteso procedere ai sensi dell'art. 57, II comma, lettera b), del D.Lgs. del 12/04/06 n. 163, ora art. 63 II comma, lettera b) numero 3, del D.Lgs. del 18/04/16 n. 50, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, in forza di ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi in presenza di privativa industriale.

Evidenziato che tra le imprese individuate nel succitato allegato vi è la società Maggioli SPA, avente sede in Santarcangelo di Romagna (RN) (C.F. P.IVA 06188330150) la quale, in forza di incarico autorizzato con la citata deliberazione e conferito con DDR n. 68 del 18/06/2015, si è occupata dello sviluppo del software Alice UGC che consente di organizzare e gestire una pesante banca dati che raccoglie le pratiche relative alle concessioni demaniali idrauliche.

Sottolineata la necessità degli Uffici del Genio Civile di automatizzare la procedura di protocollo da inserire all'interno del programma Alice UGC, per migliorare la gestione tutte le pratiche di concessione demaniale e risparmiare tempo nella fase di firma, spedizione e archiviazione della bollettazione massiva. Tale implementazione dell' applicativo permetterà pertanto la gestione di una bollettazione massiva che consente al software Alice di gestire direttamente la bollettazione stessa allineando automaticamente la banca dati.

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di conferire alla predetta società Maggioli Spa l'incarico di provvedere all'integrazione del sistema informatico ALICE UGC per l'invio massivo dei bollettini afferenti il pagamento dei canoni relativi alle concessioni del demanio idrico, trattandosi del soggetto che ha creato originariamente la banca dati sopra citata.

Tale circostanza costituisce motivo di convenienza tecnica, vista la conoscenza dell'applicativo da implementare garantita dalla società che lo ha sviluppato, ed economica, visto che un pari livello di conoscenza del software potrebbe essere maturata da altro soggetto economico, previo uno studio ed un'analisi approfonditi che comporterebbero un costo sicuramente superiore a quello oggetto del presente affidamento.

Dato atto che a seguito del'implementazione del sistema informatico ALICE UGC, a partire dal prossimo anno, non sarà necessario alcun ulteriore finanziamento per lo svolgimento del servizio di predisposizione imbustamento e invio della richiesta canoni in oggetto, in quanto l'Amministrazione regionale utilizzerà il sistema di posta elettronica certificata quale mezzo di invio dei bollettini di pagamento.

Dato atto che la sopra citata azienda su istanza dell'Amministrazione regionale, ha presentato in data 29/06/2016 (P. 253920) un'offerta, agli atti della Scrivente, che ha soddisfatto pienamente le finalità operative e le specifiche tecniche individuate dalla stazione appaltante.

Sottolineato che : - la spesa complessiva, prevista nell'offerta, è pari ad euro 35.000,00 - (IVA esclusa).

- La medesima è stata giudicata congrua dall'Amministrazione.

Dato atto che l'incarico in oggetto dovrà essere concluso entro la fine del mese di novembre.

Precisato altresì che nel caso di specie, essendo l'importo dell'incarico inferiore ad Euro 40.000,00 risulta ammissibile l'affidamento diretto ex art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs 50/2016.

Considerato che con il presente provvedimento si intende:

- conferire alla ditta Maggioli Spa - C.F. e P.IVA 06188330150 - l'incarico in oggetto, ex art. 36 co.2, lett.a) del D.lgs 50/2016, per l'importo complessivo di 35.000,00 (iva esclusa), per le motivazioni sopra esposte.

TUTTO CIÒ PREMESSO

- Visto il D.Lgs. del 18/04/16 n. 50;
- Visto il D.L.gs 14 marzo 2013 n. 33;
- Visto il Dl.vo 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni
- Vista la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1' "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della regione" e successive modificazioni e integrazioni;
- Vista la Lr. 54/2012;
- Vista la L.R. 1/2011;
- Vista la Legge Regionale n. 39 del 29/11/01 (con cui si è approvato l'"Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione") e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista la DGR n. 2465 del 23/12/2014;
- Visto il DDR n. 12 del 18/02/2015;
- Vista l' offerta della Società Maggioli SPA,(P .n. A/253920 del 29/06/16),
- Vista la DGR n. 522/2016 "Direttive per la gestione del Bilancio 2016-2018"

decreta

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di conferire, per le motivazioni sopra esposte, ex art. 36 co.2, lett.a) del D.lgs 50/2016, alla ditta Maggioli SPA - C.F. e P.IVA 06188330150- avente sede in Santarcangelo di Romagna (RN), l'incarico in oggetto, per l'importo complessivo di 35.000,00 (iva esclusa);
3. di approvare l'offerta commerciale presentata dalla predetta società in data 29/06/2016 (P. 253920), in quanto ritenuta congrua sotto il profilo tecnico ed economico, per un importo di Euro 35.000,00 (iva esclusa);

4. di dare atto che le attività di implementazione del software ALICE UGC dovrà essere terminata entro la fine del mese di novembre;
5. di disporre la pubblicazione integrale del Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Elvio Tasso

DELIBERAZIONI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

(Codice interno: 330872)

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 52 del 24 agosto 2016

Ricorso avanti al TAR Veneto contro il Garante regionale dei diritti della persona e il Consiglio regionale per l'annullamento del provvedimento del Garante in tema di riesame del diniego di istanza di accesso e degli atti presupposti e conseguenti assunti da organi e strutture del Consiglio regionale. Richiesta ed autorizzazione alla costituzione in giudizio.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 330873)

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 53 del 24 agosto 2016

Sig.ra Sara Giacomini, dipendente a tempo indeterminato della Giunta regionale del Veneto, categoria C, posizione economica C2: assegnazione alla segreteria del presidente della Prima commissione consiliare.

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

(Codice interno: 330874)

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 54 del 24 agosto 2016

Ufficio per i procedimenti disciplinari per l'Area della dirigenza: nomina di un supplente del Segretario generale del Consiglio regionale e affidamento del supporto all'attività istruttoria.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Come noto la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale" reca, in applicazione dell'articolo 46 dello Statuto del Veneto, la disciplina dell'autonomia del Consiglio regionale, quale presupposto essenziale per l'efficacia dello svolgimento delle funzioni dell'Assemblea stessa, con particolare riferimento a quelle di legislazione, indirizzo, controllo e valutazione dei risultati delle politiche regionali.

In tema di autonomia organizzativa l'articolo 46 dello Statuto del Veneto prevede che "il Consiglio regionale si avvale di proprio personale inserito in uno specifico e separato ruolo organico".

Al fine di evitare inutili e costose duplicazioni delle strutture e attività di gestione del personale l'articolo 56, comma 15, della lr 53/2012 prevede:

15. L'Ufficio di presidenza e la Giunta regionale definiscono, con uno o più protocolli di intesa, i rispettivi rapporti e le modalità operative conseguenti alle disposizioni della presente legge per quanto attiene alla gestione del personale, dei servizi, delle funzioni amministrative e ad ogni altro aspetto gestionale. In particolare, per quanto concerne le funzioni di ufficiale rogante il Consiglio regionale può avvalersi, in regime di convenzione con la Giunta regionale, dell'ufficiale rogante come individuato dalla Giunta regionale.

Con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 27 del 29 aprile 2014 e con deliberazione della Giunta regionale n. 896 del 10 giugno 2014 è stato approvato il protocollo di intesa in oggetto, il quale prevede al punto 3 che:

3. ORGANISMI COMUNI CONSIGLIO-GIUNTA

3.1 L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la Giunta istituiscono un unico organismo con le funzioni dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari per l'area della dirigenza di cui all'articolo 6 del CCNL Area Dirigenza del 22 febbraio 2012.

3.1.1 L'organismo di cui al § 3.1 è composto dal Segretario generale del Consiglio e da due componenti nominati dalla Giunta, nonché dagli eventuali relativi supplenti.

3.1.2 L'organismo di cui al § 3.1 è presieduto dal Segretario generale del Consiglio quando il procedimento riguarda dirigenti del Consiglio e dal componente individuato dalla Giunta quando il procedimento disciplinare riguarda dirigenti della Giunta regionale.

Con il presente provvedimento si propone di nominare la dott.ssa Paola Rappo, già titolare dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari per l'area del comparto, quale componente supplente dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari per l'area della dirigenza di cui al punto 3.1 del suddetto protocollo d'intesa nei casi di assenza e impedimento, ivi compresi i casi di incompatibilità, del Segretario generale del Consiglio, rilevati dall'Ufficio procedimenti disciplinari, anche nella sua funzione di presiedere l'Ufficio nei procedimenti che riguardano dirigenti del Consiglio regionale.

Si stabilisce inoltre che il supporto all'attività istruttoria dell'Ufficio procedimenti disciplinari nei procedimenti che riguardano dirigenti del Consiglio regionale sia fornito dal Servizio consiliare competente in materia di gestione del personale.

Tutto ciò premesso, il relatore propone di sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

- udito il relatore, il quale da atto che la competente struttura consiliare ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;

- visto l'articolo 56 della legge regionale 53/2012;

- visto il d.lgs. 165/2010 e il d.lgs. 150/2009;

- ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;

- a voti unanimi e palesi;

delibera

1) di nominare la dott.ssa Paola Rappo quale componente supplente dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari per l'area della dirigenza di cui al punto 3.1 del protocollo d'intesa citato nelle premesse, nei casi di assenza e impedimento, ivi compresi i casi di incompatibilità, del Segretario generale del Consiglio, rilevati dall'Ufficio procedimenti disciplinari, anche nella sua funzione di presiedere l'Ufficio nei procedimenti che riguardano dirigenti del Consiglio regionale;

2) di stabilire che il supporto all'attività istruttoria dell'Ufficio procedimenti disciplinari nei procedimenti che riguardano dirigenti del Consiglio regionale sia fornito dal Servizio consiliare competente in materia di gestione del personale;

3) di trasmettere il presente provvedimento alla Giunta regionale;

4) di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, a cura della Segreteria generale.

(Codice interno: 330875)

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 55 del 24 agosto 2016

Sig.ra Laura Damo, dipendente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, università e ricerca collocata in aspettativa: assegnazione alla segreteria del gruppo consiliare Veneto Civico, con l'incarico di responsabile.

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

(Codice interno: 330876)

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 56 del 30 agosto 2016

Ricorso in appello avanti al Consiglio di Stato, anche con contestuale istanza di sospensione della esecuzione della sentenza, per la riforma delle sentenze TAR Veneto n. 682 e n. 685 del 27 giugno 2016 di annullamento parziale del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali pericolosi approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 30 del 29 aprile 2015. Richiesta e autorizzazione alla costituzione in giudizio.

[Affari legali e contenzioso]

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

(Codice interno: 331484)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1534 del 10 ottobre 2016

Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e all'assegnazione delle sedi.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione, si provvede ad effettuare una ricognizione dello stato delle procedure del concorso straordinario indetto con DGR n. 2199/2012 e del relativo contenzioso. Atto di ricognizione che funge a presupposto per la determinazione dei criteri e delle modalità per avviare le procedure di interpello/assegnazione delle sedi ai vincitori.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Come ormai noto, l'art. 11 " *Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria*" del decreto legge 24 gennaio, n. 1, recante "*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*", convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i, nel modificare sostanzialmente la previgente normativa in materia di farmacie, stabiliva tra l'altro che le Regioni bandissero un concorso straordinario per soli titoli per la copertura delle sedi farmaceutiche disponibili nel proprio territorio, come individuate dai Comuni in applicazione del comma 2 del medesimo articolo di legge sulla base dei nuovi parametri -1 farmacia/3.300 abitanti, popolazione eccedente superiore al 50% del parametro stesso -, tenuto conto dei dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 2010.

Si evidenzia al riguardo come l'intervenuta nuova formulazione dell'art. 2, legge n. 475/1968 rivaluti il ruolo dell'ente comunale da soggetto proponente a soggetto deliberante nell'ottica della valorizzazione delle competenze di quest'ultimo, lasciando quindi alle Regioni la funzione ricognitiva finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche.

Con decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, veniva successivamente introdotta all'art. 23, comma 12-*duodevicies,*la realizzazione da parte del Ministero della salute di una Piattaforma tecnologica ed applicativa unica per lo svolgimento delle procedure concorsuali, al fine di rendere quest'ultime uniformi e trasparenti, di agevolare la tempestiva diffusione delle informazioni e garantire la massima condivisione degli esiti oltre che snellezza nell'incrocio dei controlli. Pur tuttavia talePiattaforma è stata resa operativa rispetto a tutte le sue funzionalità, ivi inclusa quella di interpello ed assegnazione delle sedi, soloa fine marzo 2015.

L'obiettivo perseguito dal richiamato decreto legge n. 1/2012, dal significativo nome di "Cresci Italia", e dal successivo intervento del legislatore nazionale, era lo sviluppo del servizio farmaceutico e l'ampliamento delle opportunità di aprire nuovi esercizi da parte dei giovani farmacisti.

La Giunta regionale, in attuazione del comma 3 dell'art. 11 del citato decreto legge, bandiva con deliberazione n. 2199 del 6.11.2012 il previsto concorso straordinario e provvedeva ad approvare, quale allegato alla stessa, l'elenco delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio. Con successiva deliberazione n. 2344 del 16.12.2013 veniva espunta da detto elenco la sede farmaceutica localizzata in "*zona Guizza, posta a lato Est della stessa via Guizza*" -Comune di Padova-, assegnata al dott. Ahmed Mahloul El Zennar ai sensi dell'art. 19, legge n. 763/1981.

Del menzionato Bando di concorso si richiamano, in particolare, gli articoli: n.1 "*Oggetto del concorso*", dove, rispetto alle sedi farmaceutiche poste a concorso, si fanno salve le eventuali diverse determinazioni di possibile assunzione in base agli esiti dei ricorsi che sarebbero stati proposti in sede giurisdizionale; n. 10 "*Approvazione della graduatoria e interpello dei vincitori*", dove si stabilisce, che i candidati vincitori, entro il quinto giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'interpello debbano indicare, a pena di esclusione dalla graduatoria, in ordine di preferenza, un numero di sedi messe a concorso pari al numero della propria posizione in graduatoria; n. 11 "*Assegnazione della sede farmaceutica*", di determinazione dei criteri e delle modalità di assegnazione.

Con decreti del Dirigente del Settore Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici nn. 10 del 12.3.2015 (BURV n. 27 del 20.3.2015) e 20 del 25.6.2015 (BURV n. 66 del 3.7.2015) veniva approvata la graduatoria unica, come predisposta dalla Commissione esaminatrice e scaricata dalla Piattaforma tecnologica ed applicativa ministeriale ai sensi dell'art. 23, comma 12-*duodevicies* del DL 95/12, fatti salvi gli esiti di eventuali successivi controlli contemplati dall'art. 13 del bando di cui alla DGR n. 2199/2012.

Avverso le diverse determinazioni di competenza dei Comuni e dei conseguenti provvedimenti regionali, nonché avverso la graduatoria sono state promosse diverse e articolate iniziative giudiziarie, di cui l'Amministrazione regionale ha dato delle tempestive informazioni, pubblicate nella pagina dedicata del sito internet ufficiale della Regione -http://www.regione.veneto.it/web/sanita/concorso-pubblico-straordinario-per-sedi-farmaceutiche-.

Inoltre, a specifica integrazione del contraddittorio, sono state pubblicate le informazioni relative ai ricorsi proposti avverso la graduatoria regionale, con conseguente possibilità per ciascun soggetto interessato di assumere informazioni ed eventuali iniziative anche in sede giudiziaria.

La Regione Veneto, al fine di evitare -per quanto possibile- l'avvio di un interpello in una situazione di precarietà, sia con riguardo all'assetto della graduatoria che in relazione alle sedi messe a concorso, si è particolarmente impegnata nell'assumere ogni utile iniziativa processuale volta a perseguire la più celere definizione di tutti i contenziosi in essere, compresi quelli esclusivamente rivolti all'annullamento dei provvedimenti comunali istitutivi delle sedi messe a concorso.

Ciò in funzione sia dell'interesse generale nonché di quello dei candidati. Per questo l'Amministrazione regionale si era quindi riservata nel decreto di approvazione della graduatoria, in ossequio a quanto già previsto all'art. 1 del bando di concorso sopra citato, "di aggiornare l'elenco delle sedi e la descrizione delle relative zone prima dell'avvio dell'interpello qualora dovessero intervenire al riguardo provvedimenti giurisdizionali di riduzione e/o modifica" delle stesse, a seguito dei ricorsi.

Si evidenzia altresì, al riguardo, che la competente Struttura regionale si è anche fatta parte attiva affinché i comuni interessati assumessero tempestivamente delle eventuali ulteriori determinazioni qualora necessarie all'esito dei giudizi.

Inoltre, con riferimento al termine di validità della graduatoria, fissato dall'art. 11.6 del DL n. 1/2012 in soli due anni dalla relativa pubblicazione, il Veneto si è fatto parte attiva presso la Commissione Salute-Conferenza delle Regioni e delle Province autonome affinché venisse proposta, a modifica della legge vigente, la proroga del termine di validità della graduatoria al fine di poter garantire, nel tempo di durata della sua validità, lo svolgimento di eventuali interpelli successivi al primo. L'esperienza di altre Regioni sta dimostrando infatti che il numero di sedi farmaceutiche accettate e assegnate in seguito al primo interpello potrebbe risultare di gran lunga inferiore al numero totale delle sedi disponibili; inoltre ulteriori successivi interpelli potrebbero rendersi necessari a seguito delle ulteriori determinazioni di competenza delle Amministrazioni comunali in esito ai giudizi.

Tale proposta emendativa, reiterata più volte e approvata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, non è stata tuttavia ancora recepita dal Legislatore.

Le iniziative intraprese in sede giurisdizionale e lo stato dei giudizi, come riscontrabile dagli aggiornamenti pubblicati su una apposita pagina del sito internet della Regione, hanno allo stato portato a una consistente riduzione dei ricorsi pendenti, pur non essendo preventivabile che la loro definizione possa avvenire entro la fine del 2016.

Nello specifico, i contenziosi inerenti l'istituzione delle sedi farmaceutiche risultano definiti con pronunce con efficacia esecutiva. Di questo secondo gruppo le sentenze e le decisioni assunte nella fase cautelare sono favorevoli all'Amministrazione con conseguente conferma (o proiezione a definizione dei relativi giudizi) della correttezza della graduatoria. Fa eccezione l'atteso deposito dell'ordinanza di correzione di un errore materiale sul ricorso RG 3913/16 del Consiglio di Stato, peraltro già oggetto di riesame all'udienza dell'8 settembre 2016.

In considerazione di quanto sopra esposto, ovvero nella prospettiva di ricevere una definizione dei giudizi pendenti in prossimità o dopo la scadenza della graduatoria, nella constatazione dell'alto grado di definizione del contenzioso in essere e nella proiezione che le decisioni potranno essere di contenuto confermativo dell'attuale consistenza di sedi messe a bando e della graduatoria dei vincitori come approvata dalla Regione, nel doveroso bilanciamento tra i diversi interessi generali, pubblici e privati coinvolti, occorre anche evidenziare le seguenti esigenze:

- di dare piena e celere attuazione alle diposizioni statali volte al potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, nonché garantire con urgenza l'apertura del mercato ad una maggiore concorrenza anche nel campo della distribuzione farmaceutica favorendo, in particolare, l'accesso dei giovani alle attività economiche;
- che il concorso straordinario ha visto coinvolti a livello regionale migliaia di candidati e numerosi Comuni (n. 2.270 domande, per un totale di n. 3.498 partecipanti, concorrenti per l'assegnazione di un numero iniziale di 224 sedi);
- garantire l'assegnazione delle sedi ai vincitori in presenza di una limitata durata della graduatoria e delle tempistiche collegate agli *steps* del procedimento di assegnazione contenuti nella procedura informatizzata gestita dalla

Piattaforma ministeriale, anche nell'ipotesi di attivare più interpelli nella previsione che con il primo non saranno assegnate, per ragioni tecniche, tutte le sedi messe a bando;
- ridurre nel modo più ampio possibile l'alea derivante dall'esito dei contenziosi pendenti al fine di non dover successivamente modificare l'assetto della graduatoria e/o il numero delle sedi disponibili tra quelle messe a concorso in ottemperanza ad eventuali sentenze sopravvenute, con le conseguenti ricadute nei confronti dei candidati interpellati;
- che altre Regioni, quali Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Emilia Romagna, Lazio, Puglia, hanno assunto determinazioni analoghe alla presente, con effetti incidenti anche sulle determinazioni dei candidati vincitori nel Veneto e , al contempo anche in altre Regioni,

si ritiene di far luogo all'avvio delle procedure di interpello al fine di perseguire la più ampia assegnazione delle sedi a concorso nel rispetto dei tempi previsti dalla graduatoria, anticipando l'attivazione delle procedure informatiche predisposte ai sensi dell'art. 23, comma 12-*septiesdecies* del DL 95/12.

In considerazione del contenuto nel bando di concorso, art. 15 "Disposizioni finali ", che prevede la possibilità di modificare lo stesso in corso di procedura, si ritiene perciò di intervenire sulle disposizioni dello stesso, prevedendo all'art. 11 "Assegnazione della sede farmaceutica", l'aggiunta delle seguenti parole: "*L'Amministrazione regionale si riserva di anticipare le procedure di assegnazione delle sedi in pendenza di contenzioso con appropriato provvedimento e di dare esecutività alle stesse all'esito dei giudizi pendenti*".

Per tali motivi, col parere favorevole dell'Avvocatura regionale, si ritiene opportuno che l'avvio delle procedure per l'interpello avvenga a seguito della pubblicazione dell'ordinanzadel Consiglio di Stato disponente la correzione dell'errore materiale nel ricorso RG n. 3913/2016, in modo da poter operare su una graduatoria certa, ancorché provvisoria, in quanto sub judice.

Alla luce delle rappresentate esigenze e determinazioni si ritiene di attivare l'interpello secondo i seguenti criteri.

A. Graduatoria ai fini dell'interpello

Tenuto conto dell'attuale esito dei relativi contenziosi, per l'avvio dell'interpello si utilizza la graduatoria approvata con decreti del Dirigente del Settore Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici nn. 10 del 12.3.2015 (BURV n. 27 del 20.3.2015) e 20 del 25.6.2015 (BURV n. 66 del 3.7.2015).

Qualora l'esito dei contenziosi dovesse risolversi in senso sfavorevole all'Amministrazione regionale, si procederà con una riedizione dell'interpello, tenuto conto delle relative variazioni delle posizioni indotte nella graduatoria.

B. Revisione dell'elenco delle sedi farmaceutiche approvato con DGR n. 2199/2012.

a. *Sono definitivamente espunte* le sedi farmaceutiche soppresse dai Comuni con proprio provvedimento;
b. *sono espunte con riserva* le sedi annullate da provvedimenti giurisdizionali per le quali i Comuni non abbiano provveduto ad assumere o a completare con determinazione finale le procedure per una nuova istituzione o localizzazione. In tal caso le sedi di nuova rideterminazione saranno inserite nell'elenco ogni qualvolta la procedura di nuova istituzione o di nuova localizzazione sarà completata antecedentemente al primo o ai successivi interpelli;
c. *si mantengono in elenco* le sedi farmaceutiche i cui ricorsi sono stati decisi con sentenze confermative definitive, ovvero, nel caso in cui i ricorsi siano stati accolti in primo grado, il Comune di riferimento abbia provveduto ad individuare una nuova localizzazione in tempo utile per l'interpello;
d. *si mantengono in elenco con riserva* le sedi i cui ricorsi sono stati respinti in primo grado con sentenze non ancora passate in giudicato o già appellate in Consiglio di Stato.

A tal riguardo va precisato che:

1. l'assegnazione delle sedi mantenute in elenco con riserva avviene effettuata sotto condizione. Essa diverrà definitiva in corrispondenza del passaggio in giudicato delle sentenze di primo grado che hanno rigettato i ricorsi proposti avverso le stesse o all'esito dei giudizi di appello di definitivo rigetto dei ricorsi di primo grado;
2. il provvedimento regionale di assegnazione delle sedi farmaceutiche decade automaticamente in caso di definitivo accoglimento del ricorso (con il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o all'esito dell'appello).

C. Accettazione/Assegnazione sedi farmaceutiche

Si dà atto che l'accettazione effettuata dal candidato tramite la Piattaforma ministeriale s'intende sottoposta a condizione con sospensione degli effetti dell'assegnazione, in attesa della definizione dei ricorsi pendenti, e, quindi, con annullamento degli effetti degli interpelli, qualora l'autorità giudiziaria accolga i ricorsi pendenti e si renda necessario garantire il diritto dei canditati a conseguire una sede secondo l'ordine di graduatoria.

In ogni caso l'Amministrazione si riserva di effettuare un nuovo interpello, anche per tutte le sedi, se ritenuto necessario al fine di garantire il diritto dei canditati a conseguire una sede secondo l'ordine di graduatoria.

La competente Struttura regionale, all'esito della procedura informatizzata di interpello/accettazione/assegnazione di cui alla Piattaforma tecnologica e applicativa unica ministeriale, provvederà alla nomina dei vincitori ovvero dei candidati che a seguito dell'interpello avranno provveduto ad accettare nei termini previsti la sede loro assegnata (art. 11 del bando di concorso).

In ogni caso, l'efficacia del provvedimento regionale di nomina del vincitore e di contestuale assegnazione della sede farmaceutica sarà da intendersi sospensivamente condizionata sino alla definizione dei ricorsi pendenti e sottoposta agli effetti derivanti dal loro eventuale accoglimento, sia con riguardo alle variazioni sulle sedi messe a concorso, che con riferimento alle posizioni dei candidati in graduatoria.

Stante la dinamicità che caratterizza la procedura di interpello candidati/assegnazione sedi e la tempistica correlata alla validità della graduatoria, si propone di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici - con la collaborazione dell'Avvocatura regionale per quanto di propria competenza - di procedere all'aggiornamento secondo i criteri sopra indicati dell'elenco completo delle sedi farmaceutiche disponibili, utile ai fini dell'attivazione delle procedure informatiche di cui all'art. 10 del bando di concorso, con pubblicazione dello stesso nella pagina dedicata del sito internet ufficiale della Regione
-http://www.regione.veneto.it/web/sanita/concorso-pubblico-straordinario-per-sedi-farmaceutiche- con le indicazioni necessarie all'individuazione dei relativi contenziosi (autorità, numero di ruolo generale).

Si evidenzia che, in considerazione del nuovo assetto organizzativo regionale, alla nomina dei vincitori assegnatari, ovvero all'adozione dei provvedimenti di assegnazione ed eventuale revoca della stessa relativi alle sedi farmaceutiche provvederà il Direttore dell'Unità Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici.

Si precisa da ultimo che i Soggetti preposti all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle farmacie, previo accertamento del possesso dei dovuti requisiti, sono le Aziende ULSS competenti per territorio ai sensi dell'art. 14, L.R. n. 78/1980.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTAla legge 2.4.1968, n. 475 "*Norme concernenti il servizio farmaceutico*" e s.m.i.;

VISTAla legge 8.11.1991 n.362 "*Il riordino del settore farmaceutico*";

VISTO l'art. 11 " *Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria*", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 "*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*", convertito con modificazione dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;

VISTO l'art. 23, commi 12-*septiesdecies* e 12-*duodevicies*, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTA la legge regionale 31 maggio1980, n. 78 "*Norme per il trasferimento alle Unità Sanitarie Locali delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l'assistenza farmaceutica*", con particolare riferimento all'art. 14;

VISTO l'art. 2, co. 2, lettera o) della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTO il D.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 298 "*Regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 9 della legge 8 novembre 1991, n. 362, concernente norme di riordino del settore farmaceutico*" come modificato dal D.P.C.M. 13 febbraio 1998, n. 34;

VISTA la delibera di Giunta regionale 28 agosto 2012, n. 1766 "*Individuazione di sedi farmaceutiche disponibili nel territorio regionale ai sensi dell'art. 11, comma 9, decreto-legge n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2012*";

VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione del bando di concorso straordinario per soli titoli per la formazione della graduatoria unica regionale per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto;

VISTA la delibera di Giunta regionale 16 dicembre 2013, n. 2344 "*Assegnazione sede farmaceutica ex art. 19, legge n. 763/1981. Modifica DGR n. 2199 del 6.11.2012, Allegato A1*"

VISTI i decreti del Dirigente del Settore Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici nn. 10 del 12.3.2015 (BURV n. 27 del 20.3.2015) e 20 del 25.6.2015 (BURV n. 66 del 3.7.2015) di approvazione della graduatoria di merito;

Col parere favorevole dell'Avvocatura regionale reso seduta stante dal Coordinatore dell'Avvocatura regionale;

delibera

1. di ritenere le premesse parte integrante della presente deliberazione, ivi inclusi pertantoi criteri e le modalità operative nelle stesse indicati;
2. di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione del presente atto;
3. di stabilire che l'avvio delle procedure per l'interpello avvenga a seguito della pubblicazione dell'ordinanza del Consiglio di Stato disponente la correzione dell'errore materiale nel ricorso RG n. 3913/2016;
4. di dare atto che alla nomina dei vincitori assegnatari, ovvero all'adozione dei provvedimenti di assegnazione/revoca relativi alle sedi farmaceutiche provvederà il Direttore dell'Unità Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto e nel Sito internet al seguente indirizzo:
   http://www.regione.veneto.it/web/sanita/concorso-pubblico-straordinario-per-sedi-farmaceutiche.

(Codice interno: 331518)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1553 del 10 ottobre 2016

Approvazione del Bando che individua le modalità di assegnazione di contributi derivanti dal trasferimento di competenze di cui al D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Approvazione del Bando che individua, per l'annualità 2016, le modalità di assegnazione di contributi derivanti dal trasferimento di competenze di cui al D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112 a sostegno di interventi di natura ambientale.

L'Assessore regionale Gianpaolo Bottacin, riferisce quanto segue.

Il D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112, *"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della L. 15 Marzo 1997, n.* , conferisce alle Regioni competenze in materia, assegnando successivamente alle stesse adeguate risorse necessarie in particolare ad attuare le funzioni trasferite quali, ad esempio, la protezione della natura e dell'ambiente, la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e la gestione dei rifiuti.

Sono stati pertanto istituiti nel Bilancio Regionale 2016 appositi capitoli: il capitolo 100069 relativo a "Attività connesse alla pianificazione degli interventi in materia ambientale *(art. 73 del D.Lgs. n. 112/1998)"*, il capitolo 100717 "*Trasferimenti per finanziamenti di attività di informazione, sperimentazione e monitoraggio nel campo della tutela ambientale (art. 70, D. Lgs. 31/03/1998, n. 112 - L.R. 21/01/2000, n. 3)"* e il capitolo 100051 relativo a "Attività di informazione, sperimentazione e monitoraggio nel campo della tutela ambientale *(art. 70 del D. Lgs. n. 112/1998)*".

Nell'intento di promuovere un'azione di sostegno nei confronti delle Amministrazioni comunali che realizzano interventi finalizzati a migliorare la performance ambientale dei rispettivi territori, l'Amministrazione Regionale ritiene strategicamente adeguato utilizzare le risorse stanziate nel capitolo 100069 relativo a "Attività *connesse alla pianificazione degli interventi in materia ambientale (art. 73 del D.Lgs. n. 112/1998)",* quale contributo delle spese sostenute dagli stessi Enti, nel corso del corrente esercizio finanziario, per la realizzazione di alcune tipologie di interventi individuati tra quelli previsti dalla vigente normativa di settore ed in particolare dall'art. 47 della L.R. n. 3/2000.

Appare pertanto appropriato provvedere alla stesura di un apposito bando che si riporta in allegato (**Allegato A**) teso a definire le categorie dei possibili beneficiari, le tipologie di intervento finanziabili, le modalità e i termini per la presentazione delle domande, la documentazione da allegare, i criteri per la valutazione delle domande medesime e per la formulazione delle graduatorie, nonché le percentuali massime di contribuzione sulla spesa ritenuta ammissibile.

Ribadendo che gli interventi candidati a finanziamento devono essere già realizzati o essere ultimati e rendicontati comunque entro la corrente annualità, risulta opportuno meglio specificare le tipologie di azioni prioritarie, tratte dagli obiettivi individuati dalla suddetta norma, alle quali dovranno preferibilmente riferirsi le istanze di contributo presentate dai Comuni, precisando che l'ordine in cui sono rappresentate le diverse tipologie di intervento rispecchia le priorità che la Giunta Regionale attribuisce loro ai fini del raggiungimento della migliore performance in termini ambientali e che costituirà pertanto un criterio di valutazione delle istanze di contributo:

1. Realizzazione di interventi di bonifica di siti inquinati e aree degradate;
2. Asporto di rifiuti, effettuato ai sensi dell'art.192 - D.Lgs. 152/06, effettuati in via sostitutiva e in danno dei soggetti inadempienti;
3. Rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto da edifici pubblici o effettuati in via sostitutiva e in danno dei soggetti inadempienti;

La somma destinata a sostegno delle descritte tipologie di interventi, disponibile sul capitolo 100069 del Bilancio di previsione per la corrente annualità, sarà impegnata con successivo provvedimento del Direttore della Direzione Ambiente, una volta evasa l'istruttoria prevista nel Bando, secondo le modalità ivi stabilite e saranno individuati pertanto i corrispondenti soggetti beneficiari sulla base dei criteri generali di aderenza alle tipologie di intervento sopra individuate.

Le strutture interessate dovranno presentare la richiesta di contributo all'Amministrazione regionale, secondo le modalità descritte nel Bando (**Allegato A**) e secondo il modello di domanda riportato in calce al Bando stesso, entro e non oltre il termine dei venti giorni successivi alla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Attesi i positivi esiti dell'azione incentivante, proposta con il presente provvedimento, anche a favore dell'attuazione di ulteriori analoghi interventi di natura ambientale, sarà oggetto di attenta valutazione da parte dell'Amministrazione Regionale la possibilità di replicare la medesima procedura anche in occasione delle prossime annualità.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112;

VISTA la L.R. 13 aprile 2001, n. 11;

VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;

VISTO l'art. 47 della L.R. 21 gennaio 2000, n. 3

VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di approvare, secondo le considerazioni e le finalità riportate in premessa, il Bando allegato (**Allegato A**) che descrive i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi e costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di utilizzare, a sostegno del Bando di cui al punto 1, la somma disponibile sul capitolo del Bilancio regionale di previsione per il 2016 n. 100069 relativo a "Attività connesse alla pianificazione degli interventi in materia ambientale *(art. 73 del D.Lgs. n. 112/1998)"*;

3. di dare atto che le domande di contributo dovranno essere presentate all'Amministrazione regionale, con le modalità descritte nel Bando (**Allegato A**) entro il termine dei venti giorni successivi alla pubblicazione del presente provvedimento;

4. di determinare nelle risorse ivi disponibili, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Ambiente, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 100069 relativo a "Attività connesse alla pianificazione degli interventi in materia ambientale *(art. 73 del D.Lgs. n. 112/1998)"*;

5. di incaricare la Direzione Ambiente dell'esecuzione del presente atto provvedendo, tra l'altro, alla valutazione delle istanze di contributo e alla stesura della corrispondente graduatoria;

6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del Bilancio regionale, ma ne avvia la procedura;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

8. di pubblicare la presente deliberazione in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito regionale nella Sezione Bandi-Avvisi-Concorsi.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1553 del 10 ottobre 2016 pag. 1/5

BANDO – CRITERI E MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI DERIVANTI DAL TRASFERIMENTO DI COMPETENZE DI CUI AL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 112.

1. OBIETTIVI E FINALITA' DEL BANDO

In attuazione della DGR n. …….. del ……. e con riferimento alle finalità ambientali previste dalla L.R. n. 3/2000, la Regione Veneto propone un'azione di sostegno nei confronti delle Amministrazioni comunali che realizzano interventi finalizzati a migliorare la performance ambientale dei rispettivi territori.

Precisando che gli interventi candidati a finanziamento devono essere già stati conclusi o essere ultimati e rendicontati comunque entro la corrente annualità, risulta opportuno specificare le tipologie di azioni prioritarie, tratte dagli obiettivi individuati dalla suddetta norma, alle quali dovranno preferibilmente riferirsi le istanze di contributo presentate dai Comuni, precisando che l'ordine in cui sono rappresentate le diverse tipologie di intervento rispecchia le priorità che la Giunta Regionale attribuisce loro ai fini del raggiungimento della migliore performance in termini ambientali e che costituirà pertanto un criterio di valutazione delle istanze di contributo:

1. Realizzazione di interventi di bonifica di siti inquinati e aree degradate;
2. Asporto di rifiuti, effettuato ai sensi dell'art.192 – D.Lgs. 152/06, effettuati in via sostitutiva e in danno dei soggetti inadempienti;
3. Rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto da edifici pubblici o effettuati in via sostitutiva e in danno dei soggetti inadempienti;

2. DOTAZIONE FINANZIARIA

A sostegno delle descritte tipologie di interventi verranno utilizzate le risorse disponibili sul capitolo 100069 relativo a "Attività connesse alla pianificazione degli interventi in materia ambientale *(art. 73 del D.Lgs. n. 112/1998)*", del Bilancio regionale di previsione per il 2016.

3. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA

Possono presentare domanda di contributo, relativamente all'attuazione degli interventi descritti al punto 1. "Obiettivi e Finalità del Bando", le Amministrazioni comunali.

Si stabilisce a proposito, a maggior tutela dell'integrale raggiungimento delle finalità preposte dal finanziamento regionale, che le amministrazioni richiedenti i finanziamenti in parola risultino effettivamente proprietarie, o titolari di altro diritto reale (ad esempio diritto di superficie), del fondo sul quale insiste l'opera candidata a contributo.

4. SPESE AMMISSIBILI

Le spese sostenute, strettamente connesse all'attuazione degli interventi oggetto di contributo, sono ritenute ammissibili se sostenute e rendicontate entro il corrente esercizio finanziario, a tal proposito si fa riferimento alla data delle fatture di spesa. Sono ammesse le spese tecniche in misura adeguata alla tipologia e all'entità dell'intervento realizzato comunque nei limiti di quanto previsto dal D.M. 143/2013. Le fatture di spesa dovranno essere intestate al soggetto attuatore dell'intervento beneficiario del contributo. I pagamenti dovranno essere effettuati con modalità tracciabile. L'IVA è ritenuta spesa

ammissibile nella misura in cui rappresenta un effettivo costo per il soggetto attuatore.

5. CONTRIBUTO REGIONALE

Gli interventi candidati a finanziamento devono prevedere una spesa minima pari ad € 50.000,00 e la percentuale del contributo viene stabilita nella misura del 50% della spesa complessivamente prevista e non potrà in ogni caso, superare l'importo di € 250.000,00 per intervento e per struttura richiedente. In armonia con le priorità che la Giunta Regionale ha inteso attribuire alle diverse tipologie di intervento descritte al punto 1. del presente Bando, le risorse complessivamente disponibili vengono preliminarmente assegnate per la quota del 40% a sostegno della tipologia descritta al primo punto "Realizzazione di interventi di bonifica di siti inquinati e aree degradate"; per la quota del 30% a sostegno della tipologia descritta al secondo punto "Asporto di rifiuti, effettuato ai sensi dell'art.192 – D.Lgs. 152/06, effettuati in via sostitutiva e in danno dei soggetti inadempienti" e per la restante quota del 30% a sostegno della tipologia descritta al terzo punto "Rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto da edifici pubblici o effettuati in via sostitutiva e in danno dei soggetti inadempienti"; ferma restando la possibilità di ridistribuire le suddette quote, in caso di carenza di istanze pervenute per la singola tipologia di intervento, a sostegno anche di altre tipologie di intervento. Nel caso, in sede di rendicontazione delle spese sostenute, si rilevi il mancato raggiungimento del livello di spesa previsto, il contributo regionale sarà proporzionalmente ridotto. I contributi concessi non sono cumulabili, per le stesse spese, con altre forme di agevolazione.

6. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di contributo, redatta secondo lo schema rappresentato in calce al presente bando, costituisce una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Quanto dichiarato nella domanda comporta le conseguenze, anche penali, prescritte nel suddetto decreto in caso di dichiarazioni mendaci.

La domanda di contributo dovrà essere trasmessa a partire dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della regione del Veneto, entro e non oltre il ventesimo giorno dalla stessa, pena la non ricevibilità dell'istanza, a mezzo Posta Elettronica Certificata all'indirizzo: dip.ambiente@pec.regione.veneto.it indicando quale struttura destinataria la *Direzione Ambiente*.

Qualora si tratti di intervento già ultimato, in allegato alla domanda di contributo potrà essere prodotta anche la rendicontazione delle spese sostenute oltre ad una relazione descrittiva dell'opera realizzata nonché la connessa documentazione amministrativa.

7. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÁ E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Costituisce fondamentale condizione di ammissibilità il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di ambiente, aiuti di stato, concorrenza, sicurezza e appalti pubblici.

Gli interventi proposti a finanziamento dovranno essere già realizzati o comunque conclusi e rendicontati entro la corrente annualità.

La Regione del Veneto, nel corso dell'attività istruttoria, si riserva la facoltà di richiedere alle amministrazioni proponenti i chiarimenti e le integrazioni della documentazione già presentata che si rendessero necessari, fissando termini perentori per la risposta, che non potranno, comunque, essere superiori a 10 giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta.

Le domande saranno quindi valutate nell'ambito di ciascuna tipologia di intervento e secondo l'ordine cronologico di acquisizione.

ALLEGATOA alla Dgr n. 1553 del 10 ottobre 2016

In esecuzione della citata DGR n. …….., la Direzione Ambiente provvederà all'accoglimento delle istanze pervenute e all'approvazione, con atto del proprio Direttore, della graduatoria degli interventi candidati a finanziamento secondo i criteri sopra indicati e al conseguente impegno di spesa.

8. MONITORAGGIO E CONTROLLI

Le strutture beneficiarie sono tenute a corrispondere a tutte le richieste, anche successive l'erogazione del contributo regionale, di informazioni di tipo finanziario e amministrativo disposte dalla Regione del Veneto per effettuare il monitoraggio sulle forme di incentivazione messe in atto. I beneficiari di contributo sono tenuti a consentire e agevolare e non ostacolare, in qualunque modo, le attività di controllo che i funzionari preposti potranno effettuare in qualsiasi momento, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione degli interventi e la loro persistenza.

9. RINUNCE E REVOCHE DEL CONTRIBUTO

Eventuali rinunce o inadempienze, parziali o totali, al rispetto dei vincoli e/o alle indicazioni fornite nel presente bando, o il venir meno di uno o più requisiti determinanti ai fini della concessione del contributo per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, costituiscono motivo di revoca parziale o totale del contributo assegnato.

Il contributo è inoltre soggetto a revoca totale, qualora, in sede di verifica da parte dei competenti uffici regionali o di altri soggetti competenti, siano riscontrate irregolarità attuative o il mancato rispetto della normativa regionale, nazionale o comunitaria vigente.

10. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

Copia integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e nel sito web regionale: www.regione.veneto.it nella Sezione Bandi-Avvisi-Concorsi.

Informazioni e/o chiarimenti possono essere chiesti alla Regione del Veneto – Direzione Ambiente scrivendo all' indirizzo di posta elettronica: ambiente@regione.veneto.it.

11. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2004 N. 1996

Ai sensi della legge n. 196/2003, i dati acquisiti in esecuzione del presente bando verranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli anzidetti dati vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Titolare del trattamento è il responsabile del procedimento nella persona del Direttore della Direzione Ambiente.

MODELLO DI RICHIESTA DI FINANZIAMENTO AI SENSI DELL'ART. 47 DELLA L.R. 3/2000
sottoforma di DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto:

Cognome: _____ Nome:_____

Nato a: _____ il ___/___/_____/

Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

e residente a: _____ prov. _____

via / piazza _____ n. _____

in qualità di _____

ALLEGATOA alla Dgr n. 1553 del 10 ottobre 2016 pag. 4/5

dell'ente _____

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Natura Giuridica: _____

avente sede in _____ prov. _____

via / piazza _____ n. _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, con la presente

RICHIEDE

La concessione di un contributo regionale a valere sui fondi derivanti dal trasferimento di competenze di cui al D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112, volto a finanziare _____(descrizione del progetto)_____,

Tipologie di interventi prioritariamente finanziabili: (barrare la casella che interessa)

1. Realizzazione di interventi di bonifica di siti inquinati e aree degradate;
2. Asporto di rifiuti, effettuato ai sensi dell'art.192 – D.Lgs. 152/06, effettuati in via sostitutiva e in danno dei soggetti inadempienti;
3. Rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto da edifici pubblici o effettuati in via sostitutiva e in danno dei soggetti inadempienti;
4. altro……

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

_____

_____

_____

_____

COSTO A CONSUNTIVO / PREVENTIVATO DEL PROGETTO: € _____,_____

All'uopo il richiedente dichiara:

- che l'I.V.A. rappresenta un costo: (SI) (NO) (barrare la casella interessata);
- il rispetto di quanto previsto dall'art. 51, L.R. n. 3/2000, in riferimento al quantitativo di carta riciclata utilizzata nel corso della precedente annualità;
- Di essere titolare del seguente diritto……. sull'area interessata nel caso di beni immobili oggetto di richiesta di finanziamento.

ALLEGATOA alla Dgr n. 1553 del 10 ottobre 2016

- Che l'intervento candidato al finanziamento è stato ultimato in data ……./ sarà ultimato, con rendicontazione delle corrispondenti spese, entro la data . …….. (entro il 31/12/2016).
- Documenti allegati:

❑ Piano finanziario dell'intervento

❑ Crono programma aggiornato dell'intervento _____

❑ _____

❑ _____

❑ _____

REFERENTE DEL PROGETTO

Cognome: _____ Nome:_____

Recapito _____

Tel. _____ PEC _____

_____ _____

(data) (firma)